G. AMATRUDA

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

diretto dai signori

AVV. CAV. ANDREA DE LEO E F. A. ACCONCIA

editore-proprietario

RAFFAELLO MIGLIACCIO

ANNO I. — 1883

SALERNO
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO MIGLIACCIO
1883.

ANNO I. SALERNO, 15 GENNAIO 1883 NUM. 1.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

In Italia è generalmente riconosciuto il bisogno di un sommario di tutti i pareri del Consiglio di Stato, dei pronunziati delle Corti e delle Autorità Giudiziarie del Regno nelle quistioni più importanti di diritto amministrativo, civile, penale e commerciale.

Varî fra i giornali giuridici che oggi si pubblicano o non rispondono allo scopo o costano moltissimo.

Fondando il presente periodico, speriamo di appagare un tale bisogno, offrendo ai nostri Associati notevole economia di spese e di tempo, utile non lieve ai Magistrati, Avvocati, Amministratori comunali, provinciali e di opere pie, ed a qualunque altro uomo di affari.

Saranno, nel nostro giornale, pubblicate ancora note critiche ed illustrative di pronunziati e massime, che si stimeranno più importanti, articoli dottrinali, sentenze o pareri per intero, risposte ampie a tutti i dubbi, che verranno dagli Associati proposti alla Direzione sulle giuridiche discipline, una cronaca giudiziaria ed amministrativa, ed un cenno bibliografico di tutti gli opuscoli ed allegazioni giuridiche inviati all' ufficio del Giornale.

Le maggiori agevolezze saranno pure accordate alle pubbliche Amministrazioni, e si inseriranno nel presente periodico le principali norme, che riguardano la pratica amministrativa e giudiziaria, moduli, contabilità, deliberazioni consiliari, ed atti simiglianti; nonchè le leggi, decreti e regolamenti che andranno in vigore.

Se il presente periodico incontrerà il favore del pubblico, noi, lieti di aver fatta una buona azione, aumenteremo o le pagine del giornale, o il numero delle pubblicazioni. Le leggi, i decreti e i regolamenti nuovi che andranno in vigore, saranno da noi pubblicati in numero di supplemento.

La direzione del giornale è affidata ai signori Avv. Andrea De Leo, e Prof. Francesco Antonio Acconcia.

Salerno — Gennaio 1883.

Raffaello Migliaccio editore-proprietario

Parte I.

Giurisprudenza Amministrativa

Tassa di fuocatico — Imponibilità — Militari.

È ormai massima di giurisprudenza stabilita che alla tassa di famiglia, ad eccezione dei miserabili, sono soggetti tutti i cittadini, siano civili o militari, che hanno residenza nel Comune ove viene applicata, tranne che il relativo Regolamento Provinciale contenga qualche disposizione a favore degli ufficiali dell'esercito, e specialmente di quelli dell'arma dei RR. Carabinieri (1) (Nota del Ministero delle Finanze in data 12 ottobre 1882 n. 52689).

(1) V. La tassa di famiglia o di fuocatico di F. A. Acconcia pubblicata nella Nuova Giuris. Amm. anno 1880 n. 24, 25 e seguenti.

Qualora un Comune abbia esentato da tale tassa una categoria di Impiegati dello Stato, non possono costoro, domiciliati in altro Comune, proporre a motivo del loro reclamo quest' esempio (Par. del Cons. di Stato — Id.).

Dazio consumo governativo — Interiora degli animali — Esenzione.

Le interiora degli animali sono esenti dal dazio consumo governativo (Sent. della Corte d'Appello di Napoli, in data 20 marzo 1882, uniforme alla sent. del 19 Marzo 1880 della Cass. di Roma).

Tassa di ricchezza mobile — Censi — Terreni demaniali — Quotisti — Redditi mobiliari.

I censi che si corrispondono ai Comuni dai quotisti di terreni demaniali costituiscono redditi essenzialmente mobiliari, e vanno perciò soggetti alla tassa di Ricchezza mobile (2) (Sent. della Cassazione di Roma, 20 Maggio 1882).

(La Legge, 1882, n. 16)

(2) Ci piace riferire la sentenza resa dalla stessa Cassazione in senso conforme.

Il censo riservato, sebbene costituisca una rendita fondiaria, giusta la definizione dell'art. 1780 Cod. Civ., è però tale di sua natura che non implica nel censualista alcun dritto di dominio sul fondo su cui gravita, stantechè, mediante la sua costituzione, vien trasferita nel concessionario la piana proprietà del medesimo. Epperò va soggetto alla tasse di Ricchezza mobile (6 Dicembre 1879 — dal Boll. Amm. 4880 n. 8).

Entrate comunali — Riscossione — Leggi speciali — Termini eccezionali per l' appello — Applicabilità (art. 123 Legge Com.).

Per la riscossione delle rendite patrimoniali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni sono tuttora in vigore nelle varie provincie del Regno le leggi speciali, perchè la legge 20 aprile 1871, unica per tutta Italia, riguarda le sole imposte dirette.

Sicchè nelle Provincie Romane, nel procedimento della *manoregia*, rimase abrogato quello soltanto che si riferiva al rito comune, surrogato con la nuova procedura civile, ma sta in vigore quello che era disposto di privilegio in ordine al termine più breve per l' appello. (Sent. della Cassazione di Roma in data 16 giugno 1882 — Carbonio e Banco Generale di Roma).

Nota — Costantissima è la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di tutte le Corti del Regno, (V. Parere del Cons. di Stato 26 ottobre 1877 e 20 novembre 1880; Corte d'appello Torino, 30 marzo 1875, 1 febbraio 1876; Modena, 23 Novembre 1877: Cass. Napoli, 18 Giugno 1879; Roma, 2 Ottobre 1879; Appello Roma, 8 Febbraio 1881; Cass. Roma, 21 Aprile 1881).

È discorde solo quanto all'esazione di crediti procedenti da contratto; epperò alcune decisioni ritengono applicabile il privilegio fiscale alla riscossione delle rendite ed entrate ordinarie che formano gli articoli ordinarii del bilancio, mentre altre lo vogliono applicabile a tutto ciò che è rendita comunale, escludendolo solo per l'esazione di veri capitali (Cass. Napoli, 17 aprile 1877; Roma 1 maggio 1878, 2 ottobre 1879 e 14 aprile 1880).

È buono ricordare che, per la riscossione delle rendite comunali nelle *provincie Piemontesi*, sono in vigore i R. Decreti 28 gennaio 1859 n. 3319, e 9 luglio 1859 n. 3498; nelle *Provincie Napoletane* il decreto 30 gennaio 1817; nelle Provincie Romane l' editto Gamberini del 9 luglio 1835; e nella Toscana il Motuproprio del 20 settembre 1774, la notificazione del 29 settembre 1774 e la circolare 30 aprile 1824.

Le amministrazioni comunali non possono rinunziare a questo privilegio (Par. Cons. di Stato, 20 Novembre 1880 — adottato).

Non è nulla la coazione amministrativa per la riscossione di un'entrata, di cui nel decreto 30 gennaio 1817, per il fatto d' essersi omesso la data e la natura del titolo sul quale è fondata, non avendo la legge espressamente dichiarata una tale nullità — art. 5 e 6 Cod. proc. civile. (Corte di Cass. di Napoli, 28 Genn. 1881; Corte di Cass. di Roma 14 Aprile 1880).

Elezioni comunali — Lite vertente — Corte dei Conti — Ineligibilità.

Chi ha una lite pendente col Comune, ancorchè questa verta solo in via amministrativa avanti la Corte dei Conti, non può essere eletto Consigliere Comunale (1) (Sent. della Cass. di Roma 19 aprile 1882 — Del Duca contro Comune di Peschici).

Nota — Facciamo ad ogni buon fine osservare che, all'effetto dell' ineligibilità, la lite dicesi pendente, quando è contestata; poichè la sola citazione è la preparazione di un giudizio da istituirsi. (Cass. di Torino, 19 Febb. 1873; App. Torino 27 ottobre 1869; App. Casale 15 maggio 1867).

Il giudizio vertente dev' essere *civile* e non già penale.

Deliberazioni comunali — Sedute di 2.ª convocazione — Estremi perchè si possano ritenere tali.

Sono sedute di seconda convocazione quelle che si tengono per deliberare sopra oggetti posti all'ordine del giorno in una seduta precedente, e che non poterono in quella essere trattati per mancanza del numero legale degli intervenuti. Non può quindi ritenersi per seduta di seconda convocazione quella a cui venne rinviata volontariamente la trattazione di oggetti, che non ebbe luogo in una seduta precedente, alla quale intervenne il numero legale dei Consiglieri per poter deliberare. (2) (Par. del Consiglio di Stato 24 giugno 1882 — Riv. Amm. anno 1882 p. 741).

Deliberazioni comunali — Consiglieri interessati.

Le deliberazioni, nelle quali abbiano preso parte Consiglieri in modo da esercitare una indebita influenza, sono nulle. Epperò viene violata la legge con la presenza del padre dell'eletto, parente in quarto grado con quattro Consiglieri, e, più ancora, con l'avere funzionato da Segretario dell' adunanza lo zio dell'eletto. (Par. del Cons. di Stato 12 Agosto 1882 — Adottato).

Nota — Nella votazione per la nomina ad un impiego comunale, non può dirsi irregolare che vi abbia concorso col suo voto il Consigliere, il quale venne assunto all'impiego stesso, se la elezione non fu fatta fra persone designate e fra le quali egli fosse compreso. (Par. del Cons. di Stato 27 aprile 1871).

La nomina ad un impiego gratuito (Presidente della Congrega di Carità) non si considera alla stessa stregua di un interesse materiale, avendo la costante giurisprudenza ritenuto che i Consiglieri Comunali sono impediti a deliberare solo quando vi sia un interesse *proprio, diretto, personale ed esclusivo*, che possa essere in opposizione all' interesse pubblico (Giurisprudenza raffermata).

I Consiglieri interessati, a senso dell'art. 222 della legge Comunale, non debbono nè *votare* nè assistere alla *discussione* che precede il voto (Idem. V. fra gli altri il parere 25 Agosto 1875.)

Il Consiglio di Stato ha con varii pareri ritenuto che non può dirsi nulla una deliberazione sol perchè vi presero parte alcuni Consiglieri congiunti coll' interessato, quando è dimostrato che, dedotti quei voti, il partito risulterebbe sempre approvato a maggioranza di voti validi.

Ora pare che il Consiglio abbandoni la sua precedente giurisprudenza, ritenendo nulla *ipso iure* la deliberazione, a cui presero parte Consiglieri parenti con l' eletto, senza potersi fare la deduzione dei voti. Così decise ai 25 agosto 1875, e così decide oggi col parere che pubblichiamo.

V. Nuova Giuris. Amm. anno 1879 p. 255 e segg.

Tassa di bollo — Documenti relativi all'arrolamento nel corpo delle Guardie di P. S. a piedi.

Quando gli aspiranti all' arrolamento si trovassero nelle condizioni di povertà contemplate dall'art. 21 n. 25 della vigente legge sul bollo dei 13 settembre 1874, possono ottenere il rilascio dei certificati dello stato civile in carta libera, facendosi però in essi menzione dell'attestato di povertà, che dovrà essere rilasciato dall'autorità di P. S, ed in mancanza dal Sindaco.

A tale uopo è necessario tener presenti le seguenti istruzioni:

1.° Che l' attestato penale sia dato gratuitamente alle persone indigenti;

2.° Che la domanda (in carta comune) all' Autorità Giudiziaria sia spedita per mezzo del Sindaco del luogo, dove il richiedente ha domicilio;

3.° Che il Sindaco unisca alla detta domanda la

(1) La Corte d'app. di Trani si è pronunziata nell' istesso senso nel 16 Luglio 1880).

(2) Conforme ai precedenti pareri del 30 Giugno 1875, 9 Maggio 1876 e 15 Ottobre 1882 — adottati.
V. Nuova Giuris. Amm. anno 1879 pag. 255.

fede dell'indigenza della persona che richiede quel documento;

4.° Che l'autorità giudiziaria, ricevuta la domanda e la fede, faccia quindi spedire l'attestato, in testa o in piè del quale dev'essere dichiarato l'uso a cui serve. (Circolari del Ministero dell'Int. 25 genn. 1880 n. 9621 1-28233 e 6 ottobre 1882 n. 9621 bis, delle finanze 31 marzo 1882 n. 46664-6868, e di Grazia e Giustizia 26 aprile 1876).

Opera Pia — Contratto — Approvazione della Deputazione Provinciale — Effetti.

L'autorizzazione data dalla Deputazione provinciale ad un contratto riguardante l'interesse di un'opera pia, si retrotrae nei suoi effetti al giorno in cui il contratto fu fatto.

In ispecie, la convenzione dell'affrancamento di censo, stipulata da un'opera pia anteriormente alla legge 24 gennaio 1864, deve essere rispettata a termini dell'art. 17 della legge stessa, ancorchè l'approvazione della Deputazione Provinciale non sia stata data che posteriormente all'attivazione di quella. (Cass. di Torino, 14 Luglio 1882 — Man. 1882 p. 352).

Provincie Meridionali — Ruoli esecutivi — Decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 — Abrogazione — Leggi posteriori — Opposizione — Termine — Prescrizione quinquennale — Annualità.

I Reali decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 del cessato governo Napoletano, sui ruoli esecutivi, non furono abrogati nè espressamente nè tacitamente dalle leggi posteriori.

Il Tribunale che dichiara inammessibili le opposizioni nella parte che si riferisce alla efficacia del ruolo rinnovato in conformità dei citati decreti, in quanto che non erano state prodotte nel termine da quei decreti stabilito, non può dispensarsi dal discutere e giudicare l'altro capo delle opposizioni, che eccepiva essersi prescritte pel decorso di cinque anni alcune delle annualità dimandate.

(Sent. Cass. di Roma 24 maggio 1882. Nuova Giuris. Amm. 1882 p. 290).

« Considerando che, quantunque non possa sconoscersi la convenienza e la giustizia che le varie Province di uno Stato siano governate da leggi uniformi, pure non vuolsi negare come sia ad un tempo e prudente e giusto che la unificazione della legislazione tra provincie, che per la prima volta dopo secoli si raccolgono in corpo di nazione, sia compiuta man mano; tenendo conto e dei diritti quesiti e possibilmente anche delle speciali condizioni di ciascuna Provincia. Nè giova ricordare gli articoli 433 e 434 del codice civile, in quanto la capacità dei corpi morali ed il governo dei loro beni sottopongono alle leggi civili. Imperocchè ciò non toglie che i modi onde gli istituti civili ed ecclesiastici acquistano, alienano o conservano i loro beni, vadano soggetti a forme che, per gli interessi delle persone fisiche, o non convengano o non siano necessarie. E, tolti di mezzo questi argomenti del ricorso, che per la loro generalità riescono nella specie inconcludenti, resta veramente ad esaminare se i decreti del 1817 e del 1823, siano stati dalle leggi posteriori o espressamente o tacitamente abrogati. Ed innanzi tutto, su ciò è bene da notare, come lo invocato art. 48 delle disposizioni transitorie tolga efficacia alle precedenti leggi speciali solo in quanto la materia di esse formi soggetto del nuovo codice civile. Se non che, i ricorrenti sostengono che ciò siasi precisamente verificato per l'articolo 2136 del codice civile italiano, il quale obbliga, dopo ventotto anni, alla rinnovazione del titolo, non solo del debitore di una rendita, come disponeva l'art. 2169 delle leggi civili, ma anche il debitore di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare per più di anni trenta. Ma, a chiarire la insussistenza di tale affermazione, basta osservare che i decreti del 1817 e del 1823 non provveggono all'obbligo della rinnovazione, sì bene al modo onde questa debbasi eseguire nell'interesse degli istituti civili ed ecclesiastici; e nessuno per fermo dirà che su ciò abbia disposto l'articolo 2136 del nuovo codice civile. D'altra parte, per avere l'articolo 2136 rimossa, nella sua dizione, la difficoltà che dicesi surta sotto l'impero delle leggi civili, se cioè, la rinnovazione del titolo potesse richiedersi non solo per le rendite costituite, ma anche per censi e canoni in generale, non rendevasi inutile il disposto dei decreti del 1817 e del 1823, i quali, giova ripeterlo, non vennero emanati per interpetrare od estendere l'articolo 2136 delle leggi civili, ma unicamente per procurarne la attuazione anche in quei casi in cui, per molteplici ragioni, al legislatore appariva malagevole e quasi impossibile secondo le norme comuni ed ordinarie:

E, ciò posto, lo argomento del quale usa il Tribunale di Napoli per respingere la tesi dell'abrogazione dei decreti più volte citati, a causa d'incompatibilità con le nuove leggi, si addimostra in tutta la sua evidenza e rigore. Imperocchè, se gli articoli 2169 delle leggi civili napolitane e 2136 del codice civile italiano non differiscono se non in quanto alla dizione, che nel secondo determina più precisamente i confini dell'obbligo della rinnovazione, e se i decreti circa la forma di essa coesistevano con l'art. 2109 delle leggi civili, non è dato immaginare una ragione di incompatibilità di fronte all'art. 2186 del codice civile italiano.

Considerando, sul quarto mezzo del ricorso, che il Tribunale, dichiarando inammessibili le opposizioni nella parte che riferivasi alla efficacia del ruolo rinnovato in conformità dei decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823, in quanto che non erano state prodotte nel termine dai due decreti stessi stabilito, non poteva dispensarsi dal discutere e giudicare quell'altro capo delle opposizioni, che eccepiva essersi prescritte pel decorso di cinque anni alcune delle annualità dimandate. L'una questione era indipendente dall'altra, poichè la validità ed efficacia del ruolo non toglieva la prescrittibilità di ciò che per esso avrebbe potuto annualmente esigersi. Ora avendo il Tribunale onninamente ciò omesso, la sua sentenza sotto questo rispetto viola lo art. 517 del codice di procedura civile e deve essere annullata.

Per questi motivi: cassa.... »

Nota — Citiamo i seguenti precedenti:

— I ruoli esecutivi in favore del Demanio e degli Enti ecclesiastici autorizzano il procedimento esecutivo. Ma per le persone in essi ruoli indicate, non già per gli eredi o aventi causa, contro dei quali, volendosi procedere, deve essere giustificata la loro qualità dalla parte attrice. (Cas. di Roma 24 Novembre 1881).

— È esecutorio il ruolo dei debitori dello Stato od altri corpi morali contro colui che *non vi sia annotato*, ma si trovi nel *possesso* dei fondi in esso indicati.

Volendosi agire esecutivamente in virtù del detto ruolo, non è necessario la previa notifica del titolo.

Nelle opposizioni a precetto mobiliare il termine a produrre appello è sempre l'ordinario. (Cass. di Napoli, 22 gennaio 1880).

— I ruoli esecutivi sono titoli efficaci per obbligare il debitore al pagamento con azione personale (Cass. di Napoli 3 dicembre 1879).

Filossera — Provvedimenti amministrativi — Indennità — Autorità Giudiziaria — Incompetenza.

Per la vietata esportazione dei prodotti dei terreni riconosciuti dall'autorità amministrativa come colpiti dalla filossera, non è dovuta al proprietario alcuna indennità.

Neppure è dovuta indennità per gli incomodi personali che il proprietario stesso venisse a risentire

per effetto dei lavori distruttivi o preservativi ordinati dall'autorità amministrativa medesima.

È dovuta invece indennità pel deperimento dei vegetali ed il franamento dei muri verificatisi in conseguenza dei detti lavori.

Ove al momento della distruzione del vigneto attaccato dalla filossera il relativo raccolto più non trovisi pendente, non è dovuta al proprietario veruna indennità.

Non può censurarsi dinanzi all'autorità giudiziaria, neppure all'effetto del risarcimento dei danni, l'opportunità dei provvedimenti amministrativi in tema di filossera (1) (Sent. Corte di App. di Genova, 20 Giugno 1882 — Durazzo c. Finanze).

Ricorsi elettorali — Notificazione giudiziaria.

Quando i Consigli comunali e le Deputazioni provinciali si occupino di ricorsi elettorali, senza che tali ricorsi siano stati previamente notificati giudiziariamente agli interessati, le relative deliberazioni sono nulle. (2) (Par. del Cons. di Stato — Adottato).

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

La dichiarazione di paternità, fatta nell'atto di chiedere all'uffiziale dello stato civile la dispensa dal presentare il neonato, non può valere come legale atto di riconoscimento della prole naturale.

(Cass. di Torino — 10 maggio 1882).

Nota — È risaputo che, per le vigenti leggi, non è ammesso altro riconoscimento della filiazione naturale fuorchè quello che sia stato fatto nell'atto di nascita o di matrimonio, ovvero con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita. E la dottrina aggiunge che il riconoscimento può efficacemente essere fatto anche per incidente, cioè in un atto autentico che non abbia quello per suo principale oggetto.

Ora un certificato di uffiziale dello stato civile, che accerti essersi chiesto dispensa di presentare un neonato da un tale che di quel neonato s'è affermato genitore, non è certamente un atto di nascita, nè può dirsi atto autentico per la incompetenza dell'ufficiale pubblico, da cui promana, al quale la legge consente di ricevere la dichiarazione di riconoscimento della prole naturale solo negli atti di nascita o di matrimonio (Art. 181 Cod. Civile — Art. 94 e 100. Ordin. dello stato civile).

Pure v'ha qualche sentenza in contrario, ispirata a miti sensi di equità. Ma, trattandosi di materia che interessa così vivamente l'ordine delle famiglie e quindi l'ordine pubblico, a noi sembra miglior consiglio seguire la rigorosa interpetrazione della legge; giacchè un certificato, bene spesso redatto da un impiegato del comune e senza il concorso di testimoni, nessuna garenzia offrirebbe a un atto di tanta importanza.

Il possessore legittimo, il quale violentemente od occultamente è spogliato del suo possesso, può proporre in giudizio non solo l'azione di reintegrazione ma anche quella in manutenzione; e il magistrato deve considerare come dimanda principale quella che mira a far dichiarare la legittimità del possesso, e come proposta in via subordinata quella tendente ad ottenere la restituzione della cosa di cui si è patito lo spoglio.

(Cass. di Roma — 21 marzo 1882).

Nota — Questa decisione afferma nuovamente il principio, omai accettato dalla giureprudenza e dalla dottrina, che le due azioni possessorie vanno ben proposte nel giudizio medesimo, per modo però che l'una sia all'altra sussidiaria. La manutenzione è azione la quale compete solo al possessore legittimo: la reintegranda per contrario è rimedio concesso a qualunque possessore. Di quella è condizione indispensabile la legittimità del possesso: di questa necessario estremo la violenza o clandestinità del fatto turbativo. Onde segue che il possessore legittimo, potendo chiedere la reintegranda, al pari di ogni altro possessore, ove fosse stato *vi aut clam* dispogliato, può senza dubbio insieme alla reintegranda presentare l'azione in manutenzione, per trovarsi così parato a tutti i colpi dell'avversario, e non esser costretto a sperimentare in un secondo giudizio la seconda azione, quando la prima fosse stata dal giudice respinta. È conseguita del pari che, provati gli estremi costituenti lo spoglio, mal potrebbe il giudice pronunciare sulla reintegranda anzichè sulla manutenzione, sebbene questa fosse stata proposta in sussidio di quella; perchè la dichiarazione della legittimità del possesso in sè comprende il diritto del possessore alla restituzione della cosa di cui venne spogliato.

Non introdotto ancora appello avverso la sentenza del tribunale, e pendente il termine per appellare, il presidente del tribunale medesimo è competente a rilasciare il decreto di sequestro.

(Cass. di Firenze — 3 luglio 1882).

Nota — Ritiene questa sentenza che la causa, benchè decisa con pronunziato diffinitivo del tribunale, fosse tuttora pendente innanzi a quel magistrato durante la decorrenza del termine per l'appellazione non ancora proposta. Tale concetto ci sembra inesatto, perchè, allorquando un magistrato ha svolta tutta la sua giurisdizione in ordine ad un piato giudiziario, il giudizio è a dirsi definito, essendosi all'azione dato il suo appagamento, alla vertenza la sua risoluzione. Il pronunziato definitivo del giudice è la meta dell'azione giudiziariamente proposta: questa, in virtù del gravame, può si ripigliare il suo cammino, nuovamente aspirando alla meta medesima; ma finchè trovasi inerte non si può mai dir che si muova; e, quando si rimette in cammino, descrive una parabola nuova, non già compie quella che precedentemente ha fornito.

Ma non cessa per ciò d'essere esatto il principio stabilito dalla Cassazione di Firenze, non potendo, nella ipotesi in disame, contendersi al presidente del tribunale la facoltà di accordare il sequestro

(1) Per quanto a noi consta, la presente decisione è la prima che ebbe a decidere questioni di danni in dipendenza di provvedimenti antifilosserici, e sembra che retti e legali sieno i criteri coi quali le diverse quistioni incidenti vennero risolute. Non v'è dubbio che coi principii accolti dalla Corte vengono assai ristrette le indennità dovute ai proprietari di vigneti infetti, ma forse non è inutile osservare che la così detta legge antifilosserica, come provvedimento d'interesse generale ed atto d'autorità, è, astrattamente ragionando, un *damnum fatale* che rappresenta uno di quei limiti della proprietà, i quali sono preveduti nell'art. 436 Cod. Civ., ed esclude come tanti altri, l'obbligo del risarcimento. L'obbligo quindi dell'indennità scritto nella legge stessa forma un'eccezione alle norme razionali del diritto; eccezione giustificata bensì pel riflesso del pubblico interesse medesimo, ossia perchè, come disse un arguto giurista, nella guerra contro l'insidioso insetto bisognò farsi alleato il vignaiuolo; ma tale non sempre che non ammette larghezze di interpretazione.

(Dal Monit. dei Trib. anno 1882 p. 2051).

(2) È la conferma della costantissima giurisprudenza in argomento, V. da ultimo *N. Giurisp.*, a. cor., pag. 181 e seguenti.

conservativo, ai sensi dell'art. 926 Cod. proc. civ., per essere la causa di competenza del tribunale.

La denuncia della successione fatta da uno dei coeredi ed il procedimento di stima promosso contro il medesimo fanno stato a riguardo degli altri coeredi, i quali sono obbligati solidalmente alla denuncia e al pagamento della tassa di successione.
(Cass. di Roma — 10 giugno 1882).

Nota — Invano fu obbiettato che, secondo le regole generali del rito giudiziario, il procedimento di stima promosso contro uno solo degli eredi non può fare stato contro gli altri, e prodotta la denunzia, e pagata in conformità della medesima la relativa tassa, è esaurito il mandato del denunziante e cessata la solidarietà dei coeredi, la quale non può estendersi al procedimento ed ai risultati della stima.

Fu risposto che le regole generali dei giudizii non devono applicarsi ai procedimenti stabiliti da leggi speciali, e d'altra parte non può essere dubbio che, solidale essendo di tutti i coeredi l'obbligo della denunzia e del pagamento della totalità della tassa, solidale necessariamente è ancora il procedimento di stima inteso a rettificare gli errori occorsi nella denunzia del valore degli stabili ereditarii, sul quale viene determinata la quantità della tassa, e quindi la misura dell'intiero debito solidalmente dovuto da ciascuno dei coeredi. Se ciò non fosse, ciascuno degli eredi non sarebbe tenuto solidalmente per la totalità della tassa, ma solo per quella corrispondente all'arbitrario valore attribuito nella denunzia agli immobili ereditarii, e, pel maggior valore risultante dal procedimento di stima, non sarebbero tenuti che in ragione delle rispettive quote di successione, il che quanto sia contrario all'art. 86 della legge sulla tassa di registro niuno è che nol vegga.

Il ragionamento è molto serio e profondo, ma a noi pare improntato di rigore eccessivo. Forse ritorneremo sulla quistione.

Se l'atto d'ingiunzione al pagamento d'una imposta è essenzialmente nullo, il contribuente è ammesso a farvi opposizione, anche quando non abbia effettuato il previo pagamento della tassa reclamata. (art. 6 legge 20 marzo 1865, all. E.)

L'atto d'ingiunzione al pagamento di tassa per dazio consumo manca di un elemento essenziale, ed è quindi radicalmente nullo, quando non contiene la distinta della liquidazione. (art. 6 regol. 15 novembre 1866 sul dazio consumo).
(Cass. Torino — 17 febbraio 1882).

Nota — Questo pronunciato è una semplice ed incontestabile applicazione del principio elementare, secondo cui ciò che in dritto non ha esistenza alcuna, per mancanza di condizioni essenziali a dargli vita giuridica, non può neppure produrre veruno effetto, e tanto meno effetti di natura eccezionale e privilegiata, come è quello che in materia d'imposte fu stabilito, per sola ragione d'interesse fiscale, col precetto *solve et repete*.

Per quanto generale sia la disposizione dell'art. 6 §. 2 della legge 20 marzo 1865, all. E, non si possono confondere nell'applicazione di essa i casi in cui le opposizioni ad un atto ingiuntivo si fondino su motivi intrinseci riguardanti la esistenza stessa o la quantità del debito dell'imposta, ovvero anche su pretese nullità di forma nella notificazione dell'atto predetto o nel procedimento esecutivo, col caso di una opposizione che tenda a far riconoscere e dichiarare l'assoluta inesistenza giuridica dell'atto medesimo d'ingiunzione.

Se infatti il legislatore ha stabilito una massima di così duro rigore, quale è quella che assoggetta i contribuenti ad un procedimento coattivo prima ancora che sia giudicato sulle difese, che essi adducono, e rende inammissibili in giudizio le loro opposizioni, se nel proporle non giustifichino l'eseguito pagamento dell'imposte; d'altro lato ha voluto determinare in favore dei contribuenti medesimi tali guarentigie da rassicurarli contro gli abusi e le vessazioni, a cui da parte degli agenti finanziarii potessero essere esposti; sicchè se codeste guarentigie, dal legislatere ritenute come indispensabili per la legittimità dell'atto d'ingiunzione, siano state omesse, viene a mancare per ciò stesso la base, su cui poggia l'applicazione della sopra ricordata massima del *solve et repete*.

È da reputarsi essenziale all'atto della ingiunzione il contenervisi *la distinta della liquidazione*, come quella che, arrecando la particolareggiata dimostrazione del reale ammontare del debito al cui pagamento vuolsi costringere il contribuente, lo guarentisce di ogni arbitrio degli agenti finanziarii, e non gli lascia ignorare intorno a che e con quale fondamento possa egli portare i proprii reclami.

Accordata l'ammissione al gratuito patrocinio, la parte avversa non può produrre opposizione.

Il tutore, senza essere autorizzato dal Consiglio di famiglia, può produrre i gravami di rito nell'interesse dei minori.

Il compromesso avvenuto tra maggiori obbliga egualmente i loro eredi.
(Cass. Napoli — 31 gennaio 1882).

Nota — Per la legge 10 luglio 1880; allegato D. relativa al gratuito patrocinio, art. 4, la parte avversa a quella che dimanda il gratuito patrocinio, viene avvisata dalla Commissione a presentare nel termine assegnato la sua opposizione alla domanda, e le sue spiegazioni sul merito della causa. Ma, ammessa la dimanda al gratuito patrocinio, non ha dritto la parte avversa, sotto forma di eccezione di irrecettibilità del ricorso, di contraddire al decreto di ammissione fatto dalla Commissione.

L'art. 296 del Codice Civile stabilisce che il tutore debba essere autorizzato dal consiglio di famiglia tra gli altri atti, per promuovere azioni in giudizio che non sieno possessorie o relative all'amministrazione dei beni.

Ma quando l'autore dei minori fosse stato parte nel giudizio, sia come attore sia come convenuto, in tal caso il tutore non ha bisogno dell'autorizzazione del Consiglio di famiglia per promuovere gravami ordinarii o straordinarii avverso sentenze pronunziate dall'autorità giudiziaria adita. Il giudizio su la utilità del gravame rientra nei poteri del tutore, salva la sua responsabilità come per legge.

La sentenza della sezione d'accusa, che dichiara l'inesistenza del reato nei processi di falsità in iscrittura, non rende inammessibile il posteriore sperimento del falso incidente civile.
(Corte d'appello di Napoli — 1 settembre 1882).

Nota — La Corte d'appello avvalorò questo pronunziato con dotte osservazioni, che più giù verremo riassumendo. Ci riserbiamo però di ritornare sulla quistione in altro numero del giornale e di trattarla diffusamente per nostro conto. Per ora ci limitiamo a prevenire il lettore che la su riportata massima, secondo il nostro modesto avviso, non ci sembra informata a rigorosi criterii giuridici; riteniamo quindi che il magistrato, nel pronunziarla, si sia più che altro preoccupato, forse troppo, del lato morale della controversia.

Ecco in breve gli argomenti addotti dalla Corte di Appello:

La formula terminativa della sentenza della Sezione d'Accusa, che riteneva autografo il testamento incriminato e dichiarava non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato, non va intesa in altro senso nè può avere altro effetto da

quello che si desume dall'art. 434 proc. penale. Il che trova fondamento e nei principii e nella sentenza della Corte suprema dei 10 dicembre 1880, che censurava la formola del dispositivo. Le sentenze della Sezione d'accusa, secondo il citato articolo, possono dichiarare: o la mancanza di tracce di reato, o l'insufficienza d'indizii, o l'estinzione penale. Tutta la quistione adunque si riduce ad esaminare se la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento per mancanza di tracce di reato importi pronunziare una sentenza irrevocabile o meno sulla verità della scrittura, nei termini dell'art. 296 Cod. proc. civile. Ma dall'art. 445 proc. pen. è disposto che l'imputato, riguardo al quale la sezione d'accusa abbia dichiarato di non esservi luogo a rinvio innanzi la Corte, può esser tradotto nuovamente in giudizio pel medesimo fatto nel caso che soppravvengano nuove prove a suo carico. Nè potrebbe obbiettarsi che la disposizione dell'art. 445 debba andar ristretta al solo caso della sentenza che dichiarò il non luogo a procedimento per insufficienza d'indizii, essendo tale distinzione respinta dei termini generali che vi sono adoperati, in quanto che il disposto medesimo ha luogo sempre che non si è pronunciato rinvio innanzi la corte. Di guisa che è fuori dubbio che le sentenze della sezione d'Accusa, le quali assolvono l'imputato per mancanza di tracce di reato, sono si sentenze definitive *rebus sic stantibus*, allo stato presente degli atti; ma non irrevocabili, al sorgere di nuove prove. Alle giurisdizioni istruttorie, come risulta dagli art. 434, 445 e 250 proc. pen. è vietato di risolvere irrevocabilmente le quistioni di fatto. E se il magistrato, varcando i limiti entro i quali può esercitarsi la sua azione, usi una formola che tenda ad assodare in modo irrevocabile l'esistenza o inesistenza di un dato fatto, emette un pronunziato viziato dal difetto di giurisdizione, e che conseguentemente non può per nulla ostacolare l'azione civile. Affermare l'innocenza dell'imputato, sia perchè consti di non essere avvenuto il fatto imputato, sia perchè risulti di non aver lui commesso il reato o di non avervi preso parte, nel codice di proc. pen. vigente, a differenza delle leggi di procedura penale del 1879, è compito delle giurisdizioni definitive, in seguito al pubblico dibattimento, come appare dagli art. 342, 344, 393.

I figli naturali possono essere validamente ed efficacemente riconosciuti per testamento olografo. (1)

La prescrizione biennale per ripetizione della tassa di registro indebitamente pagata, corre eziandio contro i minori (art. 215 cod. civ.)

(Cass. di Roma — 8 novembre 1882).

Nota — Nell'art. 1881 cod. civ. è scritto: « Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell'atto di nascita ». La disputa si riduceva perciò ad esaminare se il testamento olografo fosse, o no, un atto autentico. La Cassazione, pur ammettendo il dubbio sull'autenticità dell'atto prima che si fossero adempite le formalità prescritte dagli articoli 912 e 913 cod.civ., riteneva esser dileguato ogni dubbio quando, come nel caso che ebbe in esame, a quelle formalità si era ottemperato, sulla considerazione che l'articolo 914 cod. civ. dispone: « Adempite le formalità stabilite dai due precedenti articoli, il testamento olografo avrà la sua esecuzione ».

Considerava inoltre la Corte:

1.° Che col testamento olografo viene anche meglio che con atto pubblico, o per testamento avanti Notaio, raggiunto il fine della legge, che, nel richiedere l'atto autentico, è diretto ad evitare le seduzioni e le circonvenzioni in si delicata materia; 2.° Che, non impugnandosi in giudizio la qualità di erede testamentario per effetto del testamento olografo nel figlio naturale del testatore, ed accettandosi dagli eredi leggittimi, espressamente chiamati in causa a contradirvi, le disposizioni tutte in quel testamento contenute, l'autenticità del titolo sarebbe stata nel caso pienamente riconosciuta, e così soddisfatto interamente al disposto dell'art. 181 del codice civile.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la locazione ultranovennale anteriore alla notificazione del precetto benchè non trascritta, quando il tempo che resta a decorrere è minore di nove anni.

(Corte d'appello di Palermo — 12 dicembre 1881).

Nota — Ravvicinando le disposizioni contenute negli art. 687, 1932 e 1942 Cod. Civ., è agevole dedurne che il legislatore volle garentire l'aggiudicatario dalle locazioni occulte, che potrebbero privarlo del godimento diretto della cosa acquistata per più di nove anni. Segue da questo che per gli art. 1932 e 1942 debbasi aver riguardo non al tempo trascorso prima dell'aggiudicazione (il che non interessa per nulla l'aggiudicatario), ma a quella che rimanesse a decorrere dopo l'aggiudicazione stessa. Se così non fosse, si andrebbe incontro ad un assurdo, che sicuramente non è stato nell'intenzione del Legislatore il sanzionare. Difatti non può ritenersi che un aggiudicatario debba rispettare una locazione di nove anni, sebbene non trascritta, perchè fatto poco prima del precetto immobiliare; e non debba poi un altro aggiudicatario rispettare la locazione di un solo anno, solo perchè residuo di locazione consentita in epoca remota per più di nove anni.

Parte III.

Giurisprudenza Penale

Non può rimanere immune dalla imputazione di calunnia il funzionario pubblico relativamente ai rapporti ch'egli diriga all'autorità giudiziaria.

È da ritenersi quindi colpevole di calunnia, in conformità dell'art. 375, N.° 1.°, quel Sindaco comunale, il quale denuncii al procuratore del Re notizie di reati a carico di un cittadino, le quali vengono poscia a risultare artificiose e false.

(Cassazione di Napoli — 24 marzo 1882.)

Nota — Questo pronunziato ci sembra giustissimo, perchè pone un salutare freno a tutti quei funzionarii, che della carica si servono come mezzo per dare sfogo a vecchi e nuovi rancori, o per esercitare personali vendette. — Il pubblico funzionario, nell'esercizio del suo nobile ufficio, deve mantenersi strettamente nella cerchia dei suoi doveri e, se li viola per satisfare incomposte passioni, deve soggiacere a pena più grave di quella alla quale è sottoposto il semplice cittadino, che commette un reato simigliante. L'abuso della carica è una circostanza che aggrava e non esclude la imputazione — (Art. 245 Codice Penale.)

Se adunque un Sindaco od altro pubblico funzionario si permette di denunziare al Procuratore del Re un reato, della cui inesistenza è pienamente consapevole, e l'autore del reato medesimo, certamente irresponsabile, commette il reato di calunnia; poichè concorrono tutti gli estremi voluti dall'articolo 375 del Codice Penale. — Nè, per sostenere la contraria tesi, è serio ricorrere agli articoli 62 e 512 del Codice di Procedura Penale; poichè la legge esime da responsabilità i funzionarii, che *in buona fede* denunziano un reato inesistente od un imputato innocente. — Se vi concorre il *dolo*, la *mala*

(1) V. la nota alla sentenza del 10 Maggio 1882 della Cass. di Torino riferita in questo num. p. 4.

fede, i pubblici funzionarii sono non una ma dieci volte colpevoli.

Riflettano, e bene, a questa massima certi pubblici funzionari, che delle denunzie calunniose si servono come perfida arma di partito—Si ribatta l'avversario con mezzi legali ed onesti; si combattano le lotte elettorali, nei limiti della onestà; si badi a non assassinare la dignità ed il decoro di un cittadino egregio; in caso contrario le leggi provvederanno e, per mezzo dei magistrati, sarà inflitto il meritato castigo ai funzionarii calunniatori.

La donna maritata può validamente costituirsi parte civile contro il proprio marito per l'ingiuria patita senza bisogno della previa autorizzazione giudiziale.
Cassazione di Roma — 1. maggio 82.

Nota — Al Lucchini e ad altri scrittori, che han creduto di combattere questa massima, sostenendo che essa è *in urto evidente col chiaro disposto della legge*, rispondiamo trascrivendo l'art. 134 del Cod. Civ.

« La moglie non può *donare, alienare* beni immo-
« bili, sottoporli *ad ipoteca*, contrarre mutui, cedere
« o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè tran-
« sigere o *stare in giudizio* RELATIVAMENTE A TALI
« ATTI *senza l'autorizzazione del marito.*

Ov' è adunque detto che la moglie non possa costituirsi parte civile in giudizio penale senza l'autorizzazione del marito?

Per l' indole segreta dell'istruttoria e pel carattere non definitivo della pronunziazione nell'eventuale sopravvenienza di pruove novelle, non si à dritto di aver copia della sentenza con cui la Sezione d'Accusa dichiara non farsi luogo a procedere per insufficienza d' indizii. (Cass. Firenze — 6 maggio 1882).

Nota — Il Lucchini (Rivista Penale) censura questa massima. Noi la crediamo giustissima e proclamata in conformità degli articoli 82, 91, 96, 326, 383, 423, 457, 459, 445 e 446 del Codice di Procedura Penale e 18 del regolamento per la esecuzione del decreto sulla istituzione del casellario giudiziario.

Facciamo voti perchè i nostri legislatori si preoccupino delle formole, colle quali un imputato è assoluto durante il periodo istruttorio e che queste non si restringano solamente al non luogo per insufficienza d'indizii o per inesistenza del reato.

Ci sembra pur equo e razionale che il legislatore nel periodo istruttorio statuisca una formola di assoluzione atta a salvaguardare un cittadino, che è certamente irresponsabile di un reato colla medesima certezza avvenuto. Reputiamo ancor noi assurde e non fondate quelle disposizioni di legge, che tutelano chi, anco per dubbia prova, è assolto in pubblico dibattimento, e non chi, per la medesima dubbiezza, ottiene sentenza di assoluzione nello stadio istruttorio. Nel primo caso il Magistrato ha dovuto trovare elementi sufficienti per rinviare a giudizio un imputato e, ciò non pertanto, se in pubblico dibattimento questi è assolto, anco per dubbia prova, ha diritto di ottenere la cancellazione dai registri penali della imputazione per la quale fu giudicato; nè il sopravvenir di prove novelle potrebbe ulteriormente molestarlo. Invece il magistrato, nel periodo istruttorio, non trova sufficienti le prove neanco per inviare a giudizio un imputato ed intanto, assolvendolo per insufficienza di indizii, lo pone nella terribile condizione di essere *sub judice* per molti anni, nonchè di vedere macchiata la sua fede di penalità fino a quando non si verifichi la prescrizione del reato del quale fu imputato.

Tutto questo produce serii inconvenienti, e noi, riserbandoci di ritornare sull'argomento, ci auguriamo che il legislatore vorrà con nuove importanti disposizioni offrire maggiori guarentigie alla libertà individuale ed al diritto santissimo della innocenza. Nelle condizioni presenti però della legislazione, la massima della Cassazione di Firenze è legalissima; imperocchè nessuna pagina del processo, inviato agli archivii penali, coll'assoluzione dell'imputato per insufficienza d' indizii, deve, fino al verificarsi della prescrizione, essere copiata e data ad alcuno, potendo quella carta servir come mezzo per tendere insidia alla giustizia e far rivivere il procedimento. La segretezza del processo, in questi casi, giova alla verità ed alla giustizia. La pubblicità potrebbe esser causa di mali grandissimi.

Per determinare se sia o no prescritta l'azione penale secondo il Codice Penale, deve riguardarsi la pena che al reato è applicabile, non già quella che fu effettivamente applicata.
(Cass. di Roma — 31 maggio 1882).

Nota — Grande è la nostra stima per l' illustre Canonico, estensore della sentenza, che ha proclamata questa massima — Noi però ci permettiamo di esprimere contraria opinione e di accettare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione di Napoli, colla quale si stabilisce che la pena determina la natura del reato, e quindi, se la pena inflitta è stata quella di polizia, ben si ha il diritto d' invocare la prescrizione annale; nonostante che il titolo pel quale si procedeva fosse stato di delitto — Ritorneremo su questa massima nei numeri successivi, pubblicando, se occorre, una dotta sentenza dell' illustre Commendator Narici, decoro della Magistratura Italiana e che occupa il posto di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione di Napoli.

Le diminuzioni di pena stabilite dall'art. 682 del Codice Penale non sono applicabili al tentativo; perchè le cennate diminuzioni si riferiscono ai reati consumati e non ai reati tentati.
(Cass. di Torino — 7 Giugno 1882).

Nota — Non siamo di questo avviso — La massima della Corte di Cassazione potrebbe esser causa del più grave assurdo; cioè, la condanna a pena più rigorosa di chi ha solo tentato il reato; mentre chi lo ha consumato sopporterebbe in parecchi casi pena più lieve. Inoltre, se, per ottenere le diminuzioni stabilite dall'art. 682 del Cod. Pen., è necessario non solo il concorso delle circostanze attenuanti, ma anche il fatto che il danno sia lieve, nei reati mancati o tentati il danno manca del tutto; e quindi rendesi maggiormente applicabile il cennato art. 682. Finalmente la distinzione introdotta dalla Corte fra reato tentato e consumato non è riconosciuta dallo art. 682 che parla in genere di reati contro la proprietà.

L'appello del Procuratore del Re avverso le sentenze dei Pretori può essere interposto nella Cancelleria del Tribunale al quale il Procuratore del Re appartiene. (Cassazione di Napoli — 15 febbraio 1882.)

Nota — Noi siamo di opinione diversa, ed accettiamo la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma e di altre Cassazioni e Collegii Giudiziari, che stabilisce di doversi dal Procuratore del Re produrre appellazione nella Cancelleria della Pretura, ove la sentenza è stata pronunziata. Basta leggere gli articoli 353 e seguenti del Codice di Procedura Penale per portare piena e profonda la nostra convinzione. La lettera chiara della legge respinge la tesi del Supremo Collegio di Napoli; nè è lecito stabilire eccezioni, che la legge stessa non riconosce.

Nè si pongano innanzi i soliti inconvenienti, che, cioè, il Procuratore del Re non può compiere l'ufficio di un commesso viaggiatore per produrre appello; poichè la legge sull'ordinamento Giudiziario stabilisce le persone che in un piccolo paese possono compiere l'ufficio del P. M., massime per delegazione del Procuratore del Re.

Il Procuratore del Re, inoltre, ha il termine di giorni dieci dalla pronunziazione della sentenza per interporre appellazione; mentre sia le parti, come il P.° M.° hanno appena tre giorni. Il termine maggiore è quindi concesso al Procuratore del Re appunto perchè abbia l'opportunità di essere informato di tutte le sentenze dei Pretori e produrre appello, se lo crede necessario, nelle forme legali.

Nel termine dei tre giorni per produrre appellazione avverso le sentenze dei Pretori è compreso quello della pronunziazione della sentenza.

(Cassazione di Napoli 1882.)

Nota — Lunghissima e viva è stata ed è la disputa nella giurisprudenza intorno alla esattezza o meno di una tale massima. Chi crede non debba nei tre giorni essere computato il dies a quo; chi pensa diversamente. Il miglior comento della legge è la legge stessa.

Si consultino gli articoli 355, 356, 401, 404, 649 e 659 Procedura Penale e si vedrà chiaramente che quando il legislatore, nella interposizione dei gravami, vuole che nel termine sia computato il dies a quo, il giorno della pronunziazione della sentenza, dice « il termine decorre *dalla pronunziazione della sentenza;* quando non vuole che quel giorno sia computato afferma » l'appello o i motivi saranno presentati nei tre giorni *successivi*. Or se, quando trattasi di appelli avverso le sentenze del Pretore, il legislatore stabilisce che il termine decorre dalla *pronunziazione della sentenza*, segue che la massima della Corte di Cassazione di Napoli trova il suo principale fondamento nella medesima parola della legge.

Il rinviare i Giurati nella camera delle loro deliberazioni per rettificare o correggere il verdetto non è compito esclusivo del Presidente; ma dev' essere ordinato dalla Corte — Se il rinvio è stato disposto dal solo Presidente il dibattimento è nullo.

(Cass. Torino — 15 giugno 1882).

Nota — Non avremmo voluto riportare questa massima, perchè di niuna importanza; e ben si sa che, trattandosi non solo di violazione di legge, ma dei criterii sui quali si fonda la giurisdizione, il dibattimento è nullo quante volte il Presidente compie da solo quello che la legge affida a tutta la Corte. Spesso però si sono verificati errori, come quello che corregge la Cassazione di Torino, e per tal motivo ci siamo indotti a pubblicarla. Eppure l'art. 507 del Codice di Procedura Penale è scritto nei seguenti chiarissimi termini:

« Fuori dei casi di nullità, se la dichiarazione dei Giurati risultasse incompleta, contraddittoria od altrimenti irregolare, *la Corte di Assise* eccita i giurati a rientrare nella Camera delle loro deliberazioni per rettificarla ».

L' uffiziale dello Stato Civile, che in atti di matrimonio da lui celebrati riceva documenti con marche da bollo portanti traccia di precedente uso, si rende responsabile anch' esso di contravvenzione alla legge sul bollo.

(Sentenza Cass. Roma — 17 febbraio 1882).

Nota — Ci par giusta questa solidarietà di contravvenzione per evitare che la legge sia elusa per la poca diligenza dell'ufficiale che riceve i documenti.

CRONACA

La notte del 29 u. s. cessava di vivere in Salerno l'avv. Alfonso Adelizzi, componente e tesoriere del Consiglio di disciplina.

Nato in Campagna, ha esercitato in Salerno per 22 anni la professione d'avvocato penale. Fu sempre onesto a tutta prova e nell'adempimento del suo dovere zelantissimo; onde ebbe sempre a meritare la stima e l'affetto di quanti lo conobbero davvicino.

La sua morte, sebbene da indomito morbo resa inevitabile, è stata amaramente pianta dagli amici e dai colleghi.

Il Presidente del Consiglio dell'ordine, nella sua relazione agli avvocati, richiamò l'attenzione di essi su di un sistema invalso in questo tribunale per la fissazione dei compensi, il quale riesce lesivo agli interessi ed alla dignità del Consiglio e degli avvocati.

Si sa che il Consiglio d'ordine è chiamato per legge a dare il suo parere sulla retribuzione che merita l'avvocato, per l'opera da lui spesa nella difesa del cliente. Invece da qualche tempo, in questo tribunale, si fa obbligo al procuratore di presentare, quando la causa passa in decisione, la nota specifica delle spese occorse, e di comprendere in essa la richiesta del compenso per l'avvocato. Così il Consiglio viene ad essere in gran parte esautorato nelle sue attribuzioni, e viene a perdere un introito considerevole, che prima faceva con le tasse ad esso dovute sui pareri per compensi, specie per compensi minimi. La qual cosa lo costringe a limitare il suo bilancio, e specialmente a diminuire gli acquisti di opere giuridiche per la biblioteca.

Il collegio degli avvocati, udita la relazione del suo presidente, a voti unanimi deliberò demandarsi al Consiglio di fare le pratiche opportune perchè sia rimosso questo stato di cose e si ritorni all'antico sistema.

L'art. 52 del regolamento 10 dicembre 1882 sulle tariffe giudiziarie faculta gli uscieri a convenire, col Consiglio di disciplina dei procuratori, il modo e il tempo del recuperamento dei diritti, loro dovuti per la chiamata nelle cause civili e nelle vendite all' incanto.

La convenzione è stata fatta nel passato mese, e fu stabilito che il procuratore dell'attore deve depositare L. 2, e quello del convenuto L. 1,50 ogni volta che le cause sono iscritte o rinnovate sul ruolo. I depositi saranno fatti a fondo perduto presso l'usciere economo. Per ciascuno incanto poi saranno depositate L. 2 contemporaneamente al deposito degli atti.

Notizie bibliografiche

Enrico Pessina — *Elementi di Diritto penale* — Volume II. Parte speciale — Riccardo Marghieri — Napoli.

È stata già pubblicata l'ultima dispensa del volume secondo, il quale è messo in vendita al prezzo di lire 8.

L'opera, aspettata da gran tempo, è degna delle richieste che se ne facevano da tutti dopo la pubblicazione della parte generale. Il Pessina, dottissimo nella filosofia del diritto, si rivela anche una volta pari a sè stesso ed al suo nome illustre. Il lavoro è da cima in fondo una sintesi acuta, serrata, ed esposta con una forma al solito elegantissima.

Il volume è diviso in due parti, di cui la prima tratta dei reati contro il diritto individuale, l'altra dei reati contro il diritto sociale.

Avv. **Andrea De Leo** — **F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

Anno I. Salerno, 31 Gennaio 1883 Num. 2.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SULL'ARTICOLO 858

DEL

NUOVO CODICE DI COMMERCIO

Quando, nei governi rappresentativi, la stampa è la fedele e schietta espressione della pubblica coscienza, costituisce senza dubbio una leva potente di civiltà e di progresso, e prepara, colle sue formidabili armi, le grandi lotte parlamentari pel trionfo della causa della libertà e del diritto. Essa propugna fra l'altro la pubblicazione di leggi novelle, o che siano in parte modificate quelle esistenti, vuoi perchè si discostano dai principii immutabili di ragione e di giustizia, vuoi perchè non più rispondono alle esigenze dei tempi, vuoi perchè la forma delle medesime dà luogo ad interpetrazioni varie o discordi od ingenera deplorevoli errori giuridici.

È sempre però degna di nota e formerà forse per alcuni cagion di meraviglia la pubblicazione di questo articolo; imperocchè ci proponiamo di esporre le nostre critiche osservazioni intorno ad un Codice che à vigore in Italia da pochi giorni, dopo di avere riscosso il plauso dei giuristi e degli scienziati.

Noi non esitiamo un istante solo ad affermare che la nuova legislazione commerciale mostrasi degna « di quelle fulgidissime tradizioni, le quali ricordano il primato che un dì l'Italia à avuto anco in questo ramo del diritto »; ma pel culto grandissimo che professiamo a quei principii, che costituiscono il saldo fondamento di ogni società civile, non possiamo tenerci silenziosi dinanti ad un erroneo articolo di legge, non sappiamo refrenare gl'impulsi della nostra coscienza, e ci sentiremo pienamente soddisfatti sol dopo di avere tutta intera manifestata la nostra opinione.

Parecchi hanno fin qui chiariti o riassunti gli articoli del nuovo Codice di Commercio; ma nessuno ha portata la sua attenzione al sistema di penalità adottato, e massime all'articolo 858 scritto così:

« Chiunque esercitando abitualmente la professione di mediatore sia caduto in fallimento è reo di bancarotta semplice ».

Basta la semplice lettura di questo articolo per accorgersi che contiene la più manifesta violazione del diritto in pregiudizio della numerosa classe dei pubblici mediatori, i quali, colla loro opera, concorrono mirabilmente allo sviluppo dell'attività commerciale ed al bene della nazione.

In fatti, attenendoci alla lettera dell'articolo 858, è possibile che un pubblico mediatore, cadendo in fallimento non per dolo, nè per colpa, ma per una sventura inopinata, alla quale non ha data la benchè menoma causa, sia condannato alla pena di due anni di carcere; è possibile la esistenza di un delitto senza dolo e senza colpa; è possibile che s'imprima sulla fronte di un uomo, meritevole del generale rimpianto, il marchio della vergogna e del disonore.

L'argomento è grave; ma lo spazio del nostro periodico è ristretto. Giustificheremo il nostro concetto adunque non con una monografia ma con poche osservazioni, confortate principalmente dal buon senso.

Dal Codice di Commercio novello, e particolarmente dagli articoli 3, 683, 856, 857, 859, 860 ed 861, derivano i seguenti postulati:

a) Che le operazioni di mediazione in affari commerciali sono atti di commercio.

b) Che merita il nome di commerciante chi esercita atti di commercio per professione abituale.

c) Che il pubblico mediatore, esercitando abitualmente il suo uffizio, non è che un commerciante.

d) Che vuoi il commerciante come il pubblico mediatore, cessando di fare i loro pagamenti, sono in legittimo stato di fallimento.

e) Che il fallimento può esser pure l'effetto di una imprevista sciagura, senza che il fallito sia in dolo o in colpa.

f) Che a ritenersi il commerciante fallito, reo di bancarotta semplice o fraudolenta, è mestieri abbia compiuto alcuno di quei fatti od omesso l'adempimento di quei doveri, che sono indicati in forma assai netta ed esplicita negli articoli 856, 857, 859, 860 ed 861.

Tali innegabili postulati premessi, riesce evidente il grave assurdo racchiuso nell'articolo 858 del Codice; imperocchè, mentre il commerciante, che fallisce, può bene riuscire penalmente irresponsabile; mentre il fallimento può non esser sempre l'effetto di dolo o di colpa; mentre per qualunque altro commerciante è necessaria, con fatti positivi, indicati dalla legge, la prova della bancarotta semplice o fraudolenta: col pubblico mediatore il legislatore serba ben diverso linguaggio, e nell'articolo 858 pone come bastevole il fallimento del mediatore perchè questi sia dichiarato bancarottiere.

Poco monta che il pubblico mediatore abbia adempito sempre e fedelmente i suoi doveri: poco importa se al suo fallimento il pubblico mediatore non diede causa. Ebbe la sventura di fallire: dunque è colpevole. E non dobbiamo noi, modesti discepoli, levar alta la voce e propugnare che l'articolo 858 o sia modificato o sia abolito?

La nostra è una proposta, comandata non solo dal diritto e dalla giustizia, ma dalla coscienza umana e dalla suprema delle guarentigie — la libertà individuale.

S'infligga pure al pubblico mediatore una pena superiore a quella del commerciante, ma quando ha violato i suoi doveri, ed infranto la legge.

In quale maniera può giustificarsi il gravissimo fatto che quello che è sventura pel commerciante e per qualunque altro cittadino debba poi essere reputato un delitto quando ne è colpito il pubblico mediatore?

Nel Codice di Commercio abolito leggevasi l'articolo 700, scritto nei seguenti termini:

« È colpevole di bancarotta semplice il pubblico « mediatore caduto in istato di fallimento ».

Come ognun vede, questa disposizione corrisponde all'altra, che noi stiamo disaminando, salvo qualche lieve differenza. Nel Codice abolito, in vero, indicavasi il *mediatore in genere* caduto in fallimento; nel Codice presente prevedesi il caso del fallimento

nel quale è caduto il mediatore, che ha esercitato abitualmente il suo ufficio.

Diremo più appresso le ragioni di questa differenza; ma è certo che, quando ebbe vita l'articolo 700 del Codice di Commercio, molti giuristi, lamentando quello che noi lamentiamo, facevan fervidi e sentiti voti perchè quell'articolo fosse modificato. Noi non fummo gli ultimi a compiere in quell'epoca il nostro dovere e, sconfitti, per una grave causa, innanzi ai Magistrati di prima istanza, riportammo completa vittoria innanzi alla Cassazione di Napoli, la quale proclamò la massima che l'articolo 700 non era applicabile al pubblico mediatore che falliva senza *dolo* e senza *colpa*.

Dobbiamo però con dolore confessare che, se nel Codice abolito il nostro assunto riusciva difficile, perchè, non curando la parola della legge, bisognava studiare e ricercare la *mens legis;* nel Codice presente è divenuto difficilissimo, e quasi non rimane che ripetere il motto: *Dura lex, sed lex.*

Mentre avea vigore l'art. 700 del Codice di Commercio, grave era la lotta fra i giuristi per sapere se il pubblico mediatore dovesse ritenersi un commerciante, o un pubblico ufficiale, o l'uno e l'altro insieme.

Nell'uno e nell'altro campo combattevano campioni valorosi, italiani e stranieri. Predominava la opinione che il pubblico mediatore non era un commerciante, ma un pubblico uffiziale. Inoltre gli articoli 53 e seguenti del Codice di Commercio abolito vietavano al pubblico mediatore di fare atti di commercio per conto proprio, e facendoli incorreva in gravi pene pecuniarie.

Invero, l'articolo 53 era scritto così:

« I pubblici mediatori non possono in verun caso « e sotto verun pretesto fare operazioni di commer- « cio o di banca per conto proprio.

« Non possono interessarsi nè direttamente, nè in- « direttamente, a loro nome o sotto il nome d'in- « terposte persone, in alcuna impresa commerciale.

« Non possono ricevere nè fare pagamenti per conto « de'loro committenti.

« Non possono negoziare veruna lettera di cambio, « biglietti all'ordine, o altri effetti, nè vendere ve- « runa merce, appartenente a coloro dei quali fosse « conosciuto il fallimento.

E l'articolo 59 stabiliva:

« I pubblici mediatori sono puniti:

« Con multa di L. 100 a 250, per l'esercizio del- « le loro funzioni continuato dopo che sia mancata « o diminuita la cauzione stabilita dalle leggi e dai « regolamenti per tale esercizio. La multa è del dop- « pio in caso di recidiva;

« Con multa da L. 250 a 500, per le contravven- « zioni agli articoli 46, 51, 52 e 56, oltre le pene « stabilite dal codice penale quando vi sieno false « dichiarazioni. La multa è del doppio in caso di « recidiva;

« Con sospensione da tre a sei mesi, per la con- « travvenzione all'articolo 55 e con interdizione nel « caso di recidiva;

« *Con multa estendibile a L. 3000, per ogni altra* « *contravvenzione cui non sia comminata altra pena.*

Or noi dicevamo: l'art. 700 prevede il caso del pubblico mediatore, che cade in fallimento — Fallisce chi è commerciante, e poichè il pubblico mediatore, che adempie fedelmente i suoi doveri, non è commerciante, segue che l'articolo 700 non è applicabile al mediatore, che cessa di pagare senza *dolo* e senza *colpa*.

Ma se il pubblico mediatore commercia per conto proprio e poi fallisce, è nell'obbligo di sopportare la pena derivante dal fatto gravissimo di avere violata la legge e tradito il suo nobile mandato; è colpevole senza dubbio, e contro di lui è giustamente applicabile l'art. 700 — In tal caso, non è uopo ricorrere ai tanti fatti che rendono il commerciante un bancarottiere semplice,

Il fatto compiuto dal mediatore era più grave fra tutti, e la legge punivalo colla reclusione ed anche coi lavori forzati estensibili ad anni venti.

Commerciante finalmente o no nel senso scientifico, il pubblico mediatore, che falliva dopo di aver commerciato per conto proprio, era bancarottiere semplice; se avea poi adempito sempre e bene i suoi doveri e cessava di pagare, meritava di essere assolto.

Il nuovo Codice, ripetiamo, rende più difficile la soluzione del nostro semplice problema.

Infatti statuisce da una parte nell'articolo 858 che cade in fallimento il mediatore, il quale à esercitato *abitualmente* l'ufficio suo, escludendo onninamente il concetto del mediatore fallito per aver violato i suoi doveri; dall'altra non ripete più gli articoli 53 e seguenti del Codice di Commercio, che vietavano al mediatore pubblico di esercitare atti di commercio per proprio conto — Nè questo è tutto— Col nuovo Codice non è più lecito discutere intorno alla personalità giuridica del pubblico mediatore per sapere se debba essere considerato come commerciante o come pubblico ufficiale.

Il pubblico mediatore è un commerciante, perchè compie abitualmente atti di commercio (operazioni di mediazione in affari di commercio), e sembra che la legge non gli vieti punto di commerciare per conto proprio. Leggasi l'articolo 31 e si saprà che il legislatore stabilisce di dovere il mediatore manifestare ad uno dei contraenti il nome dell'altro. Se non ottempera a tale obbligo, resta *solo* responsabile della esecuzione del contratto, ed eseguendolo resta surrogato nei diritti verso l'altro contraente.

Ma è possibile che uomini, forniti di dottrina immensa nelle giuridiche discipline, di lunga esperienza nelle quistioni giudiziarie, abbian commesso in un Codice importante errore sì grave e compromessa la condizione di uomini irresponsabili?

Non è possibile; e profondandoci nello studio dei lavori e verbali che prepararono la compilazione del nuovo Codice, ricordando la parola *fallimento* adoperata nell'articolo 858, tenendo presente lo spirito dell'art. 31, crediamo non ingannarci concludendo che la intenzione del legislatore è perfettamente conforme alla nostra — Forse c'inganniamo, ma siamo lietissimi di cadere in questo errore.

Se adunque il legislatore, nel compilare l'articolo 858, pensò di punire il mediatore pubblico, che manomette i suoi doveri ed il mandato conferitogli, lo dica e con forma chiara ed esplicita, per non dar luogo a fallaci interpetrazioni. Si modifichi l'articolo 858 e si stabilisca che è reo di bancarotta semplice quel pubblico mediatore il quale *cade in fallimento per aver esercitato atti di commercio per conto proprio* o che *non ha rivelato all'uno il nome dell'altro contraente*, giusta l'art. 31 del Codice di Commercio.

Noi fedeli alla promessa, e facendo sforzi straordinarii, abbiamo dato un semplice cenno della quistione — sopprimendo mille altre ragioni, che stanno in sostegno della nostra tesi — Uomini più competenti di noi e forniti di quella scienza, che noi non abbiamo, riflettano sulla quistione e levino alta la loro autorevole voce in difesa del diritto e della giustizia, e propongano quello che noi, senza autorità veruna, ma con piena convinzione della verità del nostro assunto, vivamente ci facciamo a proporre.

Ovvero dimostrino che noi siamo caduti in errore, che il nostro è un timore infondato, che l'art. 858 non può prestarsi ad equivoche interpetrazioni.

In tal caso noi con questo modesto lavoro, ed essi insegnando e correggendo i nostri errori, potremo andare orgogliosi di aver evitata la condanna di qualche cittadino innocente e di avere così reso un modesto servigio alla giustizia. ANDREA DE LEO

Parte I.

GIURISPRUDENZA E PRATICA AMMINISTRATIVA

LISTE ELETTORALI POLITICHE

§ 1.° Elettorato

ELETTORI PER QUALITÀ E PER CENSO

1. Corpi organizzati — (art. 14)

Le parole dell'art. 14 della legge elettorale « *Corpi Organizzati per servizio dello* Stato, *delle Provincie e dei Comuni* » devono applicarsi solo a quei Corpi che hanno un'organizzazione quasi militare e non a quelli che nè per l'ordinamento, nè pel numero, nè per le funzioni, costituiscono un corpo organizzato propriamente detto (Parere del Consiglio di Stato 25 febbraio 1882); epperò il *Moderatore* dell'orologio comunale ed il *Sagrestano* possono essere iscritti nelle liste. (Sentenza della Corte d'appello di Casale, 22 luglio 1882).

Nè i *guardacaccia* dei Regi possessi sono colpiti dall'esclusione temporanea dell'art. 14 della legge, essendo al servizio dell'amministrazione della lista civile, e non già dello Stato.

Nemmeno gli *individui* appartenenti a *bande musicali* possono ritenersi corpi organizzati ai sensi dell'art. 14 della legge; epperò non sono colpiti dall'incapacità determinata dal detto articolo.

Le bande musicali non presentano per vero nè un'organizzazione militare, nè un ordinamento gerarchico (1) (Sent. della Corte d'app. di Catania 14 agosto 1882.)

2. Corpi organizzati — Capi — Ufficiali (art. 2 n. 8, 14)

Ai capi ed ufficiali dei corpi organizzati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono applicabili le disposizioni dell'art. 2 n. 9 della legge; epperò non vanno compresi nella esclusione temporanea stabilita dall'art. 14 della legge stessa. (Legge, 1882 n. 17 e 20.)

3. Militari — Scuole reggimentali — Scuole Tecniche e classiche.

Ai termini dell'art. 2 n. 5 della legge, i militari congedati, per essere iscritti nelle liste, debbono dimostrare o di aver frequentato con profitto le scuole reggimentali o di esserne stati esonerati. Non è efficace per la iscrizione nelle liste la semplice notorietà di aver superate le scuole tecniche o classiche, ma occorre il certificato a norma di legge (2) (Corte d'appello di Brescia, 17 luglio 1882 — Idem n. 9.)

Nota. Quando risulti dal congedo assoluto o illimitato che il militare sa leggere e scrivere, si ha da ritenere che o venne esonerato dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentò con profitto. V. Studi di F. A. Acconcia sulla Nuova Legge elett. politica, pubblicati nella Nuova Giuris. Amm. anno 1882 p. 109.

4. Doppia iscrizione — Domicilio — Cambiamento — Termini — Cancellazioni.

Non è ammessibile che un cittadino sia elettore politico in più di un Comune del Regno.

I termini stabiliti dalla legge, per emettere la doppia dichiarazione di cambiamento di domicilio politico, non sono perentori (3) (Corte d'Appello di Bologna 23 giugno 1882).

Nota. Per l'iscrizione a senso dell'art. 17 non basta la dichiarazione del cambiamento di domicilio politico di origine, ma occorre eguale dichiarazione fatta al Comune del domicilio nuovo.

Fino alla prova legale del cambiamento del domicilio d'origine gli elettori hanno il domicilio politico dove hanno il domicilio civile.

(La Legge, 1882, n. 17 e 20).

5. Ammoniti — capacità elettorale.

Gli ammoniti per vagabondaggio, oziosità e mendicità, o per sospetti di reati contro le persone e la proprietà, giusta l'art. 87 della legge, sono elettori ed eleggibili, perchè l'ammonizione a termine della legge di P. S. non equivale a condanna (Sent. della Cass. di Roma, 15 ottobre 1882). (4)

Nota. Il Consiglio di Stato col parere del 5 aprile 1882 ritenne un contrario principio.

Ora però la Cassazione Romana, che ha una speciale giurisdizione in tale materia, ha definito la quistione anche relativamente alla capacità degli ammoniti all'elettorato amministrativo. (5)

6. Iscrizioni d'ufficio — Verificazione dei titoli — Notorietà — Saper leggere e scrivere.

La disposizione dell'art. 21 della legge elettorale che dà facoltà alla Giunta d'iscrivere d'ufficio nelle liste elettorali coloro che non hanno fatto domanda, nè presentato documento, non dev'essere separata dall'altra prescrizione dell'art. stesso « quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori »: epperciò l'iscrizione di ufficio vuol'essere preceduta da una verificazione effettiva e motivata del possesso dei requisiti che, a termini di legge, conferiscono l'elettorato.

Viola perciò la prescrizione dell'art. 21 la Giunta quando iscrive d'ufficio in base alla notorietà o pubblicità.

La notorietà di cui all'art. 18 si riferisce al caso in cui uno presenti la domanda d'iscrizione, senza quei documenti che non può produrre ove si riferiscano a titoli che notoriamente possiede e che la Giunta è in grado di riscontrare: ma non vale mai per dar luogo a iscrizione d'ufficio.

La legge avendo determinato tassativamente la procedura da osservarsi per l'accoglimento dell'istanza di chi chiede di essere iscritto nelle liste elettorali per saper leggere e scrivere, secondo l'articolo 100, è nulla l'iscrizione d'ufficio eseguita in base alla sola notorietà del saper leggere e scri-

---

(1) Noi siamo d'avviso che le bande musicali municipali debbono parificarsi ai corpi organizzati, poichè sono stipendiate e disciplinate dai Municipii, che comminano nei Regolamenti le pene da infliggersi dal Sindaco agli allievi poco curanti dei propri doveri.

La Corte Catanese ha al certo confuso le bande musicali *private* con le *Municipali*, che, essendo alla diretta dipendenza dei Municipii, debbono ritenersi Corpi organizzati ed andare sotto le disposizioni dell'art. 14.

(2) Per chi frequenta regolarmente una scuola superiore alla seconda elementare vale la presunzione che abbia superati gli esami prescritti per questa. (Id.) V. i num. 6, 7 e 10

(3) Conforme al nostro avviso. Nuova Giuris. Amm. anno 1882 p. 121 all'art. 13. Studi di Acconcia F. A.

(4) Conf. Corti d'App.; Bologna, 31 Luglio 1882; Parma, 22 Settembre 1882; Torino 27 Ottobre 1882.

(5) Nell'applicazione dell'art. 26 della legge comunale, che esclude dal diritto di essere elettori ed eleggibili i condannati a particolari interdizioni mentre le scontano, si presentò varie volte la quistione se la disposizione del predetto articolo si dovesse applicare o no agli ammoniti. Si pronunciarono in senso negativo la Corte di Cassazione di Palermo, 13 Dicembre 1874, la Corte d'appello della stessa Città 22 Maggio 1875, e la Corte di appello di Cagliari con sentenza in data 22 Luglio 1879 (Man. 1879 p. 311). In senso affermativo abbiamo invece le sentenze della Corte di appello di Palermo, 29 Dicembre 1876, 19 Settembre 1877 (Man. 1877 p. 215; 1878 p. 164), e quella della Cassazione di Roma in data 18 Giugno 1879 e 17 Aprile 1880 (Man. 1880 p. 87 e 310).

(Dal Man. degli Amm.)

vere (Corte di appello di Brescia, 17 luglio 1882) (1) V. il n. 10.

7. Iscrizioni fatte a termine del n. 7 dell'art. 2 della legge — Requisito di saper leggere e scrivere — Come si provi.

Non occorre alcun documento per giustificare la iscrizione fatta dall'autorità comunale di individui che abbiano esercitato delle cariche indicate nel n. 7 dell'art. 2 della legge (Consigliere comunale o provinciale, conciliatore ecc.), trattandosi di un fatto che non può a meno di essere conosciuto dall'autorità suddetta e dal pubblico.

Le iscrizioni sulle liste elettorali politiche per coloro che non vantano altri titoli tranne quelli di aver prestato effettivo servizio sotto le armi (art. 2 n. 5—V. il n. 3) o di aver prima dell'attuazione della legge sulla istruzione obbligatoria frequentato la 2.ª classe elementare in una pubblica scuola (articolo 99) non può aver luogo sulla semplice notorietà o scienza della Giunta Municipale, ma occorre, per la regolarità dell'iscrizione, un documento il quale comprovi, al riguardo dei militari che hanno frequentato con profitto la scuola reggimentale o ne erano stati dispensati per il grado, il diritto alla *iscrizione;* e per gli altri deve essere indicata la data del documento il quale dimostri che fu con felice esito superato l'esperimento delle materie che s'insegnano nella seconda classe elementare (Corte d'appello di Milano, 24 luglio 1882 — Man. 1882 p. 278).

8. Padre defunto — Censo — Figlio.

Non può iscriversi a titolo di censo nelle liste elettorali il figlio di padre defunto finchè non siano seguite le pratiche pel trasferimento della proprietà paterna nel figlio stesso. (Corte d'appello di Brescia, 17 luglio 1882 — La Legge. 1882, n. 17 e 20) (2).

9. Censo — Decimo accordato ai Comuni sull'imposta di Ricchezza mobile — (Art. 3).

Il decimo accordato ai Comuni sull'imposta di Ricchezza mobile dall'art. 16 della legge 23 giugno 1877 non deve computarsi nell'applicazione del censo, di cui si occupa l'art. 3 della legge elettorale politica, per costituire il censo. (Parere del cons. di Stato 25 Febbraio 1882.)

10. Elettori per censo indiretto — Massai — Affittuari — Conduttori di fondi — Prova del fitto (Art. 3. n. 2, 3, 4 e 5.)

Gli individui designati nei num. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3, per potere essere elettori, debbono provare che i contratti furono eseguiti almeno 6 mesi prima del tempo stabilito dall'art. 20 per la revisione delle liste elettorali.

Tali contratti debbono avere la *data certa*, di cui parla l'art. 1327 del Cod. Civile.

Si noti che la *data certa* non può risultare da *fatti notori*, poichè (osservava il Senato) colla semplice notorietà si darebbe troppo agio ad iscrivere nelle liste mezzadri, coloni ed affittuari, che non si trovassero nelle condizioni richieste.

Il disposto dell'art. 18 che alla domanda si debbano unire i documenti necessarii a provare quanto non fosse altrimenti *notorio*, va inteso con discrezione e non può applicarsi *dove dalla legge è richiesta* specificatamente una data maniera di prova (Senatore Lampertico) (3) V. i n. 6. e 7.

11. Iscrizione per titolo di colonia — Numero di individui inscrivibili in una famiglia colonica.

A termini degli art. 3, n. 3, e 9, 1.° capoverso, della legge, quando in una stessa famiglia colonica più siano gli individui aventi gli altri requisiti voluti dalla legge per essere elettori, compete l'esercizio del dritto elettorale a tanti di essi, compreso il *capoccia*, quante parti possono farsi dell'imposta diretta gravante il fondo condotto a colonia nella misura di lire 80, stabilita dalla legge, osservata la regola dell'anzianità e le altre norme tracciate dalle leggi e dai regolamenti, nel caso che l'imposta non giunga ad una somma bastante ad offrire capienza per tutti (4) (Corte d'appello di Firenze 1.° agosto 1882 — Riv. 1882 p. 679).

12. Elettori per delegazione di censo (5)

a) Moglie non separata dal marito — Consenso di costui per la delegazione del censo — Validità.

La moglie non separata dal marito può, col consenso di questo, delegare ad uno dei suoi figli una parte del proprio censo per l'esercizio del dritto elettorale, dovendo ritenersi come se il marito, unico interessato in contrario, avesse rinunziato al proprio diritto (Sent. della Corte d'app. di Napoli in data 24 febb. 1873); poichè *volenti et consentienti nulla fit injuria.*

b) Se il padre analfabeta può delegare.

Il padre analfabeta può delegare il proprio censo ad uno dei suoi figli o generi per l'esercizio del diritto elettorale quando in costui concorrano gli altri requisiti voluti dalla legge: *quod per alios facimus per nosmet ipsos facere videmur* (Giuris. assodata).

c) Se altre persone possono delegare.

La delegazione del censo, di che parla l'art. 12, è un diritto eccezionale derogatorio del *gius* comune accordato alla vedova, alla donna maritata, personalmente separata dal marito, ed al padre; epperò come *ius singulare* non può estendersi oltre ai termini letterali di detto articolo. È inammessibile quindi la delegazione fatta da altre persone, anche quando fossero strette in parentela. *Quod contra rationem iuris receptum est non est producendum ad consequentias. Iniis, quae contra rationem iuris* constitutae sunt, non possumus sequi regulam iuris — Legge 14, 14, 16 ff. De Leg. senatus.

d) Donna nubile — Delegazione.

La donna nubile non può delegare il suo censo.

e) Padre — Figlio naturale — Figlio legittimato.

Il padre non può delegare il censo per l'esercizio del dritto elettorale ad un suo figlio naturale, perchè la legge intende parlare di padre e figlio legit-

---

(1) V. i commenti agli art. 21 e 100 della citata opera di Acconcia.

Si noti intanto che la domanda di cui parla l'art. 100 deve essere scritta di proprio pugno dall'elettore, e non già trascritta da un altro esemplare.

Ed a tal'uopo è richiesta la guarentigia del Notaio e testimoni, i quali debbono accertarsi che l'elettore *scrive* e non copia. (Dichiar. dell'on. Coppino alla Cam. dei Deputati).

(2) Colui che ha acquistato beni immobili in virtù di successione ereditaria è considerato erede per anticipazione di eredità. Il defunto e l'erede si reputano una sola e identica persona. Il successore universale subentra nel luogo del suo autore e si vale dello stesso dritto di lui. 1, 37, ff. De adquir. vel omitt. hered., 1, 59, 177 pr. ff. De regulis iur. E però la iscrizione del defunto nel ruolo si computa, e giova al successore ereditario all'effetto dell'elettorato, quasi come in dritto civile l'*accessio possessionis* del defunto si computa e giova all'erede per integrare il tempo necessario all'usucapione ossia prescrizione acquisitiva — 1, 14, § 1. ff. de diver temp. praescrip., Cod. Civ. it. art. 693. È qui applicabile l'aforisma francese: *Le mort saisit le vif.* (De Ihoannis Gianquinto — Corso di Diritto pubb. amm. v. 3 p. 255).

(3) La Corte d'Appello di Firenze (Sent. 1.° Agosto 1882) ha ritenuto che, in mancanza di registrazione della convenzione di colonia, la *data certa* di questa può provarsi mediante gli equipollenti risultanti dai registri di popolazione e dai ruoli delle imposte.

(4) Su questo punto la legge è muta, ma il criterio adottato dalla Corte (che in sostanza è alquanto arbitrario) può forse parere accettabile, almeno data la premessa che nelle famiglie coloniche possa competere il diritto elettorale a più che un individuo. (Riv. Amm., anno 1882 p. 679).

(5) V. la citata opera nella Nuova Giuris. Amm. anno 1882 p. 111 all'art. 12.

timo: *Filium eum definimus, qui ex viro et uxore eius legitima nascitur.*

La delegazione fatta dal padre al figlio legittimato, sia per decreto reale, sia per susseguito matrimonio, o adottivo, è valida, perchè la legittimazione attribuisce al figlio nato fuori matrimonio la qualità di figlio legittimo (art. 184 cod. civ.) ed il figlio adottivo (1) è pareggiato ai veri figli legittimi. *Adoptio imitatur* naturam (art. 210, 737 cod. civ.; *Instit. et Pandect.* tit. De adoption.)

f) Tassa di bollo — Atti di Delegazione.

Gli atti di delegazione sono esenti dalla tassa di bollo e di registro, perchè debbonsi considerare quali atti di liberalità e che non operano trasmissioni di proprietà o di godimento di beni, e non trovansi designati per una tassa nella tariffa (Nota del Ministero delle Finanze 20 maggio 1881 — Nuova Giurisprudenza Amm., anno 1881 p. 236. — V. l'art. 41 del Testo Unico e l'art. 43 della legge 13 settembre 1874 n. 2076).

13. Imputazione di reato — Amnistia.

Chi, a seguito di amnistia, non ha subito condanna per una imputazione di reato ascrittagli, non deve essere stralciato dalle liste politiche (2) (Sent. della Corte d'appello di Napoli 11 settembre 1882).

§ 2.° Non elettori (3).

14. Condannati alla pena della reclusione militare — Incapacità.

In virtù dell'art. 86 della legge, i condannati alla pena della reclusione militare, per reato di prevaricazione, perdono la qualità di elettori e di eleggibili e il dritto a chiederne il riconoscimento (Sentenza della Corte d'app. di Milano, 19 luglio 1882).

15. Condannati per frode.

La frode, che fa perdere la qualità di elettore e di eleggibile, dev'essere intesa in senso lato, secondo l'art. 87 della legge (App. Perugia; 3 luglio 1882); epperò colui che è condannato per il reato di avere allontanato con offerta di danaro gli oblatori da pubblici incanti di beni comunali non può essere nè elettore, ne eleggibile. (App. *Torino 28 dicembre 1881.*)

16. Condanna per pesi e misure false.

Non può essere nè elettore, nè eleggibile, chi fu condannato per vendita di merci con pesi o misure false o alterate (Sent. Corti d'app. Genova, 13 luglio 1877; Torino, 3 sett. 1873; 25 agosto 1877; Casale, 23 agosto 1879 e Cass. di Torino, 30 luglio 1868.)

17. Reato di concussione — Amnistia.

Elemento sostanziale della concussione è la frode; ond'è che chi sia stato condannato per reato di concussione non dev'essere iscritto nelle liste elettorali amministrative e politiche.

L'amnistia, di cui ha goduto il condannato per questo reato, non giova per farlo reintegrare nei diritti elettorali; avvegnachè, se l'amnistia fa cessare tutti gli atti istruttorii riguardanti i fatti che si trovano in essa compresi, e cadono parimenti gli effetti delle condanne penali pronunciate per essi fatti, non ne segue perciò che le sentenze di condanna anteriormente profferte cessino di esistere, e debbano considerarsi come non avvenute. Perocchè la legge in questo caso ha solo statuito circa l'esecuzione delle sentenze stesse, e limitandosi a dichiarare estinte le pene inflitte per fatti compresi nell'amnistia, ha implicitamente dimostrato come non intendesse punto distruggere quell'atto, ma solo di farne cessare gli effetti, a seconda della minore o maggiore larghezza dell'amnistia (4) (Corte d'app. di Torino, 17 settembre 1880 — Nuova Giuris. Amm. anno 1881 p. 9).

18. Attestati penali.

La Giunta del Comune, ove i cittadini han presentato la domanda d'iscrizione nella lista, ha dritto di chiedere al Procuratore del Re, nel cui circondario si trova il Comune dei petenti, gli attestati penali sul conto dei medesimi.

A tal'uopo invierà al R. Procuratore un elenco contenente il cognome, nome e paternità, età e condizione di coloro che voglionsi iscrivere.

Trattandosi di cittadini nati all'Estero, l'elenco dovrà spedirsi al Ministero di Grazia e Giustizia.

Detti attestati debbono essere pronti pel giorno fissato per la compilazione delle liste. Tuttavia avranno anche la loro efficacia se rilasciati dall'autorità giudiziaria, durante le sedute dei Consigli Comunali per la cancellazione di quei cittadini che fossero per avventura iscritti e si trovassero nelle condizioni previste dell'art. 86.

(Cir. Min. Int. 8 febb. 1882 n. 551.)

§ 3.° Revisione e decretazione della lista.

Crediamo far cosa grata riepilogare le *formalità* ed i termini occorrevoli per la revisione delle liste.

1.° Manifesto della Giunta pubblicato ai 15 gennaio.

3.° Presentazione delle domande d'iscrizione nelle liste a tutto lo stesso mese di gennaio (art. 16).

3.° Revisione delle liste da parte della Giunta Municipale entro il mese di febbraio (art. 17).

4.° Pubblicazione degli avvisi pei reclami non più tardi del 1.° marzo (art. 23).

5.° Presentazione dei reclami al Consiglio entro il 15 marzo (id.)

6.° Revisione delle liste preparate dalla Giunta ed esame dei reclami da parte del Consiglio Comunale fra il 20 ed il 31 marzo (art. 27).

7.° Non più tardi del 5 aprile affissione all'albo pretorio fino al 18 detto mese delle liste approvate dal Consiglio (art. 28), e contemporaneamente notificazione per parte del Sindaco agli elettori cancellati (art. 29), i cui reclami debbono essere presentati entro il 20 aprile (art. 31).

8.° Non più tardi del 25 aprile trasmissione della lista coi documenti relativi al Presidente della Commissione Provinciale.

9.° Entro il mese di Giugno esame e decisione degli appelli (art. 30).

10. Ai 30 giugno approvazione definitiva della lista, pubblicazione della stessa non più tardi del 15 luglio; notificazioni agli interessati delle decisioni della Commissione. (*Continua*)

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Passato l'anno dalla scadenza del credito ceduto, se la insolvenza del debitore siasi verificata nell'anno, è ammessibile l'azione di garentia contro il cedente che abbia garentito la solvibilità del debitore.

(Cass. Napoli — 7 luglio 1882).

Nota — L'art. 1544 Cod. Civile dice che, quando nella cessione di un credito non ancora scaduto fu

(1) V. Adozione nel Digesto Italiano.

(2) V. Statuto Fondamentale del Regno annotato da F. A. Acconcia p. 13, art. 8.

(3) La esclusione dal dritto elettorale per riportata condanna è determinata dal reato commesso, non già dalla pena subita. (Sent. della Corte d'appello Genova, 13 Luglio 1877).

(4) V. il n. 13 di questo lavoro.

Non può essere iscritto nelle liste elettorali colui che compie l'espiazione della pena posteriormente al giorno in cui la lista annuale diventa definitiva.

La pena — s'intende — dev'essere per reato che importi la privazione temporanea dell'esercizio del diritto elettorale. Sent. della Corte d'app. di Bologna, 7 Luglio 1882)

dal cedente promessa la garentia della solvenza del debitore, e nulla fu convenuto quanto alla sua durata, essa s'intende limitata ad un anno computabile dal giorno della scadenza.

Onde la quistione: il termine di un anno è stabilito per l'obbligo assunto della garentia, ovvero per l'esercizio dell'azione di regresso contro il cedente?

A noi pare che la Cassazione napolitana abbia bene interpetrata la legge scritta, bene intendendo i principii razionali del dritto. È giusto che il cessionario di un credito non ancora scaduto s'abbia dal cedente l'obbligo della garenzia per la solvibilità del debitore ceduto, obbligo il quale è ovvio che allora solamente cominci quando, con la scadenza del credito, si rende possibile l'esercizio del dritto. Ma d'altra parte è pur giusto che quest'obbligo si faccia il men che si possa gravoso, mentre è di per sè gravoso abbastanza per le strane vicende della vita e delle umane fortune; e l'equità non consente che colui, il quale ha garantito la condizione economica di un debitore, debba rimaner molto tempo sotto l'incubo della contratta obbligazione, massime quando il credito, divenuto esigibile, perduri ancora gran tempo solo per la inerzia del creditore. Al creditore, che usi nei suoi negozii la solerzia di un buon padre di famiglia, basta un anno per ottenere in via amichevole la soddisfazione delle sue ragioni creditorie, e per adire il magistrato in caso d'inadempienza. Basta perciò limitare ad un anno la durata della garentia. Se il creditore cessionario lascia passare l'anno senza far valere i suoi dritti verso il debitore, deve accusar sè stesso di poca o niuna diligenza quando dopo l'anno il debitore divenga insolvibile; ma non può dirsi il medesimo quando nel corso dell'anno si verifichi la insolvenza, perchè non può certamente essere notato di colpa chi non ebbe tempo bastevole a salvaguardare i suoi dritti. E in questa seconda ipotesi sarebbe per ogni riguardo illogico, e contrario ai principii di equità e di giustizia, costringere il cessionario a esercitare contro il cedente l'azione di regresso prima che l' anno si compia.

Ma guardiamo più in là del punto ove il supremo collegio giudiziario di Napoli ha dovuto fermarsi. E se il debitore, che nell'anno dalla scadenza divenne insolvente, ritorna in seguito allo stato di solvibilità? Il termine annale deve ricominciare dal giorno in cui il debitore è ridivenuto solvibile? o deve quel giorno ricongiungersi all'altro in cui si avverò lo stato d'insolvenza? o il cedente, accaduta la insolvibilità, resta responsabile fino a che si prescriva l'azione? Il quesito merita d'essere studiato.

Non occorre una prova diretta ed assoluta per dimostrare che l'instituzione di erede od il legato furono fatti per interposta persona a favore d' incapaci. Purchè la prova sia efficace a convincere l'animo del giudicante, è indifferente che la convinzione si attinga nelle scritture, nelle confessioni, nelle testimonianze, nell'esame delle cause impellenti, nella logica inesorabile dei fatti e degli indizii (Art. 829 Codice Civ.) (Cass. Firenze — 22 gennaio 1882).

Il fatto che il pagherò cambiario si possiede dall' avallante non è di per sè idoneo a constatare che il debito fu estinto dall' avallante attuale possessore del titolo creditorio.

(Cass. Roma — 5 dic. 1882).

Nota — La prova della liberazione — così la Corte — del debitore e dei condebitori in solido, deve risultare non già dal solo possesso, ma dalla volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata fatta dal creditore al debitore. Cotesta spontanea restituzione, provata che sia, fa argomentare o la estinzione o la condonazione del debito, non essendo altrimenti presumibile che il creditore si privi spontaneamente dell'unico titolo, dell'unica prova che sorregge il suo credito, il suo diritto. Di vero il fatto dell'attuale possesso non esclude la possibilità, che il *pagherò* fosse stato saldato da uno dei principali obbligati, e che il preteso avallante lo avesse a caso o a studio trovato, vi avesse apposto la firma per lo avallo, ed allegando di aver egli pagato si facesse a pretendere la restituzione del credito da uno o da tutti i debitori principali.

Ove la successione siasi aperta all'estero, il tribunale competente a giudicare delle azioni in petizione e divisione di eredità è quello del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni.

Tale disposizione, secondo la più moderna e prevalente giurisprudenza, si applica anche al caso in cui si tratti della successione d'uno straniero.

Il principio che per mutuo consenso delle parti può un tribunale conoscere d'una causa, che per ragione di territorio non sarebbe competente, non può estendersi tanto oltre da permettere alle parti d' investire un tribunale straniero di una giurisdizione che per la legge del suo paese gli manca, quando ciò non possa effettuarsi senza conculcare una disposizione d'ordine pubblico imperante nello stato ove la causa avrebbe dovuto essere promossa.

Ove sorga la questione, quale fra due tribunali di uno Stato estero sia competente, essa deve risolversi secondo la legge del paese in cui seguì il giudizio.

Se invece i tribunali, della cui giurisdizione si contende, non appartengono ad un medesimo stato ma a Stati diversi, allora non è più possibile decidere la quistione coi principii di dritto pubblico interno di uno di quegli stati esteri, ma bisogna risolverla coi principii di diritto privato internazionale, sia che si trovino formulati nelle leggi, sia che risultino dall' universale consenso delle genti.

(Corte di appello di Firenze — 2 dicembre 1882 — *La Legge*, 1883, p. 17).

L'obbligo dell'Esattore di pagare il non riscosso come scosso non avviene per gestione dell' affare del contribuente, il quale perciò non rimane privato del beneficio della prescrizione.

Questo mezzo di liberazione non è pregiudicato dalla confessione del non eseguito pagamento.

(Cass. di Roma — 14 aprile 1882).

Nota — Quando l'esattore versa le imposte dovute e non pagate dal contribuente, adempie una obbligazione nascente dall' ufficio suo e provvede in pari tempo al proprio interesse, col beneficio della surrogazione nelle ragioni dello Stato e del Comune creditori delle imposte, e col vantaggio di sottoporre il contribuente moroso al pagamento delle multe. Ora chi paga per altri, non per desiderio di curare gl'interessi di costui, ma per necessità di soddisfare ad una propria obbligazione, non può essere ritenuto un gestore di negozio, che è colui che si assume volontariamente un affare altrui « *alterius contemplatione non sui lucri causa* ».

La prescrizione quinquennale non deve essere confusa con le prescrizioni brevi considerate dagli articoli 2138 a 2141 del Cod. Civ., le quali si fondano sulla presunzione di pagamento, giusta l' art. 2142 del Codice stesso. È assodato invece dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la prescrizione quinquennale ha suo fondamento su di un interesse generale, che esige non resti il debitore gravato con un cumolo di annualità avveratosi per incuria o negligenza del creditore.

È nulla la notificazione del precetto d'ingiunzione in cui l'usciere dichiari d'aver lasciata la copia nel

domicilio del debitore, consegnandola a persona familiare, quando non risulti d'essersi invano tentato d'eseguire la notificazione alla persona o alla residenza del debitore (art. 139, 145, 562 Cod. proc. civ.)
(Cass. di Roma — 21 ottobre 1882).

Nota — Secondo la massima di stretto rigore sanzionata dalla Cassazione di Roma, della quale però non mancano pronunziati in senso contrario, mettiamo pegno che ben poche delle notificazioni dei nostri uscieri andrebbero immuni da censura.

La dichiarazione contenuta in un certificato de' sindaco, attestante che una determinata persona è in scritta nei ruoli dell' esercizio per le tasse di bestiame e focatico, non può servire come principio scritturale, a mente dell' art. 1347 Cod. Civ.
(Cassaz. di Napoli — 19 Gennaio 1882).

Nota — La dottrina e la giurisprudenza su questa massima si rivelano piuttosto pacifiche. Quando lo scritto non parte da colui contro cui è proposta la domanda, non può servire come principio di prova per iscritto capace di essere completato colla prova testimoniale (art. 1341—1347 del Cod. Civ.)

Se, in giudizio per simulazione di donazione, il giudice di merito tien conto della prova testimoniale raccolta in un precedente giudizio possessorio tra donante e donatario non offende la legge.
(Cass. di Napoli — 7 febbraio 1882 — *Gazzetta dei Tribunali* — N. 3149 — Anno 31°).

Nelle cessioni e rinunzie di quote alla comunione o alla eredità indivisa, per applicare la diversa misura della tassa, si debbono imputare i crediti, i mobili, gli stabili e le rendite soltanto nelle proporzioni spettanti per legge alle quote cedute.
L'art. 35 della legge sul registro, 13 Settembre 1874, è applicabile alle quote che vengono assegnate ai comproprietari nella divisione dell' asse comune: l' art. 34 invece va applicato alle quote che vengono cedute o rinunziate alla comunione, o alla eredità che per la ottenuta corrispettività esce disinteressato dalla comunanza dei condomini e dei coeredi.
(Cass. di Roma — 10 agosto 1882 — *La Legge* — Anno XIII — N. 2).

La prescrizione annale di cui all' art. 2139 del Cod. Civ. non può essere invocata dal debitore che neghi d' esser mai esistito il debito, di cui si chiede il pagamento.
(Cass. di Torino — 24 agosto 1882).

Nota — Come precedentemente abbiamo accennato, è risaputo che le prescrizioni più brevi, di cui si occupano gli art. 2138 a 2141, non hanno il carattere estintivo proprio della prescrizione ordinaria, ma si fondano sulla presunzione del soddisfacimento delle obbligazioni. Ed è per questo che l'art. 2142 attribuisce a coloro, cui fossero opposte tali prescrizioni, la facoltà di deferire il giuramento a quelli che le oppongano, per accertare se realmente ha avuto luogo la estinzione del debito. Ma quando il debitore nega d'aver avuto debito alcuno non può, senza incorrere nell'assurdo e nel contraddittorio, giovarsi di una prescrizione, la quale di per sè suppone che il debito sia stato contratto e soddisfatto.

È nullo il giudizio promosso o sostenuto dal Sindaco senza l' autorizzazione del Consiglio comunale. (Cass. Torino — 31 luglio 1882).
È inammessibile il ricorso in cassazione introdotto dal Sindaco senza l' autorizzazione del Consiglio comunale.
(Cass. Roma: Sezioni unite — 4 giugno 1882).

Nota — Queste due decisioni, ispirate allo stesso principio, sono un corollario dell'art. 87 N. 5 della legge comunale e provinciale, che attribuisce unicamente al consiglio comunale la facoltà di deliberare intorno alle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio. Onde scaturisce chiaro il concetto che, se il capo dell' amministrazione, cui la legge medesima deferisce il dritto di rappresentare in giudizio il comune, manchi dell' autorizzazione consiliare, il giudizio deve reputarsi nullo. Tuttavia da uomini autorevoli si è sostenuta la tesi contraria, e ancora si sostiene, quantunque da un tempo in qua essa sia combattuta da una costante giurisprudenza. La questione è fomentata dall' art. 150 della legge succitata, pel quale gli amministratori comunali sono responsabili in proprio delle spese e danni cagionati dalla lite, che essi abbiano intrapresa o sostenuta senza l'approvazione del consiglio.

Anche a noi pare che l'art. 150 non possa rendere efimero l'art. 87 N. 5, il quale stabilisce una garentia di non poco rilievo per gl'interessi del comune, richiedendo l'esame di tutti gli amministratori prima che all' ente morale si facciano affrontare i danni e le spese di un giudizio.

L'art. 150 sta invece a colmare una lacuna, a prevedere, cioè, il caso che siasi fatto un giudizio nell' interesse del comune sfuggendo l' osservanza dell'art. 87; perchè in tale ipotesi, non avendo potuto il comune impedire il danno che gli veniva dall' opera inconsulta del suo legale rappresentante, è ben giusto che da lui se ne faccia rivalere.

Ma quando si è opposta la incapacità del sindaco o di chi per esso, mancando l' approvazione del consiglio comunale, sarebbe non solamente contrario alla legge, ma benanche al senso comune, il ritenere che non fosse il giudizio inficiato di nullità, e che ben si potesse andare oltre, salvo poi al comune di sperimentare i suoi diritti contro l' amministratore che gli ha cagionato il danno.

Nè l'art. 87 va solo considerato nei rapporti del comune. Esso stabilisce una vera e propria incapacità giuridica; incapace è pur esso a stare in giudizio il sindaco o chi ne faccia le veci, quando dal consiglio non fu legalmente autorizzato. Le regole di capacità sono sempre regole di ordine pubblico, sia che la incapacità risulti dal dritto naturale, sia che dalla legge scritta per la tutela di legittimi interessi. Come potrebbe quindi reputarsi valido e legale il giudizio quando si venga a conoscere che uno dei litiganti è per legge incapace a sostenerlo? Il che non può dirsi anche quando il giudizio sia stato definito, senza che si fosse elevata alcuna opposizione, o senza che la incapacità fosse stata riconosciuta, non essendo la incapacità assoluta per la persona, ma relativa per l'ufficio. Epperò il comune è tenuto pel fatto del suo capo, e solo ha il diritto di farsi da lui rivalere del danno patito.

I due magistrati, dei quali abbiamo citato le decisioni, sentenziando in questi sensi, hanno coordinato, a parer nostro, la mente del legislatore con la logica severa del dritto.

Parte III.

Giurisprudenza penale

Non incorre nella contravvenzione prevista dall' articolo 462 del cod. pen. colui che, avendo avuto nell' anno precedente il permesso di asportare le armi lunghe da fuoco, abbia a tempo debito presentato la domanda di rinnovazione e ottemperato agli obblighi che vi sono annessi, e nel

fatto abbia conseguito il nuovo permesso dall' autorità competente.

(Sent. della corte di cass. di Napoli 24 marzo e 3 maggio 1882).

Nota — La Cassazione di Roma con la sentenza del 10 settembre 1881 ha emesso contrario avviso.

Crediamo utile richiamare qui alcuni precedenti.

— L'art. 462 del Cod. penale non ammette distinzione fra motivo e motivo per cui avvenga il porto d'armi (Cass. di Roma, 28 aprile 1880).

— Non costituisce reato il porto di fucile da caccia nell'intervallo fra la domanda di rinnovazione del permesso d' armi, e la spedizione effettiva del nuovo permesso, quando la stessa domanda sia stata presentata prima che spirasse il permesso vecchio; perocchè allora i due permessi abbiansi a ritenere siccome continuazione l'uno dell' altro (Sent. della Cass. di Napoli, 31 maggio 1875 — N. Giuris. amm. 1876 pagina 44).

— Se è vero che per l' applicabilità dell' art. 462 del Codice pen. sia sufficiente il fatto volontario del porto d'armi senza permesso, indipendentemente dalla prova che concorra nel detentore una intenzione delittuosa, egli è vero del pari che in colui che porta un'arma abbiavi ad essere lo intendimento di adoperarla in un'evenienza qualunque, tuttochè non ne abbia il diritto: ed ove l' imputato riesca a far la prova, la quale sta a carico suo, che il fatto proprio sta nei termini di un atto materiale, nel quale non concorre l'intenzione preindicata, non potrebbe a lui applicarsi una disposizione che presuppone la esistenza di un fatto contrario alla legge e di un animo non curante di essa, e disposto anzi a violarla.

Ciò stante, non è in contravvenzione il servo che per ordine del padrone asporta un fucile da una casa all'altra del padrone medesimo, tanto che a tale efffetto quel fucile è coperto alla parte del cane o grilletto con un fazzoletto. (Cass. di Torino, 17 maggio 1882 — Nuova Giuris. amm. anno 1882 p. 263).

— È in contravvenzione anche chi senza permesso porta nel proprio fondo un fucile e vi esercita la caccia (Cass. di Roma, 13 marzo 1882).

In tema d'omicidio, ammesso il mandato, non può insieme ammettersi la scusa dell' impeto dell' ira in seguito di provocazione

Contro questa incompatibilità non può però dolersi il condannato che ha il beneficio della scusa.

(Cass. di Napoli — 15 novembre 1882).

Nota — Piacque ad un Presidente di Corte d' Assise, in una causa di assassinio per mandato, di proporre ai giurati il quesito del se l' accusata fosse l'autrice dell'omicidio nella qualità di mandataria, e poscia chiese ai giurati medesimi se l'accusata avesse commesso il cennato assassinio nell' impeto dell'ira in seguito di provocazione.

I giurati affermarono l'una e l'altra quistione, e si verificò così lo strano sincronismo della massima responsabilità subbiettiva con una grave scusabilità.

La condannata produsse ricorso in Cassazione, mentre il pubblico ministero si mostrò silenzioso. La Corte di Cassazione respinse il ricorso ed intorno al modo come erano proposte le quistioni si espresse così:

« Dalla locuzione comparata dei numeri primo e « secondo dell'art. 102 e del numero primo dell'ar- « ticolo 103, chiaro emerge il carattere differenziale « che corre tra la istigazione, la induzione ed il « mandato che hanno significato psicologico ed im- « portanza effettuale diversa — La prima suppone « una tendenza preesistente nello instigato; e però « si risolve in graduabile complicità; la seconda, « che questa tendenza non suppone ma è effetto di « captazione di volontà che agguaglia la responsa- « bilità dello inducente e dello indotto. Il mandato « invece, sebbene contenga come mezzo la induzio- « ne, non è da questa integrato, ma suppone fatti, « condizioni, e modalità speciali, in vero contratto « criminoso che necessariamente implica un disegno « che preceda l'azione e che esprime quello imperio « pieno della ragione, dal quale è escluso l' impeto « d'ira che la perturbò.

« È deplorabile che il Presidente questa verità « non abbia intuito e che il P. M. siasi rimasto in- « differente e prima e poi. »

La dichiarazione falsa di un testimone, che non ha alcuna importanza per la giustizia, non costituisce il reato preciso dall' art. 364 del cod. pen.

Lo esame della importanza della dichiarazione nel rapporto della giustizia va fatto non solo dal Magistrato che, espletato il periodo istruttorio, dispone il rinvio del falso testimone a pubblico dibattimento; ma dovrà essere ripetuto nella maniera più indipendente dagli altri Magistrati giudicanti.

(Cass. di Napoli — 28 luglio 1882).

Nota — La semplice menzogna può rivelare la pravità della coscienza; ma non è un delitto — Non basta il dolo perchè vi sia reato — È necessario che alla *coscientia sceleris* si aggiunga il danno o la possibilità del danno.

Con tali norme elementari va chiarita questa massima — La Corte d' Appello opinava fosse bastevole la valutazione fatta dal magistrato che disponeva il rinvio dell' imputato al Tribunale per pronunziar la condanna — Errore! I criterii del magistrato d' istruzione non vincolano mai la coscienza ed il criterio del magistrato giudicante.

Notizie bibliografiche

Attilio Brunialti — *Legge elettorale politica* — Unione tipografico-editrice — Torino.

La legge è commentata articolo per articolo, con la esposizione dei motivi, con la giurisprudenza parlamentare giudiziaria e amministrativa, e coi precedenti storici e legislativi.

L'economia del lavoro è condotta con criterii aggiustati, sì da render degno di sommo encomio l'esimio professore dell'Università torinese, notissimo per le sue pubblicazioni di dritto pubblico.

L'opera si vende al prezzo di lire 12.

Giuseppe Mantellini — *Lo Stato e il codice civile* — Volumi tre — Barbera — Firenze.

Quasi tutti i giornali giuridici d'Italia si sono occupati di questo importante lavoro, e tutti, quale più quale meno, ne hanno fatto le lodi.

La tirannia dello spazio ci vieta di farne ampia rassegna.

Alberto Marghieri — *La cambiale*, secondo il nuovo codice di commercio italiano — Riccardo Marghieri — Napoli.

È un nuovo titolo di onore pel giovane professore napoletano, che ha fornito con esso una nuova splendida prova del suo ricco ingegno e della sua profonda conoscenza del dritto commerciale.

Il piccolo volume costa lire 4.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 15 FEBBRAIO 1883 NUM. 3.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SULLE AMMONIZIONI

Nel 1880, rendendoci l'eco delle generali aspirazioni e delle grida di dolore di migliaia di cittadini, esponemmo, in un giornale politico, le nostre idee intorno alle giudiziali ammonizioni statuite dalla legge di P.ª S.ª.

Potremmo anche ora, senza aver la pretesa di atteggiarci a tribuni, riprodurre per intero quel nostro lavoro. Forse non sarebbe soverchio, nè inopportuno. Ma la forma vivace di quell'articolo e parecchi concetti in esso contenuti mal si attagliano ad un periodico di giurisprudenza.

Pubblicheremo adunque la sola conclusione, che è la seguente:

« Noi portiamo avviso che il rimedio dell'ammonizione, di questa *deminutio capitis*, non avrebbe ragion di essere, ove la P.ª S.ª fosse costituita su basi più solide e ragionevoli.

Senza il bisogno dell'ammonizione, alla P.ª S.ª potrebbero essere conferiti molti altri mezzi per prevenire i reati e vigilare gli uomini dal contegno sospetto, dalla propensione a delinquere.

La statistica, colle sue inesorabili cifre, ci apprende che le ammonizioni niun bene producono alla tranquillità sociale; e chi profonda lo sguardo nella storia dei reati, avrà immediatamente ad apparare che gran parte di essi va consumata dagli ammoniti.

Ma vuolsi, ad ogni costo, mantenere questo inutile mezzo preventivo?

Si mantenga pure in vita; ma è necessario si svolga nell'orbita della legalità e non riduca nel nulla le norme che tutelano la onestà e la esattezza dei giudizii.

Nelle applicazioni di leggi comuni o speciali, di provvedimenti ordinarii o straordinarii, alcune forme di procedimento, condannate dalla morale, dalla scienza e dalla civiltà, non debbono aver vita.

La violenza non deve in nessun caso combattere la libertà; l'arbitrio non può, nè deve assidersi sovrano, per qualsiasi causa, là ove impera il diritto.

Bando adunque ai giudizii *ex informata conscientia*; bando a quei procedimenti nei quali l'imputato non ha il diritto di far valere le sue ragioni; bando a quelle sentenze che, fatte da uomini, debbono, per solo volere di legge, portare la impronta della infallibilità.

Si vuole, ripetiamo, il rimedio dell'ammonizione, ed abbia pur vigore; ma si sottragga alla competenza dei Pretori e si conferisca il diritto d'infliggerla alla magistratura collegiale, dietro ragionata istanza del Procuratore del Re; si conceda all'imputato il diritto di difendersi e con tutti quei mezzi che la legge accorda a chi è imputato di un reato: si dia all'imputato il diritto di produrre appellazione avverso la sentenza, che gli infligge l'ammonizione, e poscia quello del ricorso per cassazione.

Nè questo è tutto.

Perchè l'ammonito deve attendere, mal suo grado, per ben due anni nello scopo di vedersi cancellato da quella terribile lista?

Se veramente e seriamente ritorna sul sentiero dell'onestà dal quale s'era dipartito, sia breve sia lungo il tempo passato per ravvedersi, si conceda a lui il diritto di poter subito dimandare la cancellazione del suo nome dalla lista degli ammoniti.

Il lungo ed ingiusto attendere per riacquistare la pienezza dei proprii diritti è stato soventi causa potente di grandi delitti, di colpe maggiori.

Che i nostri rappresentanti politici adunque conservino incolume il vessillo della libertà innalzato in Italia dopo tanti dolori e cementato col sangue di tanti martiri; tolgano dalle leggi tutto quello che ànno di arbitrario, di falso, d'impuro, e saranno benedetti ».

Son passati tre anni, e non ancora si è ottenuta la sospirata riforma della legge di P.ª S.ª e massime del sistema delle ammonizioni!

Son passati tre anni, e noi siamo ancora costretti a ripetere la medesima nenia!

Eppure, in questi tre anni, scienziati, pubblicisti ed uomini di cuore, in nome della libertà individuale, han fatto udire nelle aule del Parlamento e fuori la loro potente parola, han fatto ammirare i loro sapientissimi scritti!

Eppure, in questi tre anni, siamo stati cullati da mille promesse, le quali si ridussero a parole, parole, parole!

Sfiduciati, facemmo proposito di tacere intorno a sì grave materia di pubblico diritto. Ci han mosso il desio di ritornarvi sopra la interpellanza fatta, pochi giorni sono, da quel savio gentile, che tutta Italia onora, dall'illustre Cavallotti, e la promessa del Presidente del Consiglio, che di breve avrebbe presentata alla Camera la nuova legge di P.ª S.ª, essendo già occupato a *correggerne le bozze*.

Ed allora permetta l'esimio statista che noi insistessimo di nuovo, per veder prestamente corrette quelle bozze, non con argomenti politici, ma con quelli che potremo desumere dalla nostra giurisprudenza — Volga, tra una bozza e l'altra, lo sguardo a questo misero scritto col quale ci proponiamo di esporre i nostri concetti intorno alle ammonizioni. Saremo brevi, brevissimi; ma *sapienti pauca*, e saremo ben lieti se un solo dei nostri concetti meriterà lo accoglimento di chi regge i destini del nostro paese.

Non è, per vero, nè giusto, nè edificante lo spettacolo, cui oggi assistiamo — La legge di P.ª S.ª impera ugualmente su tutta Italia; ma per la maniera com'è scritta, per le disposizioni, che contiene, non è egualmente interpetrata ed applicata.

L'ammonito di Roma ha un trattamento diverso dall'ammonito di Firenze, e l'ammonito di Torino deve eseguire obblighi diversi da quelli cui è soggetto l'ammonito di Napoli.

Donde nasce un fatto sì grave, mentre la legge è la stessa?

Debbono gli uomini egregi che stanno al potere permettere che questo stato di cose perduri? O debbono, invece, fare opera perchè la legge sia uniformemente applicata, chiarendola, ampliandola, migliorandola e rendendola degna di una nazione civile?

O quello che noi sosteniamo è parto di mente inferma o l'effetto della esagerazione?

La storia non falla, nè inganna, e nel caso nostro la storia dei penali procedimenti ci apprende quanto noi vivamente deploriamo; nè è lecito ad alcuno di rinnegare la evidenza che nasce dai fatti.

La diversità del trattamento di questa classe di ammoniti, divenuta omai, per nostra sventura, abbastanza numerosa, nasce dalla diversità della giurisprudenza; nè noi potremmo pretenderla uniforme quando la legge è oscura, si presta ad equivoche interpetrazioni, restringe troppo la libertà individuale e rinnega certi principii, che sono stampati nel cuore di ogni uomo.

I nostri magistrati, e massime quelli di Cassazione, offrono ogni giorno il tesoro di una non comune intelligenza e dottrina ai loro concittadini e mostrano, con pronunziati importanti, che l'Italia fu e sarà sempre la patria del diritto; ma non possono mai e poi mai rinnegare le loro profonde convinzioni, solo per trovarsi d'accordo cogli altri Tribunali e Corti del Regno.

V' ha magistrati che guardan la legge, niente altro che la legge, e la eseguono fedelmente. V'ha altri, che ricordano di avere sotto la toga un cuore dai sensi generosi, che ricordano di essere cittadini e padri, ed allora pongono in mirabile accordo il diritto colla equità, e chiamati ad interpetrare una legge, che restringe la libertà individuale, ripetono ed attuano, baldi, il motto sacro: *in dubiis benignius interpetrandum!*

Gli uni e gli altri son degni della generale ammirazione, perchè il punto di loro partenza e quello di arrivo sono ugualmente nobili e santi; ma la giurisprudenza è diversa, i danni che ne derivano non sono lievi, e l' Italia, una politicamente, rimane divisa nell'applicazione delle leggi.

Comprendiamo che ben cinque sono le Corti di Cassazione nel Regno, e che spesso la Corte medesima, in un breve periodo di tempo, proclama massime discordi; nè dissimuliamo la facile obbiezione che i pronunziati diversi intorno a una stessa quistione si deplorano non solo in quelle che riflettono il pubblico diritto, ma anco nelle altre di diritto privato. Ma quando la contraddizione dei giudicati nasce da vizii radicali della legge, e massime di quella che provvede alla libertà del cittadino ed all'esercizio del suo diritto, il potere legislativo ha il dovere di abolir quella legge, di sostituirne una nuova più chiara e più conforme ai principii generali del diritto — Il male sarà così evitato, se non in tutto, almeno in gran parte; perchè la nuova legge può chiarire tutti quei dubbi che l' applicazione della vecchia ha sollevato presso le autorità giudiziarie, dal Pretore del più meschino mandamento fino alla Corte di Cassazione di Roma.

E che questo nostro concetto non poggi sul vuoto, ma si fondi sui fatti e sulla storia fedele dei pronunziati della nostra magistratura, sarà per noi dimostrato nel numero seguente.

ANDREA DE LEO

Parte I.

GIURISPRUDENZA E PRATICA AMMINISTRATIVA

(Cont. Vedi n. prec.)

19. Revisione annuale. — Copia dei ruoli — Rilascio gratuito.

Le copie dei ruoli delle imposte per la revisione annuale delle liste elettorali politiche ed amministrative devono farsi gratuitamente dall' Esattore, senzachè gli spetti dritto o compenso a pretesto del modo più pronto e regolare, con cui il lavoro venne compilato (Par. del Cons. di Stato 22 dic. 1880 e 30 novembre 1881 e Circ. Min. Int. 9 febbraio 1881 — *Riv. Amm.* anno 1882 p. 162).

20. Termini — Operazioni della Giunta e del Consiglio.

Sono perentori ed improrogabili i termini stabiliti dalla legge per la formazione e revisione delle liste.

21. Operazioni — Giunta e Consiglio — Inadempimento — Commissario — Invio — Indennità — Prefetto (legge elett. polit., art. 30 — legge com. e prov., art. 145).

La legge elettorale nel conferire al Prefetto la facoltà d'inviare nei comuni un commissario per eseguire le operazioni della revisione e dell' affissione delle liste elettorali, nel caso in cui la Giunta e il Consiglio non le compiano nei termini legali, nulla disponendo circa la misura della indennità da assegnarsi al detto commissario, sono da osservarsi per analogia le norme adottate per l' applicazione dell' articolo 145 della legge comunale.

Epperciò al Prefetto, che invia un commissario, compete la facoltà di determinare la cifra della indennità da assegnarsi al commissario.

Questa indennità costituisce una spesa obbligatoria del comune e, in caso di rifiuto di pagamento, deve essere stanziata d'ufficio nel bilancio dalla Deputazione provinciale. (1) (*La Legge*, anno 1882 n. 17 e 20).

22. Consiglio comunale — Scioglimento — R. Delegato straordinario — Competenza.

Quando sia sciolto un Consiglio comunale, le attribuzioni conferite dalla legge elettorale alla Giunta municipale, e, in caso d' urgenza, anche quelle conferite al Consiglio, sono esercitate dal R. Delegato straordinario. (Idem).

23. Giunta municipale — Sezioni — Poteri — Iscrizioni a senso dell' art. 100.

Alla Giunta municipale, quando esercita le funzioni che le sono conferite dall' art. 101 della legge, non sono applicabili le disposizioni dell' art. 20, il quale autorizza la divisione della Giunta in sezioni composte di tre assessori (Idem).

24. Consigli comunali — Deliberazioni — Verbali — Prefetti — Sotto-Prefetti.

I verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali sulle liste elettorali si spediscono rispettivamente ai Capi di circondario, salvo la competenza del Prefetto a senso dell'art. 136 della legge comunale. (Idem) Essi debbono esclusivamente guardare alla regolarità estrinseca delle deliberazioni stesse, non potendo conoscere delle iscrizioni e cancellazioni. (Par. del Consiglio di Stato 5 aprile 1882, adottato).

25. Elenco dei Sott' ufficiali e Soldati — Corpi organizzati — Approvazione.

Anche l' elenco prescritto dagli art. 14 e 82 della legge deve essere approvato dal Consiglio comunale.

26. Iscrizioni — Cancellazioni — Decisione — Motivi — Nullità — Più elettori — Motivazione unica.

L' obbligo delle Giunte, dei Consigli comunali e delle Commissioni provinciali, di motivare le loro decisioni, è richiesto sotto pena di nullità.

Tuttavia, quando più elettori siano cancellati per una sola ed identica ragione, comune a tutti, non è necessario che la motivazione sia ripetuta accanto

(1) Questi commissari hanno tutti i poteri non esercitati nei termini legali dalle Giunte e dai Consigli comunali, compresi quelli deferiti dall' art. 101 della legge stessa alle Giunte comunali. — V. il n. 27.

a ogni singolo nome: bastando che in un ragionamento complessivo sia detto il motivo di ogni singola cancellazione. (*La Legge*, 1882, n. 17 e 20).

27. Mancanza di reclami — Invio delle liste alla Commissione provinciale.

Tutti i comuni debbono trasmettere, nel termine stabilito dall'art. 33 della legge, le loro liste alle Commissioni provinciali, alle quali spetta di decretarne la definitiva approvazione anche in mancanza di reclami e di appelli (Par. del Cons. di Stato 22 aprile 1882, adottato. *Man.* a. 1882 p. 164).

28. Giunta municipale — Cancellazioni — Iscrizioni — Sentenze delle Corti — Esecuzione — Rifiuto — Commissario.

Quando la Giunta municipale ricusi o trascuri di eseguire una iscrizione o cancellazione ordinata con sentenza passata in giudicato, resa necessaria dall'applicazione dell'art. 14 della legge elettorale, il Prefetto può fare eseguire la iscrizione o cancellazione da un commissario a senso dell'art. 30 della legge elettorale (1) (Id.)

Variazioni per morte o condanna — Opposizione — Mancanza di rimedio esperibile.

Alle variazioni che la Giunta, a termini dell'articolo 36 della legge, ha fatto nelle liste politiche per morte o condanna, non vi è alcun rimedio per fare opposizione, e non può nemmeno ricorrersi alla Corte di appello, perchè la competenza di questa è circoscritta agli appelli dalle decisioni pronunciate dalla Commissione provinciale.

Quando il Procuratore Generale non sia egli stesso reclamante, nè esso, nè il Prefetto sono obbligati dalla legge a produrre documenti per contraddire alle asserzioni del reclamo; ma è il ricorrente che deve produrre i documenti dai quali risulti la regolarità, la legalità ed il fondamento del reclamo (2). (Sent. della Corte d'appello di Ancona, 19 luglio 1882).

Elenco dei sott'ufficiali e soldati e dei membri di Corpi organizzati — Iscrizione — Cancellazione.

Spetta alla Giunta municipale di cancellare dalla lista elettorale e trasferire nell'elenco di cui all'articolo 22 della legge elettorale, coloro che entrino a far parte dell'esercito o dell'armata a senso dell'art. 14 della legge stessa, e coloro che entrino nei corpi organizzati al servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Spetta egualmente alla Giunta di cancellare dall'elenco di cui all'art. 22 ed iscrivere nella lista elettorale quelli che cessino di trovarsi nella condizione contemplata dall'art. 14 (*La Legge*, a. 1882 numeri 17 e 20).

29. Commissione provinciale — Prefetto — Presidenza — Supplenza — Consigliere delegato.

La disposizione dell'art. 182 della legge comunale e provinciale è applicabile all'art. 32 della legge elettorale, che conferisce al Prefetto la presidenza della Commissione provinciale per gli appelli elettorali.

Epperciò, in caso di legittimo impedimento, il Prefetto può essere supplito dal Consigliere delegato nella presidenza della Commissione provinciale per gli appelli.

Però un semplice Consigliere di Prefettura non può supplire il Prefetto o il Consigliere delegato (Idem).

30. Consigliere provinciale membro della Commissione provinciale per gli appelli elettorali — Rinunzia — Impedimento — Supplenti — Elezione — Proclamazione — Prefetto — Deputazione provinciale.

La legge elettorale non ammette l'elezione di Consiglieri provinciali per far parte come supplenti della Commissione provinciale per gli appelli elettorali.

Avvenendo che uno dei Consiglieri membri della Commissione provinciale, o altro membro, sia impedito, la Commissione può deliberare finchè è in numero legale.

Se uno dei Consiglieri provinciali si dimetta o cessi di far parte della Commissione provinciale per gli appelli elettorali, deve proclamarsi in sua vece altro Consigliere che abbia ottenuto dopo di lui il maggior numero di voti.

Se però un Consigliere membro della Commissione provinciale venga a dimettersi o a cessare per qualsiasi motivo dalla Commissione provinciale, e nessun altro Consigliere abbia ottenuto voti, il Consiglio provinciale deve procedere ad una nuova elezione.

La proclamazione spetta al Prefetto, come presidente della Deputazione provinciale, la quale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni a senso dell'art. 171 della legge comunale (Idem).

31. Decretazione definitiva — Immutabilità — Giunta.

Compiuta la decretazione definitiva delle liste per parte della Commissione provinciale per gli appelli elettorali, non è più ammessa alcuna variazione se non nei casi seguenti:

1. Per cancellare il nome degli elettori defunti;
2. Per eseguire le inscrizioni e le cancellazioni ordinate con sentenza passata in cosa giudicata.

Tali variazioni sono compiute in ogni periodo dell'anno dalla Giunta municipale (3) (Id).

32. Decretazione delle liste — Pubblicazione — Termine.

La pubblicazione delle liste decretate dalla Commissione provinciale deve farsi impreteribilmente nel termine stabilito dall'art. 35 della legge elettorale (Idem).

§ 4.° Ricorsi sulle liste

33. Commissione provinciale — Reclami — Iscrizioni e cancellazioni illegali — Inchieste — Provvedimenti d'ufficio — Prove — Comparizione degli iscritti (Legge elett. art. 31, 100 e 101).

La Commissione provinciale non può ordinare di ufficio alcun provvedimento.

Qualora una iscrizione o cancellazione sia stata impugnata con regolare reclamo, può ordinare un'inchiesta, nonchè ogni altro mezzo di prova.

In ispecie: impugnata la iscrizione di un elettore fatta in base all'art. 100 della legge elettorale, la Commissione elettorale provinciale può ordinare la comparizione personale dell'iscritto ed esigere da lui le prove di cui all'art. 101 della legge medesi-

(1) V. il n. 21.

(2) La *Riv. Amm.* giustamente ha osservato che la soluzione data dalla Corte di app. è grave, poichè per effetto di essa converrebbe conchiudere che, data una condanna la quale per avventura non importasse la perdita del diritto elettorale, ove la Giunta erroneamente le avesse attribuito tale effetto, radiando il nome dell'elettore dalle liste, la esclusione pronunciata dalla Giunta rimanesse per quell'anno irrimediabile: — mentre sembrerebbe invece che l'art. 37 della nuova legge elettorale politica permettesse anche per tale caso il ricorso alla Corte d'appello, poichè l'azione innanzi a questa è concessa al cittadino, sia per impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, sia in genere per dolersi di denegata giustizia; e questo ultimo gravame, non riferendosi nel testo citato unicamente alle decisioni della Commissione provinciale, sembra che possa applicarsi anche al reclamo contro le decisioni della Giunta — (Dal *Man. degli Amm.* a. 1882 p. 330).

(3) V. la giurisprudenza sotto i n. 21 e 27.

ma. (*La Legge*, anno 1882, n. 17 e 20 — Par. del Consiglio di Stato 1 aprile 1882.)

34. Commissione provinciale d'appello — Decisione — Ricorso — Termine — Contumacia.

L'art. 37 della legge 22 gennaio 1882 prescrive che il ricorso in materia di liste elettorali politiche, avverso decisioni della Commissione provinciale d'appello, con l'analogo decreto del Presidente della Corte d'appello, dev'essere notificato a pena di nullità fra 10 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui tratta l'ultimo alinea dell'art. 35 della surriferita legge.

Ora, ciò stante, se il ricorrente non fa altro che notificare al Prefetto di essere stato depositato un ricorso alla cancelleria della Corte d'appello, dando solo notizia del giorno d'udienza fissato per la discussione, senza però notificare nè il ricorso nè il decreto presidenziale, il ricorso medesimo è nullo.

Niuna legge impone di notificarsi al ricorrente il decreto presidenziale, col quale viene fissato il giorno di udienza, per guisa che, non comparendo, deve dichiararsi la sua contumacia (Sent. della Corte d'appello di Ancona, 21 giugno 1882 — *Nuova Giurispr. Amm.* anno 1882, p. 244.)

Appello — Notificazione agli interessati — Chi debba farla.

Ai termini dell'art. 31 della legge, colui che ricorre alla Commissione provinciale per gli appelli contro un'indebita iscrizione è tenuto a fare all'interessato la notificazione dell'appello (Par. del Cons. di Stato 5 aprile 1882, adottato).

Ricorso — Notificazione.

È irricevibile un ricorso alla Corte di appello se alla controparte non fu fatta la notificazione dei documenti, cui si riferisce l'art. 37 della legge elettorale politica vigente (1) (Sent. della Corte d'appello di Torino, 12 luglio 1882. — *N. Giuris. Amm.* anno 1882, p. 361); nonchè del ricorso stesso (App. Brescia, 17 luglio 1882).

35. Prefettura — Iscrizioni illegali — Denunzia — Commissione provinciale — Incompetenza.

La Prefettura non ha qualità per denunciare alla Commissione provinciale per gli appelli elettorali le iscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte dalle Giunte o dai Consigli comunali (*La Legge*, anno 1882, n. 17 e 20).

36. Mancanza di ricorso in via amministrativa — Ricorso in via giudiziaria.

Anche chi abbia omesso di ricorrere nei termini di legge al Consiglio comunale, può adire la Commissione provinciale per impugnare le iscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte (Idem).

37. Appello e reclamo — Chi possa promuoverlo — Domicilio — Godimento dei dritti politici — Cittadinanza — Decreto reale.

La facoltà, che gli articoli 31 e 37 della legge elettorale danno « a qualunque cittadino » di stare in giudizio per quistioni elettorali, apre un'azione popolare per l'esercizio della quale si richiede soltanto la qualità di cittadino (2).

Epperciò può proporre tale azione anche chi non abbia il godimento dei diritti politici.

Può proporla altresì chi non abbia domicilio civile, nè politico nel comune la cui lista sia impugnata.

Può parimenti proporla chi non abbia domicilio nella provincia.

Tale azione compete anche a chi abbia ottenuta la cittadinanza per decreto reale. (Idem).

38. Reclamo — Pubblico Ministero — Termine.

Il Pubblico Ministero ha diritto d'impugnare innanzi alla Corte d'appello le decisioni della Commissione provinciale in materia elettorale politica (3).

Egli deve attenersi ai termini assegnati dalla legge ai privati pei reclami (4) (Sent. della Corte di appello di Catania, 28 agosto 1882).

Pubblico Ministero — Ricorso — Termini — Decorrenza.

Il Pubblico Ministero non può invocare come punto di partenza per la decorrenza dei termini la data della notificazione a lui pervenuta di una illegalità commessa nella formazione delle liste.

Il termine di 15 giorni, di cui all'art. 37 della legge elettorale, decorre dal giorno della pubblicazione delle liste, e non dall'ultimo in cui le medesime debbono rimanere affisse (Sent. della Corte d'app. di Brescia, 17 luglio 1882. *La Legge*, 1882, n. 9).

39. Tardività di ricorso — Pubblico Ministero — Prova.

Se il Pubblico Ministero eleva la quistione pregiudiziale della tardività del ricorso prodotto avanti la Corte di appello contro la decisione della Commissione provinciale, incombe al Pubblico Ministero stesso l'onere di provare la data in cui venne notificata la decisione impugnata (Sent. della Corte di appello di Perugia, 3 luglio 1882—*Man.* 1882. p. 830).

40. Sindaco — Prefetto — Giudizi elettorali.

Il Sindaco di un comune non può stare in giudizio come legittimo contraddittore per impugnare le iscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte nelle liste elettorali, essendo egli parte e capo del Consiglio co-

---

(1) Gli art. 37, 38, 39 e 40 della nuova legge elettorale politica corrispondono agli art. 55, 56, 57 e 58 della legge anteriore del 17 dicembre 1860. Ma sono nella nuova legge più chiaramente e precisamente definiti i nuovi termini del ricorso alla Corte di appello, come pure i suoi effetti. O il ricorso è dato da quei medesimi che erano già comparsi avanti alla Commissione provinciale, e questi hanno il termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione della Commissione per presentarlo, ovvero, se sono altri i ricorrenti, il termine è di 15 giorni dalla pubblicazione della lista definitivamente decretata dalla Commissione, vale a dire scade col 30 luglio. In tutt'i casi il ricorso di appello debb'essere notificato alla parte, di cui s'impugna l'iscrizione, oppure al Prefetto, se s'impugna l'esclusione di taluno dalla lista.

La legge anteriore attribuiva all'appello un effetto sospensivo solamente per l'elettore cancellato. Questo effetto sospensivo autorizzava l'elettore ad esercitare intanto il suo diritto (ivi art. 80). La nuova legge conserva il diritto di voto tanto all'elettore cancellato dalla lista dell'anno anteriore, quanto all'elettore iscritto nella lista definitiva dell'anno corrente per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale, perchè in questa seconda ipotesi sarebbe stato improvvido di ammettere, che con un atto di appello si potesse intanto vietare a un cittadino l'esercizio di un diritto, che gli è stato amministrativamente riconosciuto.

(2) Simile principio è stato ritenuto dalla Cass. di Roma (4 gennaio 1881) e dal Cons. di Stato (13 gennaio 1882) anche relativamente al sistema elettorale amministrativo.

Noi in verità dubitiamo dell'esattezza della massima, poichè la legge comunale vigente non ammette affatto l'azione popolare, anzi chiaramente dà la facoltà del reclamo contro le indebite iscrizioni o cancellazioni solo ai cittadini che formano il *corpo elettorale*. — Così ha deciso precedentemente la stessa Cassazione con sentenza del 17 dic. 1880.

(3) Giuris. ormai non più discutibile. — V. intanto le sentenze delle Corti d'App. Brescia, 17 luglio 1882; App., Bologna, 23 giugno 1882; Milano, 24 luglio 1882.

Par. del Cons. di Stato 22 aprile 1882.

(4) Conf. Appello Brescia, 17 luglio 1882; Appello Casale, 11 luglio 1882. Sonosi pronunziati in senso contrario: Appello Milano (sent. 24 luglio 1882) e Consiglio di Stato (par. 22 aprile 1882).

munale, che esercita giurisdizione di primo grado in materia elettorale.

Ma può denunciare al Pubblico Ministero le violazioni di legge avvenute nella formazione e revisione delle liste per l'opportuno procedimento.

Il Prefetto, essendo membro della Commissione provinciale per gli appelli elettorali, non può stare in giudizio per quistioni elettorali, ma ha il dritto di denunciare al Pubblico Ministero le violazioni di legge — (Legge politica, art. 31, 37 — Sull'ordin. giudiziario, art. 139 — *Man. Amm.* anno 1882 p. 330— V. il n. 35.)

41. Sentenza della Corte d'appello — Rivocazione — Ammessibilità.

Le sentenze emesse dalla Corte d'appello in materia elettorale sono anch'esse soggette al rimedio della rivocazione.

Il termine per la domanda di rivocazione decorre dalla pubblicazione della sentenza ed è di 10 o 15 giorni, secondochè la domanda viene proposta dallo interessato o dal terzo (Sent. della Corte d'appello di Catania, 28 agosto 1882 — *Riv. Amm.* 1882, p. 814).

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Giudicati penali — Autorità — Giudizii civili.

I giudicati penali che proclamano la reità o l'innocenza fanno stato nei giudizii civili pei fatti ritenuti e per gli autori di essi.

(Cass. Napoli — 14 febb. 1882)

Nota — Spesso è surta la quistione nella giurisprudenza intorno alla maggiore o minore influenza dei giudicati penali sui giudizii civili. L'articolo 1351 del codice civile stabilisce alcune norme dalle quali nessuno può allontanarsi. Se la cosa domandata è fondata sulla medesima causa, e se la domanda è tra le medesime parti, è proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità — niun dubbio v'ha che può essere invocata l'autorità della cosa giudicata. La disputa sorge intorno a taluni fatti, che incidentemente sono stati discussi ed ammessi nella sentenza passata in giudicato, e che o non aveano intima attinenza col soggetto principale della causa o non erano neanco i fattori della pruova per dimostrare la reità. Noi portiamo avviso che tali fatti accessorii o subordinati, che non hanno razionale e giuridica connessione coll'accusa per la quale vi è stata sentenza, ammessi o negati dalla sentenza medesima, lascino libero l'adito al Magistrato di vagliarli senza lasciarsi imporre dall'autorità del giudicato. La quistione è grave e noi ritorneremo sulla medesima, poichè forma soventi il soggetto di vive lotte giudiziarie.

Suolo pubblico — Competenza — Autorità amministrative e giudiziarie.

Il suolo delle strade pubbliche, non appartenendo al privato dominio, ma essendo d'uso pubblico, non può fornire materia di controversia innanzi l'autorità giudiziaria, nè in via possessoria, nè in via petitoria, sia nei rapporti tra comuni e privati, sia nei rapporti fra comuni e comuni.

(Cass. Roma: Sezioni unite — 16 maggio 1882)

Nota — Parecchi comuni e privati sono tratti in errore dal disposto dell'articolo 22 della legge sulle opere pubbliche, ove leggesi:

« Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello stato, quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali ».

La Cassazione romana, a sezioni unite, ha giustamente detto che la parola « proprietà » è adoperata in detto articolo nel senso *lato* ed *improprio*, ed è diretta ad esprimere, non già il concetto di cosa attinente ad un diritto patrimoniale, al quale il dominio vuole essere riferito, ma l'idea di semplice appartenenza, per quella specie d'imperio che il potere costituito esercita sulle cose destinate all'uso pubblico.

Gli articoli 425 e seguenti del codice civile fanno una notevole distinzione fra i beni di uso pubblico ed i beni patrimoniali. I primi non sono sottoposti nè a dominio nè a possesso — van detti fuori commercio—e, sorgendo una quistione intorno agli stessi, non è competente a risolverla l'Autorità giudiziaria, bensì la sola Autorità amministrativa superiore.

Per noi è evidente che il suolo delle strade pubbliche è da noverarsi tra i beni di uso pubblico e non tra quelli patrimoniali pei quali è unicamente competente l'Autorità giudiziaria.

In fatti, fra i beni patrimoniali possono andar noverati quelli dai quali la provincia od il comune possono trarre un reddito od un frutto, sia dandoli in fitto, sia in altro modo dalle leggi permesso.

Fra i cennati beni non vanno certamente compresi quelli di pubblico uso, come piazze, vie, strade e simili — (Pardessus, *Delle Servitù* n. 35 in medio; Sirey sull'art. 542 del codice civile francese; Zachariae t. 1.° § 174; Proudhon—Duranton— Merlin).

La legge 6 Dig. de contrah. emt. faceva una precisa distinzione fra le cose fuori commercio pubbliche e quelle patrimoniali, esprimendosi così: ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habentur.

Sui beni di uso pubblico non vi può essere nè dominio nè possesso, e sfuggono quindi alla competenza dell'Autorità giudiziaria (art. 690 cod. civ.)

Nelle contestazioni di questo genere tra comune e privato o tra comune e comune, a quale Autorità bisogna rivolgersi per ottenerne la risoluzione? Alle Autorità superiori amministrative, se trattasi di quistioni tra comuni e comuni; e se trattasi di questione fra privato e comune? — Ecco come risponde a tale dubbio la Cassazione di Roma:

« Di vero, se si tratta di un privato, autore della turbativa, il mezzo di procedere contro costui sta nell'intervento dell'ufficiale addetto alla sorveglianza dei luoghi pubblici, e munito di ogni facoltà per impedire il fatto illecito, sia coll'intimo della contravvenzione, sia con altri spedienti più efficaci. Il privato, che creda di avere un diritto esclusivo di dominio sulla cosa in tutto o in parte occupata dal pubblico, per far valere questo suo diritto non ha altra via che quella di sperimentare in giudizio le proprie ragioni. Ed è questo appunto il caso contemplato dall'art. 20 della legge sui lavori pubblici (20 marzo 1865), dove in materia di strade venne disposto che « le quistioni che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime o delle opere annesse sono giudicate dai Tribunali ordinari ».

Ferrovia — Danni — Società concessionaria.

L'azione per rivalsa dei danni derivati ai fondi dalle nuove concessioni, fatte, per arginare le acque di un fiume, dalla società cessionaria dell'esercizio di una strada ferrata, deve essere rivolta contro la società cessionaria della ferrovia, e non contro lo Stato proprietario di essa.

(Cass. Napoli — 19 maggio 1882).

Debito d'imposte — Debitore espropriato.

Il debitore espropriato per debito d'imposta può rivolgere la sua azione contro l'esattore pel risarcimento dei danni cagionatigli da una illegale esecuzione, ma non ha azione contro il deliberatario per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione.

Tale principio soffre eccezione nel solo caso di procedimento fraudolento con complicità del deliberatario, poichè la frode vizia qualunque atto o contrattazione, ed il delitto, anche civile, non genera il diritto. (Cass. Roma — 10 giugno 1882).

Gratuito patrocinio — Ricorso in Cassazione.

Ben si può ricorrere in Cassazione avverso i decreti delle Commissioni di gratuito patrocinio presso le Corti di appello; ma l'esame della Cassazione deve limitarsi alle violazioni di forma, senza potere entrare nel merito.

(Cass. Torino — 17 giugno 1882).

Nota — Confor. V. stessa Cassazione 20 marzo 1879 (*Giuris. it.* XXXI, I, 760), 27 agosto 1880 (*Monit. dei Trib.* di Milano, 1880, pag. 986) — Cass. di Firenze 27 ottobre 1877 e 30 marzo 1880 (*Annali* XI, I, 479 — XIV, I, 250).

In senso contrario: Ricci, *Commento al codice di procedura civile*, Vol. 4°, 3.ª ediz. pag. 148; Mattirolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*, Vol. 1°, 2.ª ediz., N. 569.

Oggetto smarrito — Premio.

Il ritrovatore dell'oggetto smarrito non può a buon dritto reclamare il premio, di cui all'art. 718 del cod. civ., quando la cosa rinvenuta non sia suscettibile di recargli profitto, nè possa formare oggetto di sua proprietà a danno del proprietario che l'ha perduta.

Chi ritrovi delle cambiali non ha diritto al premio, non potendosi perdere la proprietà degli effetti cambiarii se non mediante girata.

(Cass. Torino — 20 giugno 1882).

Nota. — Perchè le disposizioni degli articoli 715, 717 e 718 del cod. civ., concernenti i dritti e i doveri dell'inventore della cosa smarrita, possano avere il loro effetto, è necessario che concorrano gli estremi richiesti nel titolo dell'occupazione, sotto il quale le disposizioni stesse si trovano comprese; cioè che si tratti di cose capaci di recare un utile o profitto, o di poter formare oggetto di proprietà e di essere liberamente possedute. Tali estremi non si avverano nel fatto di chi rinviene una cambiale perduta dal proprietario. Questi ne può perdere la proprietà solo mediante girata, ed uniformandosi al disposto degli articoli 236 a 240 del cod. di comm. (1) ne può sempre chiedere il pagamento.

L'intenzione del legislatore, nell'accordare un premio a chi restituisce l'oggetto smarrito, fu quella di porgere con questo mezzo una controspinta all'avidità del ritrovatore, allettandolo col premio alla restituzione. Ma quale può essere la spinta ad appropriarsi effetti cambiarii, se ritenendoli non se ne può trarre profitto veruno? Nè vale l'obbiezione che l'inventore potrebbe trar profitto dalle cambiali, cedendole all'accettante o ad altri avente interesse opposto al proprietario, per la ragione che costui, colle norme segnate dai sopracitati articoli, potrebbe sempre smascherare la frode, e rendere vano il guadagno momentaneamente ricavato da un'azione illecita.

Dono manuale — Nullità.

È nullo il dono manuale quando il donante abbia affidata ad un terzo la cosa donata coll'incarico di consegnarla dopo la sua morte.

(Cass. Napoli — 6 luglio 1882).

Nota — Non potendo il dono manuale aver luogo che per cose mobili, per le quali il possesso vale come titolo, non può menomamente dubitarsi della efficacia del dono stesso. Ma se pel dono della cosa mobile non è necessario il concorso dell'atto solenne, è però indispensabile l'altro requisito essenziale alla validità della donazione, cioè che il donante si spogli attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta. (art. 1050 codice civ.) Ora quando si affida ad un terzo la cosa che si vuol donare perchè sia consegnata dopo la morte del donante, nulla vieta a costui di riprendere a suo talento la cosa sua e rendere per tal modo invalida la donazione. Se adunque non si avvera lo spoglio attuale ed irrevocabile da parte del donante, e molto meno lo acquisto della cosa da parte del donatario, non può dirsi che vi sia donazione tra vivi, ma tutto al più una donazione *causa mortis* non riconosciuta dal cod. civ. vigente, ed in ogni caso invalida per la inesistenza dell'atto. Il dimostrare poi l'accettazione del donatario, durante la vita del donante, a nulla gioverebbe; perciocchè nelle donazioni manuali, mancando il titolo a comprovarle, ed avendo le medesime il loro fondamento sul principio che pei mobili il possesso vale per titolo, non potrebbe esserci valida accettazione diversa dalla tradizione.

Merci estere — Comune chiuso — Autorizzazione doganale.

Per introdurre in deposito nei comuni chiusi le merci estere soggette a dazio di consumo, quando siensi adempiute le prescrizioni doganali, quando cioè siasi ottenuta l'autorizzazione dell'autorità doganale che verificò le merci e visitò il magazzino, e siasi prestata la cauzione pel deposito doganale, non è imposta al deponente veruna altra pratica verso l'autorità daziaria, la quale può esigere che si presti la cauzione solo al momento della introduzione della merce nei magazzini approvati dalla dogana.

Quindi è illegittimo l'impedimento opposto dagli agenti daziarii all'introduzione della merce estera nella cinta daziaria, quando l'amministrazione doganale abbia autorizzato il deposito nel magazzino privato sito entro la cinta; ed il comune, pel fatto ingiusto ed illegale compiuto dai suoi agenti, è responsabile dei danni ed interessi.

(Cass. Roma — 31 luglio 1882).

Fatto — Impugnativa.

La mancanza d'impugnativa di un fatto da parte del difensore, non munito di mandato speciale, non equivale a confessione giudiziale, sicchè di regola può supplirsi alla mancanza nel corso del giudizio senza dimostrare che fu luogo ad errore. Ma essa ha questa conseguenza, che limita all'ufficio del magistrato l'orbita della contestazione giudiziale; giacchè, nel difetto della difesa, il magistrato può supplire solo per le ragioni di dritto, e non pure in quanto al fatto, il quale, essendo accidentale e di valore relativo, è tutto posto nelle deduzioni dei contendenti. (Cass. Roma — 17 agosto 1882).

Opere pubbliche — Appaltatore — Domanda di pagamento.

Fino a quando non sia seguito il finale collaudo, non è verificata la perfetta esecuzione dell'opera pubblica, nè l'adempimento degli obblighi e delle condizioni del contratto, nè è liquidato il credito dell'appaltatore. Epperò questi, non potendo pretendere la restituzione della cauzione e lo svincolo delle sicurtà fino a che non sia seguito il finale collaudo, non può nemmeno spiegare alcuna dimanda di pagamento, il quale importa la piena approvazione od esecuzione del contratto di appalto, il rilascio della cauzione, ed il disobbligo delle sicurtà.

L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere delle dimande di pagamento spiegate dall'appaltatore prima della finale collaudazione dell'autorità amministrativa.

(Cass. Roma: Sezioni unite — 5 settembre 1882)

(1) Art. 330 e 331 del cod. di comm. vigente.

Società di Mutuo Soccorso — Rappresentanza in giudizio.

La Società di mutuo soccorso, la quale, nell' atto di sua costituzione, abbia dato al Presidente ed al Consiglio direttivo mandato non solo di fare tutto ciò che fosse necessario, ma eziandio quanto fosse conducente al bene della società medesima ed alla onestà e regolarità dell' amministrazione, s' intende che abbia pure conferito al Presidente ed al Consiglio la facoltà di stare in giudizio in rappresentanza dell'associazione, per farne valere i diritti e rispondere alle altrui azioni.

(Cass. Roma — 9 novembre 1882).

Nota — Si obbiettava — ed era questa la obbiezione più seria — che delle società di mutuo soccorso possono far parte anche i minori e le donne maritate, i quali non possono dar mandato perchè non possono contrarre obbligazioni. La Corte ha risposto: Per formare una società di mutuo soccorso fa mestieri contrarre obbligazioni ed acquistare corrispondenti diritti. Laonde o le donne e i minori non possono contrarre obbligazioni ed acquistare in corrispettivo i diritti scaturienti dalle obbligazioni altrui; ed allora nè a donne nè a minori è consentito di essere membri delle società suddette; ovvero alle società medesime possono appartenere, ed allora coi diritti inerenti devono avere ancor quello di farli valere, ossieno le azioni per isperimentarli in giudizio. Far loro acquistare dritti e contrarre obbligazioni, e nel medesimo tempo impedire che gli uni e le altre possano sortire il loro effetto, sarebbe il maggiore dei paradossi, la più grande delle contraddizioni.

Negli stessi sensi ha deciso la stessa Corte con la sentenza del 19 febbraio 1879 (Vedi il giornale *La Legge* del 1879, I, pag. 661).

Appello — Incompetenza del primo giudice.

Quando in prima istanza siasi pronunciato sulla competenza e sul merito, non si può in appello conoscere di questo se sia dichiarata la incompetenza del primo giudice; nè v'ha luogo a distinguere tra il caso che il magistrato di appello non abbia veste di giudicare in prima istanza e il caso che abbia questa giurisdizione.

(Cass. Firenze — 13 novembre 1882).

Nota — In senso contrario V. Cass. di Roma, 4 settembre 1877 (*La Legge*, I. 1878, p. 99) — Cass. di Torino, 24 luglio 1878 (*La Giuris.* di Torino, XVI, p. 53) — Consulta Mattirolo, *Elem. di dir. giud.*, Vol. IV, N. 524 — Cuzzeri nel Comm. all' art. 493 del Cod. di proc. civ. Vol. II. pag. 198, § 3.

(Nota della *Legge*)

Locazione — Validità — Cose fungibili.

Ben può costituire oggetto di locazione una *universitas rerum*, tuttochè si componga di cose fungibili. (Cass. Roma — 24 nov. 1882).

Nota — La discussione fu splendida. La Corte d' appello di Roma, con una dotta sentenza, aveva proclamata la massima contraria, ispirandosi a taluni precetti del diritto romano.

In nome di questi precetti medesimi la Cassazione di Roma ha combattuto la sentenza della Corte d'appello con un lavoro esegetico degno di ammirazione. Sia nel codice civile, come nel codice commerciale, nulla v'ha che si opponga all'affermazione della massima proclamata dal Supremo Collegio di Roma; che anzi nel codice civile potrebbe per analogia trovarsi qualche principio, che la conferma pienamente. (1)

Prescrizione — Acquirente — Presa d' acqua.

L'acquirente, il quale, per accampare la prescrizione trentennaria, vuole giovarsi del possesso di coloro da cui ha avuto causa, deve accettare tale possesso quale esso è.

Il diritto di presa d'acqua, esercitato *iure dominii* e non iure *servitutis*, essendo un diritto reale di dominio, può perdersi per usucapione od anche per una prescrizione estintiva, ma non già pel non uso, ossia pel mancato esercizio del dritto medesimo in linea di fatto: cosa che è stata soltanto introdotta per le servitù, considerate come qualità ed affezioni dei fondi. (Cass. Roma — 1 dic. 1882).

Institore — Mandatario — Venditore.

Chi contratta coll' institore o mandatario ha l'obbligo di informarsi delle facoltà o attribuzioni che all'uno o all'altro spettano nei limiti segnati dal preponente o dal mandante; ma non ha del pari il dovere di investigare se nelle circostanze particolari un dato acquisto sia o no necessario o conveniente, e, dato che lo fosse, in quale tempo, in quale misura e con quali condizioni avesse a farsi.

(Cass. Roma — 2 dic. 1882).

Atti esecutivi dell'esattore — Reclamo — Competenza.

È competente l' autorità giudiziaria a conoscere del reclamo di chi, assumendo la intestazione del catasto e del ruolo riguardare altri e non lui, e però non potere egli essere colpito dal tributo, insta perchè si dichiari la lesione arrecatagli con gli atti esecutivi dall' esattore praticati, e perchè di conseguenza si condanni costui alla restituzione dell' indebito ed al rifacimento dei danni.

Nè la proponibilità di quest'azione giuridica, il cui obbietto è un diritto civile che si dice violato, deve essere subordinata al preventivo giudizio del Prefetto in ordine alla legalità o meno del procedimento tenuto dall'esattore.

(Cass. Roma: Sezioni unite — 19 dic. 1882).

Parte III.

Giurisprudenza Penale

Appello — Pretore — Procuratore del Re.

Il Procuratore del Re produce valido appello avverso le sentenze dei Pretori, quando incarica costoro per la interposizione dell' appello medesimo.

(Cass. Torino — 19 maggio 1882).

Nota — Questa massima ribadisce sempre la nostra opinione — Il procuratore del Re non può appellare avverso la sentenza dei Pretori presentandosi nella Cancelleria del Tribunale — Può, dice la Cassazione di Torino, inviare il suo atto di appello al Pretore con preghiera d'inserirlo nel processo e dar corso al gravame — Nè il Pretore, eseguendo l'incarico ricevuto dal Procuratore del Re, esercita una funzione appartenente soltanto al P.° M.°, come erroneamente ritenne un tribunale.

Qualunque altra persona può consegnare al Cancelliere l'atto di appello del P.° M.° — Per maggior sicurezza, e valendosi dei suoi rapporti ufficiali, spesso il Procuratore del Re servesi del medesimo Pretore.

Noi ci permettiamo solamente di osservare che la agevolezza concessa dalla Cassazione al Procuratore del Re non è conforme allo stretto diritto. L'appello dev' essere fatto o dalla parte personalmente o da persona munita di procura speciale della parte medesima.

(1) La sentenza si trova pubblicata nel *Foro Italiano*, 1882, pagina 1096; e più completa nella *Legge*, 1883, N. 1.°. La sentenza cassata della Corte di appello fu riportata da quest' ultimo periodico, 1882, V. II. p. 486.

L'appello del P.° M.° avverso la sentenza del Pretore o dev'essere fatto dal Procuratore del Re in persona o da chi innanzi alle Preture rappresenta legalmente il P.° M.°, sia per conto proprio, sia per delegazione ricevuta dal Procuratore del Re, o da altra persona fornita di *mandato speciale*; eccetto sempre il Pretore, che è stato il magistrato giudicante, ed avverso la cui sentenza deve prodursi il gravame.

Furto — Qualifica del mezzo — Chiave.

Non v'è nel furto la qualifica del mezzo, di cui all'art. 610 comb. con l'art. 620 del codice penale, ogni qualvolta il ladro, sebbene non abbia in consegna la chiave medesima di cui si serviva il padrone o non l'abbia rinvenuta in caso di perdita, pur nondimeno riesca a procacciarsela con certo accorgimento, ma senza alcun furto, frode o artifizio.

(Cass. Roma — 3 marzo 1882).

Nota — La precitata massima per essere ben compresa va chiarita con una pratica spiegazione — Il ladro, a mo' d'esempio, che entra nella casa di un suo vicino, e, sapendo ov'è nascosta la chiave dell'armadio, la piglia e se ne serve per commettere la sottrazione, dovrà considerarsi come responsabile di furto semplice, e non di furto qualificato pel mezzo; perchè manca nella specie il rinvenimento della chiave perduta, o la sottrazione di essa con furto, frode od artifizio.

Il Lucchini non è di questo avviso, e ritiene invece esser bastevole a determinare la qualifica del mezzo il semplice possesso illegittimo della chiave a dispetto delle cautele usate dal proprietario per meglio custodire le sue cose.

Con tutta la riverenza dovuta all'illustre professore Lucchini, noi ci permettiamo non seguire i suoi criterii e far plauso alla sentenza della Cassazione di Roma, la quale è fondata sul razionale principio, che in materia penale la lettera della legge debbe essere la condizione *sine qua non* di ogni incriminazione. Una interpetrazione estensiva non sarebbe possibile nel giure punitivo, e specialmente poi in materia di furti qualificati, ove il legislatore, così minuto ed esatto nel definire le qualifiche e nel determinare i casi di esse, se avesse voluto comprendere ancora il possesso illegittimo della chiave, così come la pensa il Lucchini, non avrebbe tardato un sol momento a specificarlo.

Contravvenzione — Elemento morale — Imputabilità.

Nelle contravvenzioni, per tanto si dice che basti il solo elemento materiale, per quanto si ritiene presunto l'elemento morale; di tal che, provata la mancanza di qualsiasi dolo, resta esclusa ancora la presunzione, e cade quindi la imputabilità della contravvenzione.

(Cass. Palermo — 14 Aprile 1882).

Nota — Richiamiamo la più sollecita attenzione sulla giustissima sentenza di cui riportiamo la massima, poichè dessa risolve una buona volta ed in modo chiaro e preciso la non lieve quistione sulla esistenza o meno dell'elemento intenzionale nelle contravvenzioni. Il sistema accolto comunemente in pratica giudiziaria ritiene esistere la contravvenzione col semplice manifestarsi del fatto materiale, senza alcun bisogno d'elemento intenzionale, ed è questo, a nostro avviso, un grossolano errore. Ogni reato, per quanto sia tenue la sua intensità criminosa, non sarebbe possibile senza dolo, e chi affermasse il contrario, disconoscerebbe evidentemente i più elementari principii del diritto di punire. V'ha però una distinzione tra' lievissimi reati che pigliano nome di contravvenzioni, e le altre delinquenze di maggiore entità giuridica; e la distinzione sta in ciò che, mentre pei delitti e crimini si presume sempre la mancanza di dolo, e chi accusa è nell'obbligo di provarne la esistenza; per le contravvenzioni invece si verifica il contrario, e si presume non la mancanza, ma la esistenza del dolo. Poichè però una siffatta presunzione non è *juris et de jure* ma *juris tantum*, così ammette la prova in contrario, e questa è a carico non di chi accusa, ma di chi si difende. Se l'imputato quindi, in materia di contravvenzione, riesce a giustificare la completa mancanza di qualsiasi elemento intenzionale, non può e non deve andar soggetto a condanna di sorta.

Appello — Parte civile — Mandante — Carcere preventivo.

Deve ritenersi rappresentata nelle forme legali la parte civile in grado d'appello, ove sia intervenuta personalmente in udienza e coll'assistenza di un difensore, dopochè con regolare mandato di procura lo stesso difensore ebbe ad assisterla nel giudizio di primo grado e presentò in nome di essa i motivi di appello.

In tema di ferimento per mandato, provata la reità del mandante, agente principale, lo si può punire senza esser necessaria la prova della colpevolezza del mandatario.

Per lo articolo 56 del Codice penale è facoltativa non precettiva la imputazione del carcere sofferto prima della sentenza nella pena da irrogare al condannato. (Cass. Firenze — 28 giugno 1882).

(*La Legge* — pag. 59 anno 1883).

Notizie bibliografiche

Cav. Francesco De Ambrosio (Proc. del Re in Salerno) — *Relazione statistica dei lavori compiuti nel circondario di Salerno durante l'anno 1882.*

È un lavoro dettato con arte non comune, e che non par mai fatto per necessità della carica che l'egregio e colto autore riveste. L'aridità delle cifre statistiche è maestrevolmente contemperata ora con un fugace cenno storico della nostra città, ora con un gentile palpito artistico, ora con riflessioni sempre belle, spesso profonde. Tutto il lavoro, scritto con sobrietà ed eleganza di forma, rivela ad un tempo il magistrato integerrimo, il letterato e, quel che più monta, l'uomo educato ad alto sentire.

Comm. Enrico Loasses—*Finanza ed Eredi Pascale.*

È una stupenda allegazione giuridica di 106 pagine, scritta da quell'infaticabile uomo, che è l'avvocato erariale di Napoli, il Comm. Loasses. Non sai, in questo lavoro, se ammirare maggiormente la chiarezza, l'ordine, la forma o la dottrina.

Quanti dimorano in questa città conoscono l'egregio uomo. Egli esercitò qui l'ufficio nobilissimo di Procuratore del Re, e poscia quello di Procuratore Generale. Fu dotto, eloquente, giusto, instancabile.

Fino a quando la giustizia avrà un culto sulla terra, il nome di Enrico Loasses non potrà essere qui dimenticato.

Non diciamo dippiù solo per non offendere la sua modestia.

Saremmo veramente lietissimi se potessimo su questo periodico pubblicare qualche suo articolo dottrinale.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 28 FEBBRAIO 1883 NUM. 4.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

GIURISPRUDENZA E PROPOSTE

SULLE AMMONIZIONI

(*V. n. 3*)

Fedeli alla promessa, eccoci ora a ricontare la dolorosa istoria dei giudicati discordi e ad esporre le nostre idee intorno alle ammonizioni; giacchè vuolsi ancora dar vita ad una legge, la quale trae il suo fondamento dai sospetti, talvolta fallaci, soventi creati da perfide arti.

Tutti ricorrono all'articolo 70 e seguenti della legge di P.ª S.ª per sapere i termini precisi della procedura a serbarsi quando si è costretti ad infliggere l'ammonizione, ed il *nomen juris* che dev'essere attribuito al provvedimento del Pretore, e tutti ne traggono impressioni e giudizii diversi.

V'ha Pretori, Tribunali e Corti, che pensano l'ammonizione sia una misura di precauzione diretta a prevenire i reati, la quale, mentre rientra nei poteri della P.ª S.ª, è delegata al Pretore. Il verbale di ammonizione contiene un provvedimento qualsiasi del Pretore, va dato senza l'adempimento di molte forme, e basta la semplice conoscenza, che del medesimo riceve il cittadino nel momento in cui trovasi al cospetto del Magistrato.

V'ha, invece, Pretori, Tribunali e Corti, che, in ossequio ai medesimi articoli della legge, portano giudizio diverso, e pretendono una procedura più estesa e più corretta, conferendo il diritto della difesa al denunziato per l'ammonizione.

Noi non dubitiamo un istante solo per affermare che la seconda massima merita una preferenza sulla prima; giacchè l'ammonizione non è una semplice avvertenza, improduttiva di effetti, ma restringe grandemente la libertà individuale, e pone l'ammonito in una condizione peggiore di chi sconta una delle pene indicate dal codice penale.

A chi affermasse esagerata questa nostra opinione, ricorderemmo che per la vigente legge di P.ª S.ª, l'ammonito non può recarsi in luogo diverso da quello ove trovasi; deve rinunziare alla licenza per porto d'armi; può essere soggetto a facili perquisizioni domiciliari; in determinate ore e luoghi non può farsi vedere, e via via.

Tutto questo costituisce una pena, ed abbastanza grave. È necessario quindi che l'ammonizione sia imposta con forme solenni e con una sufficiente *garanzia di controllo e di giustizia*, siccome bellamente osservava l'attuale Presidente del Consiglio in un suo discorso politico.

Pongasi mente, inoltre, alle sentenze contraddittorie pronunziate sul *nomen juris* da appiccicarsi al verbale di ammonizione ed alle gravi conseguenze che ne derivano, ed ognuno si persuaderà che la riforma riesce indispensabile.

V'ha Pretori, Tribunali e Corti, che giudicano, stando alla lettera della legge, di non potersi produrre alcun gravame avverso l'ordinanza del Pretore, che infligge l'ammonizione. Questa cessa di avere il suo effetto non pria dei due anni dal dì in cui venne inflitta, e quando si verifichino le condizioni tutte previste dall'art. 104 della legge di P.ª S.ª

V'ha poi Pretori, Tribunali e Corti, non esclusa la Corte di Cassazione di Napoli, che tolgono il diritto all'ammonito di produrre gravame avverso l'ordinanza contenuta nel verbale di ammonizione.

Ma se l'ammonito, anco nel dì seguente, produrrà reclamo od opposizione avverso l'ordinanza del Pretore, chiedendo che questi, *melius re perpensa*, riconosca d'esser caduto in errore; e se il Pretore, o per ragioni di merito, o per motivi di rito, respingerà il reclamo prodotto con una ordinanza, la Corte di Cassazione di Napoli concede il diritto all'ammonito di produrre gravame avverso il provvedimento, che ha rigettato il reclamo.

Questo precetto è stato affermato in nome della massima di ragione e di equità che *melius est intacta jura servare quam, vulnerata causa, remedium quaerere*, e sulla considerazione che la *opposizione* fatta al Pretore, avverso la sua ordinanza contenuta nel verbale di ammonizione, non ha un valore giuridico simile a quello che le viene assegnato dalle leggi di rito penale o civile; ma è diretta a richiedere la rivocazione di un provvedimento, che non può avere la efficacia della perpetuità. *Il nudo e semplice verbale pretoriale*, dice la Cassazione di Napoli, *non è in guisa alcuna assimilabile ad una sentenza.*

Non così la pensano altri Pretori, Tribunali e Corti; specie la Corte di Cassazione di Firenze. Stimano invece che nel verbale del Pretore è inserita una vera e formale sentenza, la quale, infliggendo l'ammonizione, dev'essere equiparata alle altre che condannano il cittadino ad una delle pene stabilite dal codice penale.

E non è, per vero, una grave pena quella che fa perdere per un certo tempo all'ammonito le più nobili guarentigie, e che restringe la sua libertà?

Dovendo perciò definirsi sentenza quella che pronunzia il Pretore nell'atto in cui ammonisce un cittadino; per la nota regola della L. 55 (de re iudicata) *iudex postquam semel sententiam dixit, postea judex esse desinit* — e per l'altra — *neque suam, neque precessoris sui sententiam quemquam posse retractare in dubium non venit* (Leg. 1. Cod. Sent. resc. non posse); scaturiscono due conseguenze assai gravi ed importanti.

La prima, che, avverso quella sentenza, è lecito produrre gravame; la seconda, che non è permesso al Pretore di rivocare la sua sentenza dietro istanza dell'ammonito, cessando gli effetti dell'ammonizione sol dopo due anni.

Nè qui si arrestano i giudicati contraddittorii; imperocchè, accogliendosi o la seconda o la terza massima, ognuno ha interesse di sapere quali termini gli sono consentiti per produrre il gravame e, consultando la giurisprudenza, apprenderà che se i termini sono quei medesimi che ha l'imputato, condannato ad una pena correzionale, non vi è punto accordo intorno al giorno dal quale quei termini cominciano a decorrere — Ed è degno di nota che un gravame prodotto fra un termine determinato, per talune Corti è ammissibile in rito, per altre no! E tutto questo deriva dalla potente ragione che gli articoli 70, 71 e seguenti della legge di P.ª S.ª serba-

no intorno a tali questioni silenzio di tomba, e la risoluzione delle medesime è tutta conferita all' arbitrio del Magistrato, che è costretto ricorrere ai concetti analogici — Eppure è vecchia, ma vecchia assai, la massima di Bacone: *Optima est lex, quae minimum relinquit arbitrio judicis!*

E da ultimo si rifletta un tantino sulla *competenza.*

I Pretori, a nostro mò di vedere, sono magistrati assai benemeriti — Pessimamente retribuiti, amministrano la giustizia con saviezza ed indipendenza, e spesso lottano, impavidi, contro le prepotenze di ogni genere e le minacce di farabutti, che non difettano in ogni paese.

Sono però poco garentiti, ed il giudizio dei più ne assecura meglio del giudizio di un solo.

Tali osservazioni premesse, noi crediamo di proporre un sistema agevole e corretto per procedere alle ammonizioni — Esso è il seguente:

Le autorità di P.ª S.ª ed i Carabinieri si rivolgano al Procuratore del Re, chiedendo che un cittadino sia ammonito, e somministrino tutte quelle notizie, documenti e pruove, che stimeranno porre a base della loro richiesta.

Il Procuratore del Re, dietro altre accurate informazioni da lui assunte, o stimerà che non è il caso di procedere ad alcuna ammonizione contro chi è stato denunziato, e disporrà che le carte si conservino in archivio; o stimerà sufficienti le pruove raccolte, ed in tal caso richiederà che il Tribunale, in Camera di Consiglio, in un dì designato, esaminati i documenti, proceda all'ammonizione del denunziato.

Questa richiesta dovrà essere, a diligenza del P.° M.°, notificata al denunziato, che avrà il diritto di prender visione degli atti nella Cancelleria Correzionale, ivi depositati per ordine del Procuratore del Re, e di presentarsi, o solo, o assistito da un difensore, innanzi al Tribunale per esporre le sue difese. Potrà o esibir documenti, o chiedere la udizione di testimonii. In questo secondo caso, il Tribunale, pria di giudicare sul merito, statuirà con una ordinanza se riesca utile e necessario udire i testimoni dati a discolpa.

Se li stimerà necessarii; o li ascolterà immediatamente, o stabilirà un altro giorno per udirli alla presenza del giudicabile e del P.° M.° — Se non saranno tenuti necessarii, il Tribunale respingerà la istanza.

Uguale procedimento sarà serbato quando il P.° M.° farà una simile istanza.

Uditi poi nel merito sia l'incolpato che il P.° M.°, il Tribunale, fuori la presenza delle parti o di altra estranea persona, in Camera di Consiglio, pronunzierà la sentenza.

Questa sarà subito notificata al P.° M.° ed all'imputato. Entrambi, fra il termine di giorni tre dalla notificazione della sentenza, (oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza) fatta alla loro persona o nelle altre forme riconosciute dal vigente codice di procedura penale, avranno il diritto di produrre appellazione avverso la sentenza medesima.

In appello saran serbate le medesime norme attuate in prima istanza; e poscia, non più per le quistioni di fatto, ma per quelle di rito e di diritto, sarà aperta la via per Cassazione. Il termine per ricorrere sarà quel medesimo assegnato al P.° M.° ed all'imputato per produrre appellazione, e l' imputato dovrà fare il deposito di lire 150, o giustificare la sua povertà.

Quanto per noi si propone non è, in breve, che uno dei tanti *espedienti volontarii,* ammessi dalle vigenti leggi non solo in certe civili contestazioni, ma anco in materia penale — e che, mentre formano il palladio dei diritti della difesa, concorrono mirabilmente al trionfo della verità e della giustizia.

Corretta così la procedura, tutte le altre disposizioni dirette ad esplicarla potranno essere coordinate razionalmente ed in maniera da renderle degne di leggi, che vanno pubblicate in Roma, in quell'alma città, che un tempo fu maestra e banditrice di diritto alle genti.

Nè basta ancora; ma scopo della nuova legge di P.ª S.ª dev' esser quello di togliere tutti gl' inconvenienti, che oggi si deplorano nella pratica giudiziaria intorno agli effetti delle ammonizioni, alle restrizioni ed alle incapacità che ne promanano.

È necessario quindi che con tutta precisione vengano determinati gli obblighi cui deve sottostare l' ammonito per oziosità e vagabondaggio, l' ammonito come sospetto ladro e via via, senza dar luogo allo scandalo che nella pratica abbiamo tante volte deplorato e deploriamo ancora, che all' ammonito come sospetto ladro s' impongano gli obblighi che vanno per legge imposti all'ammonito per oziosità, o viceversa. E lo scandalo diventa maggiore, atterra i sacrosanti diritti della libertà individuale e costringe la statua della giustizia a velarsi di bruno, quando un povero ammonito è menato in prigione per aver infranto un obbligo, cui non doveva sottostare, subisce un lungo carcere preventivo e poscia, inviato a giudizio, è assoluto per inesistenza di reato, perchè il Tribunale riconosce illegale l'obbligo imposto al giudicabile!

Chi riparerà, intanto, i danni sofferti da costui, che, sempre gravi, talvolta riescono irreparabili?

È necessario che le penalità e restrizioni della libertà dell' ammonito siano ben determinate; e non si verifichi più che un parere del Consiglio di Stato dica di non potere l' ammonito essere iscritto nella lista degli elettori politici od amministrativi, e che la Corte di Cassazione affermi il contrario.

È necessario che ben si determinino le forme dell' ammonizione, si scrivano all' uopo precisi e chiari articoli di legge e si evitino in tal guisa l' onta ed il danno del cittadino, che liberamente e nei limiti della legalità manifesta la propria opinione, e si assoggetti a rigorosa misura tanto chi, per sfamarsi, sottrae una spiga di grano dal fondo altrui, quanto il prepotente ed il proprietario, che, bravando e peggio nei piccoli o grandi centri di popolazione, perturbano la pubblica pace, intimidiscono i deboli, cagionano ragionevoli paure e tentano di corrompere le oneste coscienze.

È necessario non si vada più a tentone per sapere quando cessino gli effetti dell' ammonizione, e che non si costringa più il Magistrato a ricorrere all' analogia per applicare l' articolo 104.

Se, come dicesi, non è conforme ai principii ed alla serietà che il Magistrato ritorni sui suoi passi il giorno seguente a quello in cui ammonisce un cittadino, e che rivochi un' ammonizione inflitta il giorno innanzi; non è neppur giusto che l' ammonito sia costretto ad attendere due anni interi per vedersi cancellato da quella brutta lista. Si stabilisca almeno che 6 mesi dopo la ricevuta ammonizione è conferito all' ammonito il diritto di domandare la cancellazione del suo nome dalla lista ripetuta, provando di aver serbata tale una condotta da potersi reputare probo ed onesto cittadino.

E se l' ammonito, vuoi per negligenza, vuoi per ignoranza e per altre cagioni, non si occupò a dimandare la cancellazione, se ne occupi di ufficio il Procuratore del Re, dopo di avere assunte le debite informazioni.

È necessario che agli ammoniti per oziosità e vagabondaggio non s' imponga l' obbligo di *far constare in un termine determinato* all' ufficio di P.ª S.ª di essersi dato a stabile lavoro; ma si guardi più alla sostanza che alla forma.

Molte volte innanzi ai Tribunali si è discussa simigliante quistione; si è provato che l' ammonito, immediatamente dopo la ricevuta ammonizione, si è

dato a stabile lavoro; ma per ignoranza non ha badato di dar notizia di questo mutamento di vita all' ufficio di P.ª S.ª Ebbene, in tal caso, qualche volta l' ammonito è stato assoluto; spesso è stato condannato!

È necessario ben si chiarisca se all' ammonito competa o meno il benefizio della libertà provvisoria, quando commette quei reati pei quali la legge non nega un tale beneficio.

È necessario si determini con chiarezza il caso di chi è ammonito, perchè diffamato per crimini o delitti contro le persone e le proprietà, per evitare certe sentenze che non sono conformi a giustizia e delle quali ci occuperemo, nel presente numero, nella parte che tratta della Giurisprudenza Penale.

Senza diffonderci ulteriormente, e senza tramutare l'articolo di un piccolo giornale di giurisprudenza in una monografia, noi facciam voti che il sistema delle ammonizioni sia cancellato dalle leggi, e che metodi più legali e civili siano attuati per prevenire i reati e per sorvegliare gli uomini che dànno le prime prove di perversità di animo. Un anatema cadde su certi procedimenti penali, e fu scritto in fronte alle loro storie sanguinose: Ne traggan profitto le genti avvenire!

Ma se i nostri legislatori stimeranno che dal sistema delle ammonizioni la pubblica tranquillità potrà ancora trarre un vantaggio, ricordino di tutelare la libertà del cittadino, di non esporlo alle facili vendette di un partito predominante, di un privato potente o di un funzionario fedifrago; e facciano di compilare una legge, che, per la sua chiarezza, non offra lo spettacolo di una quotidiana contraddizione di giudicati, dei facili arbitrî e delle nefarie od inconsulte illegalità.

ANDREA DE LEO

Parte I.

GIURISPRUDENZA E PRATICA AMMINISTRATIVA

Legge elettorale politica — Onorario al Segretario — Spese — Indennità ai presidenti.

Al segretario dell' ufficio definitivo compete l' onorario di lire 20 anche per la votazione di ballottaggio.

Al segretario della sezione principale non compete onorario maggiore di lire 20.

Quando si tratti di sezione composta di più comuni, le spese occorrenti per le operazioni elettorali vanno a carico del comune capoluogo.

I presidenti delle sezioni secondarie, che debbono recarsi alla sezione del capoluogo del collegio, hanno diritto al rimborso delle spese cui debbono sottostare per l' adempimento dello incarico imposto loro dalla legge.

L' onere del rimborso ai presidenti va a carico del comune capoluogo.

(Par. Cons. St. 5 gennaio 1883, adottato — V. *La Legge* p. 250). (1)

Liste elettorali politiche — Iscritto illegalmente — Ricorso ad altri titoli d' iscrizione — Inattendibilità.

Non si può iscrivere nelle liste chi si *presume* d'aver superata la seconda classe elementare (2).

Innanzi alla Corte d' appello, che dichiara radiarsi dalla lista qualcuno pel titolo per cui fu iscritto, costui non può per la prima volta e direttamente chiedere di essere mantenuto nelle liste per altri titoli (App. Casale 29 luglio 1882).

(1) Questo parere dal Ministro dell' interno è stato comunicato a tutti i prefetti, e da questi ai sindaci.

Nota — Principii conformi in tema analogo ritenne la stessa Corte nelle decisioni 4 dicembre 1880, 19 febbraio 1881 e 15 settembre 1881 (*Riv. Amm.* 1881, p. 14, 234, 864) nonchè il Cons. di stato col par. adottato 1.° ottobre 1881 (*Riv. Amm.* 1881, p. 966).

Liste elettorali politiche — Inscritto di 2.ª categoria nell' esercito — Certificato di congedo.

Gli iscritti di 2.ª categoria non sono obbligati a presentare il congedo illimitato anteriore di tre mesi al decreto di convocazione dei collegi elettorali, giusta l'art. 57 della legge, perchè debbonsi considerare normalmente in congedo illimitato (Par. del Consiglio di Stato 26 ottobre 1882.)

Elezioni comunali — Ricorso del Consiglio comunale — Decisione — Ricorso alla Deputazione provinciale — Effetto.

I ricorsi in materia elettorale, avverso decisioni del Consiglio comunale, hanno effetto sospensivo; cosicchè, prodotti alla Deputazione provinciale simiglianti ricorsi, i consiglieri nuovi eletti legalmente debbono intervenire e prendere parte alle adunanze del consiglio. (Par. del Cons. di Stato del 17 maggio 1882, adottato — *Nuova Giuris. Amm.* 1882 p. 291).

Nota La recente giurisprudenza nel caso è la seguente:

Con parere del 23 aprile 1879, il Consiglio di Stato ebbe a stabilire che, se le elezioni furono annullate prima dell' apertura della sessione autunnale del Consiglio, i nuovi eletti, che non hanno prodotto ricorso alla Deputazione provinciale, non possono intervenire alle adunanze, per guisa che sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese col loro intervento. Con altro parere in data del 29 aprile detto anno, il Consiglio di Stato dichiarò che i Consiglieri eletti, la cui proclamazione fu dal Consiglio comunale annullata, dopo l' apertura della sessione autunnale, non possono prendere parte alle deliberazioni del Consiglio, se non hanno interposto ricorso alla Deputazione provinciale. Con altro parere del 4 giugno 1879, confermato a sezioni unite nell'adunanza del 21 dello stesso mese, l' alto consesso amministrativo, su dubbi elevati dal Ministero dell'Interno, decise, ed il Ministero vi si uniformò, che, quando le elezioni vengano annullate prima della apertura della sessione autunnale, a questa devono intervenire i consiglieri scaduti e non già i nuovi eletti. Che ove poi, invece, non sia intervenuta alcuna decisione di annullamento, coll' aprirsi la sessione ordinaria di autunno, entrano in funzione i nuovi eletti, e prendono parte a tutte le deliberazioni del Consiglio, non esclusa quella che per avventura versa sulla validità della loro elezione. Che se, durante le tornate di autunno, avviene l'annullamento delle elezioni da parte del Consiglio comunale, i nuovi eletti non possono da quel momento intervenire alle adunanze, se non provino di aver interposto appello contro la decisione del Consiglio comunale.

Deliberazioni comunali — Prima convocazione — Numero dei consiglieri necessarii per la validità delle deliberazioni — Computazione.

Le deliberazioni comunali in seduta di prima convocazione non possono essere prese se non con l' intervento dei membri effettivamente assegnati al comune.

Per determinare la metà dei consiglieri debbonsi calcolare anche i morti ed i dimissionari.

Quindi la disposizione dell'art. 41 del regolamento è inattendibile siccome contraria alla legge (Par. del Cons. di Stato 7 ottobre 1882).

(2) V. *Giurista* p. 11 e 12.

Deliberazioni comunali — Nomina d' impiegati — Maggioranza assoluta.

Il principio stabilito dall' art. 223 della legge comunale e prov. per cui nelle votazioni dei Consigli le proposte si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, è generale e non ammette eccezioni, all' infuori di quella portata dall'art. 47 del regolamento per le nomine della Giunta, dei componenti le Congregazioni di carità e la Commissione dei giurati, le quali sono obbligatorie per legge e non ammettono dilazione.

Quindi nelle nomine degli impiegati, sebbene non sia impedito ai Consigli comunali di procedere, dopo due votazioni libere, ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti, è tuttavia necessario che il prescelto, onde sia validamente eletto, abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti sul numero totale dei votanti.

Per determinare la maggioranza si tiene anche calcolo delle schede bianche (Par. del Cons. di Stato 8 maggio, 17 giugno, e 13 luglio 1882, adottati in adunanza generale dell' 8 agosto successivo.— *Riv. Amm.* anno 1883 p. 54).

Deliberazioni comunali — Storno di fondi — Ammissibilità — Spesa obbligatoria — Urgenza.

Il Consiglio comunale ha competenza di fare gli storni di fondi da una categoria ad un'altra e da un articolo all' altro della stessa categoria, purchè ne presentino la disponibilità.

Bene quindi è invertito un fondo destinato allo scopo di far fronte ad una spesa obbligatoria ed urgente, cioè per provvedere il paese di acqua potabile (Par. Cons. di Stato 4 novembre 1882, adottato.)

Nota — Questa facoltà non può estendersi ai bilanci di due successive annate, senza sovvertire ogni norma di ragionata amministrazione. (Par. del Cons. di Stato 10 ag. 1869; 9 e 28 luglio 1880 e 3 giugno 1881)

Il par. del cons. di Stato del 29 dic. 1880 (adottato) ci apprende che, quando nel corso dell'anno si manifesti la necessità di provvedere a spese obbligatorie, nuove e maggiori, il consiglio comunale è tenuto a deliberare intorno a proposte specificate, e non accrescere con un semplice storno il fondo delle impreviste.

Maestri comunali — Licenziamento — Riconferma posteriore — Durata in carica.

Il maestro comunale, riconfermato dallo stesso comune dopo il licenziamento fattogli in tempo utile, ha diritto di rimanere in carica per un sessennio.

Nulla mette in essere che il comune l' abbia riconfermato per un biennio, sempre quando la deliberazione non venga approvata dal Consiglio procinciale scolastico. (Decreto ministeriale 5 dicembre 1882).

Nota — La disposizione dell' art. 3 della legge 9 luglio 1876 è chiara per sè stessa; gli atti parlamentari ce la rendono chiarissima.

Il legislatore con l'art. 3 volle in certo modo sottrarre il maestro elementare ai capricci dei comuni, ed assicurargli una posizione stabile dopo il termine di esperimento di due anni, prescrivendo che la riconferma non potrà farsi per un tempo minore di sei anni.

Garentisce anche gli interessi del comune, che ha il periodo di anni due per sperimentare i suoi insegnanti.

Quali sarebbero dunque i beneficii della citata legge, se i comuni potessero, col licenziare in tempo utile i maestri, rinominarli poi per un termine minore del sessennio?

Quale lo scopo, l'interesse del comune, che, mentre è contento del maestro, non vuole vincolarsi a termine di legge?

Facciamo quindi anche noi plauso alla decisione ministeriale, che è conforme alla legge, ed al parere del Cons. di Stato in data 23 giugno 1877. È dell'istessa opinione l'avv. Vita-Levi: *Commentario alle leggi di P. I.*

Ma *quid juris* se il Consiglio provinciale scolastico per equivoco approva una tale deliberazione?

Evidentemente la legge ad ogni costo vuol'essere osservata, e nessun atto può sanare una deliberazione che la viola, epperò il deliberato del Consiglio scolastico dev' essere, o d' ufficio, o sul ricorso dell' insegnante, annullato dal Governo del Re ai termini dell' art. 227 della legge comunale e della costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (1).

Opere pie — Fondazione per testamento — Validità.

Un' opera pia può essere validamente fondata per testamento. (Cass. Torino 14 novembre 1882) (2).

Lasciti di beneficenza — Istituzione eventuale a favore dei poveri del Comune — Opera pia.

Ha il carattere di opera pia, ai sensi della legge 3 agosto 1862, anche quella istituzione di beneficenza, che, istituita a favore dei parenti del testatore, può eventualmente, in mancanza di questi, andare a beneficio dei poveri del comune (Par. del Cons. di Stato 9 settembre 1882). (3)

Impiegati Comunali — Punizioni.

I sindaci hanno la facoltà di sospendere i proprii impiegati, e non già d' infliggere multe o di fare ritenuta sullo stipendio stabilito per convenzione, in causa di vere o pretese mancanze. (Par. dal Cons. di Stato 23 settembre 1882, adottato).

Bollo (Tassa di) — *Affissione di stampato in un'osteria.*

A senso e per gli effetti dell'art. 20 n. 4 e 45 della legge sulle tasse di bollo, 44 e 53 della legge sulla pubblica sicurezza, devono considerarsi come *luoghi pubblici* non solo le piazze e le vie, ma tutti indistintamente i luoghi e gli stabilimenti aperti al pubblico, come teatri, casini, ridotti, caffè, alberghi, trattorie, osterie e simili esercizî, ove il pubblico, a pagamento, o senza, può liberamente accedere e trattenersi; i quali sono dalla legge specialmente sottoposti alla sorveglienza della pubblica sicurezza. Tanto è vero, che i medesimi non possono aprirsi senza averne ottenuta la permissione dall' autorità politica, ed in essi è sempre facoltativo agli ufficiali di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora a visite ed ispezioni.

Non vi può dunque essere dubbio che in tutti questi luoghi nessuno stampato o manoscritto può essere affisso senza la licenza dell' autorità politica, prescritta dall'art. 53 della legge sulla P. S., salvo l'eccezione ivi espressamente indicata, e senza la marca da bollo (4) (Cass. Roma 7 giugno 1882 — Dal *Boll. uff.* del Min. di grazia e giustizia).

(1) Par. cons. di Stato 11 giugno 1875 e 27 aprile 1878.
(2) Si può dire ormai giurisprudenza raffermata,
(3) Conf. Parere Cons. St. 20 maggio 1882.
(4) Giuris. ormai raffermata della Cassazione romana (Sent. 16 giugno 1880 e 9 nov. 1881); anzi con la sent. dell' 8 gennaio 1879 ritenne caduto in contravvenzione alla legge di P. S. e a quella sul bollo chi affigge dei manifesti politici nella vetrina del proprio negozio, quantunque internamente, ma in modo però da potere essere letti dai passanti. Nulla rileva, per la sussistenza della contravvenzione, che gli stampati non fossero destinati ad essere pubblicati.

Avvisi sacri — L' affissione degli avvisi sacri alle porte o negli atrii delle chiese non è sottoposta alla legge sul bollo e a quella di pubblica sicurezza (Cass. Torino, 12 luglio 1878).

Bollo (Tassa di)—*Stampati o manoscritti qualsiansi — Affissione — Tassa di cent. 5 — Contravvenzione.*

Giusta l'art. 20 § 2. n. 4 della legge 13 settembre 1874 sulle tasse di bollo, vanno soggetti alla tassa di cent. 5 tutti gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico, senz'altra eccezione che per gli stampati o manoscritti che si affiggono per parte delle autorità provinciali o comunali e delle Camere di commercio, quando non riguardino la rispettiva loro amministrazione economica o patrimoniale.

Non è quindi a parlarsi di eccezione per stampati o manoscritti che si affiggono a titolo di semplice scherzo (1).

Nè vale che questi non siano firmati, poichè rispondono per essi solidalmente coloro che li affiggono al pubblico (Cass. Roma, 3 aprile 1882).

Dazio consumo — Interiora degli animali — Esenzione — Distinzione.

Il fegato, il polmone ed altri visceri degli animali sono soggetti al dazio, perchè vanno usati come cibo.

Ne sono poi esenti gl'intestini, perchè destinati a conservare con successive trasformazioni le materie nutritive degli animali stessi. (Cass. Roma — 7 novembre 1882.)

Nota —Accettiamo ben volentieri la massima della Cassazione romana, perchè informata allo spirito della legge, che vuole sottoposta al dazio consumo ogni parte dell'animale atto all'alimentazione umana.

Ed infatti gl'intestini dell'animale possono essere usati come cibo, e come oggetto di lavoro.

Nel primo caso è chiaro che la legge li tassa, nel secondo poi no.

La Corte di appello di Napoli (Sent. 20 marzo 1882 — *Giurista*, anno corr. p. 1.) ritenne esenti dal dazio consumo, senza distinzione, gl'intestini degli animali.

La stessa Cass. di Roma aveva già precedentemente (sent. 27 gennaio 1882) stabilito che la trippa è reputata carne, e quindi soggetta al dazio.

Dazio consumo — Verbali di contravvenzione.

I verbali di contravvenzione alla legge sul dazio consumo si possono validamente redigere nell'ufficio daziario.

Alle irregolarità ed ai difetti dei verbali stessi si può supplire con altri mezzi non vietati dalla legge. (Cass. Roma — 28 giugno 1882).

Nota — La legge non contiene alcuna disposizione che dichiara nullo il verbale di contravvenzione non redatto immediatamente e sul luogo stesso.

Anzi, il regolamento approvato con r. decreto 25 agosto 1870 n. 5840 prescrive che il verbale di contravvenzione si stende nell'ufficio gabellario, od in quello della Pretura mandamentale più vicina al luogo ove fu scoverta la contravvenzione (art. 57).

È vero che le istruzioni disciplinari, parlando delle contravvenzioni scoverte presso esercenti o fabbricanti, dispongono che il processo verbale si redige più opportunamente sul luogo stesso; ma questa disposizione tende ad impedire ai contravventori di far scomparire le tracce della frode; e non già commina la nullità del verbale redatto in altro luogo, che non è determinato nè dalla legge, nè dal regolamento.

— La seconda tesi della massima è raffermata dalla costante giurisprudenza della stessa Corte suprema. V. in ispecie le sent. 21 novembre 1877 e 17 luglio 1882.

Manifesti teatrali — L'autorizzazione alla rappresentazione di un dramma non include il visto per l'affissione del relativo manifesto.

Vendita di giornali — Gli avvisi di vendita di un giornale non sono soggetti all'obbligo della licenza, di cui l'art. 53 della legge di P. S. (Cass. Torino, 28 luglio 1874).

Manifesti aventi carattere commerciale — I manifesti delle società di assicurazione contro i danni degli incendî, della grandine, ecc. non possono riguardarsi altrimenti che quali stampati relativi a cose od affari esclusivamente commerciali, nè l'indole loro muta se, oltre alle tariffe od ai premî d'assicurazione, accennano al modo di costituzione della compagnia od impresa ed al loro capitale sociale, giacchè queste notizie hanno intimo nesso e sono la necessaria conseguenza delle prime, per dare credito alle società nei rapporti delle loro operazioni di puro commercio. — Nè in diversa categoria pare debbansi ascrivere i manifesti che annunciano essere state poste in commercio opere letterarie o pubblicazioni periodiche di vario genere, indicando il costo o le modalità per le associazioni e gli abbuonamenti alle medesime. — Per queste ultime però, quando al detto annuncio si faccia seguire anche il programma, che ne spieghi l'indirizzo e lo scopo dell'azione che intendono esercitare nel campo politico, morale e via dicendo, è evidente che l'annunzio entra in una sfera ben diversa da quella delle operazioni di puro commercio, non costituendo queste l'unico obbiettivo della impresa annunziata.

Non pare possa cadere dubbio pertanto che i detti manifesti in tali casi debbono ritenersi compresi nel novero di quelli, l'affissione dei quali devesi assoggettare alla preventiva licenza dell'autorità di P. S., cui incombe esercitare la demandatale sorveglianza a tutela della moralità e dell'ordine pubblico. — Sarebbe impossibile stabilire *a priori* la giusta linea di demarcazione tra questi ultimi manifesti e quelli aventi carattere di operazioni meramente commerciali od altro, ma, con la scorta degli anzidetti criteri, riescirà agevole all'Autorità locale di P. S. di riconoscere nel caso pratico, quando questi interessino l'ordine e la moralità pubblica, quantunque in apparenza si riferiscano o siano collegati ad affari di commercio (Nota del Minis. dell'Interno 18 maggio 1882).

Licenza — Come si ottiene — Per ottenere la licenza dell'autorità di P. S. si presentano i manifesti con una istanza in carta da bollo di cent. 50. L'autorità di P. S. esamina se nulla osti all'affissione, e se i manifesti siano muniti della prescritta marca da bollo di cent. cinque. L'autorizzazione non si ripete per tutte le copie degli stampati o manoscritti, che si vogliano affiggere al pubblico, ma è una sola per qualsiasi numero di manifesti. D'ordinario si appone il visto ad una sola copia, che resta nelle mani dell'affissore, e sulle altre, destinate all'affissione, si applica il sigillo d'ufficio (Nota del Ministero dell'Interno, 16 luglio 1875).

Comuni — Accisi — Nomina di Impiegati — Strade comunali — Sono esenti dalla tassa di bollo gli avvisi di concorso dei comuni per la nomina degli impiegati comunali, e quelli che si pubblicano a norma delle leggi e dei regolamenti sulla polizia stradale e sul mantenimento delle strade comunali, non potendosi escludere che tali avvisi riguardino il servizio pubblico, non già gli interessi economici delle amministrazioni comunali (Nota del Minis. delle Finanze, 18 gennaio 1873).

Avvisi — Soccorso nazionale — Gli avvisi affissi al pubblico, che fanno appello alla carità cittadina in favore delle famiglie colpite dai disastri di una inondazione, non sono soggetti al bollo — Trib. Brescia, 16 luglio 1878).

Avvisi — Porta della bottega — Sono anche esenti dal bollo i cartelli affissi alla porta di una bottega, indicanti gli articoli che vi si vendono (Sent. della Corte di Cass. di Roma, 14 febbraio 1879), o il genere di commercio che vi si esercita (Idem, 15 dicembre 1879).

Avvisi — Opere letterarie — L'affissione di un manifesto o di un avviso di associazione ad un'opera letteraria, fatta sulla parte esterna di un'edicola da libraio sita in una pubblica via, senza la prescritta marca da bollo, costituisce una contravvenzione (Idem, 18 marzo 1881.) È del pari soggetto al bollo il cartello contenente il solo titolo di un'opera, affisso sul muro esterno del negozio di un libraio (Cass. Torino, 17 luglio 1873).

Affissi al pubblico — Francobollo — Non vi ha contravvenzione nel fatto di colui che, invece di una marca da bollo da cent. 5, adopera un francobollo postale di pari tassa sopra uno stampato che ei affigge al pubblico, annullandolo nel modo prescritto (Cass. Roma, 4 luglio 1881 — *Ric. Amm.* 1881 p. 899).

Avvisi al pubblico — Annullamento delle marche (a) — Negli avvisi affissi al pubblico, l'annullamento della marca da bollo deve essere fatto col soprapporvi la data o due o più linee dello stampato, non già con la soprapposizione di un timbro particolare (Cass. Roma, 26 gennaio 1881 — *Man.* 1881 p. 249).

(1) L'affissione al pubblico di una stampa satirica è anche soggetta al bollo (Cass. Roma, 2 maggio 1881).

(a) Le marche da bollo non possono annullarsi che nei tre seguenti modi: o col bollo a calendario degli uffizi del bollo e registro: o colla scritturazione della data dell'avviso: o colla impressione di una o più linee di stampa. L'annullamento fatto in altro modo è equiparato alla omessa applicazione della marca (Circolare del Minis. delle Finanze, 20 nov. 1879).

La Corte d'appello di Trani, con sentenza del 20 agosto 1876, ritenne che l'appaltatore del dazio consumo in un comune chiuso può essere ammesso a provare per testimoni, stante la mancanza del verbale di contravvenzione, l'introduzione di un genere daziabile, sul quale non siasi pagato il corrispondente balzello, per ripetere dall'introduttore il solo ammontare di quel dazio. (*N. Giuris. Amm.* a. 1877 pag. 75).

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Usurpazioni di terreni demaniali — Competenza giudiziaria — Competenza prefettizia.

La quistione intorno alla demanialità dei terreni comunali, su di cui pretendonsi avvenute delle usurpazioni, è demandata alla giurisdizione ordinaria, che per tali quistioni petitoriali di demanialità è succeduta alla Commissione feudale.

In caso di usurpazione di terreni demaniali comunali, si fa luogo alla speciale azione di reintegrazione del demanio comunale, giudicabile dalla competenza speciale del Prefetto.

La competenza a giudicare della reintegra demaniale si estende, per continenza di causa, anche alla condanna e liquidazione dei frutti indebitamente percepiti dai terreni demaniali.

Per contrario, l'azione di garantia nascente dal contratto di vendita, essendo di carattere puramente civile e privato, è di esclusiva competenza ordinaria.

(Cass. Roma: Sezioni unite — 30 giugno 1882) (1).

Alienazioni di terreni demaniali comunali — Azione di reintegra — Legittimità delle alienazioni.

Pei reali rescritti del 12 luglio 1817 e 19 gennaio 1826 dell'antico reame napolitano, la reintegra demaniale è un'azione *sui generis*, la quale, mentre non richiede gli estremi dell'azione possessoria, non si confonde con la rivendicatoria, rimanendo un provvedimento relativo allo stato di fatto.

Epperò, trattandosi di alienazioni di terre demaniali comunali, il Prefetto può esercitare la competenza speciale per la reintegra demaniale, a lui attribuita dalle vigenti leggi, solo quando concorrano le tre seguenti condizioni: la demanialità delle terre assicurata da giudicati, l'indole di fatto della contesa e la illegittimità delle alienazioni.

Ma quando si faccia quistione della legittimità o meno delle alienazioni, la contesa rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria.

(Cass. Roma: Sezioni unite — 28 marzo 1882) (2).

Atti dell'autorità amministrativa — Competenza giudiziaria — Sindaco — Provvedimenti di urgenza.

L'autorità giudiziaria ha potere di esaminare se l'autorità amministrativa siasi mantenuta nell'orbita delle sue attribuzioni, e di negare qualsiasi effetto giuridico a quegli atti che avessero oltrepassato i limiti prefissi dalla legge, in offesa di un diritto civile o politico dei privati cittadini.

In tema di competenza, la Corte regolatrice non è tenuta a mantenere la figura che è data al fatto dalla Corte di merito, ed è invece suo dovere di stare alla verità del fatto, su cui la giurisdizione ordinaria è stata richiamata a giudicare.

Al Sindaco, che è chiamato dalla legge a dare i provvedimenti di urgenza nell'interesse della sicurezza e della pubblica igiene, spetta esclusivamente il giudizio sul concorso della urgenza, che sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria.

(Cass. Roma: Sezioni unite — 6 luglio 1882) (3).

Prova testimoniale — Giudizi innanzi ai Pretori.

L'art. 234 del cod. di proc. civ., pel quale i procuratori, cinque giorni prima di quello fissato per raccogliere la prova testimoniale, debbono reciprocamente notificarsi i nomi e le generalità dei testimoni, non è applicabile nei giudizi pretoriali. (4)

In tali giudizi la parte, che vuole procedere allo esame dei testimoni ammessi, non deve citare l'altra parte, nè, esaurita la prova, deve citarla di nuovo per la trattativa del merito, quando la sentenza, che ammise la prova, fissò l'udienza in cui i testimoni erano ad assumersi e fu notificata, e quando, assunti i testi, il pretore rinviò la causa a determinata udienza per la sua spedizione.

(Cass. Firenze—21 nov. 1882 *Foro It.* 1882, I, p. 1243.)

Principio di prova scritta — Mandatario

Ben si ravvisa il principio di prova scritta in un documento che provenga dal mandatario speciale di colui contro del quale si chiede la pruova.

(Cass. Napoli — 25 nov. 1882 — *Gazz. del Proc.* a XVII, p. 594).

Giudizi di espropriazione — Appello — Termine a comparire.

È nullo l'appello nei giudizi di spropriazione ove il termine a comparire siasi assegnato minore di dieci giorni. (5)

Siffatta nullità non può aversi per sanata, quando l'appellato compare dopo che è trascorso il termine per lo appello e lo deduce, invocando il giudicato.

(Cass. Firenze — 23 nov. 1882)

Fondo enfiteutico — Terzo possessore — Iscrizione preesistente.

Perchè il terzo possessore d'un fondo enfiteutico, venduto dall'utilista per franco e libero, sia ritenuto in mala fede, non basta il solo fatto della preesistenza d'una iscrizione ipotecaria in favore del direttario, ma è necessario provare che il possessore medesimo abbia di tale iscrizione avuto scienza.

(Cass. Napoli — 7 novembre 1882 — Sentenza pub. *Gazz. Trib.* a. XXXI, n. 3163, p. 338).

Nota — Per gli art. 475 e 2174 ab. LL. CC. e 701, 702 C. C. è possessore di buona fede colui che possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, e di cui ignorava i vizii: la buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve darne la prova: basta che la buona fede vi sia stata al tempo dello acquisto.

Ad eliminar la buona fede non vale l'obbiettare che il compratore poteva agevolmente aver notizia della preesistente iscrizione dai registri ipotecarii, sia perchè potette non consultarli, non avendone l'obbligo, sia perchè potette aggiustar fede alle assicurazioni del venditore.

Potrebbe l'acquirente accagionarsi di negligenza, ma da questa alla mala fede corre un divario immenso.

(1 — 3) Queste tre importanti sentenze, di cui abbiamo riassunto i principii, furono redatte dal dottissimo Comm. Antonio Giudice, onore di questa provincia che gli diede i natali. Si trovano pubblicate nella *Legge*, 1883, I, p. 219, 220 e 223.

(4) Conf. Cass. Torino 9 febb. 1872, 9 luglio 1873 (*Legge*, XII, 533—XIII, 921); 11 e 25 febbraio 1874 (*Giuris. It.* 1874, I, 316)—Cass. Firenze 6 giugno 1878 (*Legge*, 1878, I, 613; *Giuris. It.* 1878, p. 887)—Cont. Cass. Firenze 31 maggio 1872 (*Legge*, XII, 745), 4 giugno 1877 (*Annal.* XI, I, 273).

(5) Giurisprudenza controversa. V. *Legge*, 1883, I, p. 265, che riporta la sentenza e in nota richiama la giurisprudenza e dottrina conforme e in senso contrario. V. anche Ricci *Com. al Cod. proc. civ.* V. 3.°, 3.ª ediz., p. 141.

Sentenza interlocutoria in appello — Nuovo mezzo di prova — Perenzione.

Allorchè una sentenza interlocutoria, pronunziata in grado di appello, ammette un nuovo mezzo di prova, sebbene dopo tale pronunzia siano trascorsi più di tre anni senza far atti di procedura, pur tuttavia questo lasso di tempo non toglie efficacia alla sentenza ultima, non perime l'istanza d'appello, nè conseguentemente fa passare in cosa giudicata la sentenza appellata.

(Cass. Roma 18 luglio 1882 — Sent. pub. *Foro ital.* 1882 Fasc. XVII) (1).

Contratto vitalizio — Patto risolutivo

Nei contratti vitalizii non è vietato stipulare il patto risolutivo nel difetto di pagamento della pensione vitalizia.

(Cass. Napoli — 15 Nov. 1882 — *Gazz. del Proc.* a. XVII, p. 592).

Rinvio della causa — Prudente arbitrio del magistrato.

L'accordare o no il rinvio di una causa che cade in discussione, è facoltà rimessa dalla legge al prudente criterio del magistrato, il cui uso non può andar soggetto a richiamo, così in via ordinaria come straordinaria.

Quando però la parte, che chiede il rinvio, sia impossibilitata a provvedersi, nel termine fissato dalla legge, e fino al giorno in cui cade la discussione della causa, dei necessarii documenti, e di ciò produca la debita giustificazione, non può, senza diniego di giustizia, rifiutarsi il rimando della causa.

(Cass. Roma — 29 dic. 1882). (2)

Costruzione sopra suolo altrui — Azione possessoria — Anno utile.

Per lo sperimento dell' azione possessoria di turbativa da parte del proprietario, sul cui suolo si è intrapresa da altri la costruzione di un edificio, l'anno utile comincia a decorrere dallo scavamento della fossa per le fondamenta, essendo questo il primo atto col quale si arreca molestia al possesso.

(Cass. Torino — 28 dic. 1882) (3)

Onorario d' avvocato — Determinazione

A determinare qual sia la giusta ricompensa dovuta ad un avvocato per l' opera spesa in prò del suo cliente, occorre valutare la posizione da lui occupata nel foro, le fatiche sostenute, la importanza della causa, lo studio e il tempo adoperato a preparare e compiere la difesa, le difficoltà superate, e quanto altro, a seconda della varietà dei casi, possa esser degno di speciale riguardo.

Tale determinazione costituisce una mera quistione di fatto. (Cass. Napoli — 24 nov. 1882). (4)

Azione di reintegrazione — Competenza — Ammessibilità — Violenza — Clandestinità.

Le azioni possessorie, tra cui quella di spoglio, qualunque sia il valore, purchè promosse tra l'anno dal fatto che vi diede origine, sono di competenza dei pretori.

Nè alla competenza del pretore forma ostacolo la dimanda dei danni-interessi; poichè tale dimanda, come accessoria e conseguenza dell' azione possessoria, può proporsi innanzi al pretore anche quando ecceda le lire 1500.

Il Priore di una Confraternita, quando anche questa non si trovi in tutte quelle condizioni che le vigenti leggi prescrivono, affinchè un ente morale sia giuridicamente riconosciuto, può bene istituire giudizio di reintegra per spoglio violento e clandestino. Basta la sola esistenza di fatto del Priore e della Congrega perchè, ritenendosi spogliati, possano spiegare l' azione di reintegra in cui la legge si propone di reprimere il *maleficium* e, poco curando la condizione giuridica delle persone, guarda a due sole circostanze — al fatto materiale del possesso ed allo spoglio violento ed occulto.

Nell' azione di reintegra guardasi l' atto illegittimo, che le dà occasione. Non è necessario, nè occorre quindi il possesso civile o legittimo, come nelle ordinarie azioni possessorie; ma basta un possesso, qualunque esso sia, e quindi anche meramente naturale, materiale, precario, illecito.

La violenza, come elemento dello spoglio, per dar luogo all' azione di reintegra, può essere fisica o morale, e non può definirsi *a priori*, ma va apprezzata dal criterio del magistrato, secondo le diverse circostanze di fatto. Essa comprende ogni fatto oltraggioso e derivante dall' abuso dell' autorità privata in disprezzo della legge e dell'autorità del magistrato.

È sempre clandestino lo spoglio quando le opere spogliatrici non sono precedute da un diffidamento, e per potersi lo spoglio dire occulto non è necessario che sia consumato in assenza di qualunque persona, sibbene all' insaputa di chi avrebbe avuto interesse di opporvisi.

(Sentenza del Pretore di Salerno del 27 dicembre 1882, confermata in grado di appello dal Tribunale di Salerno—Confraternita dell'Addolorata c. Sergio).

Parte III.

Giurisprudenza Penale

Ammonizione — Tendenza a schiaffeggiare ed insultare.

Costituisce valido titolo ad applicare l'ammonizione per sospetto in reati contro le persone e la proprietà la tendenza a schiaffeggiare ed insultare chi dissenta dalle proprie opinioni.

(Cass. Firenze—8 febbraio 1882).

Nota — Nella *Rivista Penale* del Lucchini leggiamo:

« È per lo meno strano l'assunto della sentenza! Anzitutto non si comprende come, risultando *concretamente* (altro che sospetto!) degli schiaffi quà e là distribuiti, non si facesse luogo ad un normale giudizio per vie di fatto od almeno per ingiurie. In secondo luogo, l' imputazione in disputa non soddisfa al precetto della legge, che per ammonire richiede si tratti di sospetto in reati contro le persone e la proprietà. Di questo passo si ammonirà per tendenza a diffamare, ad ingiuriare, ecc. e di questo passo, d'altra parte, si affretterà l'ora di dare il bando all'aberrante strumento poliziesco ».

Accettiamo la seconda e non la prima ragione.

Non la prima; perchè le ingiurie e le vie di fatto sono reati, che hanno vita ed esplicamento solo per la istanza privata, e non può per essi procedere di ufficio il P. M.

Il timore, ingenerato nell' animo delle parti lese dal contegno provocante ed aggressivo di un uomo, può pure produrre la mancanza della querela.

Accettiamo pienamente la seconda; perchè la legge che colpisce la personale libertà del cittadino deve essere intesa ed applicata restrittivamente; nè si può uscir fuori dei limiti designati dalla legge medesima.

(1) Confor: Cass. Roma 7 giugno 1882 (*Legge*, 1882, II, p. 361). Nel prossimo numero pubblicheremo su questa importante quistione un articolo dottrinale.

(2 — 4) Le sentenze sono pubblicate dalla *Legge*, 1883, I, p. 253, 268 e 273.

L'articolo 105 della legge di pubblica sicurezza è scritto così:

« Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsajuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, maffiosi, contrabbandieri, accoltellatori, e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone e le proprietà. »

È chiaro, pel disposto di questo articolo, che l'individuo denunziato debba essere diffamato per crimini o delitti non solo contro le persone, ma anco contro la proprietà.

A parte la considerazione che lo schiaffo è una percossa punibile con pena di polizia e non può essere definito *delitto* (art. 550 C. P.); a parte che la ingiuria rare volte assume la forma di delitto: noi non possiamo discostarci dalle parole della legge. Essa vuole la diffamazione per crimini o delitti contro le persone e le proprietà, e non possiamo arbitrariamente sostituire alla congiunzione *e* la disgiuntiva *o*. Se la legge si fosse contentata della diffamazione per reati contro le persone o contro la proprietà, lo avrebbe detto. Ha detto il contrario, e bisogna rispettarla.

Arresti — Ammenda — Appello — Commutazione.

La pena pecuniaria della ammenda, applicata anche nel suo massimo di lire 50, è sempre pena minore di quella degli arresti; epperò in appello ben può quella a questa sostituirsi, benchè, non effettuato il pagamento, la commutazione della ammenda negli arresti superi per durata la pena applicata dai primi giudici. (Cass. Torino—8 novembre 1882— *La Legge* 1883, I, p. 140).

Ratto violento — Minore — Querela — Desistenza.

In tema di ratto violento, la persona che fu passiva del reato, anche se non sia *sui iuris*, può querelare, e la sua querela si mantiene anche se desista il tutore, padre o marito.

Il mancato avvertimento circa la facoltà di desistere non dà luogo a nullità, e ad ogni modo solo il querelante può dolersene.

(Cass. Palermo — 10 luglio 82. *Riv. Pen.* V. XVI. p. 228).

Nota — Non bisogna confondere il diritto di produrre querela con quello di costituirsi parte civile. Il primo si esercita in conformità degli articoli 104, 105, 106, 107 e 108 del codice di procedura penale; il secondo va regolato secondo le forme stabilite dagli articoli 109 e seguenti del medesimo codice di procedura penale. La querela può esser fatta da *qualunque* persona offesa o danneggiata, e quindi anco da un minore; la costituzione di parte civile va fatta dalle persone indicate nell'articolo 109 e seguenti della procedura. Desiste adunque dalla querela il tutore; ma rimane quella del minore sottoposto alla tutela.

In tal caso il procedimento non si arresta, pur trattandosi di reato che ha vita per la istanza privata.

Bisogna poi, in quanto alla seconda parte della massima, distinguere le irregolarità dalle nullità, le quali debbono essere tassativamente fulminate dalla legge. Fatta una tale distinzione, torna agevole dedurre che la mancanza da parte del Giudice, di tenere avvisato l'offeso che può desistere dalla sua querela, è una semplice irregolarità, la quale può al massimo danneggiar la parte lesa e non l'imputato.

Cassazione — Ricorso — Avvertimento del magistrato giudicante.

Quando, per effetto di erroneo o mancato avvertimento del magistrato giudicante sul gravame che compete all'imputato, avvenga che il gravame proposto sia dichiarato inammessibile, non può il ricorrente od appellante subire alcuna condanna di multa o di spese, nè aver precluso l'adito a sperimentare il rimedio ammesso per legge (1).

(Cass. Roma — 28 giugno 1882).

Amnistia — Applicabilità.

Quando vi ha dubbio se un reato sia stato commesso prima o dopo la promulgazione di un decreto reale di amnistia, devesi presumere che il fatto sia avvenuto prima.

(Cass. Torino — 19 luglio 1882 — *Riv. Pen.* Volume XVI p. 343),

Sacerdote sospeso a divinis.

Il sacerdote sospeso *a divinis*, che celebri la messa od eserciti altri ufficii religiosi, non si rende colpevole di offesa alla religione dello stato.

(Cass. Roma — 5 maggio 1882 — *Riv. Pen.* Volume XVI p. 339).

Citazione — Denunciante — Appello — Annullamento per violazione di forma — Merito — Porto d'armi — Cantonieri di ferrovie.

Non è nulla la citazione ai termini dell'articolo 373 codice di procedura penale, solo perchè non accenni alle circostanze di tempo e di luogo in cui fu commesso il fatto imputato, quando non lasci incertezza sull'oggetto della imputazione.

Il denunciante che non ha interesse personale nel fatto deve essere sentito con giuramento.

Il Tribunale che annulla la sentenza del Pretore, per violazione ed omissione di forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità, ben può pronunziare nel merito.

I cantonieri di ferrovia, al pari di qualunque altro cittadino, non possono portare armi da fuoco, nemmeno lungo il tratto di ferrovia cui sono addetti.

(Cass. Torino — 18 novembre 1882 — *La Legge* 1883, I, pag. 248).

Capo-stazione di ferrovia — Ingiurie.

L'ingiuria fatta ad un capo-stazione della ferrovia va punita ai termini dell'articolo 260 del codice penale; perchè le ferrovie sono sempre un ramo principalissimo del pubblico servizio, anche quando l'industria privata vi spenda i suoi capitali — (Art. 260 cod. pen. — Cass. Napoli 1882).

Nota — La Cassazione non ha tenuto presente l'avverbio *legittimamente* contenuto nell'articolo 260 del codice penale. Non ogni preposto ad un pubblico servizio può reclamare l'applicazione del ripetuto articolo 260.

Abigeato — Qualifiche.

Il furto di bestiame commesso di notte, in una stalla dipendente da casa abitata, da persona che non convive col derubato, è doppiamente qualificato, cioè pel luogo (stalla) e pel tempo (notte) in luogo dipendente da casa abitata.

(Cass. Torino — 18 novembre 1882 — *Giuris. pen.* 1882, p. 511).

(1) Giurisprudenza costante. Conf. Cass. Firenze 13 giugno 1877, 11 giugno 1881; Torino 21 luglio 1880; Roma 4 marzo 1881. V. *Giuris. It.* 1881, I, 2.°, p. 320; *Riv. Pen.* Vol. XIV, p. 501, e Vol. XVI p. 350.

Avv. **Andrea De Leo** — **F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 15 MARZO 1883 NUM. 5.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA PERENZIONE

NE' GIUDIZI D' APPELLO

1. Richiamiamo l' attenzione de' cultori del dritto sul capoverso dell'art. 341 Codice di Procedura Civile, intorno al quale va fermandosi, presso alcune Corti e Tribunali, una giurisprudenza, che a noi non sembra affatto degna di plauso.

L'articolo suona così:

« La perenzione non estingue l'azione, nè gli effetti delle sentenze pronunziate, nè le prove che « risultino dagli atti, ma rende nulla la procedura ». « *La perenzione ne'giudizii d'appello e di rivocazione « dà forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata, quando non ne siano stati modificati gli effetti « da altra sentenza pronunziata ne' detti giudizii.*

I resultati più evidenti dell'articolo sembrano questi. Che la perenzione, istituto onninamente procedurale, non colpisce se non ciò che alla procedura si attiene — ossia la forma, l'istanza. Essa non tange il dritto— ossia l'azione, gli effetti delle sentenze, le prove raccolte. Perenta quindi l'istanza — l'azione relativa, non estinta, può sempre riproporsi con istanza novella.

L'istanza d'appello però, una volta perenta, non si rinnova più (1): l'azione rimane irrevocabilmente definita dalla sentenza del primo giudice. Con l'istanza d'appello infatti si toglie, e per sempre — *ne lites fiant paene immortales* —l'ostacolo che impediva alla sentenza impugnata di far passaggio in cosa giudicata. Se peraltro, in appello, alla relativa istanza tenga dietro qualche sentenza, che modifichi gli effetti della sentenza appellata, quest'ultima non può mai divenir giudicato, ostandovi la modifica ricevuta dalla superiore pronunzia — i cui effetti sfuggono del pari alla falce della perenzione.

Ma quando deve dirsi, che una sentenza d'appello modifichi gli effetti di quella di primo grado?

Secondo la Corte di Cassazione di Napoli, (2) *sentenze modificative* sarebbero a dirsi quelle, che *in tutto o in parte rivocano* la prima pronunzia, e soltanto per quella parte o capo che definitivamente rivocano; di guisa che, se tutta la sentenza, od una parte di essa, si limiti ad ordinar de' mezzi d' istruzione, per questa parte, non definitivamente rivocata, la prima pronunzia passerebbe in giudicato.

Altre Corti invece — e con esse quasi tutti gli scrittori (3) — sostengono, che qualunque interlocutoria emanata nel giudizio d'appello, purchè il suo contenuto sia repugnante ed incompatibile con la statuizione definitiva della prima sentenza, è d'ostacolo a che questa, verificandosi in seguito la perenzione, passi in giudicato.

Quest'ultima opinione a noi par vera; epperò ci proponiamo di esporre brevemente le nostre idee in proposito — avendo sopratutto di mira la contraria giurisprudenza del Supremo Collegio di Napoli — che ci duole vedere da non poche Corti d'appello e Tribunali ciecamente seguita.

2. Ed entrando subito in argomento, cominciamo dall' osservare, che una sentenza revocata — se in tutti o in alcuni capi non monta, perchè *quot capita tot sententiae* — cessa *ipso facto* d'aver vita giuridica. Nella parte revocata—che vien tolta di mezzo— le si sostituisce la pronunzia dei giudici superiori, la quale, definitivamente regolando i rapporti dei contendenti, a preferenza d'ogni altra, ha la possibilità logica e giuridica di divenir giudicato. E se da una parte sarebbe assurdo il solo sospettare, che per decorrer di tempo la sentenza di primo grado potesse riacquistar quella vita giuridica, che con la revocazione le fu tolta per sempre; sarebbe assurdo non minore il ritenere, che per la parte definita in appello si possa parlar di perenzione, imperciocchè questa supponga necessariamente una procedura pendente, non una procedura esaurita.

Ciò posto, domandiamo: v'è alcuno che abbia dubitato, o possa mai dubitare degli accennati principii? Crediamo di no — trattandosi di verità che s' intuiscono col nudo buon senso.

Ebbene — ritenendo con la Cassazione di Napoli, che per sentenza modificativa debba intendersi quella che — rivocando la sentenza di primo grado, in tutto o in parte, definisca la lite—è forza attribuire al legislatore le seguenti due insulsaggini: d'avere, cioè, parlato di perenzione a riguardo d' una istanza, o parte d'istanza, già esaurita — e di credere, che occorresse proprio un solenne precetto legislativo per farci sapere il peregrino principio che, revocata in appello una sentenza, integralmente o parzialmente, i capi revocati non potessero mai per virtù di perenzione (?!) divenir giudicato, e che invece si trovassero in tal possibilità solamente i capi non revocati !!

Ed acutamente, inoltre, osservò la Cassazione di Roma (4) — « che, ad ogni modo, la legge avrebbe « fatta una *dichiarazione inutile*; perchè, anche in « primo grado, definito un capo dell' istanza, la pe« renzione non colpisce che gli altri capi, e ciò « senza che vi sia stato bisogno di dichiararlo. E « così pure sarebbe bastato il dire che la perenzio« ne dell'appello dà forza di cosa giudicata alla sen« tenza impugnata, non potendo più dirsi impugnata « una sentenza per i capi di gravame già definiti« vamente accolti o respinti ».

3. Ma quel che più sorprende si è — che la teoria del Supremo Collegio di Napoli non trova il più piccolo appoggio nemmeno nella lettera della legge.

---

(1) Per l' istanza di revocazione valgono gli stessi principii, onde per brevità ne taceremo.

(2) Arresti: 8 febb. 1878 (*Filangieri*, III, II. 138); 25 aprile 1878 (*Giurisprudenza Italiana*, XXX, 1, 884); 5 giugno 1880 (Massime di *Ferrara e Mazzella* CLVI p. 91); 15 ott. 1881, (*Giurispr. Ital.* XXXIV. 1, 37); 13 maggio (*Foro Italiano* VII. I. 72.).

(3) Ci limitiamo a citare — fra le decisioni: Cass. Palermo, 5 maggio 1870 (*Annali*, V. 1. 167); Cass. Torino, 25 nov. 1879 (*Giurispr. Ital. XXXII*, 1, 638): Cass. Roma, 7 genn. 1882 (*Ivi* — *XXXV*, I, 140); Cass. Roma, 18 luglio 1882 (*Foro Italiano, VII.* I. 1106) — e fra gli scrittori: *Borsari*, Comm. al C. P. C. sotto l'art. 341, n. 3. vol. I. p. 466 — e *Ricci*, Comm. al C. P. C. vol. I. n. 590. p. 518.

(4) Citata sentenza del 7 gennaio 1882.

Difatti, nel capoverso dell'art. 341 non si parla di *revoca parziale* e di *capi tuttora pendenti* della sentenza impugnata. Si parla di *modifica di effetti*.

Perchè — *modifica di effetti*?

Messi di fronte i due principii — che la perenzione non estingue gli effetti delle sentenze pronunziate — e che la perenzione nei giudizi d'appello dà forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata, ad armonizzarli insieme, perchè non potesse ritenersi che eziandio gli effetti delle sentenze pronunziate nei giudizi d'appello fossero distrutti dalla perenzione, faceva mestieri spiegare, e spiegò il legislatore — che i medesimi, al pari degli effetti di tutte le altre sentenze, sopravvivono, e che quindi, ove importino modifica della sentenza appellata, questa per ciò appunto non può mai acquistar virtù di giudicato. — Ecco spiegato il perchè dell'espressione— *modifica di effetti*.

Nè meno facilmente determinabile è il suo significato proprio.

Rivoca, no; perchè — prescindendo dall' omaggio dovuto al presunto buon senso del legislatore — la *rivoca* suona un *quid* di più radicale della semplice *modifica degli effetti*; e perchè gli è positivo, che le espressioni —*perenzione nei giudizi d'appello*— e *sentenza impugnata* — accennano indubbiamente ad istanza non esaurita, nè in tutto, nè in alcuni capi. Dunque? È logica necessità conchiudere, che con la cennata espressione abbia la legge inteso alludere a quelle sentenze d'appello, che,— lasciando il giudizio tuttavia pendente, siano però tali da pregiudicare in qualche modo gli effetti della definitiva pronunzia di primo grado, vulnerandone il contenuto, menomandone l' autorità. Escluse, infatti, le sentenze o parti di sentenze, che in tutto od in parte esauriscano l' istanza, perchè in ordine alla parte definita non è possibile quistionar di perenzione; — ed escluse le sentenze di mera procedura, che, non toccando punto il merito della prima pronunzia, ne lasciano inalterati gli effetti — evidentemente non rimangono che le *interlocutorie di merito* come le sole possibilmente contemplate dalla legge.

(continua) FRANCESCO DE VITO

Parte I. (1)

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Giunte e consigli comunali — Loro attribuzioni — Transazione e compromesso — Facoltà di transigere coi loro contabili — Appello alla Corte dei conti e competenza di questa — Autorizzazione a stare in giudizio

Le giunte ed i consigli comunali sono semplici amministratori dei beni dei comuni, e come tali non hanno facoltà di compromettere in arbitri, senza l'approvazione dell'autorità tutoria (Codice di procedura civile, art. 9). Di più per l art. 125 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, l'approvazione dei conti comunali spetta esclusivamente ai consigli di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti, e tale disposizione d'ordine e d'interesse pubblico è cotanto assoluta da togliere alle amministrazioni ed ai consigli comunali qualunque facoltà di transigere sui conti dei loro tesorieri, da chiudere qualunque altra via di giudizio sui risultati di quei conti, per cui, come non potrebbero le parti adire i tribunali ordinari, così ancor meno possono compromettere in arbitri.

L'approvazione del consiglio di prefettura sul conto comunale è un atto necessario ed obbligatorio come è necessario ed obbligatorio, il giudizio della Corte dei conti sui contabili dello Stato; ed in quella guisa che lo Stato non potrebbe compromettere in arbitri per quistioni sorte sui conti dei suoi contabili, così non possono i comuni compromettere in arbitri le quistioni sui conti dei loro contabili, meno che mai poi, quando questi conti dai consigli di prefettura siano già stati approvati, nel qual caso unico e solo rimedio è quello del ricorso alla Corte dei conti, la quale per tal modo entra pur essa giudice necessario ed obbligatorio, cui non puossi per accordo delle parti sostituire altro giudice.

Se così non fosse, è cosa evidente che l'approvazione del consiglio di prefettura, voluta dalla legge per viste di ordine pubblico, potrebbe esser resa illusoria, per accordo tra gli amministratori comunali ed i loro contabili; e mentre i consigli di prefettura hanno dalla legge indubbia facoltà di approvare i conti dei comuni, anche in difformità delle proposte degli amministratori e dei consigli comunali, questi potrebbero poi, a loro piacimento, mediante transazioni o compromessi, ritornare a quelle loro proposte, renderle efficaci ed esecutive, in contraddizione al decreto dei consigli di prefettura.

Seppure quindi fosse stato stipulato fra il comune ed il suo tesoriere un regolare compromesso, con l'autorizzazione del consiglio comunale, tale compromesso non potrebbe influenzare nè sospendere il giudizio della Corte dei conti sul ricorso del contabile, e sulle questioni sollevate in ordine ai conti approvati dal consiglio di prefettura.

Però non può ritenersi che ci sia compromesso quando non havvi che una deliberazione del consiglio comunale, con la quale si autorizza il sindaco a compromettere col contabile sulla *nota questione*, deliberazione che manca degli estremi tutti necessari alla esistenza di un compromesso, giusta l' art. 11 del codice di procedura civile. Nè l' autorizzazione data al sindaco è un ordine: fosse pure un ordine, ove egli non vi si fosse attenuto, potrebbe essere chiamato a risponderne al consiglio comunale suo mandante, non al terzo. Se quindi il sindaco non credette di valersi dell' autorizzazione datagli dal consiglio comunale, e per le ragioni addotte bene fece a non valersene, di compromettere in arbitri la questione pendente col contabile, non può questi lagnarsene, e meno che altri pretendere che, in pendenza di un compromesso semplicemente autorizzato, debba restare sospeso il giudizio della Corte dei conti sul di lui ricorso.

Nè dicasi che il consiglio comunale, autorizzando il compromesso, con ciò solo revocava l' autorizzazione precedentemente data al sindaco di proseguire nella causa, per cui anche fallendo il compromesso occorresse un' autorizzazione novella; poichè in primo luogo non è esatto che l' autorizzazione a compromettere in arbitri implichi necessariamente la revoca dell'autorizzazione a stare in giudizio, ed in secondo luogo la causa, come nella specie, in cui il comune non è attore ma convenuto, non è fra quelle per le quali occorra al sindaco ed alla giunta municipale l' autorizzazione del consiglio comunale, giusta gli articoli 87 e 102 della legge comunale e provinciale.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 12 dicembre 1882, in causa Scatizzi contro comune di Monsumanno — Rel. Pasini).

(1) Pubblichiamo, come promettemmo, la più recente giurisprudenza della Corte dei conti, raccolta dalle ultime e più importanti decisioni.

La tirannia dello spazio non ci consente riportare altro sotto questa rubrica.

Corte dei conti — Giurisdizione — Ragioni contro l' erario.

La legge istitutiva della corte dei conti del 14 agosto 1862, nell' attribuirle la giurisdizione sopra i contabili tutti dello Stato, ed il giudizio dei loro conti, non la investì certamente anche del potere di definire, indipendentemente e fuori del giudizio sui conti, le particolari controversie e ragioni che essi vantano contro la pubblica amministrazione, la quale quindi, non può essere da loro citata avanti la Corte, perchè avanti di questa essi non possono costituirsi in giudizio se non colla presentazione del conto.

Se più tardi la legge sulla contabilità generale dello Stato 22 aprile 1869, all'art. 63, diede alla Corte la facoltà di pronunciare contro i contabili anche prima del giudizio sui conti nei casi ivi tassativamente indicati, e poscia l'altra legge 23 marzo 1877, n. 3756, concesse tale facoltà agli antichi agenti dell'amministrazione per opporsi ad atti amministrativi contro loro emanati, queste sono eccezioni che confermano vieppiù quel generale principio, e che, ristrette quali sono a casi speciali, non possono estendersi nè ad altri contabili, nè ad ogni loro particolare ragione, che essi non altrimenti possono proporre dinanzi la Corte, se non nel giudizio di rendiconto.

Nè può far difficoltà la circostanza che il conto sia già stato reso e giudicato dalla Corte; perocchè, se non è più il caso del giudicio di conto, non per questo sorge nel contabile una facoltà che la legge non consente; d' altronde può ancora non essergli chiusa la via dell' opposizione o della revocazione dell'emanata decisione.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 26 dicembre 1882, in causa Banco di Napoli contro Finanze dello Stato.)

Presentazione del conto — Interessi legali.

La domanda di depositare il conto e relativi documenti in altro luogo che non sia la segreteria della Corte dei conti, non può venire accolta, perchè contraria alle norme di procedura seguite.

Gl' interessi legali sulle somme di cui risultasse debitore il contabile in seguito al giudizio sul conto, decorrono dal giorno successivo a quello in cui gli viene notificata la decisione di condanna.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 5 dicembre 1882, sul giudizio di revocazione iniziato d'ufficio contro Foti.)

Conto — Compilazione d'ufficio—Pubblico Ministero— Multa.

Quando il contabile non presenta il conto prescritto con decisione interlocutoria della Corte dei conti, le istanze del pubblico ministero, sia per l'applicazione di una pena pecuniaria ai sensi dell' articolo 36 della legge 14 agosto 1862, n.° 800, sia per la compilazione d' ufficio del conto medesimo, a spese del contabile, sono pienamente giustificate dal disposto del suddetto articolo di legge.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 26 dicembre 1882, su giudizio di revocazione intentato dal P. M. contro Cav. Pinna.)

Mandato comunale—Tesoriere—Rendiconto—Non scosso per scosso — Discarico — Multa — Confusione fra l' ordinatore della spesa e il funzionario delegato — Residui attivi.

È regolare il mandato quando sia pienamente regolare nella forma, nè si contrasta che la spesa fosse nei limiti del bilancio. Ove esso sia quitanzato da colui a favore del quale venne omesso, ciò basta perchè l' esattore abbia ad esserne discaricato a norma dell' art. 124 della legge comunale e provinciale.

È regolare il mandato, anche se firmato da colui a favore del quale è pure rilasciato, quando il firmatario fosse l' assessore anziano funzionante da sindaco, ed a fianco della sua firma si trova quella di un altro assessore e del segretario comunale. Allora può farsi carico allo esattore dell' eseguito pagamento, quando si tratta di un mandato di anticipazione per spese di lite, delle quali il mandatario sia tenuto a dar conto, malgrado che l'emittente del mandato sia la stessa persona a cui favore venne emesso.

Se questi poi non rese conto delle spese per le quali il mandato fu rilasciato, è questo un buon motivo perchè il relativo importo sia messo a di lui carico fra i residui attivi del comune, ma non per negarne e sospenderne il discarico all' esattore.

Per le tasse comunali il contabile è tenuto per legge al non scosso per scosso, e quanto alle rendite patrimoniali del comune dategli in esazione, egli non può sottrarsi dal risponderne che provando di avere *inutilmente* usato la debita diligenza per riscuoterle.

Non spetta alla Corte dei conti il sindacare se le multe inflitte dal prefetto al contabile siano state bene o male applicate, rientrando ciò nella esclusiva competenza del prefetto, nè occorrendo, quando si tratta di un debito dello stesso esattore, che gli sia dato incarico o ruolo per esigerla.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 30 dicembre 1882, in causa Ricolfi contro Consiglio di Prefettura di Porto Maurizio).

Pensioni — Militari — Grado.

La pensione deve liquidarsi sul grado ultimo di cui è rivestito il militare, al momento della giubilazione, a prescindere se quello precedente fosse o no superiore.

(Corte dei conti, Sezioni unite. Decisione 18 dicembre 1882 sul reclamo Zannetti.)

Giudizio di revocazione — Giudizio di opposizione — Riunione dei due giudizi.

Allorquando, per effetto di una sentenza, dee addivenirsi di ufficio alla revocazione di un precedente giudizio concernente un conto; non si può procedere a questo giudizio di revocazione, finchè non sia esaurito il giudizio di opposizione che fosse stato elevato su quel conto, dal quale si ricavarono per lo appunto i dati onde procedere alla revocazione.

Ciò per la ragione potentissima, che, per quanto potranno essere giudicate ammissibili e giuste le opposizioni fatte al primo conto, colla riduzione della relativa condanna, per tanto potrà aver luogo la rivocazione dell'altro, coll'aumento, ove ne sia il caso, della condanna corrispondente.

È perciò necessario ordinare la riunione dei due giudizi per provvedere sugli stessi con una sola e medesima sentenza.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 19 dicembre 1882, su giudizio di revocazione iniziato d'ufficio contro Carratelli).

Errore di fatto — Revocazione di ufficio — Termini.

Allorquando per comunicazioni di ufficio, si scopre che la Corte, nel giudizio di un conto cadde in errore di fatto, si riscontra una delle cause per procedere di ufficio in revocazione, previste dagli articoli 44 e 45 della legge 14 agosto 1862, n.° 800; purchè si sia sempre dentro il termine prefisso dal primo dei detti articoli.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 28 dicembre 1882, in giudizio di revocazione di ufficio contro Natta).

Conto intimato giudizialmente — Riconoscimento

Allorquando il conto giudiziale venne intimato secondo le norme stabilite dall' art. 463 del Regolamento di contabilità generale, si ha come riconosciuto dal contabile, quante volte questi non risponde nel termine prefisso all' invito dell'Amministrazione.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione contumaciale 7 dicembre 1882, sul conto dell'Esattoria in Ottone.)

Giudizio sul conto — Revocazione d' ufficio — Errore od omissione

Quando nel giudizio di un conto si riconosce l'errore o l' omissione incorsa nel giudizio di un conto precedente, è il caso della revocazione d' ufficio del primo conto.

Il rimedio consiste poi nel riformare la decisione su questo primo conto, in quanto la medesima non comprese quelle partite che vi doveva comprendere.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 12 dicembre 1882, in giudizio di revocazione d' uffizio contro Nati Poltri.)

Tesorieri provinciali — Pagamento di cedole di rendita al portatore — Formalità — Responsabilità

Per effetto dell' art. 295 del regolamento sull' amministrazione del debito pubblico, approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, n° 5942, i tesorieri provinciali, nel servizio dei pagamenti per conto del debito pubblico, hanno gli stessi obblighi del cassiere centrale, che emergono dagli articoli 257 e 259, in virtù dei quali incombe al cassiere, nel pagamento delle cedole di rendita al portatore, di riconoscere se le stesse siano legittime e non alterate; dovendo in casi di alterazione, ed allorchè vi sia luogo a dubitare della legittimità di esse, ricusarne il pagamento, e trasmetterle alla Direzione generale per gli opportuni provvedimenti.

Di fronte a siffatte tassative prescrizioni, le quali ben valgono ad eliminare qual si voglia apprezzamento che si potesse fare intorno al merito della falsità delle cedole, il tesoriere provinciale non può sottrarsi a quella responsabilità cui incorse pel pagamento delle cedole riconosciute false.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 28 dicembre 1882, sul conto della Tesoreria provinciale di Ferrara.)

Decreto di discarico — Malversazioni delle Esattorie consorziali — Responsabilità del ricevitore provinciale — Multa

Il decreto di scarico emesso dall' intendente di finanza, non essendo contemplato nella legge 20 aprile 1871, la quale non offre altra risorsa al ricevitore provinciale che di ricevere il rimborso ai termini dell' art. 89, non può bastare alla Corte dei conti per fare innovazioni in un conto che chiude con un resto in debito, il quale, per forza di esso decreto, verrebbe diminuito.

Potrà invece essere apprezzato dall' amministrazione quando questa, in virtù dell'art. 89 della legge 20 aprile 1871, ritenga di potersi procedere al rimborso che può spettare al ricevitore provinciale.

Le malversazioni delle esattorie consorziali, accertate prima della decadenza dei titolari, debbono ricadere a carico dei ricevitori provinciali, salvo ad essi il diritto di ripetere dall'amministrazione il rimborso delle somme non recuperate colla vendita della cauzione e di tutti gli altri beni posseduti dal debitore, giusta il citato articolo 89 della legge 20 aprile 1871.

Una esattoria non può ritenersi vacante anche se il prefetto, contro il disposto dell' art.° 16 di detta legge, avesse nominato il titolare senza speciale cauzione, quando risulti il fatto che chi venne preposto all' esazione delle imposte e sovrimposte, sia stato nominato con regolare decreto e con diritto ad un aggio determinato.

Trovandosi l' esattore in queste condizioni, il ricevitore provinciale deve rispondere delle deficienze accertate, e conseguentemente pagare la multa inflittagli dall' amministrazione.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 21 dicembre 1882, sul conto del Ricevitore provinciale di Catanzaro.)

Rendiconto — Eredi del contabile — Non presentazione — Multa — Compilazione d' ufficio

L' obbligo del resoconto incombe agli eredi dei contabili, che non l' abbiano presentato.

Qualora gli eredi, malgrado i ripetuti inviti della Corte, si astengano dal presentarlo, sono suscettibili di multa, e la Corte può anche ordinare la compilazione d' ufficio del conto.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 19 dicembre 1882 in causa Pubblico Ministero contro Ciampella).

Responsabilità — Negligenza — Furto — Insufficiente sicurezza dei locali e mobili

Il contabile è da ritenersi responsabile del danno, per colpa di negligenza, in ordine all' art. 215 del regolamento di contabilità, quando appare dimostrato che il locale dell' uffizio e l' armadio donde furono sottratti danaro e valori, non presentavano condizioni di sicurezza sufficienti per la tutela del danaro, e dei valori affidati alla custodia del contabile, il quale non consta che abbia chiesto i provvedimenti necessari per rimediare a tale stato di cose.

(Corte dei conti, Sezione III. Decisione 7 dicembre 1882, sul conto del Ricevitore del registro in Canicatti).

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Scrittura — Firma marginale — Inefficacia — Principio di prova scritta — Art.° 1347 cod. civile

Lo scritto privato contenente, non le sottoscrizioni, bensì firme poste al margine, senza alcun segno che indichi il nesso tra queste e il corpo dello scritto, non vale come privata scrittura.

Può però valere come principio di prova per iscritto, ove renda verosimile il fatto che si allega.

(Cass. Napoli — 17 novembre 1882 — *Giurisp. Ital.* 1883, I, I, 5.)

Nota — Dalle disposizioni del cod. civ. agli articoli 1320, 1316, 775, 779, 780, 784, 794, 799, della legge pel riordinamento del notariato negli art. 43 n. 10 e 44, e del codice di proc. civ. negli articoli 13, 21, 24, 32, 123, 133 e 134, si trae argomento a conchiudere che allora solamente vi è la certezza che un atto qualunque appartenga al privato, od alla pubblica autorità, quando sia sottoscritto; perciocchè la sottoscrizione è il fatto finale con cui si approva lo scritto che precede.

A nulla gioverebbe il dimostrare che la parola *sottoscrizione* sia stata dalla vigente legislazione usata come sinonima di *firma*, adducendo in sostegno l' art. 43 della legge sul riordinamento del notariato, ove è scritto: « 11° Negli atti contenuti in più fogli, eccettuato quello contenente *le sottoscrizioni in margine* di ciascun foglio delle parti, dell' interprete, dei testimoni e del notaio..... » Sebbene il detto numero, come qualche altro della tariffa giudiziaria, chiama sottoscrizioni le firme marginali, purtutta-

volta esso le richiede solo quando l'atto sia contenuto in più fogli, nel quale caso si appongono nei soli fogli che non contengono la sottoscrizione finale, con che non si esclude, ma invece si conferma la necessità assoluta della sottoscrizione finale per la validità dell'atto.

Francamente dichiariamo di non accettare la massima della Cassazione napoletana in quella parte che ammette lo scritto contenente le sole firme marginali, come principio di prova per iscritto; ed a questo proposito facciamo nostra un' osservazione dell'illustre Prof. Ricci: « Se la mancanza di un nesso o rapporto tra la firma e il contenuto dell'atto, fa sì che questo non valga come scrittura privata, la stessa mancanza impedisce di attribuire all'atto l'efficacia d'un principio di prova per iscritto. Escluso ogni rapporto tra lo scritto e la firma, la quale non dice nè attesta nulla, è come se esistesse in un foglio di carta in cui nulla fosse scritto; e se la firma per sè sola nulla stabilisce, come potrà valere qual principio di prova? »

Interessi — Pagamento — Debito — Ricognizione

Il pagamento degli interessi, fatto dal debitore o da suo mandatario o delegato, importa ricognizione del debito del capitale, e ne impedisce la prescrizione.

La delegazione scompagnata dalla deliberazione del primo debitore non costituisce novazione, ma è un semplice mandato, in virtù del quale il pagamento fatto dal debitore delegato è come se fosse fatto dallo stesso debitore diretto.

Se anche il debitore delegato si sia obbligato verso il terzo delegatario a pagargli il debito, non vi è novazione se il terzo non ha liberato il debitore delegante, riconoscendo per unico debitore il delegato.

(Cass. Torino — 31 dicembre 1882 — *Gazz. Trib.* XXXI, 427).

Espropriazione per causa di pubblica utilità — Autorità amministrativa — Autorità giudiziaria

Sfugge alla censura dell'autorità giudiziaria la valutazione dei motivi di urgenza, di opportunità e di convenienza, che determinarono presso l'autorità amministrativa un decreto di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Ma ben può all'autorità giudiziaria denunziarsi la violazione delle forme estrinseche dalla legge prescritte, perchè l'illegalità o l'ingiustizia della procedura di un atto dell'autorità amministrativa, in quanto alle forme stabilite a garenzia dei diritti dei privati, costituendo una violazione di legge, è materia che per sua natura rientra nell'orbita della competenza giudiziaria.

(Cass. Roma: Sez. unite — 16 gennaio 1883 — Sent. pub. *Legge* 1883, I, 290).

Sequestro conservativo — Ripartizione del prezzo — Creditori posteriori al sequestro

Il sequestro conservativo non attribuisce al creditore sequestrante diritto di priorità sulle cose sequestrate.

Epperò al riparto del prezzo risultante dalla vendita pubblica hanno diritto tutti i creditori liquidi e certi, anche quelli il cui credito ebbe vita dopo il sequestro. (Cass. Torino — 28 ottobre 1882)

Nota — I beni del debitore costituiscono la garenzia di tutti i creditori, e però devono fra di essi dividersi *pro rata*. Questa la regola, cui solamente i privilegi e le ipoteche fanno subire un' eccezione, attribuendo un diritto di priorità al creditore privilegiato.

Onde è chiaro che, quando non occorre la eccezione, si ricade nella regola. Così è pel creditore sequestrante, il quale non ha dalla legge alcun diritto di prelazione sulle cose sequestrate, e non può in conseguenza impedire che qualunque altro creditore, munito di titolo esecutivo, eserciti il diritto del contributo sul prezzo retratto dalla vendita pubblica delle cose sequestrate, purchè siasi uniformato al disposto dell'art. 646 cod. proc. civ. facendo opposizione sul prezzo di vendita.

Leggasi questa importante sentenza nella *Giurisp. Ital.* 1883, I, I, 51.

Conflitti di attribuzioni — Decreto prefettizio — Decreto del magistrato — Notificazione

Il decreto del prefetto che eleva il conflitto non è necessario sia notificato alla parte personalmente, bastando la notificazione fattane ai procuratori che rappresentano le parti medesime.

Il decreto del magistrato, che dichiara la sospensione della procedura, dev' essere notificato personalmente alla parte entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronunzia, sotto la comminatoria della decadenza del proposto conflitto (legge 31 marzo 1877, art. 2; cod. proc. civ., art. 111).

(Cass. Roma: Sezioni unite — 15 luglio 1882. *Giurisp. Ital.* 1883, I, III, 6.)

Prova testimoniale — Giudizi innanzi ai pretori

Gli art. 232, 233 e 234 cod. proc. civ. non sono applicabili nei giudizi vertenti innanzi ai pretori; epperò non sono di rigore i termini per gli esami testimoniali, nè vi ha nullità o decadenza per la violazione delle forme e norme in quegli articoli tracciate. (Cass. Napoli — 1.° giugno 1882) (1)

Turbativa — Possesso — Prova

In azione di turbativa è opportuna la prova che si chiede fare di aver posseduto, quantunque in una maniera diversa da quella indicata dall'attore.

(Cass. Napoli — 29 dicembre 1882 — *Gazz. Trib.* XXXI, 426.)

Perizia — Presentazione tardiva

Se i periti non presentano la loro relazione nel termine stabilito, possono le parti chiedere la surrogazione di altri periti e la decadenza di quelli nominati; ma se queste non usano di tale diritto, e permettono che i periti depositino il rapporto dopo trascorso il termine, non vi ha più luogo a reclamo e le perizie hanno pieno valore.

(Cass. Firenze — 18 dicembre 1882) (2)

Asse ecclesiastico — Corporazioni religiose — Decreto 17 febbraio 1861 — Assegno — Condizioni

Per aver diritto all'assegno, giusta il decreto 17 febbraio 1861, non bastava la condizione d'essersi emessa la professione religiosa, ma occorreva inoltre che effettivamente e praticamente chi lo reclamava vivesse nel chiostro adempiendo al proprio ufficio.

Laonde non potevano, alla base di quel decreto, avere diritto all'assegno i monaci, che, non temporaneamente e dietro permesso dei superiori, o, senza di questo, per motivi urgenti e giustificati si erano assentati dal chiostro, ma con animo di non più ritornarvi; comunque il frate disertore mantenesse pur sempre di fronte alle leggi canoniche la qualità derivatagli dalla professione.

(Cass. Roma — 18 gennaio 1883 — Sent. pubb. *Legge* 1883, I, 289).

Ricorso — Domicilio ignoto — Notificazione

È illegale la notificazione del ricorso a domicilio

(1) V. *Giurista* p. 30 — Cass. Firenze, 10 febbraio 1874 (*Racc.* XXVI, I, 16).

(2) Sent. pub. *Legge* 1883, I, 295 — V. nota ivi.

ignoto se non risulti dalla relata dell' usciere di essersi praticate tutte le indagini necessarie per appurare il domicilio dell'intimato (Cass. Napoli — 16 Agosto 1882 — *Gazz. del Proc.* 1883,6)

Precetto — Trascrizione — Ipoteca

Trascritto il precetto immobiliare, non può il debitore consentire l' iscrizione ipotecaria sui beni nel medesimo compresi (1).

(App. Bologna—2 settembre 1882 — *Giurisp. Ital.* 1883, II, 28.)

Nota — Chi non può alienare non può ipotecare. Questo principio antico quanto il diritto è sanzionato nei codici delle moderne legislazioni — « Non possono contrarre ipoteche convenzionali se non coloro che hanno la capacità di alienare gl' immobili che vi assoggettano » (Cod. francese, art. 2124) — « Non possono *costituire ipoteche convenzionali*, se non coloro che hanno la *capacità* di alienare gl' *immobili che vi assoggettano* » (Cod. sardo, art. 2124) — « Coloro soltanto che hanno la *capacità* di alienare un *immobile* possono sottoporlo ad ipoteca » (Codice italiano vigente, art. 1974).

Sebbene la questione sembri espressamente risoluta dalla legge, pure non sono mancati i sostenitori della validità dell' ipoteca consentita posteriormente alla trascrizione del precetto immobiliare. Si obbiettava che la parola *capacità* usata dal legislatore dovesse intendersi in un senso affatto personale ed assoluto, per la capacità cioè che manca ai minorenni, alle donne maritate, agl' interdetti. Ma questa interpetrazione è smentita dalla stessa redazione dei citati articoli, perchè tutti parlano d' incapacità di alienare in ispecie gl' immobili che s' intendono assoggettare ad ipoteca. L' obbiezione potrebbe aver fondamento, se le parole *un'immobile*, nella redazione dello art. 1974, fossero state collocate in fine dello art.° stesso, se questo sonasse per avventura così: « Coloro soltanto che hanno la capacità di alienare possono sottoporre ad ipoteca *un immobile.* » È smentita inoltre dalla definizione della parola *incapaci* data dall' art. 1106, che, dopo aver annoverate le incapacità personali o assolute (minori, inabilitati, interdetti, mogli), opportunamente soggiunge: « .... e generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti »; e appunto ai debitori soggetti a precetto trascritto la legge vieta coll' articolo 2085 determinati contratti, vieta cioè le alienazioni dei fondi in quel precetto compresi. Essi dunque, secondo l' espressa disposizione e definizione dell' art. 1106, sono incapaci di alienare quei fondi, e, come tali, per l'art. 1974 non possono sottoporli ad ipoteca convenzionale.

Avvocati — Procedimento disciplinare — Appello — Rifiuto al pagamento della tassa

Perchè siano valide le deliberazioni del Consiglio dell' ordine degli avvocati relative ai provvedimenti disciplinari, non è necessario che v' intervengano e le firmino tutti i membri componenti il consiglio stesso, ma solo quanti bastano a costituire la maggioranza assoluta.

I procedimenti disciplinari predetti sono costituiti da due parti distinte: l' una preliminare o preparatoria, l'altra contenziosa.

Le deliberazioni emesse nel procedimento preparatorio, e che precedono l' apertura del giudizio disciplinare, non vanno notificate all' incolpato, nè contro di esse v' è luogo a reclamo avanti la corte d'appello, avendo l'incolpato soltanto diritto di prenderne cognizione assieme agli atti nella segreteria del consiglio.

Invece le deliberazioni del procedimento contenzioso debbono notificarsi e sono appellabili se portano condanna.

Il rifiuto da parte dell' avvocato esercente al pagamento della tassa annuale stabilita a titolo di contributo per le spese d'ufficio del collegio dell'ordine, ed approvata in assemblea generale, costituisce una mancanza professionale prevista dall' art. 24 n. 2 e 4 della legge 8 giugno 1874, che può punirsi in via disciplinare a termini del successivo art.° 26. (2)

(App. Venezia — 30 dicembre 1882 — *Foro Ital.* anno VII p. 1274.)

Assegno — Investito — Ente prima soggetto a conversione e quindi soppresso

L'investito di un benefizio semplice, prima soggetto a conversione e poi soppresso, ha diritto di ricevere dal Fondo pel culto un assegno vitalizio corrispondente alla media decennale della rendita netta effettiva e reale dei beni, che costituivano la dotazione dell' ente non più riconosciuto; anzichè alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di mano-morta.

(App. Lucca — 18 dicembre 1882 — Dal *Boll. del Contenz.* 1883, p. 26).

Testamento — Nullità — Falsità — Prova testimoniale

Essendo che le parole sono la manifestazione della mente di colui che le profferisce, il migliore e più sicuro mezzo per sapere lo stato di mente di un testatore si è l'esame del testamento stesso attaccato di nullità.

Quando dal testamento risultano disposizioni sagge e particolareggiate ed evvi per giunta la nomina dell'esecutore testamentario onde farle rispettare ed eseguire, si deve ritenere che il testatore era di mente sana al tempo del testamento.

Chi vuol sostenere che le disposizioni contenute in un testamento pubblico non siano l'espressione libera della volontà del testatore, perchè al tempo del testamento non sapeva nè poteva dettarle, ed invece siano creazione del notaio, può insorgere contro il testamento stesso con attacco di falso e non già con semplice azione di nullità per infermità di mente; imperocchè l'atto pubblico fa piena fede di ciò che contiene fino a quando non è attaccato di falso e dimostrato tale.

Quindi senza l'iscrizione in falso non si può essere ammesso a provare che il testatore era infermo di mente e che perciò le disposizioni non furono da lui dettate.

(Trib. Salerno — 2 marzo 1883 — Est. Gatti Aquino Maria.) — (Boniello c. Tartaglia)

Nota — Importante sentenza, uniforme a molte di tribunali e corti del regno, ed al parere dei più accreditati scrittori di dritto civile. Sarebbe poco savio mettere alla ventura d' ignoranti o compri testimoni le sorti di un'eredità, sol perchè ad alcuno può interessare la nullità di un testamento. È stato sempre sacro culto di tutte le genti civili il rispetto alla volontà dei defunti, e perciò il magistrato che è messo alla tutela delle istituzioni sociali deve con molta circospezione esaminare gli attacchi che si fanno ad un testamento; specialmente quando i fatti, che si vorrebbero provare per dimostrare l'infermità di mente del testatore, sono poco credibili, e dimostrati non potrebbero farla ritenere.

Si noti che l'infermità di mente deve essere tale da poter provocare l' interdizione; cioè deve essere di quelle, che *col senno fanno perdere la coscienza dei propri atti.* E si noti pure che per i testamenti non è richiesta una mente perfettamente sana, come per i contratti; e perciò la legge, nel mentre vieta all' inabilitato il contrattare, gli permette il testare senza l' assistenza del curatore.

(1) Contr. Appello Casale, 29 maggio 1877 (*Legge* XVII, 463).

(2) Confor: App. Genova 20 giugno 1877 (*Annali*, XI, 335).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Arma insidiosa — Porto — Recidiva — Minimo della pena

Chi si rende colpevole di porto d' arma insidiosa ed è recidivo non può avere una pena inferiore ai tre mesi di carcere, nonostante il concorso delle circostanze attenuanti di dolo.

(Cass. Napoli — 15 gennaio 1883)

Nota — Ci duole di non poter pubblicare la dotta sentenza che ha proclamata questa massima — La Cassazione stima che, in virtù della legge modificativa del 6 luglio 1871, il reato di porto d' arma insidiosa è punito col carcere non minore di tre mesi estensibile ad un anno, ed il *minimum* non può mai esser rappresentato dal secondo grado, bensì dal terzo grado di carcere, giusta l'articolo 56 del codice penale. Dovendosi quindi la pena aumentare di un grado per la recidiva, e discendere anco di un grado per le circostanze attenuanti, il minimo della stessa non può essere inferiore ai tre mesi di carcere.

Noi non sappiamo associarci a questa opinione, manifestata dalla Corte di cassazione di Napoli per mezzo di uno dei suoi più riguardevoli rappresentanti.

Per qual ragione i tre mesi di carcere, designati dalla legge come pena minima pei reati di porto d'arma insidiosa, debbono esser compresi nel terzo e non nel secondo grado di carcere? Per l articolo 56 del codice penale, tre mesi rappresentano il minimo del terzo grado, ma costituiscono eziandio il massimo del secondo grado di carcere.

Laonde, dovendosi applicare una disposizione di legge penale, questa vuol essere intesa con sensi di benignità, massime in caso dubbio; epperò, potendo il termine di tre mesi apartenere al 2.° ed al 3.° grado, se al magistrato piacerà di applicare il minimo, col beneficio delle circostanze attenuanti e colla recidiva, ha piena la facoltà di spaziarsi nel grado, condannando l'imputato di porto d' arma insidiosa ad un mese di carcere.

E se vorrà dirsi esatta la teorica propugnata dalla Cassazione, non è mai esatto il concetto che l'autore del reato di porto d'arma insidiosa recidivo, al quale si concedono le attenuanti, debba assolutamente sopportare la pena di tre mesi di carcere, siccome termine minimo — Per vero, se si discende pria per le attenuanti e poscia si risale per la recidiva, nessuna legge costringe il magistrato ad applicare tre mesi di carcere. Può bene infliggere due mesi di carcere e, secondo alcune sentenze, anche meno — Recenti pronunziati di corti e tribunali confortano le nostre osservazioni.

Abuso nei mezzi di correzione — Estremi

A costituire il reato di abuso nei mezzi di correzione è necessario: 1.°) che fra il colpevole e la parte lesa esistano rapporti da padre a figlio, o da maestro a scolaro, o da tutore a minore ecc.; 2.°) che i mezzi, di cui si fece abuso, abbiano avuto per fine la correzione, l'educazione, o l'istruzione dell'offeso; 3.°) e che infine, nell' ipotesi dell' abuso, i danni cagionati non siano di tale entità da assumere il carattere di delitto ordinario contro le persone (Art. 514 a 516 cod. pen.).

(Cass. Torino—19 luglio 1882—*Giurispr. Ital.* 1883 I, II, 11).

Bollo — Notaio — Copia d'istrumento — Voltura catastale — Buona fede

Commette contravvenzione alla legge sul bollo il notaro che rilascia copia in carta libera di un istrumento traslativo di proprietà, ancorchè per l'esclusivo scopo della dichiarazione da farsene all'agenzia delle tasse, onde ottenere la voltura catastale.

In materia di contravvenzioni alle leggi di finanza la buona fede non esclude la imputabilità.

(Cass. Roma — 25 ottobre 1882. La sent. è pubb. dalla *Legge* 1883, I, 310).

Nota — Questa massima trae il suo fondamento dall'art. 17 n. 7 della legge sul bollo. Sostenevasi che gli atti e le copie fatti per gli effetti delle leggi d'imposta possono scriversi su carta libera a norma dell'art. 21 n. 7, legge suindicata.

La Cassazione ha osservato che, in tal caso, si richiedono due condizioni o elementi essenziali: 1.°) Che questi atti e copie debbano presentarsi e rimanere negli uffizii per la esecuzione e per gli effetti delle leggi delle imposte; 2.°) Che in essi sia fatta espressa menzione dell'uso al quale sono destinati. Ognun vede che, nel caso nostro, mancherebbe il primo di questi elementi; perchè tali atti e copie non rimangono nell' ufficio del catasto, nè il detto ufficio sta soltanto per la esecuzione e per gli effetti della legge sulle imposte.

Oltraggio — Impiegati della Regia

Il personale superiore, che regola l' amministrazione delle coltivazioni dei tabacchi, è da equiparsi agli ufficiali governativi dell' ordine amministrativo.

Le dette persone adunque non possono essere annoverate fra i depositarii della pubblica forza ed in generale fra i più bassi funzionarii, di cui negli art. 260 e 261 del codice penale; e, in caso di oltraggio, i colpevoli saranno puniti colle norme stabilite dall'art. 258 del codice penale suddetto.

(Cass. Firenze — 24 agosto 1882).

Nota — Il ruolo del personale di *pianta* della Regia viene approvato dal Ministero delle Finanze, e la dispensa dal servizio o la destituzione non può decretarsi che col consenso dello stesso Ministero delle Finanze (Art. 21 e 22 della convenzione 25 luglio 1868) — Il contabile capo ed il controllore, che nella specie erano gli oltraggiati, rappresentano l' amministrazione della Regia, essendo destinati a compiere gli ufficii più importanti dell'amministrazione stessa nel ramo delle coltivazioni.

Furto — Ospite — Comunicazione

La qualità di ospite è una circostanza inerente alla persona e non può dirsi una circostanza materiale del reato.

Una tale qualifica, a simiglianza della età, della parentela, della recidività e via via, non è comunicabile agli altri autori, agenti principali o complici del reato, che non sono ospiti del derubato. (Art. 105 codice penale).

(Cass. Napoli—6 dicembre 1882. La sent. è pubbl. dalla *Gazz. dei Tribunali* a. XXXI N.° 3173).

Procuratore del Re — Appello

Il Procuratore del Re può produrre appellazione avverso la sentenza del Pretore, anche quando il P.° M.° presso la pretura abbia fatta requisitoria uniforme alla sentenza medesima.

(Cass. Napoli — 1.° dicembre 1882).

Nota — Siamo dolenti di non potere accettare questa massima — È combattuta dalla lettera e dallo spirito della legge di procedura penale e di quella sull' ordinamento giudiziario — Fa uopo solamente provvedere, per rispetto alla giustizia ed alla serietà dei giudizii, perchè compiano l' ufficio di Pubblico Ministero presso le preture uomini esperti e capaci di esprimere le loro opinioni in quistioni che riguardano la libertà dei cittadini — Scrittori insigni,

con dotti lavori, reclamano oggi l'allargamento della competenza dei pretori in materia penale. Questo voto è pure il nostro; ma i giudizii debbono essere circondati da maggiori garentie.

Prima fra queste vuol esser quella di delegare uomini, per compiere l'ufficio di P.° M.°, che intendano la legge e non provochino, annunziando certi grossolani errori, la generale ilarità col danno della giustizia, senza che i pretori si uniformino mai alle loro requisitorie — Il male, che lamentiamo, è grave; perchè si verifica in parecchie preture, e talvolta importanti — Perchè non si mandano gli uditori giudiziarii a compiere un tale ufficio nelle sedi di tribunali e di corti di appello? Perchè non si delegano sempre uomini versati nella scienza del diritto e che ànno i requisiti per compiere un tale ufficio? O la giustizia correzionale che si amministra innanzi alle preture è da pigliarsi a gabbo? O è lecito assistere, nell'aula della giustizia, allo spettacolo di un P.° M.°, che chiede l'assoluzione dell'imputato e la condanna del querelante alla multa (sic) di lire 50? o di un P.° M.° che chiede la condanna dell'imputato a tre anni di carcere, e via via? È vero che di presente trattasi innanzi alle preture di giudizii di poca importanza ed il pretore, per dare una adequata sentenza, non ha bisogno dei chiarimenti e dei consigli del P.° M.°. In tal caso, si abolisca addirittura questa nobile istituzione; ma, se deve rimanere, sia seria ed utile alla giustizia.

Furto — Mancato — Consumato

L'incaricato di bollare le lettere, che se ne mette alcuna in saccoccia con animo di appropriarsela, si rende colpevole di furto *consumato* e non *mancato*; sebbene, sorpreso, sia stato costretto a restituirla immediatamente.

(Cass. Torino — 29 novembre 1882 — *Giur. pen.* 1882 p. 527).

Trovatello — Furto — Qualificato per la persona

Il furto commesso dal trovatello in casa e a danno di chi lo accolse fin da bambino e lo mantenne sempre presso di se, non va esente da pena, giusta l'art. 635 del codice penale; anzi deve essere considerato furto qualificato per la persona.

(Cass. Torino — 7 dicembre 1882 — *Giur. pen.* 1883, pag. 21).

Nota — Ci associamo alla prima e non alla seconda parte della massima — Se è vero che l'articolo 635 del codice penale non esime da pena il trovatello accolto in casa fin da bambino, è vero altresì che, per l'art. 607 del codice penale, il trovatello non può assimilarsi al domestico, all'ospite, al locandiere, all'albergatore, all'oste, al vetturale, al servo di campagna, operaio, allievo od impiegato qualunque. La medesima ragione, che ci invita a far plauso alla prima, c'impone di non accettare la seconda parte della massima.

Ricorso — Interesse della legge — Depredazione — Reato complesso — Suoi elementi — Imputato assolto — Diritto di far testimonianza — Minore — Pena

Lo annullamento nell'interesse della legge può essere dimandato dal solo P.° M.° presso il supremo collegio e non da altri uffiziali inferiori del P.° M.°

Quando dalla sentenza di rinvio emergono, nella depredazione, due fattori di violenza contro le persone, l'uno pel numero dei depredatori, l'altro per l'omicidio allo scopo di agevolare la depredazione, legalissimo è il sistema d'integrare con la prima quistione la ipotesi della depredazione nel grado men severo, e poscia domandare della circostanza di violenza più importante e che diviene come una aggravante della ipotesi più mite.

Niuna disposizione di legge vieta al prevenuto prosciolto di testimoniare nella causa di coloro che sono stati, già suoi coimputati.

Allorquando un reato è complesso nei suoi elementi, tutti questi bene vanno raggruppati in unico quesito senza che s'incorra perciò nel vizio della complessività,

Quando l'art. 90 n. 4.° del codice penale sanziona che pel reo maggiore degli anni 14 e minore dei 18 se è incorso nella pena della reclusione, sarà questa commutata in quella del carcere non minore di un anno, è naturale e logico che pria si calcolino tutte le scuse minoranti ed attenuanti, indipendenti dalla minore età, per definire a qual pena si giunga, e poscia si venga all'applicabilità dello art. 90.

(Cass. Napoli — 18 dicembre 1882 — La sentenza, della quale è estensore il Comm. Ciollaro, leggesi nella *Gazzetta dei Trib.* N.° 3174, pag. 429).

Stupro — Quistioni complesse — Giudice che prese parte alla ordinanza diffinitiva della Camera di Consiglio

In tema di stupro non è complessa la quistione, che contiene in modo disgiuntivo i diversi modi con cui si estrinseca ed attua il reato, cioè, col togliere i mezzi di difesa alla vittima o coll'ispirarle gravi timori.

I varii fatti specifici della violenza fisica o morale vanno proposti ai giurati sotto forme sintetiche e generali, comprensive di tutti i possibili accidenti.

La disposizione dello articolo 77 della legge organica 6 dicembre 1865, che vieta di sedere alle Assise al giudice che attese alla istruzione, non va estesa ed applicata oltre i casi eccettuati e ben diversi dai veri e proprii atti d'istruzione.

Non compie atto propriamente istruttorio il giudice surrogato, che intervenne all'ordinanza diffinitiva della Camera di Consiglio; epperò ben può sedere alle Assise. (Cass. Torino — 22 Novembre 1882)

Nota — Intorno all'ultima parte della massima, altre Corti pensano diversamente e noi ci uniformiamo al parere di queste ultime.

L'ordinanza della Camera di Consiglio è l'atto istruttorio per eccellenza — completa la istruzione e ne riassume i risultati — potendosi dare anco ulteriore sviluppo a talune prove, che la Camera di Consiglio non riconosce svolte per intero. Il ristretto spazio del giornale non ci da facoltà di riportare tutte le sentenze ed opinioni pronunziate in senso contrario dalla Cass. di Torino.

Ammonizione — Durata — Cessazione di effetti

In ossequio all'art. 104 della legge di P.ª S.ª non può ad un cittadino infliggersi l'ammonizione per un tempo minore di un biennio.

Ma se il pretore, senza tener presente la legge, infligge l'ammonizione per la durata di un anno, ad un tale provvedimento acquista pieno diritto l'ammonito.

Se questi perciò contravviene all'ammonizione pria di scadere il biennio, ma dopo scaduto l'anno, non può essere dichiarato responsabile del reato di contravvenzione a precedente ammonizione.

(Trib. Salerno — Sezione III — 28 febbraio 1883).

Avv. **Andrea De Leo** — **F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 31 MARZO 1883 NUM. 6.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA PERENZIONE
NE' GIUDIZI D' APPELLO

(Cont. v. n. prec.)

4. In sostegno dell'opinione contraria si fa un ragionamento assai breve. Si dice: — Le sentenze interlocutorie non sospendono il corso della perenzione, e non modificano gli effetti della sentenza appellata, ma ne rendono solo possibile la modifica. Or, se dopo una triennale inerzia, la sentenza di primo grado trovasi nello stato medesimo nel quale l'aveva lasciata l'appello, non può questo, una volta perento, essere suscettivo d'ulteriore rinnovazione. (1)

Tal ragionamento non regge al martello della critica.

Avvertiamo anzitutto, come dibattutissima sia tuttodì la questione — se le sentenze, le quali non esauriscono l'istanza, siano efficaci a sottrarre dalla falce della perenzione gli atti precedenti; o se invece siano travolte nella perenzione anch'esse, salvi restando solamente gli effetti, ossia la verità giuridica nelle medesime affermata.

Fra tal quistione, e quella ch' è argomento del presente scritto, ravvisano alcuni un certo nesso — per cui non sanno sostenere che una pronunzia non definitiva d' appello possa essere d' ostacolo a che la sentenza di primo grado passi in giudicato, senza affermare nel contempo che quella pronunzia abbia virtù di salvar dalla perenzione l' istanza d'appello.

Noi non vediamo questo nesso. Troviamo anzi che la *perenzione del giudizio d' appello*, susseguente alla pronunziata sentenza, è positivamente presupposta dalla legge nell'art. 341; epperò da fedeli interpetri non possiamo non ammetterla anche noi, come un dato certo ed imprescindibile.

In ciò, dunque, concordiamo con la Cassazione di Napoli. — Non possiamo però consentire nell' altra sua affermazione, troppo assoluta, che la sentenza, la quale ordini dei mezzi d'istruzione, non modifichi, ma renda solo possibile la modifica degli effetti della sentenza appellata.

Gli effetti delle sentenze — secondo che già abbiamo accennato — sono la parte non formale, non caduca — il contenuto giuridico delle sentenze, tutto ciò, insomma, che costituisce titolo per i litiganti— che, non impugnato per gravame, può acquistare autorità di giudicato, che, infine, sfugge alla perenzione, ed al pari di tutti i dritti, può solamente soggiacere a prescrizione.

Conseguentemente va da sè, che la *modifica degli effetti della sentenza* impugnata non possa consistere in altro che nella *modifica del suo contenuto giuridico*. E si badi — perchè qui sta il punto veramente delicato della quistione. Contenuto giuridico — abbiam detto; chè se, oltre al contenuto giuridico, la sentenza d'appello modificasse anche la *decisione* dei primi giudici — non si avrebbe più una semplice *modifica di effetti*, ma la *revoca* della Cassazione di Napoli, e che più propriamente si direbbe *riforma* (articoli 469, 470, 471 C. P. C.)

Posto tal criterio — il quale, come si vede, è rigorosamente desunto dall' interpetrazione obbiettiva della legge — si rende manifesto che, se per un verso è da respingersi la teoria, la quale assolutamente nega virtù modificativa alle sentenze che dispongono de' mezzi d' istruzione, noi non ci sentiamo nemmeno autorizzati a sottoscrivere l' opinione diametralmente opposta. La verità è nel giusto mezzo. Può esservi la modifica degli effetti, e può anche non esservi, secondo che tra il contenuto dell' una e quello dell'altra sentenza esiste, o non esiste quella tale incompatibilità, che sola induce la modifica. Quindi ogni giudizio emesso in proposito, senza aver prima sottoposto ad esame logico, ed a confronto il contenuto — motivi e dispositivo — delle due sentenze, non può essere che un giudizio troppo avventato.

E da tal punto di vista si comprende di leggieri come precipua condizione per aversi la modifica nel senso di legge sia quella che il magistrato d' appello entri nel merito della controversia, e lo riesamini. Ciò facendo, deve il magistrato medesimo pregiudicarlo — e non lasciarlo interamente invulnerato; sicchè è chiaro, che i provvedimenti d'indole meramente procedurale — le sentenze preparatorie — ordinatorie della lite — escludono ogni concetto di modifica. Quando però il magistrato superiore, discutendo il merito della causa, trovi la decisione dei primi giudici informata a criteri erronei, o basata su falsi apprezzamenti di fatto; — o ritenga immaturi o monchi gli elementi che servirono di sustrato al primo giudizio; — e per ciò— o perchè sia occorso di toccar qualche nuovo punto di merito, che faccia mutare aspetto alla causa — ordini nuove prove — od a quelle già ordinate altre ne sostituisca — o metta a carico d'una parte quella prova che per avventura fu addossata all'altra—non v' ha dubbio che queste sono le sentenze, le quali secondo legge modificano gli effetti di quella impugnata.

Esse infatti scuotono le basi della prima pronunzia — e le tolgono così per sempre la possibilità di acquistar forza di giudicato. — *Res iudicata pro veritate habetur* — La *res iudicata* si fonda sulla presunzione di verità; e tal presunzione necessariamente vien meno, dal momento che il magistrato di appello, lungi dal plaudire alla prima sentenza confermandola, riconosca invece la necessità di nuovi, o più solidi, o più corretti elementi — per poter dare una risoluzione qualunque alla causa.

A noi pare evidente, che la modificazione contenuta nelle anzidette sentenze sia positiva ed attuale, non già solamente potenziale.

La contraria affermazione del Supremo collegio di Napoli si fonda sul solito equivoco — sulla più volte deplorata confusione fra la *revoca* e la *modifica degli effetti*. In una interlocutoria di merito, che—pur toccando il fondo del processo — si limiti ad ordinar delle pruove — potrà non contenersi una *revoca attuale* della prima pronunzia; ma la legge, ripetiamolo ancora una volta, non esige la *revoca*, sibbene la *modifica degli effetti*.

A conferma del nostro assunto riferiamo alcune considerazioni della Cassazione di Roma (2):

(1) V. gli arresti citati nella nota (2).

(2) Citata sentenza del 18 luglio 1882.

« È evidente che la sentenza pronunziata in prima « istanza, sia che assolva, o che condanni, benchè » *definitiva*, subisce immediatamente una trasformazione tostochè una sentenza del magistrato d' appello dichiari necessario, opportuno, od ammessibile un mezzo di prova che tale non erasi ritenuto dal giudice di prima istanza, non potendosi « non ravvisare contraddizione fra due sentenze, « l'una delle quali riconosce come pienamente provato e meritevole d'essere accolto un dritto, in ordine al quale la seconda sentenza ammette un « mezzo di prova. Finchè questa seconda sentenza « sussiste in vigore, il fondamento sul quale poggia « la prima è scosso intimamente; la posizione giuridica dei litiganti è sustanzialmente immutata, « ed è d' uopo aspettare la sentenza definitiva del « magistrato d'appello perchè riacquisti (in caso di « conferma) i suoi effetti, non già per virtù propria, « ma per un nuovo giudizio del magistrato superiore, il quale d'altronde, seppure la conferma nel « dispositivo, può non concordare con essa ne'motivi, « ovvero fondarsi sopra nuovi argomenti sorti dopo « l'istruttoria ».

5. Dalle premesse considerazioni risulta che il solo fatto d' essersi ordinati dei mezzi d'istruzione non basta a far ritenere modificativa la sentenza emessa in seconda istanza. Il contenuto di questa deve essere in certo modo repugnante od incompatibile col contenuto della prima sentenza. I nuovi mezzi d' istruzione devono essere ordinati in coerenza ed in conseguenza del riesame del merito — e tali che influiscano direttamente sulla lite, si da dipenderne necessariamente la finale decisione. — Quando ciò non si abbia, il decorrimento del triennio imprime forza di cosa giudicata alla pronunzia dei primi giudici.

E, tanto per dare qualche saggio di applicazione dei principii, diremo — che la Cassazione di Roma (1) ritenne non aver modificati gli effetti della prima pronunzia definitiva una sentenza d' appello che, con l'accordo delle parti, ordinò un esame testimoniale e la ispezione di alcuni documenti — non già per aver dichiarate affatto destituite di valore le prove vagliate in prima sede, ma solo per dileguare alcuni dubbi ingeneratisi nell'animo dei giudicanti; per ragioni non obbiettive, insomma, sibbene per motivi subbiettivi — incapaci d'acquistar forza di giudicato.

Bene è stato altresì deciso — non avere virtù modificativa quella sentenza che ordini l'esibizione di documenti, e nulla dica, nè direttamente nè indirettamente, intorno alle conseguenze giuridiche dell'ammesso provvedimento (2). E molto aggiustatamente si è giudicato il medesimo della sentenza che ordini nuove istruzioni con la formola: — *prima di giudicare sull'appello* (3) — e con l'altra: *ferme rimanendo le ragioni delle parti* (4). Tutte queste sentenze non vulnerano il merito della prima pronunzia.

6. Ma lo scoglio più grave, nel quale la contraria opinione della Cassazione di Napoli, urtando, s'infrange, è questo — che, ove non ostante una interlocutoria di merito, la pronunzia dei primi giudici potesse passare in giudicato, dovrebbe attribuirsi alla perenzione la virtù di *annientare anche gli effetti* della sentenza d'appello; e ciò mentre la legge con una dichiarazione comprensiva di tutte le sentenze — interlocutorie e definitive — di primo e di secondo grado — indistintamente — ha detto che *gli effetti delle sentenze non sono estinti dalla perenzione.*

Nè può attribuirsi serietà alla risposta — « che la « perenzione nulla distruggerebbe, non avendo la « sentenza d'appello prodotto effetti di sorta. (5) »

Quali effetti? Dovea forse la sentenza eseguirsi — raccogliersi la prova disposta — conseguirsi la definitiva riforma della sentenza impugnata? Mai no. — A questo modo si confondono *gli effetti* — cioè il contenuto giuridico — con l' esecuzione delle sentenze. E la legge dice, che la perenzione rispetta gli effetti delle sentenze in sè — nè si cura della loro esecuzione. D'altronde gli effetti, così intesi, delle interlocutorie in prima sede non sopravvivono pure alla perenzione — di guisa che, ripigliandosi il giudizio, non possa prescindersi dalla verità giuridica nelle medesime affermata? E perchè dovrebbe dirsi altrimenti delle interlocutorie d'appello — se la legge non distingue — e solo si limita a dichiarare, che questi effetti non sopravvivono se non in quanto e per quanto modifichino gli effetti della sentenza impugnata?

La Cassazione suppone evidentemente quello che la legge non dice — suppone cioè che gli effetti delle sole sentenze definitive d'appello sopravvivano alla perenzione.

7. Ed ora, a completare la nostra brevissima esposizione, non ci rimane altro che a ribattere un ultimo argomento contrario.

Se l'interlocutoria d'appello non è d'ostacolo a che la perenzione annulli con tutti gli atti precedenti, anche l'atto d'appello, come può questo, scaduto ogni termine, utilmente rinnovarsi?

La risposta ci sembra facile. Pronunziata in appello una sentenza — l' istanza relativa si fonde e compenetra in essa; sicchè non è più possibile parlar di *rinnovazione dell' istanza d' appello* — la qual cosa supporrebbe che la prima sentenza fosse rimasta ancora integra. È a parlare invece di *rinnovazione del giudizio d'appello,* sulle basi tracciate dalle sentenze emesse in prima ed in seconda sede, i cui effetti sopravvivono all' azione distruttrice della perenzione. (6) E, sotto tale aspetto, ogni disputa di termini e di decadenza, è inopportuna, anzi inesatta.

Questa ci pare la sola conseguenza, cui logicamente e giuridicamente si possa arrivare.

8. E finiamo — augurandoci che la Corte di Napoli voglia convertirsi alla opinione più comunemente seguita — e che, nella riforma delle leggi processuali, vogliano i nostri legislatori ritoccare anche l' art. 341. C. P. C.

Una legge, massime se di rito, la quale dà luogo a tante e così intricate e dubbie questioni, non può essere una buona legge.

FRANCESCO DE VITO

(1) Sentenza del 7 giugno 1882 (*Giurisp. It.* XXXIV. I, 578).
(2) Cass. Torino, 25 nov. 1879 (*Ivi* XXXII, I. 638).
(3) App. Palermo, 17 febb. 1882 (*Ivi* XXXIV, II, 595).
(4) Cass. Napoli, 13 dic. 1878 (*Ivi*, XXXI, I, 367).
(5) Cass. Napoli — citata sentenza del 25 aprile 1878.
(6) V. Cass. Torino — 23 giugno 1875. *Gazz. del Proc.* X, 607.
(7) 13 ottobre 1882 — *Legge* 1882, II, 613 — *Riv. pen.* 1883, 77.
(8) 5 aprile 1882 — *Legge* 1882, I, 608.

Parte I.

Giurisprudenza Amministrativa

Diritto elettorale — Ammoniti.

Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile gli ammoniti per oziosità o vagabondaggio o per sospetto in reati contro le persone e le proprietà.

(Cass. Roma — 21 febbraio 1883 — *Legge* 1883, I, 361).

Nota. — Anche noi sentiamo il debito d'insorgere contro questa decisione, con la quale la Cassazione romana ha inopinatamente riformata la sua precedente giurisprudenza (7), associandosi a quella del Consiglio di Stato (8).

Le limitazioni della capacità giuridica dei cittadini devono essere espressamente fulminate dalla legge, e non è lecito crearle mercè l'arbitrio di una interpetrazione estensiva.

Ora l'art. 87 della legge elettorale dichiara incapaci « coloro i quali furono *condannati* pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità. » Come possono gli ammoniti esser compresi sotto questa dicitura?

Invano la Cassazione romana si affanna a dimostrare che l'ammonizione inflitta dal pretore è vera sentenza di condanna, e che nella procedura dell'ammonizione si riscontrano tutti i caratteri e tutti gli elementi di un vero e proprio giudizio penale. Condanna, quando non v'è reato, ma solo il sospetto del reato? Procedimento, quando mancano tutte le guarentigie della oralità, della pubblicità, della contraddizione? La Cassazione romana non si accorge che, ripristinando le idee di un'età maledetta, essa sublima fino all'altezza di giudizio penale un barbaro procedimento inquisitorio, il quale, condannato dalla scienza e dalla pubblica opinione, passerà di breve tra i fossili della storia.

D'accordo che l'ammonizione significhi pena, perchè limita la libertà individuale. D'accordo che il pretore pronunzi un vero decreto o sentenza, sindacabile in cassazione per mala applicazione della legge o per violazione delle forme prescritte. Ma da questo a dire che gli *ammoniti* si abbiano a ritenere per *condannati* ai sensi dell'art. 87 della legge elettorale, ci corre e ci corre di molto.

Ed è tanto vero che l'art. 87 parli solo dei condannati al seguito di regolare procedimento giudiziale, che nel capoverso dichiarasi cessata la incapacità *un anno dopo espiata la pena*. Quale pena, nel significato della legge positiva, debbono espiare gli ammoniti?

L'art. 87 è chiarissimo, e fa meraviglia e dolore che uomini dotti e indipendenti siansi abbandonati a tante sofisterie per snaturarne il concetto. Esso si riferisce agli art. 435 e segg. del cod. pen., e propriamente alle condanne pronunziate a norma dell'art. 437.

Nè si dica che gli oziosi, i vagabondi e le persone sospette, sono giudicati dai tribunali correzionali solo per le contravvenzioni alle ingiunzioni ricevute nel giudizio di ammonizione; e che però sarebbe assurdo ritenere che la condanna pronunziata dal tribunale producesse lo effetto di cui all'art. 87 della legge elettorale, e non così l'ammonizione inflitta dal pretore, mentre questa è il necessario presupposto e il fondamento di quella.

Ciò non è in tutto esatto, giacchè, per l'art. 437 cod. pen., i vagabondi, dichiarati legalmente tali, sono, *per questo solo fatto*, puniti con tre mesi di carcere. Ma del resto bisogna ricordare che l'ammonizione, nei fini della legge di P. S., è misura preventiva, giustificata dai sospetti, intesa ad evitare i reati. Gli oziosi, i vagabondi, i sospetti per reati contro le persone e le proprietà, sempre secondo i criterii della legge di P. S., costituiscono un pericolo per la pubblica tranquillità. Perciò l'autorità di P. S. deve tenerli d'occhio; perciò il pretore severamente li ammonisce a mutar vita, a ritemprarsi nell'onesto lavoro, a non dare ulteriori sospetti; perciò l'ammonito, che dimostra d'essersi messo sul retto sentiero, a lui indicato dal pretore, può sempre chiedere ed ottenere la revoca dell'ammonizione; perciò cessano, *ope legis*, gli effetti dell'ammonizione quando per due anni l'ammonito ha serbato buona condotta. Ora la contravvenzione è indizio di pertinacia nel mal volere e nel mal fare: il sospetto acquista credito e quasi consistenza di realtà: il pericolo per la società, dapprima potenziale e forse anche esagerato, diventa più grave, più temibile, e quasi certo ed effettivo. Di qui la condanna per contravvenzione, che si fonda su di un vero e proprio reato.

Noi denunziamo all'attenzione d'ogni classe di cittadini la sentenza della Cassazione di Roma. In essa scorgiamo un pericolo assai più serio di quello su cui si fonda l'istituto dell'ammonizione nella legge di P. S. Trista è la esperienza del passato; tristissima sarà quella dell'avvenire. Vedemmo ammoniti degli onesti cittadini, non d'altro rei che d'essere invisi a un sindaco o ad un carabiniere: vedremo ammoniti elettori a migliaia per assottigliare le fila di un partito politico. (*Avv.* F. Galdo)

Liste elettorali politiche — Condannato per associazione di malfattori contro le persone — Pena correzionale.

Ai termini dell'art. 86 n. 2 della nuova legge elettorale politica, non perde il dritto dell'elettorato e dell'eleggibilità colui che venne condannato a pena semplicemente correzionale per associazione di malfattori contro le persone. (Cass. Roma, 13 ottobre 1882.)

Elezioni politiche — Segretario dell'ufficio.

Non può dirsi irregolare l'elezione del deputato, per essere stato nominato a segretario dell'ufficio diffinitivo, mentre era presente all'adunanza un notaio, il segretario comunale od altro elettore (Cam. dei Deput. 20 dicembre 1882. — Coll. di Ancona) (1).

Elezioni comunali — Schede trovate in più del numero dei votanti — Influenza sull'elezione.

È regolare la proclamazione dei candidati, fatta dall'ufficio elettorale, i quali pel numero dei voti conseguiti abbiano sempre la maggioranza su tutti gli altri, anche detratte le schede trovate in più nell'urna; ed è inammessibile invece la proclamazione di altri candidati fatta dall'ufficio stesso, qualora le schede eccedenti abbiano influito sulla loro condizione rispettiva, ed abbiano evidentemente alterata la sincerità dell'elezione.

Perciò deve annullarsi di ufficio la proclamazione di quei consiglieri, sull'elezione dei quali abbia influito l'eccedenza del numero delle schede, e per essi dovrà ripetersi l'elezione. (Par. del Cons. di Stato, 19 ott. 1882, adottato. — *Man. degli Amm.*)

Nota. — Conforme ai pareri 27 nov. 1878, 19 aprile 1879 (*Man.* 1880 p. 12 e 149), 7 genn. 1882 (*Man.* 1882 p. 83).

Il Consiglio di Stato ha saggiamente receduto dalla sua precedente giurisprudenza. V. fra gli altri il par. 7 nov. 1879 (*Man.* 1880 p. 118).

Elezioni comunali — Deliberazione di annullamento del consiglio comunale — Ricorso alla Deputazione provinciale — Termine — Nullità.

Giusta la costante giurisprudenza, i termini stabiliti degli art. 35 e 36 della legge comunale sono anche applicabili ai ricorsi contro le operazioni elettorali. (2)

La decisione quindi della Deputazione provinciale, con cui annulla, in base a regolare ricorso, una deliberazione del consiglio comunale, prima che scorressero i termini stabiliti dai citati articoli, è nulla. La nullità dovrà essere pronunziata a senso dell'articolo 227 della legge comunale. (Par. del Cons. di Stato, 19 ott. 1882, adottato).

Nota — La giurisprudenza precedente del Consiglio è contraria alla massima surriferita, perchè ritiene che pei ricorsi ai consigli comunali, contro le ope-

(1) Siamo lieti di poter registrare questa massima, ch'è conforme all'avviso espresso da F. A. Acconcia nei suoi studi sulla nuova legge elettorale politica.

(2) I ricorsi debbono essere notificati agl'interessati, cioè agli individui la cui elezione s'impugna, ai termini dell'articolo 145 della legge comunale.

razioni elettorali, non è stabilito alcun termine e quindi si possono produrre in ogni tempo (Par. 11 genn. 1881); e per quelli alla Deputazione provinciale avverso le decisioni dei consigli comunali è applicabile l'art. 257, che fissa il termine di giorni 30 (*Man.* 1881 p. 114).

Noi accettiamo però l'ultima giurisprudenza, perchè conforme alla legge, come chiaramente appare dal disposto dell'art. 75, che impone l'obbligo alla Deputazione provinciale di pronunciare sui ricorsi avverso le operazioni elettorali nel termine stabilito dall'art. 36.

Elezioni comunali — Riparto dei consiglieri — Votazione complessiva — Nullità.

Diviso il comune in frazioni, e ripartito dalla Deputazione provinciale il numero dei consiglieri ai termini dell'art. 47 della legge, l'elezione dei consiglieri delle frazioni deve essere fatta rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. (1)

Qualora si sia fatta collettivamente, senza distinzione alcuna, con unica votazione, dev'essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 227 della citata legge. (Par. del Cons. di Stato, 4 nov. 1882, adottato).

Sindaco — Delegazione di funzioni — Consiglieri anziani

Quando il Sindaco delega le sue funzioni, a norma dell'art. 108 della legge comunale, ad un semplice consigliere, si ha da ritenere, fino a prova contraria, la mancanza od impedimento degli assessori o di altri consiglieri più anziani. (Par. del Cons. di Stato, 13 ott. 1882, adottato).

Nota — La giurisprudenza ha ritenuto, in vista del chiaro disposto dell'art. 108, che le delegazioni debbono cadere sugli *assessori ordinari*, salvo, beninteso, il caso di assenza od impedimento di questi, e per quel solo tempo in cui dura l'assenza o l'impedimento. (Par. del Cons. di Stato, 27 magg. 1874).

Liti — Comune — Sindaco e consiglieri interessati — Rappresentanza in giudizio — Deliberazione consiliare.

Quando un consiglio comunale è in tale condizione che la sua rappresentanza non può o non vuole stare in giudizio per tutelarne le ragioni, si presenta allora l'applicazione dell'art. 142 della legge comunale, che dà alla Deputazione provinciale l'incarico di provvedere, quando la giunta o il consiglio non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge.

Fra le operazioni obbligatorie del consiglio e della giunta è la tutela dei dritti del comune : epperò, quando il sindaco e la maggioranza dei consiglieri abbiano nella causa un interesse assolutamente contrario a quello del comune, spetta alla Deputazione provinciale, per il citato art. 142, di assumere la rappresentanza del comune in giudizio (Par. del Cons. di Stato, 11 novembre 1882, adottato — *Man. degli Amm.* a. c. p. 29).

Nota — Giurisprudenza costante. V. le sent. della Corte di cass. di Torino, in data 23 febb. 1870 (*Man.* 1870 p. 124); della Corte d'appello di Napoli in data 24 marzo 1873; la decisione del Min. 22 Dic. 1869 (*Man.* 1869 p. 29); ed i pareri del Consiglio di Stato 12 dic. 1864 (*Man.* 1865 p. 30), 21 maggio 1875 (*Man.* 1875 p. 265), 22 febb. 1878 (Id. 1878 p. 106) e 13 gen. 1882 (Id. 1882 p. 102).

Hanno adottato la massima contraria la Corte di appello di Bologna (sent. 14 luglio 1866) e la Cass. di Torino (sent. 24 genn. 1882 — *Man.* 1882 p. 220.)

Noi d'accordo col pregevole *Man. degli Amm.* accettiamo la massima del Cons. di Stato, perchè informata allo spirito della legge.

Ed infatti quale sarebbe la sanzione pratica della disposizione dell'art. 144, se la Deputazione provinciale non potesse sostituirsi al consiglio comunale, che in buona o mala fede non vuole difendere i proprii dritti ?

Inoltre l'art. 144, messo in armonia con l'art. 142, contiene implicitamente la facoltà nell'autorità tutoria di fare tutti gli atti necessarii per la conservazione del patrimonio immobiliare del comune, quando questo — s'intende — non può o non vuole sperimentare i suoi dritti.

Un contrario principio rende illusorii i provvedimenti della legge e minaccia l'ordinamento economico dei comuni con grave danno di questi.

Beni comunali — Affitto per parte di un consigliere — Ricorso del sindaco.

Ai consiglieri comunali non è vietato di prender parte alla locazione dei beni del comune, ai termini degli art. 1457 del cod. civ. e 222 della legge comunale. La quotizzazione delle terre, già feudali, che deve farsi fra i coloni, non è impedita dalle loro locazioni.

Il ricorso prodotto dal sindaco avverso tale atto, senza l'autorizzazione del consiglio comunale, è inammessibile. (Par. del cons. di Stato, 4 Nov. 1882, adottato)

Nota. — Il Consiglio di Stato ha revocato il parere del 25 luglio 1882, riportandosi all'altro, che chiama di massima, in data 12 giugno 1872 n. 828 a sezioni riunite.

Deliberazioni comunali — Nomina del tesoriere — Consiglieri interessati.

È violato l'art. 222 della legge comunale vigente, quando, nella deliberazione in seconda convocazione di un consiglio comunale, riflettente la nomina del tesoriere, intervennero 5 consiglieri, fra cui il padre e lo zio materno del nominato, presiedendo l'adunanza l'uno e dirigendo la discussione, e prendendo poscia parte amendue alla votazione; epperò tale deliberazione merita d'essere annullata. (Par. del Cons. di Stato, 23 ott. 1882, adottato) (2)

Bilanci comunali — Eccedenza della sovraimposta — Tasse comunali.

Non può la Deputazione provinciale autorizzare un comune ad eccedere in tutto od in parte la sovraimposta ai tributi diretti, se prima non siano state applicate dal comune stesso tutte le tasse prescritte dalla legge 11 ag. 1870 all. O. (Par. del cons. di Stato, 7 ott. 1882, adottato).

Nota. — La giurisprudenza è costantissima.

Non comprendiamo veramente come, stante la chiara disposizione dell'art. 11 della citata legge 11 agosto 1870, siasi tante volte sollevata siffatta quistione.

Comuni — Acquisti — Legge 5 giugno 1850 — Autorizzazione posteriore.

I comuni, agli effetti della legge 5 giugno 1850, possono anche ottenere posteriormente l'autorizzazione sovrana per l'acquisto dei beni stabili. (Cass. Napoli, 2 maggio 1882).

Nota. — Anche le leggi romane assoggettavano a norme speciali la facoltà dei corpi morali di acquistare, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, beni stabili.

Solo le leggi inglesi ed americane dànno piena facoltà di acquistare beni stabili, sotto qualsiasi ti-

(1) Conf. ai par. 3 ag. 1878 e 23 ott. 1879, adottati.

(2) V. il parere del 12 agosto 1881 riferito nel *Giurista* di quest'anno p. 2, con la nota.

tolo, senza bisogno di autorizzazione preventiva o posteriore, ai corpi morali, legalmente costituiti.

Le leggi poi francese, belga, prussiana ed austriaca, hanno disposizioni quasi identiche alla nostra.

Evidentemente lo scopo della legge 5 giugno 1850 è d'impedire una soverchia concentrazione di beni nelle mani morte, e di far rispettare i doveri che legano le famiglie, l'ordine pubblico o la pubblica moralità.

Tale scopo si raggiunge con l'autorizzazione preventiva o posteriore, poichè il fatto essenziale è l'autorizzazione, e la legge non fa questa distinzione.

Noi quindi senz'alcuna riserva accettiamo la massima della Cass. napoletana, che sancisce i motivi addotti dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza del dì 11 marzo 1881.

Facciamo però notare che il Consiglio di Stato (parere 4 marzo 1868) ritenne che l'autorizzazione deve precedere la stipula dell'atto d'acquisto.

Impiegati comunali — Dritti di cancelleria del giudice conciliatore.

Giusta gli art. 154 della legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, 180 del relativo regolamento del 14 stesso mese, i dritti di cancelleria del giudice conciliatore sono di spettanza del cancelliere, qualunque sia la persona che ne eserciti le funzioni, e non già dell'ufficio.

La deliberazione quindi del consiglio, che incamera a favore del comune tali dritti, è nulla. (Par. del Cons. di Stato, 4 luglio 1882).

Nota — Crediamo di non aggiungere altro per dimostrare l'esattezza della massima, essendo per sè stesso chiaro il disposto della legge. Solo facciamo notare che la giurisprudenza dell'alto consesso è pacifica. (Par. 26 marzo 1881).

Tale principio era già stato ritenuto dalla Prefettura di Napoli. (Decreto 15 marzo 1880).

È nostro divisamento che il comune non può nemmeno disporre che tali dritti siano divisi fra gli impiegati della segreteria, per quell'istessa ragione che non ha facoltà di avocarli a sè.

Facciamo perciò voti acciò il Consiglio di Stato risolva anche siffatta quistione.

Cimiteri — Cadaveri appartenenti a frazioni di altro comune.

Quando un comune mantiene un cimitero di capacità sufficiente pei bisogni dell'intera popolazione, non può essere costretto a mantenerne altri pel fatto che una frazione preferisce di seppellire i suoi defunti in cimitero diverso dal comunale.

L'aver tollerato un tal fatto senza opporvisi, non può invocarsi a fondamento di una obbligazione per parte del comune. (Par. Cons. di Stato, 7 ott. 1882, adottato).

Opere pie — Autorizzazione a stare in giudizio — Cassazione.

Qualora un'opera pia inizii una lite senza l'autorizzazione della Deputazione provinciale, il suo contradittore non può per la prima volta in Cassazione eccepire il difetto di tale autorizzazione. (Cass. Torino, 21 ottobre 1882).

Nota. — L'opera pia non ha bisogno dell'autorizzazione dell'autorità tutoria quando si presenta in giudizio come convenuta per difendere i suoi interessi.

L'autorizzazione concessa all'opera pia per l'introduzione del giudizio serve anche per l'appello e pel ricorso in cassazione (Cass. Napoli, 15 marzo 1879).

La tesi risoluta dalla Cass. torinese non ha precedenti nella giurisprudenza delle Corti.

Priore di confraternita — Vice-Pretore — Incompatibilità.

La carica di vice-pretore è incompatibile, ai termini dell'art. 14 della legge 6 dic. 1865 sull'ordinamento giudiziario, con quella di priore di una confraternita. (Par. del Cons. di Stato, 19 ottobre 1882, adottato).

Nota. — Le confraternite sono enti laicali aventi scopo misto di culto e di beneficenza, e perciò sono regolate dalla legge sulle opere pie. (Par. 8 ott. 1881); e sono sempre ritenute tali, qualunque siano i loro fini religiosi (Par. 2 agosto 1881); onde è che sono applicabili ai loro amministratori tutte le incompatibilità che colpiscono quelli delle opere pie.

È chiaro quindi che l'ufficio di priore di una confraternita, al pari di quello di presidente di una congregazione di carità, è un pubblico ufficio amministrativo compreso fra quelli da cui sono esclusi i funzionarii dell'ordine giudiziario. (Par. 21 giugno 1879, adottato in adunanza generale).

— Gli uscieri, che non possono essere eletti ad impieghi ed ufficii amministrativi, sono ineleggibili ad amministratori di una confraternita. (Par. 2 agosto 1881).

Filossera — Frutta — Introduzione nello Stato — Divieto.

Stante la legge *antifilosserica*, è proibita l'introduzione nello Stato d'ogni specie di frutta. (Cass. Torino, 23 dic. 1882).

Nota. — Questa massima è conforme allo spirito del testo unico delle leggi dirette ad impedire la diffusione della filossera, approvato e pubblicato col r. decreto 31 luglio 1881.

Fabbricati (Tassa di) — *Ponti — Pedaggio — Esenzione.*

I proventi, che derivano dal pedaggio imposto sui ponti costruiti sul suolo pubblico e per uso e continuazione di via pubblica, non sono passibili della tassa sui fabbricati, perchè questi, a differenza di quelli costruiti su suolo privato, non possono giammai ritenersi come mezzi diretti all'esercizio di una industria. (Cass. Roma, 7 giug. 1882.)

Nota. — La Cass. di Firenze aveva già con sentenze 14 marzo e 16 maggio 1881 ritenuto che non sono da considerarsi come edificii i ponti soggetti a pedaggio, che sono di proprietà comunale, e quindi non soggetti alla tassa fabbricati.

Simile principio fu accettato anche dalla Commissione centrale con decisione 21 nov. 1880 n. 62373.

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Enfiteusi — Affrancazione — Devoluzione.

La domanda dell'utilista, diretta ad ottenere lo affranco del fondo enfiteutico, può proporsi anche quando siasi verificato nel direttario il diritto a chiedere la devoluzione.

Tale domanda costituisce una vera eccezione tendente ad escludere la domanda di devoluzione, e quindi ben può presentarsi con comparsa conclusionale.

Non può il magistrato cominciare dal rigettar la domanda del direttario e poscia disporre lo affranco: deve invece innanzi tutto ammettere l'enfiteuta a redimere il fondo in un dato termine, ed in mancanza dichiarar la devoluzione.

(Cass. Napoli — 1.° dic. 1882).

Nota — Ecco in breve le ragioni sulle quali è fondata l'ultima parte della riportata massima, essendo il resto chiaro in modo da non meritare commento.

L'art. 1565 cod. civ. dispone che « il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico, qualora l'enfiteuta non preferisca di redimerlo... » Da

questa disposizione evidentemente si desume che, per neutralizzare e distruggere il diritto conservato al concedente, non basta il solo manifestare lo intendimento di affrancare, ma è necessario che la redenzione diventi un fatto compiuto. Ciò posto, è logica necessità di ammettere innanzi tutto l'utilista a redimere il fondo, e poi in mancanza dichiarare la devoluzione. Diversamente operando, potrebbero scapitarne l'equità e l'economia dei giudizii. Di vero, supposto che l'enfiteuta dichiari di voler redimere, e poi di fatto non redima il fondo; in tal caso il direttario, per effetto di un giudicato che ha già respinta la domanda di devoluzione sulla semplice manifestazione della volontà dell'enfiteuta, resterebbe diffinitivamente e gravemente pregiudicato, in modo da non poter più riprodurre per gli stessi fatti la domanda; od almeno sarebbe costretto a promuovere altri giudizii (1).

Oggetto mobile — Ritrovatore — Premio.

Il ritrovatore di un oggetto mobile può aver diritto al premio di cui è parola nello art. 718 del codice civile, soltanto allora che abbia ottemperato al dovere impostogli dal precedente art. 715.

(Cass. Napoli — 14 dic. 1882) (2).

Nota — Con questa massima è stata censurata una sentenza del tribunale di Salerno, il quale attribuì il premio al ritrovatore di un cavallo, senza brigarsi di esaminare se potesse pretendersi premio allorchè la consegna non si fosse fatta neanche al sindaco, ammesso pure che il ritrovatore non avesse potuto conoscere, dalla impronta a fuoco esistente sulla coscia sinistra del cavallo, a chi questo si appartenesse.

Nell'art. 634 cod. pen. è comminata una pena a chi *non farà prontamente la consegna* degli oggetti smarriti. A promuovere ed incoraggiare tale consegna è poi dall'art. 718 cod. civ. concesso un premio all'inventore. Ma per aver diritto a questo premio è necessario che si adempia il dovere della consegna; altrimenti si verificherebbe che la inadempienza al medesimo sarebbe nel contempo punita e premiata, con evidente offesa allo spirito ed alla lettera della legge.

Custode — Cose pignorate — Salario.

Il custode delle cose pignorate ha diritto a chiedere un salario, anche quando nulla siasi in proposito concordato fra le parti, nè determinato dal giudice. (Cass. Napoli — 5 gennaio 1883) (3).

Nota — Nessuna disposizione di legge stabilisce che il salario non sia ripetibile, quando dal verbale di pignoramento non rilevasi l'animo e il proposito di volere esser pagato nell'atto in cui si assume l'obbligo della custodia. È invece principio di economia e di naturale giustizia che ogni servizio debba essere rimunerato, massime quando al servizio assunto vada annessa una grave responsabilità.

A siffatto principio è informato l'art. 1876, dove è fatto obbligo al sequestrante di pagare al depositario la mercede stabilita dalla legge, o in mancanza dall'autorità giudiziaria. E nell'art. 603 della procedura civile, che è una riproduzione dell'art. 722 del codice sardo del 1856, colla sola differenza di essersi sostituita alla formola positiva *ha dritto* la negativa *non ha diritto... se non*, il legislatore addita due mezzi per la determinazione del salario: o la convenzione delle parti, o l'opera del magistrato.

Non vale il dire che, essendo il custode un depositario degli oggetti pegnorati, il deposito, di sua essenza gratuito, si presume tale quando non vi sia stata nell'atto della consegna la manifestazione di una volontà contraria; imperocchè, se lo stesso sequestro convenzionale può non essere gratuito (articolo 1871), se sol quando è gratuito viene sottoposto alle regole del deposito propriamente detto (art. 1872), se infine il sequestro o deposito giudiziario non è per regola gratuito (art. 1876), rimane sempre più assodato che pei sequestri giudiziari la presunzione sta pel salario, e che ad escluderlo non basta il silenzio nell'atto della consegna, ma occorre o la espressa dichiarazione di una volontà diversa, o una gravissima contraria presunzione nascente da peculiari circostanze di fatto.

Prova testimoniale — Ammissibilità — Verbali di pruova — Residuo di somma maggiore.

La sentenza, che ordina la prova testimoniale per una dimanda di pagamento di somma infra le lire 500, non può essere utilmente invocata come giudicato per respingere la eccezione di inammessibilità della pruova medesima, sul motivo che dai verbali di pruova risulti la somma dimandata come parte o residuo di somma maggiore.

(Cass. Napoli — 28 novembre 1882 — *Gazz. del Proc.* 1883, p. 19).

Nota — I sostenitori della contraria opinione si fondavano sugli art. 1350 e 1351 cod. civ. Invece la quistione è nettamente risoluta ed in modo conforme alla massima da noi pubblicata dagli art. 1341 e 1344 cod. civ.

Competenza — Maestri comunali — Licenziamento — Incompatibilità di ufficio — Ricorso in via amministrativa.

L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere della giustizia od ingiustizia del licenziamento dato ad un maestro elementare, fuori del tempo stabilito dalla convenzione e dalla legge, per abituale negligenza dei doveri scolastici, per trasgressione degli obblighi patteggiati, per vita sregolata, per poca abilità o per fatti che compromettono la reputazione. In tali casi il solo giudice competente è il Consiglio provinciale scolastico (Legge 13 novembre 1859 n.° 3725, art. 334 e 335; regolamento 15 settembre 1860 n. 4336, art. 78, 79, 80; regolamento 3 novembre 1877 n. 4152, art. 32, 33, 34 e 35).

È però l'autorità giudiziaria competente a pronunziare, quando il provvedimento fu emesso per incompatibilità dell'uffizio di maestro elementare con altri uffizii, e se pretendesi lesivo di un diritto civile e politico; imperocchè, in tal caso, sarebbesi paralizzata una di quelle forze produttive, che fanno parte della proprietà patrimoniale del cittadino, e che la legge garentisce e tutela contro chicchessia.

Il ricorso in via amministrativa non esclude l'azione giudiziale, neppure quando, in pendenza del giudizio, sia stato il ricorso risoluto in favore del ricorrente, e per mancanza di azioni concorrenti, e per impossibilità di conflitto di giudicati, e perchè rendesi inapplicabile la regola: *una via electa, non datur recursus ad alteram.*

(Cass. Roma, sezioni unite — 19 dicembre 1882 — La sentenza è pubblicata dalla *Legge* 1883, I, pag. 372).

Riscossioni — Esecuzione contro il debitore del contribuente — Privilegi fiscali.

Le esecuzioni che l'esattore sperimenta, non direttamente contro il contribuente moroso, ma contro il debitore di esso contribuente, non possono praticarsi coi metodi fiscali privilegiati della legge 20 aprile 1871.

(Cass. Roma, sezioni unite — 17 gennaio 1883).

Nota — La legge del 20 aprile 1871 riguarda unicamente i rapporti fra l'esattore e il contribuente — La grave condizione dell'inesatto per esatto, imposta all'esattore per una necessità di ordine pubblico, ha consigliato ad usare ogni severità verso i contribuenti — Ma nessuna procedura privilegiata fu

(1-3) V. *Gazz. dei trib.* XXXI, n. 3175.

stabilita sino ad ora contro il debitore del contribuente — Questi è perfettamente estraneo all' esattore, il quale non ha nessun potere o diritto contro di lui — Il creditore, che esercita i diritti del suo debitore, non può pretendere di usarne nè per l' estensione, nè per il tempo, nè per il modo, nè per la procedura, un bricciolo di più o di meno, o diversamente da quelli che erano nelle mani del creditore originario. Sarebbe un assurdo se siffatti diritti variassero sotto qualsiasi aspetto nel passare da una mano all'altra, crescendo in estensione o in efficacia.

Tasse di registro — Solve et repete — Atti non registrati, designati negl' inventarii.

È ricettibile l' opposizione ad ingiunzione del Ricevitore del registro per esazione di tasse in forza del campione dubbioso, anche senza preventivo pagamento.

Sono in ogni caso suppletive le tasse che vengono pretese per menzioni di atti non registrati in atto già regolarmente registrato, e quindi non ripetibili col privilegio del *solve et repete.*

La descrizione di atti non registrati in un inventario, non porta per sè sola di doversene pagare la tassa di registro.

(Trib. Salerno — 16 maggio 1882 — Diamante c. Finanza — Est. Giudice Rispoli).

Nota — 1. L'art. 135 test. un. T. R., non arrestando per opposizioni la esecuzione in materia di tasse, ne presume riconosciuto il dritto sino alla contraria pronunzia dell' autorità giudiziaria. Ma la presunzione cessa quando l'autorità finanziaria stessa ritrasse il titolo non dal campione certo, ma dal dubbioso.

2. Sono supplementari le tasse che si ripetono per un atto, dopo che già l'atto fu sottoposto a registro. Essendo dovute le tasse e multe su atti non registrati, *per le menzioni fatte in un atto* che si sottopone a registro, esse si ripetono precisamente per l'atto medesimo. Quindi, sottoposto a registro un atto, le tasse pretese dopo per le menzioni in esso contenute, sono supplementari (art. 46 e 105 ivi).

3. Le tasse e multe per atti non registrati, ricordati in atto che va a registro, non colpiscono direttamente gli atti stessi, ma le menzioni. La menzione poi non dev'essere parte integrale dell'atto, perchè come tale va compresa nella tassa del tutto; ma qualcosa di diverso dall'indole e scopo dell'atto medesimo. Nell' inventario di atti la descrizione dell'atto è parte integrale dell'inventario, e quindi per sè sola non può essere colpita da un'altra tassa che non sia quella dovuta per l'inventario.

Questo non va detto quando, colla menzione dell'atto, si sia pure fatta una ricognizione dai contraenti, perchè un tal fatto esce dall' indole e scopo dell'inventario.

In ogni caso l' autorità finanziaria può avvalersi della notizia avuta, colla registrazione dell'inventario, della esistenza di atti non registrati, e costringere i contraenti a norma di legge, ma non per le menzioni nè contro chi le fece. (art. 46 ivi).

Atto pubblico — Frode e simulazione — Contro-dichiarazione — Obbligazione senza causa.

Trattandosi di sconoscere il valore intrinseco di un atto pubblico ed attaccarlo di simulazione, la parte contraente dev' essere fornita di una contro-dichiarazione, la quale garentisca le deduzioni, che si vogliono far valere; altrimenti il contratto legalmente formato ha virtù di legge fra i paciscenti—In tal modo il magistrato è dispensato di seguire il convenuto nelle sue ingegnose presunzioni più o meno verosimili per ricavarne *ex comprobatis inditiis* la inesistenza o simulazione del fatto contrattato.

È vero che l' obbligazione senza causa è nulla; ma è vero eziandio per la parola della legge medesima che il contratto è valido, abbenchè non espressa la causa, e che questa sempre si presume (art. 1119, 1120 e 1121 cod. civ.)

La causa dell'obbligazione sta nella obbligazione medesima, nella ragione di obbligarsi — *Causa est mutua obbligatio* — Inoltre la causa non dev' essere cercata posteriormente, ma all'epoca del contratto. (Trib. Salerno, 1883 — Fienga c. Fienga — Est. giudice Aquino Gatti.)

Alimenti ad una minorenne — Terzo — Azione — Prescrizione.

L'azione, che esercita un terzo qualsiasi per essere indennizzato degli alimenti somministrati ad una minorenne contro il padre di costei, senza dedurre di averne ricevuto espresso mandato, non è un' *actio mandati contraria*, ma un' *actio negotii gesti contraria*, e va regolata dagli art. 138, 140 e 1138 del cod. civ.

La presunzione di essersi quegli alimenti somministrati *intuitu pietatis et animo donandi et non repetendi* non può valere che come una *praesumptio juris tantum*, non già *juris et de jure.*

Trattandosi adunque di una *quaestio facti* e di una obbligazione nascente da un quasi-contratto, è ammessibile la prova testimoniale per dimostrare che chi ha somministrato gli alimenti non avea la intenzione di gratificare, ma di ripetere quanto dava.

Se l' azione è per gestione di negozio e non per vendita o locazione di opera, non può invocarsi la prescrizione breve applicabile agli albergatori ed ai venditori, della quale è parola negli articoli 2138 e 2139 del codice civile.

(Trib. Salerno, 1882 — Catalano c. Rossi — Est. giudice Arriola).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Seduzione sotto promessa di matrimonio.

A costituire il reato di seduzione sotto promessa di matrimonio, previsto e punito dall' art. 500 cod. pen., occorre che la promessa sia attuale, efficace, seria, solenne, tale insomma da indurre la giovane a vincere gli ostacoli che la educazione e il naturale istinto creavano a sua difesa.

Non basta quindi una lusinga momentanea di matrimonio, per espansione di affetto, una di quelle promesse vaghe, fugaci, che un istante di passione pone sulle labbra del seduttore; ma fa d' uopo che egli assuma un serio impegno morale, in forza e per virtù del quale riesca alla seduzione.

(Cass. Roma — 6 novembre — *Riv. Pen.* 1883, I, 87).

Contravvenzione al bollo — Art. 238 cod. proc. civ.

Le citazioni per biglietto in carta libera, fatte col ministero d' usciere, sono permesse solo nelle cause promosse innanzi ai conciliatori, e in quelle innanzi ai pretori quando il valore non superi le cento lire.

A tale disposizione tassativa dell' art. 133 cod. proc. civ. non deroga l'art. 238 del codice stesso, in cui è detto che i testimoni, se non consentono di presentarsi volontariamente, devono essere citati *nel modo stabilito dall' art. 133*; la qual cosa significa che per tali citazioni, invece di richiedersi tutte le formalità prescritte dall'art. 134 per gli atti formali di citazione, bastano quelle più facili e spedite, indicate per le citazioni a biglietto dall'art. 133.

Epperò, nelle cause innanzi ai tribunali e in quelle innanzi ai pretori il cui valore ecceda le cento lire, non si possono scrivere in carta libera le citazioni a biglietto pei testimoni; il che costituisce contravvenzione all'art. 19 n. 20 della legge 13 settembre 1874, testo unico, sulle tasse di bollo.

(Cass. Roma — 9 febbraio 1883 — Dalla *Vedetta forense*).

Nota — La massima, informata a criterii eccessivamente fiscali, non ci sembra accettabile in base all'art. 11 reg. 10 dicembre 1882 sulle tariffe giudiziarie, alla cui stregua deve interpretarsi l'art. 238 cod. proc. civ. La interpetrazione data dalla Cass. romana è speciosa, sottile, ma non esatta. Nelle citazioni dei testimoni occorrono forse le formalità indicate dall'art. 133, e dal successivo 145 prescritte a pena di nullità? L'art. 238 e lo scopo medesimo dell'atto additano le forme essenziali alla citazione del testimone. Dunque l'art. 238 si riporta all'art. 133, non per le formalità, ma per tutto l'atto; ed è veramente strano il ritenere che la legge prescriva una citazione per biglietto, derogando al carattere essenziale del biglietto, che è quello della esenzione dalla tassa di bollo, massime poi per un atto che la legge medesima non stima necessario, additandolo alle parti sol per eccezione, pel caso cioè che i testimoni non consentano a presentarsi volontariamente. Nè vale obbiettare che l'art. 133 nettamente dichiari esser lecita la citazione per biglietto in carta libera solo nelle cause innanzi ai conciliatori e in quelle innanzi ai pretori, il cui valore non ecceda le lire cento; perchè quell'articolo parla delle citazioni alle parti, e non già di quelle ai testimoni.

Ammonizione — Sorveglianza della P. S. — Pretore.

Se il pretore, nell'infliggere l'ammonizione, abbia aggiunto anche la sorveglianza della P. S. per un tempo determinato, è sempre competente a conoscere della cessazione di questa; e sul ricorso dell'ammonito non può negarsi a dichiarar cessata la sorveglianza, come non può senza arbitrio rifiutarsi a dichiarar cessati gli effetti dell'ammonizione quando sia scorso il biennio senza alcuna condanna.

(Cass. Firenze — 16 novembre 1882 — Sent. pub. *Foro It.* 1883, II, 10).

Corte di assise — Art. 674 cod. proc. pen. — Accusato.

Quando, in seguito di sentenza di annullamento per cattiva definizione di reato o per cattiva applicazione di pena, si procede a nuovo giudizio innanzi alle Corte di assise, non è applicabile l'art. 281 n. 1° cod. proc. pen. che ordina l'interrogatorio degli accusati.

Del pari, in tali giudizi, non induce nullità il fatto che l'accusato non abbia avuto per ultimo la parola, prima che la Corte passasse a decidere sul conto di lui.

(Cass. Napoli — 12 gennaio 1883). (1)

Cauzione per libertà provvisoria — Fideiussore — Atto di sottomissione.

Non è a pena di nullità la prescrizione dell'art. 219 cod. proc. pen., pel quale il fideiussore deve fare avanti al giudice istruttore od avanti al relatore o al giudice delegato, secondo i casi, la sua dichiarazione con la quale si obbliga di presentare, ad ogni richiesta della giustizia, l'imputato ammesso con cauzione al beneficio della libertà provvisoria.

Epperò, se tale atto di sottomissione si fece innanzi al solo cancelliere, può dirsi irregolare, ma non è nullo.

L'obbligo del fideiussore di procurare la presentazione dell'imputato o condannato ad ogni richiesta della giustizia, trae la sua origine dal disposto dell'art. 219 cod. proc. pen., cioè dall'atto di sottomissione.

L'ordinanza pel pagamento della cauzione, pronunziata a norma dell'art. 224 cod. proc. pen., deve essere notificata al fideiussore: non così l'ordinanza di conferma di cui al successivo art. 225.

(Cass. Roma — 5 marzo 1883 — Avv. Tozzoni ric.)

Agente daziario — Sua qualità — Esercizio delle sue funzioni.

L'agente daziario è persona legittimamente incaricata di pubblico servizio, e deve con tale qualità essere ritenuto non solo quando procede nell'esercizio delle sue funzioni, ma anco quando opera per la tutela della pubblica tranquillità.

(Cass. Napoli — 22 dicembre 1882.)

Nota — La sentenza è scritta dall'illustre consigliere Casella.

Fondasi sui precetti della scienza e sul testo della legge. Annulla una sentenza del tribunale di Sala Consilina, ed è confortata da sentenze simili pronunziate da altre Corti. Non possiamo però negare che vi sono anche sentenze in senso contrario.

Duello — Militari — Ferito e feritore.

Se il prestigio della militare divisa ha introdotto nell'esercito una ragione di convenienza onde si abbia a riguardare come vigliacco colui che provocato con ingiurie non sfidi, o colui che sfidato non accetti il duello, da ciò non consegue che il duellante possa andare immune dalle pene sancite dal cod. pen. comune in virtù della scriminante della forza irresistibile; giacchè tale opinione, prodotta dal bisogno di rafforzare nel soldato il sentimento d'onore ed il coraggio militare, non induce per sè medesima la coazione morale, che valga a togliere la libertà del volere.

Il ferito in duello, il quale non sia stato a sua volta feritore, non è passibile di pena, dovendo, per l'art. 589 cod. pen., essere puniti entrambi i duellanti sol quando non siano seguite lesioni di sorta.

(App. Perugia — 11 novembre 1882) (2).

Appaltatore — Agente di forza pubblica — Patente.

L'appaltatore per la esazione del dazio di consumo in un comune aperto, per rivestire la qualità di agente di forza pubblica o di persona legittimamente incaricata di pubblico servizio, dev'essere provveduto della patente prescritta dallo articolo 74 del regolamento generale daziario del 25 agosto 1870.

(Trib. Salerno — 1.ª Sezione — 22 febb. 1883 — Immerso app.)

(1) Invece di fare una nota a questa bella sentenza del Comm. Ciollaro, pubblicata nella *Gazz. dei Trib.* (1883, 445), noi piglieremo da essa le mosse per un articolo dottrinale, che offriremo ai lettori in uno dei prossimi numeri, e col quale ci proponiamo di esaminare una lacuna che presenta il nostro codice di proc. pen. in quanto ai giudizi di rinvio in corte di assise senza l'assistenza dei giurati.

(2) Leggasi questa sentenza, dettata in forma assai dotta e fiorita, nel *Foro It.* (1883, II, 17) e nella *Riv. Pen.* (XVII, 44), dove leggonsi pure note molto importanti.

La seconda massima fu proclamata dalla Cass. di Torino con decisione del 28 aprile 1869 (*Annali*, 1869, 101); e dalla stessa Corte è stata rifermata con sentenza 6 dicembre 1882 (*Foro It.* 1883, II, 16).

Avv. **Andrea De Leo** — **F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 15 APRILE 1883 NUM. 7 e 8.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA PENALITÀ
NEL NUOVO CODICE DI COMMERCIO

SOMMARIO — I. Scopo del lavoro — II. Metodo — III. Casistica — IV. Indipendenza dell'azione penale dalla commerciale — V. Casi d'influenza del giudicato penale sull'azione commerciale e viceversa — VI. Bancarotta semplice. Codice abolito. Codice in vigore. Raffronto—*(Cont.)*

I.

Nel secondo numero di questo giornale ci occupammo del disposto nello articolo 858 del nuovo codice di commercio, ed osammo esporre qualche nostra considerazione per dimostrare che quella disposizione legislativa è combattuta dalla ragione, dalla scienza e dalla coscienza, che darà luogo nella pratica a gravi discussioni, e potrà turbare altresì l'azione serena della giustizia. Chiedemmo chiarimenti e spiegazioni, aspettammo di vederci combattuti con argomenti sì gravi da farci con lieto animo confessare che eravamo caduti in errore; ma nulla fu detto in contrario; che anzi l'esimio giurista Cav. CASORATI, pubblicando un suo dotto lavoro sulla *bancarotta* nell'ultimo fascicolo della *Rivista penale* del LUCCHINI, con poche parole, ma assai più autorevoli delle nostre, ci ha dato completamente ragione.

Aspettavamo che uomini insigni si fossero occupati delle altre gravi quistioni giuridiche risolute, delle nuove che potranno sorgere, dei pregi incontestabili e di talune mende che si notano nel nuovo codice di commercio intorno allo adottato sistema di penalità ed alla procedura a serbarsi; ma nessuno, fino a questo momento, ci ha opportunamente illuminati, tranne il CASORATI, che ha fatto pochissime osservazioni su talune norme di procedimento nei reati di bancarotta.

Insufficienza di tempo, difetto di positive cognizioni, il medesimo silenzio serbato da uomini competentissimi, la niuna giurisprudenza sulla materia, il plauso generale che ha giustamente riscosso il nuovo codice di commercio, la sua breve vita giuridica, non ci trattengono dal ritornare sul grave argomento del sistema di penalità adottato. Faremo quindi un breve cenno delle quistioni che ci sembrano importanti, delle novità introdotte, delle differenze che passano tra il codice di commercio abolito e quello in vigore, e delle ragioni di queste differenze.

Il nostro, insomma, sarà un lavoro comparativo ed esegetico. Non diremo cose nuove; nè, ad essere schietti, se ne dicon molte oggidì in Italia. Faremo perciò tesoro dei principii generali del giure, delle discussioni avvenute nel seno della commissione incaricata di compilare il nuovo codice di commercio, delle opinioni degli scrittori e della storia della giurisprudenza. Nostro scopo è quello di rendere un tantino agevole nella pratica giudiziaria la interpetrazione della parte penale racchiusa nel codice di commercio. Attenderemo poi, e con ansia, i lavori gravi e ponderosi degli scienziati e dei giuristi.

II.

Innanzi tutto presentasi spontanea una quistione di metodo, la quale non è puramente formale, come dice il CASORATI, ma può noverarsi tra le più importanti del diritto pubblico. Essa va risoluta dai precetti della scienza e dall'indole intrinseca delle nostre politiche istituzioni.

Nel codice abolito erano ontologicamente determinati gli estremi dei reati in materia di fallimento, e nel codice penale erano stabilite le pene da applicarsi agli autori o complici di quei reati. Solo per talune trasgressioni a precetti legislativi, gli elementi che le costituivano, e la pena da infliggersi ai trasgressori, erano indicati nel medesimo codice di commercio. Onde, quanto ai reati ed alle pene, bisognava tener presente il codice penale ed il codice di commercio; e, quanto alle norme di procedura in caso di bancarotta, occorreva tenere presente la procedura penale ed il codice di commercio.

Quel metodo riusciva certamente vizioso, ma poteva dirsi uno degli effetti inevitabili della condizione dei tempi e del modo come il codice fu compilato.

I componenti della commissione legislativa nel 1865 ebbero un incarico assai limitato; perocchè, col decreto del 2 aprile 1865, fu detto loro di coordinare il vecchio codice commerciale albertino del 30 dicembre 1842 alle altre nuove legislazioni italiane. Leggansi i processi verbali delle sedute di quella commissione, tenute dal 10 aprile al giorno 26 maggio 1865, e si saprà che quegli egregi giureconsulti non si occuparono della parte penale, salvo l'aggiunta degli articoli 699 e 704 e la modificazione dell'art. 706. Sicchè la parte penale esistente nel codice albertino del 1842 fu introdotta quasi integralmente nel codice di commercio italiano del 1865, senza criterii precisi e senza discussione. E poichè nel seno di quella commissione vi furono uomini eminenti per senno e dottrina, l'apparizione di quella parte penale nel codice di commercio, non laudabile nè per la forma nè per la sostanza, destò le maggiori meraviglie e recriminazioni; ma quei valentuomini si scusarono col dire che non ebbero potestà di fare un codice di commercio pari alle esigenze dei tempi e degli Italiani, nè di correggere l'antico. Eppoi furon costretti ad eseguire il modesto incarico avuto, in un tempo assai breve. Ai 10 aprile incominciarono il lavoro; ai 26 maggio lo compirono; ai 25 giugno 1865 fu pubblicato, per avere esecuzione il 1.° gennaio 1866. Oh potenza delle escogitazioni per creare il caos nella legislazione italiana! Anche la fretta ingiustificata ha prodotto mali gravissimi!

Col nuovo codice, dopo tanto lavoro, il metodo è mutato, ma non si è fatto meglio. Si sono in esso determinati gli elementi dei varii reati in materia di fallimento, e stabilite le pene in caso di affermazione della reità!

E non esisteva un codice nel quale più opportunamente dovevano tali disposizioni essere collocate?

E non potevansi abrogare gli art. 381 e segg. del codice penale, sostituendone altri che dovevano formar parte integrante del codice penale? E non è più vero che i reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, rappresentano una di quelle tante violazioni che debbono essere prevedute dal solo codice penale, per costituire un tutto armonico, razionale, degno di tempi civili?

E se di tutto ciò che è materia di reato e danneggia il commercio, si è creduto formare un codice a parte, *sui generis*, distinto e separato dal codice penale, bisognava percorrere per intero la via dell'errore, in omaggio almeno alla logica, e porre nel codice di commercio il capo II del titolo V del codice penale, cioè le frodi tutte relative al commercio. Sorprende ed addolora assai che mentre, fatta una l'Italia, i legislatori travagliar si dovrebbero ad unificare la legislazione ed a renderla degna del nostro paese, culla del diritto e delle grandi concezioni giuridiche, si faccia invece ogni sforzo per ridurre a brani le leggi, ingenerando confusione ed equivoci. Si è voluto, per servirci delle parole di Carrara, scritte a proposito del codice di commercio abolito, con un'anomalia imperdonabile perpetuare lo sconcio di un codice criminale, che pretermette ogni definizione di malefizii così gravi ed importanti quanto sono quelli relativi alle bancherotte; e di un codice destinato a regolare i puri interessi civili, che ad un tratto si fa a dettare un capitolo di codice penale.

E qui ci piace riportare le osservazioni che il Mancini faceva nella commissione legislativa.

« Potrebbe invero dubitarsi, egli disse, se sia conforme al sistema generale della vigente legislazione, il comprendere nel codice di commercio le disposizioni d'indole strettamente penale, che formano l'esclusivo oggetto del titolo II del libro III. Ed invero, la distinta codificazione delle leggi relative ai diversi rami dello scibile giuridico, della quale siamo in possesso, presenterebbe a quelle norme, che si attengono alla giustizia punitiva, un luogo ben più *opportuno* che non sia il codice di commercio.

« Nè a ciò può dedursi un ostacolo dalla necessità, che le leggi dirette a reprimere i reati relativi al commercio siano ispirate alla conoscenza dei bisogni speciali di quell'utile strumento della nazionale prosperità, poichè molti altri speciali riguardi di sociale utilità devono indubbiamente presiedere alla formazione delle leggi penali, anche in altre materie, e l'applicazione rigorosa del concetto di una trattazione spezzata condurrebbe alla dissoluzione dell'unità della legislazione penale.

« Ma il codice di commercio vigente, sull'esempio di quelli dai quali fu preceduto, adottò in questo riguardo un concetto misto, appropriandosi le norme riguardanti la qualificazione dei reati e la determinazione degli elementi che li compongono, per rinviare alle disposizioni del codice penale la determinazione delle pene corrispondenti. Questo sistema non può andar esente da grave censura; ma la commissione incaricata della revisione del codice di commercio non può ritenersi autorizzata a proporre delle modificazioni o delle aggiunte al codice penale. Siccome poi anche la riforma di questo è attualmente l'oggetto di studii accurati da parte del governo, giova sperare che l'accennato *inconveniente* possa esser tolto in un non lontano avvenire. Ma, frattanto, la commissione crede debito suo di completare le disposizioni penali del codice di commercio, col comprendere in esse anco la determinazione delle pene, nella certezza che l'applicazione delle norme generali, sulla efficacia delle leggi, sia per escludere ogni dubbio circa l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del codice penale, anche nel caso che l'attivazione del nuovo codice di commercio fosse per precedere quella di un nuovo codice penale italiano ».

Mentre facciamo nostre le ottime considerazioni generali dell'illustre giurista, le quali ribadiscono il nostro concetto, non abbiamo la forza di fargli plauso, quando prefinisce assai miseramente l'alto mandato ricevuto dalla commissione legislativa. Se questa era chiamata a rivedere il codice di commercio abolito ed a proporne uno novello, dovea pur rivedere, come rivide, la parte che riguardava i reati in materia di fallimento. Suo principale dovere era quello di determinarne gli elementi, e di stabilire gli articoli relativi nel loro vero e legittimo posto, cioè nel codice penale, abrogando quelli esistenti. In tal guisa avrebbe la prelodata commissione agevolato il compito di coloro che attendono alla compilazione di un codice penale novello; dacchè questi ultimi avrebbero trovato una parte del lavoro menato a compimento, e coordinato razionalmente e praticamente col nuovo codice di commercio. Invece, se i compilatori del nuovo codice penale stimeranno, ed a ragione, che i reati, in materia di fallimento, debbano esser compresi nel codice penale, saranno costretti a smembrare, disordinare e ridurre in pezzi un codice di commercio che ha vita da pochi mesi. E fino a quando non sarà pubblicato un codice penale novello, trattandosi di fallimento, e dovendosi applicare un codice che non è il penale, difficoltà non lievi potrebbero sorgere nella pratica.

Invero, potrebbe obbiettarsi: nei reati in materia di fallimento vanno accordate le circostanze attenuanti, stabilite dall'articolo 684 del codice penale per i soli reati preveduti da quel codice? Si dovrà per la graduazione e commutazione delle pene, nonchè per le norme riguardanti la correità, la complicità, la reiterazione ecc., tener presente il primo libro del codice penale? Il nuovo codice di commercio non risponde a tali dubbii, e bisogna ricorrere alla relazione del ministro Zanardelli per avere delle spiegazioni, e per sapere che si possono nei reati in materia di fallimento accordare le circostanze attenuanti, e devesi far ricorso al libro 1° del codice penale per l'applicazione, commutazione delle pene, e via dicendo.

III.

Si è notato da taluni giuristi che il nuovo codice di commercio abbia il difetto di una pesante e non sicura *casistica* per aver determinati i varii fatti, che danno luogo o alla bancarotta semplice o alla bancarotta fraudolenta.

Noi portiamo avviso che questo sistema riveli, più che un errore, un pregio grandissimo.

Bastava, si è detto, ricordare i concetti generali del diritto per ben fermare i reati, che derivano dal fallimento. Vi fu dolo, sottrazione dolosa, simulazione dolosa? ed in tal caso v'ha la bancarotta fraudolenta. Vi fu colpa, negligenza, poca osservanza della legge e dei regolamenti relativi, nell'esercizio del commercio? e v'ha la bancarotta semplice.

Rispondiamo. Certi postulati, se sono veri ed indefettibili innanzi alla scienza, nel campo della legislazione hanno bisogno di svolgimento e di analisi perchè si raggiunga lo scopo.

Innanzi a tutti sta poi l'altro postulato che le leggi van fatte ed applicate da uomini, e taluni concetti troppo generali lasciano molto all'arbitrio del giudice, che una buona legge refrena e non allarga.

Il fallimento è *proteiforme*: — *proteiformi* ne sono le cause. Se lasciate alla balia dei giudici togati o popolari la piena, libera, arbitraria valutazione di queste cause, avrete errori e non giustizia.

La pubblica coscienza non rimarrà mai o quasi mai satisfatta, ed il pronunziato dei giudici, togati o popolari, sarà accusato o di troppa severità o di troppa indulgenza.

Date ai popoli norme certe, sicure, determinate, sulle quali dovranno regolare la loro condotta, e meriterete il plauso universale: avrete così pubblicate leggi veramente civili.

Date libero campo all'arbitrio dei giudici con norme incerte e vacillanti, e quotidiane saranno le recriminazioni, i lamenti, le vituperazioni della legge, le ingiustizie, le vigliacche transazioni, le mezze misure, gli errori.

Scrive in proposito il Carrara:

« Io penso che i codici così detti *pratici*, vale a dire quelli nei quali i delitti si descrivono con le *materialità*, non siano buoni nè per magistrati, nè per giurati; e ad altro non servono se non che a lasciare aperte delle vie d' impunità ai colpevoli o delle vie d' intollerabili arbitrii ai giudicanti. Quando la legge penale dicesse ai giurati, con formula seccamente scientifica, che devesi punire nel fallito qualunque fraude da lui adoperata per arricchire ingiustamente sè stesso o gli amici suoi, a danno dei creditori, credete voi che i giurati non capissero quando devono condannare e quando devono assolvere? »

Rispondiamo, colla modestia di discepoli, all' uomo illustre, che quasi tutte le legislazioni riconoscono la necessità della *casistica* pei reati in materia di fallimento, e che i legislatori francesi del 1838, con una serie di ragioni ben gravi, la introdussero nel loro codice; i nostri dal 1842 l'ànno mantenuta, perchè era di una necessità imprescindibile, avendo così dimostrato la pratica, che, in talune quistioni, vale più degli astratti e vaghi concetti teorici.

In teoria noi ammettiamo che le formole sintetiche scientifiche valgano più della casistica, o del sistema descrittivo; e nella definizione dei reati val meglio preferire il primo al secondo sistema; ma, in materia commerciale, chi ben si profonda nelle varie esplicazioni della medesima e nelle sue diverse modalità delittuose, si accorge di leggieri che l'*analisi* dev' essere preferita alla *sintesi*.

Nè è vero che l'*analisi* uccide la scienza, dà luogo all' arbitrio e lascia aperte le vie d' impunità ai colpevoli. Noi crediamo che le formole strettamente scientifiche sian quelle che spesso dànno causa a dubbiezze, interpetrazioni ed arbitrii.

Innanzi al chiaro disposto di legge, il magistrato deve chinare riverente la fronte e farne la nuda applicazione; e così al sicofante è chiuso l' adito a presentar sofismi e cavillazioni per sottrarsi all'imperio della medesima.

I giurati escono dal popolo, e ben pochi sono i giuristi che prendono parte alle cause penali esercitando l' ufficio di giurato. Or presentate ai giurati un quesito strettamente scientifico, e nonostante le spiegazioni della difesa, del P. M. e del presidente, mettiamo pegno che poche volte lo comprenderanno, e spesso, per non intenderlo, in buona fede, si renderanno autori di un errore giudiziario. Ai giurati invece, noi pensiamo, debbano essere proposti quesiti che nulla abbiano di scientifico; nei quali il *nomen facti* predomini sul *nomen iuris;* ed il sistema *descrittivo* o la descrizione delle materialità dei delitti è il più pratico non solo, ma il più acconcio ed opportuno pel trionfo della giustizia.

Quanti casi à avuto nella pratica l' illustre Carrara, che confermano il nostro assunto? Colla consueta sua lealtà direbbe, ne siam certi, che può contarli a migliaia.

IV.

Pria della pubblicazione del nuovo codice di commercio, vivissima era la lotta nella giurisprudenza e presso gli scrittori, italiani e stranieri, intorno all' indole dell' azione penale nei reati di bancarotta, agli elementi che la costituivano, al modo come dovea promuoversi, alla sua indipendenza o meno dall' azione commerciale, promossa pel medesimo fatto innanzi al tribunale di commercio.

Molti scrittori, fra' quali Delamarre e Poitvin, e parecchi pronunziati di tribunali e corti stabilivano, con una serie di argomenti speciosi, e che tal fiata aveano l' apparenza del vero, di non essere consentito al P. M. d' istituire l' azione penale pel reato di bancarotta, pria della sentenza del tribunale commerciale, dichiarativa del fallimento.

Contro di questa opinione insorgevano gli scrittori più accreditati, e gravi e ben molti pronunziati di tribunali e corti; ma intanto, con una giurisprudenza fluttuante, le sorti di un fallito eran diverse, e, più che alla legge, erano affidate ai criterii giuridici, non sempre sani, di un tribunale o di una corte.

Manifesto era l'errore di coloro, che sostenevano la dipendenza dell'azione penale dalla commerciale, ed il Pardessus scrisse:

« Nondimeno ciò non toglie che, se il P. M. procedesse ad un'accusa di bancarotta innanzi ad un tribunale correzionale o criminale, non abbia questa autorità il diritto di dichiarare il fallimento senza bisogno di rimettere precedentemente l'affare al tribunale di commercio; che anzi essa potrebbe, anche senza prendere in considerazione ciò che avrebbe deciso il tribunale di commercio, dichiarare che vi sia fallimento, nonostante che questo tribunale avesse giudicato non esservi, o fissare un tempo di apertura diverso da quello stabilito da questo tribunale ».

La scienza del diritto e la pratica giudiziaria danno pienamente ragione al Pardessus e a quanti scrittori sostengono la tesi della nessuna dipendenza dell'azione penale da quella commerciale.

La bancarotta è un reato gravissimo. Turba l'ordine sociale e manomette la esistenza commerciale, che è spesso il fondamento della vita delle società civili. La buona fede regola principalmente le operazioni commerciali. Togliete questa, o perdonate agevolmente la mala fede; ed il commercio è spento. L'apparizione adunque di questo reato deve scuotere non solo i creditori frodati, ma tutta la società: ed il P. M. deve aver piena la libertà di procedere contro chi fallisce, anche quando il tribunale di commercio non ne abbia dichiarato il fallimento, anche se i creditori si mostrino silenziosi, o per la speranza di guadagnare la somma perduta, coi mezzi bonarii, o perchè collusi col fallito, o perchè lusingati da promesse, spesso vacue e non mantenute, o perchè spaventati dalla minaccia dell'art. 702 del codice di commercio abolito, che non fu riprodotto nel nuovo.

« La vita del commercio, insegna il Carrara, si connette con la vita delle nazioni, e non è interesse soltanto di pochi particolari, ma di tutta la società, che la fidanza sia mantenuta in rispetto: laonde chi a quella reca nocumento e discredito, col tradirla maliziosamente, offende tal cosa, al mantenimento della quale ha interesse e diritto tutta la società: ed ecco come questo delitto trovi la sua vera sede fra i reati *sociali* contro la *pubblica fede.* »

Se l'azione penale per bancarotta è essenzialmente pubblica, non deve essa dipendere dalle sorti di un procedimento commerciale, ove sono in giuoco niente altro che interessi privati, nei quali riescono agevoli l' intrigo e le male arti per sopprimere o nascondere il vero stato delle cose.

Transigano i falliti, come lor meglio aggrada, ma si rispetti il sociale interesse e l' articolo 1766 del codice civile, nel quale è detto che le transazioni fra le parti non impediscono il corso dell' azione pubblica. Facciano pur dichiarare dal tribunale di commercio che essi non sono commercianti, che furon vittime incolpevoli, che fallirono senza colpa e senza dolo. L'azione penale procederà sempre: niuno al mondo si attenterà di arrestarne il libero corso; ed il non commerciante pel tribunale commerciale sarà un commerciante pel tribunale penale; lo sventurato, l'incolpevole pel tribunale di commercio, sarà dieci volte colpevole pel tribunale penale. Nè si potrebbe con serietà invocare l' articolo 32 del codice di procedura penale; imperocchè muoverebbe il riso chi dicesse che la disamina intorno alla qualità di commerciante che assume un cittadino sia una qui-

stione di stato. Che se, in qualche rarissimo caso ed eccezionale, il magistrato penale stimerà sospendere il procedimento per bancarotta fino all'esito del giudizio commerciale, ne ha sempre i mezzi, che gli vengon suggeriti dal codice di procedura penale.

Se, in breve, l'azione penale e la commerciale derivanti dal fallimento non fossero indipendenti, limiterebbero a vicenda la propria attività, e noi avremmo due istituti giuridici inutili e, per dippiù, dannosi.

Senza venire adunque alla disamina assai delicata della influenza dei giudicati penali sui civili e viceversa, senza discutere intorno alla piena esattezza della massima insegnata da Giulio Claro: *Si producantur aliqua acta, potest reus dicere quod acta facta in judicio civili non faciunt fidem in criminali, neque etiam sententia super ipso crimine lata;* in omaggio al precetto di Iousse, che il giudizio reso su di una azione civile non soddisfa alla riparazione pubblica, ma soltanto al risarcimento privato, ed il P. M. in questi casi è sempre nel diritto di provocare la pubblica vendetta; accettando le opinioni di Carrara, Borsari, Chauveau, Merlin, Pardessus, Legraverend, Dalloz, Mangin, Sebire e Carteret, facciam plauso al legislatore, il quale cogli articoli 696 e 855 ha proclamato i seguenti precetti:

1.° Che l'azione penale pei reati in materia di fallimento è essenzialmente pubblica.

2.° Che il procuratore del Re può promuovere una tale azione anche prima della dichiarazione di fallimento; quando alla cessazione dei pagamenti si aggiungano fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori.

3.° Che la procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale e l'istruzione o il procedimento penale hanno corso con piena reciproca indipendenza e senza interruzione.

Nè questi precetti sono la conseguenza di un metodo complicato, come dice il Casorati, e possono ottenersi solo dopo un paziente raffronto; perocchè scaturiscono dalla chiara ed esplicita parola della legge.

V.

V' ha però due casi nei quali la legge riconosce la influenza di una azione sull'altra.

Il primo va desunto dagli articoli 839 e 861 del nuovo codice.

Di vero, nell'articolo 839 è detto che, quando *dalle circostanze del fallimento* o *dalle condizioni del concordato*, il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. *Può altresì dichiarare che, mercè l' adempimento anzidetto, resti rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale.*

E nell' articolo 861 è stabilito che, omologandosi dal tribunale il concordato e rivocandosi la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedimento penale per bancarotta semplice rimane *sospeso*, e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato l'azione penale rimane *estinta*.

Inconsulta pietà! Le ragioni medesime che ci mossero a far plauso alla determinazione legislativa, la quale rende assolutamente indipendente l' azione penale da quella civile, ci consigliano a non approvare gli articoli 839 e 861.

Le *circostanze del fallimento* e le condizioni del fallito possono innanzi al magistrato commerciale non corrispondere al vero stato delle cose, ed essere l'effetto o della pietà o del rigiro.

Quando veramente le *circostanze del fallimento* son tali da porre il fallito in una posizione morale e giuridica, degna d' interesse e di una parola compassionevole, o non s'inizii addirittura procedimento penale, o si lasci libero svolgimento al medesimo.

Assodate quelle *circostanze* nel periodo istruttorio, la camera di consiglio potrà pronunziare la sua ordinanza di assoluzione per inesistenza di reato, e questa ordinanza produrrà tutt'i benefici effetti, dei quali è parola nel codice.

Finalmente notiamo che gli articoli 839 e 861 rappresentano una grande ingiustizia ed una biasimevole eccezione alla regola della uguaglianza di tutti innanzi alla legge. Non salta, in vero, agli occhi di tutti la stranezza che, mentre nel caso di concordato può il procedimento penale rimaner pria sospeso e poscia estinto, in quelli di *moratoria*, nei quali la condizione del fallito deve per legge esser migliore di chi reclama il concordato, il procedimento penale non sia sospeso, ed anzi sia dato al medesimo pieno e libero corso?

Ci sembra poi, in quanto a correttezza di dizione e ad accordo logico e razionale che esister deve fra tutti gli articoli di un codice, che le disposizioni contenute negli articoli 839 e 861 facciano un pochino a calci con quella racchiusa nel secondo alinea dello articolo 830. In questo articolo è detto in maniera assoluta: « nel concordato si può convenire la cessazione o la sospensione del processo commerciale di fallimento; MA NON SI PUO' IMPEDIRE LA CONTINUAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE. » Avrebbe dovuto aggiungersi « salvo il caso previsto dallo articolo 839. »

L'articolo 867 pone una ipotesi nella quale l'azione penale esercita influenza su quella commerciale. Con esso è stabilito che, verificandosi la condanna penale, o di chi in un fallimento ha scientemente distratto, ricettato, o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulati beni mobili o immobili del fallito; o di chi ha fraudolentemente proposti nel fallimento, in proprio nome o per interposta persona, crediti simulati; o di chi si è reso colpevole dei fatti che costituiscono la bancarotta fraudolenta, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato; o finalmente di quel creditore, che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a proprio favore, per il voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, o che, in modi diversi da quelli che costituiscono la bancarotta fraudolenta, si procurò vantaggi a carico dell'attivo del fallimento: la sentenza suddetta di condanna deve ordinare:

1.° La reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori, dei beni o valori sottratti, e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto;

2.° Il risarcimento dei danni nella somma che già fosse accertata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi;

3.° La nullità, rispetto a tutti, ed anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari, che fossero state conchiuse per procurare al creditore i vantaggi a carico dell'attivo del fallimento.

Potrebbe darsi il caso che le domande per gli oggetti di sopra indicati non fossero proposte nel giudizio penale, o che si fosse pronunziata sentenza di non farsi luogo a procedimento, o per insufficienza d'indizii, o per inesistenza di reato, o per non provata reità; ed allora le controversie, che riguardano le dette domande, sono giudicate dal tribunale di commercio. Ma se il magistrato penale, nel pronunziare la sentenza di assoluzione, dichiarò che il fatto formante oggetto della imputazione non era avvenuto, o di essere risultato che l' imputato non commise il reato, nè vi prese parte; il danneggiato non potrà più rivolgersi al magistrato commerciale per ottenere quello che è indicato nello articolo 867 del codice di commercio.

Con tale disposizione si è reso uno splendido omaggio alla verità, si è solennemente garentito anche l'interesse civile di un innocente, e si è evitato il *bis in idem*. Nè basta. Con questa disposizione, le varie parti della nostra legislazione sonosi mirabilmente coordinate; ed alcuni precetti generali, riconosciuti giusti nella materia civile, sussistendo le medesime ragioni, sono stati egualmente ammessi nella materia commerciale.

In fatti, leggasi l'articolo 6 del codice di procedura penale, e si saprà che alla parte lesa non è permesso adire il magistrato civile per reclamare lo indennizzo dei danni, quando in via penale risulti che il fatto, costituente delitto, non sia proprio avvenuto, o si è dichiarato provato che l'imputato non vi abbia preso parte, o non l'abbia commesso. Un tale precetto legislativo è di una verità intuitiva. Può il magistrato penale dichiarare che un fatto a lui denunziato non costituisce reato, ma ben può servire di base allo sperimento dell'azione civile. Nè l'offeso potrebbe seriamente istituirla, senza urtare nello scoglio del *bis in idem*, quando il magistrato penale, con sentenza passata in giudicato, avesse dichiarato che quel fatto non ebbe mai esistenza. Piena libertà alle due azioni; ma non affermazione di assurdi o turbamento dell'ordine delle giurisdizioni: ecco il programma che deve imporre a sè stesso ogni savio legislatore.

VI.

Il codice di commercio abolito, negli articoli 698, 700 e 701, stabiliva i seguenti casi di bancarotta semplice:

1.° Se le spese personali del fallito o quelle della sua casa sono giudicate eccessive;

2.° Se ha consumato notabili somme in operazioni di pura sorte, ovvero in operazioni fittizie di borsa o sopra merci;

3.° Se, coll'intento di ritardare il suo fallimento, ha fatto compre per rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti, o ad altri mezzi rovinosi, allo scopo di procurarsi i fondi;

4.° Se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa;

5.° Se il pubblico mediatore cade in istato di fallimento;

6.° Se il commerciante fallito ha contratto per conto altrui, senza riceverne il valore in cambio, obbligazioni giudicate troppo notabili, tenuto conto della sua posizione allorchè seguì la convenzione;

7.° Se non ha soddisfatto alle obbligazioni di un precedente concordato;

8.° Se non ha trasmesso l'atto del suo matrimonio alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo ove è lo stabilimento commerciale, entro un mese dal giorno in cui ha impreso il commercio.

9.° Se, entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, non ne ha fatta la dichiarazione nella cancelleria del tribunale di commercio del luogo in cui ha il suo principale stabilimento commerciale, accompagnata dal deposito del bilancio, o da una indicazione dei motivi che lo impedivano di fare tale deposito; e se la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutt'i socii obbligati in solido;

10.° Se, senza legittimo impedimento, non si è presentato personalmente ai sindaci nei casi e nei termini stabiliti, o se, dopo di avere ottenuto salvocondotto, non ha obbedito all'ordine di presentarsi;

11.° Se non ha tenuto i libri prescritti, nè fatto esattamente l'inventario; ovvero se i suoi libri od inventarii sono incompleti od irregolarmente tenuti, o non presentano il vero stato attivo e passivo del fallito, senza che siavi frode.

Verificandosi i primi cinque casi, dovevasi di necessità ritenere la esistenza della bancarotta semplice; verificandosi gli altri sèi, era lasciata piena facoltà al magistrato di ammetterla o di escluderla.

Per l'articolo 381 del codice penale i rei di bancarotta semplice erano puniti col carcere non minore di un mese, estensibile a due anni; ed il pubblico mediatore, reo di bancarotta semplice, per l'articolo 382, era punito colla reclusione non minore di anni 5, od anche coi lavori forzati a tempo.

Innanzi tutto, il nuovo codice ha tolta la strana distinzione fra i casi in cui la bancarotta semplice *dovevasi* dal magistrato ritenere esistente e i casi nei quali *potevasi* fare altrettanto. Ha stabilito solamente delle gradazioni, reputando taluni casi più gravi, altri meno gravi, e fissando una diversa penalità. Così ha reso omaggio alla scienza ed alla giustizia.

Questa distinzione astratta fra i reati che *sono* e i reati che *possono* essere, se è strana ed erronea in diritto, non è nuova nella storia della legislazione.

È strana ed erronea in diritto, perocchè il codice penale deve indicare quei fatti che rappresentano una determinata violazione, dar loro la figura giuridica di reato e stabilire la relativa pena.

Ogni reato deve comprendere, come condizione primigenia di sua esistenza, il *dolo* o la *colpa*. Mancando l'uno o l'altra, il reato non avrà più vita.

La determinazione dei fatti, che costituiscono reato, è supremamente razionale, e deve necessariamente formare la materia di un codice penale.

I reati dal lato astratto son sempre reati, e non possono essere o non esser tali solo pel capriccio degli uomini, chiamati a pronunziar la sentenza o ad aprire un procedimento.

Distinguiamo adunque l'elemento obbiettivo dal subbiettivo ed il nostro assunto riuscirà più chiaro.

È serio porre in un articolo di codice penale: Chi toglie volontariamente la vita ad un uomo può essere e non essere reo di omicidio? Innanzi a questa affermazione tutti sarebber compresi da stupore o da santa irritazione, perchè la riconoscerebbero inesatta fra le inesattissime.

Ma si dirà: quella proposizione alternativa prevede il caso di chi uccide con volontà di uccidere e di chi uccide nello stato di legittima difesa. Nel primo caso l'autore è colpevole; nel secondo è irresponsabile. E noi rispondiamo di nuovo che questo ragionamento confonde l'elemento obbiettivo col subbiettivo, l'astratto col concreto, la regola colla attuazione della regola.

Chi uccide nello stato di legittima difesa non è colpevole; non perchè manchi la morte violenta dell'uomo, o un reato di omicidio in genere, ma perchè non v'ha il dolo. I reati adunque debbono, in forma positiva e non potestativa, essere determinati nei loro elementi essenziali in un codice. Al magistrato la valutazione delle prove del processo, e delle circostanze che ànno accompagnato il malefizio, per dirlo o meno esistente, non in maniera vaga, ma rispetto a chi ne è chiamato autore. L'*essere o non essere* lasciamolo ad Amleto nei suoi terribili momenti di profonda perturbazione morale.

Intanto questa distinzione, giustamente definita *puerile*, dava al giudice un arbitrio sconfinato, e spesso sollevava nella giurisprudenza una grave quistione.

Sostenevasi da alcuni che, se il legislatore, per taluni fatti, ammetteva la esistenza della bancarotta, e per altri lasciava libero il magistrato di ammetterla o di negarla, bisognava concludere che per i fatti della seconda specie il magistrato dovea ricercare l'elemento intenzionale, la colpa, per punire o per assolvere; e per quelli della prima specie bastava la loro materiale esistenza per costringere il giudice a condannare.

In tal guisa ragionando, si veniva all'assurdo che potevasi ammettere l'esistenza di un reato senza

ricercarne l'elemento integratore, il dolo o la colpa; e così attribuivasi al legislatore una disposizione, che è la negazione della libertà umana, della giustizia e della morale; e si costringeva il magistrato a condannar ciecamente anche quando, per le prove raccolte, avesse sentito il bisogno di assolvere.

La storia della legislazione, dicemmo, ci apprende che questa famosa distinzione del codice di commercio abolito non è nuova. Era stata copiata dal codice francese, nella compilazione del quale il relatore della commissione alla camera dei deputati osò dirla conforme ai principii del diritto penale. E gli Enciclopedisti la dissero giusta e ben fondata, perchè la maggior parte di quei casi, che il legislatore lasciava alla balia del giudice di ritenerli o no come reati di bancarotta semplice, era relativa soltanto a certe formalità, la cui inosservanza non potea nuocere che molto indirettamente alla massa.

Questo argomento non era vero nè in diritto nè in fatto. Non in diritto, perchè il reato minore è sempre reato; e quando il magistrato lo ravvisa deve condannarne l'autore. Lo punirà del minimo fra tutte le pene; ma non è libero di mandarlo pienamente assolto. Non in fatto, perchè quei casi non rappresentano semplici forme, ma taluni sono ben gravi, ed il nuovo codice di commercio ne punisce gli autori con pena giustamente severa.

I giuristi più insigni censurarono questa distinzione, e di argomenti saldissimi si servirono il Dalloz e lo Chauveau. Ecco quello che a tal proposito insegna il Carrara:

« A buona ragione si tenne da molti rispettabili giuristi come futile la divisione fatta dal codice di commercio francese, in due classi, dei casi di bancarotta colposa o bancarotta semplice, come suol dirsi. Vi voleva tutta l'autocrazia di un legislatore francese per immaginare di porre in catene (come volle farsi con quella distinzione) la prudenza del giudice apprezzativa della gravità della colpa, imponendogli di procedere inesorabilmente in certe contingenze per la via criminale, dietro la sola verificazione del fatto *materiale*. Non è meraviglia se la coscienza di parecchi giuristi si ribellò contro simile distinzione: sorprende invece che siasi quella distinzione voluta mantenere in Italia agli articoli 698 e 701 del nostro codice commerciale. La distinzione fra il *può* e il *deve* condannare, in un precetto di legge penale, o non ha senso giuridico, o ne ha uno esorbitante, ingiusto e tirannico ».

Il nuovo codice, accogliendo le aspirazioni di tanti giuristi, nell'abolire una tale distinzione, ha stabilito dei casi di bancarotta più gravi e dei casi meno gravi; e coll'articolo 861 infligge, per quelli più gravi, la pena del carcere non minore di sei mesi, estensibile a due anni; e, pei casi meno gravi, pone che la pena possa diminuirsi sino ad un mese. Nè riuscirà superfluo qui riprodurre i motivi che indussero la commissione legislativa alle cennate modifiche.

« La differenza di locuzione, disse il Mancini, produce gravissime conseguenze, e la libertà concessa al giudice, rispetto ai casi menzionati nell'art. 701, potrebbe aver l'apparenza di un arbitrio poco conforme alle idee dominanti nel diritto penale. Imperocchè a ben altro riesce il dire che un fatto, benchè riconosciuto punibile in tesi generale, può ammettere in certi casi un attenuamento di pena od anche una scusa totale; ed altra conseguenza produce la dichiarazione che quel fatto *può essere*, e quindi *può anche non essere*, qualificato e punito come reato. Nel primo caso, all'attenuamento od alla scusa dell'autore sono poste certe condizioni; nel secondo, tutto è rimesso alla volontà, per non dire al capriccio del giudice, il quale può quindi condannare, se così gli piace, quand'anche esistano delle circostanze scusanti, e può, nel modo stesso, assolvere, anche se il reato esista in tutta la sua pienezza, senza essere giustificato od attenuato in modo veruno. Non potendo esser tale l'intenzione del legislatore, è evidente la necessità di ristabilire fra lo scopo e la formula della legge il nesso che deve esistere fra la premessa e la conseguenza. E poichè i fatti annoverati nell'art. 701, od almeno una gran parte di essi, rivestono certamente una minor gravità, e devono produrre una minore responsabilità, che quelli indicati negli articoli 698 e 700; la distinzione fra gli uni e gli altri dev'essere conservata, come base delle norme, che, in riguardo agli uni ed agli altri, dovranno stabilirsi, sia in riguardo alla punibilità, sia in relazione alla pena ».

Già dicemmo che non è nostro proposito quello di compilare un trattato filosofico-giuridico sulla bancarotta, nè di fare un comento alle varie disposizioni legislative antiche e nuove. Ci manca il tempo e non ne avremmo la forza.

Solo, per agevolare, nella pratica, l'applicazione dei nuovi precetti legislativi, faremo un raffronto fra questi e gli aboliti, ne noteremo le differenze, e ne diremo le ragioni.

1.° Il legislatore ha ritenuto che il lusso e le spese esorbitanti del fallito debbano essere un caso, e ben grave, di bancarotta semplice. Ma certi concetti assoluti nella legge o riescono oscuri, o cagionano l'equivoco, o dànno luogo all'arbitrio, o producono la contraddizione dei giudicati. Ha quindi modificato così il n. 1.° dell'art. 698 del codice abolito col n. 1.° dell'articolo 856:

« Se le sue spese personali (*del fallito*), o quelle della sua famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica ».

Vi ha aggiunte le parole « *rispetto alla sua condizione economica* », ed ha fatto benissimo; perchè talune spese, eccessive per un commerciante, che dispone di capitali per poche migliaia di lire, sono indispensabili pel commerciante che ha dei milioni.

Consultando la storia dei giudizii, troviamo in essa un altro argomento per accettare l'aggiunta del nuovo codice. I criterii sui quali i magistrati ed i giuristi fondavano la *immodicità* erano varii, e l'uno spesso in contraddizione dell'altro. Chi faceva una proporzione fra i redditi del commerciante e le sue spese; chi guardava alla condizione in genere di lui; chi alla natura della speculazione; chi alla natura delle spese, ponendo fra le eccessive tutte quelle di lusso. Oggi abbiamo col n. 1.° dell'art. 856 un criterio sicuro e più vero innanzi alla scienza economica ed al commercio. Nè siamo punto seguaci della opinione di coloro che sostengono di essere una necessità del commerciante il fare talvolta spese superiori alle sue forze. Le false apparenze sono in contraddizione di quella buona fede, che è l'anima del commercio e che ispira la pubblica fiducia. Vi sono deplorevoli esempii di spese eccessive aumentate in proporzione dei rovesci, e che soventi hanno ingannato la buona fede di gente la quale è corsa spontanea a dare i proprii capitali, frutto di stenti e sudori, nelle mani di quei scialacquatori. In questi casi, se noi avessimo a fare un voto, faremmo quello del Borsari, di doversi, cioè, autorizzare il procedimento, non per bancarotta semplice, ma per bancarotta fraudolenta.

2.° Non poteasi dai nuovi legislatori dimenticare il caso ben grave di bancarotta, consistente in quelle operazioni affidate tutte all'azzardo ed alla sorte, e per le quali taluni commercianti, spendendo vistosi capitali, procurano la propria rovina.

Bisognava però chiarire e modificare il concetto espresso nel num. 2° dell'art. 698 del codice abolito, per parecchie ragioni. Le parole *somme notabili*, corrispondenti alle *fortes sommes* dei Francesi, erano

troppo vaghe e permettevano lunghe disputazioni sul significato giuridico delle medesime. Chi le riferiva alla qualità della speculazione, chi al patrimonio del commerciante, e chi ad altre circostanze. Secondamente, nelle parole « operazioni di borsa fittizie o sopra merci o di pura sorte », non era ben chiarito l'elemento essenziale di questo fatto, che dà vita alla bancarotta semplice, cioè che le operazioni debbono essere meramente azzardate; e quelle che si fondano parte sul rischio e parte su fatti positivi non vanno comprese nel caso nostro. Si era messo, inoltre, un esempio là ove torna preferibile la generica definizione. Breve. Queste operazioni debbono aver la nota di *manifestamente imprudenti*, perchè, in caso di fallimento, costituiscano reato a carico del fallito. In terzo luogo, la commissione legislativa si affretta a farci sapere che essa non intende, con questa disposizione, colpire di una nota disonorevole il contratto a termine, sebbene talvolta possa servire come mezzo a deplorevoli abusi, e stima di lasciare interamente impregiudicata questa quistione, significando la idea che vuole punire le sole azioni chiaramente imprudenti. Ond'è che il num. 2° dell'art. 856 è scritto così:

« Se ha consumato una notevole parte *del suo patrimonio* in operazioni di pura sorte o *manifestamente imprudenti* ».

3.° Leggendo il num. 3° dello articolo 698 del codice abolito potea legittimamente credersi fosse stato pensiero del legislatore di punire la sola intenzione, anche non seguita dal fatto corrispondente alla intenzione medesima. Le parole però avevano tradito il pensiero; perchè, studiando le discussioni, fatte in Francia, donde il nostro legislatore ricavò questo caso, appariamo che la operazione disastrosa consisteva, secondo quei legislatori, non già nella compra occorsa a giusto valore colla intenzione di rivendere con perdita, ma nel doppio concorso di una compra non necessaria e di una rivendita con perdita. Questo è il fatto materiale; ma, a ritenersi il fallito colpevole, rendesi necessario l'elemento intenzionale, ed in ciò sono perfettamente d'accordo i nuovi legislatori. Se, nella pratica, rimanesse dimostrato che il commerciante compiva le operazioni ruinose non per *ritardare* il fallimento, ma per *non fallire*, il fatto non costituirebbe reato; dacchè, quando trattasi di evitare un danno, che apparisce innanzi alla mente *possibile* ed *evitabile*, non *certo*, lo errore nella scelta dei mezzi può essere perdonato.

Tenendo a base questi concetti, il legislatore ha modificato il num. 3° dell'art. 698 del codice di commercio abolito, nel modo seguente:

« Se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto compre colla intenzione, *seguita dal fatto*, di rivendere al di sotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi *rovinosi* per procurarsi fondi ».

4.° Il numero 4° dell'articolo 698 del codice abolito è letteralmente ripetuto nel num. 4.° dell'articolo 856 del codice nuovo. Si è fatto bene o male a mantenere questa disposizione legislativa? Dicemmo che non intendiamo fare un comento, nè un trattato filosofico sulla bancarotta. Ci si permetta solo il dire che, quando questi articoli passeranno nella loro vera e propria sede, cioè nel codice penale, il caso previsto nel num. 4° o non sarà reputato reato, o piglierà altro posto e non sarà definito bancarotta semplice.

5.° Il nuovo codice, seguendo l'esempio dell'altro, ha ritenuto come caso di bancarotta semplice il fatto del pubblico mediatore, che, esercitando abitualmente il suo ufficio, cade in fallimento. Lungamente ci occupammo di questa disposizione legislativa nel num. 2 di questo periodico, e dimostrammo che essa consacra l'assurdo di riconoscere l'esistenza di un reato surto senza *dolo* e senza *colpa*. La bancarotta semplice ha per fondamento la colpa, la imprudenza del fallito; almeno uno sfogo di sua vanità, una qualsiasi sua ostentazione. Ove si riscontra questa *colpa* nel fatto del solo *fallimento*, quando lo stesso legislatore, e pria di lui il senso comune, ammettono che si possa fallire senza essere il fallito colpevole di alcun reato, perchè vittima di una inopinata sventura? A noi sembrò che il legislatore avesse voluto punire quel mediatore, che, esercitando atti di commercio per conto proprio, sia caduto in fallimento, ed a tal uopo facemmo un raffronto fra le antiche e le nuove leggi, e ricordammo le discussioni avvenute nel seno della commissione legislativa. Anche qui ci sembrò che la parola avesse tradito il pensiero del legislatore, e facemmo l'augurio di veder modificata questa disposizione legislativa, in una maniera conforme a giustizia ed a morale. I migliori giureconsulti italiani e stranieri interpetravano l'articolo 700 del codice di commercio abolito, che corrisponde all'articolo 658 del codice in vigore, in una maniera perfettamente conforme alla nostra idea, e la corte di cassazione di Napoli, in una quistione simigliante, ebbe a pronunziarsi nel medesimo senso.

6.° Non si è stimato di riprodurre il n. 1.° dell'articolo 701 del codice abolito; perchè prevede un caso che non è in ogni ipotesi un reato, e perchè riesce assolutamente impossibile fare una minuta e precisa esposizione di tutti gli affari inconsulti, che dànno causa ad un fallimento.

7.° Il n. 2.° dello articolo 701 codice abolito è stato riprodotto dal nuovo codice col n. 5.° dell'articolo 857; ma notisi la diversa redazione e la causa della medesima. Stando alle parole adoperate dal codice abolito pareva non necessario *un nuovo fallimento*. Il solo inadempimento delle obbligazioni assunte in un concordato costituiva reato. Col codice nuovo rendesi indispensabile un doppio fatto: inadempimento degli obblighi contratti in un concordato, e nuovo fallimento. In vero, il n. 5.° dell'articolo 857 è scritto così:

« Se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto *in un precedente fallimento* ».

8.° Il n. 3.° dello art. 701 del codice abolito è ripetuto letteralmente nel n. 2.° dell'art. 857 del codice in vigore.

9.° Il n. 4.° dell'art. 701 è ripetuto nel n. 3.° dell'articolo 857 nuovo codice senza alcuna modificazione.

10.° Il n. 5.° dell'art. 701 codice abolito leggesi nel n. 4.° dell'art. 857; ma con qualche modificazione ed aggiunta, rese indispensabili da altri precetti racchiusi nel codice novello, e che non esistevano in quello abolito.

Il presidente della commissione, fin dal 24 ottobre 1869, espresse il desiderio che, come tema di studio, si fosse tenuto presente il concetto, che la presenza del fallito può in molti casi essere di una importanza essenziale per l'interesse dei creditori nell'amministrazione ulteriore del patrimonio. In tali casi, esclamava quell'illustre uomo, si potrà o meno trovare un modo di prevenire il difetto di tale presenza e delle necessarie indicazioni? Questo quesito non fu dimenticato; anzi richiamò l'attenzione di tutt'i giureconsulti, che componevano la commissione, massime del Mancini.

Per l'articolo 698 del nuovo codice, in fatti, sino a che non sia chiusa la procedura del fallimento, il fallito non può allontanarsi dal suo domicilio senza un permesso del giudice delegato, e deve presentarsi al giudice stesso ogni volta è chiamato; il che costituisce un obbligo nuovo, non imposto dall'articolo 583 del precedente codice di commercio.

Inoltre, per l'articolo 713, l'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal tribunale, colla sorveglianza di una delegazione dei creditori, e sotto la direzione di un giudice delega-

to, incaricato specialmente di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento (art. 727).

Or dovendo gli amministratori del fallimento conservare e liquidare i beni del fallito e far la ripartizione di essi fra i creditori, hanno il bisogno di ascoltare spesso il fallito e di ottenere da lui dei chiarimenti.

Per tali ragioni il nuovo codice al n. 4.° dell'articolo 857 chiama reo di bancarotta semplice il fallito:

« se senza legittimo impedimento non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori, od al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentandosi ha dato loro false indicazioni, o dopo avere ottenuto un salvocondotto non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si è allontanato dal suo domicilio senza permesso durante il fallimento ».

11.° Nel codice abolito ed al n. 6.° dell'articolo 701 era stabilito come caso *potestativo* di bancarotta semplice il fatto del commerciante fallito che non avea tenuto i libri, o non avea compilato con esattezza l'inventario, ovvero se i libri od inventarii erano incompleti o tenuti non regolarmente, o se non presentavano il vero stato attivo e passivo del fallito.

Troppa confusione e benignità! Il nuovo codice ha distinto i casi indicati nel cennato num. 6.° dell'articolo 701, e ad ognuno di essi à assegnato il suo posto ed attribuita la sua vera importanza.

La mancanza assoluta dei libri è un grave fatto, che dovea giustamente richiamare l'attenzione del legislatore. Essa talvolta può mascherare delle frodi, e spesso è cagione di danni non lievi ai creditori. Sempre poi produce un lavoro immenso nella liquidazione dei crediti, ed incidenti gravi intorno alla esistenza giuridica ed al quantitativo di essi.

Chi si mette in commercio, insegna un esimio giurista, e vuol ricorrere al credito, e chi, per mezzo di questo, vuol mettersi in grado di industriarsi col soccorso dei capitali altrui, deve pensare alla necessità di fornirsi delle cognizioni occorrenti. Egli deve inoltre pensare che un commerciante, il quale non si cura di tenere in evidenza i suoi conti, si trova continuamente esposto al pericolo di fallire. L'omissione dei libri, oltre a ciò, è una violazione di una prescrizione di legge, che ha la sua principale sanzione nelle disposizioni penali della bancarotta.

Perciò l'illustre comm. Alianelli, quell'uomo che ha reso tanti segnalati servizii alla scienza, alla giustizia ed alla gioventù studiosa, nel 21 ottobre 1869, nella seconda tornata della commissione legislativa, allo scopo di dar forza alle disposizioni relative alla tenuta dei libri, ed accennando alla loro importanza, sia nella vita commerciale, sia in caso di fallimento, propose che la mancanza dei libri fosse messa come un caso grave di bancarotta semplice.

Nessuno può poi porre in dubbio che la colpa derivante dalla mancanza dei libri sia di maggiore importanza dell'altra, nascente dalla irregolare tenuta dei medesimi, o dal non aver completi gli inventarii. Molte scuse, e talvolta fondate, potranno in ogni caso esser proposte per attenuare la esistenza di questo secondo fatto.

Il legislatore adunque con grande saviezza ha distinto, mettendo fra i casi più gravi di bancarotta semplice, e punibili con pena più grave, la mancanza dei libri prescritti, e massime del libro-giornale; fra quelli meno gravi, e punibili con pena minore, la incompleta o irregolare tenuta dei libri, o la inesatta ed incompleta descrizione degl' inventari.

Di vero, al num. 5.° dell'articolo 856, dichiara responsabile di bancarotta semplice il commerciante fallito:

« se non ha tenuto i libri prescritti, od almeno il libro giornale ».

La pena per questo reato è da sei mesi a due anni.

Al num. 1° dell' art. 857 poi dispone:

« È anche colpevole di bancarotta semplice il commerciante fallito:

« se non ha fatto esattamente l' inventario annuale, ovvero se i suoi libri od inventarii sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benchè non siavi frode. »

La pena, in questo caso, può essere anche di un mese.

Finalmente, il nuovo codice, coll'articolo 859, riconosce come bancarottiere semplice il commerciante che, anche prima della dichiarazione del fallimento, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, siasi scientemente attribuita contro verità qualche parte dell' attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti, per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati.

Chiariremo brevemente questa disposizione legislativa.

Fra le grandi novità che onorano il nuovo codice di commercio, v' ha senza dubbio l' istituto della *moratoria*, variamente denominata nelle antiche leggi e nelle consuetudini italiane ed estere.

A noi, che ci siamo proposti di toccare fuggevolmente la parte penale del codice di commercio, non ispetta di occuparci a lungo di questo nobile istituto, che soventi è causa di salvezza per molti onesti e riguardevoli commercianti.

Ci preme solamente conoscere lo scopo di questa istituzione per dire le ragioni del disposto nello articolo 859.

Distinguiamo tre casi di fallimento. O il fallito finge di essere insolvibile e di non poter pagare, mentre è provveduto di mezzi; ed in tal caso, reo di bancarotta fraudolenta, è meritevole di una pena gravissima ed esemplare. O, davvero il passivo superando l' attivo egli è messo nella condizione di non più sostenere i suoi impegni; ed allora, pur deplorando la sua sventura, se non diede causa alla medesima con una imprudenza, gli atti di procedura del fallimento dovranno necessariamente proseguire, salvo il caso del concordato. O, per momentanei dissesti finanziarii, il fallito non è nella condizione di pagare prontamente i suoi debiti scaduti, ma l' attivo supera il passivo; e la legge deve interessarsi della eccezionale condizione di lui, che può in ogni tempo pagare i suoi creditori, e vi provvede colla *moratoria*.

Che cosa è adunque la moratoria? È nettamente definita nella sua essenza e nelle condizioni, che debbono accompagnarla, dallo articolo 819:

« Se la sentenza dichiarativa del fallimento fu pronunciata ad istanza di creditori o di ufficio, il fallito, ove possa giustificare con valide prove che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinarii e impreveduti o altrimenti scusabili, e dimostrare, con documenti o con prestazione d' idonee garentie, che l' attivo del suo patrimonio supera il passivo, può chiedere al tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che si sospenda l' esecuzione di questa.

« La domanda non può essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori coll' indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti ».

Previo l'adempimento di varie formalità designate negli articoli 820, 821 e 822, può il tribunale dichiarare ammissibile la domanda e dare un termine al fallito non superiore ai 6 mesi, sospendendo la procedura commerciale, per mettersi in condizione di

soddisfare i suoi impegni e rassettare le sue finanze pel momento dissestate.

Un tale procedimento giudiziale spesso avviene in via stragiudiziale, quando concorrono nel commerciante, che cessa di fare i suoi pagamenti, tutte le condizioni per domandar la moratoria, e quando queste sono note a tutti i creditori.

Lungamente fu disputato e discusso nel seno della commissione legislativa intorno a questo istituto ed alle forme che doveano statuirsi per attuarlo.

Fu da tutti ritenuto che il procedimento dovesse esser semplice, rapido, ed avvalorato dalla buona fede degl' interessati. In armonia di tali principii venne quindi stabilito che il commerciante il quale siasi scientemente attribuita, contro verità, qualche parte dell' attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte supposti, e ciò abbia operato nel fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, si rende responsabile del reato di bancarotta semplice punibile colla pena del carcere da sei mesi a due anni (art. 861).

Si noti, da ultimo, che le false affermazioni debbono avere per iscopo unicamente la facilitazione a conseguire la moratoria, perocchè, se non fu questo il fine vero che si propose il fallito, e per le sue dichiarazioni i creditori rimasero frodati, non è più il caso della bancarotta semplice, ma della bancarotta fraudolenta.

(Continua) ANDREA DE LEO

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Liste elettorali politiche — Compilazione — Lista nuova.

Ai termini degli articoli 15, 22, 37 e 105 della legge elettorale, i comuni debbono ogni anno rifare *ex novo* la lista intera in doppio esemplare, e non già aggiungere alla lista dell'anno scorso le variazioni con un semplice elenco (Cons. Stato, 16 febbraio 1883).

Liste elettorali politiche — Militari.

I militari della milizia mobile e territoriale già chiamati all' istruzione e licenziati non debbono essere iscritti nell' elenco di cui all'art. 22, ma hanno dritto d' essere iscritti nella lista elettorale e di votare, quantunque non sia decorso il termine di tre mesi prescritto dall' art. 57 (1).

Debbono poi essere iscritti nell' elenco, di cui sopra, i predetti militari che si trovano sotto le armi (Cons. Stato, 25 ottobre 1882).

Liste elettorali politiche — Colonia parziaria.

Il colono che abbandonò il fondo pel quale era iscritto nelle liste elettorali deve esserne cancellato, a meno che: 1.° abbia conservato nel comune il proprio domicilio: 2.° sul fondo assunto nell' altro comune paghi almeno l' imposta di cui all' art. 3 n° 3: 3.° la data del contratto di colonia per la conduzione del nuovo fondo sia anteriore almeno di sei mesi al tempo stabilito dall' art. 20 per la revisione delle liste (Id. — par. 23 febbraio 1883). (2)

Decisioni emesse sulle liste — Giunte — Consigli comunali — Commissione provinciale per gli appelli.

Ai termini degli articoli 21, 27 e 31 della legge, i provvedimenti e le decisioni delle autorità, cui è affidata dalla legge la revisione delle liste elettorali, hanno efficacia limitata; epperò non possono vincolare le dette autorità nella revisione di esse, nè per l' anno in corso, nè per gli anni seguenti (Idem — par. 19 febbraio 1883).

Nomina dei membri della commissione provinciale — Maggioranza — Durata.

Per la nomina dei tre consiglieri provinciali, che debbono far parte della commissione provinciale degli appelli, non è applicabile l'art. 243 della legge comunale e provinciale, dovendosi proclamare eletti coloro che nella prima ed unica votazione ottennero il maggior numero di voti, qualunque sia (Id. — par. 25 marzo 1882).

La rinnovazione dei tre consiglieri dev' essere fatta ogni anno (Id. — par. 12 febbraio 1883).

Verbali delle elezioni — Copie.

Ogni cittadino può ottenere copia dei verbali delle operazioni elettorali, contro pagamento dell' emolumento stabilito dalla tabella n. 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865.

Tale copia è soggetta alle disposizioni della legge sul bollo (Id. — par. 11 novembre 1882).

Elezioni comunali — Decisioni della deputazione provinciale emesse intempestivamente — Schede eccedenti il numero dei votanti.

La decisione della deputazione provinciale, pronunciata prima che fossero decorsi i termini prescritti dall' art. 35 della legge comunale, merita d' essere annullata d' ufficio.

In virtù della costante giurisprudenza del consiglio di stato, fra i 10 giorni non si computano nè quello della notificazione, nè quello in cui la deputazione pronuncia la sua decisione.

Del pari è ritenuto dalla giurisprudenza del detto consiglio che, se una o più schede eccedenti il numero degli elettori votanti possono influire sul risultato della votazione, qualora siano tolte od assegnate all' uno o all' altro dei candidati, dev' essere annullata la proclamazione di quelli sulla cui elezione avrebbero influito le schede stesse (Cons. Stato, 18 novembre 1882, adottato).

Nota — I. Le disposizioni degli articoli 35 e 36 sono tassative, e quindi bene ha deciso il consiglio di stato; con questo parere, ha confermato i precedenti del 19 ottobre 1882, adottato, e 22 genn. 1879.

Non sono poi nulle le decisioni della deputazione provinciale in materia di liste elettorali (per analogia anche in materia di elezione) pronunziate dopo trascorsi i termini fissati dall' art. 36 della legge. (Cons. Stato, 30 ottobre 1869 e 3 luglio 1880. — App. Napoli, 4 novembre 1870 e 22 maggio 1871).

II. L' art. 35 della predetta legge prescrive che i dieci giorni debbono computarsi da quello della notificazione (del reclamo); epperò non comprendiamo come il supremo consesso possa ritenere che i 10 giorni debbono essere liberi.

Solo quando la legge non specifica chiaramente il giorno da cui debbesi computare un termine, è lecito ritenere che questo è libero dal primo e dall'ultimo giorno.

III. In questo caso bisogna omettere di computare a favore degli eletti tanti voti quante sono le schede trovate in più, o computare a favore degli altri candidati tanti voti quante sono le schede trovate in meno (Par. 22 febbraio 1870; 22 maggio 1874; 5 gennaio 1875; 7 gennaio 1882).

Deliberazioni comunali — Consigliere affine in terzo grado con l' interessato.

La deliberazione consiliare, alla cui votazione

(1) V. *Giurista* a. c. p. 27.

(2) V. *Giurista*, a. c. p. 12.

prese parte un consigliere affine in terzo grado con l'interessato, non è nulla, quando, detratto questo voto, la deliberazione sia stata adottata a maggioranza assoluta di voti (1) (Cons. Stato, 5 gennaio 1883, adottato).

Deliberazioni comunali — Affinità fra due consiglieri.

Se due consiglieri comunali diventano affini nei gradi fissati dall' art. 27 della legge comunale, possono legittimamente esercitare le funzioni, fino a che non sia dichiarata la loro decadenza nei modi prescritti dalla succitata legge (Cons. Stato, 5 gennaio 1883, adottato).

Mutamento delle rappresentanze comunali — Modo di giustificare che l' aumento della popolazione si è mantenuto costante.

Per potere aver luogo il mutamento della rappresentanza comunale è necessario provare che l'aumento della popolazione risultante dal censimento 1881 si è mantenuto costante nel quinquennio 1877-81. A tale effetto occorre aggiungere alla popolazione ufficiale del censimento 1871 tutt' i nati e gli immigrati nel comune, anno per anno, dal 1872 al 1880, e dai relativi totali annuali detrarre le morti o gli emigrati, desumendo le notizie dai registri d' anagrafe regolarmente tenuti, giusta il prescritto dell' art. 9 della legge 15 luglio 1881.

In mancanza di tali registri non si può con titoli equipollenti provare l' aumento quinquennale della popolazione.

(Cir. Min. Int., 26 febbraio 1883 n. 15600 — 1).

Beni comunali — Ripartizione fra gli abitanti.

La sovrana risoluzione 16 aprile 1839 relativa all' alienazione dei beni comunali nel Regno lombardo-veneto, dopo avere all' art. 3 dichiarata la rinuncia del Governo austriaco al diritto di dominio che potesse competergli su tali beni, all' art. 50 stabiliva che l' alienazione di essi beni, ove si facesse in riparto di proprietà fra i capi di famiglia, o mediante concessione fra essi a titolo enfiteutico, « come appartenenti al comune si dovesse considerare chiunque vi si trovasse domiciliato, vi pagasse le imposte e risultasse compreso nelle anagrafi del comune ».

Quindi fra i comunisti devonsi comprendere anche gli estimati non abitanti.

(Cons. Stato, 12 gennaio 1883, adottato).

Esattore nominato d'ufficio — Rinunzia all'esattoria — Responsabilità.

Qualora l' esattore nominato d' ufficio, dopo fatta la dichiarazione d' accettazione col relativo deposito, rinunzi all' esattoria, incorre nella perdita del deposito a favore del comune e nelle altre sanzioni di cui parla l' art. 18 della legge 20 aprile 1871 (Nota del Min. Finanze, 31 gennaio 1883).

Autenticazione d'estratti conformi — Atti appartenenti ad altri uffizi.

Gli uffizi comunali debbono limitarsi a rilasciare copia e ad accertare la conformità di quegli atti soltanto che furono ricevuti con l' intervento dell'autorità municipale, e dei quali la medesima può legalmente considerarsi depositaria, salve sempre le particolari disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Epperò l' ufficio municipale non può autenticare documenti ed atti che non appartengono ai suoi archivi (Cons. Stato, 12 febbr. 1883, adottato).

Nota — L' art. 90 della legge comunale dà dritto al contribuente d' aver copia delle deliberazioni dei consigli comunali.

Epperò i comuni non sono obbligati di rilasciare a chi ne fa richiesta copia delle deliberazioni della giunta relative agli incanti, cioè gli avvisi d' asta, il capitolato ed il verbale di aggiudicazione.

In sede giudiziaria può sempre chiedersi copia di tali atti.

Il decreto del prefetto, che invia sopra luogo un commissario per prendervi copia degli atti suddetti, merita d'essere revocato (Cons. Stato, 8 gennaio 1880, adottato. *Man.* anno 1881 p. 83).

La Cassazione di Napoli con sentenza del 16 gennaio 1876 ha ritenuto che la massima — *nemo tenetur cedere contra se* — non si applica ai pubblici registri esistenti negli archivi, non esclusi i municipali.

La massima del consiglio di stato appare corretta non si tosto si pon mente agli art. 1333 del codice civ. e 913 cod. proc. civ. ed alla tabella annessa al regolamento per l' esecuzione della legge comunale e provinciale.

Non ci sembra poi accettabile l' altro surriferito parere del dì 8 gennaio 1880, perchè i verbali d'aggiudicazione coi capitolati e avvisi d'asta sono atti pubblici, che si conservano in archivio, e vanno sotto le disposizioni dell' art. 913 cod. proc. civ.

Accettiamo altresì la sentenza della Cass di Napoli, perchè gli enti morali, rappresentando gl' interessi di tutti, non possono valersi di tutti quei mezzi, che possono in certo modo essere permessi ai privati.

Giurati — Dispensa — Iscrizione nelle liste.

Nelle liste dei giurati devono essere iscritti anche i nomi di coloro che godono della dispensa dall' ufficio di giurato a senso dell' art. 4 della legge 8 giugno 1874 (App. Messina, 22 gennaio 1883).

Giurati — Giunta distrettuale — Giudizio di convincimento — Inammessibilità di reclamo.

Il giudizio della giunta distrettuale sulla idoneità, ovvero no, all' esercizio dell' ufficio di giurato, perchè va emesso secondo il proprio convincimento, è inattaccabile.

È ammesso il reclamo alla corte d'appello solo quando si hanno fondati motivi di dritto a contraddire alle deliberazioni della giunta distrettuale, che non riguardano giudizio di convincimento basato sopra informazioni assunte (App. Napoli, 24 genn. 1883).

Tesorieri comunali — Consegna di cassa — Decreti del consiglio di prefettura — Loro efficacia — Competenza della corte dei conti.

I comuni possono e debbono costringere il tesoriere, fin da quando cessa la gestione, di passare al suo successore il fondo cassa che avrebbe dovuto essere conservato nell' arca comunale; e lo sperimento dell' azione trova il suo sostegno nei principî di ragione e di giustizia da cui è informato l' art. 321 cod. di proc. civ. indipendentemente dall' esame amministrativo e dal giudizio del conto, e prima di esso.

Nè la deliberazione del consiglio comunale, nè il decreto o la determinazione del consiglio di prefettura, hanno virtù di sentenza, e autorità esecutiva.

Il consiglio di prefettura poi cessò di essere tribunale amministrativo per la legge 20 marzo 1865, n.° 2248, allegato E, e con l' art. 125 dell'allegato A della stessa legge venne delegato ad approvare i conti comunali.

Ma esso non profferisce vere condanne, nè può mu-

(1) La giurisprudenza del consiglio di stato è oscillante. In varii casi ha ritenuto *ipso iure* la nullità della deliberazione, perchè in violazione all' art. 222 della legge com. e prov., ed in varii altri è stata uniforme alla massima che annotiamo; specialmente — ha soggiunto — quando i consiglieri non vi abbiano esercitato influenza.

V. *Giurista* a. c. p. 2.

nire il proprio decreto amministrativo con la clausola « ordiniamo » attribuita al magistrato. E ciò a differenza della corte dei conti, alla quale il citato art. 125 attribuisce la cognizione del ricorso contro il pronunziato del consiglio di prefettura, ed alla quale l'art. 12 della citata legge 20 marzo 1865, allegato E, conserva la giurisdizione, per cui continua essa a pronunciare secondo l'art. 34 della legge 14 agosto 1862, in grado di ricorso di appello, vere e proprie decisioni sui conti comunali.

(Corte dei conti, sezione III, decisione 30 dicembre 1882, in causa Tafiri contro comune di S. Antioco.)

Nota — Sull' indole puramente amministrativa dei decreti dei consigli di prefettura sui conti comunali si è varie volte pronunciata la corte nel senso sovra enunciato, come apparisce dalle decisioni 16 dicembre 1873, Cristiano contro comune di Sasso Castalda, — 10 febbraio 1874, comune di Massafra contro Gentile e Pelillo, — 24 febbraio 1874, Rossi contro comune di Castel di Fora, — 1° luglio 1875, Maganzi contro deputazione provinciale di Girgenti, — 22 aprile 1879, Grillo contro consorzio esattoriale di Capriata d'Orba, — 27 maggio 1879, Perlasca contro comune di Monte Olimpino, — 18 novembre 1879, Delli Paoli contro comune di Maddaloni. E sulle attribuzioni della corte dei conti e dei consigli di prefettura, dopo la legge del 1865 sull' unificazione amministrativa, richiamiamo quanto opportunamente si dice dall'egregio Com. Pasini nel suo commento alla legge istitutiva della corte dei conti, § 451 e seguenti.

Notifica delle decisioni dei consigli di prefettura — Appello — Termine perentorio — Copie autenticate dai segretari comunali.

È ormai costante la giurisprudenza della corte nel ritenere irrecevibile l'appello interposto dopo scaduti i trenta giorni, fissati come termine perentorio dall'art. 35 del regio decreto 5 ottobre 1862, n.° 884.

Nessuna disposizione di legge o regolamento obbliga i comuni a notificare, oltre le decisioni dei consigli di prefettura, anche le deliberazioni degli stessi comuni a riguardo dei conti presentati, e tanto meno sarebbe giustificata simile disposizione, quando è sempre in facoltà degl'interessati di procurarsi le copie delle deliberazioni dei consigli comunali, e poteva l'appellante instare perchè fossero presentate alla corte.

Non regge neppure l'eccezione di irregolarità opposta alla copia notificata della deliberazione del consiglio di prefettura perchè autenticata dal segretario comunale; imperocchè è ovvio che, trattandosi di una disposizione che riguarda l'amministrazione comunale, e che l'autorità comunale deve fare eseguire, non può essere considerato altrimenti che come un documento appartenente al comune, e del quale il segretario comunale deve autenticare le copie che si rilasciano.

(Corte dei conti, sezione III, decisione 18 gennaio 1883, in causa Molinari contro il consiglio di prefettura di Sassari.)

Nota — È dalla decisione 16 dicembre 1874, in causa Cristiano contro comune di Sasso Castalda, che venne determinata la perentorietà dei termini per appellare; e d'allora in poi è stata varie volte confermata. Nulla possiamo dire contro la costante giurisprudenza della corte a tale riguardo, perchè strettamente conforme alla legge. Ma non sarà fuori luogo riflettere come il termine di 30 giorni non sia per avventura eccessivamente breve, tanto più che l'appello è presentato alla segreteria della corte dei conti. Gioverà ricordare a tale riguardo che colla legge 26 luglio 1868 il termine utile ad appellare contro le deliberazioni in materia di pensioni venne fissato in 90 giorni: nè sapremmo vedere motivo perchè abbia ad essere tanto più breve quello in materia di conti comunali.

Ci sembra poi che l'ultimo alinea della riferita decisione non sia conforme ai precetti del nostro diritto giudiziario.

Il comune presenta un documento autenticato da un suo dipendente, e che contiene un provvedimento che riguarda l'amministrazione comunale e che essa deve fare eseguire: e tutto ciò dovea necessariamente condurre ad una conclusione totalmente opposta a quella riportata.

La conseguenza logica della decisione della corte si è che la parte in causa può fare condannare lo avversario con un documento ch'essa ha rilasciato a sè stessa, nel suo interesse.

Pensioni — Aumento — Decorrenza.

L'art. 2 della legge 2 luglio 1881, n. 332, determina che gli aumenti di pensione, accordati in base ad essa legge, debbono decorrere dalla data della sua promulgazione.

Tale disposizione non lascia luogo nè a dubbio nè ad interpetrazione, sicchè dee ritenersi infondata la domanda che volesse far decorrere tale aumento da un'epoca anteriore al 22 luglio 1881.

(Corte dei conti, sezioni unite, decisione 19 gennaio 1883, sul ricorso Guri e Berta.)

Pensioni — Guardie doganali — Massimo — Campagne di guerra.

La pensione massima determinata dalla legge 13 maggio 1862 pei vari gradi delle guardie doganali non può accedersi che nei casi eccezionali previsti dalla legge, e fra i quali non sono da annoverarsi le campagne di guerra.

(Corte dei conti, sezioni unite, decisione sul ricorso Pestarino).

Pensioni — Guardie di pubblica sicurezza a piedi — Legge — Decreto.

Le pensioni spettanti alle guardie ed ai graduati del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi sono determinate dalla legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza.

Rimane quindi priva di effetto, perchè contraria alla legge, la disposizione dell'art. 202 del regolamento sul corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, approvato con il regio decreto 27 ottobre 1880, e che tendeva a variare la misura determinata dalla citata legge.

(Corte dei conti, sezioni unite, decisione 22 dicembre 1882, sul ricorso Fiorenza.)

Nota — Vi sono varie decisioni della corte nello stesso senso. Ad ovviare però all'esiguità delle pensioni spettanti—per la vigente legge—ai graduati ed alle guardie di P. S. a piedi ed a cavallo, si vuole provvedere dal ministro dell' interno, e le relative proposte sono già state presentate al Parlamento.

Pensioni — Ufficiali rimossi dal grado e dall'impiego — Campagne di guerra — Casi di favore.

Gli ufficiali rimossi dal grado e dall'impiego non hanno ragione a che siano loro computati, in aggiunta all'assegno che può competer loro, gli aumenti fissati dalla legge sulle giubilazioni militari per le campagne di guerra.

Infatti l'art. 37 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali li esclude dai casi di favore nei quali si comprendono le campagne di guerra.

(Corte dei conti, sezioni unite, decisione 22 dicembre 1882, sul ricorso Galasso).

Pensioni — Reclamo — Termine.

Il termine di giorni novanta fissato dalla legge 26 luglio 1868 per presentare i reclami in materia di

pensione alle sezioni unite della corte dei conti è assoluto.

Pensioni — Ritenute — Tardivo versamento — Decorrenza.

Il tardivo versamento delle ritenute retrotrae il suo effetto al giorno dal quale avrebbe dovuto decorrere normalmente la pensione.

(Corte dei conti, sezioni unite, decisione 1° dicembre 1882, sul ricorso Console).

Nota — È conosciuto come gl'impiegati delle segreterie delle intendenze e sotto intendenze (prefetture e sotto prefetture) di Napoli e Sicilia erano prima dei reali decreti 7 aprile 1851 e 24 maggio 1852 retribuiti sulle spese di ufficio, e non avevano diritto a pensione di ritiro.

I cennati decreti provvidero al loro trattamento di attività e di riposo, a carico del fondo comune provinciale, ed imposero sui soldi da essi percetti si eseguissero le ritenute prescritte dalla legge 3 maggio 1816 e da quella del 25 gennaio 1823. Però, come il non aver pagato il 2 1|2 per 100 dall'epoca della rispettiva nomina, difficultava ad ogni impiegato la liquidazione della pensione di ritiro, e privava le vedove delle pensioni vedovili, con sovrano rescritto 13 aprile 1859, relativo agli impiegati delle segreterie delle intendenze e sotto intendenze di Sicilia, che la corte dei conti per giurisprudenza costante ritiene applicabile anche a quelli delle intendenze e sotto intendenze del Napoletano (decisione 23 dicembre 1865, sul ricorso Arcadipane), si ammise che i suddetti impiegati eseguissero tardivamente i rilasci sui soldi percetti dalla prima nomina, con che venivano a rendere utile agli effetti di pensione tutta la loro carriera, anzichè limitarla al tempo successivo ai reali decreti 7 aprile 1851 e 24 maggio 1852.

Però molti impiegati all'emanazione dei cennati decreti furono collocati a riposo con pensioni di grazia sul fondo comune provinciale, e parimenti furono trattati con pensioni di grazia nel detto fondo tutti gli altri collocati a riposo durante il cessato governo borbonico, non contando essi il tempo necessario per conseguire la pensione di giustizia, cioè 20 anni ed 1 giorno di servizio con soldo soggetto alla ritenuta del 2 1|2 per cento.

Onde non privare della pensione le vedove di codesti giubilati, la corte dei conti, poggiandosi sul sovrano rescritto 13 aprile 1859, ha adottato il sistema di far loro eseguire il tardivo versamento delle ritenute sui soldi percetti dai mariti, convertendo così gli assegni di grazia, già goduti da questi, in vere e proprie pensioni di giustizia, riversibili alle vedove ed agli orfani.

Tale sistema forse non è strettamente legale, perchè il citato rescritto contempla *esclusivameate gl'impiegati* delle intendenze e sotto intendenze di *Sicilia*, ma è indubbiamente equo e conforme ai principi di giustizia. Trova poi il suo complemento nella decisione da noi riportata.

Finora infatti, e specialmente per la decisione del 27 giugno 1879 sul ricorso Santilli, la decorrenza della pensione alle famiglie degli impiegati delle intendenze e sotto intendenze, ammessi al tardivo versamento delle ritenute, veniva stabilita alla data del tardivo versamento, sul riflesso che prima di tale epoca non era *perfetto* e *quesito* il loro diritto a pensione. Ma in ciò si errava, giacchè il loro diritto a pensione non scaturiva dal fatto del tardivo versamento, sibbene (almeno questo ci sembra sia l'avviso dalla corte) dal sovrano rescritto 13 aprile 1859; ed una volta che questo è stato ritenuto applicabile, se ne debbono rispettare le conseguenze, e determinare perciò che la pensione vedovile abbia la sua decorrenza normale.

(Corte dei conti, sezioni unite, decisione 22 dicembre 1882, sul ricorso Dell'Abbadessa). (1)

Pensioni — Domanda tardiva — Decadenza.

La decadenza di cui all'art. 31 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, si applica a tutte le pensioni, essendo una delle regole di liquidazione imposte dalle leggi vigenti.

(Corte dei conti, sezioni unite, decisione 19 gennaio 1883, sul ricorso Angelici.)

Nota — L'art. 31 della legge 14 aprile 1864 dispone, che chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, e lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe incominciarne il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

Ora si è fatto più volte questione, sostenendosi che tale articolo concerne esclusivamente le pensioni liquidate in base alla legge 14 aprile 1864, e che quindi non cadono nella decadenza da esso comminata tutti coloro che sperimentano diritto a pensione per effetto di altra legge, e specialmente in base a disposizioni dei cessati governi. Però la corte dei conti ha invece costantemente ritenuto e ritiene tuttora, come può vedersi dalla surriferita decisione, ch'esso articolo è applicabile a *tutti* coloro che pretendono aver diritto a pensione. In tale senso possiamo ricordare le decisioni: 23 giugno 1868, Fabbri — 8 gennaio 1869, Poggi e Lucchetti — 18 marzo 1869, Ioele — 1° ottobre 1869, Giulietti — 17 dicembre 1870, Santoro — 3 maggio 1878, Scaduti — 24 maggio 1878, Meschiari — 7 giugno 1878, Biagi.

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Sequestro conservativo — Appello — Termine.

Il termine per produrre appello avverso sentenza relativa a validità o meno di sequestro conservativo è quello ordinario, non quello designato dall'art. 656 cod. proc. civ.

(Cass. Napoli — 9 febbraio 1883 — Sent. pub. dalla *Gazz. del proc.* 1883 p. 42).

Nota — L'articolo 656 proc. civ. limita a quindici giorni il termine per produrre appello dalle sentenze pronunziate nei giudizii di esecuzione mobiliare. Ora la sentenza che convalida o revoca un sequestro conservativo può dirsi pronunziata in giudizio di esecuzione mobiliare? È evidente che la ragione della legge, nel derogare in simiglianti giudizii al termine ordinario, sia stata quella di accelerare il soddisfacimento del dritto creditorio accertato da un titolo esecutivo in base del quale solamente si può procedere all'esecuzione forzata. Ma nel giudizio per convalida di sequestro conservativo non si promuove una esecuzione in virtù di un giudicato o di altro titolo esecutivo, esso invece è inteso ad accertare se siano davvero giusti i motivi pei quali il creditore sospetti la fuga del debitore, tema sottrazioni, o si creda in pericolo di perdere le garenzie del suo credito. È insomma un giudizio di cognizione, il quale dopo la convalida, dove si afferma il diritto del creditore, apre il varco alla esecuzione. Ed è questo appunto il motivo, pel quale

(1) Giurisprudenza costante confermata da più centinaia di sentenze.

il codice si occupa del sequestro conservativo in un titolo speciale senza involgerlo nell' ordinamento proprio delle esecuzioni. Nè a sostenere la contraria tesi potrebbe utilmente invocarsi la disposizione dell'art. 930; perciocchè tale articolo applica al sequestro le norme stabilite per il pignoramento solo quanto al modo di procedervi, alle cose che possono formarne il soggetto, alle misure di conservazione ed al processo verbale da redigere, senza riguardare alla stessa stregua la natura giuridica di questi due atti. Infine il concetto che il sequestro conservativo sia un istituto di assicurazione, tendente a provocare la dichiarazione del dritto a poter effettuare l' esecuzione mobiliare, è fatto apertamente palese dall' art. 931, ove è prescritto che l' atto di notificazione del ricorso e del decreto di sequestro deve contenere la citazione in via sommaria davanti l'autorità giudiziaria, per materia e valore competente a pronunziare sulla rivocazione o conferma del sequestro medesimo.

Mandatario — Titolo — Principio di prova.

Il documento che deriva dal mandatario speciale di colui contro il quale si domanda la prova ben fornisce un principio scritturale.

(Cass. Napoli — 25 novembre 1882 — Sent. pubb. dalla *Gazz. dei trib.* 1883, p. 458).

Nota — Questa massima si fonda sul noto principio, che il procuratore, nei limiti del mandato esercitato in nome del mandante, riproduce la stessa persona di costui, ponendolo in rapporto diretto coi terzi coi quali ha contrattato.

Prova contro l' atto scritto — Terzi

Non è applicabile ai terzi, che furono estranei all' atto scritto, la proibizione di provare per testimoni contro od in aggiunta dell' atto medesimo, quando si disputi di un valore che non sorpassa le lire 500.

(Cass. Napoli — 8 febbraio 1883 — *Gazz. dei trib.* 1883 p. 459).

Nota — Perchè il divieto di cui parla l' art. 1341 cod. civ. possa trovare applicazione, è necessario che la disputa circa l' ammessibilità della prova orale s' impegni fra le parti le quali concorsero all' atto o fra i loro aventi causa. Se il terzo è stato estraneo alla scrittura, evidentemente non ha potuto fare inserire in essa quello che ora domanda di provare; mentre invece le parti che concorsero all' atto potettero inserirvi ogni loro convenzione.

Prova testimoniale — Proroga del termine — Volontaria esecuzione.

Se le parti volontariamente eseguano il decreto del giudice procedente, il quale prorogò il termine dell' esame testimoniale, la volontaria esecuzione equivale al consenso prestato anteriormente al decreto.

(Cass. Napoli — 12 febbraio 1883).

Nota — È risaputo che, per l' art. 246 cod. proc. civ., il giudice procedente all' esame dei testimoni può prorogare il termine quando vi sia l' accordo delle parti e concorrano giuste ragioni, e deve rinviar le parti a udienza fissa quando vi sia contestazione. Ora, se il consenso delle parti, prestato prima del decreto del giudice, può essere efficace a far prorogare il termine, per parità di ragione non potrebbesi negare la stessa efficacia giuridica al consenso posteriore al decreto, essendo teoremi notissimi, che la conferma o ratifica sia equivalente al precedente consenso, e che la volontaria esecuzione dell' obbligazione o dell' atto infetto da vizio di nullità questo valga a sanare. (*Gazz. Trib*, p. 467).

Avviso — Citazione — Notifica — Persona familiare.

Il fatto stesso della consegna della copia della citazione o dell'avviso a persona familiare, o addetta alla casa ed al servizio del convenuto, implica la presunzione che costui non siasi ritrovato nel luogo della notificazione.

Non è quindi necessario che nell' atto di notifica si trovi specificato il motivo pel quale non siasi rilasciato addirittura nelle mani del convenuto la copia dell'atto, nè indicati i rapporti tra esso e il consegnatario. (1) (Cass. Roma — 4 gennaio 1883)

Perenzione — Appello — Sentenze interlocutorie.

Le sole sentenze che abbiano definitivamente revocato qualche capo della sentenza appellata, o che, pur avendo carattere veramente interlocutorio, contengano implicita la risoluzione di qualche punto di controversia tra le parti, ostano a che, per la perenzione dello appello, passi in giudicato la sentenza di primo grado.

(Cass. Roma — 7 febbraio 1883 — Sent. pub. *Legge*, 1883, I, p. 397).

Nota — Con questa decisione la Cassazione di Roma ritorna alla massima già stabilita colla decisione 7 giugno 1882 (*Legge*, 1882, II, p. 361), contraddetta dalla decisione 18 luglio 1882 (*Legge* 1883, I p. 112) — *Nota della Legge.* (2)

Azione possessoria — Rilascio d'immobile in forza di sentenza — Reintegrazione in possesso — Inammessibilità.

La presa di possesso, eseguita per opera dell' ufficiale pubblico (usciere) in forza di sentenza, non impedisce a chi si trova nel *legittimo* possesso dell'immobile, e che non figura nella sentenza stessa, di esercitare l'azione di manutenzione in possesso.

Non si può però ammettere che tale presa di possesso, benchè eseguita contro la volontà del possessore, si debba considerare come uno spoglio violento, a mente dell'articolo 693 codice civile.

(Cass. Roma — 23 novembre 1882—*Foro It.* 1883, I, 6).

Nota — L'azione di spoglio, sebbene annoverata tra i rimedii possessorii, si fonda sopra ben altri principii, dice la Cass., ed è di ben diversa natura dell'azione di manutenzione — « Questa non ha per oggetto che la tutela del possesso legittimo, che è pure un diritto; quella invece, accostandosi più alla natura di un provvedimento di pubblica sicurezza, mira sopratutto ad impedire che il privato, arrogandosi un' autorità, che appartiene al solo magistrato, si faccia da sè stesso ragione, ed è perciò accordata a qualunque detentore, anche illegittimo — Or quando il magistrato abbia con sentenza aggiudicato a taluno un immobile, e l' usciere incaricato della esecuzione immetta costui nel possesso dello immobile medesimo, il detentore, qualunque esso sia, benchè ne sia stato privato contro sua volontà, non può certo attribuire tale spoglio all' arbitrio e alla violenza della parte che riportò la sentenza, o dell' usciere che le dette esecuzione — Trattandosi di giudicato che statuisce sulla proprietà, e che ordina l'immissione in possesso di una cosa a favore di determinata persona, l'usciere è autorizzato a eseguirlo di fronte a qualsiasi detentore e nonostante qualunque opposizione ».

(1) Contr. stessa corte, 21 ottobre 1882 (*Giurista*, 1883, p. 14.).

(2) La massima del 18 luglio 1882, contraria a quella che ora riportiamo, fu pubblicata nel *Giurista*, anno corrente, p. 31.

Solve et repete — Quietanza — Termine.

Nei giudizii di opposizione al pagamento di tasse non è consentito al magistrato di fissare un termine, nel quale abbia l'opponente a produrre la quietanza di pagamento per discutere della opposizione; ma, ove questa già non sia corredata di tale documento, deve senz' altro, allo stato degli atti, rigettare il ricorso.

(Cass. Roma — 9 gennaio 1883 — *Legge*, 1883, I, 471).

Frutto pendente — Vendita — Percezione dei frutti.

La vendita del frutto pendente presenta la stessa figura giuridica della vendita della cosa sperata, la quale, se è perfetta in ordine al consenso ed al prezzo, non lo è obbiettivamente quanto alla cosa caduta in contratto, e alla conseguente traslazione del dominio, se non allora che essa venga alla esistenza e s' individui in quella qualità o modo di essere a cui si riferirono i contraenti.

Epperò la vendita del frutto pendente, a cui vanno equiparati gli alberi cedui non ancora recisi, non è obbiettivamente perfetta se non quando il frutto è separato dal suolo; non potendo gli alberi, sino a questo momento, esser considerati per mobili in forza e per virtù della convenzione, la quale nei suoi termini, e in ordine all' oggetto, riguarda il futuro, nè può fare che esista o si consideri come cosa mobile quello che per anco non esiste in tale sembiante, nè tampoco può siffattamente venir ravvisato.

Ove il frutto non siasi raccolto, non basta la maturità di esso a farlo considerare come già percepito dall' usufruttuario; giacchè il diritto di usufrutto non si attua se non mediante la percezione, che è l'atto di separare o raccogliere i frutti dal suolo.

(Cass. Roma — 13 febbraio 1883).

Nota — Con questa decisione si è cassata una sentenza della corte di appello di Napoli, la quale aveva ritenuto: 1.°) che, sebbene gli alberi siano accessioni del terreno ove sono impiantati, pure, allorchè sono venduti indipendentemente dal terreno, diventano per la convenzione cosa mobile; 2.°) che il taglio degli alberi, essendo maturo al momento della vendita, si deve considerare come avvenuto sin da allora, quantunque, per ubbidienza alla legge forestale, andasse ad effettuarsi successivamente. — La specie era la seguente. Un ente convertito, prima della conversione, aveva venduto gli alberi di una sua tenuta boschiva, i quali però si sono recisi dopo la conversione. Si domandava: a chi si appartiene il prezzo del taglio degli alberi, all' ente convertito, o al Demanio che gli è succeduto?

V. *Legge* 1883, I, pag. 469.

Strade vicinali — Servitù pubblica — Proprietà privata — Prova della convenzione.

Sono strade vicinali tutte quante le strade che siano state formate dai proprietarii dei fondi vicini per il servizio dei fondi stessi, e così tanto quelle che, pur rimanendo proprie dei privati, vanno soggette a servitù pubblica, quanto quelle che, e per la proprietà del suolo, e per l'uso, restano comuni soltanto a coloro che hanno concorso a formarle (1).

È alla legge vigente al tempo in cui si vuole stipulata una data convenzione che si deve ricorrere per decidere quali fra i mezzi di prova siano ammissibili per constatarne l'esistenza, e quali no (2).

(Cass. Torino — 5 dicembre 1882 — *Legge*, 1883, p. 409).

Patrimonio sacro — Beni — Vendita.

Sotto l' imperio della vigente legislazione deve ritenersi valida la vendita dei beni che costituiscono la dotazione del sacro patrimonio.

(App. Napoli — 24 novembre 1882 — *Gazz. del Proc.* 1883 p. 23).

Nota — Ammesso il principio della completa separazione fra lo Stato e la Chiesa, il legislatore non fece motto del sacro patrimonio tra i beni dei quali vietò la libera disposizione (art. 296, 239, 335, 329 430 e seg. 1404, 1405 cod. civ.)

Che anzi se l'articolo 435 del detto cod. dichiara appartenere ai privati i beni non menzionati nelle disposizioni anteriori, se di questi beni fa parte appunto tutto quello che può costituirsi a titolo di dotazione dell' aspirante sacerdote, ciò importa che anche il sacro patrimonio entri per giure civile in commercio, e come tale possa formare oggetto di contrattazione.

Progetto di scrittura — Indizio di pruova scritta — Pruova per testimoni.

Non è ammessibile la pruova per testimoni per stabilire l'esistenza d' un contratto civile superiore alle lire 500, nemmeno quando si esibisca un progetto di esso scritto ma non sottoscritto da chi ne avrebbe assunti gli obblighi.

Se nondimeno nel progetto medesimo vi siano dichiarate, anche superiori a lire 500, obbligazioni di chi lo scrisse per atti o fatti preesistenti, esso è indizio di pruova scritta per quelle sole obbligazioni, ed è ammessibile la prova testimoniale per quei fatti o atti che vi dettero origine.

(Trib. Salerno — 1882 — Fabricatore c. Mancusi — Est. giudice Rispoli).

Coloni inamovibili — Enfiteuti — Tributo fondiario — Prescrizione.

I coloni inamovibili, atteso lo scopo e la parola della legge, possono essere assimilati agli enfiteuti, e quindi son soggetti al pagamento del tributo fondiario.

La tassa fondiaria gravita sui terreni a carico del domino utile, ed un tale diritto a riscuoterla non può andar soggetto alla prescrizione di 30 anni per la semplice ragione che, se l'enfiteuta, come possessore precario, non può prescrivere contro il proprio titolo, molto meno tale diritto compete al conduttore trasformato *ministerio legis* in enfiteuta.

(Trib. Salerno — 1883 — Marino c. Amm. del Demanio — Est. giudice Aquino Gatti).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Libello famoso per mezzo della stampa — Prescrizione.

Il reato di diffamazione commesso per mezzo della stampa si prescrive col decorso di cinque anni, giusta l' art. 139 cod. pen., e non col termine di tre mesi stabilito dall' art. 13 legge sulla stampa.

(Cass. Palermo — 29 gennaio 1883).

Nota — La quistione è stata vivamente discussa, nè ancora si può dire risoluta. I sostenitori della prescrizione quinquennale accampano questi principali argomenti: 1.°) Il reato di libello famoso, quantunque commesso per mezzo di stampati, è reato comune. 2.°) Sarebbe un assurdo assegnare una prescrizione di tre mesi al libello famoso per mezzo della stampa, mentre si stabiliscono prescrizioni di

(1) Contr: V. Cass. Napoli, 21 marzo 1870 (*Gazz. del proc.* V, p. 132).

(2) Consulta: Gabba, Teoria della retroattività delle leggi, vol. I, pag. 79.

tanto più lunghe per reati assai più lievi, quali sono la diffamazione e la pubblica ingiuria punibile con pena correzionale. 3.°) Per le provincie napolitane e siciliane, l'art. 5 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, col quale pubblicavasi in queste provincie il codice penale sardo ora vigente, dichiarava abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari sino allora pubblicate in ordine alle materie contenute nel codice; onde segue che anche l'art. 12 legge sulla stampa, andata in vigore fin dal 17 dicembre 1860, fu abrogato dall'art. 139 cod. penale.

Si risponde.

1.°) I reati di libello famoso e d'ingiuria sono reati di stampa, quando col mezzo della stampa si appalesano; giacchè essi vengono in appositi capi preveduti e puniti dalla legge speciale, che ne stabilisce la punibilità, rimettendosi alla legge generale per l'assegnazione dei loro caratteri giuridici. Dalla contraria tesi promanerebbe legittima la conseguenza, che tali reati, quando fossero commessi nei giornali, e non risultasse il loro autore, dovessero andare impuniti; giacchè è solo per una *fictio legis*, creata pei soli reati di stampa, che si può punire il gerente responsabile.

2.°) Se v'è a lamentare l'inconveniente, di cui più su al n. 2.° abbiamo fatto parola, esso non è mai quel grave assurdo che si vorrebbe. L'indole dei reati di stampa, la facilità di constatare la infrazione, la inefficacia di un giudizio il quale non sia immediato, impongono di per sè la necessità di un termine breve alla prescrizione. Nè si potrà sconvenire che l'art. 12 legge sulla stampa risponda ai fini del diritto razionale, più che il codice comune, per la prescrizione dei reati di diffamazione e d'ingiuria; perchè, dato un termine molto lungo, si perpetuano le ire, gli odii, i rancori, che ogni saggio legislatore deve trovar modo di refrenare e attutire.

3°) Il disposto dell'art. 5 del decreto 17 febbraio 1861 non ha nulla a vedere con le *leggi speciali* che prevedono e puniscono *reati speciali*; e infatti l'art. 150 del cod. pen., pubblicato appunto in virtù di quel decreto, espressamente dichiara di non volersi derogare « alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni che hanno luogo per certi determinati reati ». Il quale concetto è confermato dalla storia del modo come fu in queste provincie pubblicata e rifatta la legge sulla stampa, la quale vigeva nelle provincie piemontesi fin dal 26 marzo 1848. Nel suo testo originale essa nettamente designava come reati di stampa le diffamazioni, le ingiurie pubbliche e i libelli famosi commessi per mezzo della stampa, riportandosi però, con gli art. 27 e segg., al codice penale per la definizione e classificazione di essi. Non si potette praticare il medesimo in queste provincie, per non essersi qui pubblicato il codice piemontese; e perciò si trascrissero letteralmente gli articoli del codice, che passarono così a far parte integrante della legge sulla stampa. La qual cosa fu poscia resa inutile allorchè fu pubblicato anche in queste provincie il codice penale piemontese, intendendosi allo scopo, non ancora pienamente raggiunto, di unificare il diritto pubblico del regno. Sicchè può mai dirsi che la pubblicazione del codice abbia, in queste provincie, cancellati dal novero dei reati di stampa quelli che sono preveduti dagli art. 27 e segg. legge sulla stampa, sol perchè il codice medesimo li prevede anche esso come reati comuni negli art. 570 e seguenti? Sarebbe in verità molto strano che un codice, il quale ci fu in fretta e in furia regalato con alquanti rappezzi e raffazonamenti, al solo fine di unificare il diritto pubblico d'Italia, si facesse per converso riuscire ad una così aperta contraddizione di diritti tra noi e i nostri fratelli italiani, e proprio per una legge che si può dire prima e più importante appendice dello statuto fondamentale.

Avv. F. Galdo

Ferita in rissa — Provocazione.

La scusa per provocazione non è incompatibile col reato di ferimento in rissa di cui non si conosca il preciso autore; sicchè al giudicabile, dichiarato colpevole ai sensi dell'art. 565 cod. pen., ben può essere concessa la scusa per provocazione.

(Cass. Roma — 17 gennaio 1883).

Nota — La tesi è evidente; e non si sa comprendere come nella pratica tante volte venga disconosciuta. La provocazione è circostanza minoratrice di dolo, e perciò tutta personale all'agente, al quale non è contesa dall'art. 565.

Non conoscendosi il preciso autore di un ferimento, in virtù della *fictio iuris* stabilita dall'art. 565, saranno condannati tutti quelli che portarono la mano sul ferito; nulla vieta però che a prò e contro di ciascuna di essi concorrano circostanze minoranti e aggravatrici, trattandosi di un reato come tutti gli altri, che vuole essere integrato dai due elementi del dolo e del danno.

Ferite — Pericolo di vita — Malattia o incapacità di lavoro oltre 30 giorni.

Se dallo stesso agente, per una medesima spinta criminosa e nello stesso tempo, vengano inferite due lesioni, una delle quali produca il pericolo della vita, e l'altra malattia od incapacità di lavoro eccedenti il 30° giorno, si ha sempre il reato di crimine previsto dall'art. 538 n. 1 cod. pen., e non già il concorso dei due delitti preveduti dall'art. 544 num. 1 e 2.

(Cass. Roma — 22 gennaio 1883).

Nota — Elegante quistione ben risoluta. Pel nostro codice penale, in materia di ferimenti, criterio informatore della punibilità è il danno. Il reato dell'art. 538 n. 1 è generato dal concorso cumulativo delle due condizioni separatamente indicate nei n. 1 e 2 dell'art. 544: poco monta perciò che le due condizioni siano attribuibili a cause distinte: basta che cumulativamente siansi verificate sulla persona dell'offeso, e che vi sia unità di tempo e di azione criminosa.

Uscieri — Concussione — Estremi del reato.

Gli uscieri sono pubblici uffiziali addetti all'ordine giudiziario, giusta la qualificazione che hanno dalla legge sull'ordinamento giudiziario; epperò nella locuzione di *pubblici uffiziali*, usata dall'art. 215 codice penale per indicare coloro che possono rendersi colpevoli di concussione, sono compresi anche gli uscieri, i quali incorrono in quel reato allorchè per sopruso esigono più di quanto sia loro assegnato dalla tariffa.

Estremo essenziale del reato di concussione è l'abuso della qualità di pubblico ufficiale, il quale deve essere evidente in modo, che ad esso, quale vera ragione, si debba attribuire il seguito pagamento, e non ad un concorso per altri motivi di tacita od espressa annuenza da parte di chi paga.

(Cass. Torino — 20 dicembre 1882) (1).

Oltraggio al pudore — Scandalo pubblico.

Basta, a senso dell'art. 420 cod. pen., la pubblicità del luogo, perchè sussista il reato di oltraggio al pudore con pubblico scandalo.

(Cass. Torino — 22 novembre 1882).

Nota — Per l'art. 420 è punito « chiunque offende l'altrui pudore od il buon costume *in maniera da eccitare il pubblico scandalo* ». Onde chiari si appalesano gli estremi essenziali del reato: 1°) Occorre che si offenda l'altrui pudore o il buon costume;

(1) V. *Foro it.* 1883, II, 38.

2°) e che tali offese possano eccitare lo scandalo pubblico. Sicchè la legge non cura l' evento, poco montando che dall' azione inonesta sia realmente seguito lo scandalo pubblico, bastando solo che quella abbia avuto in sè, per le circostanze di tempo e di luogo, la potenzialità di eccitarlo. Gli è perciò che l' art. 420 non fa parola di luogo pubblico o di presenza di due o più persone, come fanno per la diffamazione e l' ingiuria pubblica gli art. 570 e 572, ai quali, pel reato in esame, non è lecito far ricorso, ostando il diverso fondamento giuridico delle due sanzioni penali. Il magistrato, a riconoscere gli elementi integratori del reato di oltraggio al pudore, deve esaminare se l' atto immorale od illecito poteva offendere la pubblica moralità, eccitare lo scandalo pubblico; chè, se questo sia rimasto nello stato di potenzialità, e non sia diventato reale ed effettivo, potrà il magistrato pigliarne argomento a mitigar la pena, e non già a sconoscere l' esistenza del reato. Siffatta disamina rendesi oltremodo agevole quando il fatto avvenga in un luogo pubblico, o esposto alla vista del pubblico; poichè, potendo ivi chiunque trovarsi presente o liberamente vedere, è a dirsi sempre che il fatto si compia in maniera da eccitare il pubblico scandalo, purchè non si dimostri l'assoluta impossibilità di qualsiasi eventuale presenza di persone.

Nè si dica (*Riv. Pen.* 1883, I, 92) che, per tal modo, « al concetto degli effetti conseguenziali, lo *scandalo*, si sostituisce il concetto della circostanza causale, la *pubblicità*, che è scandalo *in potenza*, ma non è scandalo *eccitato*, come fa intendere la legge »; perchè è appunto la causalità cui tien di mira la legge, bastando, nei fini di essa, che il fatto illecito sia consumato in modo da potere eccitare lo scandalo.

Il quale concetto si porge più chiaro alla lettura di tutto intero l'art. 420, di cui il capoverso punisce l' oltraggio al pudore seguito *in privato*, facendone però un reato perseguibile a istanza della parte offesa. Sicchè questo reato men grave si fonda sull' offesa al diritto dei privati, mentre l'altro sull'offesa alla pubblica moralità; tanto che un atto impudico, il quale seguendo in privato sarebbe nè illecito nè immorale, in pubblico diventa delitto. Se la legge avesse voluto fra i due reati porre unico carattere differenziale lo scandalo realmente eccitato, avrebbe trovato modo di nettamente affermarlo.

Esercizio pubblico — Permesso — Persona interposta.

La moglie che, nell'assenza non provvisoria ma lunga e indeterminata del marito, continua l'esercizio della vendita di vini e liquori a lui permesso dalla competente autorità, senza essersi munita di speciale licenza in proprio nome, deve essere considerata come *interposta persona* ai sensi dell'art. 39 legge di P. S.

(Cass. Torino — 30 dicembre 1882).

Nota — Bene sta la distinzione. In alcuni casi la continuazione dell'esercizio per parte della moglie, dei genitori, dei figli e dei fratelli del titolare, per temporanea e breve assenza, non importa in chi sostituisce l' assente la qualità di persona interposta e il bisogno di un permesso speciale. Il che non accade quando un'assenza indeterminata o lungamente protratta del titolare toglie all'autorità politica quelle garenzie, in vista delle quali il permesso dell'esercizio fu conceduto.

Solo ci sembra che, per siffatta trasgressione, non possa andare punita la persona interposta, ma il titolare medesimo; ammenochè non voglia mettersi a carico di quella il reato di contravvenzione all' articolo 35 legge di P. S., per aver aperto un esercizio pubblico senza averne ottenuta la permissione.

Iscrizioni di strade — Contravvenzione.

Costituisce contravvenzione, punibile giusta l' articolo 146 della legge comunale e provinciale, la cancellazione delle iscrizioni apposte alle strade per ordine dell' autorità amministrativa.

(Cass. Torino — 31 gennaio 1883).

Appello dalle sentenze dei pretori — Termine — Decorrenza.

Anche per gli appelli dalle sentenze del pretore il giorno della pronunziazione della sentenza in udienza pubblica e quello della intimazione di essa, secondochè l' imputato o la parte civile appellanti furono presenti al dibattimento o contumaci, non si computa nel termine dei tre giorni stabilito dall'articolo 355 cod. proc. pen., dovendo i tre giorni essere interi.

(Cass. Palermo — 19 febbraio 1883).

Nota — Già avemmo a pronunziarci contrarii a questo principio (pag. 8), a cui si oppone la lettera della legge, prescrivendo che il termine debba decorrere, secondo i casi, *dalla* pronunziazione o *dalla* intimazione della sentenza. Invece, quando la legge non ha voluto comprendere nel termine il *dies a quo*, chiaramente lo ha detto. E infatti l' art. 401 stabilisce che l'appello dalle sentenze dei tribunali deve essere dall' imputato presente interposto nel termine di cinque giorni *dopo* quello della pronunzia; mentre per l' imputato contumace e pel pubblico ministero il termine decorre rispettivamente *dalla* notificazione e *dalla* pronunziazione della sentenza. E l' art. 649 concede al condannato, per ricorrere in cassazione, il termine di *tre giorni intieri*, il quale « decorrerà dal *giorno successivo* alla pronunziazione della sentenza, o da quello *successivo* alla notificazione ». Si consultino inoltre gli art. 356, 404 e 659, ove, assegnandosi i termini per la presentazione dei motivi, si parla indistintamente di *giorni successivi* a quello della interposizione del gravame.

Sullo stato della giurisprudenza si riscontri il *Foro it.* 1882, II, 10.

Sentenza penale — Rivocazione.

Nelle materie penali, la sentenza definitiva non può essere, per errore di fatto, rivocata dal giudice che l' ha pronunziata.

(App. Napoli — 24 febbraio 1883).

Nota — Non si può trarre argomento, per la tesi della rivocazione, dal codice di proc. civ.; perchè non sono ammessi, in generale, argomenti di analogia fra materie essenzialmente diverse e disparate, come sono le civili e le penali discipline. « D'altronde il silenzio assoluto in tutta la economia del cod. di proc. pen. di potersi una sentenza passata in cosa giudicata rettificare, per un errore di fatto, dal giudice che l' ha profferita, è assai eloquente e non dimostra che questo: che in materia penale, per gravi esigenze della giustizia, e per alti fini sociali, la legge non ha voluto far eccezione al principio generale che domina ogni procedimento — che la sentenza definitiva, sia qualunque l' errore che contenga, non possa essere rivocata dal giudice che l' ha emessa, ma sibbene da un' altra giurisdizione, ed in seguito di legittima reclamazione » (*Gazz. dei trib.* p. 470).

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 30 APRILE 1883 NUM. 9 e 10.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA PENALITÀ
NEL NUOVO CODICE DI COMMERCIO

(Cont. v. n. prec.)

SOMMARIO — VII. Bancarotta fraudolenta. Codici francesi. Codice di commercio abolito. Codice vigente. Differenze. Ragioni — VIII. Reati commessi da persone diverse dal fallito. Amministratori, direttori e socii di società commerciali. Institori. Curatori. Parenti e affini del fallito — IX. Forme necessarie per la costituzione delle società commerciali; disposizioni penali — *(Cont.)*

VII.

Non vogliamo fare abuso di una erudizione inopportuna, la quale non presenta gravi difficoltà a chi si occupa di cose giuridiche.

Mettiamo quindi da banda la storia particolareggiata di questo istituto e delle fasi fortunose che ha percorse.

Ai cultori della letteratura giuridica lasciamo eziandio lo studio filologico di questa parola, ed ai filosofi della storia il venire indagando le ragioni dell'asprezza della pena, che in altri tempi e paesi civili veniva inflitta al fraudolento bancarottiere con piena soddisfazione della pubblica coscienza.

Non intendiamo salire sì in alto o pigliar le mosse da epoca assai remota. Contentiamoci di muovere dal 1807 e di ricordare ben poche legislazioni.

Gli articoli 593, 594, 69 e 70 del codice di commercio francese del 1807 si occupavano dei varii casi di bancarotta fraudolenta, e si esprimevano nel seguente modo:

Art. 593 — Sarà dichiarato bancarottiere fraudolento ogni negoziante fallito, che si troverà in uno o più dei casi seguenti; cioè:

1.° Se ha supposto delle spese o delle perdite, o non giustifica l'impiego di tutti i suoi incassi.

2.° Se ha distratta qualche somma di danaro, qualche debito attivo, qualche mercanzia, derrata o effetti mobiliari.

3.° Se ha fatto delle vendite, negoziazioni, o donazioni supposte.

4.° Se ha supposti dei debiti passivi e collusori tra lui e creditori fittizii, facendo delle scritture simulate, o costituendosi debitore, senza causa nè valore, con atti pubblici o con obbligazioni private.

5.° Se, essendo stato incaricato di un mandato speciale, o costituito depositario di danaro, di effetti di commercio, di derrate o di mercanzie, ha in pregiudizio del mandato o del deposito, applicato in favor suo i fondi o il valore degli oggetti sui quali cadeva sia il mandato, sia il deposito.

6.° Se ha comprato degli immobili o degli effetti mobiliari in favore di un presta-nome.

7.° Se ha celato i suoi libri.

E nell'art. 594 era detto:

Potrà essere incriminato come bancarottiere fraudolento, ed esser dichiarato tale, il fallito che non ha tenuto libri, o i cui libri non presenteranno la sua vera situazione attiva e passiva;

Colui il quale, avendo ottenuto un salvo-condotto, non si sarà presentato alla giustizia.

L'art. 69 disponeva:

« Ogni coniuge separato di beni o maritato sotto il regime dotale, che abbracciasse la professione di commerciante posteriormente al suo matrimonio, sarà tenuto a fare simile consegna (l'estratto del contratto di matrimonio in cancelleria) entro il mese dal dì in cui avrà aperto il suo commercio, ed in caso di fallimento, sarà punito come *bancarottiere fraudolento* ».

E nell'art. 70:

« La stessa consegna sarà fatta sotto le stesse pene nell'anno della pubblicazione della presente legge, da ogni coniuge separato di beni o maritato sotto il regime dotale, il quale al momento della detta pubblicazione esercitasse la professione di negoziante ».

Il codice napoletano del 1819 presentava i seguenti casi di bancarotta fraudolenta (587 e 588 codice di comm.)

1.° Se ha supposto spese o perdite o non giustifica l'impiego di tutti i suoi introiti;

2.° Se ha sviato qualche somma di danaro, qualche debito attivo, mercanzie, derrate, o effetti mobili;

3.° Se ha fatto vendite, negoziazioni o donazioni supposte;

4.° Se ha supposto debiti passivi o collusori fra lui e creditori fittizi, facendo scritture simulate, o costituendosi debitore, senza causa nè valore, per mezzo di atti pubblici o di obbligazioni sotto forma privata;

5.° Se essendo stato incaricato di un mandato speciale, o costituito depositario di danaro, di effetti di commercio, di derrate o mercanzie, ha in pregiudizio del mandato o del deposito applicato a suo profitto i fondi o il valore degli oggetti, sopra i quali cadeva il mandato o il deposito;

6.° Se ha comperato beni stabili o mobili col favore di un nome imprestato;

7.° Se ha nascosto i suoi libri.

Poteva poi esser tenuto come bancarottiere doloso il commerciante fallito e dichiarato tale:

1.° Quando non avea tenuto libri, o quando questi non presentavano il suo vero stato attivo e passivo;

2.° Quando, avendo ottenuto un salvo-condotto, non si era presentato alla giustizia.

Facciamo un primo brevissimo raffronto.

Il codice napoletano accettava quasi per intero i casi di bancarotta fraudolenta indicati nel codice francese del 1807, ed introduceva lievi modificazioni ed aggiunte in gran parte ammesse ed ampliate dalle legislazioni posteriori.

Le modificazioni ed aggiunte sono le seguenti:

a) Mentre per l'articolo 594 del codice francese del 1807 era statuito come caso *potestativo* di bancarotta fraudolenta il fatto del fallito, che non avea tenuto libri o li avea alterati in modo che non presentassero la sua vera situazione finanziaria, il codice napoletano faceva una distinzione diretta ad allontanare gli equivoci, a non produrre la confusione fra due concetti del tutto diversi, fra chi non ha i libri o li ha irregolari per incuria e chi trovasi in queste condizioni colla intenzione fraudolenta, col disegno di cagionar danno alla massa dei creditori.

A noi sembra però che il legislatore napoletano del 1819, nell'attuare un concetto sì giusto ed emi-

nentemente scientifico, non sia stato molto felice e sia caduto nel medesimo errore, che deploravasi col codice francese del 1807.

Di vero, coll'articolo 582 poneva come caso *potestativo* di bancarotta semplice il fatto di chi, senza essere dominato dallo intendimento di frodare, o non avea mai tenuto i libri o li aveva irregolari; coll'articolo 587 n.° 7 puniva come bancarottiere fraudolento il commerciante fallito, che avea *nascosto i suoi libri.*

A prescindere dalla considerazione che il semplice nascondimento dei libri non può essere sempre figlio della frode, e quindi, per maggiore esattezza di linguaggio giuridico, e per evitare errori giudiziarii, avrebbesi nel n.° 7 dello articolo 587 dovuto aggiungere l'avverbio *fraudolentemente*; non sappiamo a sufficienza biasimare il primo capoverso dello articolo 588. In esso leggesi come caso *potestativo* di bancarotta fraudolenta la irregolare tenuta, o il non aver mai tenuto i libri commerciali!

Questa disposizione offendeva la chiarezza, l'ordine, l'armonia delle varie parti del codice; era superflua e produceva confusione.

Di vero, la irregolare tenuta dei libri collo scopo di frodare dovea essere aggiunta al fatto del nascondimento di libri previsto dal n° 7 dell'articolo 587, ed è stranissimo che, mentre il secondo caso menava assolutamente alla bancarotta fraudolenta, il primo *poteva e non doveva* dare esistenza a questo reato. Eppure l'uno e l'altro fatto aveano la medesima importanza giuridica; l'uno e l'altro fatto racchiudevano la medesima entità dolosa; l'uno e l'altro fatto potevano produrre i medesimi danni.

Nè basta. Fatta una buona volta la distinzione, e significato che la mancanza o irregolare tenuta dei libri per incuria del commerciante fallito potesse dar luogo alla bancarotta semplice, e il nascondimento od irregolare tenuta dei libri in una maniera *dolosa* menasse alla bancarotta fraudolenta, era per lo meno superfluo il capoverso primo dello articolo 588.

Eppoi era seria l'affermazione che chi tradiva la pubblica fede, manomettendo gli interessi di tanti creditori e impinguando la propria scarsella, e commettendo così un reato che turba l'ordine sociale, *poteva* e non *dovea* esser soggetto a penale procedimento pel reato di bancarotta fraudolenta?

Noi censurammo la distinzione del codice abolito non più ripetuta nel nuovo, a proposito della bancarotta semplice, fra i casi che *costituivano* un tale reato e quelli che *potevano* costituirlo.

Non abbiamo ora parole acconce per significare tutta la nostra riprovazione per la distinzione dell'*essere* e non *essere* esistente anche per la bancarotta fraudolenta nei codici francese del 1807 e napoletano del 1819. Il progresso delle scienze giuridiche ha dalle nuove leggi bandite queste disposizioni, profondandole nell'abisso delle umane stranezze.

b) Il codice napoletano poneva fra i casi di bancarotta semplice quelli designati negli articoli 69 e 70 del codice francese, e questo sistema è stato seguito fedelmente dalle legislazioni posteriori. Ed è giusto un tale provvedimento, dovendo quei casi essere reputati come fatti *colposi e non dolosi*, salvo la prova in contrario.

Intanto, nel 1838, il codice francese venne modificato, e con esso gli articoli 593, 594, 69 e 70.

I legislatori francesi preferirono una formola più comprensiva e generale, e nell'articolo 591 scrissero quel medesimo che è scritto nel codice albertino e poscia in quello abolito del 1865, all'art. 703.

Adunque, pel codice francese e per l'italiano di commercio del 1865, il commerciante fallito è reo di bancarotta fraudolenta nei seguenti casi:

1.° Quando abbia sottratti i suoi libri;

2.° Quando abbia *distratto o dissimulato* parte del suo attivo;

3.° Quando, nei libri o nelle scritture, o in atti autentici o privati, o nel bilancio, siasi fraudolentemente riconosciuto debitore di somme a lui non dovute.

Il codice di commercio in vigore presenta i seguenti casi di bancarotta fraudolenta:

1.° Quando ha sottratti o *falsificati* i suoi libri;

2.° Quando ha distratto *occultato* o dissimulato parte del suo attivo;

3.° Quando il commerciante, per uno scopo diverso da quello della moratoria, ha *esposte passività insussistenti*, ovvero nei libri o nelle scritture od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio, si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute.

Facciamoci ora a notare le differenze fra il codice abolito e quello in vigore, nonchè le ragioni delle medesime.

1.° Stima il nuovo codice bancarottiere fraudolento non solo chi ha *sottratto*, ma anche chi ha *falsificato* i libri.

Il Carrara, censurando il sistema della *casistica* adottato nella bancarotta semplice, censura ancora il metodo simigliante seguito nella bancarotta fraudolenta.

L'illustre scrittore vuole definizioni generali. Al giudice il cómpito di vagliare i fatti, per giudicarli o capaci d'integrare la bancarotta semplice, o capaci d'integrare la fraudolenta, o di dichiarare la inesistenza del reato. Noi non vogliamo ripetere qui tutte le ragioni che esponemmo nel 2.° capitolo, per combattere questo assunto del Carrara.

Ci preme solamente di riportare la definizione, che della bancarotta fraudolenta dà l'illustre uomo.

Egli definisce il fallimento doloso « Qualunque atto col quale il negoziante fallito o in procinto di fallire abbia anche indirettamente simulato un passivo o dissimulato un attivo in danno del creditore e per fine di lucro proprio ed altrui. »

E non si accorge che questa definizione è assai vaga ed indeterminata, nè contiene gli elementi della bancarotta dolosa nelle sue molteplici esplicazioni?

E non si accorge che, se la sua definizione si tramutasse in un articolo di legge, nella pratica giudiziaria mille dubbii e gravi difficoltà si solleverebbero intorno alla interpetrazione del medesimo?

E non vede, a prima giunta, che il sistema della casistica è di gran lunga preferibile al suo?

Ed egli, che non ama l'arbitrio del giudice, non si accorge che con quella definizione glielo darebbe sconfinato?

Eppoi si vuole una prova solenne che le definizioni non contentano alcuno? Si aprano mille libri, che trattino della bancarotta, e si troveranno mille diverse definizioni, mentre colla enunciazione dei casi bisogna essere per forza d'accordo. Leggasi la pag. 90 dell'aureo libro del Carrara, vol. 7.° e si troverà prima la sua definizione della bancarotta; poco più giù un'altra definizione, ma diversa, del Giuliano, che la dice: la simulazione dell'impotenza a soddisfare gl'impegni contratti nel commercio fatta con frode e con animo di trarne un lucro. E più giù ancora se ne riporta un'altra del Zezas, che dice: *Il y a banqueroute fraudoleuse lorsque la faillite du commerçant a été mensongere; elle est mensongere quand son insolvabilité est le resultat de manoeuvres coupables premeditées et de sa mauvaise foi.* Il Carrara combatte l'una e l'altra definizione, e ne combatterebbe mille altre diverse dalla sua, la quale, se può soddisfare le esigenze della giustizia, non soddisfa quelle della pratica. Saremmo pronti a citare mille esempii in sostegno della tesi nostra.

Ma il Carrara, incalzando gli avversarii, prosegue: Volete voi una prova che il sistema della ca-

sistica è sbagliato? Domando: se i libri non sono sottratti ma *falsificati*, potrete voi applicare l'articolo 703 del codice di commercio? (1)

Eppure in quella *falsificazione* vi fu una frode. E se vi piacerà di ricorrere all'analogia, vi risponderò che non lo potete, chè in materia penale la interpetrazione è restrittiva, non estensiva; vi dirò col Bonningausen: *Licet hoc facto creditores non minus quam abscondendo libros fraudentur, et mercator dolo malo quum agat eamdem mereatur poenam, tamen cum lex nostra silentio haec transiit, poena vacare videtur.*

Questa obbiezione era più speciosa che solida, ma parecchi altri scrittori, specie il Borsari, reclamavano che alla parola « sottratti » si fosse aggiunta l'altra « falsificati »; perchè si possono fingere anche operazioni non fatte, disgrazie non avvenute, perdite immaginarie, per sottrarre all'attività i valori corrispondenti. Perchè esprimere una sola delle tante nocevoli menzogne che il fallito può insinuare nei libri o in altre scritture?

Secondo questi insigni scrittori bisognava forzare il significato del verbo sottrarre per comprendervi il caso dei libri *falsificati*. Col nuovo codice i loro desiderii sono stati pienamente soddisfatti.

Ma la obbiezione, come dicemmo, era più speciosa che solida.

Già la giurisprudenza italiana e francese, fin dal 1825, con molti pronunziati, avea fermato il principio che i libri falsificati costituivano un caso di bancarotta fraudolenta, e la legislazione belga del 1851 all'articolo 577 previde questo caso colle parole « *s'il a soustrait ses livres, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou alteré le contenù.*

La legge prevedeva il caso di bancarotta nel fatto di chi in un modo qualsiasi dissimulava l'attivo per recar danno ai creditori. Ora, sia la falsificazione dei libri, sia la mancanza assoluta, sia la irregolare tenuta, sia la sottrazione od il nascondimento dei medesimi, vanno compresi fra i fatti, che, dissimulando tutto o parte dell'attivo, costituiscono il reato di bancarotta. Notisi però che gli esposti fatti dovranno esser compiuti nello scopo di frodare, e la mancanza di questa spiegazione fece sorgere nel codice passato e farà sorgere nel presente dei dubbii ben gravi.

In fatti si può bene falsificare un libro o sottrarlo per tenere occulta una spesa eccessiva o non pudica. In tal caso, la sottrazione o la falsificazione daranno più luogo alla ipotesi della bancarotta fraudolenta?

Il magistrato dovrà arrestarsi innanti al fatto materiale per condannare, o sarà nell'obbligo di studiare e chiarire le ragioni di questo fatto, che dovranno consistere nella frode in danno dei creditori?

Nella pratica la quistione è grave, e noi ci meravigliamo del silenzio serbato dal legislatore.

2.° Alla *distrazione* ed alla *dissimulazione* di parte dell'attivo si è aggiunto dal nuovo codice l'*occultamento*.

Questa aggiunzione ha dato alle parole il loro vero significato, ed ha eliminato una serie interminabile di quistioni che il vecchio codice presentava. Si può aver la dimostrazione che una parte dell'attivo non sia stata *distratta* nè *dissimulata*, ma *occultata*. Il caso è ugualmente grave. La giurisprudenza riteneva esistere la bancarotta fraudolenta; ma vi era lotta e lavoro interpetrativo. Col codice attuale non vi sarà nè l'una nè l'altro.

3.° L'illustre Carrara, stillando il suo cervello, ebbe a presentare un esempio per dimostrare che il sistema della casistica non era preferibile alla sua definizione sulla bancarotta fraudolenta, e che, conservando il primo sistema, molti casi di frode poteano non esser preveduti e dar luogo a dubbii ed interpetrazioni.

Tizio, egli dice, avea un debito non commerciale risultante da contratto per compra di beni di diecimila lire. Pagò il suo creditore; ma si tenne contento di una ricevuta volante. Posteriormente fallisce: fugge e non fa bilancio: ma prima di fuggire vende per una somma al già suo debitore quella ricevuta. Non vi sarebbe, in questo caso, nessuna fraudolenta dichiarazione di debito in libri, scrittura privata o pubblica o nel bilancio. Eppure v'ha un fatto doloso, che danneggia i creditori! E per renderlo un caso di bancarotta bisogna ricorrere all'analogia e fare un lavoro d'interpetrazione.

La nostra legge vigente ha tolto ogni dubbio ed ha reputato caso di bancarotta fraudolenta non solo il fatto di chi o nei libri, o nelle scritture, od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme da lui non dovute; ma anche il fatto di chi espone, in un altra qualsiasi maniera, passività insussistenti.

VIII.

Pria di venire alla disamina particolareggiata dei reati di persone diverse dal fallito senza complicità in bancarotta, stimiamo opera non superflua lo esporre alcune considerazioni generali, le quali serviranno come di propedeutica al presente capitolo.

1. La commissione legislativa proponeva di stabilire in fine degli articoli, che riflettono la bancarotta fraudolenta, una disposizione colla quale si fosse detto che le regole del diritto penale intorno agli agenti principali ed ai complici erano applicabili anche nei reati di bancarotta.

Si pensò diversamente, e le ragioni si leggono nella relazione del ministro al Re.

« Si è, dice il ministro, ragionevolmente temuto che, ove per l'applicabilità in questa materia di taluna fra le regole ordinarie del diritto penale si mostrasse di reputare necessaria una espressa disposizione, potesse poi dubitarsi se in generale le regole stesse, quelle ad esempio concernenti il tentativo, il concorso di reati, le circostanze attenuanti, dovessero avere piena applicazione nella mancanza rispetto ad esse di una consimile disposizione formale.

« Di più questa disposizione posta nel capo che tratta dei reati di bancarotta commessi dal fallito potea quasi parere significasse che le medesime regole concernenti la complicità non dovessero del pari esercitare impero negli altri reati preveduti dal presente codice di commercio; quelli ad esempio che esso enumera nel capo delle disposizioni penali in materia di società, e non lo dovessero anzi nemmeno nei reati commessi in materia di fallimento da persone diverse dal fallito, reati di cui si parlerebbe separatamente dopo la disposizione del surriferito articolo 850, senza richiamarla.

« Se perciò il mantenimento di questa disposizione poteva produrre inconvenienti, nessuno può produrne la sua soppressione; dappoichè non pare si possa da alcuno pensare o pretendere che anche nei reati di bancarotta, come in ogni altro, non siano applicabili le regole generali e fondamentali sancite dal codice penale, e fra esse quelle relative alla complicità.

« E tanto meno ciò potrebbe essere pensato o sostenuto, dacchè in altre disposizioni del codice presente si trovano indicati come punibili i complici; e dacchè anzi, quando determinati fatti commessi da persone diverse dal fallito, dichiaransi dal codice stesso reati speciali, sono dichiarati espressamente tali soltanto pel caso che non vi sia stata complicità in bancarotta. »

Noi ci sottoscriviamo perfettamente alla opinione

(1) Queste osservazioni furono scritte dal Carrara quando vigeva il codice di commercio italiano del 1865.

espressa dal ministro; ma l'egregio uomo non doveva dimenticare che, nella pratica, se niun dubbio vi fu per accettare la sua opinione intorno agli agenti principali e complici, lungamente e vivamente si disputò sul se dovessero o meno, in tema di bancarotta fraudolenta, applicarsi le regole ordinarie del *tentativo*.

2.° La quistione è di una certa eleganza ed il Carrara la tratta brevemente, dimostrando che non vi può essere tentativo punibile di bancarotta, e che o vi saranno atti preparatorii non costituenti reato, o la bancorotta sarà consumata. Non v'è per lui via di mezzo.

Egli dice; io non so formarmi la idea di un *tentativo* di bancarotta dolosa. Se i nascondimenti di danaro, i contratti fittizi ed altre arti furon preparate al fine di un fallimento, ma poi il fallimento non avvenne, io veggo in quelli una serie di prave intenzioni, una serie di atti inonesti; ma giuridicamente vi trovo semplici fatti preparatorii, e non un principio di esecuzione del fallimento. E se, dopo le frodi ed il fallimento dichiarato, avvenga per buona fortuna che i ripostigli si scuoprano, le simulazioni si svelino, gli artifizi si deludano, e i valori sottratti siano riportati alla massa, così che i creditori non ne risentano perdite ed il colpevole non raggiunga il suo fine, si avrà ciò nonostante un reato *perfetto* perchè la bancarotta è un delitto sociale, ed il suo obiettivo giuridico non è il patrimonio privato, ma la pubblica fede.

Questa opinione, come tutte le altre espresse dal Carrara, ci ha fatto molto pensare. Partiva da un intelletto assai elevato, da un uomo invecchiato nella scienza e nella pratica penale. Ma, pensandovi e ripensandovi su, abbiamo finito per non accettarla, e per riconoscere la esistenza giuridica del *tentativo* anche nei reati di bancarotta fraudolenta.

I fatti, che costituiscono la bancarotta fraudolenta, possono essere o anteriori o posteriori alla cessazione dei pagamenti ed alla conseguente dichiarazione di fallimento; anzi ve ne ha taluni che debbono per necessità accadere dopo la cessazione dei pagamenti. Or distinguiamo gli atti preparatori dagli atti di esecuzione, il pentimento e la desistenza volontaria dell'agente dalla circostanza fortuita ed indipendente dalla volontà del medesimo. Per riuscire più chiari, poniamo un esempio riguardante un fatto, che può accadere *pria* e *dopo* la cessazione dei pagamenti. Il commerciante, fallito o no, si accorge che i suoi libri rappresentano la sua vera condizione economica, e, poichè ha interesse di non renderli pubblici, si determina a sottrarli. Va nel luogo ove si trovano, li sottrae, ma, pentendosi per via, ritorna e li depone di nuovo là dove li prese. In tal caso non v'ha reato nè tentato, nè consumato.

Similmente è a dirsi se mentre si avvia per sottrarli, desiste dal suo pravo proposito e non li vede neppure.

Similmente è a dirsi se prepara tutt'i mezzi per aprire la porta della stanza ove sono i libri, e poi non si briga di compiere quanto ha progettato. Ma se si porta sul luogo e, mentre sta per sottrarre i libri, i creditori sopravvengono e gl'impediscono il compimento dell'opera nefaria, potrebbe in questo caso dire l'illustre Carrara che non vi ha *tentativo punibile?*

Si ha quasi tra mani il libro: l'*iter criminis* subbiettivamente è stato tutto percorso: l'agente non lo percorre obbiettivamente, non già per un fatto proprio, non per resipiscenza, non per pentimento; ma per una circostanza fortuita ed indipendente dalla sua volontà, l'intervento dei creditori. Evidentemente concorrono in questo fatto tutti gli elementi del tentativo punibile, cioè la volontà di sottrarre il libro, gli atti di esecuzione che la rivelano, la circostanza fortuita ed indipendente dalla volontà dell'agente, che ne impedisce l'attuazione.

Se non ci fossimo proposti di esser brevi, dimostreremmo che in tutt'i fatti, dalla legge riconosciuti come casi di bancarotta fraudolenta, può verificarsi il tentativo punibile.

A prescindere dalla giurisprudenza italiana e straniera, che, in gran parte, avvalora la nostra tesi, siamo pur sussidiati dalla opinione di accreditati ed illustri scrittori, e specialmente Dalloz (1) Legraverend (2) Merlin (3) Morin (4) Pardessus (5) Bouirguignon (6) Sebire e Carteret (7) Antoine (8) Laurent (9) Basuagio (10).

Riprodurremo solamente le parole di Laurent e di Sebire e Carteret.

Il Laurent, mentre riporta le opinioni di molti autori, aggiunge: « Così, se si può provare, applicando ciò alla bancarotta fraudolenta, che il debitore ha avuto intenzione di deludere i suoi creditori, e l'atto impugnato è stato la consumazione di questa intenzione, vi è stato *consilium et eventus*, e la correlazione di questi due estremi stabilisce la frode Di qui la conseguenza che l'attentato di bancarotta dolosa è un reato quando è provato che il bancarottiere abbia fatto atti preparatori indicativi dell'intenzione di frodare, che non è stato impedito nell'esecuzione della bancarotta fraudolenta se non da avvenimenti dei quali non ha potuto dominare la direzione, e che ha persistito nel colpevole suo divisamento ».

E Sebire e Carteret osservano:

« La bancarotta fraudolenta, come qualunque specie di reato, ha due epoche: l'una nella quale ha principio la sua esecuzione, l'altra nella quale si compie.

« Il principio di esecuzione consiste nella diversione dell'attivo di un debitore, nella sottrazione del suo patrimonio, nella fabbricazione di falsi libri o registri, ecc... e quando il reato è in tal modo preparato, quando l'esecuzione ne è cominciata con questi differenti atti, il debitore lo consuma con dichiarare, sia col *fatto*, dandosi, per esempio, alla fuga; sia in termini espressi, depositando, a cagion d'esempio, il suo bilancio, che gli è impossibile di soddisfare i suoi debiti. Di qui risulta che può esistere il reato di bancarotta dolosa e che ai termini dell'art. 2 del cod. pen. debb'essere punito il suo autore. E però il fallito il quale, dopo aver tentato di sottrarre una parte del suo patrimonio ai suoi creditori, ne sarà stato impedito da una causa indipendente dalla sua volontà, dovrà sopportare la pena ecc. ecc. ».

3.° Il codice abolito, coll'articolo 704 faceva una strana confusione, che non poteva meritare il plauso dei cultori della scienza.

Stabiliva che, nel caso di fallimento di una società commerciale, erano colpevoli di bancarotta fraudolenta e puniti colle pene, che la legge fulminava contro i bancarottieri, gli amministratori della società medesima, i quali o aveano omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale; o aveano falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato; o avevan dato ai socii dividendi manifestamente non sussistenti ed aveano con ciò diminuito il capitale

(1) V. Fallimenti e bancherotte cap. 2, sez. 2, num. 8.
(2) Trattato di legislaz. crim. 1, 22.
(3) Quistioni di diritto v. Bancarotta § 1 (2, 438).
(4) Dizion. pag. 118.
(5) Diritto Comm. n. 1304.
(6) Sull'art. 402, num. 10.
(7) Enciclopedia del diritto v. Bancarotta num. 37.
(8) Regole del diritto civile, comentando la regola: fraudis interpetratio... non in eventu dumtaxat, sed in consilio quoque desideratur, L. 19, § de reg. juris.
(9) Trattato dei fallimenti e delle bancherotte.
(10) Consuetudine di Normandia (f. 2 pag. 376, 378 e 405).

sociale; o aveano con dolo fatto prelevamenti superiori a quelli fissati nell'atto di società; o aveano cagionato con dolo o per conseguenza di operazioni dolose il fallimento della società.

Bisognava distinguere, e la nuova legge commerciale ha saviamente distinto. In materia di fallimento vi sono reati che commette il commerciante e reati che commettono persone diverse dal fallito. Or queste persone, consumando gli esposti reati, non si rendono responsabili di *bancarotta*, ma di reati *sui generis* e distinti dalla medesima.

Questa si attaglia solo al commerciante fallito.

Il dichiarare adunque gli amministratori di una società commerciale, perchè colpevoli di uno o di parecchi fatti testè indicati, rei di bancarotta, era un errore. E che sia veramente così basta ricordare, che le società commerciali sono di forme diverse, e gli obblighi delle une non possono andar confusi con gli obblighi delle altre. Le società commerciali in nome collettivo o quelle in accomandita semplice non possono assimilarsi alle società in accomandita per azioni o alle società anonime.

Verificandosi un fallimento, tutti i soci in nome collettivo o in accomandita semplice sono ugualmente responsabili e, da commercianti falliti, in caso di bancarotta semplice o fraudolenta, debbono tutti ed ugualmente risponderne al cospetto del magistrato penale.

Di costoro adunque è inutile discorrere in appositi articoli, perchè vanno soggetti alle medesime norme, che la legge stabilisce per qualsiasi commerciante fallito. Non così accade per le società in accomandita per azioni o per le società anonime. In queste due ultime società bisogna ricercare la responsabilità degli amministratori, i quali cagionando un fallimento per dolo o per colpa, commettono un reato *sui generis* e diverso dalla bancarotta fraudolenta (art. 76 e seguenti del nuovo codice di commercio.)

Il Borsari, annotando lo articolo 704 del codice di commercio abolito, dovuto alla preveggenza della commissione legislativa del 1851 che regolava l'istituto delle società in caso di fallimento, ha il merito di avere, quasi per il primo, presentata la seguente, che chiama osservazione generale, e che è stata fecondata e sviluppata col nuovo codice:

« Pare che la espressione della legge sarebbe riuscita più esatta, se in luogo di chiamare costoro *colpevoli di bancarotta fraudolenta*, li avesse associati come coautori alla pena di quel reato. *Bancarotta* non può concepirsi *senza fallimento*, di cui è la peggior sorte. Gli amministratori non sono falliti necessariamente Potrebbero esserlo, se essendo commercianti, non si trovassero in grado di soddisfare alle loro obbligazioni; ma qui la legge non considera propriamente il loro fallimento, ma l'altrui ch' essi medesimi *ànno cagionato*, o al quale almeno hanno contribuito colla iniquità dei loro atti. »

« Osservo ancora, nell'interesse della giustizia, che simili azioni, in quanto delittuose in sè stesse, possono essere punite indipendentemente dal fallimento e dalla bancarotta, quantunque il nostro articolo sembri farne dipendere da questo evento la punizione. »

Il nuovo legislatore ha perciò tolta la confusione, che producevano l'articolo 704 e l'articolo 699 del codice di commercio abolito, ed ha stabilito, nel modo infrascritto, coll'articolo 863.

Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni, od anonima, gli amministratori e i direttori di essa sono puniti giusta la prima parte dell'articolo 861 (carcere fino a due anni) se per loro colpa è avvenuto il fallimento, o non furono adempiute le disposizioni degli articoli 91, 92, 94, 95, 96, 101, 104, 140, 144, 145, 146, 155, 166, 171, 172, 173, 176, 177, 180, 181 e 182, ovvero se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nei numeri 2.° 3.° 4.° 5.° dell'articolo 856, e nei numeri 1.° 3.° e 4.° dell'articolo 857.

Essi sono puniti giusta il secondo capoverso dell'art. 861 (reclusione e, nei casi più gravi, lavori forzati a tempo) se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nell'art. 860 (casi di bancarotta fraudolenta); ed inoltre:

1.° se hanno omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale ed i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge;

2.° se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;

3.° se hanno dato ai socii dividendi manifestamente non sussistenti ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

4.° se hanno fatto con dolo prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società;

5.° se hanno cagionato con dolo o per conseguenza di operazioni dolose il fallimento della società.

Chiariamo ancor meglio questo lungo articolo di legge, quantunque fosse scritto con sapienza, evidenza ed ordine mirabile.

4.° Il nuovo codice di commercio stabilisce molte e gravi formalità in caso di costituzione di una società commerciale; e noi crediamo abbia fatto bene perchè à così validamente assicurato i diritti dei socii e di coloro che trattano affari colle società commerciali. Solide e legali garentie danno alle società commerciali importanza e lucri grandissimi; ed ai privati, che trattano colle medesime, sicurtà e non pericoli, lealtà di contrattazione e non quell'alea schiacciante, che spesso ammorza i nobili proponimenti ed uccide il commercio.

Il legislatore à voluto fare qualche cosa di più, ed ha assicurato con una sanzione rigorosa l'adempimento di quelle formalità nelle quali, come disse un componente della commissione legislativa, si concentrano in gran parte le guarentigie stabilite dalla legge contro gli abusi, che potrebbero commettersi in materia di società.

Chi non comprende, di vero, che il deposito, la trascrizione; l'affissione dell'atto costitutivo delle società per azioni, la pubblicazione dell'atto costitutivo della società, in forma di estratto, nei giornali degli annunzi giudiziari; il deposito, la trascrizione, l'affissione e l'inserzione nei giornali degli atti contenenti qualunque mutamento del modo di esistere delle società e via via, debbano andar noverati tra gli atti di grande importanza che assicurano stabilmente la vita commerciale di una società?

5.° L'articolo 862 del codice di commercio novello è scritto così:

« L'istitore o il rappresentante del commerciante fallito, che nella gestione affidatagli si è reso colpevole di uno dei fatti indicati nei numeri 2.° 3.° 4.° e 5.° dell'articolo 856, e nel numero 1.° dell'articolo 857, è punito giusta la prima parte dell'articolo 861. Egli è punito, giusta il secondo capoverso dell'articolo stesso, se è colpevole di uno dei fatti indicati nell'art. 860 ».

Questo articolo è nuovo, come son nuovi gli articoli 367 a 376 del codice vigente, che regolano l'istituto degli institori e rappresentanti di un commerciante. Il codice abolito taceva intorno a tali persone, e, per risolvere le quistioni che a tal uopo si proponevano, bisognava ricorrere alle teoriche del diritto romano, a quelle del mandato e a quelle della locazione d'opera consacrate nel codice civile. La più estesa forma di mandato commerciale è la preposizione di un institore ad un intiero commercio.

Gli articoli testè indicati del nuovo codice racchiudono il pregio grandissimo di avere risoluto tutti i dubbii e le difficoltà, che nella pratica si sollevavano. Laonde gli obblighi ed i diritti dell'insti-

tore o rappresentante sono nettamente fermati e chiariti. Noi non possiamo partitamente occuparci dei medesimi; perchè usciremmo di carreggiata, e per tempo non breve dovremmo abbandonare il nostro argomento. Rimandiamo ad altri la trattazione di questa materia, e facciamo solamente le nostre osservazioni sulla parte penale.

L'istitore o il rappresentante, in caso di fallimento, può essere irresponsabile del tutto, o assumere la figura di complice del preponente, bancarottiere, o aver consumato dei fatti, che hanno inconsapevolmente compromesso il povero commerciante, e che, rivelando o dolo o colpa, rappresentano un reato *sui generis* a carico del solo institore o rappresentante. Nel primo caso non è soggetto a pena; nel secondo è sottoposto alle norme generali del libro primo del codice penale; nel terzo è colpevole, come il bancarottiere; perocchè, a prescindere dallo aver provocato il fallimento e dallo aver violato gli obblighi di un commerciante, sarebbesi reso violatore del mandato a lui affidato e della fiducia in lui riposta. In questo caso, vi sono reati *sui generis* e diversi dalla bancarotta, ma puniti come quest'ultima. E la pena stabilita dal legislatore noi pensiamo debba essere definita mite e non aspra, vuoi per le ragioni già esposte, vuoi per altre disposizioni del codice penale in vigore.

In fatti, pongasi mente all'articolo 213 del codice penale, e si vedrà che nelle sottrazioni di pubblico denaro i commessi sono puniti come i loro committenti, fra' quali v'ha non solo il governo, ma tesorieri, esattori, ricevitori, amministratori, contabili e depositari pubblici in generale.

Leggasi l'articolo 631 del codice penale, e si saprà che, mentre il reato di appropriazione indebita è un delitto, diventa crimine quando è commesso da un cassiere o da un impiegato qualunque di una banca o casa di commercio privata, sopra cose a lui affidate in tale qualità.

6.° L'art. 709 del codice di commercio abolito puniva il sindaco di un fallimento, colpevole di malversazione nella sua amministrazione, in conformità degli articoli 629 e 630 del codice penale, cioè col carcere e colla multa.

Col nuovo codice di commercio al *sindaco* è stato sostituito il *curatore*, e coll'art. 864 si dispone:

« Il curatore del fallimento, colpevole di malversazione nella sua amministrazione, è punito colla reclusione, e se il danno recato è leggiero col carcere non minore di tre mesi.

« Se il curatore non si è reso colpevole che di negligenza, è punito col carcere da un mese ad un anno e con una multa estensibile a lire trecento. Queste pene possono essere anche applicate separatamente secondo le circostanze.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai coadiutori ed incaricati del curatore nella esecuzione delle operazioni del fallimento. »

Le differenze adunque fra il vecchio ed il nuovo codice sono le seguenti:

1.° Col vecchio codice la malversazione dei sindaci era punita sempre col carcere. Il nuovo guarda la quantità del danno, e giunge sino alla reclusione.

2.° Il nuovo codice punisce la negligenza, che non era punita nel passato.

3.° Pareggia la condizione giuridica del curatore a quella del suo mandatario o coadiutore.

Esaminiamo le ragioni di queste differenze ed aggiunzioni.

Per gli articoli 713 e seguenti del codice di commercio, il curatore è l'anima dell'amministrazione del fallimento: a lui sono affidati gli incarichi più delicati, ed egli è il depositario delle carte, titoli ed altro, riguardanti il fallimento. Il sindaco, secondo il codice abolito, avea pure un mandato giudiziale importante, e compiva incarichi ugualmente delicati.

Il Carrara, osservando sull'articolo 709 del codice suddetto, scriveva:

« Questa penalità si considera generalmente dai dottori come eccessivamente mite, sì per riguardo alla facilità di delinquere, sì per riguardo ai gravissimi danni che eventualmente possono cagionarsi; danni male adequati colla pena stabilita negli articoli 629 e 630.

È un delitto che ha la perfidia per base; è un delitto che non ha scusa; è un delitto pur troppo frequente ma difficilmente raggiunto: e sono queste le colpe verso le quali si usa misericordia ».

Ed in altro punto soggiungeva:

« Vuolsi però avvertire che quella benignità di pena è serbata ai soli sindaci che rubino *per conto proprio*; se il sindaco sottrae, o mentisce per aiutare il fallito, incontra come complice del medesimo le pene di alto criminale. Così all'avidità del frodatore sovrasta poca carcere, e ad una misericordia imprudente la reclusione ».

Accettando interamente le osservazioni dell'illustre Carrara, e volgendo lo sguardo alle varie legislazioni straniere, troviamo che il fatto di un sindaco o curatore di un fallimento, colpevole di malversazione, va punito come il peculato, e il codice di commercio abolito, a prescindere dalla mitezza eccessiva, giustamente deplorata dai dottori, nel punire i sindaci malversatori, invocava gli articoli 629 e 630 del codice penale, i quali non avevano alcun nesso, attinenza, o relazione razionale, col fatto che il legislatore commerciale voleva punire. Ed è questa una fra le tante brutte conseguenze del metodo che volle seguirsi, compilando un codice penale commerciale distinto e diverso dal codice penale comune.

Gli art. 629 e 630 prevedono il caso di chi, abusando dei bisogni, della inesperienza o delle passioni di un minore, gli avrà fatto sottoscrivere la confessione di un debito, una quietanza od altra obbligazione a suo pregiudizio, per somministrazione di danaro, di cose mobili o di oggetti di commercio. Quale affinità o simiglianza ha questo reato con quello previsto dallo art. 596 del codice francese, 709 del codice italiano abolito e 864 del codice vigente? Nessuna; anzi gli elementi che costituiscono l'uno e l'altro reato stanno fra loro agli antipodi, e lo scopo delle due disposizioni legislative è diametralmente diverso.

Invece, col nuovo codice è assimilata la responsabilità dei curatori a quella dei depositarii pubblici, e si sono perciò copiate le disposizioni contenute negli articoli 298 e 301 del codice penale; nelle quali il depositario pubblico, che sottrae carte, registri, documenti od effetti a lui consegnati con tale sua qualità, è punito colla reclusione. Se il danno è leggiero, la pena può essere quella del carcere non minore di tre mesi: ed in caso di negligenza nelle sottrazioni, la pena è del carcere da un mese ad un anno con multa estensibile a lire trecento.

V'ha senza dubbio una certa analogia fra il curatore e il depositario pubblico, del quale è parola nello art. 298 del codice penale; ma v'ha pure delle gravi differenze. Perchè non si è tenuto presente l'art. 212 del codice penale? Sarebbe stato meglio applicabile; perocchè quell'articolo prevede il caso di qualunque amministratore, che avrà soppressi, sottratti o trafugati atti o documenti dei quali era depositario in tale qualità, o che gli erano stati rimessi o comunicati per ragione delle sue funzioni. Il principale ufficio del curatore non è quello di depositario; nè a lui sono affidati effetti e documenti perchè li abbia in deposito, ma perchè, tenendoli presenti, possa amministrare i beni del fallito, esigere, pagare e via via, previo lo adempimento di determinate formalità.

In ossequio ai principii cennati a proposito dello art. 862 del codice e dello art. 727, nel quale le persone in esso indicate possono dirsi partecipi del mandato giudiziale, giustamente il legislatore infligge ai coadiutori ed incaricati del curatore le medesime pene quando si rendano responsabili di malversazione.

7.° Accogliamo perfettamente il concetto che la pena dovrà essere diminuita nel caso il danno fosse leggero, e vorremmo che questa disposizione legislativa fosse applicabile a tutti gli altri reati in materia di fallimento.

L' *eventus damni*, le conseguenze materiali, nella loro entità debbono in questi reati esser valutate. È vero che la bancarotta è un reato il quale viola e manomette la pubblica fede; ma il suo effetto immediato è quello di offendere l' altrui patrimonio. Epperò facciam voti che una disposizione conforme ai nostri desiderii ed a quelli di molti giuristi vada messa nel codice. È reclamata dalla giustizia e dalla scienza.

8.° L' art. 865 punisce colla reclusione sino a cinque anni coloro che senza complicità in bancarotta sono convinti:

« 1.° di avere in un fallimento scientemente distratto, ricettato o in pubbliche o private dichiarazioni, dissimulato, beni mobili o immobili del fallito;

« 2.° di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome o per interposta persona crediti simulati;

« 3.° di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell' articolo 860 (casi di bancarotta fraudolenta), esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Al commerciante che scientemente prestò il nome si applica la stessa pena.

« I discendenti, gli ascendenti, gli affini nelle stesse linee ed il coniuge del fallito, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento sono puniti col carcere ».

Richiamiamo l' attenzione dei nostri lettori su questa importante disposizione legislativa, che guarderemo brevemente dal lato storico e razionale.

Il codice francese del 1807, cogli articoli 479, 555, 556, 597, e 598, creava dei dubbii e dava adito a molte assoluzioni d' individui colpevoli di fatti delittuosi e criminosi in materia di fallimento. Non sempre si poteva aver la prova del concerto fra il terzo ed il bancarottiere, ed il complice o rimanea impunito, o rispondeva di un reato di minore importanza.

Fatti accorti di questo inconveniente, che presentava la giureprudenza, i legislatori del 1838 mutaron sistema, ed in quanto alla complicità nei reati di bancarotta fraudolenta, senza fissar regole, si rimisero alle norme generali del codice penale comune.

Soventi però, nella pratica, occorreva che un terzo commettesse dei reati in prò del fallito senza esservi alcun precedente concerto o scienza da parte del medesimo. Per lo meno mancava la pruova sicura, e l' elemento del *cui bono* contro il fallito poteva valere a farlo processare, ad aprire una penale istruzione contro di lui, ma non era bastevole per farlo condannare. Soventi ancora non v' era bancarotta; il fallito era dichiarato irresponsabile; ma il terzo avea in quel fallimento commesso fatti delittuosi o criminosi. Bisognava adunque punire questo terzo, non col titolo di un semplice furto o di una appropriazione indebita; ma col titolo più grave di reato commesso in un fallimento, e colla pena simile a quella che s'infliggeva al bancarottiere. Si stimò che questa severità fosse di salutare freno a quei terzi che, con atti arrischiati e peggio, facevano man bassa nei fallimenti, a vantaggio dei falliti, e danneggiando quello che era divenuto il patrimonio dei creditori.

Fu quindi pubblicato lo articolo 597 in maggio 1838, scritto così:

« Saranno condannati alle pene della bancarotta fraudolenta:

« 1.° gl' individui convinti di avere, nell' interesse del fallito, sottratto, occultato o simulato tutto o parte dei suoi beni mobili e immobili, senza pregiudizio degli altri casi contemplati dall' art. 60 del codice penale;

« 2.° gl' individui convinti di avere fraudolentemente presentato, sia col loro nome, sia per interposte persone crediti supposti;

5.° gl' individui i quali facendo il commercio sotto il nome altrui o sotto un nome supposto, si sono resi colpevoli dei fatti contemplati nell'art. 591 ».

E l' art. 594 colpiva colle pene del furto il coniuge, i discendenti, o ascendenti del fallito, o i suoi affini nei medesimi gradi, che avessero distratto, distornato o occultato effetti appartonenti al fallimento, senza aver fatto atti di complicità col fallito.

Il codice di commercio abolito, cogli articoli 706 e 707, conteneva quasi le medesime disposizioni.

L' articolo 706, in fatti, era scritto nel seguente modo:

« Sono condannati alle pene stabilite per la bancarotta fraudolenta coloro che sono convinti:

« 1.° di avere scientemente e nell' interesse del fallito distratto, ricettato o dissimulato beni mobili o immobili del medesimo, salve inoltre le disposizioni del codice penale riguardo a coloro che come agenti principali o complici avessero partecipato al reato;

« 2.° di avere fraudolentemente proposto nel fallimento e giurato in loro nome, o per interposta persona, crediti simulati;

« 3.° di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell' art. 703 (casi di bancarotta fraudolenta) esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato ».

E nell' articolo 707 disponevasi:

« I coniugi, i discendenti, gli ascendenti del fallito od i suoi affini nello stesso grado, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od oggetti appartenenti al fallimento, senza avere operato in complicità col fallito, sono puniti colle pene del furto. »

Nella scienza e nella giureprudenza questi articoli sollevavano molte difficoltà. Non le riferiremo tutte, sia per amor di brevità, sia perchè sono state, in gran parte, risolute dal nuovo codice.

9.° Vi era, in fatti, chi sosteneva che la pena nel caso previsto dall' articolo 706 era gravissima ed irrazionale; perocchè il complice di una bancarotta potea, in qualche caso, esser condannato a una pena inferiore a quella spettante all'autore dei fatti previsti dallo articolo 706.

La erroneità di questa obiezione era manifesta. Il complice è punito come l' autore principale. Quando la complicità non è necessaria, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi: ed il complice non necessario di una bancarotta può, in taluni casi dirsi, innanzi alla legge penale ed alla società, meno colpevole dell' autore dei fatti indicati nello articolo 706.

Ma il Carrara, accortosi della debolezza di questo argomento, muove in altro punto della sua opera nuovamente alla carica, e mette fuori una di quelle osservazioni che costringono il lettore a dire: È vero!

« E francamente parlando, egli dice, a diritto cocostituendo pare a noi che la parificazione Francese del terzo al bancarottiere dolosa sia oltre misura eccessiva. Il terzo (che qui si suppone non complice del fallito) non ha nessun legame, nessun rapporto con la pubblica fede, nessun dovere speciale. Esso è un privato cittadino che cerca di farsi pagare un credito immaginario. Sarà questa una frode meritevole di pena ma non àvvi ragione per cui il carcere,

che sembra sufficiente repressione ad ogni simile attentato contro qualunque patrimonio privato, non debba essere repressione sufficiente quando si dirige contro un patrimonio sottoposto a concorso commerciale. Pare in certa guisa che il patrimonio del mercante quando è fallito si voglia considerare come santo e privilegiato, poichè chi tenta carpire da quello una somma prima del fallimento è punito col carcere; e chi tenta carpirla dallo stesso patrimonio dopo il fallimento è punito con la casa di forza in Toscana, e con la reclusione o con la galera nel rimanente d' Italia. Ciò non persuade davvero ».

Il nuovo codice, seguendo queste idee, ha ridotto, nei casi previsti dall' art. 706, la pena a più miti proporzioni.

Lungamente e vivamente fra gli scrittori e nella giurisprudenza si discusse intorno alla esistenza o meno del reato, quando si proponessero da alcuni dei crediti simulati *nell'interesse proprio* e non nell' interesse del fallito. Taluni, stando alla lettera della legge, affermavano che il fatto costituiva reato; altri sostenevano che il legislatore non avea ripetute nel n. 3 dell'art. 706 del codice le parole « nell'interesse del fallito » ma bisognava supporle. Si erano omesse per mera dimenticanza o per altri motivi. E la giureprudenza ondeggiava tra la prima e la seconda opinione.

Il nuovo codice ha tolto il dubbio; perchè ha ammesso come reato non solo il fatto di chi scientemente distrae, dissimula beni mobili od immobili del fallito, o di chi ha fraudolentemente proposto crediti simulati nell'interesse del fallito ma anche nell'interesse proprio. E per aver introdotto questa novità merita plauso; perocchè, o che si compiano nell'interesse del fallito, o nell'interesse proprio, il danno sofferto dalla massa è sempre lo stesso, e la responsabilità incorsa per l'azione commessa è la medesima.

Ma v' ha dippiù. Ha tolto dal n. 2 dello art. 706 l' elemento del giuramento prestato rispetto ai crediti simulati proposti nel fallimento; perchè tale formalità è stata abolita, e al n. 3.° dello articolo 865 ha ripetuto quanto era detto nel n. 3 dello art. 706 del codice di commercio abolito, aggiungendovi le seguenti parole:

« Al commerciante, che scientemente prestò il nome, si applica la stessa pena ».

È noto che questo n. 3.° è messo per non permettere lo scandalo che si eserciti un dato commercio sotto l'egida apparente di uno dei così detti *uomini di paglia o teste di legno*, stupendamente descritti dal Renouad. Or, dice la Commissione legislativa, la legge, non potendo colpire direttamente come falliti, coloro, che, senza esporre il loro nome, hanno la principale ingerenza in quelle operazioni, mira a coglierli indirettamente con una responsabilità di genere proprio. Nella maggior parte dei casi, soggiunse la commissione, sarà assai difficile di metter la mano sulla persona, il cui nome venne abusato; ma qualora ciò potesse riuscire, e non fossero applicabili le norme che riguardano i falliti, sembra giusto, che non perciò essa debba restare impunita qualora si potesse dimostrare *sciente o connivente* all' abuso.

11. E, da ultimo, troviamo giusta la modificazione introdotta allo articolo 707 del codice abolito. Sorgeva continua la difficoltà nella giureprudenza e fra gli scrittori se in ogni caso le persone designate in quello articolo dovessero rispondere di furto semplice, o di furto qualificato nel concorso delle qualifiche. Chi sosteneva che, anche col concorso delle qualifiche, dovesse applicarsi la pena stabilita pel furto semplice; chi pretendeva il contrario.

Inoltre, trattandosi di un danno fatto alla massa dei creditori, ed in ossequio allo articolo 635 del codice penale, riesce meglio paragonare i fatti indicati nello articolo 707 a quelli preveduti dallo articolo 300 del codice penale. In esso è posto il caso che l' autore della sottrazione sia il padrone delle cose oppignorate e sequestrate e, per mille ragioni egualmente ovvie, la pena del carcere è ben proporzionata alla entità del reato.

Per dar compimento ai fatti delittuosi o criminosi in materia di fallimento, rimane a discorrere dello articolo 866, scritto così:

« Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a proprio favore per il voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, o che in modi diversi da quelli preveduti nell' articolo 860, si procurò vantaggi a carico dell'attivo del fallimento, è punito col carcere fino ad un anno e con multa fino a lire duemila ».

« Il carcere può estendersi a due anni se il creditore è membro della delegazione di sorveglianza ».

Questo articolo corrisponde all' articolo 710 del codice di commercio abolito scritto nel modo sedo seguente:

« Il creditore, che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a suo favore per il suo voto nelle deliberazioni del fallimento, o che ha fatto convenzione particolare dalla quale risulti un vantaggio a suo favore a carico dell' attivo del fallimento, è punito col carcere estendibile ad un anno e con multa estendibile a lire duemila ».

« Il carcere può estendersi a due anni, se il creditore è sindaco del fallimento ».

A prescindere che lo articolo 866 presenta una dizione più chiara e più corretta, v' ha in esso delle aggiunzioni e modifiche per coordinarlo agli altri articoli dello stesso codice,

Si è, di vero, ben chiarito che i fatti esposti nello art. 866 non debbono andar confusi con quelli che costituiscono la bancarotta fraudolenta o la complicità nella medesima.

E poichè v' ha l' istituto della moratoria e la delegazione dei creditori, si sono tenuti presenti l'uno e l' altra nella compilazione dello articolo.

Lo articolo 866 del codice abolito corrisponde altresì allo articolo 597 del codice francese ed all'articolo 575 del codice belga. Il timore di varcare i limiti che ci siamo prefissi ci dispensa dal grato ufficio di riferire le svariate quistioni che nella pratica sollevavano lo articolo 710 in Italia e lo articolo 597 in Francia. Chi ha vaghezza di saperle, legga Sebire e Carteret, Sirey, Pardessus Chauveau, Legraverend, Carrara, Borsari e tanti altri.

IX.

Per dar compimento al tema della penalità nel nuovo codice di commercio, ci corre l' obbligo di volgere un fuggevole sguardo agli articoli 246, 247, 248, 249 e 250.

I legislatori di tutte le nazioni civili si sono grandemente occupati a disciplinare le società commerciali. Le vecchie leggi ed anche il codice di commercio abolito non presentavano garenzie solide ed atte ad assicurare in maniera positiva la desiderata disciplina nelle società commerciali. Il gravi inconvenienti, che nella pratica si verificavano, le fraudi che occorrevano con raffinata malizia, con accorgimenti capziosi e con arti assai subdole, han fatto sorgere potente il bisogno di ravvisar dei reati e di stabilire gravi pene anche in questa sì delicata ed importante materia.

Le società commerciali si moltiplicano di giorno in giorno, dispongono di milioni e costituiscono in certi paesi un elemento di forza, di vita, di progresso e di libertà. Dalle società commerciali ripetono il lavoro ed il sostentamento migliaia di operai, di artefici, di professori: allo incremento delle medesime e per procacciarsi un utile, talvolta importante, concorrono, coi loro capitali, grandi e pic-

coli proprietarii. Bene adunque i legislatori vollero, anche con sanzioni penali, disciplinare le società commerciali; e chi legge il codice inglese del 1862 ed il francese del 1867, troverà che vi è un eccesso, uno sciupo, un numero esorbitante di penali disposizioni per raggiungere un tale intento.

Il primo a levar la voce perchè il codice di commercio italiano avesse stabilito disposizioni penali per assicurar meglio la esistenza delle società commerciali fu il Castagnola, il quale, occupando il posto di ministro di agricoltura e commercio, scrisse una dotta memoria sulle società commerciali e sulle riforme che stimava utili ed opportune ad introdursi nel codice.

Noi, ben volentieri, riporteremo qui un brano del suo lavoro; perchè le proposte da lui fatte vennero senza difficoltà accettate e consacrate negli articoli 246, 247, 248 e 249 del nuovo codice.

« Io credo, egli scrive, che v'abbiano tuttavia in questa materia violazioni di disposizioni le quali non sono affatto o non sono abbastanza represse dalle sanzioni meramente civili e vogliono quindi esserlo per via di sanzioni penali; e credo ve ne abbiano altre, a cui voglionsi infliggere sanzioni penali, perchè hanno un carattere d'intrinseca malvagità, che non può lasciarsi senza vera e propria pena. Vero è che siffatte penalità e segnatamente quelle dirette a colpire le infrazioni della seconda specie *dovrebbero trovar luogo piuttosto nel codice penale che in un codice di diritto privato*, quale è quello commerciale; ma se il nuovo codice penale, che ora appunto si elabora, fosse adottato senza queste nuove sanzioni o se ne venisse indugiata l'adozione, parmi che non dovrebbe omettersi, per mere considerazioni di forma, di inserire le nuove sanzioni penali nella stesso codice di commercio, quando, per tacere della legge inglese del 1862, anche quella francese del 1867 e quella germanica del 1870, che sono vere *novelle* del codice di commercio francese e germanico, hanno accolto tante e sì gravi penalità e ne accolse in non lieve misura il progetto belga, il quale pure non è altro che una serie di emendamenti al titolo del codice di commercio che riguarda le società, e quando lo stesso nostro codice commerciale accoglie già ora vere e proprie sanzioni penali, ad esempio, agli art. 59, 60, 62, 703, 704, 706, 707, e, in quest'ultimo, è perfino pronunziata la pena del carcere estensibile a due anni ».

In omaggio a tali precetti, propose di doversi punire come rei di truffa coloro, che, simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, o annunziando al pubblico scientemente come addette alla società persone che non vi appartengono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto o *tentano* di ottenere sottoscrizioni o versamenti.

La proposta fu accettata e l'articolo 246 contiene simigliante disposizione legislativa.

Il concetto adottato merita il nostro plauso, ma avremmo desiderato un pò di maggiore rispetto ai precetti generali del giure. È una manifesta contraddizione ed un assurdo innanzi alla scienza del diritto quello di punire come autore di truffa chi *tenta* solamente di ottenere sottoscrizioni o versamenti. Questi errori si deplorano sempre in grazia del metodo, riprovato anche dal Castagnola, e non si sarebbero certamente commessi se questi articoli si fossero posti nel codice penale. Il tentativo non è a confondersi col reato consumato, e chi non raggiunge il suo intento non può essere punito così come è punito chi lo ha raggiunto. Nè si dica che le parole « hanno tentato » sono state messe nell'articolo solo per far comprendere che il legislatore vuole sia punito tanto chi ottiene, quanto chi tenta di ottenere con mezzi fraudolenti, sottoscrizioni o versamenti. Non erano necessarie queste parole, noi rispondiamo, dopo che il ministro, colla sua relazione, ci ha fatto sapere che in tutti i reati, preveduti dal codice di commercio, va ben concesso il benezio delle circostanze attenuanti e vanno applicate tutte le norme consacrate nel libro 1.° del codice penale. Eppoi, se un tale chiarimento ha stimato necessario il legislatore pel reato previsto dallo articolo 246, avrebbe dovuto a maggior ragione darlo eziandio a proposito di qualche altro reato più grave in materia di fallimento, pel quale esiste la figura giuridica del tentativo.

Salvo le maggiori pene stabilite nel codice penale, coll'articolo 247, son puniti con pena pecuniaria sino a lire cinquemila:

« 1.° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società che nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime;

« 2.° gli amministratori e i direttori che scientemente, in difetto di bilanci o contro i loro risultamente, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito ai socii interessi non prelevati sugli utili reali;

« 3.° gli amministratori e i direttori che abbiano emesso azioni per somma minore del loro valore nominale, acquistato azioni della società contrariamente alle disposizioni dell'articolo 144, o accordato anticipazioni sopra azioni della società, o emesso obbligazioni in contravvenzione alla disposizione della prima parte dell'articolo 172;

« 4.° gli amministratori e i direttori che abbiano eseguita una riduzione di capitale o una fusione di società, contravvenendo alle disposizioni degli articoli 101 e 195;

« gli amministratori e i direttori delle società d'assicurazione sulla vita e delle società amministratrici di tontine che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 145;

« 6.° i liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale tra i socii, contravvenendo alle disposizioni dell'articolo 201.

« La stessa pena si applica ai sindaci, che nei casi indicati nei numeri 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° non abbiano adempiuto le loro obbligazioni ».

E nell'articolo 248 è previsto il caso di una omissione. Ivi è detto che se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azione, od anonime, degli atti che vi recano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci, nella cancelleria del tribunale civile o di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti o sia esegnito in modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguirlo o di farlo eseguire è punita con pena pecuniaria, che può estendersi a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo.

E nell'articolo 249 prevede un altra omissione, infliggendo la multa sino a lire trecento contro gli amministratori delle società cooperative con socii a responsabilità illimitata che non depositano nella cancelleria del tribunale di commercio alla scadenza di ciascun trimestre l'elenco prescritto nell'articolo 223, e il cancelliere che non denuncia la omissione al procuratore del Re nei dieci giorni successivi.

Finalmente, coll'articolo 250, punisce con multa non eccedente le lire cento ogni contravvenzione alle disposizioni degli articoli 104, 155, 165 e 198 e dei due primi capoversi dell'articolo 172.

(continua) Andrea de Leo

Parte I.

Giurisprudenza Amministrativa

Elezioni politiche — Ufficio definitivo — Segretario — Notaio — Segretario comunale.

Il notaio che non è elettore iscritto nella lista della sezione, nè è notaio residente noto, non ha dritto ad essere nominato segretario dell' ufficio definitivo.

Il segretario comunale patentato esercente non ha dritto ad essere nominato segretario dell' ufficio definitivo in preferenza di colui che non è esercente, perchè la legge elettorale (art. 60) non fa distinzione tra l' uno e l' altro.

(Cam. dei deputati, 6 marzo 1883, coll. di Sondrio)

Elezioni politiche — Chiusura della votazione — Violazione dell' art. 67 della legge — Conseguenze.

La violazione dell' art. 67 della legge in alcune sezioni non produce la nullità della elezione, quando:

1. attribuendo al candidato soccombente tutt' i voti degli elettori mancanti, il risultato definitivo non resti spostato (Id., 6 marzo 1883, coll. di Sondrio);

2. o detratti a tutt' i candidati i voti riportati nelle sezioni stesse, il candidato proclamato eletto riporti la maggioranza dei voti (Id., 3 febb. 1883, coll. di Rovigo).

= È nulla poi l' elezione quando, stante l' esigua differenza dei voti riportati dai diversi candidati, i voti degli elettori mancanti possono influire sul risultato definitivo (Id., 2 febb. 1883, Messina I).

Elezioni politiche — Verbali — Firma del presidente e degli scrutatori.

I verbali dell' elezione debbono essere sottoscritti, seduta stante, dai membri dell'ufficio, sotto pena di nullità, giusta l' art. 71 della legge (Id., 29 gennaio 1883, coll. di Grosseto).

Elezioni politiche — Astensione volontaria di elettori — Forza maggiore.

Non è nulla l'elezione, quando gli elettori di una o più sezioni componenti il collegio elettorale volontariamente si astengono dal votare (1) (Id., 30 gennaio 1883, Genova I).

Nemmeno può annullarsi l' elezione pel fatto che sezioni di alcuni comuni, a causa delle avvenute inondazioni, non abbiano proceduto alle operazioni elettorali, sempre quando risulti dalle dichiarazioni dei sindaci dei comuni stessi che gli elettori non si trovavano nella impossibilità materiale di costituire gli ufficii e di votare, e che in altre sezioni, i cui elettori non si trovarono in migliori condizioni, si procedette a tutte le operazioni elettorali. (Id., 18 gennaio 1883, Udine III).

La preoccupazione di possibili pericoli non può ritenersi impedimento legale di forza maggiore a votare in un comune, le cui frazioni furono invase e danneggiate nel giorno antecedente alla votazione; ma astensione volontaria. (Id., 23 dicem. 1882, Udine I).

Elezioni politiche — Violazione degli art. 43, 57 e 71 — Effetti.

Sono violati gli art. 43, 57 e 71 della legge elettorale, quando gli elettori non ebbero con pubblici avvisi conoscenza della sezione, ove dovevano votare, e non ebbero i certificati d' iscrizione, e quando la lista degli elettori non fu mandata al comune dove si radunava la sezione per essere affissa nella sala dell' adunanza e depositata nella segreteria del comune stesso.

Verificati questi fatti, qualora i voti mancanti abbiano potuto influire sui risultati parziali dell' elezione, questa in tale parte è nulla. (Id., 20 gennaio 1883, Venezia I).

Liste elettorali politiche — Domicilio politico — Nuova residenza — Omessa dichiarazione.

Senza la previa doppia dichiarazione, di cui all' art. 13 della legge elettorale politica, non si ha dritto ad essere iscritto nelle liste elettorali del comune, ove si ha la residenza per ragion d' impiego, ma bensì in quello d' origine, perche il domicilio politico si presume nel luogo del domicilio d' origine. (App. Casale, 16 settembre 1882).

Nota — La legge elettorale ha chiaramente stabilito che il domicilio politico si presume nel domicilio civile, ch' è quello d' origine; onde è che esso può cambiarsi solo quando si sia cambiato il domicilio civile, osservata la formalità prescritta dall' art. 13, cioè la doppia dichiarazione.

Scopo della legge è di evitare gli abusi e le frodi, che innumerevoli si verificherebbero, se fosse permesso all' elettore di potere esercitare il diritto elettorale politico nel comune, ove ha trasferito il domicilio civile senza la doppia dichiarazione.

Qualora si volesse ammettere un contrario principio, non avrebbe ragion d'esistere la disposizione dell' art. 13 comma 2, che dà facoltà di cambiare il domicilio politico solo a colui che abbia effettivamente mutato quello civile.

Questa chiara disposizione elimina, secondo noi, tutte le quistioni che si sollevarono sotto l' impero della legge del 1860, e che furono variamente risolute (1).

Sindaco — Atti commessi fuori del suo comune — Responsabilità.

Il sindaco che commette atti fuori del territorio del suo comune si rende personalmente responsabile.

Per il procedimento penale a suo carico promosso dal cittadino leso non occorre la previa autorizzazione sovrana. (App. Torino, 29 dic. 1882.)

Nota. — La massima è esatta, poichè il sindaco, oltrepassati i confini del suo comune, perde la veste di ufficiale del governo, e riacquista quella di cittadino.

Egli quindi per tali atti deve considerarsi fuori dell' esercizio delle sue funzioni ed andar soggetto alle leggi comuni. (Sourdat, *Traité de la responsabilité* n. 667; Laurent, *Principes de droit civil*, tom. XX n. 594; Dalloz, *Repertoire*, n. 1672).

L'identico principio fu adottato dalla corte d'appello di Casale con la sentenza del 13 luglio 1881.

Sindaco — Ordinanze in materia di opere pubbliche — Autorità giudiziaria — Incompetenza.

L' autorità giudiziaria è incompetente a conoscere delle azioni di manutenzione in possesso e di nunciazione di nuova opera, promosse contro le ordinanze del sindaco in fatto di opere pubbliche dei comuni in virtù delle disposizioni contenute nella legge sui lavori pubblici.

(Cass. Roma, 8 gennaio 1883).

Nota — Il sindaco riveste due qualità, quella di capo dell' amministrazione comunale, e l' altra di ufficiale del governo (art. 97 legge com. e prov.). Gli art. 102, 103 e 104 specificano gli atti che il sindaco compie o come capo dell' azienda comunale, o come ufficiale del governo, e per questi ultimi egli ne è responsabile solo verso le autorità superiori governative. (Giurisprudenza costante: Cass. Torino,

(1) Conforme alla precedente massima del 20 dicembre 1882, coll. di Treviso

(1) V. Acconcia — Il Comizio elett. politico p. 61 n. 46.

13 febbraio 1879; Cass. Napoli, 22 novembre 1879; App. Casale, 13 luglio 1881 — *Man. Amm.* 1879 pag. 154; 1880 pag. 108; 1881 pag. 363) (1).

La sua azione nelle *tutele pubbliche* per prevenire la quiete, curare e mantenere la salute ed incolumità pubblica, che è dovere di governo, esige speciali garanzie, per modo che l'individuo non possa ribellarvisi, e chi la esercita, a garanzia dei *dritti sociali*, non possa essere chiamato avanti l'autorità giudiziaria a renderne conto, e non sia dato a questa di sovrapporsi alla potestà amministrativa.

È di qui che l'istituto della garanzia amministrativa, di cui nell'art. 8 della citata legge, è esteso anche al sindaco (art. 110), in quanto esercita il potere di fronte al pubblico ed agisce nel *pubblico interesse* dando provvedimenti di *buon governo*. Questa garanzia ed incompetenza dell'autorità giudiziaria hanno ragione di essere e sussistere qualora non venga in quistione la legittimità o convenienza dell'atto amministrativo, chè quando la responsabilità degli agenti del governo si possa desumere indipendentemente da esso atto, il che importa distinguere l'atto amministrativo da quello dichiarato personale all'agente, e quando l'amministrazione rifiuti conoscere per suo l'atto del quale si contesta la legalità, allora l'agente deve risponderne. È controverso però se debba risponderne l'agente solo od anche lo stato.

Qualora, si tratti di atti aventi carattere giuridico ordinario, nel caso siano quelli dal sindaco compiuti, non come depositario del *potere pubblico*, ma quale capo dell'azienda comunale, così da mettersi in rapporti giuridici con i suoi amministrati, tali atti ricadono e restano soggetti al diritto comune; e non altrimenti vi restano soggetti quelli che lo stato compie a mezzo dei suoi funzionarii quando amministra economicamente, cioè stipula contratti, contrae obbligazioni in genere come persona giuridica.

Riassumendo la nostra giurisprudenza in proposito, diciamo che lo stato è persona, ed in questo soggiace alla legge comune; pei mezzi di *governo* esercita invece una giurisdizione tutta sua propria, per la quale appunto si hanno norme speciali. I suoi funzionari rivestiti del *pubblico potere* applicano le leggi, ma fuori del loro ufficio restano sempre cittadini; e che queste due qualifiche non possano accumunarsi e confondersi, ma debbano invece mantenersi distinte, è uno dei caratteri salienti dei moderni ordinamenti politici.

E così l'organismo sociale è nelle mani dei funzionari dello stato, e l'istituto della garanzia ha per scopo di salvaguardare l'indipendenza del potere amministrativo nelle cariche, non già nelle persone. (Tito Carnevali — I motivi del diritto amministrativo volgarizzati).

Ammessa la distinzione di stato *governo* e di stato *amministrazione*, la sua applicazione nei singoli casi si risolve in una quistione di limitazione di poteri. Imperocchè ad applicarla conviene appunto definire in quali casi lo stato agisca come *governo*, in quali come *amministrazione*, e nell'intimo nesso che lega l'ordinamento politico dello stato alla sua persona giuridica, a quali confini si arresti l'azione dell'uno, in quali cominci l'azione dell'altro; questioni arduissime, le quali si rannodano e si congiungono a quella più alta e generale, che da Platone ed Aristotele ai giorni nostri travaglia gli statisti ed i legislatori, e che si intitola: Lo *stato* ed i suoi *limiti*.

(1) V. pure Cass. Roma, 7 gennaio 1879 (*Riv. Amm.* 1879 p. 257), 27 dic. 1881 (*Man.* 1882 p. 103), 6 luglio 1882 (*Giurista* a. c. p. 30), e App. Venezia 20 giugno 1879 (*Riv.* 1879 p. 878).

(2) La giurisprudenza amministrativa è in senso alquanto diverso. V. par. Cons. Stato, 4 marzo 1871, *Riv. Amm.* 1871 p. 395; 28 giugno 1873, *Riv.* 1873 p. 892; 28 febbraio 1876, *Riv.* 1876 p. 571; e 12 giugno 1878, *Riv.* 1878 p 644.

(De Falco — Discorso letto nell'assemblea generale del 2 gennaio 1879 alla cassazione di Roma).

Consigliere comunale — Lite vertente — Consiglio — Corte.

V'è l'ostacolo della lite vertente, agli effetti della decadenza dalla carica di consigliere comunale, anche quando il comune agisce a tutela dei dritti spettanti ai proprietari di una frazione.

È nulla la deliberazione del consiglio cui presero parte consiglieri aventi interesse proprio e diretto sulla questione dell'eleggibilità o decadenza (2)

La corte di appello non deve arrestarsi a tal pronuncia di nullità, lasciando indecisa la questione di merito, ma deve, annullata la deliberazione, decidere sulla quistione di decadenza. (App. Torino, 9 febb. 1883 — *Riv. amm.* 1883 p. 115).

Liti dei comuni — Procedimento sommario — Cause di dazio consumo.

Sotto la qualifica di *pubbliche amministrazioni* si comprendono anche i comuni, i quali, a differenza di altri istituti d'indole affine, come un'opera pia, un ospedale e simili, amministrano e provvedono più a titolo d'impero delegato dalla legge, che a titolo di pura e semplice gestione.

Per conseguenza nelle cause, specialmente, di dazio consumo fra i comuni e gli appallatori, e fra costoro ed i contribuenti, deve osservarsi il rito sommario; e ciò per evitare controversie formali, lunghe e dispendiose, che potrebbero far loro mancare i mezzi per soddisfare gli impegni presi col governo (App. Genova, 20 nov. 1882.)

Nota. — La giurisprudenza è un po' oscillante.

Decisero che le cause dei comuni devono essere trattate col procedimento sommario la cassazione di Napoli (28 aprile 1868) e la corte d'appello di Lucca (20 nov. 1881, *Riv.* 1882 p. 248).

Sono di contrario avviso la stessa corte d'app. di Lucca (15 aprile 1874) e quella di Venezia (6 maggio 1873).

Opere pie — Atti d'asta — Irregolarità — Annullamento pronunciato dal prefetto — Ricorso.

L'inosservanza degli art. 80, 98, 99 del regolamento 4 settembre 1870 sulla contabilità generale dello stato, basta per viziare di nullità gli incanti tenutisi per l'affitto di un fondo di proprietà di un'opera pia,

Per assodata giurisprudenza, nei 15 giorni (o nei 5 quando il termine normale è stato abbreviato per validi motivi) non vanno computati il giorno in cui si pubblica l'avviso d'asta, nè quello in cui hanno luogo gl'incanti.

Il presidente di un'amministrazione non ha facoltà di ricorrere contro il decreto di annullamento degli atti d'asta pronunciato dal prefetto, a meno che non sia stato autorizzato con regolare deliberazione dell'amministrazione dell'opera pia; ed ove ciò non risulti il ricorso stesso deve essere considerato come denunzia, e non è il caso di alcun provvedimento sul medesimo (Cons. stato, 16 febb. 1883, adottato. *Man. degli Amm.* 1883 p. 96).

Impiegati comunali — Licenziamento — Autorità giudiziaria — Incompetenza.

L'impiegato comunale, licenziato prima del termine pel quale fu nominato, non può adire l'autorità

Nel senso espresso dalla corte di Torino conosciamo solo il par. 15 febbraio 1878 — *Riv.* 1878 p. 453.

Del resto con questa decisione la corte torinese ribadisce la sua giurisprudenza affermata con le sent. 26 nov. e 17 dic. 1875, *Riv.* 1876 p. 123, 129; e 15 nov. 1880, *Riv.* 1881 p. 24.

Contraria è la maggioranza delle decisioni.

giudiziaria per essere mantenuto in carica, nè per ottenere il risarcimento di danni, essendo questa incompetente. (Cass. Roma, 19 genn. 1883).

Nota — La giurisprudenza della cass. romana è costante nel ritenere l'incompetenza dell'autorità giudiziaria. (9 febb. 1881 e 5 genn. 1882).

L'impiegato, dice la sentenza del 9 febb. 1881, ha solo il dritto di proporre reclamo davanti l'autorità amministrativa in via gerarchica.

L'autorità giudiziaria è competente a conoscere se la deliberazione del consiglio sia stata emanata nei modi e nelle forme richiesti.

— La cassazione di Napoli colla sentenza del 28 genn. 1882 (*Man*, 1882 p. 313) ha del pari ritenuta l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a versarsi sui motivi che diedero luogo al licenziamento.

La corte d'appello di Casale (3 giugno 1882) non accetta questo principio, e ritiene la competenza dell autorità giudiziaria a tutelare i diritti dell'impiegato licenziato dal comune, il quale all'effetto del risarcimento dei danni pretenda di essere stato indebitamente congedato.

Sono conformi le corti d'app. di Napoli (12 aprile 1881), di Torino (29 dicembre 1880) e di Catania (25 giugno 1881), le quali stabiliscono anche le norme, secondo cui debbonsi liquidare le indennità.

La cass. di Torino (11 sett. 1882) ha stabilito che l'impiegato non ha azione giudiziaria contro il comune per obbligarlo ed esser mantenuto in ufficio, ma ha dritto ad essere rivaluto del danno, quando sia stato licenziato senza giusti motivi.

Questa decisione ha ottenuto il plauso della *Giurisprudenza italiana*, del *Man. degli amm.* e della *Riv. amministrativa*.

— È superfluo notare che non è dovuta alcuna indennità all'impiegato comunale che viene licenziato per sua colpa (Cass. Torino, 13 maggio 1881, e sentenze surriferite), ed anche perchè ha demeritato la fiducia della rappresentanza comunale (Cons. Stato, 7 genn. 1882).

Impiegati provenienti dai cessati consigli degli ospizi delle provincie meridionali — Loro richiamo in servizio dello stato — Stipendio.

Per l'applicazione dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1881, la posizione nuova degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi, richiamati in servizio dello stato, deve essere determinata in base allo stipendio effettivo loro assegnato con la parificazione prescritta dall'art. 8 del r. decreto 20 agosto 1864, senza tener conto degli aumenti che loro possono esser concessi posteriormente dai consigli provinciali a carico del bilancio delle provincie rispettive (Cons. stato, 19 genn. 1883, adottato.—*Man. degli Amm.* 1883 p. 96.)

Dazio consumo — Cassazione di Roma — Competenza.

La cass. di Roma è unica competente a conoscere di una istanza promossa dal cessato appaltatore del dazio consumo contro il nuovo, tendente ad ottenere la ripetizione di somma riscossa dal secondo per sdaziamento di generi, e pretesa dall'altro. (Cass. Roma, 17 genn. 1882).

Dazio consumo—Società cooperativa —Macellazione— Riparto tra soci — Tassa di favore.

I suini macellati per conto delle società cooperative allo scopo di ripartirne le carni fra i soci, debbono ritenersi come macellati ad uso privato, e quindi soggetti alla tassa di favore di lire 2, anzichè di lire 8.

Tale distribuzione deve essere fatta contro pagamento, ma non a scopo di smercio e di lucro, dovendo ritenersi come se fosse fatta eseguire dal capo della famiglia per uso di essa. (App. Torino, 12 febbraio 1883).

Leva militare — Renitenza — Autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria non può procedere per reato di renitenza se non dietro una esplicita e formale dichiarazione di renitenza del consiglio di leva, dal quale dovrà essere eccitata. (Cass. Firenze, 24 febbraio 1883.)

Leva militare — Passaggio alla 3.ª categoria — Fratello ritardatario.

L'iscritto non può ottenere il passaggio dalla 2.ª alla 3.ª categoria per applicazione dell'art. 96 del testo unico della legge sul reclutamento, a titolo di modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, pel solo fatto che, posteriormente al suo assento, un fratello di leva anteriore non ancora sotto le armi, per gli effetti dell'art. 120 della legge, sia poi stato dichiarato definitivamente arruolato. (Dispaccio minist. 14 febb. 1883, n. 6393, Direz. gen. leva e truppa. — *Riv. amm.* 1883 p. 217).

Sanità pubblica — Vendita di medicinali.

A chi non è farmacista è vietato di vendere sostanze medicinali in dose e forma di medicamento, quantunque, preparate da farmacisti, si vendano contenute entro appositi involucri o recipienti. (Cass. Torino, 17 gennaio 1883.)

Nota — Questa massima non è che una esplicazione dell'art. 99 reg. per l'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica.

Solo i farmacisti autorizzati offrono una seria guarentigia contro le possibili contraffazioni od imperfette imitazioni, le quali possono rendere le sostanze medicinali dannose o non giovevoli alla salute, o contro il corrompimento che le sostanze stesse possono subire per non accurata e conveniente custodia, e pel quale può diminuirsi la loro efficacia.

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Cose mobili — Vendita commerciale — Pretese del terzo — Diritto a rifiutare la merce offerta.

Il compratore di mobili, anche se commerciante, che rifiuta di riceversi la consegna della merce contrattata offertagli dal venditore, quando il terzo ha contestato giudizio di rivendicazione, non è responsabile dei danni per l'inadempimento dell'obbligazione, essendo la causa della inadempienza estranea al compratore ed a lui non imputabile.

(Cass. Torino — 23 nov. 1882).

Nota — Nel caso deciso si bellamente dalla cassazione si opponeva al compratore: essare arbitrario ed illegale il rifiuto di riceversi la merce contrattata ed offertagli nel termine. Gli si eccepiva che per l'art. 707 cod. civ. era ingiustificato temere la rivendicazione del terzo, essendo in tal caso la responsabilità tutta del venditore. Aggiungevasi: l'articolo 95 cod. di comm. (59 del nuovo cod. di com.) dichiara valida la vendita della cosa altrui: il compratore non può eccepire al venditore il diritto del terzo a pretestare il rifiuto dell'offerta merce.

È infondato che l'art. 707 c. c. protegga in modo assoluto il compratore: lo protegge condizionatamente, cioè se nel contrattare avesse ricevuta la merce in buona fede. Nel contratto con termine a consegnare, se fra il termine sorge la contestazione, tra il terzo, che si dice proprietario della cosa, ed il venditore, per rivendicarne la proprietà; il compratore, che in tale condizione accettasse la consegna della cosa contrattata non lo farebbe in buona fede. Que-

sta mancando, l'art. 707 avrebbe dal magistrato un' applicazione contraria al compratore, il quale prima di divenir possessore fu costituito in mala fede dal fatto della contestazione giudiziaria per rivendicazione.

Esagerata è l'importanza che si vorrebbe dare all'art. 95 cod. comm. ab. (59 del cod. in vigore), non potendolo invocare il venditore contro il compratore. Innanzi tutto, pel *venditore*, come pel *terzo*, proprietario della cosa venduta, il citato disposto di legge non è dissimile nelle conseguenze al disposto dell'art. 1459 c. c., il quale dichiara in genere *nulla* la vendita della cosa altrui.

Il terzo proprietario giammai è pregiudicato della vendita, sia civile, sia commerciale, che altri fa della cosa sua. Siffatta vendita pel terzo proprietario, non è già nulla, ma è affatto inesistente. Essendo inesistente la vendita, il terzo, proprietario della cosa venduta, si rifiuta di effettuirne la consegna,o, esistendo presso altri la cosa, ne impedisce la consegna, sia il compratore in buona o in cattiva fede.

Se la cosa fosse già consegnata e ricevuta in mala fede, la può rivendicare. La rivendica parimente se si trattasse di cosa smarrita o rubata, art. 708 cod. civ. Se poi il compratore ne fosse in possesso in buona fede, non può rivendicarla, essendo pel compratore titolo il *possesso* di buona fede e non il contratto di compra.

Il *venditore*, sia commerciale o civile, non vende giammai validamente la cosa altrui, sebbene sia sempre tenuto per le conseguenze del suo contratto. Chi vende commercialmente la cosa non sua, non può eccepire in suo favore la nullità della vendita: la comprerà e la consegnerà, o pagherà i danni-interessi. Chi vende civilmente la cosa non sua, tutto che per l'art. 1459 c. c. il contratto è nullo, pure non può eccepire questa nullità: o il compratore acquista la cosa per consegnarla o paga il danno.

Da ciò consegue che la vendita della cosa altrui sia commercialmente sia civilmente è sempre nulla, ma relativamente e mai assolutamente.

Non è così pel compratore della cosa che non è del venditore. Se la compra è civile ed è fatta in mala fede, il compratore, invocando la nullità, non ha diritto a conseguire il danno: riterrà però il prezzo. Se è commerciale, il compratore (non reputandosi mai in mala fede per questo contratto perchè si sa che in commercio spesso si vende ciò che non si possiede, ma si è sicuri di acquistare), quando non ha la cosa, ha diritto al risarcimento dei danni.

Ecco dunque in che senso è valida la vendita commerciale della cosa altrui, mentre è nulla civilmente.

Il compratore, che ha contrattato civilmente la cosa che non è del venditore, può rifiutarsi di eseguire il contratto eccependo la nullità; non così chi ha contrattato commercialmente. Però il compratore civile che non ha contestato ancora il giudizio di nullità, se il venditore acquisti la proprietà della cosa venduta, o il proprietario ne ratifichi il contratto, è tenuto all'adempimento del medesimo.

Nel caso giudicato dalla Cassazione non era possibile trovare un argomento contrario al compratore. Questi non attaccava di nullità il contratto, ma ne chiedeva la esecuzione. Il venditore per eseguire il contratto doveva prima acquistare la merce venduta e poi consegnarla al compratore. Se costui si riceveva la cosa litigiosa, non pure non poteva disporne con sicurezza e tranquillità, ma avrebbe dovuto attendere la risoluzione della surta quistione sulla proprietà, ed in conseguenza si vedeva sfuggire il beneficio che si imprometteva nello stringere il contratto.

Citazione — Termine a comparire — Computo — Giorno della comparizione.

Nel computo del termine a comparire, di che all'art. 148 c. p. c., devesi escludere il giorno della comparizione.

(Cass. Napoli — 17 novembre 1882)

Nota — La nostra cassazione conferma, colla riportata decisione di rigetto, una decisione che già prese nel 7 ottobre 1879. Il principio sanzionato dalla cassazione di Napoli è combattuto da una giurisprudenza contraria, quasi costante, e dalle dottrine professate dei commentatori del nostro codice di procedura. Sulla decisione del 1879 il *Foro Italiano* pubblicò (1880, 1, 99) una nota critica dal Prof. A. De Maio. Anche il Prof. Ricci combatte la decisione nel *Giornale delle Leggi* di Genova (1880, 58). E la *Gaz. Legale* anche ha pubblicati due articoli nelle sue colonne (1880 p. 50. 1881 p. 81) in senso contrario alla dottrina insegnata dalla cassazione napolitana. La indole del nostro giornale non consentendo lo sviluppo della quistione di merito, rimandiamo gli autori alle fonti citate.

Donazione — Condizione risolutiva — Frutti

Per l'abolito codice civile napolitano e per quello italiano, verificatasi la condizione risolutiva apposta ad una donazione, tornano al donante, coi fondi donati, i frutti dal dì della verificata condizione, non da quello della domanda giudiziale.

(Cass. Napoli — 14 gennaio 1883)

Nota — Un tal Landuzzi nel professare voti monastici fece donazione dei suoi beni, a condizione che la stessa rimaneva revocata se la monacazione non avesse luogo, o che il monastero venisse soppresso. Avvenuta la soppressione delle corporazioni religiose, il Landuzzi non sperimentò la sua azione per molti anni; vi si spinse nel 1879. Dichiarata risoluta la donazione, surse la quistione se i frutti fossero dovuti dal dì della verificata condizione o dal dì della giudiziale dimanda. La contesa ebbe fine colla decisione della cassazione, la quale ritenne che i frutti erano dovuti dal dì della verificata condizione. È giustissimo e conforme ai sani principii. Infatti non è la dimanda o la sentenza del magistrato che produce un tale effetto, ma è il semplice fatto dell' avvenimento dell' apposta condizione, e quindi la risoluzione si opera con effetto retroattivo *ex tunc*. L'avveramento della condizione, dallo istante che si avvera, fa venir meno, pel fatto stesso, nel donatario la proprietà; ed in conseguenza risulta l'obbligo in esso donatario di restituire i frutti da quel giorno che non potevano più ritenersi separati dalla proprietà. Nell'art. 1079 c. c. è detto imperativamente che i beni ritornano in potere del donante verificata appena la condizione. Il che significa che la proprietà cessa di esistere presso il donatario e con essa i frutti.

Vedi in senso conf. cass. Napoli, 24 sett. 1879, *Gaz. Proc.* 1880,6.

Ricorso per cassazione — Integrazione del giudizio — Appello principale — Appello incidente — Inammissibilità — Perenzione — (Cod. proc. civ. art. 338, 340, 345, 381, 487, 518 e 525).

Quando sieno più le parti nel giudizio, e la sentenza sia stata intimata con diversi successivi atti, non può il termine per la notificazione del ricorso ad una parte computarsi dalla notificazione della sentenza fatta ad altra parte.

Per ricorrere al principio della integrazione del giudizio stabilito dallo art. 469 cod. proc. civ., occorre che almeno ad una delle diverse parti in causa sia stato notificato in termine il ricorso.

Solo la inammessibilità dell' appello principale, perchè proposto fuori termine, trae seco l' inammessibilità dell' appello incidentale; in ogni altro caso

il rigetto del gravame principale, sia per ragioni di merito o di rito, come altresì la rinunzia al medesimo non pregiudica l'appello incidentale. (1)

Epperò dovendo la perenzione dell'appello principale parificarsi alla rinunzia, non può essa recare pregiudizio allo appello incidentale. (2)

La dimanda di perenzione contro l'appello principale, fatta dall'appellante in via incidentale, non racchiude quella della perenzione del proprio appello incidentale.

(Cass. Napoli — 8 febb. 1883 — sent. pubb, *Gazz. dei Trib.* 1883 p. 459: *Legge*, 1883 p. 559).

Contratto di enfiteusi — Fondo dotale — Opposizione di terzo.

Annullato un contratto di enfiteusi perchè costituita sopra fondo dotale della concedente, non giova al contraente con l'enfiteuta opporsi di terzo contro la sentenza ch'ebbe a proclamare la nullità di quel contratto, valendo la stessa ragione a riaffermare il pronunciato anche contro di lui.

Le ragioni addotte nella comparsa conclusionale non possono essere tenute in conto di capi conclusivi, onde, se omesse, richiamare al difetto di motivazione, fosse qualunque la forma che a quelle ragioni piacque dare.

Non può essere respinto l'opponente di terzo nello esercizio di un diritto, che assumeva competergli, sol perchè potendo intervenire, per lo stesso obbietto, in un giudizio, nol fece.

(Cass. Napoli — 2 marzo 1883 — V. *Gazz. dei trib.* 1883 p. 482).

Simulazione di contratto da parte del debitore — Azione del creditore — Prova.

L'azione o eccezione per simulazione, al pari della pauliana rivocatoria per gli atti fatti in frode, si esercita dal creditore per diritto proprio, non già nel nome del debitore.

La prova della simulazione può risultare dal contenuto dell'atto stesso, o da qualsiasi prova scritta; e, se questa in tutto o in parte manchi, il creditore, come terza persona rispetto all'atto impugnato, ha diritto di fornir la prova della simulazione anche per mezzo di testimoni, qualunque sia il valore del contratto.

(Cass. Napoli — 10 marzo 1883 — *Gazz. del Proc.* 1883, 80).

Azione possessoria — Petitorio — Limiti — Manutenzione — Spoglio.

Istituita azione possessoria in materia di petitorio, il magistrato deve mantenersi nei limiti del possessorio; giacchè tra i due sperimenti, essenzialmente diversi per indole e competenza, non può il magistrato sostituire di ufficio l'uno all'altro in corso di causa, e non incombe altro compito alla giurisdizione adita, che quello di definire le conseguenze giuridiche dell'azione secondo i termini nei quali fu proposta. (Cass. Napoli, 21 dic. 1882).

— La querela per rimozione di termini è azione possessoria in manutenzione, e non gia di spoglio, quando i termini non furono amossi violentemente o clandestinamente. Epperò il magistrato, per accogliere l'azione nei sensi dall'art. 694 cod. civ., deve assodare l'estremo essenziale della oltreannalità del possesso legittimo. (Cass. Napoli, 13 dicembre 1882).

Consoli italiani all'estero — Servizio dei vaglia postali — Corte dei conti — Interpetrazione giudiziaria della legge.

I consoli italiani all'estero, pel servizio dei vaglia postali e titoli di credito loro affidato dalla legge, sono considerati come agenti dell'amministrazione postale; e quindi, come contabili dello stato, sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti. (3)

La corte dei conti, per dichiarare le ragioni del dare e dell'avere del contabile, è competente a risolvere tutte le questioni, anche di diritto civile, indivisibilmente connesse alla materia del conto. (4)

Mentre l'incompetenza è violazione di confini di giurisdizione tra le diverse magistrature giudicanti in materia suscettiva di giudizio; l'eccesso di potere è violazione dei confini d'attribuzione tra la magistratura giudicante (ordinaria o speciale che sia), e il potere esecutivo o legislativo.

L'interpretazione giudiziaria della legge allora soltanto potrebbe qualificarsi eccesso di potere, quando fosse data non come risoluzione pel caso dedotto in giudizio, ma come regolamento generale con usurpazione di un ufficio, che è proprio del potere legislativo.

(Cass. Roma—8 febbraio 1883—*Legge* 1883, p. 542)

Perizia — Atto di presentazione — Cancelliere — Nullità.

L'art. 265 c. p. c. prescrive che la perizia deve essere presentata al cancelliere dell'autorità giudiziaria che la ha ordinata. Se, non essendovi delegazione, la perizia è presentata, invece che al cancelliere del tribunale, a quello di una pretura, la perizia è nulla.

(Cass. Torino — 13 dicembre 1882).

Nota — Il cancelliere che riceve la relazione del perito senza mandato che gli venga dalla legge, o per delegazione dal magistrato, procede ad un atto pel quale gli manca la qualità di pubblico uffiziale. In conseguenza la perizia, così depositata, manca dell'autenticità, che la legge le riconosce esclusivamente se il verbale, col quale si riceve, è redatto per opera di pubblico ufficiale designato tassativamente nell'art. 265 c. p. c.

Espropriazione per pubblica utilità — Compensamento — Rifiuto — Accettazione — Verbale — Transazione — Nullità assoluta — Creditore ipotecario.

L'espropriato per pubblica utilità, che prima rifiuta e poscia accetta, quando già si è nominato un perito giudiziario, a norma della legge speciale sulla espropriazione per pubblica utilità, il compensamento dei danni offertigli dalla pubblica amministrazione, e di tale accettazione firma un verbale innanzi alla giunta, fa una transazione. Questo verbale è assolutamente nullo perchè fatto da chi manca di facoltà, non essendo applicabile il disposto dell'articolo 25 della citata legge speciale sulla espropriazione per pubblica utilità.

Il creditore ipotecario dello espropriato ha diritto di rendersi attore, unitamente all'espropriato, contro l'amministrazione pubblica, perchè ha facoltà di vedersi assicurate le sue ragioni creditorie. (Trib.

(1—2) Confor. V. C. d'app. di Venezia, 11 maggio 1877, Marvaldi c. Lucchi (*Temi veneta*, II, p. 264).

È stato però deciso essere improponibile l'appello incidentale dopo che all'appello principale fu fatta rinunzia e dopo che sia esso caduto in perenzione. Vedi stessa Cassazione di Napoli, 5 novembre 1878, Ditta Lieto c. Credito agricolo (*Legge*, 1, 1889, p. 233) — C. d'app. di Napoli, 10 maggio 1876, Sferratore c. Verde (*Gazz. del Proc.*, XI, pagina 234). — In senso contrario consulta Mattirolo, *Elem. di diritto giudiziario civile*, vol. IV, n. 442.

(3) Colla decisione della corte dei conti, 1.° maggio 1879, ric. Pinto (*Foro ital.* V. III p. 16) fu ritenuto che i consoli sono sempre responsabili dei danni che possono derivare all'erario per loro colpa, tanto nella custodia dei fondi, che nella scelta dei mezzi per mandarli in Italia; e che il console, anche per correre minor rischio nello invio dei fondi, deve versare il denaro contro tratta fatta da un banchiere accreditato del luogo, pagabile da altro banchiere delle piazze determinate, e non farsi egli traente e così menomare la garanzia dell'atto commerciale. (Nota della *Legge*).

(4) Confor. V. stessa cass. 28 agosto e 19 dicembre 1877 (*Legge*, II, 1878, p. 10 e 78).

Salerno — 10 marzo 1883 — Est. Gatti Aquino Maria-Siviglia e Vitolo c. municipio di Fisciano.)

Nota — I. La surriferita sentenza non è conforme alla legge. Il criterio del collegio è affatto arbitrario per dichiarare nullo il verbale di accettazione degli offerti compensamenti, e per soggiungere che lo art. 25 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità è inapplicabile, quando la quistione è in tema appunto di espropriazione per pubblica utilità.

Nell'offerta accettata mancando l'*aliquo dato*, l'*aliquo retento*, male si è trovata una transazione. L'espropriato, accettando l'offerta dei compensamenti dei danni, non fece che contrarre una obbligazione, mercè la quale si dichiarò contento dei danni ad arrecarsi, per utilità pubblica, alla sua proprietà. Nulla pone in rilievo che simile offerta già si era rifiutata e che un perito giudiziario si era nominato per verificare se l'offerta era o no giusta. La nomina del perito poteva produrre effetti giuridici se la perizia si fosse eseguita. Accettando l'espropriato l'offerta che già aveva rifiutata vuol dire che riconobbe il suo rifiuto ingiusto; e per non subirne le conseguenze accettò quanto aveva rifiutato. Questo vuol dire che fu l'espropriato che rinunziò al diritto di far rivedere la valuta dell'offerta, ed era nel suo diritto.

L'art. 25 della citata legge era proprio quello che il tribunale doveva tener presente per valutare il verbale di accettazione redatto innanzi alla giunta. Infatti la cennata disposizione di legge dice tassativamente: « Affinchè la somma offerta dagli espro« prianti si possa considerare accettata dai proprie« tari *è necessario che essi ne abbiano fatta espressa* « *dichiarazione in iscritto.* »

È precisamente questa disposizione di legge che il tribunale ha dichiarato inapplicabile, mentre è quella che dispone il verbale di accettazione, il quale non può contenere mai transazione.

La legge non dice quando simile accettazione debba farsi; dunque è utile sempre che si faccia perchè dove la legge non distingue ad altri è vietato distinguere. A tal proposito bene si può ripetere, e con opportunità, al tribunale ciò che fuori luogo ha voluto dire, che « non vi ha maggior difetto *quam defectus potestatis.* »

Aggiungesi, che nel fatto deciso dal tribunale trattavasi di un' accettazione data da uno che godeva di tutta la capacità giuridica ad una pubblica amministrazione; quindi il primo si obbligava sempre e validamente verso la seconda: che se ragione vi poteva essere, doveva invocarsi e dichiararsi a favore dell'amministrazione, equiparata al minore, e mai a vantaggio di chi si era obbligato con piena capacità giuridica.

II. Nè è meno censurabile l'altra massima che ammette l'illimitato diritto del creditore a stare in giudizio. Può il creditore starvi a sue spese, o quando il suo debitore neglige le sue azioni. Starvi come un pleonasmo è urtare i criteri economici. Infatti che cosa fa in un giudizio il creditore del fondo ipotecato, quando nulla dippiù fa di quello che il proprietario medesimo? si ottiene l'unico scopo di accrescere le spese, e ciò non vuole la legge.

Il tribunale, nel decidere come si è detto, ha dovuto confondere i principii che regolano la proprietà, con quelli che regolano i diritti ipotecarii. Il diritto di proprietà sta a quello di ipoteca come l'assoluto al relativo, il tutto alla parte. La proprietà importa diritto assoluto illimitato. L'ipoteca, diritto relativo e limitato al fatto del pagamento.

Il proprietario vende e dispone della proprietà come e quando gli piace. Il creditore ipotecario vende la proprietà ricevuta in ipoteca solamente quando non sia pagato alla scadenza.

(1) 4 giugno 1866, *Giuris it* 1866, I, 625.

Parte III.

Giurisprudenza penale

Ricettazione senza previo trattato — Reato principale — Circostanze materiali.

Agli scienti ricettatori senza previo trattato od intelligenza non sono comunicabili le circostanze materiali aggravatrici della pena pel reato principale se essi non ne ebbero scienza.

(Cass. Napoli — 19 maggio 1882).

Nota — In senso contrario hanno sempre deciso le cassazioni di Palermo (1) e di Torino (2), per la considerazione precipua che il reato previsto dall'art. 639 del codice nostro non è un caso di complicità, ma un reato *sui generis*, al quale però si rendono inapplicabili le regole della complicità.

Vero il principio: falsa, per essere troppo ampia, la conseguenza. La teorica della incomunicabilità delle circostanze personali e materiali non combacia con la teorica della complicità, ma si ricongiunge a quella più alta della responsabilità penale. Laonde, se nei reati dolosi, nel cui novero è l'art. 639 del codice penale, tanto v'è di responsabilità giuridica per quanto v'ha di dolo, sarebbero disconosciuti i più ovvi e accettati principii di dritto, ove per poco i ricettatori senza previo trattato si chiamassero responsabili di ciò che non vollero e non fecero, nè pensarono o seppero mai.

Alla nostra tesi non si oppone la lettera della legge, la quale, designando come punto di partenza la pena *dovuta* all'autore del reato principale, non intende per certo additare la pena che realmente s'infligga, ma quella che dalla natura del reato sia prefinita. Se così non fosse, le circostanze personali all'autore del reato principale dovrebbero esercitare la loro influenza anche nei rapporti del ricettatore. E così quando quegli fosse di età minore, o dai giudici meritasse le circostanze attenuanti, il beneficio dell'età e quello delle attenuanti dovrebbe giovare anche al ricettatore, quantunque l'uno non concorresse in suo favore e dell'altro fosse reputato immeritevole. E così il ricettatore andrebbe addirittura impunito quando l'autore principale, in grazia di una qualsiasi causa escludente la imputabilità, dovesse rimanere esente da pena. Il che sarebbe per lo meno ridicolo, e degno appena di un popolo bamboleggiante nella scienza del dritto.

A ogni modo non è lecito contorcere il significato della legge in incongruità ed assurdi, quando le sue disposizioni possono essere interpetrate conforme a logica ed a buon senso. Se fosse consentita la tesi che stiamo oppugnando, ne raccoglieremmo nella pratica giudiziaria conseguenze così draconiane che sarebbe perfino irriverenza attribuire al legislatore di un popolo civile.

Valga un esempio. Caio e Sempronio acquistano da un noto ladruncolo campestre due panierini di frutta. Sono entrambi convinti che quelle frutta provengano da mala origine, e precisamente da uno di quei soliti furti di campagna, che il noto ladruncolo compie ogni giorno, come per sua professione abituale. E tale è infatti la provenienza del panierino acquistato da Caio; ma quello di Sempronio fece parte del bottino che si ottenne da un orrendo misfatto di grassazione con omicidio. Quale pena si dovrà comminare a questi due ricettatori, che hanno commesso il medesimo reato con la stessa quantità di dolo e di danno? Secondo le cassazioni di Palermo e di Torino, a Caio toccherebbe una pena di polizia, a Sempronio la reclusione od anche dieci anni di lavori forzati!

(2) 17 aprile 1873, *Giuris it.* 8173, I., 307.

Un tal pronunziato sarebbe la negazione della logica e della giustizia. *Avv.* F. Galdo

Istruzione penale — Mandato di comparizione — Pretore.

Non è vietato al pretore, e molto meno sotto pena di nullità, di spedire mandato di comparizione.

Non è nullo il dibattimento che abbia avuto luogo per citazione diretta, se il pretore, assumendo sommarie informazioni per incarico del procuratore del Re, abbia interrogato l'imputato a seguito di mandato di comparizione.

(Cass. Napoli—11 febbr. 1883—*Foro it.* 1883, II, 58).

Esperimento di fatto — Indicatori dei luoghi — Misurazione delle distanze.

In un esperimento di fatto gl' indicatori dei luoghi non sono obbligati al giuramento (art. 172 cod. proc. pen.).

La misurazione di una distanza da un luogo ad un altro, essendo operazione che non richiede speciali cognizioni od abilità, può bene eseguirsi dal magistrato senza l'assistenza dei periti (art. 152 codice proc. pen.). (Cass. Napoli— 12 marzo 1883).

Falsa testimonianza — Causa principale — Riunione di cause — Potere discrezionale.

Non possono ritenersi connesse, ai sensi dell' articolo 21 cod. proc. pen., la causa principale e quella per falsa testimonianza.

La facoltà, concessa dall' art. 473 dello stesso codice al presidente della corte di assise, di riunire le cause relative a più persone accusate dello stesso reato, non si estende al caso di più persone accusate di reati diversi benchè tra loro connessi.

Il presidente della corte di assise non può esercitare il suo potere discrezionale che sulle spiegazioni date all' udienza dagli accusati o dai testimoni.

(Cass. Napoli — 17 novembre 1882).

Nota — I. L' art. 21 n. 1° cod. proc. pen. stabilisce che vi ha connessione fra i reati « quando gli uni furono commessi per procurarsi i mezzi di commettere gli altri, o per facilitarne o consumarne l' esecuzione, od *assicurarne l'impunità* ». Evidentemente tutto ciò si riferisce alle stesse e non a diverse persone, ed è affatto inapplicabile al reato di falsa testimonianza commesso per assicurare la impunità degli accusati. Una diversa interpetrazione menerebbe a questo assurdo, che il reato di falsa testimonianza sarebbe connesso al reato principale quando fosse consumato per favorire gli accusati, e non sarebbe connesso quando fosse consumato per aggravarne la condizione.

II. L' art. 473 parla di *più atti di accusa* formati contro *vari accusati* per *uno stesso reato*, e permette al presidente di ordinare la riunione delle cause. È evidente quindi che, non concorrendo le dette condizioni, non possa ordinarsi la riunione, la quale limiterebbe il diritto di ricusa degli accusati e potrebbe privarli di alcuno dei testimoni e dei giudici naturali.

III. La terza massima, costantemente seguita dalla cassazione napolitana, promana dalla rigorosa lettura dell' art. 479 cod. proc. pen., ove, in quanto all' esame di nuovi testimoni e documenti, l'esercizio del potere discrezionale è subordinato « alle spiegazioni date all' udienza sì dagli accusati che dai testimoni ». Laonde vi sarebbe, per cagion di esempio, abuso di quel potere se il presidente facesse citare ed esaminasse nuovi testimoni, o facesse recare nuovi documenti, sopra indicazioni della parte civile.

Processo verbale — Sentenza — Dissonanza

Se il processo verbale di pubblica discussione sia difforme dalla sentenza in quanto alla misura della pena, fa stato la sentenza, secondo la quale si deve regolare la esecuzione della pena, e deve ritenersi come errore la diversa pena segnata nel processo verbale. (Cass. Roma — 19 febbraio 1883).

Polvere pirica — Fabbricazione per uso proprio.

La fabbricazione clandestina di polvere pirica, o si faccia per rivendita o per uso proprio, è senza distinzione punita con la multa di lire mille, giusta la prima parte dell' art. 16 legge 5 giugno 1869; e, all' applicazione della detta pena, non è necessario il decreto di cui si parla nella seconda parte dello stesso articolo, che ad altri casi si riferisce.

(Cass. Roma — 10 novembre 1882).

Corte di assise — Giudice che è stato membro della camera di consiglio.

Non può sedere in corte di assise il giudice che abbia effettivamente atteso all' istruzione del processo, e così presa una parte attiva nell' istruttoria con un qualche atto formale, di cui gli rimanga una responsabilità in proprio.

Ciò non avviene quando il giudice sia stato membro della camera di consiglio, e come tale abbia firmato un' ordinanza di legittimazione di arresto od anche di rinvio degli atti al procuratore generale.

(Cass. Roma — 7 febbraio 1883).

Nota — Già ci dichiarammo contrari a questa giurisprudenza (pag. 40), la quale, confermata da molte decisioni, è omai costantissima per le cassazioni di Roma Firenze e Torino. La nostra opinione in senso contrario è confortata dalla più recente giurisprudenza delle cassazioni di Napoli e di Palermo. Si riscontri in proposito la nota della *Legge*, 1883, I, 569.

Appello — Ripetizione di pubblico dibattimento.

È rimesso al libero criterio del magistrato il giudizio sulla convenienza o meno di ordinare la ripetizione del pubblico dibattimento, e tal giudizio è incensurabile in cassazione.

(Cass. Roma — 21 febbraio 1883).

Giudizio di appello — Testimoni.

I testimoni, che sono riassunti in esame nel giudizio di appello, devono a pena di nullità prestare il giuramento, benchè lo abbiano prestato nel giudizio di primo grado (Cass. Torino, 28 dicembre 1882).

Nei giudizi di appello, riesaminandosi i testimoni, possono questi essere richiamati sulle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado, le quali, annullato il dibattimento, rimangono nel processo come atti d' istruzione, e perciò si possono leggere e consultare a norma di legge quando si celebra il pubblico giudizio (Cass. Roma. 21 febbraio 1883).

Stampa periodica — Autore dell'articolo incriminato — Gerente.

Si può procedere penalmente contro l' autore di un articolo di giornale periodico, sebbene l' articolo non sia stato sottoscritto.

Non è contradittorio il verdetto dei giurati che afferma la reità dell'autore dell'articolo incriminato, escludendo quella del gerente responsabile del giornale.

(Cass. Torino — 24 gennaio 1883 — *Giurisp. pen.* 1883, 76).

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 15 MAGGIO 1883 NUM. 11.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA PENALITÀ
NEL NUOVO CODICE DI COMMERCIO

(Cont. v. n. prec.)

SOMMARIO — X. Norme di procedimento nei reati in materia di fallimento — Necessità dell'azione penale quando questo si avvera — XI. Eccezione agli art. 286 e 162 del codice di procedura penale — XII. Necessità della ordinanza della camera di consiglio — XIII. Ammissibilità della costituzione di parte civile — XIV. Conchiusione.

X.

Le norme di procedimento imposte pei reati in materia di fallimento e talune eccezioni fatte al codice di procedura penale non possono meritare il nostro modesto suffragio.

Non sappiamo, invero, punto approvare la disposizione contenuta nello articolo 694, che stabilisce doversi sempre ed in ogni caso, dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, aprire penale procedimento contro il fallito.

A parte la considerazione che un tale precetto è in perfetta dissonanza con quello stabilito nel codice di procedura penale; imperocchè il procuratore del Re può chiedere l'apertura di un procedimento penale quando i fatti, che gli si denunziano, abbiano per lo meno le apparenze della gravità e costituiscano reato; il disposto dell'articolo 694 ci sembra assurdo e pericoloso. Assurdo; perchè si dà incominciamento ad una procedura penale senza sapersi di quale reato debba rispondere l'imputato, senza avere neanco le tracce del fatto punibile. Curioso e di nuovo genere sarà questo penale procedimento, che costringerà il magistrato di andare a tentoni, senza norme fisse e determinate, senza una sola premessa certa e sicura. Pericoloso; perchè espone un povero cittadino all'onta di un penale procedimento, e dà libero campo agli avversarii di diffamarlo dinanzi alla società, di adoperare le peggiori arti per insidiarne l'innocenza ed ingannar la giustizia. E se non riuscirà il povero fallito a provare del tutto la propria innocenza per le falsità dichiarate da qualche suo avversario, potrà essere tenuto colpevole mentre è innocente, o vedersi assolto per sola *insufficienza di indizii* nel periodo istruttorio e rimanere sotto il peso di una grave imputazione per anni parecchi, senza riacquistare certi diritti che col fallimento e col relativo penale procedimento ha pel momento perduto.

Non sappiamo perciò approvare la opinione espressa dal CASORATI che un tale procedimento si *risolve in una pura formalità*, quando trattasi di un innocente; nè il motivo, che indusse il legislatore a stabilire questo procedimento irregolare, cioè che in questi casi bisogna esser *severi*.

Non la opinione del CASORATI, poichè, se la è vera idealmente e scientificamente, sul terreno pratico rappresenta, come dicevamo, un pericolo e grave di molto; nè è esatto che un processo penale per l'incolpevole si traduca sempre in una pura e semplice formalità.

Non la opinione del legislatore; giacchè ancor noi portiamo avviso che in questi casi bisogna esser severi; ma la severità deve essere accompagnata dalla giustizia, e non deve mai e poi mai minacciare la libertà individuale, l'onore, il decoro di un onesto cittadino. Siate pur severi, diciamo ai nostri legislatori, e vi applaudiremo freneticamente; ma intendiamoci, e bene, sulla parola « severità ».

Se vi piacerà di stabilire che ad un commerciante, dimostrato colpevole di bancarotta fraudolenta, dovrà essere applicata la pena di venti anni di lavori forzati; nessuno potrà tacciarvi d'aver calpestato il giusto. Ma non si comprende la vostra severità, nè si sa qualificar severa la disposizione dell'art. 694, quando costringete il magistrato ad aprire un procedimento penale contro chi non è raggiunto da alcun elemento di reità, nè è denunziato autore o complice di un fatto, che abbia almeno le parvenze di reato.

XI.

Nè ci riesce agevole persuaderci della bontà e legalità del disposto dell'art. 730 del codice di commercio.

Di vero, l'articolo 286 del codice di procedura stabilisce « che non possono essere sentiti, sotto pena di nullità, gli ascendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti e gli affini negli stessi gradi dell'imputato od accusato, il di lui marito o la moglie, quantunque legalmente separati, i di lui genitori e figli adottivi, il padre e la madre che lo hanno riconosciuto per loro figlio naturale ed i di lui figli naturali parimenti riconosciuti ». E nell'articolo 162 è detto che, se tali persone saranno chiamate a deporre nel periodo istruttorio, potranno ricusarsi di rendere la loro dichiarazione, e saranno dal giudice istruttore avvertite di questo loro diritto, facendosene menzione nell'atto.

Il gran principio che informa queste disposizioni legislative è noto a tutti, è stampato nel cuore di ogni uomo, e sarà per noi svolto più appresso.

Or l'articolo 730 del codice di commercio contiene una eccezione alla regola generale e, mentre dà facoltà agli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e coniuge del fallito, di astenersi dal deporre, impone agli zii, nipoti, ed affini negli stessi gradi dell'imputato e agli altri congiunti di sopra indicati di rendere la loro dichiarazione.

Il CASORATI, che nominiamo a cagion d'onore, stimmatizza una tale disposizione, e dice che bisogna, per ragioni di convenienza e di alta moralità, sottrarre i parenti alla penosa alternativa o di offendere la giustizia deponendo il falso, o di tradire gli affetti familiari, manifestando la verità a carico del congiunto imputato; ed impedire che i procedimenti giudiziarii offrano spettacoli immorali in nome della legge.

D'altra parte, soggiunge il dotto uomo, è vero pur troppo che fra parenti, ove non regni l'affetto, domina invece d'ordinario l'animosità, mai l'indifferenza. Onde il legislatore saviamente diffida della loro dichiarazione verso l'imputato; *apud concordes excitamento caritatis*, *apud irritatos irritamento odiorum*.

Questo concetto riesce indubitato ove per poco si voglia riandare la storia legislativa dell'art. 286 codice di proc. pen.

Fin dai tempi di Roma la legge *pubblicorum iudiciorum* vietava che un parente facesse da testimone in giudizio contro un altro parente, e questo divieto fu riprodotto in tutti i codici moderni. In fatti, col decreto del 16 e 29 settembre 1791 ordinativo della giustizia criminale, fu inibito nello art. 15 di esaminare gli ascendenti contro i discendenti e viceversa, i fratelli e le sorelle, il marito contro la moglie, e reciprocamente gli affini nello stesso grado. Tale proibizione venne ripetuta nell'art. 358 del codice di brumajo, e da ultimo la legge del 15 ventoso anno 4.° dispose ancora che i parenti e gli affini di uno degli accusati per lo stesso reato non potessero render testimonianza contro gli altri accusati. Sotto lo impero di quest' ultima legge lungamente si disputò se la inibizione dovesse militare anche quando fosse contumace lo accusato, parente del testimone, ed il codice d' istruzione criminale tolse la quistione, disponendo coll' art. 322 che il divieto avesse vigore soltanto allorchè si trattasse degli stretti congiunti dell' accusato o di uno degli accusati presenti e sottoposti allo stesso dibattimento.

Le leggi di procedura penale delle Due Sicilie, all'articolo 202, non fecero che ripetere fedelmente la disposizione del codice di istruzione criminale; ed il codice sardo del 1847 mise fuori una disposizione legislativa, d' ordine morale più elevato. Non fece distinzione fra imputato presente ed imputato contumace, e nello alinea dell'art. 148 dispose così:

« Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati dello stesso reato, i parenti e affini di essi nei gradi sopra indicati non potranno essere sentiti come testimonii contro gl' imputati e coaccusati. »

Il codice in vigore di rito penale, come abbiamo detto, non fa che copiare letteralmente l'art. 148 del codice sardo del 1847, chiarendo solo che tali testimonianze non possono essere rese, siano a carico, siano a discarico degli accusati.

Or non si sa comprendere come un divieto, stabilito in tutt' i tempi ed in tutte le legislazioni, sia stato messo da banda col nuovo codice di commercio, ponendosi in oblìo perfettamente le belle parole di Helie, che, a proposito di questa quistione, scriveva:

Questa è una proibizione che un sentimento di umanità ed una regola di morale hanno fatta sancire: la legge non ha voluto che i più intimi parenti venissero a deporre gli uni a riguardo degli altri e *le è sembrato che la impunità del delitto fosse preferibile allo impiegare un mezzo, che urta la coscienza e che ripugna alla stessa giustizia.* (1)

Ed è notevole che, avendo volte le nostre più minute indagini sulle discussioni, che avvennero nel seno della commissione legislativa nell'atto della compilazione dell' articolo 730, per conoscere le cause delle disposizioni in esso contenute, troviamo scritto quanto appresso:

« Doppio essendo lo scopo del processo di fallimento, anche le attribuzioni del giudice delegato devono essere rivolte non solamente a procurare il buon esito delle operazioni, relative alla conservazione, alla liquidazione ed alla ripartizione del patrimonio del fallito; ma anche a raccogliere, per quanto è possibile, gli elementi che devono condurre a soddisfacente risultato il procedimento penale.

« Perciò, riproducendo la disposizione dell'articolo 585, credesi opportuno di dichiarare espressamente che le notizie raccolte dal giudice delegato devono essere da lui trasmesse al giudice penale; ed affinchè non venga scemato l' effetto delle precauzioni ordinate nelle leggi concernenti il procedimento penale, in riguardo a certe speciali categorie di testimoni, dovrà aggiungersi la riserva che gli ascendenti, i fratelli e le sorelle ed il coniuge del fallito possono astenersi dal deporre ».

Bisogna allora concludere che la parola ha tradito il pensiero; perocchè se si è voluto rendere omaggio al gran principio consacrato dagli articoli 286 e 162 del codice di procedura penale, per qual motivo si è imposto l'obbligo di deporre agli zii, nipoti, affini negli stessi gradi dell'imputato, genitori e figli adottivi di lui, padre e madre che lo ànno riconosciuto per loro figlio naturale, e figli naturali di lui parimente riconosciuti?

Questo articolo 730 corrisponde all'articolo 585 del codice di commercio abolito; ma fra l'uno e l' altro corrono gravi differenze.

L'articolo 585 dava facoltà al giudice delegato di sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati, e qualunque altra persona intorno a ciò che riguardava la formazione del bilancio, le cause e le circostanze del fallimento; ma non gl'ingiungeva l'obbligo di trasmettere gli atti al P. M., e le disposizioni degli articoli 162 e 286 della procedura penale erano esattamente mantenute.

Ma, a non approvare l'articolo 730 del nuovo codice di commercio, in modo precipuo ci determina la serie degl' inconvenienti e delle gravi quistioni e degli scandali giudiziarii, che seguiranno nella pratica ed ai quali nessuno ha posto mente.

Infatti, il giudice delegato, in forza dell'art. 730, potrà udire i nipoti, gli zii ecc. dell'imputato, e questi parenti, o per non mentire, o per odio verso il loro congiunto, potranno dichiarare tali fatti, che costituiscono un reato di bancarotta fraudolenta a carico del fallito. Su tali fatti fondandosi, il procuratore del Re richiederà, ed il giudice istruttore ordinerà, l'arresto del fallito.

Tradotto costui in carcere, la camera di consiglio, riconoscendo sufficienti le prove *legalmente* raccolte e che desume unicamente dalle dichiarazioni dei parenti dell' imputato, dispone il rinvio degli atti alla sezione d'accusa. E questa, non potendo condannare il criterio giuridico, nonchè la valutazione delle prove fatte dalla camera di consiglio, colla sua sentenza ordinerà il rinvio dell'accusato alla corte d'assise o al tribunale correzionale.

Pervenuti in pubblico dibattimento, l' affare o diventerà ridicolo, o creerà scandali giudiziarii, o costringerà i giudici a calpestare la legge.

I testimoni citati a istanza del P. M. saranno tutti nipoti, zii dell'accusato od affini negli stessi gradi. Nessun altro testimone, estraneo e non ligato da quei vincoli di parentela od affinità, dei quali è parola nello articolo 286 cod. proc. pen. vi sarà da poter essere udito a carico dell'accusato.

La difesa, adempiendo i suoi doveri, chiede che tutti i testimoni a carico siano licenziati e non uditi, in base al citato articolo 286. Che faranno, dopo questa eccezione, i magistrati giudicanti?

E' chiaro che l'articolo 730 del cod. di com. permette nel periodo istruttorio di ascoltare una parte dei parenti designati nello articolo 286 cod. proc. pen., ed è perciò che deroga più direttamente alla disposizione contenuta nello articolo 162 cod. proc. pen. La legge si è rimessa alle norme generali, che regolano tutt' i dibattimenti penali, nei reati in materia di fallimento; epperò è sempre applicabile l'articolo 286 cod. proc. pen.

Sicchè i magistrati si troveranno innanzi ad un dilemma abbastanza strano. O stimeranno che l'articolo 730 è applicabile anche in pubblico dibattimento ed ascolteranno tutt' i parenti dell' accusato; e questi sarà condannato con poca edificazione della pubblica morale e del diritto. O penseranno che in pubblico dibattimento bisogna seguir le norme dettate dallo articolo 286 del codice di p. p., ed in questo caso si dovranno licenziare i testimoni; l' accu-

(1) Vol. 7 § 3484.

sato per assoluta mancanza di prove, sarà mandato a casa; ma, dopo tanti mesi di detenzione e di procedimento, dopo un'ordinanza della camera di consiglio, dopo una sentenza della sezion d'accusa, dopo il medesimo verdetto negativo dei giurati o la sentenza di assoluzione dell'accusato, non si saprà ancor bene se questi è colpevole od innocente, e, innocente, non potrà rivolgersi ad anima viva per essere indennizzato del danno patito.

E potrebbe il P. M. scegliere una via di mezzo, indicando nella sua lista come testimoni i pubblici ufficiali, che raccolsero le dichiarazioni di quei parenti, i quali non possono, *ministerio legis*, essere uditi in pubblico dibattimento? Se lo facesse, e la corte o il tribunale gli desse ragione, verrebbe a compiersi una immoralità ed una illegalità; perchè di straforo e per vie indirette si ascolterebbe così la parola di quei testimoni, che per legge non hanno nè il diritto nè il dovere di parlare. Significherebbe lo stesso che deludere la legge con mezzi capziosi, e le nostre corti, specie la cassazione di Napoli, hanno sempre affermata e mantenuta salda la santità di questi principii, vietando espressamente di udire come testimoni nel pubblico dibattimento quei funzionarii, che dovrebbero ripetere le dichiarazioni loro fatte per ragion della carica dalle persone designate nell'articolo. 286 p. p.

XII.

Un'altra utile innovazione il nuovo codice ha introdotto intorno alla competenza a giudicare nel periodo istruttorio dopo che il processo è completo. Ognun sa che per le vigenti disposizioni del codice di procedura penale v'ha processi pei quali pronunzia la sua ordinanza il giudice istruttore; ve ne ha altri pei quali giudica la camera di consiglio. Il legislatore, tenendo presente la gravezza dei penali procedimenti per bancarotta, ha fatto, come dice il Casorati, uno strappo al codice di procedura penale, ed ha statuito che, sia per la bancarotta semplice, come per la fraudolenta, il rinvio alla sezione d'accusa o la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, debbano avvenire dietro ordinanza della camera di consiglio e non mai dell'istruttore.

Il Casorati stimmatizza una tale disposizione, stimandola inutile; dacchè pare a lui che in camera di consiglio predomini sempre la opinione dell'istruttore e che gli altri lo seguano quasi ciecamente. Noi ci permettiamo di non accettare questa opinione e di accogliere, come saggia, la disposizione della legge.

Il giudizio dei più, dicemmo in altro lavoro giuridico, n'assecura meglio del giudizio di un solo, e trattandosi di reati gravissimi, che mentre attentano all'altrui proprietà, violano la pubblica fiducia, si è creduto deferire il giudizio, anche nei casi di bancarotta semplice, alla magistratura collegiale; nè è vero che questo *strappo* al codice di procedura penale debba essere tenuto come inutile e privo di benefici effetti; poichè, se nella pratica spesso accade quel che deplora il Casorati, cioè che le camere di consiglio seguano il parere dell'istruttore, in taluni casi, e quando precedentemente al dì dell'ordinanza i componenti della camera di consiglio siano minutamente informati di tutt'i fatti che davano origine al processo, potranno far valere la loro opinione anche contro quella dell'istruttore ed ottenere il trionfo della giustizia, assolvendo od inviando a giudizio chi da pruove sicure ed innegabili è stato raggiunto.

XIII.

Può, si obbietta, procedere un creditore alla costituzione di parte civile, nel suo peculiare interesse, e senza il bisogno di congiungere la sua opera a quella di tutti gli altri creditori? A noi pare non debba esitarsi un momento solo per rispondere affermativamente. Aboliti gli articoli 702, 705 e 713 del codice di commercio del 1865, divenuto il reato di bancarotta assolutamente di azione pubblica, a noi riesce oziosa o superflua qualsiasi disputazione.

I principii generali del diritto debbono campeggiare e con essi tutte le disposizioni del codice di procedura penale, che danno facoltà a qualunque offeso di costituirsi parte civile.

E nel codice di commercio abolito se soventi innanzi alle autorità giudiziarie una tale quistione era sollevata, le decisioni dei tribunali e corti affermavano, in gran parte, il principio dell'ammissibilità della costituzione della parte civile nei reati di bancarotta. La Cassazione di Napoli non dubitò mai ed in varie epoche di riconoscere questo diritto in vantaggio dei poveri creditori, defraudati dalle male arti del temerario bancarottiere o dalla colpevole negligenza di costui — Dicevasi, per fermo, che dato allo articolo 713 del codice di commercio abolito il significato fatto palese dal legislatore colle parole adoperate, secondo la loro naturale connessione e secondo pure impone l'art. 3 del codice civile, la costituzione di parte civile non poteva essere negata. Mente della legge era quella che i due giudizi, commerciale e penale, dovessero proceder distinti e indipendenti tra loro, e gli art. 1, 3, 4 e 109 p. p. non potevano rimanere lettera morta nei giudizi di bancarotta fraudolenta o semplice; perchè l'art. 713 non faceva un formale divieto ai creditori di procedere alla costituzione di parte civile nello scopo vuoi di ottenere la sentenza dichiarativa del dolo o della colpa, vuoi il risarcimento dei danni.

XIV.

Non andremo più oltre. Abbiamo così di volo dato un cenno delle disposizioni penali esistenti nel nuovo codice di commercio, della origine e ragione delle medesime, degli elementi che le costituiscono, della interpetrazione che hanno avuto nella giurisprudenza.

Il tema era grave, difficile, lungo. Meritava pieno svolgimento; richiedeva un volume e non pochi articoli di un giornaletto, qual'è il nostro *Giurista*.

Abbiamo perciò detto pochissimo e di ciò, come di tante altre mende, ci siamo accorti. In qualche momento ci venne la voglia dire dippiù; ma fu questa attraversata, combattuta, distrutta dalle quotidiane gravissime occupazioni forensi.

Siam certi però che di breve saranno pubblicati i ponderosi lavori, che già su pei giornali si vanno annunziando: ed allora, come oggi, si perdonerà, compatendolo, al nostro povero scritto. Nel quale non v'ha, come dicemmo, la lunga e particolareggiata disamina, ma un semplice cenno delle quistioni più importanti risolute e delle novità introdotte in un codice, che interessa in grado eminente, non questa o quella classe di cittadini, ma tutta intera la società civile, che crea nobili istituzioni, santifica il lavoro, ed è base, incitamento e mezzo al conseguimento delle pubblihe libertà, del miglioramento economico dei popoli, del rialzamento del loro livello morale, della pubblica fiducia e della prosperità nazionale.

Andrea De Leo

Parte I.

GIURISPRUDENZA E PRATICA AMMINISTRATIVA

Fallito — Concordato — Capacità elettorale — Nuovo codice di commercio — Nuova legge elettorale politica — Conflitto fra la nuova ed antica legge.

Ai termini dell'art. 841 del nuovo codice di commercio cessa lo stato di fallimento con la sentenza

di omologazione del concordato, che non sia più soggetta ad opposizione od appello.

Sono quindi elettori politici i falliti che ottennero il concordato.

Sono del pari elettori politici i falliti che ottennero il concordato sotto l'impero dell'abolito codice di commercio e furono perciò cancellati dalle liste elettorali, o non vi furono iscritti, pel noto principio di dritto che le incapacità civili e politiche non più riconosciute dalle nuove leggi cessano *ipso iure* di aver forza, con l'entrare in vigore delle leggi stesse.

(Cons. di Stato, 6 aprile 1883).

Nota — Le massime sono esatte perchè chiare e tassative sono le disposizioni di legge. Vedi gli articoli 841 del nuovo codice di commercio, 631 dell'abolito, 88 della nuova legge elettorale polit. e 104 di quella del 1860. Vedi pure l'articolo 16 della legge trans. per l'attuazione del nuovo cod. di comm.

Elezioni amministrative — Incapacità ad essere eletto — Reclamo — Surrogazione in luogo dell'ineleggibile.

Nel caso venga proclamato eletto uno che non avea la capacità legale alla elezione e contro di essa venga prodotto reclamo, il consiglio comunale previo accertamento della verità dell'esposto, deve in surrogazione dell'ineliggibile proclamare eletto a consigliere chi ebbe dopo di lui maggior numero di voti.

(Cons. di Stato — 4 nov. 1882).

Nota — Questo parere è riportato dalla *Giur. Ital.* che ricorda, in argomento, il parere del cons. di Stato in data 28 gennaio 1880, Martirana ric., ed una sentenza della corte d'appello di Milano, 22 settembre 1880. Il consiglio di Stato ha considerato che per gli articoli 72 a 75 della legge com. e prov. il consiglio comunale, dopo di avere accertato la verità dei fatti cennati nel reclamo e che riguardano la capacità legale di un consigliere eletto, deve procedere a surrogare il nuovo eletto, che non ha la capacità legale ad essere eliggibile, sostituendo ad esso quello tra i non eletti che riportò maggior numero di voti.

Bilanci comunali — Eccedenza della sovraimposta — Tasse obbligatorie — Spese facoltative.

A termini della legge 14 giugno 1874 non può essere concessa ad un comune l'autorizzazione di eccedere il limite massimo della sovraimposta se prima non sieno applicate tutte le tasse speciali prescritte dall'art. 15 della legge 12 agosto 1870 all. O, e non siano eliminate dal bilancio tutte le spese facoltative non dipendenti da impegni precedenti. (1)

Non vale allegare la difficoltà dell'applicazione di tali tasse e la presunzione del loro poco reddito per esimere il municipio di ottemperare alle precise disposizioni della citata legge.

Le spese per premi agli alunni delle scuole, per assegno al sindaco e per associazioni diverse, sono facoltative, e debbono perciò essere eliminate dal bilancio che eccede la sovraimposta, salvo per le associazioni che sono in corso, le quali possono essere mantenute fino al bilancio successivo (2).

(Cons. di Stato, 23 ottobre 1882. *Man. degli Amm.* 1883 p. 73.)

Tasse comunali — Tassa di famiglia — Ruoli suppletivi.

I comuni possono formare ruoli suppletivi pei contribuenti omessi nei ruoli principali della tassa di famiglia, purchè il debito della tassa stessa non sia prescritto. (3)

Tale dritto spetta ai comuni per tutte le altre tasse. (Cass. Firenze, 28 dic. 1882).

(1-2) Giuris. ormai raffermata.

Ufficii comunali — Incompetenti ad autenticare copie di atti non depositati nei medesimi.

Gli uffici comunali debbono limitarsi a rilasciare copie, e ad accertare la conformità di quegli atti soltanto che furono ricevuti coll'intervento dell'autorità comunale e dei quali la medesima può legalmente considerarsi depositaria, salve le particolari disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Laonde l'ufficio comunale non può autenticare atti e documenti che non appartengono ai suoi archivii. (Cons. di Stato, 12 febbraio 1883, *Notariato Ital.* 1883 pag. 141.)

Nota — Per l'articolo 1333 del codice civile le copie degli atti pubblici fanno fede come lo stesso originale, quando sono estratte dall'atto originale e quando sono autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che è legalmente autorizzato ad autenticarle. Or se è vero che, per l'art. 913 del cod. di proc. civ., i depositarii pubblici sono autorizzati di spedire copia autentica degli atti che essi ritengono; è vero altresì, osserva il consiglio di Stato, che la tabella 3, annessa al regolamento 8 giugno 1865 per la esecuzione della legge comunale e provinciale, parla solo di copie estratte dall'archivio, ma non accenna alla facoltà dell'autorità municipale di autenticare copie di atti e documenti appartenenti ad altri ufficii.

Segretario comunale — Nomina a vita nell'impiego — Illegalità della nomina.

Le nomine dei segretarii comunali a vita non possono considerarsi come conformi allo spirito della legge, la quale vuole che i consigli comunali conservino integra l'autorità loro verso gli impiegati, il che non sarebbe possibile se un segretario comunale avesse una nomina irrevocabile.

Senza disconoscere gl'inconvenienti derivanti dalla mutabilità delle amministrazioni e dall'incertezza di posizione dei segretarii, predomina però la considerazione che una deliberazione consiliare non può vincolare indefinitamente le amministrazioni avvenire. (Cons. di Stato, 25 luglio 1882.)

Nota — Discuteremo della legalità ed esattezza di questo parere, quando dovremo trattare della nuova legge comunale e provinciale.

Comune — Vice segretario — Età inferiore agli anni 21.

Trattandosi di eleggere un vice segretario comunale, quando il comune è già provvisto di segretario, non occorre che l'eletto abbia compiuto gli anni 21, ove ad esso non sia affidata alcuna funzione propria del segretario. (Cons. di Stato, 16 sett. 1882.)

Nota — Questo parere è in contraddizione di altro emesso dal consiglio di Stato nel 4 febbraio 1882. Non sappiamo accettarlo — La legge è esplicita, e la interpetrazione dello articolo 87 colle limitazioni che s'intendono porre nella deliberazione di nomina non ci sembra giusta. Chi è nominato vice segretario deve supplire il segretario in caso di assenza di costui per un motivo qualsiasi. Che importa se questo non è detto nella deliberazione di nomina? Anzi, diciamo noi, che non dovea esser detto; perocchè l'ufficio conferito di vice segretario lo pone già nella necessità di far le veci del segretario, quando questi viene a mancare in ufficio.

Il consiglio di Stato, in febbraio 1882 ed a proposito del sotto-segretario del comune di Sanluri, così disse. A settembre 1882 ha detto il contrario: cerca di conciliare le due deliberazioni; ma crediamo non sia riuscito in questo scopo.

(3) V. l'opera di F. A. Acconcia — Tassa di famiglia o di fuocatico.

Opere pie — Lascito — Autorizzazione ad accettare — Ordine delle famiglie — Scopo della legge 5 giugno 1850.

Fra gli scopi della legge 5 giugno 1850 havvi pur quello di impedire che per un male inteso spirito di beneficenza e sotto colore di pubblico interesse, si turbi l'ordine delle famiglie. (1)

Epperò non si deve autorizzare l'accettazione di un lascito che fu mosso non tanto dallo scopo di beneficenza, quanto dall'odio ingiusto e irragionevole, che il testatore portava ai suoi legittimi eredi (2). (Cons. di Stato, 9 sett. 1882.)

Amnistia — Condono della pena pecuniaria al contribuente — Effetti rispetto al contabile.

Il condono della pena pecuniaria a favore del condannato produce i suoi effetti in confronto di tutti quegli altri che ne potessero essere per una causa qualunque responsabili, e quindi anche a fronte dei contabili che con la loro trascuranza o negligenza avessero contribuito a rendere inesigibile la pena prima dell'accordato condono. (Corte dei conti, 13 febb. 1883).

Tassa sul bestiame.

La tassa sul bestiame è regolata dalla legge 26 luglio 1868 n. 4513.

Questa tassa è consentita ai comuni allo scopo di procurar loro nuovi mezzi per sopperire alle spese senza eccessivamente accrescere le gravezze delle contribuzioni dirette. (Cons. di Stato, sez. riunite, 10 e 19 febbraio 1869.)

Qui occorre notare che la tassa sul bestiame non è da confondersi con quel corrispettivo qualunque che fosse imposto pel bestiame lasciato al pascolo nei beni comunali (Id., 2 aprile 1869.)

Nè deve confondersi con la tassa, di cui l'art. 118 della legge comunale e provinciale sugli animali da tiro, da sella e da soma. (Id., 7 e 15 luglio 1869).

Ed in vero la tassa sul bestiame è imposta, per dir così, sui proventi del bestiame stesso in generale, sotto qualsiasi forma si presentino; mentre l'altra è imposta esclusivamente sugli utili che si ricavano dal lavoro degli animali.

Inoltre i regolamenti della tassa sul bestiame sono formati per ciascuna provincia dalla deputazione provinciale ed approvati con decreto reale, inteso il consiglio di stato: quelli poi della tassa sugli animali da sella, da tiro e da soma, sono proposti dai comuni ed approvati dalla deputazione, non avendo il ministero altra facoltà se non, inteso il consiglio di stato, di annullarli in tutto od in parte in quanto sieno contrarii alla legge ed ai regolamenti, giusta l'art. 138 n. 5 della legge comunale.

Però ad evitare duplicazione di somma, una volta stabilita la tassa sul bestiame, non può più applicarsi quella sugli animali da tiro, da sella e da soma (art. 118 n. 4 della legge comunale) (Id., 2 aprile 1869.)

È buono tener presente che questa tassa può essere imposta d'ufficio dalla deputazione provinciale, sempre quando, a seguito di stanziamento nel bilancio comunale di alcune spese obbligatorie, espressamente invitato il consiglio, s'è negato di provvedere, e la sovraimposta ai tributi diretti ha raggiunto il limite massimo.

1.° - Regolamenti provinciali.

Le norme di massima per l'imposizione della tassa sul bestiame sono dettate per ciascuna provincia con un regolamento, che dovrà essere sanzionato con decreto reale, inteso il consiglio di stato.

Nota — Le deliberazioni del consiglio provinciale, che dettano norme per l'imposizione della tassa sul bestiame, debbono essere annullate d'ufficio, perchè n'è incompetente il consiglio stesso. (Cons. di Stato, 6 aprile 1869.)

Qualora i comuni nell'applicazione del regolamento incontrino degli inconvenienti, possono in regolari deliberazioni proporne le opportune modificazioni. (Id., 17 sett. 1875). (3)

Ed a questo proposito il consiglio di stato ci apprende che un consiglio comunale può chiedere la modificazione dei termini stabiliti nel regolamento provinciale per la compilazione e pubblicazione dei ruoli, sempre quando si tratti di un solo anno e non possa altrimenti provvedere senza perdere per l'annata i proventi della tassa Id., (30 giugno 1875.)

Si noti che ai comuni non è vietato fare regolamenti speciali per l'attuazione della tassa, purchè non escano dai limiti fissati da quelli provinciali di massima (Id., 1.° agosto 1874.)

2.° Variazioni dei limiti.

Per la retta ed uniforme applicazione della tassa sul bestiame è necessario che i comuni, nel deliberare le variazioni ai limiti per essa tassa già stabiliti, abbiano riguardo di non colpire il *bestiame lanuto* al di là di una lira per capo, dovendosi ritenere eccessiva e non ammessibile una tassa maggiore.

Per la regolare istruzione degli affari della specie, debbono dai comuni, deliberanti variazioni di limiti di simile tassa, darsi le ragioni che li indussero ad adottare le variazioni stesse e corredare sempre le rispettive loro proposte del bilancio dell'anno cui l'aumento o la diminuzione della tassa si riferisce. (Nota del Min. delle Finanze, 18 gennaio 1876, *Man.* 1876 p. 66.)

Nota — Il consiglio di stato col parere del 9 agosto 1875 aveva già stabilito che, in vista delle circostanze economiche e finanziarie, un comune può essere autorizzato ad *aumentare il limite massimo* della tassa sul bestiame, sempre quando dimostri di avere scemato le spese al possibile ed applicate le altre tasse, e di commisurare la tassa stessa alle diverse specie ed all'importanza del bestiame.

3.° Tariffa — Aumento e diminuzione.

Per l'applicazione della tassa di famiglia o di fuocatico e sul bestiame i comuni debbono normalmente attenersi ai regolamenti provinciali e tariffe a senso dell'art. 8 della legge 26 luglio 1868.

Tuttavia in vista di speciali circostanze non è vietato che le deputazioni provinciali possano autorizzare, salvo l'approvazione sovrana, alcuni comuni a introdurre determinati aumenti o diminuzioni alle tariffe dei regolamenti provinciali per l'applicazione delle tasse locali. (R. decreti 29 sett. 1872 e 24 aprile 1873 — *Man.* 1873 p. 55.)

4.° Tasse — Sovrimposte.

Non è ammessibile la sovrimposta alle tasse già stabilite, per es. tassa sul bestiame (Cons. di Stato, 26 aprile 1869), perchè resterebbe elusa la disposizione che i comuni non possono variare i limiti fissati dal regolamento provinciale.

5.° Aumento — Facoltà della deputazione provinciale.

Le deputazioni provinciali non debbono in generale dare facoltà ad un comune di aumentare la tassa sul bestiame oltre il limite fissato nel regolamento, ma devono in ispecie conoscere i termini

(1,2) Leggasi pure il parere del 23 dic. 1882 (*Legge*, 1883, vol. I p. 467.)

(3) I consigli comunali in ciò fare esercitano le proprie attribuzioni; epperò opera illegalmente il prefetto che annulla siffatte deliberazioni.

In tal caso il prefetto ha l'obbligo di trasmettere le deliberazioni consiliari alla deputazione provinciale per gli effetti di legge.

dell'aumento che credono autorizzare, e quindi devono approvare in modo espresso e categorico la tabella della tassa deliberata dal consiglio comunale (Cons. di Stato, 21 maggio 1875, adottato. *Man.* 1876 p. 373.)

Le deliberazioni del consiglio comunale però, che stabiliscono le proprie tariffe tra il massimo ed il minimo da adottarsi a seconda delle particolari circostanze, non vanno soggette ad ulteriore approvazione della deputazione provinciale. (Id. 12 e 14 maggio e 4 giugno. 1869.) *(Cont.)*

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Leggi civili napoletane — Prescrizione — Titolo traslativo di proprietà — Trascrizione.

Secondo le leggi civili imperanti nell'ex regno delle due Sicilie, per operarsi la prescrizione consentita dall'art. 2171, non era necessaria la trascrizione del titolo traslativo di proprietà, ed anche oggi è a norma delle medesime che bisogna giudicare se quel diritto si è affermato quando esse seguitavano ad aver vigore.

(Cass. Napoli—31 gennaio 1883—V. *Filangieri*, 1883, parte II, p. 139.)

Nota — La prescrizione, osserva la corte, secondo la tesi dei convenuti, sarebbe incominciata nel 1864 col possesso, che rispettivamente essi ottennero alla base delle aggiudicazioni. Non possono dunque prendersi a guida che le leggi allora imperanti, art. 47 legge transitoria 30 nov. 1865.

Secondo la letterale disposizione dell'art. 2171 delle leggi del 1819 la usucapione non poggiava che su tre requisiti, cioè sul giusto titolo, su la buona fede e sul possesso. Il codice civile italiano pone la trascrizione tra' fattori giuridici della prescrizione ed aggiunge di doversi dalla data della trascrizione riconoscere il *dies a quo*. Ma pretendere che questa sanzione innovativa si ripiegasse allo antico, indurrebbe applicazione retroattiva della legge, tenderebbe a sconoscere quello che scrupolosamente si volle curato col cennato art. 47 delle disposizioni transitorie, o creare condizioni superiori al testo di un precetto determinato e chiaro. Che sia poi innovativa la sanzione del succitato art. 2137 risulta evidentemente dimostrato, più ancora che dalla equazione dei due testi di legge, dalla differente vita organica che lo instituto della trascrizione aveva per le leggi civili del 1819 comparativamente a quella che oggi ha pel codice civile italiano. E di vero, per le leggi civili, la trascrizione non aveva altro scopo che di porre lo acquirente in grado di liberare il fondo dai privilegi e dalle ipoteche (art. 2075). Le ipoteche, comunque anteriori al titolo di passaggio della proprietà, potevansi utilmente pubblicare sino a quindici giorni dopo la trascrizione, non così quelle che fossero posteriormente nate (art. 2077 e 2078). Lo che pregiudicava da un canto i creditori, che inconsapevoli del trasferimento del dominio, perchè non trascritto, collocassero i loro capitali, e pregiudicava dall'altro lo stesso acquirente, che trovavasi esposto ad occulte afficienze ipotecarie. La pubblicità quindi, questo eminente fattore del sistema ipotecario, non era per quelle leggi mica raggiunto, siccome non lo era neanche pel codice francese, preso a tipo dalle nostre leggi civili.

Per contrario il codice civile italiano ha imposto di pubblicarsi, mercè la trascrizione, tutti gli atti portanti passaggio di proprietà, così degli immobili, come degli altri beni capaci di ipoteca, facendo unica eccezione per le rendite sopra lo stato (art 1932). Sino al dì della trascrizione sono validamente acquistati dai terzi i diritti di qualsiasi natura sui beni, tuttochè alienati, ed è dal solo momento della trascrizione del titolo che vien determinata la inefficacia delle novelle iscrizioni e trascrizioni (articolo 1942). Chiaro quindi che, nel rapporto dei terzi, la trascrizione del titolo sia l'atto compitore del trasferimento, quando trattasi di beni suscettivi di ipoteca. Le notevoli differenze tra le legislazioni additano chiaramente la ragione determinante dello innovamento, che l' art. 2137 cod. italiano ha portato all'art. 2171 leggi civili del 1819. La pubblicità, senza la quale fallirebbe al suo scopo qualsiasi sistema ipotecario, rese obbligatoria la trascrizione, nel senso che non fossero senza di essa vulnerati i dritti dei terzi. Ammesso una volta siffatto concetto, era naturale che, quanto alla decennale prescrizione, si prendesse a punto di partenza il dì della trascrizione. Era questa una conseguenza logica quanto necessaria del novello principio, che informava lo istituto della trascrizione giusta il codice italiano.

Opera nuova — Convenzione fra le parti — Azione di nunciazione — Mancanza di danno — Distruzione.

Le opere nuove, che si formano in virtù di convenzione intervenuta fra le parti, non aprono campo all'azione di nunciazione, specialmente se non producono danno al vicino; nè consentono che dopo il divieto ottenuto, quantunque continuate in disprezzo di esso e oltre i limiti della convenzione, se ne ordini la distruzione, tanto più allorchè per perizia si assoda che neppure si è verificato il danno.

Ove poi la medesima convenzione si dicesse sconosciuta o alterata dalla parte avversa, quella può andare disaminata, anche per le sue conseguenze, nel posteriore giudizio petitorio.

(Cass. Napoli — 22 gennaio 1883 — V. *Filangieri* 1883, parte II p. 142).

Attore — Più convenuti — Appello.

L'attore che ha chiesto condanna o contro l' uno e contro l'altro di due convenuti, se l'abbia ottenuta contro uno e questo produca appello sostenendo che doveva condannarsi l' altro, non ha bisogno di appellare anch'esso per riprodurre in seconda istanza la sua primitiva dimanda.

(Cass. Napoli — 27 febb. 1883 — V. *Gazz. trib.*, 1883, p. 489).

Nota — Unica era la quistione a risolversi: quale cioè dei due convenuti dovesse soddisfare il credito vantato dallo attore, il quale non aveva perciò bisogno di produrne anche esso appello per far rivivere la sua domanda di doversi sempre condannare l'uno dei due, bastandogli all'uopo d' insistere colla comparsa conclusionale su quanto aveva chiesto in prima istanza. Se unica era la quistione, se trovavasi riprodotta in appello da uno dei convenuti, le altre parti ritornavano nella posizione in cui trovavansi davanti al primo giudice. Ritenendo il contrario ne deriverebbe lo assurdo che, scagionato uno dei convenuti in prima istanza, se per avventura fosse stato scagionato in appello anche l'altro, l'attore non avrebbe avuto più contro chi rivolgersi e, malgrado la certezza del credito, sarebbe rimasto insoddisfatto.

Azione possessoria di manutenzione — Fondo intercluso — Passaggio operato arbitrariamente.

Il proprietario di un fondo ha pieno il diritto di agire per manutenzione in possesso contro il vicino, il quale, mentre ha il fondo intercluso e può ottenere per legge il passaggio, di suo arbitrio se l'è

formato senza esservi stato autorizzato nè da lui, nè dal giudice.

(Cass. Roma — 23 gennaio 1883 — *Legge*, 1883 p. 578.)

Nota — Questa massima è confortata da varii pronunziati di altre cassazioni, specie da quella di Napoli. Riposa sul gran principio che nessuno può farsi giustizia colle proprie mani. I due momenti della nascita e dell'attuazione del diritto non debbono confondersi, e l'attuazione di un diritto sulla cosa altrui può avvenire o mediante l'accordo fra le parti, o mediante l'azione giudiziale che nasce appunto per la mancanza dell'accordo. Senza di ciò, la tutela del possesso, diritto assai prezioso nei rapporti pubblici e privati, diverrebbe una irrisione. Chi ha, del resto, il fondo intercluso, a qualunque urgenza può invocare un istantaneo provvedimento dalla competente autorità giudiziale; ma non bisogna, dice felicemente la cassazione, licenziare l'uso arbitrario delle proprie ragioni e dare a ciascuno la facoltà di attuare, colla forza delle proprie braccia o delle braccia altrui, il diritto che egli avvisa competergli per legge, senza punto curarsi di farne prima riconoscere la esistenza e la portata dalla giudiziale autorità competente.

Appello — Rito sommario — Deserzione — Non comparsa dell'appellante — Atti e documenti non prodotti in giudizio.

Quando appellante ed appellato si presentarono alla prima udienza fissata nella citazione a rito sommario, non può l'appellato in una udienza successiva chiedere la deserzione d'appello, nè per la non comparizione dell'appellante, nè pel difetto di costui a produrre gli atti e documenti del primo giudizio. (Cass. Firenze — 18 gennaio 1883.)

Nota — Per quanto generosa e liberale riesce questa massima, per tanto ci sembra illegale e combattuta dallo articolo 489 del codice di procedura civile. La teorica messa innanti dal supremo collegio, di doversi applicare il principio del *semel praesens semper praesens* quando il procuratore dell'appellante si presenta nella prima udienza fissata colla citazione e di accordo col procuratore dell'appellato domanda un semplice differimento e più non si presenta nelle udienze successive, non è esatta. Per fermo, la presentazione in giudizio non è qualche cosa di materiale; ma dev'essere qualificata e giuridica, cioè col deposito di un mandato fatto nella forma stabilita dall'art. 48. Potrà il procuratore dell'appellante purgare, come dicesi, la contumacia in conformità del disposto dell'art. 386 pria della prolazione della sentenza; ma più di questo non gli è consentito, e non si può negare all'appellato, comparso legalmente nel termine, il diritto di domandare il rigetto dell'appello senza esame quando il procuratore dell'appellante non si è legalmente costituito ed è contumace.

Appello — Errori delle parti — Riparazioni — Nuove eccezioni perentorie.

Il rimedio ordinario dell'appellazione viene dalla legge concesso non solo per avere riparazione del mal giudicato, ma anche per riparare gli errori delle parti contendenti, ove si accorgano di non aver saputo efficacemente tutelare e sostenere le proprie ragioni nel primo giudizio; onde il principio: *non deducta deducam, non probata probabo*, sostanzialmente accolto e sanzionato nell'art. 480 del cod. di proc. civ: È ben vero che la contestazione della lite, per il quasi-contratto giudiziario che sviluppa, lega le parti in modo da non permettere che siano alterati i termini della controversia, e ne sia cangiato l'oggetto; ma non deve confondersi il vero oggetto del contendere con le ragioni varie, che si adducono per far valere i contrarii assunti. Se quello non può essere mutato, è permesso però affacciare nuove e diverse ragioni, nuovi mezzi di difesa. Domande nuove non sono permesse in appello, ma sono permesse nuove eccezioni ed anche le *perentorie*, mentre in prima istanza sono state proposte solamente le *dilatorie*. Domande nuove *ex parte actoris* sono quelle non comprese virtualmente almeno nell'azione principale spiegata; domande nuove *ex parte rei* sono quelle che non costituiscono mezzi di difesa contro l'azione proposta. Tutto quanto al convenuto giovi per respingere la domanda dell'attore non entra nel divieto della legge, al contrario è protetto dalla disposizione letterale che l'art. 490 contiene.

(Cass. Firenze — 28 dicembre 1882.)

Autorizzazione maritale — Remissione di debito.

Fra gli atti annoverati nell'art. 134 del codice civile, per la cui efficacia la moglie abbisogna dell'autorizzazione maritale, non si accenna alla remissione del debito.

Tale disposizione di legge, siccome restrittiva del libero esercizio dei diritti e della libertà giuridica di contrattare, essendo tassativa, cioè ristretta ai casi nominativamente contemplati, non può senza urtare il disposto dell'articolo 4 delle disposizioni preliminari del codice civile e i principii generali del diritto in tema d'interpetrazione delle leggi, venire intesa fuorchè restrittivamente, vale a dire non può dai casi ivi tassativamente enunciati essere estesa per analogia ad altri casi.

(Cass. Torino — 30 dicembre 1882.)

Nota — Sulla massima che l'art. 134 del codice civile non ammette interpetrazione estensiva v. stessa cass. Torino, 4 settembre 1879, Canessa c. Queirolo ed altri (*Legge* 1, 1880, p. 165), 15 novembre 1876, Pallavicino c. Gropallo e Baraccini (*Racc. di giur. ital.* XXIX, 1, 1, p. III,); App. Venezia, 18 giugno 1878, Zeno c. Freschi e Ninni (*Temi veneta*, III, p. 558); App.Lucca, 31 luglio 1877, Strozzi c. Alemanni e Worth (*Foro ital.* III, 1, 422). *Nota della* Legge.

Possessorio — Eccezione del convenuto — Disamina in merito — Compra di un fondo — Riserva di usufrutto — Azione di manutenzione — Eredi del venditore.

Nel giudizio possessorio il magistrato non può disaminare in merito le eccezioni del convenuto, tendenti a dimostrare che il titolo, in forza del quale l'attore possiede, contenga una liberalità in favore di persone incapaci. Tale esame importerebbe necessariamente il cumulo del possessorio col petitorio.

Chi ha comprato un fondo con riserva di usufrutto in favore del venditore, può sperimentare contro gli eredi di quest'ultimo l'azione di manutenzione anche prima che sia decorso l'anno dalla materiale immissione nel possesso. Essi debbono considerarsi, come semplici detentori del fondo; nè possono invocare l'*accessio possessionis* del loro autore, poichè il possesso di quest'ultimo era limitato all'*uti* e al *frui*, e colla morte dell'usufruttuario è completamente estinto, essendo incapace di trasmissione.

(Trib. Potenza — 12 dicembre 1882. La sentenza è pubb. dal *Filangieri*, 1883, parte II pag. 55, con dotte annotazioni dell'egregio professore Gianturco.)

Parte III.

Giurisprudenza Penale

Danno volontario — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni — Nuovo conduttore di fondi.

Il conduttore novello di un fondo, se lascia pa-

scolare i proprii animali nella zona semenzata dal precedente fittaiuolo, non commette nè il reato di danno volontario nè quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

(Cass. Napoli, 27 marzo 1883.)

Nota — Non bisogna confondere l'azione civile per reclamare il risarcimento dei danni coll'azione penale. Nella pratica spesso deplorasi una tale confusione, massime innanzi a magistrati di prima istanza. Il reato di danno vuole un dolo speciale—il *damnum injuria datum*. Nella specie non esiste e v'ha invece l'azione civile protetta dall'art. 625 del codice civile. Non è a parlare poi dei reati preveduti dagli art. 286 e 287 del codice penale, perchè vi mancherebbero tutti gli estremi che li costituiscono.

Avvocati e procuratori — Giudizio disciplinare.

Per l'art. 635 c. p. p. le mancanze degli avvocati e procuratori ivi prevedute, semprechè non costituiscano un reato speciale, soggiacciono ai provvedimenti in via meramente disciplinare; e le discussioni in via disciplinare debbono per l'art. 636 aver luogo a porte chiuse. Risultando d'altra parte che trattavasi di uno dei fatti previsti dal 2° comma dell'art. 636 per i quali i provvedimenti hanno luogo solo in via disciplinare, in doppio modo la sentenza ha violata la legge, con lo aver fatto cioè un vero giudizio penale e pronunziato una penale condanna, e col non aver fatto seguire la discussione a porte chiuse.

(Cass. Roma — 2 aprile 1883 — *Vedetta Forense.*)

Ingiuria reale — Verbale — Sentenza.

Secondo la lettera e lo spirito della disposizione contenuta nel num. 3 dell'articolo 686 del codice penale si fa ingiuria alla persona ogni qualvolta colla intenzione di manifestare disprezzo si manomettano le cose che alla medesima appartengono.

La sentenza ed il verbale di dibattimento si completano a vicenda nel comprovare le cose e il modo con che si svolsero all'udienza.

(Cass. Torino — 16 dicembre 1882 — *Legge*, 1883, 1. p. 587.)

Furto qualificato — Chiave vera — Spazzaturaio.

Lo spazzaturaio entra nella categoria degli operai. Laonde è qualificato per la persona il furto commesso da uno spazzaturaio nella casa o in altri locali in cui sia liberamente ammesso. Chi, contro la volontà od all'insaputa del proprietario, toglie una chiave dal luogo in cui questi l'ha riposta, e con essa apre una porta e ruba, commette un furto qualificato pel mezzo. (Cass. Torino, 8 febb. 1883 — *Giurisprudenza penale*, 1883, p. 78).

Nota — In senso contrario la cass. di Napoli, 15 dicembre 1879, ric. Nappi (*Riv. pen.* XII, p. 59) nel caso in cui la chiave vera adoperata dall'agente sia stata lasciata dal proprietario sotto alcuni cespugli in prossimità della casa. In senso conforme decise la cass. di Torino, 13 luglio 1881, ric. Bella (*Mon. dei trib.* 1881, p. 884), nel caso in cui il proprietario avea nascosto sotto l'uscio dell'abitazione sua la chiave dello stesso. (*Nota della Legge.*)

Biglietto del lotto — Falso — Crimine.

La dolosa alterazione di un biglietto del lotto (figlia staccata dalla matrice) costituisce un crimine previsto dagli articoli 334, 343 c. p. e non soltanto un delitto contemplato dall'art. 363 stesso codice.

(Cass. Torino, 22 genn. 1883—*Giuris. pen.* 1883, 80.)

Nota — La giurisprudenza è varia. Chi ritiene che il fatto costituisca il reato di truffa: chi lo reputa un caso di falsità innominata previsto dallo art. 363 codice penale. A noi sembra evidente la massima stabilita dalla cass. di Torino. L'art. 363 è applicabile quando la falsità non è contemplata dagli articoli precedenti: ma se il caso indicato nella massima è previsto tassativamente nell'art. 334, segue che questo articolo e non altri deve avere, nella specie in disame, la sua applicazione.

Assoluzione per non provata reità — Appello dell'imputato.

L'imputato assolto in pubblico dibattimento con dichiarazione di *non provata reità*, ha il diritto di produrre appellazione avverso una tale sentenza, sostenendo che meritava di essere assoluto per *inesistenza di reato.* (Cass. Palermo, 30 ottobre 1882.)

Nota — La massima è molto liberale; ma è combattuta dalla legge — Basta leggere lo articolo 399 del cod. di p. p. per associarsi alla nostra idea — *De lege condenda* forse saremmo del medesimo avviso, quantunque chi è assoluto nel pubblico dibattimento, anche con dichiarazione di non *provata reità*, abbia il diritto di veder cancellata dai registri penali la sua imputazione, e l'azione per calunnia o per reclamare il risarcimento dei danni può non aver luogo anche quando si pronunzii l'assoluzione per inesistenza di reato. *De lege condita* poi l'errore del supremo collegio ci sembra manifesto; salvo che non vogliansi ritenere *sinonime* in legge le due parole « assoluto » e « condannato ».

Art. 41 legge notarile — Abrogazione dello art. 348 del codice penale.

Lo articolo 41 della legge sul notariato ha abrogato l'art. 348 del codice penale.

L'inosservanza quindi del disposto dallo art. 41 non è più un delitto punibile col carcere e colla sospensione dai pubblici ufficii, ma una contravvenzione alla legge sul notariato; sempre quando la cennata inosservanza non dia sospetto di dolo e però di responsabilità in reato di falso.

(Sez. accusa Palermo — 17 febb. 1883. La sent. è pubb. dal *Notariato Ital.* 1883 pag. 131.)

Nota — Ci permettiamo di far plauso a questa sentenza, perchè confortata dalla legge e dai precetti della scienza. La distinzione che volevasi introdurre dal P. M. non era accettabile — Sempre irresponsabile il notaio della falsità commessa, il P. M. sosteneva che, nella esistenza della medesima, il fatto del notaio che ha stipulato l'atto senza conoscere le parti era un reato punibile colle norme designate dallo art. 348 del cod. pen.; se poi non vi era stato reato di falso, la stessa inosservanza del notaio non era più punibile in conformità del ripetuto art. 348 del codice penale, ma in conformità dello art. 41 della legge sul notariato. La stranezza di questa distinzione è evidente e la sezione d'accusa presso la corte d'appello di Palermo lo ha dimostrato dottamente.

I due articoli contemplano un solo ed identico caso di contravvenzione disciplinare, dalla quale sia escluso ogni sospetto di dolo, nè lo distinguono, come si vorrebbe, a misura degli effetti che con la dolosa infrazione abbia prodotto.

Avv. **Andrea De Leo** — **F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

Anno I. Salerno, 31 Maggio 1883 Num. 12.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Parte I.

GIURISPRUDENZA E PRATICA AMMINISTRATIVA

Elettorato politico — Domicilio politico — Comuni divisi in più sezioni.

In una città divisa in più collegi elettorali non è lecito agli elettori esercitare il loro dritto in quel collegio che meglio credono, ma in quello del loro domicilio reale politico.

Il principio cui s'informano sì l'art. 16 della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860 che lo articolo 13 della legge elettorale politica del 22 gennaio 1882, è che ogni elettore non possa esercitare il suo diritto elettorale se non in un solo collegio, e che questo collegio non possa essere altro che quello in cui egli abbia il suo domicilio politico.

Codesto domicilio, in mancanza di speciale dichiarazione, si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile; e qualora egli voglia trasferirlo in altro distretto o collegio elettorale, è mestieri secondo l'art. 16 della legge 1860 che lo faccia in un distretto elettorale dove paghi una contribuzione diretta, o, se è commerciante o industriante, dove abbia uno stabilimento commerciale o industriale, e che ne faccia dichiarazione espressa al sindaco del luogo dell'attuale domicilio politico ed a quello del luogo dove intende trasferirlo, sei mesi prima della revisione delle liste; e secondo l'art. 13 della legge elettorale del 1882, è mestieri che l'elettore abbia trasferito col fatto il suo domicilio civile o la sua residenza nell'altro collegio elettorale, vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, e, dopo di questo termine e prima della revisione annuale delle liste, faccia la doppia dichiarazione al sindaco del comune che abbandona ed a quello del luogo dove si è stabilito.

Ma domicilio originario, o trasferito, esso per l'esercizio del diritto elettorale è circoscritto alla cerchia del distretto o collegio elettorale dove è stabilito, e non si estende ad altro collegio o distretto posto fuori dei suoi confini.

Per l'art. 16 del cod. civ. il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha le sede principale dei propri affari ed interessi, e la residenza è nel luogo dove ha la dimora abituale, ma codesto luogo come sede del domicilio o della residenza ha per i suoi effetti legali maggiore o minore estensione secondo la natura del diritto che si vuole esercitare e la legge cui esso si riferisce.

Si estendono d'ordinario gli effetti del domicilio a tutto il comune dov'è posto, qualora si tratti di diritti e doveri che han rapporto alla legge comunale; a tutta la provincia, qualora dalla legge provinciale quei diritti o doveri provengano; si estendono al mandamento, ove si tratti della competenza giudiziaria del pretore; al circondario, qualora si tratti di quella del tribunale; alla regione ove si tratti della corte di appello.

E per la lettera e per lo spirito della legge elettorale politica, gli effetti del domicilio politico, presunto o dichiarato, si estendono unicamente al perimetro del distretto o collegio elettorale dove esso domicilio è messo, sia il collegio stesso composto di uno o più comuni, ovvero frazioni di comuni o mandamenti.

Codesti principii non mutano rispetto ai grandi comuni divisi in più sezioni, mandamenti, distretti o collegi elettorali. Ancora per essi, gli effetti del domicilio posto in questo o quel luogo del comune sono diversi e più o meno estesi secondo i diritti che si esercitano e le leggi che li regolano.

I rapporti puramente amministrativi si estendono, di regola, a tutto il territorio del comune per chi in esso ha domicilio. Ma se il comune è legalmente diviso in sezioni o quartieri, e per ognuno di questi sono stabilite autorità speciali o delegate per l'esercizio o la celebrazione di alcuni atti, codesti atti non possono essere compiti che dalle autorità preposte alla sezione o quartiere, a cui si riferiscono, e nel quale è sito il luogo del domicilio di colui che li compie o reclama.

Del pari la competenza del conciliatore o del pretore non si estende se non a coloro il cui domicilio è posto nella cerchia della loro giurisdizione, e questi non possono declinarlo, o rivolgersi ad altro conciliatore o pretore, tuttochè posti nel territorio dello stesso comune, per essere la competenza di ognuno di essi non estesa all'intero comune, ma limitata e circoscritta ad una parte speciale di esso.

Per la stessa ragione gli effetti elettorali del domicilio, essendo limitati dalla legge unicamente al dritto di voto nel distretto o collegio elettorale in cui esso domicilio è posto, non possono estendersi ad alcun altro distretto o collegio elettorale, che, comunque posto nello stesso comune, non comprende nella sua cerchia il luogo del domicilio politico, presunto o dichiarato dall'elettore.

(Cass. Roma — 29 luglio 1882. *Gazz. del Proc.* 1883, p. 93)

Elezioni politiche — Verbale — Trasmissione per posta all'ufficio della sezione principale.

Non influisce sulla validità dell'elezione il fatto che una sezione spedì per posta i verbali della votazione, sempre quando intervengano nell'ufficio centrale per la riassunzione dei voti due terzi dei rappresentanti le sezioni dell'intero collegio. (Cam. dei Deputati, 18 dic. 1882 — Torino II.)

Nota — Sotto l'impero della legge 17 dic. 1860 fu deciso che il verbale delle sezioni poteva essere inviato all'ufficio principale per la posta (Giunta parlamentare, 14 febb. 1871); per mezzo di un elettore o di un agente della forza pubblica (Id. Legisl. XII, elez. Greco Cassia); del sottoprefetto (Id. 14 dicembre 1870); del semplice corriere (Id. 16 dic. 1870); di uno degli scrutatori (Id. Legisl. XII, elez. Busana); o finalmente a mezzo del segretario a ciò delegato dal presidente mediante mandato di procura fatta secondo le regole davanti notaio e con testimoni (Cam. dei Dep., Legisl. X, elez. Costa).

L'art. 86 di detta legge prescriveva:

« Il presidente lo reca (il verbale) immediatamente all'ufficio principale. »

Secondo la nuova legge elettorale (art. 72), essendosi specificato chi deve recare il verbale della sezione all'uffizio principale, pare che nessun altro vi si possa surrogare.

Se il legislatore avesse voluto ritenere la giurisprudenza succitata, o l' avrebbe chiaramente detto, oppure avrebbe riprodotto l' articolo 86 dell' antica legge.

Ma non avendo ciò fatto pare evidente che, secondo la letterale disposizione e lo spirito dell' art. 72, il verbale non possa essere recato all' ufficio principale se non dal presidente o da uno degli scrutatori.

Riteniamo quindi non accettabile la massima, specialmente perchè si appoggia all' articolo 73, che stabilisce il numero legale dell' adunanza dei presidenti.

La sezione che spedisce il verbale per posta non può ritenersi che prenda parte all'adunanza, perchè non è rappresentata da uno dei membri dell' ufficio elettorale; nè l' adunanza può tener conto del verbale stesso.

L' elezione non è nulla per la mancanza di presentazione del verbale di una sezione, sempre quando i voti raccolti nella medesima e non computati non alterano i risultati della votazione.

Elezioni politiche — Schede — Candidato avente due cognomi — Designazione con uno solo di essi.

Basta scrivere nella scheda uno solo dei cognomi che abbia un candidato per designarne con chiarezza la persona; in ispecie quando sia noto. (Id. 23 dicembre 1882 — Elez. Seismit-Doda.)

Liste elettorali amministrative — Decisioni della deputazione provinciale — Reclami alla corte d'appello — Termine — Decorrenza dalla notificazione.

Il termine stabilito dall'art. 39 della legge comunale per ricorrere alla corte d' appello avverso le decisioni della deputazione provinciale decorre dalla notificazione e non dalla pronunzia delle decisioni stesse.

Ove manchi la pruova della seguita notificazione, non può pronunziarsi la nullità o decadenza del reclamo (1). (Cass. Roma — 27 ott. 1882.)

Elezioni comunali—Schede contestate.

Alcuni puntini che si vedono precedere i nomi dei candidati nelle schede non sono segni convenzionali, poichè evidentemente furono messi per non ripetere al nome di ogni candidato la parola *Signor*, già posta pel primo candidato (Cons. di Stato, 19 gennaio 1883, adottato.)

Deliberazione consiliare — Elezione di impiegati — Schede bianche.

La scheda bianca deve ritenersi voto negativo e non può aggiungersi come voto affermativo a coloro che ottennero maggior numero di voti.

Chi pone la scheda bianca nell'urna vota in senso negativo.

(Cons. di Stato—19 agosto 1882, adottato.)

Nota — Il principio che deve ritenersi *votante* colui che ha preso parte alla votazione, deponendo la scheda nell' urna, *bianca* o *scritta*, è stato costantemente ritenuto dal supremo consesso con i pareri 5 febb. 1881 approvato in adunanza generale del 19 stesso mese, 10 giugno, 8 aprile e 16 dic. 1881 e 7 gennaio 1882, adottati.

Avvertiamo che lo stesso consiglio aveva precedentemente deciso in senso contrario.

Facciamo plauso alla mutata giurisprudenza, perchè conforme allo spirito della legge.

(1) Giuris. ormai assodata, come appare dalle sentenze della stessa corte 22 aprile 1876 e della corte d'app. di Torino 17 ott. 1878.

Nomina della giunta municipale — Votazione complessiva.

La giurisprudenza ha ormai assodato che nè lo art. 91 della legge comunale, nè l'art. 47 del regolamento 8 giugno 1865, prescrivono alcuna forma speciale per la nomina della giunta, nè escludono la votazione complessiva per gli assessori effettivi e i supplenti. (Cons. di Stato, 12 gennaio 1883).

Deliberazioni comunali — Seconda convocazione — Estremi.

Per potersi dire una seduta di seconda convocazione occorre una prima adunanza indetta e non costituita per mancaza del numero legale dei consiglieri intervenuti, ed occorre pure che i consiglieri sieno avvertiti della seconda convocazione.

La deliberazione quindi presa senza questi estremi è illegale e merita d'essere annullata.

(Cons. di Stato—12 agosto 1882, adottato.)

Spese obbligatorie — Servizio sanitario pei poveri — Stanziamento d'ufficio.

Per l'art. 116 della legge comunale è obbligatoria pei comuni la spesa pel servizio sanitario dei poveri, quando ad esso non sia provveduto da particolari istituzioni.

Non basta ad esonerare i comuni da tale obbligo che i medici del luogo prestino gratuitamente e volontariamente l'opera loro alla cura dei poveri; quindi è regolare il provvedimento della deputazione provinciale che iscrive d'ufficio nel bilancio di un comune la somma necessaria per assicurare quel servizio obbligatorio.

(Cons. di Stato—18 novembre 1882.)

Contravvenzione all'art. 131 n. 7 del regolamento sui pesi e misure.

Gli esercenti spacciatori di vino, birra ed altri liquidi, i quali siano provvisti delle misure decimali in conformità della legge e le tengano esposte nei loro esercizi, se a comodo degli avventori, secondo le diverse usanze locali, adoperino nel servizio vasi, bottiglie, boccie, tazze e bicchieri di varia forma e capacità non corrispondenti precisamente a dette misure decimali, purchè non siano le misure dell' antico sistema, non incorrono per ciò in contravvenzione agli art. 44 e 131 del regolamento sui pesi e misure; poichè questi, colle loro disposizioni, tendono soltanto a prescrivere che nessun pubblico esercizio manchi delle misure decimali regolarmente munite del bollo di verificazione, onde ciascuno, occorrendone il caso, possa farne gli opportuni riscontri — Nè con essi il legislatore ha mai inteso di vietare l'uso pratico, a comodo degli avventori e consumatori, di altri vasi e recipienti che, secondo i luoghi, i tempi e le circostanze, possono variare, e variano effettivamente pressochè all' infinito.

(Cass. Roma, 17 febb. 1883).

Opere pubbliche — Appalto — Ritardi — Esecuzione d'ufficio — Responsabilità del comune — Decreto del prefetto — Competenza giudiziaria.

L'amministrazione appaltante non ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori, che furono ritardati e interrotti non per causa imputabile all'appaltatore, ma per erroneità ed ineseguibilità del progetto dichiarata dal giudizio del magistrato, a senso dell'art. 341 della legge 20 marzo 1865.

Nè può assumerne l'esecuzione d ufficio senza prima uniformarsi al prescritto dell' art. 343 della citata legge sotto pena del risarcimento dei danni verso l'appaltatore.

Nè viene meno tale responsabilità dal fatto che l'esecuzione d'ufficio venne ordinata con decreto prefettizio, sempre quando è dimostrato che siffatto provvedimento fu provocato dal comune appaltante, che

aveva già iniziato atto di diffidamento intimato all'appaltatore.

Spetta alla competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere degli effetti giuridici del predetto decreto prefettizio ai termini degli art. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865. (Cass. Torino—9 febb. 1883.)

Lascito per conferimento di doti — Estensione del beneficio — Ingerenza della deputazione provinciale — Statuto organico — Ricorso degli interessati.

La deputazione provinciale non è competente a decidere e risolvere le quistioni sulla interpetrazione delle tavole testamentarie di un pio lascito. (1)

Quindi la sua deliberazione, emessa sul ricorso di nubende escluse dal beneficio di un lascito per doti, va considerata quale semplice parere sull'estensione del pio lascito.

Poichè questo parere non è obbligatorio per l'amministrazione, nè attribuisce alcun dritto, così non sarebbe il caso di non rivocarsi.

Sui dubbi che si sollevano durante l'esame di uno statuto organico circa l'interpetrazione da darsi alle tavole di fondazione, l'autorità amministrativa deve curare che lo statuto non contenga norme, oltre quelle dettate dal testatore, dovendo anzi riportare le testuali parole di costui, salvo agli interessati il dritto di provocare l'interpetrazione legale dai tribunali.

(Cons. di Stato—9 febbraio 1883, adottato.)

Provincie lombarde — Allattamento di un bambino — Spesa.

Nelle provincie lombarde, ove è tuttora in vigore la circolare 13 dicembre 1839 del cessato governo lombardo-veneto, nel caso dell'impotenza della madre ad allattare, spetta al comune dell'ultimo domicilio del padre provvedere alla spesa del baliatico, quando non vi provvedano gli istituti di beneficenza(2).

(Cons. di Stato, 30 nov. 1882, adottato.)

Spedalità — Mancanza di domicilio accertato — Spesa.

In mancanza del domicilio legale e della dimora decennale accertata, giusta quanto prescrivono le Normali austriache, le spese di spedalità vanno a carico del comune ove nacque l'individuo ricoverato (3) (Cons. di Stato, 26 agosto e 9 settembre 1882, adottati.)

Incanti comunali — Annullamento—Danni.

Quando gli atti d'incanto, per l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge, vengono annullati dall'autorità governativa, i comuni non son tenuti al risarcimento dei danni (App. Genova, 6 maggio 1882.)

Nota — Ci par chiaro. Per gli effetti della legge sulla contabilità generale dello stato, i comuni non sono vincolati dagli atti d'incanto se non dopo il visto del prefetto, mentre gli aggiudicatarii non possono più disconoscere il contratto dal momento che hanno sottoscritto gli atti stessi.

Comuni — Impegni per termine eccedente il quinquennio — Deputazione provinciale.

Non è inibito ai consigli comunali di prendere impegni per un termine eccedente il quinquennio; ma vanno soggetti all'approvazione della deputazione provinciale le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni.

La deputazione, come può concedere, così può anche negare la chiesta approvazione, con un criterio discretivo che non dà luogo a sindacato fuori dei casi di errore, di eccesso e di arbitrio.

(Cons. di Stato — 9 marzo 1883)

Delegato straordinario — Appalto d'urgenza.

Sta nella facoltà del delegato straordinario di procedere in caso d'urgenza, e sotto la sua responsabilità, a tutti quegli atti che richiede l'interesse del comune da esso amministrato coi poteri della giunta; e solo al consiglio comunale spetta l'approvazione ed il far giudizio degli atti compiuti in suo nome e per urgenza, tanto dalla giunta, quanto dal delegato straordinario.

Se il delegato straordinario, investendosi dei poteri della giunta, abbia emessa risoluzione di procedersi d'urgenza a un appalto di lavori, quando nel bilancio non fosse stanziato il fondo occorrente, e senza che egli indicasse i mezzi con cui sopperire alla spesa: l'adottato provvedimento è inefficace per inosservanza dell'art. 4 della legge 14 giugno 1874.

(Cons. di Stato — 11 marzo 1883).

Tassa sul bestiame

(Cont. V. n. prec.)

6.° Variazione dei limiti — Durata.

Le autorizzazioni a variare i limiti della tariffa provinciale per la tassa sul bestiame (e così anche per quella di famiglia), quando non portino espresso alcun termine o limite alla loro durata, si debbono ritenere continuative, e da dover valere fino a che non venga disposto regolarmente in contrario nei modi stessi onde furono concesse.

Nè dal dovere essere annualmente deliberata la tassa puossi dedurre che parimenti annuali dovranno essere il suo regolamento e le sue norme.

Le norme e le tariffe speciali sanzionate per qualche comune con decreto sovrano hanno lo stesso vigore che il regolamento e la tariffa provinciale a cui si sostituiscono, e sono la legge a cui i deliberati comunali si debbono conformare.

(Cons. di Stato—12 ottobre 1876—*Man. degli Amm.* anno 1877 p. 373.)

7.° Limite — Eccedenza — Distinzione degli animali.

Un comune può essere autorizzato ad eccedere il limite massimo stabilito dal regolamento provinciale per alcuni capi di bestiame solamente, mantenendo per gli altri la gradazione della tariffa (Id. 10 dic. 1873, e decreto reale 19 ap. 1874. — V. i n. 2 e segg.)

8.° Modo d'applicazione.

La tassa sul bestiame si applica per quota fissa e non per contingente; perciò non è ammesso potersi fissare in bilancio la somma da esigersi ed a questa aggiungere un tanto per cento, per far fronte alle spese di distribuzione ed agli abbuoni da farsi all'esattore per diminuzione di tassa o per quote inesigibili, potendosi ottenere il medesimo risultato aumentando le quote assegnate a ciascuna classe. (Id. 11 marzo 1870.)

— La tassa in parola si applica sopra ogni capo di bestiame e secondo la denuncia fattane, e non in base dell'estimo e della superficie dei fondi rustici; per la ragione che la tassa aumenterebbe in propor-

(1) Il Cons. di stato col par. del 10 giugno 1873 decise che gli atti, coi quali l'amministrazione di un'opera pia dispone circa le persone che possono o meno concorrere al godimento di una beneficenza, non vanno soggetti alla tutela della deputazione provinciale.

(2) Costante è la giurisprudenza del cons. di stato in questo senso — V. i pareri 8 nov. 1876, adottato e 17 genn. 1877 — *Man. amm.* 1877 p. 255.

(3) Giurisprudenza non più discutibile.

zione dell'imposta fondiaria, in ispecie quando il proprietario del bestiame è anche proprietario del fondo; mentre la legge (art. 8 ult. cap.) lo vieta.

Non sarebbe accettabile il sistema di adottare per base a questa imposta le aliquote sull'estimo e sulla superficie dei beni rustici desumendone l'annuo canone di abbonamento pel bestiame destinato all'agricoltura, ritenendo il sistema delle denuncie pel bestiame destinato al commercio, oppure all'industria o ad altri usi particolari, poichè in quel caso si avrebbero due basi per una medesima imposta nello stesso comune, contrariamente ad ogni buona regola di amministrazione. (Cons. di Stato, 5 maggio 1871.)

= Non può essere fissata in proporzione della qualità e quantità del bestiame, che ogni predio può alimentare, per evitare che si paghi la tassa per un bestiame che non si ha, o non si ha nelle qualità e quantità presunte (Id. 26 aprile 1869.)

= Nemmeno può stabilirsi che i capi di bestiame da tassarsi vengano dichiarati in base al numero medio degli animali che voglionsi tenere nell'anno (Id. 2 aprile 1869.)

Nota = I principii svolti nelle surriferite massime sono rispondenti allo spirito della legge; epperò non han bisogno di altri chiarimenti.

Solo facciamo notare che, dovendo pagarsi la tassa per ogni capo di bestiame effettivamente posseduto da ciascun contribuente, l'unico metodo d'applicazione razionale può, e deve, aver luogo con i ruoli formati a tempo debito in base alle denuncie ed alle accertazioni. Alle variazioni che potranno succedere durante l'anno si supplisce coi ruoli suppletori.

Qualora i regolamenti provinciali stabiliscano che una volta fatta la denunzia deve intendersi continuativa per gli anni avvenire, si debbono però sempre ammettere le rettifiche od altro (Decreto reale 13 sett. 1876.)

9.° Applicazione nelle borgate o frazioni.

Tranne il caso di comuni divisi in frazioni con rendite patrimoniali e passività separate, ai termini degli art. 13 e 16 della legge comunale, non è lecito ad ogni altro comune di applicare soltanto ad una o più delle sue frazioni la tassa sul bestiame, perchè ciò offenderebbe il principio dell'unità comunale ed importerebbe una disuguaglianza di oneri fra i contribuenti dello stesso comune. (Cons. di Stato, 17 aprile 1869 e 17 giugno 1870)

10.° Applicazione della tassa senza essersi deliberato il regolamento di norma dalla deputazione provinciale.

Avvertesi che come condizione *sine qua non* è richiesto il regolamento di norma deliberato dalla deputazione provinciale ed approvato con decreto reale per potersi applicare la tassa.

Non basta nemmeno che il regolamento speciale adottato dal comune sia approvato in linea provvisoria dalla deputazione provinciale in pendenza della formazione ed approvazione del regolamento provinciale di massima.

(Nota Min. Finanze—16 maggio 1871.=V. Astengo e Martino: Dazi ed imposte comunali.)

Nota = È chiaro: una volta che l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 prescrive che i comuni nell'applicazione della tassa di famiglia e sul bestiame debbono attenersi ai regolamenti ed alle tariffe provinciali, non si può ammettere qualsiasi equipollente.

Simile principio fu ritenuto altresì col decreto reale del 29 settembre 1872 — V. i num. da 1 a 7 di questo lavoro. *(Cont.)*

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Notificazione di atti — Sindaco — Segretario comunale = Azione negatoria — Revindica — Usi civici sopra terre feudali.

Il luogo dove debbono farsi le intimazioni ai comuni è la casa municipale; e, come pei privati la consegna della copia degli atti può farsi a persona familiare, così è ben fatta la notificazione al sindaco, consegnandosi dall'usciere copia dell'atto al segretario comunale, che è il primo impiegato dipendente dal sindaco.

È inesatto il dire che l'azione negatoria si assimili alla revindica e che la pruova debba essere a carico dell'attore, mentre grande differenza passa tra l'una e l'altra, avuto riguardo al possesso che nella azione di revindica si trova presso il convenuto e nella negatoria presso l'attore, e la libertà del fondo che si possiede si presume per legge.

Non è a confondere le servitù, che poteano acquistarsi anche dopo l'abolizione dei feudi, colla pretesa di usi civici sopra terre feudali.

(Cass. Napoli — 28 febb. 1883.)

Subappalto — Vigilanza di operai — Sequestro del prezzo d'appalto — Nullità.

Chi non ha dal governo la direzione o il sorvegliamento in aggiudicazioni, appalti o altri atti della pubblica amministrazione, ma ha solo il compito di vigilare gli operai, assumendo la qualità di caposquadra, è capace di prendere dei sotto-appalti, e non si oppongono a ciò nè le leggi civili, nè gli articoli 241 e 242 del cod. penale.

In ossequio agli articoli 351 e segg. della legge sulle opere pubbliche è assolutamente proibito di concedere al creditore dell'appaltatore o sotto-appaltatore alcun sequestro sul prezzo dell'appalto durante la esecuzione delle opere pubbliche, comunque nel tempo in cui la causa si decide si trovassero eseguite e collaudate.

(Cass. Napoli — 2 marzo 1883).

Nota = La seconda di queste massime si fonda sugli art. 351 e seguenti della legge sulle opere pubbliche, risultando la prima della maggiore evidenza. V'ha una sola eccezione ed è quella della ricognizione per parte dell'autorità amministrativa che il sequestro non possa nuocere all'andamento dei lavori ed alla perfezione dei medesimi. A tale scopo l'art. 352 vuole che le dimande dei sequestri siano alla detta autorità comunicate, la quale poi, giusta l'altro art. 353, deve annuire alla concessione dei sequestri, stabilendo anche una preferenza a dati crediti.

La cassazione crede poi inapplicabile la massima *res incidit in eum casum a quo incipere poterat*, tenendosi presente la circostanza che i lavori si compirono durante il giudizio; mentre, dice la corte, vi è il tempo di mezzo che deve guardarsi, e durante il quale pel sequestro legalmente imposto, quando i lavori non eran compiuti e collaudati, son potuti derivare dei danni. Bisogna quindi guardare, per la validità o nullità del sequestro, il tempo in cui avvenne, non quello in cui la causa dovea esser decisa.

Donna maritata — Obbligazione solidale = Marito.

Nelle obbligazioni solidali, che marito e moglie contraggono per causa di mutuo, dichiarato nullo nell'interesse della donna il vincolo della solidalità, rimane valida la obbligazione individuale di lei, per la metà del debito.

(Cass. Napoli — Sezioni unite — 17 marzo 1883 = V. *Gazz. dei trib.*, 1883, p. 497).

Nota — La specie era la seguente. I coniugi d'Ancora e Longobardi rilasciarono in pro di Garofalo dichiarazione di debito per lire 30,000. Non adempirono i coniugi agli obblighi assunti con vincolo solidale; quindi giudizii. Garofalo richiese la loro condanna solidale al pagamento della sorta principale e degl'interessi. La signora Longobardi eccepì la nullità della obbligazione per lei assunta, a motivo che, essendo evidente la opposizione d'interessi tra lei e il consorte, doveva di conseguenza intervenire l'autorizzazione del magistrato. Il tribunale civile ritenne la nullità solo quanto al vincolo solidale, di cui lo effetto giuridico era quello di una sicurtà, che la donna dava per la quota personale del marito. Ne appellava la signora Longobardi, sostenendo la nullità della intiera obbligazione. La corte di appello pronunziava la completa assoluzione di lei dalle domande dell'attore. Il vincolo solidale, che non permetteva scindere in parti quella che era unica obbligazione, fu la *ratio decidendi*. Sul ricorso di Garofalo fu tale pronunziato rescisso; ma la corte di rinvio ripetette la dichiarazione di completa nullità della obbligazione della donna. Novello ricorso quindi da parte di Garofalo.

Osserva la corte che la sola quistione da doversi esaminare si è quella diretta a vedere se, per la quota del debito a lei personale, poteva la donna essere legalmente autorizzata dal marito; e che la disputa vien decisa in pro del creditore dalla letterale sanzione racchiusa nell'art. 134 cod. civ. Per essa può la donna coniugata donare, alienare, ipotecare i suoi fondi; può cedere o riscuotere capitali; può infine contrarre mutui, e costituirsi sicurtà, purchè sia dal marito autorizzata. E poichè della esistenza di tale autorizzazione non potevasi nella specie menomamente dubitare, ne deriva come conseguenza la piena conformità della obbligazione ai dettami della legge.

Non ha fondamento di sorta l'obbiezione, che la ipotesi del cennato articolo sia quella in cui la sola donna tolga danaro a prestanza, non già l'altra in cui marito e moglie addivengano mutuatarii, e che in questo secondo caso la legge diffida dell'opera del marito e teme che vengano compromessi gl'interessi della donna. Questa diffidenza non trovasi realmente scritta nella legge che per unico e limitato caso, nell'art. 136. Quivi è dichiarata necessaria l'autorizzazione del tribunale, semprechè tra marito e moglio sia opposizione d'interessi. Stando dunque alla legge la sola opposizione d'interessi è quella che ingenera la diffidenza su la lealtà del marito; e poichè nel fatto specifico vennero i coniugi dichiarati responsabili, ciascuno della propria quota, svanisce persino l'ombra della collisione d'interessi e si rientra nella regola generale dell'art. 134.

Destituita di fondamento è pur l'altra obbiezione desunta dall'indole della solidalità. Direbbesi sotto questo rapporto che il mutuo nacque con vincolo solidale, che la solidalità abbraccia l'intiera obbligazione, e che questa come unica ed indivisibile non possa scindersi in parte, per dir valida l'una e nulla l'altra.

Questa obbiezione non regge di fronte all'art. 1203 cod. civ. il quale rifiuta il carattere della indivisibilità alla obbligazione solidale. (1)

Tassa di ricchezza mobile — Sussidii a vescovi sforniti del regio placet.

Per la lettera e lo spirito della legge 14 luglio 1864, l'episcopato se non è una professione va però sempre equiparato ad un impiego nel governo della chiesa; le cui temporalità, come in ogni beneficio, consistono nei redditi della mensa vescovile.

(1) Pel dippiù rimandiamo il lettore alla bella sentenza, della quale è estensore il dotto consigliere Grimaldi.

Ove dunque i vescovi, per essere sforniti del *regio placet*, non vengano ammessi a fruire delle temporalità della mensa, donde la necessità della Santa Sede di venire in loro soccorso con largizioni e sussidi, che sono certi e duraturi quanto l'ufficio di cui eglino sono investiti, tali provventi, al pari di ogni altro, vanno sottoposti alla tassa di ricchezza mobile.

(Cass. Roma — 17 marzo 1883).

Atto amministrativo — Illegalità o ingiustizia della procedura = Competenza giudiziaria — Espropriazione per causa di pubblica utilità — Decreto prefettizio.

La illegalità o la ingiustizia della procedura di un atto dell'autorità aministrativa, in quanto attiene alle forme e a taluni incombenti all'uopo statuiti a garanzia dei diritti dei privati, costituendo una violazione di legge, è materia che rientra onninamente, e per sua natura, nell'orbita della competenza giudiziaria.

In tema d'espropriazione per causa di pubblica utilità è competente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda diretta, non già a far dichiarare nullo per sè stesso e nei rapporti che ha coll'interesse pubblico il decreto prefettizio, nè che esso sia revocato o modificato, ma a non farlo considerare come decreto di regolare espropriazione, e però come non avvenuto.

(Cass. Roma — Sezioni unite — 18 febb. 1883 = La sent. è pubbl. dalla *Legge* — 1883, 1., p. 651.)

Competenza — Cassazione di Roma = Giurisdizioni speciali.

Per l'art. 3 n. 3 della legge 31 marzo 1877 è attribuito alla cassazione di Roma il diritto di giudicare della nullità delle sentenze delle giurisdizioni speciali soltanto per incompetenza, od eccesso di potere. L'eccesso di potere non è che una varietà più grave dell'assoluta incompetenza, che ha luogo quando s'irrompe in atti che non siano di giurisdizione o sconfinino affatto dal potere giudiziario di ogni ordine; epperò il ricorso non è ammesso quando s'impugni la decisione per errori di diritto nella applicazione della legge.

(Cass. Roma — Sezioni unite — 21 febb. 1883).

Enfiteusi = Prelazione — Affrancazione = Art. 29 disposizioni transitorie.

Il codice civile italiano fra le sue disposizioni transitorie, abolite in modo assoluto per le enfiteusi antiche le vocazioni in favore di un certo ordine di persone, volle pel complesso degli altri rapporti giuridici fra il direttario e l'enfiteuta contemperare il rispetto dei diritti quesiti con le esigenze della libera commerciabilità dei beni. Laonde, pur mantenendo le prescrizioni delle leggi anteriori, riuscì a rendere pressochè innocui i vincoli conservati, dichiarando con effetto retroattivo essenzialmente redimibile lo stesso dominio diretto, fondamento primo e necessario di siffatti vincoli.

In coerenza di questi concetti è evidente che, nei casi in cui per enfiteusi antica il diritto di prelazione in pro del padrone diretto debba considerarsi non abolito dalle leggi nuove, esso deve cedere di rincontro al diritto prevalente di affrancazione, anche se opposto dall'acquirente del dominio utile.

(Cass. Roma — 19 gennaio 1883).

Tassa d'assicurazione mutua marittima = Tassa unica — Tassa annuale.

La tassa sulle assicurazioni mutue marittime senza dichiarazione di premio non è unica, ma si riproduce annualmente per tutto il durare dell'assicurazione.

(Cass. Roma = 26 febb. 1883 — *Legge*, 1883, 1. p. 649.)

Testamento pubblico — Formalità — Ordine dell'enunciazione.

Se la legge prescrive le formole sostanziali per

la validità di un testamento per atto notarile, non indica nè il luogo dove ciascuna formola deve ricadere, nè l'ordine con cui deve essere espressa; sorgendo quindi quistione sull'osservanza delle formalità essenziali del testamento, conviene esaminare l'intero testamento.

(Cass. Firenze — 21 dicembre 1882)

Nota = L'art. 778 c. c. detta quali siano le formalità del testamento pubblico, la cui validità è subordinata non solo alla condizione dello adempimento delle prescritte formalità, ma anche all'altra condizione che di tale adempimento siasi fatta espressa e specifica menzione. Da ciò consegue che, se non si può prescindere dalle formalità volute dalla legge, non è a dedursi che una determinata formola debba stare prima o poi. Ciò è modalità e non sostanza. Importa sommamente che alle savie e corrette disposizioni della legge non venga a sostituirsi un esagerato rigorismo, dalla legge non prescritto, come quello che, ben lungi dal tutelare la sincerità delle disposizioni testamentarie, riescirebbe a distruggerla.

Possesso del prospetto sul giardino vicino — Alzamento di un muro a contatto di quello divisorio = Turbativa — Art. 694 codice civile.

I rimedi possessori proteggono anche i diritti reali, e così le servitù prediali, apparenti, continue, come le altre provenienti da titolo, senza cui il possesso di queste ultime non si riputerebbe legittimo e non sarebbe manutenibile.

Ammesso quindi il possesso di fatto d'un prospetto e di una veduta sul fondo vicino, apparente da terrazze e da cancello a spranghe, il cui godimento venga turbato o impedito dalla costruzione di un nuovo muro a contatto di quello divisorio, sconosce i confini del possessorio e viola il disposto dell'articolo 694 del codice civile il giudice che denega l'azione, decidendo sulla esistenza della servitù.

Il giudizio negativo sulla turbativa, escludendo il diritto di possedere, *non interim*, ma in definitivo, col decidere che l'attore in possessorio non potea ottenere che il convenuto costruisse a distanza o chiedesse la comunione del muro, è vizioso e sbagliato per avere definito il diritto e non il fatto del possesso, ed escluso quest'ultimo con ragioni assolutamente petitorie.

(Cass. Torino = 17 febb. 1883 — *Giuris. Ital.* 1883, I, p. 121).

Cosa furtiva — Monte di pegni — Pegno = Rivendicazione.

La buona fede, colla quale un monte di pegni presta sopra oggetti rubati, non prevale al diritto del proprietario revendicante gli oggetti.

(Cass. Torino — 1.° maggio 1882).

Nota = Il monte di pietà fece operazione di pegno sopra oggetti furtivi; il proprietario ne domandò la revindicazione. Il monte eccepì la sua buona fede, e negò la consegna se non fosse stato rimborsato delle somme pagate e relativi interessi. La cassazione torinese con fondate ragioni decise che il monte non aveva diritto a far valere la propria eccezione.

L'eccezione si voleva fondare sull'art. 709 c. c. per analogia; ma se la cennata disposizione di legge ammette la buona fede nel possessore attuale della cosa sottratta o smarrita, lo è in via di eccezione alla regola, contenuta nel precedente art. 708 e tassativamente in quattro casi speciali: per chi compra in fiera, in un mercato, in una pubblica vendita, o da un commerciante che ne faccia pubblico spaccio. Queste eccezioni sono fondate razionalmente sopra un principio di giustizia e di garanzia della fiducia quasi necessaria del compratore che acquista nei quattro indicati casi. Dedurre, per analogia, il medesimo principio che governa le fatte eccezioni, a favore di un monte, il quale come ente morale non ha maggiori diritti dell'universale dei cittadini, sarebbe lo stesso che sostenere di avere gli enti morali una protezione privilegiata dalla legge. I monti, enti morali, per quanto si possono ritenere che facciano le loro operazioni in buona fede, non meritano in alcun caso speciali favori o riguardi che agli altri non sono accordati. I monti — enti morali = nella sfera della loro azione hanno tutti i mezzi di premunirsi da ogni possibile iattura; e se non ostante ciò vi incorressero tal volta, e si applicasse in loro favore la buona fede, si negherebbe ogni valore al disposto dell'articolo 708 c. c., il quale dice testualmente: « Colui che ha smarrita la cosa o che ne fu « derubato può ripeterla da colui presso cui la trova, « salvo a questo il regresso per indennità contro colui « dal quale la ha ricevuta. »

Aggiungasi a queste considerazioni d'indole generale una speciale. Se si volesse ritenere applicabile ai monti di pegni = enti morali in generale = il disposto dell'art. 709, bisognerebbe riconoscere nella legge, oltre ad un favore, un principio d'immoralità; il che ripugna. Infatti, ammettendosi la combattuta dottrina, si arriverebbe al risultato pratico di dare al ladro un mezzo di protezione, perchè gli si verrebbe a riconoscere un modo legale di liquidare in contanti il frutto della sua criminosa industria.

Per gli argomenti di analogia alla dottrina che regola la vendita della cosa altrui rimandiamo il lettore alla nota del nostro giornale a pag. 76.

Asilo di mendicità — Sussidio — Elemosina per accompagnamento funebre — Tassa di ricchezza mobile.

I sussidii e le elargizioni fatte all'asilo di mendicità non sono produzione derivante da titolo o causa, mercè cui si possano ripetere; epperò, non petendosi domandare per diritto, non sono colpiti dalla tassa di ricchezza mobile.

Le elemosine dei privati, per accompagnamenti funebri, non sono redditi nel senso voluto dalla legge per considerarsi sottoposti alla tassa di ricchezza mobile.

(Trib. Salerno — 10 apr. 1883 — Est. giudice Schioppa = Asilo di mendicità di Salerno c. Finanza.)

Nota = Unico ed invariabile è il principio giuridico-razionale che ispira il legislatore nelle leggi di tassa: distribuire i carichi pubblici sulla universalità dei contribuenti proporzionatamente ai rispettivi averi.

In ogni stato bene organizzato, i tributi rappresentano il corrispettivo della protezione che lo stato accorda al contribuente.

La legge sulla ricchezza mobile, pel posto principio, colpisce tutti i provventi che formano la pubblica interna prosperità mobiliare. Le fonti di questa pubblica interna prosperità sono classificate dai cultori delle scienze economiche. La mendicità, la miseria, sono considerate un *non valore* sociale. I *non valori* non possono contribuire ad accrescere le fonti della prosperità; ne sono la negazione. Uno stato di mendichi non è possibile, nè si sa immaginare. E ciò che sfugge alla possibilità ed alla immaginazione non può pretendersi che il legislatore abbia valutato nella formazione della legge. Colpire di tassa la mendicità è come dire che quella sia legale. La mendicità, se è tollerata come una fatale necessità sociale ed una delle tante contraddizioni della vita, non è mai autorizzata; anzi, se improba, è punita. Dunque al mendico manca la protezione della legge, sia probo, sia improbo. La legge non accorda diritto al mendico probo, ma permette o tollera che si raccomandi all'altrui mercede, per le necessità della vita, alla quale ha diritto: se la legge accordasse protezione al mendico gli dovrebbe dare il di-

ritto ad ottenere l'elemosina. Ma l'elemosina non è di diritto, sibbene un sentimento di carità cittadina, come bellamente dice l'estensore della sentenza. Il dovere giuridico non è il dovere che nasce dalla pietà dell'animo di colui che fa l'elemosina, indottovi unicamente dal sentimento di compassione che gli ispira il simile per la sua miserrima condizione. Quella legge adunque, che non accorda protezione, non può chiedere il corrispettivo.

Parte III.

Giurisprudenza Penale

Oltraggio a un vice-conciliatore.

Il vice-conciliatore è uffiziale dell'ordine giudiziario: epperò l'oltraggio fattogli nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa del medesimo, va punito ai sensi dell'art. 258 anzichè dell'art. 260 cod. pen.

(Cass. Napoli — 19 agosto 1882)

Nota = Il vice conciliatore, creato per l'art. 27 della legge 23 dicembre 1876 modificativa di quella organica giudiziaria del 6 dicembre 1865, quando supplisce il conciliatore è investito di tutte le attribuzioni e prerogative di lui. Ora, se per l'art. 6 della citata legge organica, tra i funzionari dell'ordine giudiziario è annoverato il conciliatore, a parità di ragioni è forza annoverarvi anche il vice-conciliatore. E che i conciliatori e vice-conciliatori siano compresi tra i funzionari dell'ordine giudiziario chiaramente si rileva dagli art. 8 e 29 della legge 23 dicembre 1875. Nell'art. 8 è sanzionato che i funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal re, salvo pei conciliatori il disposto dell'art. 29; e in quest'ultima disposizione è soggiunto che i conciliatori e i vice-conciliatori sono nominati, per regia delegazione e in nome del re, dai primi presidenti delle corti d'appello. Onde è evidente che lo art. 8, espressamente dettato pei funzionari dell'ordine giudiziario, riferendosi altresì all'art. 29, e questo occupandosi e dei conciliatori e dei vice-conciliatori, obbliga a comprendere questi ultimi fra i funzionari dell'ordine giudiziario.

E in verità non si può far plauso alla tesi contraria sostenuta dalla cass. di Roma, la quale, con sentenza 30 giugno 1876 (*Annali*, 1877, I, 2, p. 219), non ritenne applicabile l'art. 258 neanche nei casi di oltraggio ai giudici conciliatori. E così questi magistrati, che nei limiti della loro competenza hanno piena giurisdizione, sarebbero dammeno di un vice-pretore comunale, il quale non ha altra funzione che quella di uffiziale di polizia giudiziaria. Ciò ripugna alla logica e al concetto legislativo.

Giova poi appena ricordare che l'art. 260 codice penale è molto più ampio del precedente art. 258. Quello punisce qualunque oltraggio, e questo solamente l'oltraggio *con parole tendenti ad intaccare l'onore o la rettitudine*. Sicchè non potrebbe applicarsi l'art. 258 quando l'oltraggio fosse avvenuto con parole villane e indecorose, ma non tendenti ad intaccace l'onore e la rettitudine del pubblico uffiziale; mentre per contrario sarebbe sempre applicabile l'art. 260.

Giurati — Rettifica del verdetto.

Se per taluni quesiti la risposta è pronunciata dal capo dei giurati e non trascritta nel verdetto, questo è incompleto ed irregolare; e la corte deve rinviare i giurati nella camera delle deliberazioni, affinchè procedano a nuova votazione sui quesiti pei quali manca la risposta scritta. (Cass. Torino, 25 gennaio 1883.)

Se i giurati rispondano affermativamente a due quistioni tra loro in antitesi, e la seconda subordinata alla negativa sulla prima, il verdetto è contradittorio; epperò deve essere rettificato invitandosi i giurati a novella votazione su di entrambe le quistioni, e non già suggerendo ai medesimi di dichiarare *assorbita* la seconda quistione (Cass. Napoli, 29 gennaio 1883.)

Nota = Una sola osservazione a proposito della prima di queste massime.

Se la dichiarazione dei giurati è stata favorevole in tutto o in parte all'accusato, e non è contradetta da altra dichiarazione contraria, potrebbe variarsi o modificarsi con una seconda votazione, sol perchè il capo dei giurati non curò di scrivere le risposte del giury in margine agli analoghi quesiti?

Pare che, quando la maggioranza dei giurati non si opponga alla dichiarazione verbale del loro capo, questa debba fare stato in pro dell'accusato; il quale, avendovi acquistato dritto, non potrebbe vederla variata in disprezzo del privilegio riconosciutogli dall'art. 507 c. p. p. ultimo capoverso. E infatti questa disposizione legislativa non permette, sotto pena di nullità, che sia variata o modificata la prima dichiarazione del giury favorevole all'accusato, nemmeno quando il verdetto sia incompleto od altrimenti irregolare; e subisce la dura necessità della variazione o modificazione nel solo caso che la risposta favorevole all'accusato sia contradetta da una risposta contraria, in modo che non si sappia quale sia veramente il pensiero e la volontà dei giurati.

Sicchè, a parer nostro, la massima stabilita dalla cassazione torinese è la regola generale risultante dal 1.° comma dell'art. 507; a cui va fatta la eccezione suesposta che si fonda sul comma 2.° dell'articolo medesimo, e sul principio, da tutti i popoli civili riconosciuto, del massimo rispetto ai diritti dell'accusato.

Sentenza — Enunciazione dei fatti.

Per ottemperare al disposto dell'art. 523 num. 2 cod. proc. pen. conviene che il magistrato enunci nella sentenza i fatti formanti oggetto dell'imputazione; e non basta che riferisca solo il titolo del reato, nemmeno quando, trattandosi di un giudizio di appello, possa riportarsi alla sentenza appellata.

Onde è nulla quella sentenza che, invece della enunciazione dei fatti formanti oggetto della imputazione, contenga solo il titolo del reato.

(Cass. Firenze — 7 marzo 1883)

Parte civile — Ricorso — Termini per proporlo.

La parte civile ha il dovere di ricorrere per cassazione nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, non dalla notificazione della sentenza, anche quando non fosse stato presente il procuratore o rappresentante della parte civile medesima nel momento in cui la sentenza venne pubblicata in udienza nelle forme legali colla lettura che ne fu data dal cancelliere e non dal presidente, conformemente all'articolo 366 cod. proc. civ.

(Cass. Firenze — 24 febbraio 1883).

Nota = La sentenza è pubblicata dalla *Gazzetta del Proc.* 1883, p. 108.

Il nostro modesto avviso è perfettamente conforme alla massima proclamata dal supremo collegio; e crediamo siasi fatto buon governo della disposizione contenuta nello art. 370 del cod. di p. p. Di vero, in questo articolo è detto che per la *istruzione* e pel *giudizio* dovranno essere osservate le norme statuite dal cod. proc. civ. nei procedimenti sommarii; ma quando trattasi di gravami è uopo non dimenticare la origine e la natura del giudizio, e che trattasi perciò di causa penale e non civile. È vero che l'appello e poscia il ricorso van fatti dalla parte civile

nel solo suo interesse civile; ma la istanza non è promossa innanti al magistrato civile, bensì innanti al magistrato penale; chè se il legislatore avesse voluto richiedere anche pei gravami le forme civili, lo avrebbe detto. Dice anzi il contrario quando trattasi del modo e termine della interposizione dello appello. Nè questo può essere argomento valido per sostenere la contraria tesi, affermandosi che in caso di ricorso la legge non provvede, perocchè, ripetiamo, il codice di procedura vuole le forme civili solamente per la istruzione e pel giudizio.

Il ricorso adunque per cassazione, in questi casi, va regolato dallo art. 651 del cod. di p. p.

Nè poi ha fondamento la eccezione che, pur ammettendo il termine stabilito dallo art. 651 per ricorrere, questo termine debba avere incominciamento dal giorno della notificazione e non da quello della pubblicazione, solamente perchè quando essa avvenne non era presente nè la parte, nè il suo procuratore. Se l'una e l'altro non si fossero proprio presentati quando l'appello fu discusso, rendendosi contumaci, potrebbe questa obiezione avere importanza e dar materia almeno a discussione: ma quando la parte civile si è difesa nelle forme legali, ben sa che la pubblicazione della sentenza può non avvenire nello stesso giorno della discussione, e che la sentenza dovrà essere letta dal cancelliere e non dal presidente. Deve adunque esser diligente e presentarsi nella prossima udienza e nelle successive per sapere se la sentenza vada pubblicata e, nell'affermativa, ricorrere nel termine di tre giorni dalla pubblicazione. Ma se ricorrerà dopo i tre giorni, il ricorso è inammissibile e sta contro di lei lo art. 322 del cod. di p. p., che stabilisce di aversi per notificata la sentenza quando, sebbene la pubblicazione fosse avvenuta in assenza di una delle parti, pure questa fu presente al dibattimento ed esercitò i suoi diritti.

Appropriazione indebita.

Si rende colpevole di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 631 cod. pen. colui che, avendo cessato di far parte di una ditta, riceve danaro come rappresentante della medesima e lo converte in uso proprio. (Cass. Torino — 21 febbraio 1883.)

Ferrovie — Bestiame — Art. 55 del regolamento ferroviario.

Sotto la indicazione di bestiame pascolante, agli effetti dell'art. 55 del regolamento ferroviario, non possono annoverarsi le galline e i conigli. (Cass. Napoli, 30 marzo 1883).

A costituire la contravvenzione prevista dal detto articolo non basta il semplice fatto che il bestiame abbia oltrepassata la siepe di un fondo limitrofo alla strada ferrata; ma per contrario occorre la prova che il bestiame, quando valicò la siepe, fosse al pascolo nella parte del fondo prossima alla ferrovia (Cass. Torino, 30 dicembre 1882).

Nota—Le due massime riportate si ottengono come conseguenze necessarie dall'art. 55 del regolamento 31 ottobre 1873, il quale prescrive che « in vicinanza delle ferrovie non è permesso far pascolare bestiame, salvo che sia custodito per modo da impedire che oltrepassi le siepi e gli stecconati e s'inoltri sulla strada »; e soggiunge che « i proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle ferrovie dovranno perciò provvedere perchè il bestiame ivi pascolante sia continuamente ed attentamente sorvegliato da appositi custodi. »

Scopo della legge chiaramente si scorge essere quello di prevenire il pericolo che il bestiame, trovandosi al pascolo in vicinanza della ferrovia, possa facilmente introdursi su di essa, e quivi all'improvviso sopraggiungere del treno esser cagione di danni o di disastri.

Epperò il legislatore non ha potuto certamente preoccuparsi delle galline e dei conigli, perchè le piccole ossa di questi animali non potranno mai sviare dalla rotaia le ruote di un treno pesantissimo.

Epperò, a costituire il reato, non basta che il bestiame abbia sorpassato le siepi o stecconati, ed invasa la ferrovia, perchè ben potrebbe questo bestiame essere fuggito da siti lontani ove trovavasi a pascolare. Nè basterebbe che il fondo ove il bestiame pascolava, e donde è partito, fosse attiguo alla ferrovia, perchè il sito del pascolo, essendo il fondo di grande estensione, potrebbe trovarsi a molta distanza dalla strada ferrata, e in tal caso non sarebbe applicabile il divieto della legge, non occorrendo il pericolo che si è voluto prevenire.

La *Legge*, 1883, I, 677, reca lo stato della giurisprudenza in ordine a parecchie quistioni cui ha dato luogo il divieto del pascolo lungo la strada ferrata.

Ingiuria con scritto — Lettera — Competenza territoriale.

In tema d'ingiuria con lettera spedita da un luogo ad un altro di giurisdizioni diverse, la competenza a conoscere del reato appartiene al giudice del luogo in cui la lettera è stata scritta e dal quale è partita. (Trib. Salerno — Ordinanza del giudice istruttore Arriola — 11 maggio 1883).

Nota — La quistione, così egregiamente risoluta dall'esimio magistrato, è vivamente dibattuta nel foro.

Decisero in senso contrario la cassazione di Torino con le sentenze del 6 luglio 1876, e 30 marzo 1881, la corte di appello di Firenze con sentenza del 6 luglio, e la cassazione di Roma con gli arresti delli 11 febbraio e 25maggio 1881.

In senso conforme si pronunziò la cassazione di Palermo con sentenza del 9 novembre 1874.

Nella dottrina prevale la opinione che sia competente il giudice del luogo onde la lettera ingiuriosa fu spedita, e non già quello del luogo ove la lettera pervenne all'ingiuriato. Così il Lucchini, che con belle argomentazioni combatte la succitata sentenza della cassazione torinese; così il Carrara, che in sostegno della tesi cita un arresto della cassazione di Vienna del 5 ottobre 1871 e la giurisprudenza francese, alla quale si uniformano Morin e Bonfils. Diversa opinione professano Borsani e Casorati.

A noi la opinione, accettata dal giudice Arriola, sembra la più seria. Il reato d'ingiuria, sia verbale, sia per mezzo di scritto, essendo reato formale, è consumato nel luogo in cui gli atti effettivi dell'azione delittuosa sonosi eseguiti; e non occorre, a integrare ontologicamente il reato medesimo, la conoscenza che l'ingiuriato abbia dell'ingiuria. Infatti il reato d'ingiuria è consumato anche quando l'ingiuriato non sia presente, appunto perchè, profferita la ingiuria, è di già avvenuta la lesione della stima di colui al quale è indirizzata. Il che, se vale per la ingiuria verbale, non si comprenderebbe perchè non dovesse anche valere per la ingiuria scritta, contenuta in una lettera missiva.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

Anno I. Salerno, 15 Giugno 1883 Num. 13.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SUGLI ART. 39 E 75 DELLA LEGGE COM. E PROV.

Tizio fu eletto consigliere comunale. Alcuni elettori produssero reclamo al consiglio comunale per farlo dichiarare incapace ad occupare la carica di consigliere per aver riportato una delle condanne previste dall' art. 26 della legge com. e prov.

Il consiglio comunale, ritenendo infondato il reclamo, lo respinse.

Tale ricorso quindi è rivolto alla deputazione provinciale entro 30 giorni dalla decisione del consiglio comunale.

È stato presentato all' autorità competente e nel termine legale?

Diamo uno sguardo alle vigenti disposizioni legislative.

L' art. 75 della legge com. e prov. è così concepito:

« Contro alle operazioni elettorali è ammesso il « ricorso al consiglio comunale, e da questo alla « deputazione provinciale, la quale pronuncierà a « termini dell' art. 36. Quando la decisione del con« siglio comunale versi sulla capacità legale di un « cittadino ad essere elettore od eleggibile, è aperta « la via all'azione giuridica a senso dell' art. 39 ».

Questa disposizione trova riscontro nell'art. 36 del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della citata legge, ove è detto che « i ricorsi contro le decisioni del consiglio comunale, che versino sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile, debbono essere portati direttamente alla corte d' appello. »

Il ricorso, di cui ci occupiamo, ha per oggetto di far dichiarare Tizio incapace ad esercitare la carica di consigliere; e quindi è chiaro che versa sulla capacità legale ad essere eleggibile, di che parla l'articolo sopra ricordato.

Ora ammesso questo principio, che scaturisce dalla legge, non v' è dubbio che il ricorso in parola, respinto dal primo giudice (consiglio comunale), deve essere portato alla cognizione della corte d'appello.

È ozioso il dire che, qualora il ricorso fosse stato accolto, l' interessato avrebbe avuto l'istesso dritto, cioè di adire l' autorità giudiziaria.

Queste norme sono applicabili anche per la dichiarazione di decadenza dall' ufficio di consigliere comunale.

In questo ricorso non ha nulla da vedere la deputazione provinciale, la cui giurisdizione in materia di elezioni comunali, è dall'art. 75 della citata legge limitata solo ad osservare, qualora se ne sporga reclamo, se le operazioni elettorali sono state eseguite con tutte le formalità di legge. Insomma la deputazione provinciale deve tutelare gli interessi della legge e la corte d' appello i sacrosanti dritti dei cittadini.

Guai alle istituzioni liberali se questi duplici interessi si affidassero ad un sol potere!

Lo spirito che informa il nostro dritto elettorale non lo consente; nè possiamo, facendoci scudo della legge, accettare una diversa eintrpetrazione.

Abbiamo detto che anche l'articolo 36 del regolamento 8 giugno 1865 sta con noi, e crediamo d'aver detto bene, poichè l'obiezione che le disposizioni regolamentari contrarie alla legge non possano essere applicate non regge per il caso in esame, spiegando il succitato articolo più chiaramente la legge.

Inoltre è buono il sapere che la giurisprudenza è concorde in questo senso, e noi teniamo a restare con essa, perchè conforme alla legge ed allo spirito del nostro sistema elettorale.

Tale ricorso entro qual termine deve proporsi alla corte d' appello?

Alcuni ritengono che, non essendo assegnato alcun termine dalla legge, debba applicarsi la disposizione dell'art. 251 della cit. legge.

Siamo d' avviso contrario, poichè quell' articolo provvede pei ricorsi in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori. Se il ricorso riguardasse le operazioni elettorali, allora sarebbe ben proposto alla deputazione provinciale fra 30 giorni.

Ma il caso attuale riflette la capacità legale di Tizio ad essere eletto; epperò avrebbe dovuto, come abbiamo detto avanti, dirigersi alla corte d'appello fra il termine di 10 giorni, giusta gli art. 39 e 75 della predetta legge.

E difatti, l' art. 75 quando parla di reclami avverso le operazioni elettorali, i quali vanno presentati al consiglio comunale e da questo alla deputazione provinciale, si riporta al precedente articolo 36; mentre in seguito, quando parla dei reclami, di cui ci occupiamo, si riporta all'altro articolo 39, ove chiaramente è stabilito il termine di 10 giorni.

Anche la giurisprudenza è assodata in questo senso.

Conchiudendo, diciamo che il ricorso malamente fu diretto alla deputazione provinciale, perchè doveva essere presentato alla corte d' appello fra 10 giorni dall' intimazione del provvedimento del consiglio comunale, ai sensi degli art. 39 e 75 della legge comunale e provinciale. F. A. Acconcia

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Consiglio comunale — Sessioni ordinarie — Fissazione dell'apertura.

Qualora la seduta di apertura di una sessione ordinaria del consiglio sia stata fissata dal solo sindaco, anzichè dalla giunta, come prescrive il n. 1 dell' art. 93 della legge comunale, la relativa deliberazione presavi è nulla, poichè le competenze sono d'ordine pubblico.

(Cons. di Stato, 30 novembre 1882).

Consiglio comunale — Presidenza — Assessori supplenti.

Quando il sindaco è assente e nessuno degli assessori effettivi può o vuole assumere la presidenza del consiglio comunale, questa è regolarmente te-

nuta da uno degli assessori supplenti, per la ragione che l'art. 108 della legge com., nell'indicare l'ordine in cui gli assessori assumono l'ufficio di sindaco, non distingue fra assessori effettivi ed assessori supplenti. (Cons. di Stato, 11 novembre 1882).

Nota. Leggendo l'art 108 della citata legge sorge chiara l'applicazione del principio *ubi eadem ratio et eadem legis dispositio;* epperò è da ritenersi conforme al dritto e alla legge la succitata massima.

Il consiglio di stato fin dal 13 marzo 1878 ha sentenziato uniformemente.

Troviamo discorde solamente una nota ministeriale (27 febbraio 1866), che sostiene doversi esercitare le funzioni di sindaco in caso d'assenza od impedimento di questo e degli assessori effettivi dal consigliere anziano, e non già da uno degli assessori supplenti.

È da notarsi che nel caso previsto dalla massima la presidenza spetta sempre all'assessore, sia effettivo, sia supplente, più anziano.

Nomina di esattori di consorzii speciali.

Le norme fissate dall'art. 58 della legge 20 aprile 1871 non sono applicabili alla nomina degli esattori dei consorzi speciali. (Cons. di Stato, 29 dicembre 1882, adottato).

Consiglieri comunali — Lite vertente — Decadenza — Mancanza di ricorso — Azione del Pubblico Ministero.

A termini dell'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, il P. M. ha azione diretta per provocare in qualunque tempo la decadenza di un consigliere comunale che ha lite vertente col comune.

Tale azione può essere direttamente promossa dinanzi alla corte di appello, anche se il consiglio comunale non siasi mai pronunciato sulla proposta decadenza per mancanza di ricorso, dovendosi ritenere che esso abbia implicitamente convalidata l'elezione del consigliere predetto col solo fatto di non averla annullata. (1)

(App. Genova — 30 marzo 1883).

Sindaco — Decadenza — Assessore anziano.

Qualora il sindaco perda la qualità di consigliere comunale decade dalla sua carica, e le sue funzioni debbonsi assumere dall'assessore anziano e non dall'assessore delegato, poichè le facoltà di quest'ultimo cessano con quelle del sindaco delegante.

La presidenza quindi del consiglio comunale spetta all'assessore anziano.

(Cons. di Stato — 5 gennaio 1883).

Sindaco — Provvedimenti d'urgenza — Circolazione dei veicoli.

Può considerarsi urgente, a sensi dell'art. 104 della legge com. e prov., tanto il provvedimento che esaurisca la sua giuridica efficacia in un atto solo o in un solo momento, quanto quello che continui nei suoi effetti per una serie determinata di atti e per un tempo determinato più lungo.

Epperò, in pendenza delle pratiche per la compilazione e pubblicazione di un regolamento nelle forme ordinarie stabilite dalla legge, il sindaco può emanare con forza obbligatoria, finchè quel regolamento non vada in vigore, provvedimenti sulla circolazione dei veicoli nelle strade.

(Cass. Torino — 17 genn. 1883 — *Monit. dei Trib.* 1883 p. 13.)

Nota — Principii conformi insegnarono le cass. di Firenze, 30 giug. 1882; di Roma, 31 lug. 1876; e di Napoli, 22 nov. 1879.

Aumento del numero dei consiglieri comunali — Elezioni complementari — Metodo da osservarsi.

La legge comunale permette procedersi alle elezioni complementari quando l'aumento della popolazione dia luogo all'aumento della rappresentanza comunale, a termine degli articoli 11 e 202, senzachè avvenga cambiamento nel censo prescritto dall'articolo 17, non richiedendo assolutamente l'elezione generale.

Alle elezioni complementari si può procedere di preferenza con una votazione unica e complessiva, tanto per surrogare i consiglieri scaduti, quanto per nominare i consiglieri aumentati di numero, assegnandosi l'anzianità per le scadenze annuali in ragione dei voti ottenuti. (2)

(Cons. di Stato — 30 marzo 1883, adottato).

Impiegati comunali — Convenzione stipulata con essi — Licenziamento — Ricorso.

I comuni possono in ogni tempo licenziare i pro-

---

(1) La massima contraddice alla giurisprudenza costante di tutte le corti, senza che la sentenza offra ragioni sufficienti per farla accettare. È un fatto che la legge comunale, art. 75, ha stabiliti per i ricorsi contro le elezioni due gradi di giurisdizione, il primo dei quali, tanto se si tratti di quistioni di forma, come se di capacità personale, ha il suo giudice nel consiglio comunale.

Ora la sentenza vorrebbe sconvolgere tutto il procedimento proclamando che il P. M., in base all'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, può ricorrere direttamente alla corte d'appello, anche se il consiglio comunale non abbia mai deliberato sulla questione, sopprimendo così il primo grado di giurisdizione, e convertendo la corte d'appello in magistrato di prima ed unica istanza. Per giustificare tale teoria, la sentenza mette innanzi due ragioni che non valgono a persuaderci nè a convincerci.

Il P. M. non potendo ricorrere se non all'autorità giudiziaria, la sua azione — dice la corte — non potrebbe essere promossa, e quindi il suo potere diventerebbe illusorio in tutti quei casi nei quali non fosse presentato alcun ricorso al consiglio comunale.

Noi dubitiamo assai dell'allegata frequenza di questi casi, perchè oltre al prefetto vi sono tutti i cittadini che hanno interesse per lo meno quanto il P. M. di far rispettare la legge. Ma ad ogni modo potrebbe esser questa una ragione per deplorare la lacuna che la legge stessa presenta e per proporre di colmarla, non già per fare il contrario di ciò ch'essa dispone tanto chiaramente, sconvolgendo così il sistema necessariamente stabilito per qualunque genere di giudizii, e togliendo agli interessati un grado di giurisdizione.

L'altro motivo della sentenza vorrebbe far credere che i consigli comunali, come il parlamento, dovesser procedere alla *verifica* dei *poteri*; e da ciò si è voluto dedurre che il solo fatto di non avere un consiglio elevato eccezione di sorta contro l'elezione di un suo componente, corrisponde alla decisione richiesta dalla legge.

Dove poi la corte d'appello abbia trovato questo nuovo genere di *decisioni negative*, in verità non lo sappiamo. Diremo soltanto che con questa strana argomentazione la corte d'appello ha mostrato che la sua prima teoria non reggeva e che il salto a piè pari fatto sul primo grado di giurisdizione aveva bisogno d'essere in qualche altro modo giustificato. E per far ciò non ha esitato ad affermare essere obbligo dei consigli comunali di fare la *verifica dei poteri*, la quale non è prescritta da alcuna disposizione, ed ha dimenticato che i consigli stessi non possono deliberare sulle elezioni se non è presentato loro un ricorso.

(*Man.* 1883 p. 149).

(2) Giuris. costante nel caso di doversi surrogare consiglieri scaduti per anzianità e consiglieri scaduti straordinariamente fuori di turno, ponendosi nel luogo dei primi gli eletti con maggior numero di voti.

Il Ministero esplicava il concetto con l'esempio di un consiglio portato da 60 a 80 consiglieri. Dodici (il 5° dei 60) sono da surrogare, e venti da nominare per compimento della rappresentanza legale a termini dell'art. 11.

Gli elettori col metodo al quale si darebbe la preferenza farebbero una scheda di 32 nomi. La scadenza per la rinnovazione periodica annuale del nuovo consiglio sarebbe determinata dal numero maggiore dei voti.

I primi 16 (il 5° degli 80) avrebbero il turno dal 1883 al 1888. E ferma rimanendo la scadenza dei 12 (5° dei 60) nei quattro anni successivi, il turno degli altri quattro dal 1882 al 1887, dal 1881 al 1886, dal 1880 al 1885, dal 1879 al 1884 risponderebbe al numero dei voti rispettivamente ottenuto.

prii impiegati, ai quali però resta salva l'azione giuridica derivante dalla convenzione stipulata. (1)

È contraria all'articolo 223 della legge comunale ed offende le prerogative del consiglio comunale (art. 87) la deliberazione consiliare che nomina il vice-segretario per 20 anni e con la condizione che non possa in caso di demerito essere licenziato prima del termine fissato se non col consenso di due terzi del consiglio stesso e col consenso della deputazione provinciale e del prefetto. (2)

Qualora il vice-segretario venga licenziato prima del termine stabilito e ricorra perchè non furono rispettate le sopradette condizioni, deve respingersi il ricorso, e devonsi annullare d'ufficio le corrispondenti deliberazioni del consiglio e della deputazione provinciale, dovendo esso rivolgere le sue istanze all'autorità giudiziaria competente.

(Cons. di Stato — 26 genn. 1883.)

Impiegati comunali — Licenziamento intempestivo — Azione di danni — Autorità giudiziaria.

A' termini degli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, il potere giudiziario è competente a conoscere i motivi del licenziamento dato, prima del termine stabilito nel capitolato di nomina, dal comune ad un impiegato, poichè i rapporti esistenti fra i comuni ed i loro impiegati appartengono di loro natura al dritto civile e sono regolati dai principii generali di diritto.

Qualora l'autorità giudiziaria abbia ritenuto ingiusto il licenziamento ed ammesso il diritto al risarcimento del danno, il comune è obbligato a pagare all'impiegato lo stipendio dovuto *ex contractu* e la pensione a norma del relativo regolamento.

La liquidazione dei danni non si deve rinviare a separato giudizio.

(App. Trani — 20 genn. 1883.)

Nota — La giurisprudenza della cass. romana è contraria — V. la sentenza 19 genn. 1883, *Giurista* pag. 76 con nota.

Noi però in verità non sappiamo associarci alla cass. di Roma, poichè, se i comuni godono i dritti civili, debbono necessariamente essere sottoposti alle obbligazioni civili che contraggono.

Ripugna alla ragione ed alla giustizia il voler riconoscere nel comune un certo privilegio, che, in virtù dello statuto fondamentale, non può essere concesso a nessun cittadino.

Per potersi ammettere un tale principio è necessario ritenere che col capitolato di nomina il comune non assuma verso l'impiegato alcun vincolo contrattuale; ma in questa ipotesi si disconoscono i principii elementari del nostro dritto civile.

Ciò posto, constatiamo anche noi con soddisfazione che varie corti d'appello del regno hanno invece ammesso il principio contrario che è conforme al diritto ed all'equità. V. app. Torino (22 ott. 1878), app. Brescia (27 nov. 1882) e app. Bologna (23 dicembre 1882 — *Riv. amm.* a. c. p. 267).

Lista dei giurati — Segretario comunale.

La qualità di segretario comunale non dà dritto ad essere inscritto nella lista dei giurati. (App. Roma — 31 dicembre 1882.)

Reclami alle commissioni delle imposte dirette — Tasse di bollo.

Ai termini dell'art. 20 n. 15 della legge 13 settembre 1874 (testo unico) sulle tasse di bollo, i reclami relativi all'imposta di ricchezza mobile e sui fabbricati, che si presentano alle commissioni, debbono essere redatti in carta bollata da cent. 50.

Gli agenti delle imposte dirette hanno obbligo di non riceversi i reclami che siano scritti in carta non bollata o munita di bollo insufficiente, sia che vengano loro presentati direttamente dai contribuenti, sia che vengano loro trasmessi dai sindaci.

(Circ. Min. Finanze—9 febbraio 1883).

Corte dei conti — Convenzione per conteggio di carico e scarico — Azione per danni ed interessi — Spese del giudizio.

Nel caso di una convenzione intervenuta tra un contabile e l'amministrazione finanziaria, ed accettata dalla provincia e dal comune, per cui spettasse al contabile stesso il discarico di tutti i resti non riscossi in conto di questi due ultimi enti, trattandosi di un conteggio di carico e scarico, e quindi di un esame e giudizio sui conti degli enti medesimi, la corte dei conti non ha competenza ad impossessarsi di cosiffatta materia, per la quale il contabile potrà sempre far valere tutte le sue ragioni se e come per legge.

L'azione per danni ed interessi sfugge alla competenza della corte dei conti.

La vicendevole soccombenza delle parti importa la compensazione delle spese del giudizio.

(Corte dei conti, sezione III, decisione 23 gennaio 1883, in causa Caccavale).

Nota — Circa alle spese del giudizio non si dubita della competenza della corte a conoscerne. Anzi si ritiene che essa si estenda pure agli onorari degli avvocati (Corte dei conti, 9 dicembre 1869, in causa Petiboni contro Malambri; e Cass. Roma 17 aprile 1880, in causa Marolda Petilli contro Vecchi)—sebbene in quest' ultimo caso debba precedere il parere della camera di disciplina degli avvocati (Corte dei conti, 21 gennaio 1873, Pannattoni contro Socci), ed ora del consiglio dell' ordine (sentenza citata Marolda Petilli contro Vecchi). Però con recente decisione (31 marzo 1882, Cozzolino e Serpieri) la corte ha proceduto direttamente alla liquidazione del compenso dovuto all'avvocato, senza udire il preventivo parere dell' ordine degli avvocati, sul riflesso che presso la corte dei conti non è albo di avvocati, potendo le parti sostenere le proprie ragioni da sè, od affidarne la difesa a persona di fiducia, sebbene non abilitata all' avvocatura, od all' esercizio della procura forense; onde presso la medesima non ha applicazione il regolamento e la tariffa giudiziaria, in quanto riguarda il parere d'un consiglio d'ordine d'avvocati o procuratori.

In quanto alle spese del giudizio, ecco poi le massime più notevoli emesse dalla corte al riguardo.

Le spese della lite si compensano quando da una delle parti si guadagna la lite in ragione della metà circa del valore conteso (7 ottobre 1865, Palmieri contro comune di Lavello).

Non può ordinarsi condanna alle spese quando nessuna domanda scritta ne sia stata avanzata (7 febbraio 1870, Verrei contro comune di S. Elia di Pianisi).

Le spese del giudizio vanno a carico del contumace; nel giudizio di revocazione poi, sebbene in principio le spese siano a carico del soccombente, pure, ove questo abbia avuto favorevole il primo giudicato, può evitare la condanna al pagamento di esse (10 febbraio 1874, comune di Massafra contro Gentile e Pelillo).

Non deve essere caricata delle spese del giudizio la parte che non ha fatto opposizione, e non le ha cagionate.

Le spese vanno poi compensate quando, essendo una parte rimasta anche pienamente soccombente,

(1) Conf. App. Catania (25 giug. 1881), e Cons. di Stato (7 genn. 1882)

V. la seguente sentenza della corte d'app. di Trani con le note di rimando.

(2) Giuris. assodata dal cons. di stato con parere 22 aprile 1874 (*Man.* 1874 p. 178.)

ciò sia avvenuto in seguito di documenti non prodotti precedentemente, sicchè la prima decisione non poteva dirsi totalmente destituita di fondamento (14 dicembre 1875, Sica contro comune di Buccino).

Trovasi equo di compensare fra le parti le spese quando siavi stata reciproca parziale soccombenza nel giudizio pronunciato su di una eccezione pregiudiziale, e quando l'appellante, rimasto soccombente, possa far valere le sue eventuali ragioni in altra sede (8 febbraio 1876, Gagliardi contro comune di Casal di Principe).

Quando l'atto di appello e le risposte dell'appellato concernono piuttosto una questione di massima, sollevata da un decreto del consiglio di prefettura nell'occasione d'un particolare resoconto, delle spese non può accagionarsi nè l'una nè l'altra delle parti contendenti, e vanno perciò compensate (4 aprile 1876, comune di Auronzo contro Gera).

Ancorchè una delle parti rimanga affatto soccombente, tutta volta si presenta giusto di adottare un temperamenento equitativo quanto alle spese, quando vi siano particolari circostanze in favore di essa (16 gennaio 1877, Cruciani contro comune di Marino).

Le spese giudiziali possono compensarsi fra le parti allorquando non siano state accolte tutte le domande dell'attore (7 giugno 1877, Pagano).

Il contabile ed il suo fideiussore rispondono in solido delle spese giudiziali (17 aprile 1878, Melito).

Quando il convenuto ammette che l'attore possa far modificare le risultanze di un suo conto dalle contabilità degli anni successivi, ragioni di equità consigliano la compensazione delle spese (22 aprile 1879, Inna contro comune di Cabras.).

Quando non siasi opposta dall'appellato la tardività e decadenza dell'appello, il che rendeva superflue le varie comparse scambiatesi fra le parti in merito, le quali non potrebbero ammettersi in tassazione a' sensi dell'art. 376 del codice di procedura civile, hannovi giusti motivi per compensarle (22 aprile 1879, Grillo contro consorzio esattoriale di Capriata d'Orba).

Quando la parte vincitrice non aveva mai impugnato con espressa dichiarazione o protesta il fatto, dalla sussistenza o meno del quale dipendeva tutta la controversia, non può vantar ragione a rimborso di spese (29 ottobre 1873, Sorrentino contro comune di Carbonara di Nola).

Quando dagli atti risultano differenze che possono influire nei rapporti col contabile, cui resta salvo di far valere in tal proposito ogni creduto suo diritto, si consiglia la compensazione delle spese (1 luglio 1879, Enna contro comune di Donigala Tenughedu).

La legge non concede alle parti una somma fissa per le spese del giudizio, dovendo queste, a norma degli atti della causa, essere liquidate dalla corte (29 marzo 1881, comune di Montagna contro Rossi).

La tassazione delle spese in un importo complessivo non è contraria alla legge, non essendovi disposizione alcuna che imponga al giudice tassatore di specificare le varie partite ammesse, escluse o ridotte (14 giugno 1881, Puleio).

Obbligazioni fra lo stato ed i privati — Spese di registrazione — Fideiussori dei commessi postali — Contumacia — Riconoscimento tacito del conto.

Dovendo le spese di registrazione delle obbligazioni fra lo stato ed i privati, secondo la legge sulle tasse di registro del 13 settembre 1874, far carico alle parti debitrici, regolarmente operò l'amministrazione delle poste, portando in discarico del conto giudiziale le somme realizzate, al netto della spesa fatta per la registrazione della scrittura privata, colla quale due individui si dichiaravano fideiussori e principalmente obbligati verso l'amministrazione delle poste anzidetta, per la gestione di un commesso titolare d'ufficio postale.

Quando, non ostante la notificazione fatta nelle debite forme legali, di un atto di citazione, ai cauzionanti, non sono comparsi nè essi, nè altri per essi, all'udienza fissata con decreto presidenziale pure regolarmente notificato, stante il difetto di comparizione, e la conseguente contumacia regolarmente stabilita, ragione vuole che si abbia da essi per riconosciuto ed ammesso il conto; ed in forza di atti precedenti possono anche essere condannati in solido al pagamento del debito.

(Corte dei conti, sezione III, 16 gennaio 1883, conto dei vaglia dell'ufficio postale di Terracina.)

Cauzione — Rendita vincolata — Mutamenti di proprietà.

In materia di cauzione, i mutamenti nella proprietà della rendita vincolata a favor dell'erario, non toccano il vincolo, e non possono impedirne l'attuazione.

(Corte dei conti, sezione III, 21 gennaio 1883, giudizio speciale nella causa Finanze contro Pais Leone ed altri.)

Nota La corte stessa con decisione 19 aprile 1881 in causa Fondo per il culto contro Molinari ha dichiarato che, quando solo una parte d'un certificato d'inscrizione sia vincolata, la condanna di esecuzione debbe limitarsi alla sola porzione soggetta a vincolo, formando la parte residua un capitale libero sul quale gli atti esecutivi debbono essere autorizzati dalla magistratura ordinaria.

Giudizi speciali di responsabilità — Contabile colpevole o negligente.

Il giudizio speciale contro il contabile debitore per causa di responsabilità dipendente da sua colpa o negligenza è autorizzato dall'art. 63 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e non osta ad esso il giudizio già emesso sul conto.

(Corte dei conti, sezione III, 30 gennaio 1883, giudizio speciale in causa Finanze contro Polesso.)

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Divisione inter liberos — *Azione di rescissione.*

L'azione di rescissione della divisione *inter liberos* fatta dal padre nel testamento, per lesione della legittima, nonostante l'accettazione e l'esecuzione del testamento, è sempre ammessibile.

(Cass. Napoli — 9 maggio 1883).

Nota — È degna veramente di menzione questa massima svolta con una dotta sentenza dal cav. Pisanti nella causa Fracchiolla e Fracchiolla — Opponevasi che per l'art. 1311 del cod. civ. l'esecuzione della disposizione testamentaria, contenente la divisione *inter liberos*, fosse irrescindibile mercè l'azione per lesione apertamente inammissibile, e che le disposizioni riguardanti i contratti, giusta l'art. 1309, fossero inapplicabili nella soggetta materia.

La cassazione a tali obbiezioni rispondeva nel seguente modo:

La ragione per la quale la legge in quanto all'azione di rescissione per causa di lesione non ha dato importanza alla conferma, ratifica o esecuzione volontaria, non ha potuto essere che quella di non potersi mai confermare il danno della quota minore, perchè il dippiù rimarrebbe senza causa presso la parte contraria e non potrebbe ammettersene una donazione che in realtà non si intende di fare e non si esegue con l'atto di conferma e di esecuzione. Or

questa ragione stessa costituisce un elemento di interpetrazione dell'art. 1311 nel senso appunto ritenuto dalla corte di merito, sebbene non chiaramente espresso, di non poter riguardare detta disposizione la divisione *inter liberos*. Il testamento contiene due parti quando con esso si fa la divisione *inter liberos*, cioè la prima disposizione con la quale si stabilisce la quota di ciascun coerede e la seconda quella con la quale si forma detta quota, e però la conferma e l' esecuzione può riguardar la prima parte, sia per i vizi delle forme, sia per qualunque altra eccezione, di sorta che dopo la conferma e l'esecuzione non si può più impugnare il testamento in quanto alla prima disposizione. Ma il modo come si è formata la quota può impugnarsi per lesione sempre per la indicata ragione che il meno di detta quota che si è voluto dare non può ritenersi senza causa dall' altro coerede e non si è inteso donare. Lo stesso atto di conferma e di esecuzione in tal caso contiene la certa volontà dell'una parte e dell'altra di dare la quota disposta, e però quando essa si trovi mancante, quando limitata alla legittima risulti questa offesa, costituisce per se stessa la volontà e l'obbligo costante di completarla.

Oltre a siffatta interpetrazione ve ne ha un'altra più sicura che produce gli stessi effetti e risulta dai termini stessi del citato art. 1311. Tanto nell' articolo 1309 che nel 1311 si parla della esecuzione volontaria, e, secondo la più pura e ritenuta dottrina e la più estesa giureprudenza, l' esecuzione volontaria perchè importi conferma e sia di ostacolo all' azione di rescissione per lesione, è mestieri che sia tale da far certa la precedente cognizione del vizio e l' intenzione di ripararlo. Infatti si può ben eseguire l'atto divisionale senza avere cognizione della lesione che ne deriva, stantechè la lesione non è un vizio evidente ma complesso, oscuro e nascosto, e gli atti di esecuzione non possono per lo stesso essere opposti se non si provi che siasi avuto cognizione dei beni divisi, del loro valore e quindi dell' esattezza della formata quota. Per la conferma espressa la legge prescrive la indicazione del vizio e la dichiarazione esplicita di volerlo correggere, e lo stesso dee aver luogo per la conferma tacita nascente dall'esecuzione dell'atto viziato, e perchè in questo caso non v'ha la dichiarazione espressa della volontà di confermare, la non si può ammettere, se non quando tale volontà sorga chiaramente dall'atto, non potendovi essere volontà di confermare senza cognizione del vizio, non potendovi essere rinunzia ad un diritto di cui si ignori la esistenza. Per la conferma tacita la legge anche nel citato articolo 1311 dice che sorga dall' esecuzione volontaria dell'atto e queste parole importano la cognizione del vizio: *In totum omnia quae animi destinatione agenda sunt, non nisi vere et certa scientia perfici possunt*. L. 76 D. — *de reg. jur.*

Muri di cinta — Elevazione.

I muri di cinta che separano le case i cortili e i giardini, situati nelle città e nei sobborghi, possono essere alzati da ogni comproprietario anche oltre l'altezza di tre metri.

(Cass. Napoli — 20 febb. 1883)

Nota — È la esatta applicazione dell'art. 553 c. c. La corte di merito s'era invece fermata all'art. 559, e, falsandone il significato, aveva ritenuto che i muri di cinta non potessero essere elevati oltre la altezza di tre metri, quando non vi fossero in contrario un' apposita convenzione o particolari regolamenti; e che l' art. 553 fosse applicabile solo ai muri divisorii fra due fabbricati. Ma, come bene osservò la cassazione, messi in relazione i precitati art. 553 e 559 con gli art. 546 e 570, assai agevolmente si ravvisa essere le stesse le norme di legge relative ai muri comuni, sia che questi costituissero muri divisori fra due fabbricati, sia che fossero di cinta e per la separazione di due case, cortili o giardini. La differenza tra i primi e i secondi sta solamente in ciò, che nei muri di cinta e di separazione il vicino può obbligare il vicino a concorrere per le spese di costruzione fino all' altezza indicata nel citato art. 559 e non oltre. Sicchè l' altezza di cui parla questo articolo è stabilita solamente per la chiusura e separazione obbligatoria dei fondi, quanto alla contribuzione della spesa che il vicino può farsi a domandare dal vicino; ma nel resto sono sempre applicabili le disposizioni dei muri comuni in genere.

Magistrato di rinvio — Rimando ai primi giudici = Apppello — Magistrato competente.

Anche pel magistrato di rinvio i limiti della giurisdizione vanno determinati dall'art. 492 cod. procedura civile.

Ove il magistrato di rinvio, confermando una interlocutoria, rimandi pel corso ulteriore la causa all' autorità giudiziaria di primo grado, l' appello, avverso la sentenza da questa pronunziata in merito, va proposto al giudice competente per ragione di territorio, e non già al magistrato di rinvio.

(Cass. Napoli — 30 gennaio 1883) (1)

Prova testimoniale — Credito = Compensazione = Ammessibilità.

È ammessibile la prova orale, se altre ragioni non la vietino, allorchè il debitore, citato pel pagamento di un suo debito sostenuto da titolo scritto, la chieda non per provare contro od in aggiunta del titolo, ma per dimostrare la esistenza *ex alia causa* di un suo credito, per gli effetti della compensazione.

(Cass. Napoli — 5 marzo 1883 — V. *Gazz. del Proc.*, 1883, 99).

Pegno = Cartella — Deposito — Vendita = Responsabilità.

La cartella di un pegno, la quale sul presunto valore dello stesso, viene presso altri ripegnorata, non rende costui responsabile d' ogni danno che possa per avventura derivare dalla vendita del pegno, perchè, come depositario, non ebbe cura di riscattarla alla scadenza.

(Cass. Napoli — 12 maggio 1883).

Nota = Il secondo depositario, sol perchè detentore dell'originaria cartella di pegnorazione, non diventa il possessore del pegno stesso, sul quale egli non vanta altro diritto che quello nascente dalla eventuale differenza in più sul valore, fatta sottrazione delle somme accreditate e degli interessi dovuti. Dal che deriva che, tranne l' obbligo della materiale conservazione della cartella, il peso del riscatto alla scadenza ed il pagamento degli interessi per ripigliare il pegno originario, rimane tutto a carico della deponente.

Dote = Frutti dotali — Creditori del marito.

Nel diritto moderno il marito è amministratore, non usufruttuario della dote; ed i creditori di lui non possono perseguitarne i frutti, specialmente quando alla famiglia e per conseguenza alla moglie non resti altro mezzo per sopperire ai bisogni familiari ed al proprio sostentamento; come pure in caso di separazione di beni nemmeno il potrebbe un creditore della moglie.

(Cass. Roma—29 marzo 1883—*Legge*, 1883, I, 685).

Nota. Nell' antico diritto la proprietà civile della dote attribuita al marito (mentre la naturale si ap-

(1) La sentenza è pubblicata dalla *Legge*, 1883, I, 767 = In senso contrario si consulti MATTIROLO *Elem. di diritto giud.* Vol. IV, n. 730.

parteneva alla moglie) si risolveva in un vero usufrutto causale. Nel diritto moderno invece la dote è considerata come una proprietà vincolata in favore della intera famiglia, per far fronte ai bisogni di questa. A tale concetto sono informate le varie disposizioni del codice , le quali sono ben lontane dal riconoscere nel marito la qualità di padrone o di usufruttuario.

Innanzi tutto dallo spirito dell' art. 1405 si può con sicurezza inferire che l'inalienabilità della dote e delle ragioni dotali ivi proclamata debba intendersi estesa anche ai frutti relativi, se non si vuole rendere illusoria la disposizione ed inefficace a raggiungere lo scopo a cui dalla legge veniva destinata, come certamente avverrebbe se il precetto legislativo si limitasse al solo capitale.

Dal disposto dello art. 1408 ove è detto che il marito, riguardo ai beni dotali, è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell' usufruttuario , ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza , parrebbe che i diritti del marito sulla dote fossero quelli di un usufruttuario. Non si può negare che tra i diritti del marito sui beni dotali e quelli dell'usufruttuario esistono molte attinenze , ma non è questa una buona ragione per confondere gli uni cogli altri. E veramente nell' articolo 1399 è detto che il marito ha l' amministrazione , non già l'usufrutto della dote. Ora non si può comprendere come il legislatore, pur volendo agguagliare la condizione giuridica del marito a quella dell' usufruttuario, lo avrebbe appunto in questo articolo , che parla dei diritti di lui sui beni dotali, chiamato semplicemente amministratore. E a tal proposito si rifletta che, quando la legge ha voluto conferire al genitore l'usufrutto sui beni del figlio minore, lo ha espressamente e senza equivoci dichiarato. Inoltre è da por mente che il marito ha taluni diritti, non concessi all' usufruttuario. Egli solo, dice l' art. 1399, può agire contro i detentori della dote ; l'usufruttuario invece non può che denunciare le usurpazioni dei terzi al proprietario, al quale si spetta di agire in rivendicazione ; che se d' altra parte il marito ha più estesi poteri di quelli che spettano ad un amministratore ordinario , non si può nè si deve sol per questo attribuirgli una qualità diversa da quella attribuitagli dalla legge , che lo chiama amministratore.

E poichè nel sopracennato art. 1399 il marito ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della dote , di riscuoterne i frutti e gl' interessi , e di esigere la restituzione dei capitali , procedendo sempre in tutto ciò colla sua veste di amministratore, tanto basta per ritenere che in siffatte operazioni ei non può mai avere in mira un interesse proprio ed esclusivo , ma quello unicamente della società coniugale , pel cui vantaggio , cioè per sostenere i pesi inerenti al matrimonio , è costituita la dote. Se finalmente questa è amministrata dal marito per virtù di poteri che gli derivano dalla qualità di capo della società domestica, e che gli sono accordati perchè in tale qualità possa farli valere nello interesse collettivo della società medesima, è forza conchiudere che i frutti della dote sono di proprietà della famiglia , e quindi non possono essere sequestrati e pegnorati dai creditori del marito.

In ultimo, perchè la dote non può venir meno allo scopo pel quale fu costituita , finchè il matrimonio dura , essa conserva tutti i suoi caratteri, e primo fra questi quello della inalienabilità, anche quando l'amministrazione dei beni dotali, separati dai beni del marito in seguito all' avvenuta separazione dei coniugi, passa nelle mani della moglie. E non perdendo la dote alcuno dei suoi caratteri per effetto del passaggio dell'amministrazione da una in altra persona, resta per conseguenza sempre ferma la destinazione dei frutti, i quali perciò non possono, in costanza di matrimonio, essere sequestrati o pignorati neppure dai creditori della moglie.

Azione civile dell'imputato — Giudizio penale — Giudizio civile.

L'azione civile dell'imputato, pel risarcimento dei danni risentiti per la ingiusta imputazione, può essere proposta nel giudizio penale e deve allora essere esaminata dal giudice penale; e può anche essere esercitata separatamente innanzi al giudice civile.

Non proposta dall'imputato nel giudizio penale l'azione per risarcimento di danni, nè spiegata alcuna riserva per l' esercizio di essa in apposito giudizio civile , non deve il magistrato penale , nel caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, dichiarare tenuta la parte civile a risarcire i danni, nè riservare all' imputato le azioni che possono competergli.

Ma non può essere di ostacolo allo sperimento dell'azione dell'imputato pel risarcimento dei danni in sede civile il non essersi nella sentenza penale dichiarata la parte civile tenuta a risarcire i danni verso l'imputato, nè il non essersi a questo riservate le azioni.

(Cass. Roma — 26 gennaio 1883 — *Legge* 1883, I, 726).

Solve et repete — *Tasse suppletive — Perizia di stima — Nullità.*

Per le tasse suppletive non vale la regola del *solve et repete.*

È nulla la perizia di stima per accertamento di tassa suppletiva, quando i due periti non procedono insieme ad unica relazione , ma ciascuno fa la sua per conto proprio.

La perizia del terzo dirimente deve essere esaurita e depositata sotto pena di nullità nel termine di due mesi.

Nota. Per la parola e lo spirito dell'art. 25 della legge 13 settembre 1874 , i due periti chiamati a rappresentare l' uno di fronte all' altro le ragioni delle parti, nel riconoscere il valore dei beni, debbono procedere di conserva alle corrispondenti operazioni, facendo ciascuno valere i proprii criterii, per quindi emettere in unica e separata relazione la conclusione finale dell'accordo o della discrepanza. Nella specie si sarebbero fatte invece due distinte operazioni peritali , ciascuna da ogni singolo perito ; e non solo in tempi diversi, ma uno dei periti avrebbe presentata la propria relazione fuori il termine di due mesi dalla notifica dell'ordinanza di nomina.

Così pure la relazione del terzo perito dirimente era presentata dopo dieci mesi dalla nomina con evidente offesa della legge suddetta , la quale nel prescrivere la speditezza nei termini tiene ad una ragione essenziale di garentia per ambo le parti , nel senso che riuscirebbe impossibile od insidioso alla verità lo indagare il vero valore del momento dell' applicazione della tassa , quando ha potuto rimanere alterato da lunga distanza di tempo.

Perenzione — Sentenza interlocutoria di primo grado — Appello — Istanza di primo grado.

La disposizione dell'art. 341 cod. proc. civ. secondo cui la perenzione, annullando la procedura, conserva gli effetti delle sentenze pronunziate, va intesa non nel senso che assieme alle sentenze debbano rimaner salvi gli atti di procedura che le hanno precedute, ma bensì e unicamente che venendo, dietro la perenzione, istituito un novello giudizio, le sentenze pronunciate nel giudizio perento potranno essere

prodotte per tutti gli effetti di cui tuttora possono essere capaci.

Perenta l'istanza di appello contro una sentenza interlocutoria, che faccia perciò passaggio in cosa giudicata, incomincia una seconda perenzione che toglie di mezzo anche il giudizio di prima istanza, ancorchè la perenzione dell'appello non sia stata dalle parti invocata.

La perenzione può praticamente farsi valere in due modi, o col domandarne al giudice la dichiarazione con apposita domanda, o coll'opporla in via di eccezione alla parte che volesse continuare l'istanza perenta.

(Cass. Torino — 18 aprile 1883 — *Legge* 1883, I, 734).

Locazione d'opere — Consegna — Art. 1509 c. c.

La disposizione dell'art. 1509 c. c. per la quale il compratore, ove la cosa vendutagli e consegnatagli produca frutti od altri proventi, è tenuto al pagamento degl' interessi sul prezzo ancorchè non sia in mora, non si applica al caso in cui, appaltata una opera, questa siasi consegnata all' appaltante, che non ne abbia ancora pagato il prezzo.

La locazione d' opera, anche quando l' imprenditore somministri materiali propri, rimane sempre tale e mai degenera in vendita.

(Cass. Torino — 2 marzo 1883)

Nota — La sentenza è riportata dalla *Giuris. It.* 1883, I, I, 203; ed ivi il Prof. Ricci, in una bella nota, la censura in parte, sostenendo che la corte ha confuso gl' interessi di mora con gl' interessi compensativi, di cui all' art. 1509, i quali, avendo un diverso fondamento ed un diverso scopo, non possono essere regolati con le stesse norme. E conchiude che, trattandosi d' interessi moratorii, è giusto che questi non sian dovuti se non dal momento in cui il debitore è stato costituito in mora, perchè è da questo momento che esso è in ritardo nell' adempimento della obbligazione; ma, trattandosi di interessi compensativi, la mora non ha alcuna influenza, e sono dovuti anche quando il debitore non è in mora, perchè la necessità del compenso ha luogo, sia il debitore, oppur no, in mora.

Parte III.

Giurisprudenza penale

Dibattimento — Querelante.

Chi ha per legge potenzialità di essere querelante non deve deporre con giuramento, fosse pure che abbia espressamente dichiarato di non volere sporgere querela.

Al querelante, prossimo congiunto del giudicabile, non v'è obbligo di fare preventiva avvertenza sul diritto di astenersi dal deporre, massime se la citazione non contiene l' espresso obbligo di presentarsi in dibattimento.

(Cass. Napoli — 5 marzo 1883. *Riv. pen.* 1883, I, 342).

Appello del procuratore del Re — Nota informativa.

Per essere ammessibile l' appello interposto dal procuratore del Re contro la sentenza del tribunale non si richiede che la nota informativa, di cui all'art. 404 cod. proc. pen., sia spedita al proc. generale entro i dieci giorni dalla dichiarazione di appello.

(Cass. Roma — 17 gennaio 1883)

Nota — Questa massima si rende evidente dopo un'attenta lettura degli art. 401, 404 e 407 cod. proc. pen. All'ammessibilità del gravame proposto dal procur. del Re due condizioni sono necessarie: che la dichiarazione di appello sia fatta entro il termine di cinque giorni da quello della pronunziazione della sentenza (art. 401); e che fra trenta giorni dalla interposizione il procuratore generale richieda la citazione dell' imputato avanti la corte di appello (artic. 407).

In quanto alla nota informativa è indifferente che sia spedita prima o dopo i dieci giorni dalla dichiarazione d' appello. Essa non è che un atto di relazione e disciplina tra il funzionario inferiore ed il superiore, un atto di amministrazione e corrispondenza, non destinato alla pubblicità ed estraneo ad ogni sindacato. E però l'art. 404, mentre prescrive l'obbligo all' imputato ed alla parte civile di presentare alla cancelleria nel termine perentorio di 10 giorni dall' atto di interposizione il ricorso contenente i motivi dell'appello, non prefigge alcun termine per la trasmissione della informativa; il che sarebbe inutile e senza scopo nell' interesse dell' imputato, una volta che il procuratore generale diventa libero padrone dell appello, può provocare su di esso il giudizio della corte o lasciarlo cadere, può far proprii i motivi spiegati nella ricevuta informativa e sostituirli o modificarli, e può infine unire o non unire agli atti del provvedimento la stessa informativa.

Dazio consumo — Contravvenzioni.

L'autore di qualsivoglia infrazione alle leggi sul dazio di consumo, prima della pronuncia definitiva per parte del giudice competente, può domandare l'applicazione della multa in via amministrativa; e questa in ogni caso impedisce l' esercizio dell'azione penale, così quando si tratti di una semplice trasgressione materiale, come quando di frodi.

(Cass. Roma — 24 gennaio 1883).

Pascolo abusivo colposo.

Il pascolo abusivo colposo non costituisce reato e solo può dar luogo a responsabilità civile.

(Cass. Roma — 24 gennaio 1883). (1)

Contravvenzione — Imputabilità — Età ed altre cause minoranti.

Quando per età o per altra causa qualunque non si ha in tutto o in parte la spontaneità dell' agire, deve tenersi conto, anche in materia di contravvenzione, di questa circostanza come attenuante della imputabilità.

(Cass. Roma — 15 dicembre 1882)

Nota — Molte sentenze potremmo citare a cui questa ultima si uniforma. Piuttosto vogliamo rilevare che ben diversa è la giurisprudenza della corte medesima in ordine ad altre cause attenuatrici della imputabilità penale, e specialmente in ordine alle circostanze attenuanti, che quella corte con vecchi e recenti pronunziati ritiene non applicabili in materia di contravvenzioni a leggi speciali.

In verità non sappiamo comprendere il perchè di siffatta distinzione.

Si dice che le circostanze attenuanti sono scritte solo pei reati preveduti dal codice penale. Si risponde che lo stesso potrebbe obiettarsi per l'età, la forza maggiore, la privazione di mente. Nessuna legge speciale, che stabilisca delle contravvenzioni con le relative penalità, si riporta all'art. 94 cod. pen.; eppure non crediamo che vi possa essere un magistrato il quale condanni un pazzo per contravvenzione a legge speciale. Or dunque, se la legge è muta, perchè il rimando al codice penale deve essere lecito una volta e l' altra no?

(1) Confor. Cass. Napoli, 4 agosto 1879.

E si badi che non v'è disparità di ragioni. I reati sono reati perchè sono fatti umani attribuibili all' uomo, il quale, come essere intelligente e libero, è pienamente responsabile delle sue azioni. Onde tanto v' ha di reato per quanto v' ha di libera intelligenza e di libera volontà ; e la dose della imputabilità cresce o diminuisce col crescere o con lo scemare della volontà e dell'intelligenza. Se questo è il principio, non comprendiamo come si possa fare a raggiungere due opposte conseguenze, quasi che il beneficio delle circostanze attenuanti , la scusa della età e la giustificazione della forza maggiore non mettessero capo nello stesso principio.

Bancarotta semplice — Concordato.

In caso di concordato regolarmente omologato non si può dichiarare estinta l' azione penale pel reato di bancarotta semplice , se da sentenza del tribunale, che omologa il concordato, non risulti l'adempimento degli obblighi assunti (art. 839 e 861 del nuovo codice di comm.)

(Cass. Firenze — 31 marzo 1883).

Appello — Coimputati.

Se fra più coimputati del reato medesimo alcuni producano appello avverso la sentenza di condanna, e gli altri si giovino del proposto gravame giusta l'art. 403 cod. proc. pen., il giudice di appello non può contro di costoro dichiarar passata in giudicato la sentenza, quando, per il vario apprezzamento dei fatti, la unicità del reato venga a scindersi in altrettanti reati separati e distinti.

(Cass. Torino — 11 gennaio 1883).

Nota — L' appello ha per obietto la sentenza appellata, e quindi è da questa che esso deve togliere la sua norma, potenzialità ed essenza giuridica. La accusa delimita il campo del primo giudizio ; la sentenza del primo giudice, se il pubblico ministero non si gravò di appello, delimita il campo del giudizio di secondo grado. Dall' una e dall' altra l' imputato è costituito in un certo stato giuridico nel quale la legge lo assoggetta a restrizioni e gli concede alcuni diritti.

È giusto però che, se di questo stato giuridico egli risente il danno, ne goda pure con sicurezza i benefizii. Gli è per ciò che non può dichiararsi irricevibile un appello, sol perchè dal magistrato di appello si riconosca che male fu definito il reato con quel titolo onde scaturiva irrecusabile il diritto del gravame, e che invece doveva definirsi con altro titolo dal quale il gravame non sarebbe stato giustificato. Se così non fosse assai precaria e tristissima sarebbe la condizione dell' imputato , il quale non saprebbe a quale determinazione appigliarsi pel suo meglio, nè vorrebbe usare di un diritto accordatogli dalla legge quando dovesse correre il pericolo di averne menomati o distrutti gli effetti, e di vedersi a un tratto tramutato in male il bene impromesso.

Art. 95 cod. pen.

La pena del carcere estensibile a dieci anni, comminata dall' art. 95 cod. pen., non è graduabile ai termini della scala penale ordinaria, ma è una pena *sui generis*, tutta speciale e propria, che va assolutamente moderata e proporzionata a criterio ed arbitrio del giudice, secondo che le varie circostanze e modalità del fatto esigono e dettano.

(Cass. Torino — 9 gennaio 1883. *Giuris. it.* 1883, I, II, 83) (1).

Furto qualificato — Danno — Circostanze attenuanti.

Per le circostanze attenuanti nel furto qualificato, si deve aver conto del valore del danno prodotto nell'atto del reato, e non del danno effettivo.

(Trib. Salerno , 3.ª sez. , 18 maggio 1883 , causa Caponigro).

Nota — Nei crimini contro la proprietà, il danno influisce sull'applicazione delle circostanze attenuanti: la facoltà del giudice è più estesa, quando il danno è infra le L. 100, estesissima quando è infra le L. 25 (art. 682 e 684 c. p.)

Coll'art. 636 c. p. si stabilisce che il valore della cosa nell'atto del reato determina il danno quando esso influisca sull' applicazione della pena. Però quest' art. è relativo alla classificazione delreato e non alla misura delle circostanze attenuanti. Difatti:

1.° Nella scuola si disputa se , restituita la cosa sottratta, sussista reato contro la proprietà: e s' è stabilito sussistere; ma la restituzione costituire una attenuante, certo non lieve, per sè sola;

2.° Il giudizio sulle circostanze attenuanti non è assoggettato a norme, perchè si deve nella pratica tener conto di tutte le contingenze, affatto imprevidibili, nei singoli casi. Sicchè non può nemmeno supporsi, che il legislatore nei crimini contro la proprietà abbia pensato di dettar norme per la valutazione del danno, le quali impedirebbero al giudice di tener conto di tutte le conntigenze;

3.° L' art. 636 col fatto non si riferisce all'articolo 682; perchè il primo è sotto il cap. II (reati contro la proprietà) del tit. X (reati contro le persone e la proprietà), ed il secondo è sotto il tit. XI (circostanze attenuanti nei crimini e delitti) , materia diversa, e per giunta informata a concetti generali e non a speciali;

4.° Colle disposizioni poi degli art. 606, 625, 630, cui manifestamente si riferisce l' art. 636 ch'è sotto lo stesso titolo, si parla in modo speciale di *valore della cosa rubata o carpita ;* mentre all' art. 682 si dice in modo generale *danno :* e se diversa è l' espressione della legge, diverso n' è il significato;

5.° Se non è questo il senso grammaticale e nemmeno il pensiero del legislatore, egli non sarà stato equo, come dimostreremo con un caso, obliando che la pena va proporzionata al dolo e al danno. Ma ciò non può darsi; e dovendo l'equità invece supporsi nella legge, il giudice, ricorrendo al senso logico, si avvalerà della preziosa *facultas corrigendi vel supplendi* , che mira a far benigna applicazione della mente del legislatore : essa schiva ingiustizie derivanti da inesattezze inevitabili certe volte in un lavoro di codificazione — Ecco che avverrebbe interpetrando come fa il Tribunale. Caio ruba L. 501 , ma restituisce la somma. Tizio ruba L. 25 di notte in casa abitata, con iscalata e rottura, e se le mangia. Per sè il reato di Caio è passibile di tre anni almeno di reclusione, quello di Tizio di sette, non meno. Ma per circostanze attenuanti egualmente intense in ambo i casi, applicando per ambo il minimo, il furto di Caio, reato più lieve, meno castigato dalla legge , con una sola qualifica , senza danno reale, andrà punito con tre anni di carcere; e quello di Tizio, colpito più gravemente dalla legge, con tre qualifiche e danno reale, andrà punito con sei mesi di carcere. Tanto vale punire con una pena sei volte maggiore chi non la fa grossa. È questo per legge?

Avv. Gennaro Rispoli

(1) La giurisprudenza è oscillante. Ma sembra più logica ed equa la tesi contraria, non fosse per altro che per le assurdità a cui l'altra mena nella pratica. E inutile dichiarare che il medesimo va detto per la pena della custodia estensibile a 20 anni, dallo stesso art 95 comminata.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

Anno I. Salerno, 30 Giugno 1883 Num. 14.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Sull'articolo 550 del codice penale

Questo articolo ha sollevato nella pratica giudiziaria mille difficoltà, e le parti che lo compongono sono state variamente interpetrate nella giureprudenza. Veramente tutti gli articoli che riflettono le ferite hanno subita la medesima sorte, vuoi per errori nella dizione, vuoi per mancanza di nesso razionale ed armonico fra un articolo e l'altro. Pare che una disposizione legislativa combatta l' altra, e questa l'una. Laonde occorrono sforzo grandissimo e buona fede insigne per togliere le contraddizioni e per non far dire al legislatore quello che non ha mai pensato di dire, quello che non poteva affermare.

La cassazione di Torino, pei suoi pronunziati in materia civile e penale, è degna della generale ammirazione dei cultori tutti delle scienze giuridiche. Spesso nel nostro giornale, dalle forme assai modeste, riportammo quei pronunziati con note di plauso e di sentito compiacimento. I veri giuridici proclamati con precetti scientifici ed apodittici debbono nel nostro animo lasciare sensi di viva ammirazione per quei benemeriti che li annunziano alle genti, in nome della giustizia e del diritto.

Questa volta però non sappiamo accettare un pronunziato messo fuori dalla cassazione di Torino intorno ad un quesito giuridico: ed è degno di nota che le nostre osservazioni tendono ad attaccare una teorica benigna che giova agli imputati dei quali siamo gli abituali difensori.

La cassazione torinese ha detto che per le ferite pericolose di vita non produttive d' impedimento al lavoro superiore al 5° giorno sia applicabile l' articolo 550 e non l' art. 544 del cod. penale.

Il ragionamento della corte è breve. Poichè col secondo alinea dello articolo 550 rimangono esclusi i casi previsti dallo alinea dell' art. 543, dal n. 3 dello art. 544 e dallo articolo 523; poichè dalla benefica disposizione dello articolo 550 non è rimasto eccettuato il caso contemplato dal n. 1 dello art. 544: segue che le ferite pericolose di vita, ma non produttive d' impedimento al lavoro superiore al 5° giorno, debbono esser punite in conformità dello articolo 550 e non dello art. 544.

Noi crediamo che questa teorica sia combattuta dalla lettera e dallo spirito delle legge.

Innanzi tutto notiamo che si è disputato e si disputa nella giurisprudenza e nella scienza per sapere se il secondo alinea dello art. 550 sia riferibile al primo alinea o a tutta la disposizione contenuta nel citato articolo: perocchè da taluni si sostiene che le percosse e ferite commesse per vendetta sopra testimoni o periti, che hanno deposto in giustizia o datovi il loro giudizio ed a motivo di tale testimonianza o perizia, le percosse o ferite commesse con prodizione, o con premeditazione, o con aguato, o per impulso di brutale malvagità, le percosse o ferite commesse in persona dei genitori o di altri ascendenti legittimi, o di genitori naturali che hanno legalmente riconosciuto il figlio feritore, ovvero del padre e della madre adottivi, quando non abbiano prodotto malattia od impedimento al lavoro superiore al 5° giorno, vanno sempre punite colle pene stabilite dallo art. 550. La sola distinzione che fanno i fautori di tale opinione è questa: che in ogni altro caso v' ha uopo della istanza di punizione perchè si proceda a giudizio, e in quelli designati dal n. 1 dello art. 543, e dallo art. 523, non v' ha bisogno di formale istanza di punizione e devesi procedere di ufficio, trattandosi di reati di azione pubblica.

Ma, ammesso pure che il secondo alinea dello art. 550 sia riferibile alla prima parte e non al primo alinea del medesimo, non possiamo accogliere la interpetrazione della prelodata corte di cassazione.

Lo art. 550 prevede il caso di percosse produttive di sola malattia od impedimento al lavoro non superiori al 5° giorno; e dire che possa comprendere il caso di percosse o ferite pericolose di vita è non solo arbitrario, ma contrario ai precetti della scienza; è lo stesso che render simili due effetti patologici, dei quali senza dubbio l' uno è dell' altro più grave. Il legislatore avrebbe così assegnata la stessa pena tanto a chi produce un danno minore, quanto a chi cagiona un danno maggiore; mentre sappiamo essere canone inconcusso che il legislatore proporziona la pena non solo in riguardo alla quantità del dolo, ma anco in riguardo alla quantità del danno. Chi mai potrà, di fatti, sostenere seriamente che una contusione, dalla quale è derivata una commozione cerebrale, il coma, la perdita della parola, e ha fatto tenere l' offeso per morto, debba assomigliarsi ad una lieve contusione prodotta sul braccio di un offeso; solamente perchè l' una e l' altra non hanno dato luogo a malattia o impedimento al lavoro superiori al 5° giorno?

Nè si opponga che, ove la legge non eccettui e non distingua, noi non possiamo eccettuare o distinguere, e perciò se il secondo alinea dello articolo 550 non ha eccettuato il caso previsto dal numero 1 dello art. 544 a noi non è lecito eccettuarlo.

Rispondiamo. Il legislatore, col secondo alinea dello art. 550, non potea nè dovea fare questa eccezione, perchè la ferita pericolosa di vita è del tutto diversa da quella che cagiona impedimento al lavoro per cinque giorni. Il legislatore coi varii articoli del codice stabilisce gli elementi dei reati, l'indole dei medesimi e la quantità della pena secondo l'entità dolosa dello agente, l'entità del danno, la qualità delle persone e le armi adoperate. Or quando trattasi di diversa definizione di reato e di diversità di pena, secondo la diversa entità del danno, il legislatore non ha uopo nei capoversi degli articoli di fare eccezioni. Un reato, di vero, producendo il medesimo danno materiale, può essere una contravvenzione di polizia, un delitto o crimine, secondo la qualità degli offensori e degli offesi, la causa che ha mosso i primi a delinquere, le circostanze aggravanti del delitto, o la natura delle armi adoperate.

In questi casi solamente s'hanno a scrivere nel codice le eccezioni coi capoversi degli articoli. Ma quando trattasi di sola entità del danno, farebbe ridere quel legislatore che in ogni articolo statuisse delle eccezioni. Adottandosi la teorica contraria alla nostra, ad esser coerenti, lo alinea dello art. 550 avrebbe dovuto essere scritto così:

« Sono eccettuati dalla presente disposizione i reati di omicidio e tutti quelli previsti dagli art. 522 e seguenti del codice penale »!

Non farebbe ridere questa disposizione legislativa? E direbbe ognuno: Ma ben si sa che chi produce un deturpamento permanente alla faccia, fa perdere un senso o un organo, non può essere assimilato a chi produce col suo atto violento una semplice malattia od impedimento al lavoro per 5 giorni.

E, procedendo di assurdo in assurdo, coll' accogliersi la teorica opposta, mentre l' imputato di ferita che ha prodotto il solo impedimento al lavoro per 6 giorni può essere condannato fino a 2 anni di carcere, l' imputato di ferita che ha cagionato pericolo di vita nell' offeso e l' impedimento al lavoro per 5 giorni non potrebbe esser condannato a pena superiore ai 5 giorni di arresti!

Lo art. 544 punisce allo stesso modo quattro casi, ma di natura diversa. I due primi guardano il danno materiale, perchè puniscono ugualmente tanto chi, ferendo, produce il pericolo di vita, quanto chi, ferendo, produce impedimento al lavoro per un tempo superiore al 30° giorno.

Il terzo caso riflette la qualità delle persone lese e la causa della delinquenza. In questo non v ha solamente la lesione dell'interesse privato, ma quella della pubblica giustizia; epperò il legislatore non guarda alla quantità del danno materiale, ma al danno morale e sociale e alla entità del dolo. Laonde, pur essendo lo impedimento al lavoro inferiore al 5° giorno per le inferte lesioni, si dovrà sempre applicare l' art. 544. Or poichè in tal caso il danno materiale è simile a quello che prevede lo art. 550 si doveva in questo con un alinea determinare la eccezione. Uguale ragionamento va fatto nel caso di ferimento con armi proprie, o colle circostanze aggravanti della premeditazione, della prodizione, dello aguato e dell' impulso di brutale malvagità, o quando si feriscano le persone designate nello art. 523 del codice penale.

Nè si affermi finalmente che l' art. 544 vuol essere inteso in correlazione dell' art. 543; e quindi le prime parole dell' art. 544 « la pena del carcere » significano che in ogni caso previsto dall' art. 544, a prescindere dalle aggravanti ivi notate, devesi sempre riscontrare un ferimento che ha prodotto malattia od impedimento al lavoro per oltre il 5° giorno. Di qui il motivo delle eccezioni statuite coll'art. 550 e di qui la conseguenza della esattezza della tesi della corte di cassazione.

Questo argomento non presentato dalla corte, ma da taluni che ne sostengono la teorica, può assai agevolmente essere combattuto.

Potremmo a tal uopo invocare la costante giureprudenza della cassazione napoletana; ma a noi basta riflettere che la interpetrazione così data alle prime parole dello art. 544 è affatto arbitraria e non ha riscontro o fondamento in altro articolo di legge.

Poichè coll' articolo 543 si discorre di ferite punibili col carcere; poichè v' ha casi di ferimento di maggiore entità di quello contemplato dallo articolo 543: così nello art. 544 è significato che quel carcere, non minore di un mese, nè maggiore di due anni, stabilito pei fatti che rientrano nella ipotesi dello articolo 543, non può essere minore di un anno, nè maggiore di 5, quando si verifichi uno dei casi previsti dallo art. 544 del cod. pen.

Il pericolo di vita è un danno per sè stante che il legislatore prevede per rendere l' autore di un tale pericolo soggetto alla pena indicata nello articolo 544; nè per applicar questa è mestieri che al pericolo della vita sia accompagnato lo impedimento al lavoro o la malattia superiori al 5° giorno. Eppoi se il legislatore avesse voluto il concorso di questa doppia condizione per rendersi applicabile la pena designata nello art. 544 lo avrebbe detto ed in maniera chiara ed imperativa.

Da qualunque lato adunque si guardi la quistione, esaminato lo spirito e la lettera della legge, senza il bisogno di ricorrere alla giureprudenza o all'autorità degli scrittori, non si può portare avviso conforme a quello della corte di cassazione di Torino.

ANDREA DE LEO

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Liste elettorali politiche — Ricorso alla corte d'appello=Persone non interessate — Termine—Rivocazione.

Il termine per impugnare avanti alla corte d'appello le decisioni della commissione provinciale per le persone diverse dagli interessati è di giorni 15 dalla pubblicazione delle liste, giusta l'art. 37 della legge elettorale politica.

Tale termine dev'essere osservato anche per impugnare con domanda di rivocazione la sentenza della corte d'appello, computandosi dal giorno successivo alla data della pubblicazione della sentenza medesima. (1)

Quando la domanda di rivocazione è proposta dall' interessato deve osservarsi il termine di giorni 10.

(Cass. Roma — 3 aprile 1883).

Liste elettorali politiche — Ricorso alla corte d'appello Elenco dei cittadini non iscritti — Omissione.

Il ricorso alla corte d' appello avverso le decisioni della commissione provinciale sulle liste elettorali politiche è inammessibile quando non v' è alligato l'elenco di coloro, a danno dei quali adducesi denegata giustizia (Cass. Roma, 6 aprile 1883)

Nota — Il ricorso coi documenti dev'essere, giusta l'art. 37 della legge, notificato anche alla controparte. (App. Brescia, 17 luglio 1882; Torino, 12 luglio 1882. *Giurista* p. 20).

Il deposito deve farsi alla cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro 5 giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto presidenziale, anche pei nuovi documenti con cui si voglia meglio giustificare il reclamo (Cass. Roma, 5 settembre 1882).

Consiglio comunale — Giunta — Deliberazioni consiliari di massima — Contratti comunali — Competenza.

Il solo stanziamento nel bilancio non può ritenersi corrispondente *alla deliberazione di massima* del consiglio comunule richiesta dall' art. 93 n. 4 della legge comunale per dare mandato alla giunta di concludere i contratti.

In ogni ipotesi una deliberazione speciale ed esplicita del consiglio comunale è necessaria per i contratti accennati ai n. 3, 4 e 5 dell' art. 87 della legge, e la giunta municipale non può prendere impegni per essi e per le altre materie riservate al consiglio comunale dallo stesso articolo o da altre prescrizioni. (2)

Nella legge comunale non essendovi alcuna disposizione, la quale conferisca alla giunta mandato di chiedere al prefetto l'autorizzazione di prescindere dai pubblici incanti, deve intendersi riservato per effetto dell' ultimo alinea dell' art. 87 al con-

(1) Conf. App. Catania, 28 agosto 1882.

(2) Questo parere è conforme ai precedenti in data 15 febbraio 1872 a sezioni riunite e 24 settembre 1881, adottato. *Man.* 1881 p. 323.

siglio comunale di riscontrare se nel caso vi siano eccezionali condizioni per derogare dalle garenzie della pubblica asta, e di provocare dal prefetto la necessaria autorizzazione.

Solo sarebbe ammessibile una eccezione per le trattative private dopo la deserzione di due esperimenti d' asta, le quali trattative potrebbero iniziarsi e condursi a termine dalla giunta coll' autorizzazione del prefetto. Infatti la legge di contabilità prevede questo caso nell'art. 4 n. 5, per guisa che la conclusione del contratto a trattative private, nel limite di prezzo e sotto le condizioni stabilite per l' incanto, può ritenersi l'ultima fase del procedimento deferito alla giunta.

(Cons. Stato, 17 febbraio 1883 a sezioni riunite, adottato).

Deliberazioni comunali — Ordine del giorno — - Medico condotto — Revoca — Votazione.

Il consiglio comunale, nel cui ordine del giorno delle materie da trattarsi trovasi iscritta la *nomina* del chirurgo condotto, non può occuparsi della riduzione dello stipendio del medico condotto, già nominato per un triennio con l'obbligo di esercitare anche la chirurgia.

La deliberazione, con la quale si revoca la nomina del medico condotto, includendo una quistione di persona, dev'essere presa a voti segreti sotto pena di nullità.

(Cons. di Stato, 26 gennaio 1883, adottato).

Bilancio comunale — Sovraimposta — Eccedenza — Spese di culto — Consuetudine.

Qualora non sia controverso in fatto che l' assegno corrisposto in supplemento all' onorario del cappellano incaricato di celebrare una seconda messa festiva per i bisogni della popolazione sia stato soddisfatto dal comune da tempo immemorabile, giusta le massime fissate dalla giureprudenza amministrativa e giudiziaria, basta questa lunga osservanza per mantenere la spesa.

Sebbene essa non possa annoverarsi tra le spese obbligatorie, è però tra quelle facoltative che dipendono da impegni precedenti alla pubblicazione della legge 14 giugno 1874 ed hanno carattere continuativo, sicchè al suo mantenimento non osterebbe neppure l' eccedenza del limite massimo della sovrimposta. (1)

E ciò tanto più se si tratta di spesa anche tenue per funzioni di culto che possono riguardarsi di pubblica utilità.

Quindi deve mantenersi la spesa suddetta come è stata stanziata dal consiglio comunale, revocando invece la corrispondente deliberazione della deputazione provinciale.

(Cons. di Stato, 5 gennaio 1883, adottato).

Nota — (1) Giurisprudenza assodata in conformità dello spirito della legge 14 giugno 1874.

Consulta i pareri 13 luglio 1882, 3 dicembre 1881, 14 dicembre 1877 e 18 dicembre 1878, adottati.

Nemmeno può essere radiata dal bilancio quella spesa, che sebbene non sia obbligatoria, ma facoltativa, pure ha il carattere di continuativa qualora figuri nei bilanci da oltre trent'anni.

Il carattere continuativo si desume dalla natura del servizio che è destinata a rimunerare, il quale non è temporaneo, e dal tempo durante il quale la spesa è stata iscritta nel bilancio. A nulla monta che il comune possa per l'avvenire sopprimere tale spesa per potere ciò fare la deputazione provinciale per la sola ragione che non dipende da impegni in precedenza contratti dal comune. (Cons. di Stato, 4 agosto 1880, adottato).

È superfluo notare che il comune è tenuto a giustificare l'impegno precedente e la continuità della spesa facoltativa solo quando ha bisogno di eccedere la sovraimposta ai tributi diretti.

Strade comunali obbligatorie — Comunicazioni doppie — Classificazioni.

Qualora fra il capoluogo di un comune ed una frazione del comune stesso esista una strada sufficiente e non ne sia richiesta un'altra da ragioni di brevità di percorso o da altra necessità; questa seconda strada non può iscriversi fra le obbligatorie. (Cons. di stato, 26 aprile 1883)

Nota — Approviamo la massima. Il concetto della legge 30 agosto 1868 è d' imporre ai comuni la costruzione di alcune strade, che ritiene di assoluta necessità pel commercio, senz' aggravare di troppo le finanze comunali.

Sarebbe eluso lo scopo di detta legge qualora un comune fosse obbligato a costruire una seconda strada per una frazione che già ne ha una sufficiente.

Solo quando la differenza del percorso sia assolutamente e relativamente ragguardevole con una strada indiretta già esistente, può il comune essere obbligato a costruirne una seconda, che metta in comunicazione più diretta la frazione col capoluogo del comune.

Il principio « *Il motore principale del commercio è la viabilità* », sanzionato dalla citata legge 30 agosto 1868, vuole essere applicato nel giusto termine, per evitare che le esauste finanze comunali siano obbligate a costruire strade che non hanno i caratteri d'utilità definiti dalla detta legge.

Diritti di segreteria — Contratti di apppalto per l esazione delle imposte dirette.

I diritti di segreteria per la stipulazione dei contratti d' appalto per l'esazione delle imposte dirette in forma amministrativa avanti le prefetture debbono commisurarsi sull'ammontare complessivo delle imposte da riscuotersi per tutta la durata dell'appalto, perchè a senso della tariffa notarile questi diritti sono dovuti sull'oggetto dell'atto, vale a dire sulla cosa che cade in contratto, che è precisamente l'ammontare delle imposte.

Per la liquidazione poi dei diritti dovuti sulla somma imponibile debbono osservarsi le norme stabilite dall'art. 6 della citata tariffa notarile pei contratti di locazione, e cioè colla riduzione a metà.

(Direz. gener. del Demanio, 20 marzo 1883).

Esattorie — Entrate provinciali e comunali — Applicabilità della legge 20 aprile 1871.

Per la riscossione delle entrate provinciali e comunali, stante il patto con l' esattore o ricevitore di versare il non esatto per esatto ed il rimborso delle quote inesigibili, sono applicabili le disposizioni della legge 20 aprile 1871 e del relativo regolamento.

Qualora poi il ritardo o negli atti di procedura o nella presentazione della domanda non dipenda dal fatto dell'esattore o del ricevitore, ma dalla speciale procedura che per siffatte riscossioni devesi seguire, l'amministrazione non può opporre la decorrenza dei termini.

(Decreto Min. Finanze, 24 febbraio 1883).

Legge sul bollo — Congregazione di carità — Presidente—Istanza scritta in carta semplice — Contravvenzione.

Un atto o scritto, qualunque sia la forma con cui lo si riveste, diretto e presentato ad una pubblica autorità o ad una pubblica amministrazione per domandare sopra un determinato oggetto una deliberazione, una risoluzione od un provvedimento di ufficio, non puossi a meno che considerare e definire, a senso e per gli effetti dell'art. 20 n. 15 della legge

13 settembre 1874 sulle tasse di bollo, quale petizione, *istanza* o *ricorso*, secondo la varietà dei casi, ossia secondo la natura, l'importanza o lo scopo della domanda.

Lo scambiare e confondere un atto o scritto di cotal genere con una semplice lettera privata costituise un grave ed evidente errore di definizione giuridica che viene a tradire e violare la lettera e lo spirito della legge nei suoi fini strettamente finanziarii.

La definizione giuridica degli atti e scritti in relazione alle leggi finanziarie è risaputo che, più che dalla forma e dalla parvenza, deve essere tratta dalla sostanza e dalla realtà onde star nel vero e non fallire al concetto ed allo scopo del legislatore.

In conseguenza non v'è dubbio che debba definirsi come vera e propria istanza uno scritto diretto e presentato al presidente ed ai consiglieri di una congrega di carità per ottenere la risoluzione di un contratto di locazione, il quale scritto siasi protocollato e conservato fra gli atti di quell'amministrazione.

E se tale istanza fu scritta in carta libera, è manifesto che essa è in contravvenzione agli art. 20 n. 15 e 45 n. 1 della succitata legge sulle tasse di bollo. (Cass. Roma — 26 luglio 1882).

Trasgressione di bollo — Diversità di atti.

Hanno luogo tante contravvenzioni e tante pene diverse quanti sono gli atti irregolarmente bollati e non quante sono le persone che le anno commesse.

L'annullamento delle marche da bollo deve farsi sotto pena di contravvenzione col timbro del ricevitore del registro. (1)

(Cass. Roma — 17 marzo 1882).

Fabbricati — Concordato — Giudizio di falso = Incompetenza delle commissioni — Annullamento di concordato — Effetti.

I giudizi di falso sono di spettanza dei tribunali ordinari, e non delle commissioni. Quindi sono le commissioni stesse incompetenti a conoscere di una domanda tendente ad ottenere l'annullamento di un concordato conchiuso tra il contribuente e l'agente, pel motivo di esser falsa la firma del contribuente nella dichiarazione di concordato.

Annullandosi un concordato conchiuso dopo la notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'agente, rimangono ferme le cifre di reddito proposte dall'agente e notificate coll'avviso medesimo. (2)

(Decisione della Commissione centrale del 29 dicembre 1882, n. 70498 — V. *Imposte dirette*, 1883, p. 227)

Fabbricati — Revisioni parziali — Errore nella revisione generale.

Una esagerata valutazione del reddito dei fabbricati nella revisione generale, non può per sè stessa dar dritto a revisione parziale.

La revisione parziale ha luogo quando la variazione del reddito nella misura del terzo proceda da causa con effetto continuativo posteriore, che abbia prodotto i suoi effetti, cioè l'aumento o la diminuzione, dopo la revisione medesima.

(Dec. della Commiss. centr. 29 dicembre 1882 numero 70482 — V. *Imposte dirette* p. 229).

Tassa sul bestiame

(Cont. V. il n. 12).

11. *Animali tenuti nel comune per parte dell'anno.*

A tenore dei principii di giustizia e di legislazione universale, ogni membro della famiglia comunale deve contribuire alle pubbliche spese in proporzione dei suoi averi. Or quando si tassa il bestiame come elemento principale della ricchezza locale, sarebbe un'ingiustizia enorme esentarne per avventura la parte più ricca, quale si è il bestiame di commercio, che, quantunque *non stazionario*, costituisce pur sempre una parte cospicua del patrimonio degli abitanti del luogo di origine; epperò vi deve contribuire in proporzione sotto la sola deduzione di quanto abbia già dovuto pagare in altri luoghi di suo temporaneo soggiorno. (Cass. Torino, 19 gennaio 1876—Astengo e Martino, Op. cit. p. 255).

Nota = Le deputazioni provinciali hanno facoltà d'inserire nei regolamenti la disposizione che il bestiame il quale, a causa di pascolo, viene trasferito da un comune ad un altro, pagherà la tassa in ciascun comune in ragione della dimora, purchè questa non sia minore di giorni otto (Cons. di Stato, 4 dic. 1872 e decreto reale 13 sett. 1876).

È anche da osservarsi che non possono essere colpiti dalla tassa gli animali che sono semplicemente di passaggio nel comune e quelli che vi si trattengono eventualmente per ragione di malattie (Cons. di Stato, 27 marzo 1869 e 13 maggio 1870).

12. *Tasse comunali — Competenza giudiziaria = Regolamenti locali — Tassa sul bestiame — Dimora del bestiame.*

Il diritto di non pagare tasse che non sieno stabilite dalle leggi è un diritto civile, intorno al quale è competente l'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria non esce dai limiti della sua competenza se, riconoscendo che un'imposta stabilita con regolamento provinciale e comunale non è consentanea alla legge, si limita a negare al comune il diritto di riscuoterla dai privati reclamanti, senza però derogare a quel regolamento, nè ammetterlo, nè ordinarne la riforma o l'abolizione.

In particolare, se un comune ha imposta una tassa sul bestiame col colpirne direttamente i proprietarii, senza riguardo alla dimora continua o temporanea del bestiame nel paese, ed altro comune ha imposta la stessa tassa sui capi di bestiame limitatamente al tempo della loro permanenza nel comune, è competente l'autorità giudiziaria a giudicare sul reclamo di privati che, possedendo bestiame nel primo comune, lo mandano a pascolare per una parte dell'anno nell'altro comune, e si trovano così colpiti da doppia tassa.

(Cass. Roma—21 luglio 1881 — *Man. degli amministratori* 1882, 140).

13. *Indole — Giurisdizione territoriale — Comuni = Pagamento nel luogo in cui si trovano gli animali.*

La imposizione permessa ai municipii, nei rispettivi territori, di una tassa sul bestiame, importa l'esercizio di una giurisdizione territoriale. Epperciò è dovuta al comune in cui si trova il bestiame la tassa imposta su questo, limitatamente al tempo della dimora; a nulla valendo che il proprietario del detto bestiame avesse pagata per intero nel suo comune di domicilio la stessa tassa. (Cass. Roma, 22 giugno 1881 — *Man.* 1881, 345).

14. *Indole — Applicazione.*

La tassa sul bestiame è instituita a favore del comune limitatamente al suo territorio, astrazione fatta dal proprietario al quale il bestiame appartiene.

(1) V. Giurista, p. 29 in nota (lett. a)

(2) Simile massima venne dalla medesima commissione stabilita con l'altra decisione del 30 luglio 1881, n. 65520, con la quale si fermò altresì che l'impugnazione della validità dei concordati deve essere proposta entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli del primo anno seguente a quello in cui ebbe luogo la revisione generale.

Trattasi quindi di tassa reale che colpisce la cosa e non il proprietario di essa.

La tassa deve però corrispondersi per quella sola parte dell' anno in cui gli animali si sono mantenuti nel comune.

(App. Trani, 28 luglio 1880 — *Man.* p. 192).

15. *Bestiame nomade.*

Anche il bestiame nomade, che si conduce sul territorio di un comune ad oggetto di pascolo, va soggetto al pagamento della tassa proporzionata al tempo della dimora nel comune. (Cons. di Stato, 7 aprile 1876 — V. il precedente n. 12).

16. *Bestie destinate all'agricoltura.*

Nell'applicazione della tassa sul bestiame non si possono esentare le bestie destinate all'agricoltura, allo scopo di non rendere illusoria la tassa stessa. (Cons. di Stato, 24 aprile 1869).

17. *Cavalli di lusso e di fatica — Comuni urbani e rurali.*

Determinato il massimo e il minimo per ogni specie di animali soggetti alla tassa, è in facoltà della deputazione provinciale di formare una classe a parte per i cavalli di lusso, assoggettandoli ad una tassa più elevata, facendo distinzione tra questi e quelli di fatica; può pure assoggettare ad un massimo più elevato i cavalli nei comuni grossi od urbani, e ad una tassa minore i cavalli nei comuni piccoli e rurali (Cons. di Stato, in adunanza generale, 12 maggio 1870).

18. *Cavalli — Commercianti.*

Sono soggetti alla tassa anche coloro che per abituale commercio comprano e vendono cavalli (App. Napoli, 22 dicembre 1875).

Nota — Per ragioni d' equità può stabilirsi che i mercanti per professione di cavalli, muli e bestie asinine, paghino la tassa solo per ogni due o tre bestie, di cui esercitano il negozio. (Cons. di Stato, 28 aprile 1869 e 24 marzo 1870).

Tale massima può ravvisarsi dettata nell' interesse dell' industria. Difatti la troppa gravezza potrebbe nuocere al commercio di simil genere, che in alcuni comuni del regno al presente fiorisce.

19. *Cavalli — Concessionarii delle vetture pubbliche — Esenzione.*

Sono esenti dalla tassa i concessionarii delle vetture pubbliche (art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3022) per i cavalli destinati al servizio di tali vetture, salva ai comuni la facoltà di cui all' art. 13 del decreto medesimo (Cons. di Stato, 2 aprile 1869 e 7 agosto 1872). *(Continua)*

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Fondo dotale — Vendita — Autorizzazione maritale — Nullità — Responsabilità.

Se la donna maritata aliena il fondo dotale dicendolo franco d' ogni peso, senza però esprimere che fosse parafernale o dotale, nel giudizio di nullità di vendita promosso poscia dal marito, può essere obbligata alla restituzione del prezzo ed al rivalimento delle migliorie, non così pure ai danni ed interessi. (1)

Il marito il quale interviene nel contratto di vendita fatta dalla moglie nell' unico obbietto della autorizzazione maritale, senza prendere alcuna parte sua propria nell' atto, nè direttamente, nè indirettamente, non può assere tenuto ai danni ed interessi nel suo nome verso l' acquirente.

(Cass. Napoli — 13 aprile 1883 — V. *Gazz. dei tribunali*, 1883, p. 523).

Nota — Siamo d' accordo colla cassazione che la donna maritata non debba rispondere dei danni interessi derivanti al compratore del fondo dotale, in seguito al promosso giudizio di revocazione della vendita. Ammettendo l' opinione contraria, secondo giustamente osserva la corte, la protezione della causa dotale, che richiamò le cure dei legislatori di tutti i tempi, diverrebbe un' ironia.

Non possiamo però andar di accordo colla cassazione allorchè ritiene che l' intervento del marito nel contratto coll' unico obbietto dell' autorizzazione maritale non implichi responsabilità di danni ed interessi. A noi sembra che non siasi troppo a proposito argomentato quando, posta la premessa che l'autorizzazione maritale tiene alla forma, non alla sostanza del contratto, e si compie prima del contratto medesimo, se n' è ricavata la conseguenza che il marito il quale vi presta la sua opera, non si obbliga nel suo nome, ma solo completa la capacità giuridica della moglie, e che quindi non può essere esposto ai danni verso colui col quale non ha contrattato.

Nell' art. 1407 è chiamato responsabile dei danni interessi il marito che *ha acconsentito* alla vendita, e non solamente il marito che *ha alienato*, come leggevasi nell' art. 1560 del cod. francese e nei corrispondenti dei codici seguaci. Non a caso il legislatore italiano, nella unificazione e revisione dei codici italiani modellati sul francese, sostituì la parola di un significato più ampio, *acconsentito*, all'altra *alienato*, che aveva ingenerato gravi dispute e dato luogo a discordi interpetrazioni nella scuola (2).

Avaria comune — Arrenamento deliberato.

Costituiscono avaria grossa o comune i danni sofferti dalla nave per arrenamento deliberato dal capitano con l' approvazione dei principali dell' equipaggio per salvare la nave da naufragio.

La volontarietà di cui parla l'art. 509 n. 15 dell'abolito cod. di commercio è quella che in presenza d' un male maggiore ed inevitabile, perchè dipendente da forza maggiore, fa scegliere un male minore.

(Cass. Napoli — 7 marzo 1883 — V. *Filangieri*, 1883, II, p. 232).

Nota — Lo arrenamento deliberato dal capitano e dai principali di bordo era stato conseguenza della rottura dell' asse e dell' elice, che costituisce un caso fortuito, cioè un' avaria particolare. Poichè la causa del danno era stata unica, la corte di merito credette definire per avaria semplice tanto la rottura che lo arrenamento, ritenendo che la deliberazione dell' equipaggio era resa necessaria dall' impossibilità in cui trovavasi la nave di governarsi altrimenti. Ma la cassazione ha saggiamente osservato che la volontarietà della manovra non deve essere libera da motivi di necessità o di grande utilità per la salvezza comune, per caratterizzare comune l' avaria; che anzi essa è sempre determinata dal bisogno d' evitare un male maggiore, al quale non si può sfuggire.

(1) La stessa corte con decisione del 10 febbraio 1872 (*Annali*, VI, 1, 153) ritenne che la moglie, che ha alienato il fondo dotale, non rivelandone la qualità, è tenuta alla restituzione di quel tanto che costituisce il suo arricchimento; per modo che se il prezzo della vendita si è consumato, senza che il patrimonio se ne sia avvantaggiato, la perdita ricade tutta sul compratore.

(2) Vedi sul proposito un importante articolo dottrinale del Zeuli pubblicato nella *Gazz. del Proc.* 1883, p. 97.

Sentenza — Pretore — Appello.

Non notificata la sentenza del pretore nei modi di legge è ammessibile l'appello, benchè prodotto dopo i trenta giorni dalla scienza che n'ebbe l'appellante.

(Cass. Napoli — 9 dicembre 1882 — V. *Gazz. dei trib.*, 1883, p. 521).

Nota — I giudici di merito avevano ritenuto il contrario, sol perchè erano decorsi più di trenta giorni dalla data del primo appello, il quale, benchè nullo, rivelava che l'appellante aveva avuto scienza della sentenza appellata. La sentenza denunziata si poneva in aperta contraddizione con l'art. 467 proc. civ.

Fondo per il culto — Fondo appartenente ad un ente soppresso — Rivendicazione.

L'amministrazione del fondo per il culto ha un interesse reale nella liquidazione dell'asse ecclesiastico, e non può quindi ritenersi carente d'azione a promuovere un giudizio di rivendicazione di un fondo appartenuto a un ente soppresso. (1)

(Cass. Roma — 19 febbraio 1883 — V. *Legge*, 1883, I, p. 800).

Nota — Osserva la corte:

« Gl'interessi del demanio e del fondo per il culto si compenetrano tra loro, e negare al fondo del culto, che è un'amministrazione dello stato, l'interesse reale che ha alla rivendicazione di un immobile che apparteneva ad un ente ecclesiastico soppresso, è sconoscere i fini ai quali è rivolto questo istituto.

« Egli è vero che per la regolarità della procedura dovrebbe stare in causa anche il demanio, ma non segue da questa omissione la carenza di azione del fondo pel culto, che è direttamente interessato alla rivendicazione e vendita del fondo, per conseguire la rendita inscritta dal demanio. Nè alcun pregiudizio risente il resistente pel non intervento del demanio, posto mente che questa corte di cassazione ha di già fermata la massima a sezioni unite, che al demanio non compete la opposizione di terzo contro il giudicato pronunziato in materia di asse ecclesiastico tra un privato ed il fondo pel culto. » (2)

Cassazione — Ricorso — Mandato in bianco all' avvocato.

Non è inammissibile il ricorso, sebbene nel mandato a questo unito siasi omesso di scrivere il nome dell'avvocato nello spazio per tale oggetto in esso lasciato in bianco, quando si ha che il detto mandato è di data anteriore al ricorso; che il ricorso, dopo di essere stato sottoscritto dall'avvocato, venne dal ricorrente fatto notificare alla controparte; che nell'atto della notificazione l'usciere attesta, sulle indicazioni fornitegli dallo stesso ricorrente, essere costui elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avvocato, dal quale è rappresentato; e quando infine il mandato venne presentato dall'avvocato alla cancelleria della cassazione (3).

(Cass. Firenze — 9 aprile 1883 — V. *Legge*, I, 1883 *p. 802*).

Corporazioni religiose — Soppressione — Esistenza giuridica all'estero — Procuratore nel regno.

La legge 7 luglio 1866 non colpisce di soppressione che le case religiose esistenti nel regno (4).

Epperciò se tali case appartengono a una corporazione religiosa che abbia personalità giuridica fuori del regno, va considerata come un ente morale estero; il quale continua ad avere i diritti civili che le leggi del luogo in cui ha sede gli riconoscono, e li può esercitare nel regno, in quanto non siano contrari all'ordine pubblico e al diritto pubblico interno del regno (5).

In ispecie, se il capo di una corporazione religiosa che ha esistenza legale all'estero (la compagnia di Gesù) abbia istituito un procuratore per rappresentarla nel regno, i poteri a questo conferiti gli rimangono malgrado la soppressione delle case di essa compagnia; e sono legittimi gli atti compiuti in suo contraddittorio e le sentenze a lui notificate a norma dell'art. 367 del cod. di proc. civ., e non impugnate sono titoli esecutivi contro la corporazione straniera (6).

(Cass. Torino — 20 marzo 1883 — V. *Legge*, 1883 I, p. 804).

Stato — Funzione politica di sanità marittima — Responsabilità.

Nella funzione politica di sanità marittima lo stato è irresponsabile pei provvedimenti che *jure imperii* emette per ordine generale e collettivo ed a tutela delle persone e delle sostanze; ma se per colpa, per negligenza, per imprudenza, o per errore marchiano, nella esecuzione del provvedimento, si arrechi dallo agente esecutore danno ai privati, la responsabilità del danno non può non risalire allo stato, che nell'esecuzione agisce *jure gestionis*.

(Cass. Palermo — 14 aprile 1883 — V. *Legge*, 1883, I, p. 807).

Nota — Togliamo i seguenti brani da una nota della *Legge* che severamente censura la massima sopra riportata:

« Per la cassazione di Palermo lo *stato potere* che ordina, quando esegue la propria ordinanza, diventa *stato amministrativo*: e la non responsabilità dell'ordine conduce alla civile responsabilità dell'esecuzione.

« ..... dalla cassazione di Palermo si fa della pubblica tutela un affare, della sanità una speculazione, del potere esecutivo un gestore di negozi! Ed è così che l'ufficiale sanitario diventa commesso viaggiatore, e lo stato *amministrativo* quasi casa di commercio, e, senza quasi, azienda committente; tanto per applicare l'art. 1153, e farlo rispondere dei danni cagionati da quei suoi *domestici o commessi nell'esercizio delle incombenze*, alle quali esso stato amministrativo (casa o azienda) li ha destinati! »

Nolo anticipato — Privilegio sulla nave — Sequestro della nave — Avarie particolari.

Il nolo anticipato riscosso dal capitano non gode privilegio sulla nave; ma è un credito ordinario, a debito dei proprietarii, quand'anche l'anticipazione sia stata rivolta a vantaggio della nave.

Sequestrata la nave da altro creditore dopo il caricamento della merce, quando è già pronta pel viaggio, sono da riguardarsi per avarie particolari, il cui rimborso ricade sulla nave, le spese di carico e scarico della merce, il deperimento di questa ed il maggiore noleggio di altra nave.

(App. Venezia — 25 genn. 1883 — V. *Filangieri*, 1883, II, p. 209).

Nota — Il nolo anticipato è da considerarsi come

(1) Confor. V. stessa cass. 18 dic. 1877. (*Corte suprema*, 1877-78, p. 812).

(2) E, per converso, l'opposizione di terzo non compete neppure al fondo per il culto contro la sentenza venuta in contraddittorio del demanio. V. stessa cass., 25 luglio 1877, (*Legge* 1877, II, p. 339).

(3) Confor. V. cass. Roma, 24 giugno 1876, (*Legge*, 1876, I, p. 823); 10 febbraio 1878, (*Legge*, I, 1878, p. 219). Consulta MATTIROLO, *Elem. di dir. giudiz.*, IV, n. 649, p. 696. Contrar. V. Cass. Torino, 10 aprile 1883 (*Monit. dei Trib.* di Milano, 1883, p. 350)—RICCI, *Comm. al cod. di proc. civ.* vol. I, n. 334 p. 285.

(4 — 6) Confor. SAREDO, *Il Governo del Re e gli acquisti dei corpi morali*, nn. 38 a 47—DIGESTO ITALIANO, V.° *Acquisti dei corpi morali*, nn. 91 a 104. Vedi pure: App. Genova, 6 agosto 1881 (*Legge*, 1882, I, pag. 87); Cass. Torino, 18 novembre 1882 (*Legge*, 1883, I, p. 194).

un mutuo, che, per non essere stato acconsentito sulla nave, e sugli attrezzi a titolo di cambio marittimo, non gode di alcun privilegio.

L'art. 388 del cod. di comm. del 1865, più che attribuire al noleggiatore ed all'armatore rispettivamente il privilegio sulla nave e sulle merci caricate, perciocchè la determinazione di un privilegio speciale sarebbe troppo vaga senza l'indicazione del grado, si risolveva in una dichiarazione generica che le obbligazioni assunte sono garentite dalle sostanze del debitore.

L'art. suddetto fu stimato superfluo e quindi non riprodotto nel codice vigente.

Il privilegio attribuito al nolo anticipato non sarebbe giustificato da nessuna ragione, perchè esso non fa aumentare il valore della nave e può benissimo non essere impiegato in ispese d'armamento o di navigazione. Invano nella specie si opponeva che le somme anticipate erano state richieste dal bisogno di fare le provviste di bordo, avvegnachè in allora sarebbe occorsa una surroga nel credito della provvista, il quale gode di privilegio a sè (articolo 285 n. 8).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Verbale di dibattimento — Difetto di firma.

Non è valido il verbale di pubblica discussione cui il presidente per qualsivoglia ragione non sottoscrisse.

Epperò, non potendo esso servir di sostrato alla disamina del ricorso in cassazione, impossibile si rende altresì che il verdetto e la sentenza passino in cosa giudicata, e si rende necessario l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio. (Cass. Palermo — 26 febb. 1883).

Nota — È un fatto che i presidenti di corte d'assise, per questa faccenda della sottoscrizione dei verbali, poco o nulla obbediscono alla legge. Alle volte, per non dir sempre, finisce l'udienza prima che il cancelliere abbia compiuto il suo lavoro; e allora ben comprendiamo che la legge chiede un sacrifizio enorme a un presidente stanco e spossato, il quale novantanove volte su cento preferisce di trasgredire la legge anzichè aspettare che il cancelliere abbia scritto il suo verbale. Nonpertanto ci piace che le corti regolatrici siano in ciò severe coi presidenti di assise, perchè di somma importanza è nell'interesse della giustizia che il verbale, con la firma del presidente, si renda certo ed autentico, e si salvi da ogni possibile alterazione.

Ma da questo alla esagerazione, cui è pervenuta la cassazione di Palermo, ci corre di molto. Si trattava di un presidente, il quale, pronunziata appena la sentenza di condanna e chiusa la udienza, fu colto da improvviso malore, onde dopo alquanti giorni morì; sicchè mai gli fu dato poter firmare. Tal fatto era certificato a margine del verbale dal giudice anziano e dal cancelliere, i quali attestavano che il presidente, nei pochi giorni che gli avvanzarono di vita, versò nella fisica impossibilità di sottoscrivere. E la cassazione siciliana non ha stimato questa circostanza bastevole a scusare il difetto di sottoscrizione. Ripetiamo che ci sembra rigorismo eccessivo.

(1) Conf. Cass. Napoli, 24 aprile 1876 e 20 gennaio 1879. La massima, è inutile dirlo, si fonda su di un criterio molto razionale, benchè non neghiamo che nella pratica possa dar luogo ad arbitrii.

Dibattimento — Accusato — Ultima parola.

È nulla la sentenza pronunziata dalla corte di assise, ove dal verbale di pubblico dibattimento non risulti che, dopo il verdetto dei giurati e le requisitorie del p. m. per l'applicazione della pena, abbiano avuto ultimi la parola l'accusato e la sua difesa. (Cass. Torino, 24 gennaio 1883)

Ma non è nullo il dibattimento se il verbale, ad ogni contestazione per incidenti sorti all'udienza, non menzioni la parola ultimamente presa dall'accusato e dai suoi difensori; bastando, ai fini dello art. 281 n. 13 c. p. p., che essi parlino per ultimi alla attitazione giudiziale. (Cass. Roma, 5 gennaio 1883)

Leggi forestali — Incendio del bosco.

L'incendio di un bosco non lo scioglie *ipso iure* dal vincolo forestale; e perciò il proprietario che, prima di averne avuto il permesso, proceda al dissodamento delle terre boschive incendiate, si rende colpevole di contravvenzione alla legge forestale.

(Cass. Roma, — 24 gennaio 1883)

Nota — Bene la corte osservava come l'incendio non distrugga che la parte superiore degli alberi e delle piante, lasciando integre le radici e le ceppaie, le quali, se non fossero divelte dalla mano dell'uomo, e non si fosse dissodato il terreno, avrebbero in breve tempo ripullulato e germogliato in guisa da riprodurre il bosco, che per ragioni di sanità pubblica erasi vincolato.

Rinvio del giudizio — Nullità incorse nel giudizio rinviato.

Il rinvio della causa ad altra sessione può farsi qualunque volta nel corso del dibattimento si faccia palese un vuoto sostanziale nella procedura, a cui non si possa provvedere che con quel mezzo, da usarsi però con molto riguardo e prudenza per essere estremamente grave. (1)

Contro le ordinanze emanate durante il dibattimento che fu poi rinviato non è ammessibile il ricorso in cassazione, sia perchè manca la sentenza definitiva, sia perchè manca l'interesse a ricorrere, non tenendosi alcun conto nel nuovo dibattimento di tutto ciò che fu operato nel primo.

(Cass. Firenze — 10 gennaio 1883).

Minacce — Lettera anonima — Persona minacciata.

A costituire il reato previsto dall'ar. 431 c. p. non è necessario che la minaccia di morte sia direttamente rivolta al destinatario della lettera anonima.

(Cass. Palermo — 15 gennaio 1883).

Nota — Perchè sia applicabile l'art. 431 occorre che la persona, a cui la lettera è diretta, sia messa nell'alternativa di sfidare il danno minacciato o di ubbidire alla condizione imposta per evitare il pericolo. Che la minaccia riguardi la persona del destinatario od altri, poco importa: basta che essa possa essere efficace sull'animo del destinatario pei legami che lo stringono alla persona del minacciato.

Sicurezza pubblica — Agenzia di emigrazione.

Le disposizioni dell'art. 64 della legge di p. s. sono indicative e non tassative, e quindi anche le agenzie stabilite per l'imbarco di viaggiatori all'estero non possono esercitarsi senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

(Cass. Napoli — 12 gennaio 1883). (2)

(2) È inerente all'indole speciale di questa maniera di affari che debbano essere sottoposti all'azione vigilante e tutelare della pubblica autorità pel pericolo delle frodi alle quali è esposto chiunque si appresti agli ultimi apparecchi dell'espatriazione, o per lo meno dell'allontanamento.

Concussione — Appaltatore di tasse governative — Prova per testimoni.

L' esattore per appalto di tasse governative, se non può ritenersi come un vero pubblico ufficiale, rientra tuttavia nel novero di quegli esattori che per l' art. 215 c. p. possono rendersi colpevoli di concussione.

Non osta il divieto dell'art. 848 c. p. p. all' ammessibilità della prova testimoniale, allorchè trattasi di accertare se una cambiale di valore eccedente le lire 500 sia servita di mezzo per commettere una concussione.

(Cass. Roma — 12 marzo 1883 — *Foro it.* 1883, II. 100).

Giurati — Quistioni — Circostanze costitutive del reato.

Per l'art. 494 c. p. le circostanze aggravanti o scusanti debbono essere formulate in apposite quistioni, ma le circostanze costitutive del reato vanno riassunte in unica quistione col fatto principale.

— Quindi le violenze e le minaccie, essendo fattori caratteristici pei quali la depredazione assume il carattere di grassazione, a norma dell'art.596-4.° c. p., sono legalmente contenute in unico quesito insieme al fatto della depredazione. (Cass. Palermo, 25 gennaio 1883).

— Quindi ancora è ben compresa nella quistione sul fatto principale la circostanza che i carabinieri, nell'atto del ferimento ad essi inferto, si trovassero nello esercizio delle loro funzioni, essendo la detta circostanza estremo costitutivo del reato di ribellione ai sensi degli art. 263 e 264 c. p. (Cass. Torino, 17 gennaio 1883).

Ricorso — Interesse della legge.

Il solo procuratore generale presso la cassazione può ricorrere nell' interesse della legge.

(Cass. Roma — 5 gennaio 1883)

Nota — È, più che una massima, il precetto contenuto nell' art. 684 c. p. p. La stessa corte però, con sentenza del 2 dicembre 1878 (*Foro it.*, 1878, II, 409), fece una distinzione; e affermò che nei casi, di cui al capoverso dell'art. 642 c. p. p., tutti i funzionarii del p. m. potessero ricorrere nell' interesse della legge. La distinzione non ci sembra giustificata, perchè l'art. 642 bisogna armonizzarlo con lo art. 684. Hanno ritenuto il principio generale, risultante dall'art. 684, senza fare eccezioni di sorta, la cass. Torino. 16 giugno 1880 (*Annali*, 1880, 181), e la cass. Napoli, 18 dicembre 1882 (*Giurista* p. 40).

Ferite e percosse — Preterintenzionalità.

La scusa della preterintenzionalità, di cui all'articolo 569 c. p., può essere applicata non solo quando trattisi di ferimento volontario seguito da morte, ma anche quando l'accusa non esca dai confini di semplice ferimento.

(Cass. Torino — 21 febbraio 1883).

Nota — L' art. 569 sta sotto la sezione relativa alla diminuzione di pene in certi casi di omicidio o di violenze personali; sicchè a bella prima si fa manifesto che esso non riguardi solamente il caso di ferita onde segua la morte. Non fa ostacolo alla massima suesposta nè la lettera nè lo spirito della legge.

Non la lettera perchè ivi si fa distinzione in generale fra l' intento e l' evento, e si contemplano tutti i casi, senza escluderne alcuno, in cui il reato imputato abbia nelle sue conseguenze sorpassato l'avuto disegno. Non lo spirito, perchè, essendo lo eccesso nella intenzione una circostanza che può scusare tanto il ferimento volontario seguito da morte, quanto il ferimento semplice, ovvio è lo scorgere che la mente del legislatore fu quella di ammetterla in entrambi i casi, militando sì per l'uno come per l'altro le stesse ragioni di giustizia e di equità che lo indussero ad accordare tale beneficio.

— Non si può dire il medesimo per la circostanza della concausa, la quale dagli art. 541 e 542 è limitata al solo caso del ferimento seguito da morte. È a deplorarsi però questo vuoto del codice, pel quale la imputabilità dell'agente si fa dipendere unicamente dall'evento, e non già dall'armonica corrispondenza del danno e del dolo. Non ha guari però la cassazione napolitana (29 dicembre 1882 — *Riv. pen.* XVII, 222) stabilì che, nelle ferite volontarie semplici, debba la concausa tenersi presente per regolare la pena nella latitudine del grado affidata al prudente criterio del magistrato.

Ferite con arma insidiosa o da fuoco — Attenuanti e minore età — Pena.

Per le ferite fatte con arma propria ed insidiosa o da fuoco non può irrogarsi che la pena del carcere, e mai si può ascendere a pena criminale.

Ove all' imputato competa una diminuzione di pena in forza delle attenuanti e della minore età, bisogna prima fissare la pena in base della circostanza aggravante dell' arma, giusta gli art. 544-4° e 547 c. p., e poi tener conto della minore età e delle attenuanti. (Cass. Napoli — 7 marzo 1883).

Nota — Se altro metodo si volesse seguire, si darebbe di frego all'art. 547, la cui interpretazione letterale è chiarissima nel senso che non si possa mai ascendere a pena criminale, come la cassazione napolitana ha costantemente ritenuto. Ed è giusto; perchè una diversa interpetrazione sanzionerebbe l'assurdo che potrebbe esser punita di reclusione fino a 7 anni una ferita lievissima, sol perchè cagionata con arma propria ed insidiosa o da fuoco, e punita invece di relegazione non oltre i quattro o i sei anni una ferita costituente di per sè stessa crimine per ragione delle gravi sue conseguenze ai termini degli art. 538 e 539 c. p., quantunque inferta con arma vietata, art. 546. Sicchè, quando al giudice piaccia di prendere le mosse dal massimo della pena del carcere, a causa della ferita così punibile a senso dell'art. 544 — 4.°, l' aggravante dell' articolo 547 riesce necessariamente d' impossibile applicazione.

D'altra parte per fissare la pena spettante al colpevole è regola costante che si debba valutare la pena opportuna pel reato e per le circostanze aggravanti, le quali sono pure circostanze intrinseche al maleficio, e poscia venire alla discesa per le attenuanti minoranti o scuse.

Il sistema censurato dalla corte può adottarsi solo per la recidiva, la quale è circostanza estrinseca al reato e personale del prevenuto.

Giurati — Sollecitazione.

Il reato previsto dall'art. 48 della legge sui giurati (8 giugno 1874) sussiste col solo fatto della sollecitazione diretta, o per interposte persone, fatta ad un giurato allo scopo di ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un accusato, anche quando non fossero intervenute promesse od offerte di rinumerazione, e non si fossero adoperati artificii intimidazioni o minacce.

(Cass. Roma — 22 gennaio 1883).

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

Anno I. Salerno, 15 Luglio 1883 Num. 15.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Attribuzioni della corte dei conti — Contabili secondari — Giudizi speciali iniziati da essi: procedura — Liquidazione di aggi — Presentazione del conto — Quote indebite — Inesistenza di fabbricati colpiti da tassa — Avviso della giunta sugli atti esecutivi contro i contribuenti — Sua efficacia.

La legge istitutiva della corte dei conti 14 agosto 1862, n. 800, mentre le attribuisce la giurisdizione contenziosa in primo ed ultimo grado sui conti che di regola debbono rendere i contabili dello stato, tace poi affatto sul modo ed esercizio di quella stessa giurisdizione quando trattisi di contabili che per una eccezione non siano obbligati a rendere conti loro proprii, in quanto principalmente s' intendano compenetrati in quelli di altri contabili. Tali sono in generale tutti i conti dei contabili secondarii, che s'intendono compenetrati in quelli dei contabili principali; ed in ispecialità i conti dei percettori e dei ricevitori circondariali nelle provincie dell'ex reame di Napoli, che s'intendevano e s'intendono compenetrati nei conti dei ricevitori provinciali; e quelli degli attuali esattori comunali, che in base della legge 20 aprile 1871, sull' esazione delle imposte dirette, s' intendono compenetrati nei conti dei ricevitori provinciali.

Ora se il contabile secondario, percettore od esattore, intende di far valere qualche azione o ragione dipendente dalla sua gestione contabile, e di competenza della corte dei conti, nulla di più ovvio e legale che egli intervenga nel giudizio sul conto del contabile principale, ed in quella sede spieghi le sue azioni. Ma se il conto del contabile principale fu già giudicato, e le sue azioni o ragioni siano da questo conto indipendenti, in allora non può negarglisi la facoltà di presentare le sue domande in giudizio separato; il quale dovrà seguire col rito del giudizio di conto se le sue domande si risolvono in una liquidazione di conto, ovvero ad una simile liquidazione siano connesse o da esse dipendenti; e col rito dei giudizi speciali se dalla liquidazione di conto siano indipendenti, quando anche per avventura un qualche conto occorresse per l' istruttoria della causa.

Se la legge organica della corte dei conti, ed il relativo regolamento di procedura non contemplano giudizi speciali, nemmeno li vietano; e torna opportuno ricordare che, quando quella legge e regolamento furono emanati, sussistevano nelle varie provincie del regno i tribunali del contenzioso amministrativo secondo gli antichi ordinamenti, alla cui abolizione, avvenuta per la legge 20 marzo 1865, allegato E, molte questioni, che prima spettavano alla competenza di quei tribunali, rientrarono in quella della corte dei conti, come attinenti alle gestioni contabili degli agenti dello stato; il che ebbe a ritenere in più casi la cassazione di Roma, e la stessa corte dei conti. Onde il giudizio speciale non contemplato dalla suddetta legge organica e relativo regolamento di procedura, comechè allora non vedevasi la necessità della pratica applicazione, venne posteriormente legittimato e reso anzi necessario ad evitare l' assurdità che il contabile, per esercitare un'azione affatto indipendente dalla resa di conto della sua gestione, cui non è per legge tenuto, non possa da questa resa di conto prescindere, e, mentre egli non accampa che una pretesa singolare, debba invece seguire un giudizio singolare di conto della sua gestione, per conchiudere con una decisione di discarico, con o senza credito, od anche eventualmente con una decisione di sua condanna (art. 40 legge 14 agosto 1862, n. 800).

Tanto esigendo per una questione di semplice rito, si assoggetterebbe il contabile ad un obbligo che egli non ha, e, quel che ancora più monta, mentre il conto della sua gestione deve ritenersi giudicato mediante la decisione già emessa sul conto del contabile principale, il quale è all' ombra della cosa giudicata.

I giudizi speciali presso la corte dei conti, non preveduti dalla legge di sua istituzione, sono contemplati dall' altra legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla contabilità generale dello stato. È ben vero che questa legge li autorizza sulla domanda della amministrazione nei casi tassativamente contemplati dall'art. 63, ma nemmeno essa, sulla domanda dei contabili, ed altri funzionari, li vieta; e vale il principio della legge 14 Dig. *De jurisd.* — *Eoque jure utimur, ut si quis major vel aequalis subjiciat se jurisdictioni alterius possit ei et adversus eum jus dici.* — Anche la legge 22 marzo 1877, n. 3756, che contempla i giudizi speciali presso la corte, autorizzandoli sulla domanda dei contabili, benchè non sia applicabile al caso, in quanto non verificansi gli estremi in essa contemplati, mostra però che quei giudizi speciali non sono in massima vietati; nè da essa potrebbe dedursi un argomento in contrario, in quanto si dicesse che, se una legge occorse per autorizzare i giudizi speciali sulle domande dei contabili nei casi ivi determinati, ciò significa che prima non erano autorizzati, e che anche adesso, all' infuori di quei casi, non lo sono; imperciocchè colla suddetta legge il giudizio speciale venne autorizzato sulla domanda del contabile obbligato alla resa del conto prima che il conto fosse presentato, nel qual caso non si disconosce che simile giudizio speciale di regola non è permesso, come già venne notato.

Le pretese accampate nella specie di pendono da aggi non pagati, e da rimborsi di quote indebite ed inesigibili, pretese le quali mentre rientrano nella competenza della corte dei conti, per assodata giurisprudenza della corte di cassazione in Roma, sono indipendenti da una liquidazione dei conti del contabile, quantunque si attengano alla di lui gestione contabile, e quantunque possa per taluna di esse occorrere la formazione e produzione di un qualche conto, come documento istruttorio. D' altra parte i conti del contabile principale furono tutti giudicati definitivamente, per cui non è più il caso del rinvio al giudizio di questi conti.

Per determinare gli aggi occorre sapere qual fosse la totalità delle partite assunte in carico, quanti i

versamenti fatti, e quanti i rimborsi finora dati a titolo d'aggio, locchè dovrà emergere dai conti che il percettore querelante avrà prodotti, come doveva, al ricevitore generale, od altrimenti occorre che gli attori presentino un conto preciso e particolareggiato da cui possa desumersi l'importo sul quale l'aggio era dovuto, e quanto eventualmente per questo titolo sia stato ad essi od al loro autore pagato, anche perchè l'amministrazione possa dare le analoghe sue dichiarazioni e difese.

Non può dubitarsi che qualora nei ruoli dell' imposta fondiaria, figurassero partite di fabbricati demoliti, o di terreni convertiti in piazze e strade, non potrebbe negarsi al percettore il rimborso delle partite medesime, senza uopo di altra prova della loro inesigibilità, e meno che altro di aver esperiti inutilmente gli atti esecutivi contro gli apparenti debitori; in quanto che tratterebbesi veramente non di quote inesigibili, ma di quote indebite, nè le leggi precedenti a quella del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette erano così rigorose nella loro pratica applicazione da rendere senz' altro debitore il contribuente inscritto nei ruoli anche per partite che non gli doveano far carico, per modo che l'esattore o percettore potesse anche per queste partite contro di lui procedere. D'altronde se è vero quanto si asserisce, che l'amministrazione, cioè l'esattore nominato dopo l'attuazione della legge succitata, ha accordato il rimborso delle partite di cui trattasi sarebbe ingiusto negarlo al percettore precedente, e per esso ai di lui eredi, supposto l'identica condizione di fatti.

Il non essere l'avviso della giunta comunale sull' inesigibilità di talune partite conforme alle risultanze degli atti esecutivi, non è un motivo, a vero dire, sufficiente a respingere le avanzate domande di rimborso, perchè mentre non può mettersi in dubbio che gli atti d' irreperibilità o d' inesigibilità debbono dal percettore o dall'esattore assoggettarsi al visto della giunta comunale, non può ammettersi per altro che un semplice rifiuto di questo visto od una semplice e nuda dichiarazione della giunta sulla solvenza e reperibilità del contribuente possano torre efficacia agli atti esecutivi, e distruggere le contrarie dichiarazioni in questi emesse dai competenti ufficiali; se la giunta nega il visto ad un atto di irreperibilità indicando il luogo ove il contribuente si trova, senza dubbio che quell' atto della irreperibilità non fa più prova quando non sia ripetuto nel luogo indicato. Così se ad un atto di carenza mobiliare la giunta ricusa il visto indicando quali effetti possieda il contribuente su cui l'esattore possa dirigere l'esecuzione, quell'atto di carenza non fa più prova della inesigibilità fino a tanto che sugli effetti indicati non sia inutilmente esperita l' esecuzione; ma quando invece la dichiarazione della giunta od il suo rifiuto al visto sono tali che non mettono l'esattore nella possibilità d' intraprendere nuovi atti esecutivi contro il contribuente, in allora non è giusto rifiutargli il rimborso, poichè egli ha fatto tutto quanto poteva e doveva fare; e per tanto anche tali domande di quote inesigibili debbono essere trasmesse all' amministrazione perchè si pronunci in merito sull' ammissibilità od inammissibilità di ciascuna partita.

(Corte dei conti, sezione III, 11 gennaio 1883, in causa eredi Pizzari contro Finanze dello Stato. Relatore Pasini.)

Nota — Gli art. 61 e 63 della legge sulla contabilità generale dello stato 22 aprile 1869, n. 5026, danno facoltà all'amministrazione d' istituire giudizi speciali contro i contabili erariali ed i loro fideiussori anche prima del giudizio sul rendiconto della loro gestione, ed indipendentemente dall'azione penale, ove ne fosse il caso, nella ipotesi di deficienza regolarmente accertata. Tali giudizi possono anche estendersi ad agenti — e funzionari amministrativi, non tenuti a resa di conto, pel danno dato allo stato per colpa o negligenza.

Laonde il giudizio speciale non può aver luogo che quando si verifichi deficienza di cassa, o danno arrecato per colpa o negligenza (Corte dei conti, 4 ottobre 1870, Linati; 23 aprile 1873, Lo Drutto; 27 novembre 1873, Vaitana), e quando l'erario corra rischi per non essere sufficientemente garentito dalla cauzione (8 agosto 1872, Arena); poco importando del resto che si tratti della deficienza di valori dati dai privati in custodia del funzionario e da questi perduti, anzichè di valori dello stato (Cass. Roma, 17 giugno 1881, Firelli ed altri contro Ministero dell' Interno).

In quanto al rito da seguirsi per la discussione del giudizio speciale, se questo viene iniziato mentre è in pendenza l' esame del rendiconto, se ne ordina la riunione (Corte dei conti, 4 dicembre 1871, Ceppi; 8 agosto 1872, Arena; e 19 gennaio 1882, Valenti).

Ma come si è visto nella riportata decisione, la questione del procedimento, che si può dire pacifica nel caso dei giudizi in cui lo stato è l' attore, diventa invece controversa quando si tratta di giudizi speciali, promossi dai contabili contro lo stato, in seguito di giudicati della cassazione di Roma, che qual giudice supremo della competenza, li abbia rinviati alla corte dei conti, per questioni diverse da quelle contemplate dagli art. 61 e 62 della legge di contabilità. In tali casi la corte ha pronunciato alcune volte immediatamente sul merito della questione, senza rinvio al pendente giudizio di rendiconto (21 dicembre 1875, Savelli), mentre altre volte ne ha ordinata la riunione (14 dicembre 1880, De Siervo).

La questione più grave e controversa si è però quella relativa alla ammissibilità o meno dei giudizi speciali intentati dai contabili od altri agenti e loro fideiussori contro lo stato: gli argomenti in favore della competenza della corte sono dottamente esposti nella riferita decisione, ma non ci sembra che possa ritenersi esaurita la questione, tanto più che i precedenti, discordi e contraddittori, valgono se non altro a mostrarne le incertezze e le scabrosità.

Ed invero non mancano casi in cui la corte si sia rifiutata di conoscere di domande, iniziate da contabili contro lo stato, sol perchè non corcernenti il conto (17 giugno 1873, Tuzi; 18 novembre 1873, Pellegrini; 28 dicembre 1875, Caligaris; e 13 febbraio 1877, Scajola). La quale incompetenza della corte era pur anco stata dichiarata dalla cassazione di Palermo (23 settembre 1873, Culeo) e dal consiglio di stato (28 febbraio 1871, Malchiodi; 14 gennaio 1872, Linati, e 4 marzo 1873, Bianchi) quando era ancora giudice pei conflitti di attribuzione.

Presentemente però, come abbiamo già detto, prevale il concetto opposto ed in favore del quale si erano anche pronunziati valenti giureconsulti (Mantellini — *I conflitti di attribuzione in Italia dopo la legge del 31 marzo 1877, pag. 101 e Lo Stato ed il codice civile III, pag. 105* — Pasini — *Commento alla legge istitutiva della Corte dei conti*, pag. 722) nel qual senso del resto non mancano giudicati di altre corti (Cass. Napoli, 17 maggio 1873, nella *Riv. amm.* del 1874, pag. 124), del consiglio di stato (26 novembre 1873, Palazzo), e specialmente della cassazione di Roma (22 novembre 1880, De Maria; 16 dicembre 1880, Pintaura; e 18 luglio 1881, Maiorano) divenuta ora giudice della competenza. Si noti però che quest'ultima certe altre volte ha mostrata ripugnanza di seguire ciecamente la propria giurisprudenza (10 agosto 1881, Commissione di stralcio del credito siciliano; e 27 dicembre 1881, Masi) e mostra anzi di voler limitare la competenza speciale

della corte alle sole dimande di liquidazione d'aggi e di rimborsi di quote indebite o inesigibili.

Ma, come abbiamo accennato, le questioni più gravi insorgono poi rispetto al rito col quale procedere in questi giudizi. Le perplessità della magistratura giudicante ben si rilevano ove si studi la decisione da noi riportata sopra. E sebbene in genere si ammetta non essere luogo a provvedere su domande speciali inoltrate prima della presentazione del rendiconto (28 marzo 1876, Medaglia; 19 gennaio 1882, Valenti), rinviando quelle inoltrate al giudizio del conto, sebbene non ancor presentato (11 giugno 1878, Nusiner), ed ordinandone la riunione ove questo sia pendente (26 marzo 1878, Bordonaro; 6 luglio 1880, Caggiano; 19 gennaio 1882, Valenti); tuttavia la cosa non è sempre fattibile, essendosi ammesso che possa adire la corte chi non sia contabile dello stato, e quindi non sottoposto a giudizio di conto.

Abbiamo infatti visto che si ammette la competenza della corte sempre che si tratti di domande di liquidazione di aggi e di rimborso di quote indebite ed inesigibili; ed in pratica accade spesso che tali domande sieno inoltrate dai così detti contabili secondari, cioè da coloro il cui conto viene compreso e giudicato insieme al conto di un contabile principale che riassume diverse gestioni. Prima si riteneva che le domande di tali individui, aventi oggetto speciale, dovessero discutersi con rito speciale, ma recentemente (6 marzo 1882, De Biase) si pretese da costoro la presentazione del conto: presentazione a cui non sono tenuti per legge, e trattandosi del resto di un conto già approvato implicitamente coll'approvazione di quello del contabile principale. E nella riportata decisione Rizzari, sebbene si ragioni molto per combattere il sistema inaugurato con quella De Biase, pure si finisce col chiedere la presentazione del conto, sebbene si dica che sia per altri motivi.

Concludendo: noi stimiamo che la cassazione di Roma abbia sconfinato sulle attribuzioni della corte dei conti, e le incertezze e le contraddizioni rilevate ne sono la prova più convincente.

A. A.

Impiegati comunali — Licenziamento — Lesione di diritto.

L'articolo 87 della legge comunale e provinciale, coll'attribuire al consiglio comunale la facoltà di deliberare intorno al licenziamento degli impiegati, non ha punto inteso di precludere la via al reclamo davanti l'autorità giudiziaria, qualora il licenziamento medesimo produca lesione di un diritto acquistato dal funzionario in virtù della nomina, o d'un contratto all'uopo intervenuto.

Il consiglio comunale si serve d'un suo diritto allorchè giudica e delibera intorno al congedo da darsi all'impiegato per fatti personali allo stesso imputabili, dei quali esso solo è il giusto estimatore; ma lede per converso il diritto dell'impiegato, quando, per cagioni del tutto estranee, ammesso il licenziamento, ne voglia estendere gli effetti sino al punto di sottrarsi agli obblighi civilmente contratti verso l'impiegato coll'assumerlo all'uffizio.

(Cass. Roma — Sez. unite — 1.° maggio 1883 — *Legge*, 1883, II, 1).

Lavori stradali — Autorità amministrativa — Incompetenza giudiziaria.

L'autorità giudiziaria non è competente a prefiggere un termine all'autorità amministrativa per la esecuzione di lavori stradali — In tal caso la prefissione del termine varrebbe prescrivere regola e modo alla costruzione della strada stessa, e importerebbe usurpazione di una attribuzione che la legge del 30 agosto 1878 deferisce all'autorità amministrativa.

Vanno poi considerate come opere dipendenti e facienti parti della strada tutte quelle dipendenti dal compimento di lavori stradali; come ad esempio la costruzione di acquedotti attraversanti internamente il piano stradale.

(Cass. Roma — Sezioni unite — 16 marzo 1883 — *Legge*, 1883, II, 3).

Accasermamento dei RR. CC. — Spese — Provincie.

Ai termini dell'art. 174 della legge comunale e provinciale, le spese di accasermamento dei reali carabinieri non vanno a carico solo del capoluogo in cui risiede il comando di legione, ma debbono sostenersi da tutte le provincie nelle quali la legione stessa presta il suo ordinario servizio in proporzione delle rispettive popolazioni. (Cass. Roma, sez. unite, 12 gennaio 1883 — *Legge* 1883, II, 4).

Comune — Feste pubbliche — Intervento nella direzione.

Non vi à legge che proibisca ai comuni d'intervenire per dirigere le pubbliche feste. Questo intervento deve anzi ritenersi come opportuno sempre e bene spesso obbligatorio per parte del sindaco, quando la solennità si festeggia con fuochi artificiali, bande musicali ed altri pubblici divertimenti, che chiamano un gran concorso di forestieri, e quando, facendosi le spese interamente per private oblazioni, importa vegliare acciò non siano divertite dallo scopo a cui sono destinate (Cons. di Stato, 30 novembre 1882).

Segretario comunale — Patente — Cattive informazioni dopo l'esame.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 delle istruzioni ministeriali del 27 settembre 1865 sugli esami per la patente di segretario comunale emanate in esecuzione al disposto dell'art. 18 del regolamento 8 giugno 1865, riprodotte ed ampliate nell'art. 7 delle successive istruzioni ministeriali 12 marzo 1870, sono pienamente conformi alle norme generali per l'ammissione dei candidati alle prove di concorso e di idoneità pel servizio nelle pubbliche amministrazioni.

Perciò, non solo l'ammissione all'esame, ma gli esami stessi sono subordinati necessariamente alla condizione che la prova della moralità del concorrente risulti piena e senza eccezione.

Quindi se un candidato abbia superati gli esami di idoneità e poscia gli sia stata rifiutata la patente per le cattive informazioni ricevute sul suo conto dopo che già aveva fatti gli esami, deve respingersi senz'altro il ricorso da esso presentato contro la deliberazione della commissione.

(Cons. di Stato — 14 dicembre 1882. — *Foro ital.* 1883, 39)

Ricchezza mobile — Società — Accertamento del reddito — Annualità passive e perdite.

Nello accertare, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, i redditi delle società, deve tenersi conto ed ammettersi la detrazione solo delle annualità passive e delle perdite verificatesi nello esercizio o periodo d'imposta cui l'accertamento si riferisce, e non pure delle annualità passive e delle perdite seguite negli esercizii e periodi d'imposta precedenti. (Cass. Roma, 11 maggio 1883 — *Imposte dirette*, 1883, 221).

Nota — Questa importante sentenza è scritta dal primo presidente del supremo collegio di Roma e risolve una quistione molte volte agitata e discussa innanzi ai collegi giudiziarii.

Gli accertamenti del reddito, osserva il dotto estensore, si debbono fare annualmente: il giudizio delle commissioni si versa sull'accertamento annuale cui si riferisce la controversia: e anno per anno si de-

termina il debito di imposta di ciascun contribuente mediante la pubblicazione dei ruoli, senza che l'accertamento di un anno possa avere alcuna influenza su quello dell'anno precedente o successivo, e pregiudicare i diritti della finanza o del contribuente.

Questo principio generale, continua l'estensore, deve ricevere la sua applicazione anche per la imposta sui redditi delle società anonime; avvegnachè, dovendo per l'art. 25 della legge 24 agosto 1877 la imposta commisurarsi in base al bilancio ed al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere pronunziate le denunzie, è evidente che quando da cotesto bilancio, da cotesto rendiconto, risulti che profitti e redditi in quell'anno solare vi siano stati, su quei redditi l'imposta deve applicarsi e commisurarsi, senza alcuna considerazione alle perdite patite dalla società negli anni precedenti.

Se fosse diversamente l'imposta di ricchezza mobile non dovrebbe annualmente tassarsi sulle società anonime; poichè soltanto al tempo dello scioglimento della società si potrebbe conoscere il risultato finale del profitto e delle perdite.

Tassa sul bestiame

(Cont. V. il n. prec.).

20. *Esclusione di una data specie di animali.*

I comuni hanno la facoltà di escludere dalla tassa una data specie di animali, quando però la tassa sul bestiame non sia stata istituita allo scopo di ottenere l'autorizzazione di eccedere il limite della sovrimposta fondiaria. Diversamente la tassa, per effetto di tale eccedenza, assume un carattere obbligatorio, e allora non vi possono essere eccezioni.

Così sull'argomento ragionava il ministero delle finanze con nota 25 ottobre 1870 n. 40833 in occasione del regolamento sulla tassa in parola, deliberato dalla deputazione provinciale di Napoli: « Per la stessa considerazione parrebbe opportuno che fosse chiamata l'attenzione della prefata deputazione intorno alla portata della facoltà concessa ai comuni con l'art. 1, d'imporre, cioè, soltanto su di alcune specie di bestiame, osservandole più specialmente come nel caso in cui si tratti d'imporre la tassa in via obbligatoria, vale a dire nelle condizioni previste dall'art. 20 del regio decreto 28 giugno 1866 n. 3023, siffatta facoltà potrebbe nuocere al concetto e fine predominante del legislatore dianzi accennato. »

Sembrerebbe quindi conveniente che, lasciata ferma la facoltà di cui sovra, fosse completato il detto art. 1 con una dispozione che obbligasse i comuni ad imporre la tassa su tutto il bestiame, ogni qualvolta la tassa venisse applicata nelle condizioni surricordate. (Astengo e Martino, Op. cit. p. 255).

21. *Bestie bovine date o tenute ad ingrasso o mezzadria.*

La tassa sul bestiame colpisce pure le bestie bovine date o tenute a mezzadria od ingrasso (*Nuova giuris. amm.* 1874 pag. 230).

22. *Tasse comunali — Revoca.*

Le tasse debitamente approvate ed iscritte nel bilancio comunale non possono essere revocate se non dietro un supero di cassa accertata con regolare conto, da cui possa desumersi di essersi provveduto per parte del consiglio comunale a tutt'i servizii e spese obbligatorie (Cons. di Stato, 9 giugno 1875).

23. *Ruoli — Proprietarii e detentori.*

Nei ruoli dell'imposta comunale sul bestiame devono essere indicati, non i proprietarii, ma i detentori di bestiame.

La sola base legittima della riscossione delle imposte di qualsivoglia natura, e quindi anche di quella sul bestiame, è il ruolo dei contribuenti compilato e reso esecutorio nei modi e nelle forme di legge.

Epperciò non può procedersi agli atti esecutivi che contro il contribuente regolarmente inscritto nei ruoli.

Il prefetto non può autorizzare il procedimento contro persona diversa di quella iscritta nei ruoli.

Se il comune ha ordinato all'esattore gli atti esecutivi contro uno che non sia inscritto nei ruoli, è tenuto al risarcimento dei danni prodotti dall'esattore coll'esecuzione degli atti.

(App. Bologna, 7 febbraio 1873—*Cons. amm.* 1874 p. 15).

24. *Ruoli=Pubblicazione—Scadenza di pagamento.*

Le disposizioni relative alle pubblicazioni dei ruoli e alle scadenze dei pagamenti, portate dai regolamenti provinciali per la tassa sul bestiame e di famiglia, non si debbono ritenere abrogate dall'articolo 30 del nuovo regolamento per la riscossione delle imposte 25 agosto 1876. (Cons. di Stato, 14 agosto 1877 — *Rep. della Riv. amm.* p. 1490).

25. *Proprietario del bestiame — Proprietario del fondo in cui il bestiame si trova.*

Il rendere responsabile della tassa il proprietario, non già del bestiame, ma del fondo in cui questo si trova, è contrario a giustizia, per la quale si chiede che l'imposta si esiga da chi è almeno possessore della cosa tassata, salvo a lui ogni ragione di rivalsa verso il legittimo proprietario (Cons. di Stato, 26 aprile 1869.

Nota=Il conduttore è sempre responsabile pel pagamento della tassa sul bestiame da lui tenuto a soccida. (Id., 2 aprile 1869).

26. *Proprietario del fondo—Coloni—Responsabilità=Contravvenzione — Tentativo di conciliazione.*

Il proprietario del fondo, come comproprietario del bestiame coi suoi coloni, se fu chiamato dal sindaco per la conciliazione della contravvenzione per denuncia infedele del bestiame, non può eccepire la nullità del giudizio contravvenzionale per ciò solo che anche i suoi coloni non furono chiamati per la conciliazione (Cass. Roma, 3 marzo 1881 =*Riv. amministrativa* 1882 p. 528).

27. *Denunzie — Rettifiche.*

I regolamenti provinciali possono anche stabilire che la denunzia del bestiame, una volta fatta, deve intendersi continuativa pure per gli anni avvenire, salvo il caso delle rettifiche ed altro. (Decreto reale, 13 settembre 1876).

28. *Tassa di famiglia — Rimaneggiamento, in via d'urgenza, ad opera del regio delegato straordinario.*

Se un consiglio comunale ha deliberato di stabilire la tassa di famiglia (per analogia anche tassa sul bestiame), onde fare entrare nelle casse del comune una data somma, se poi sciolto quel consiglio comunale, il r. delegato straordinario, per colmare il disavanzo nel bilancio dell'esercizio scorso ha veduto la necessità, in via d'urgenza, a termine dell'art. 94 della legge comunale, di modificare la classe delle famiglie e di aumentare il minimo della tassa onde così raggiungere la somma preveduta dal consiglio comunale; e se le deliberazioni del r. delegato furono, nella parte della classificazione e della tariffa, approvate dalla deputazione provinciale; e se finalmente, ricostituito il consiglio comunale, e comunicategli tali deliberazioni dal r. delegato, non solo ne prese notizia, ma le ha approvate; non si ha ragione alcuna per dire che il r. delegato abbia ecceduto nelle sue attribuzioni e siensi violate le vigenti disposizioni sulla mate=

ria; e perciò devono respingersi i reclami contro provvedimenti presi dal detto r. delegato.

Nè vale che le deliberazioni d'urgenza non siano state comunicate al nuovo consiglio comunale nella prima sua adunanza, ma in un' altra successiva; poichè l'art. 94 della legge comunale non prescrive ciò a pena di nullità; e se nel ritardo ci fu irregolarità, questa fu sanata con l'approvazione del consiglio comunale.

(Cons. di Stato, 28 giugno 1876, adottato. = *Man.* 1877, p. 249)

29. *R. delegato straordinario — Tassa ordinata dalla deputazione provinciale — Attuazione.*

Se il commissario reggente un comune, durante lo scioglimento del consiglio comunale, ponga in attuazione una tassa ordinata dalla deputazione provinciale come condizione per l'approvazione del bilancio, non può dirsi che ecceda i limiti della propria competenza.

Investito dei poteri della giunta, egli ha facoltà d'imporre la tassa, poichè non si tratta d'altro che di un provvedimento esecutivo in seguito a decreto della deputazione provinciale; e quando si ritenesse che qualcuno degli atti, che porta seco l'imposizione di una nuova tassa, fosse di competenza del consiglio, il commissario potrebbe sempre, trattandosi di cosa urgente, sostituirsi al medesimo.

Meriterebbe però censura il commissario se, nell'attuare la tassa di cui si tratta, si attenesse a norme contrarie a quelle che già fossero state pubblicate con apposito regolamento.

(Cons. di Stato, 23 agosto 1879 — *Riv. amm.* 1880 p. 898). *(Cont.)*

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Giudizio possessorio — Sospensione — Rinvio al petitorio.

Il magistrato non può disporre la sospensione del giudizio possessorio e riserbarsi i suoi provvedimenti diffinitivi dopo il giudizio petitorio a cui rinvia le parti.

(Cass. Napoli — 1° marzo 1883 — La sentenza è pubblicata dalla *Gazzetta dei tribunali*, 1883, 529).

Nota — È troppo nota ed è sempre vera la massima: *nihil commune habet proprietas cum possessione.* Se il giudizio possessorio è diretto a tutelare il possesso e il petitorio a far giudicare del diritto, segue che i due giudizii non possono coesistere; e l'art. 445 del cod. di p. c. giustamente statuisce che il giudizio possessorio, finchè non sia pronunziata la sentenza e questa eseguita interamente, impedisce al convenuto di promuovere il giudizio petitorio, e che l'attore in giudizio possessorio non può promuovere il giudizio petitorio fin quando è pendente il giudizio possessorio o dopo di avervi rinunziato, pagando o depositando le spese.

Per parità di ragioni il divieto di promuovere il giudizio petitorio in pendenza del possessorio deve intendersi fatto anche al magistrato. Opponevasi in cassazione dai fautori della contraria tesi che in taluni casi la quistione del possesso è in tal maniera connessa con quella del dritto da non potersi scindere, e che il giudizio sull' una si rannoda a quello dell'altra, e questa alla prima. La cassazione a tale obiezione rispose che in tali casi o il magistrato deliba il merito nell'unico intento di esaurire il suo compito nel possessorio *non ut de proprietate quidquam decernatur*, *sed ut de possessione ne judicetur*, ciò che non pregiudica mai il petitorio, o non potendolo fare, per contingenza specialissima, deve dichiarare inammessibile l'azione possessoria e rinviare le parti al petitorio.

Successione — Coniuge superstite — Debiti ereditarii.

Il coniuge superstite che succeda insieme ai figli non deve reputarsi erede, e perciò non è tenuto al pagamento dei debiti ereditarii.

(Cass. Napoli — 12 maggio 1883).

Nota = Il coniuge superstite, quando succede con figli legittimi, ha l'usufrutto di una determinata porzione ereditaria (art. 153 c. c.).

E questo diritto, dalla legge riconosciuto al coniuge, non è dalla legge definito *successione;* il che a bella prima vuol dire che il coniuge superstite non è pel codice nostro un *erede* a cui si trasmetta l'*universum ius.*

Esso non è che un usufruttuario, il cui diritto si estingue con la morte di lui (art. 515); e come usufruttuario non è tenuto a pagare i debiti del proprietario, salvo a concorrere per quelli esistenti sulla cosa concedutagli (art. 507 a 509); e può abbandonare al proprietario la cosa medesima sempre che lo voglia. Invece per l'erede sta l'apoftegma; *semel haeres, semper haeres;* ed è risaputo il principio che l'erede, essendo il continuatore della persona giuridica del defunto, è tenuto al pagamento di tutti i debiti ereditarii.

Ogni dubbio in senso contrario alla massima riportata, è rimosso quando si leggano gli art. 753 e 819, pei quali gli eredi possono commutare l'usufrutto in rendita vitalizia o assegno di rendita sui beni immobili o capitali ereditarii, escludendo così il coniuge da qualsiasi partecipazione all'eredità.

Superedificazione — Valore — Elementi che lo formano.

Il valore di cui nell'art. 564 cod. civ. per le superedificazioni deve comprendere non solo la solidità dell'edifizio ma ancora la diminuzione d'aria e di luce che subiscono le proprietà dei condomini.

(Cass. Napoli—2 marzo 1883—La sentenza è pubblicata dalla *Gazz. del proc.* 1883, 222).

Perenzione — Sentenza interlocutoria — Appello — Pruova — Provvedimenti in merito riservati.

La sentenza interlocutoria in grado di appello, per la quale si ordini una prova orale od altro mezzo d'istruzione per vedere se bene ovver no sia stata respinta o accolta la dimanda dai primi giudici, non può reputarsi modificatrice della sentenza di prima istanza e quindi non impedisce la perenzione dello appello. (1)

(Cass. Napoli — 1° giugno 1883)

Pruova testimoniale — Consiglieri — Deputati provinciali — Incapacità a far testimonianza.

I consiglieri e deputati provinciali sono incapaci a far da testimoni in una causa nella quale la provincia da essi amministrata è parte direttamente interessata.

(Cass. Napoli — 8 marzo 1883).

Nota — La quistione è molto grave e la sentenza della cassazione di Napoli è scritta con molta dottrina = Noi però osiamo affermare una opinione contraria in omaggio alle disposizioni contenute negli art. 116, 236 e 255 del codice di p. c. ed alle massime: *si agatur de causa propria vel ad quam habet affectionem* e *nullus idoneus testis in re sua intelligitur* = Comprendiamo il significato intimo degli art. 153, 154, 172, 174 e 177 della legge com. e prov.; sappiamo pure che altri collegi supremi del regno hanno adottata la stessa massima proclamata dalla

(1) V. *Giurista* pagg. 31, 34, 35, 41, 42 e 61.

cassazione di Roma; ma, ricordandoci che trattasi di affermazione di una incapacità e ricordandoci del testo dei citati articoli del cod. di p. c., restiamo fermi nella contraria opinione — I componenti dei corpi morali non si possono considerare come compendiati nella personalità del corpo in modo che rispetto al medesimo perdano ogni personalità = La legge ha espressamente dichiarato quando l'interesse o diretto o indiretto costituisca un motivo di ricusazione.

Fondo pel culto = Coazione — Opposizione = Ricevitore del registro — Notificazione.

L'atto di opposizione ad una coazione, fatta dal ricevitore del registro nell'interesse dell'amministrazione del fondo pel culto, può validamente essere notificato allo stesso ricevitore. (1)

(Cass. Roma — 9 aprile 1883)

Contratti di bestiame — Fiere e mercati = Pruova testimoniale.

Le consuetudini e gli usi che si osservano nelle fiere e mercati di bestiame non sono stati abrogati da alcuna legge e quindi sono tuttavia in vigore.

Laonde se in qualche fiera o mercato v'ha l'uso di provarsi il contratto di bestiame col mezzo di testimoni e senza il bisogno di un atto scritto; quantunque si tratti di un valore superiore alle lire 500, quest'uso deve essere mantenuto e la pruova per testimoni deve essere dichiarata ammessibile.

Per l'art. 1348 del codice civile la impossibilità di procurarsi la prova scritta deve verificarsi nel momento in cui sorge la obbligazione, poco importando se posteriormente si ebbe la opportunità e la possibilità di tradurre in iscritto quella obbligazione.

(Cass. Roma — 29 gennaio 1883)

Nota = Non siamo ferventi propugnatori di larghezze e di benignità di interpretazione della legge nel concedere il diritto a fare una prova testimoniale per contratti di un valore superiore alle lire 500.

V'ha dei casi però nei quali il negare una prova siffatta mena a dannose conseguenze, ed uccide determinate industrie di una importanza non ordinaria per una classe ben numerosa di cittadini e di commercianti. Tale è il caso disaminato dalla cassazione romana ed i precetti giuridici sui quali si fonda la sentenza son pure i nostri.

L'art. 1505 del codice civile è espresso in forma molto nitida; e per la pubblicità di quei contratti conchiusi sotto la vigilanza dell'autorità pubblica, si ha un altro argomento per ritenere conservati gli usi e le consuetudini delle fiere e mercati, e pei contratti del bestiame in essi stabiliti non essere necessaria la prova scritta ed ammessibile la prova testimoniale.

Eppoi la impossibilità morale di procurarsi la prova testimoniale, giusta l'art. 1348 del codice civile, si verifica appunto nei contratti di bestiame seguiti nelle fiere e nei mercati.

In mezzo a quel movimento di uomini e di bestiame, osserva felicemente la corte, concorrono in massima parte agricoltori analfabeti, ed in un termine assai rapido si vende, si compra, si permuta, si rivende.

Pretendere in quei momenti l'atto notarile, la obbligazione scritta, è assolutamente impossibile.

L'ultima parte della massima poi è di una evidenza irrefragabile — Per determinare la impossibilità a procurarsi la prova scritta, si deve aver riguardo alle sole circostanze del tempo nel quale sorge l'obbligazione, e non deve considerarsi se « *id quod nunc impossibile est postea vero possibile fieri possit.* »

Dogana = Qualificazione erronea della merce = Ripetizione della tassa — Competenza.

L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere della domanda per ripetizione di tassa doganale indebitamente percetta dalla Finanza in seguito ad erronea qualificazione della merce; perchè tale giudizio è riservato al ministero delle finanze.

(Cass. Roma — 15 gennaio 1883)

Nota = La sentenza è pubblicata dal *Foro Ital.* 1883, I, 258 e fondasi sulla legge 30 maggio 1878.

Per l'art. 5 della detta legge è instituito presso il ministero delle finanze un collegio consultivo di periti per dare la loro opinione sulle controversie che sorgono tra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci; e per lo articolo 6 il ministero, udito il consiglio stesso, risolverà la controversia con decisione motivata — L'adito all'autorità giudiziaria è adunque nettamente precluso.

Il fatto è argomento di vera contestazione tecnica e non è il caso d'invocare i principii generali prevalenti dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo o lo articolo 84 del cod. di proc. civile.

Esecuzione mobiliare — Pagamento fatto all'usciere = Efficacia.

L'usciere, che procede ad atti esecutivi contro un debitore a richiesta del creditore e munito da questo dei relativi titoli, ha implicitamente il mandato di esigere la somma per conto del creditore.

Il debitore quindi che, per impedire il pignoramento, paga all'usciere, nel momento in cui si stanno cominciando gli atti esecutivi, la somma reclamata, è liberato dalla sua obbligazione.

(Cass. Roma — 1 febb. 1883 — V. *Foro ital.* 1883, I, p. 392).

Nota = Non ha ragionevole importanza la distinzione del mandato a procedere agli atti coattivi da quello a riscuotere; cosicchè l'ufficiale pubblico possa dirsi incaricato dal richiedente ad eseguire giudizialmente gli atti, non a riscuotere pel richiedente stesso. Imperocchè il fine pel quale viene richiesto l'uffiziale pubblico, quando trattasi di crediti, essendo appunto la riscossione del credito, il mandato di riscuotere è implicito a quello di procedere agli atti coattivi per la riscossione del credito medesimo. Sarebbe d'altronde irragionevole e dannoso al mandante se, volendo il debitore immediatamente pagare il debito, l'usciere ricusasse il pagamento, che era lo scopo della di lui missione, involgendo invece il mandante in ritardi, molestie e dispendii inseparabili dagli atti di coattiva esecuzione; lo che è certamente lungi dalla intenzione del mandante, dal concetto legislativo e dalla pratica. Esempio il pagamento della cambiale scaduta, per la quale il notaio, incaricato del protesto si converte in esattore, laddove il debitore ne faccia nelle mani di lui il pagamento.

Successione = Testamento del binubo = Legato = Eccesso = Riduzione — Preferenza per alcune liberalità = Mancanza di dichiarazione espressa = Figli del precedente matrimonio e loro discendenti.

Le disposizioni che limitano la capacità di trasmettere o ricevere per testamento non sono suscettibili di interpetrazione estensiva.

Il divieto quindi contenuto nello art. 770 del codice civile, che limita le capacità a ricevere del nuovo coniuge, deve interpetrarsi ristrettivamente.

---

(1) La sentenza è pubblicata dalla *Legge* 1883, 758. Fondasi sull'articolo 9 della legge 15 agosto 1867. V'ha altra sentenza conforme della stessa cassazione pronunziata nel 16 maggio 1878, Petulli c. finanza.

L' art. 770 del cod. civ. contempla soltanto l' eccesso per quantità e valore, non richiede una eguaglianza perfetta anche per qualità e modo, e non vieta che la porzione riservata al nuovo coniuge si possa comporre di cose lasciate a titolo di legato insieme con cose lasciate a titolo di erede.

Qualora il binubo abbia onorato il nuovo coniuge di legati e poi abbia nominato il medesimo erede in parti eguali a quelle dei figli e nipoti del precedente matrimonio, senza che possa rilevarsi che ognuna delle disposizioni ecceda i limiti consentiti dalla legge; per riparare l'eccesso derivante dal cumolo, non si può considerare come privi assolutamente di effetto i legati, e stabilire che i medesimi debbano riunirsi alla massa ereditaria, per eseguire poi la divisione dell' intero asse in tante porzioni eguali, onde rendere la condizione del nuovo coniuge pari a quella degli altri eredi, potendosi la riduzione dell'eccesso ottenere mediante imputazione dei legati nella quota ereditaria.

La dichiarazione del testatore di cui all' articolo 825 del cod. civ. non è necessario sia espressa, ma può risultare dalla natura stessa della disposizione. (1)

Dicesi prelegato il legato fatto a chi è erede in parte e non è necessario che il disponente usi tale precisa denominazione affinchè il prelegato possa operare i suoi giuridici effetti.

La disposizione dell' art. 770 del cod. civ. deve intendersi scritta non solamente a favore dei figli, ma anche dei nipoti.

(Cass. Firenze — 2 febb. 1883—V. *Foro ital.*, 1883, I. p. 398).

Registri di cancelleria — Atti eseguiti dagli uscieri — Repertorii — Ipoteca giudiziale — Sentenza appellabile od opponibile.

Il registro, che ai termini del regolamento ogni cancelliere deve tenere degli atti che vengono eseguiti dagli uscieri addetti all' autorità giudiziaria presso la quale esercita le sue funzioni, è destinato a servire di controllo ai repertorii degli uscieri, ma non si identifica con questi, nè contiene tutte le indicazioni che debbono contenere i repertorii.

L'estratto quindi dal registro del cancelliere non può valere quello del repertorio degli uscieri.

Per gli effetti dello articolo 1970 del codice civile non può farsi distinzione tra sentenza diffinitiva o provvisionale, contumaciale o in contraddittorio, di primo o secondo grado.

Epperò l' iscrizione presa in base a sentenza di primo grado ancora appellabile od opponibile attribuisce allo iscrivente il diritto ad una collocazione eventuale, subordinata all'esito dello appello o della opposizione.

(Cass. Torino—28 febb. 1883. *La Legge* 1883, 765).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Calunnia — Falsa denuncia.

Chi, a disegno di nuocere ad alcuno, denuncia un reato che sa non essere avvenuto è reo di calunnia e non di falsa denuncia.

(Cass. Napoli — 1 febbraio 1883).

Nota = Dal riscontro degli art. 375 = 1.° e 380 chiaro si rileva l'unico carattere differenziale fra i due reati: la falsa denuncia diventa calunnia quando movente del reato fu « il disegno di nuocere ad alcuno ». Del resto entrambi questi reati vanno puniti perchè offendono, più che la persona, la società e la pubblica fede; mentre la diffamazione è punita solo perchè lede la personalità morale dell' individuo, quando sia fatta allo scopo di recare ingiuria: e in ciò appunto sta il suo estremo caratteristico.

Prescrizione dell'azione penale = Leggi speciali.

Per determinare se i reati preveduti da leggi speciali, impropriamente denominati *contravvenzioni*, rivestano i caratteri di contravvenzione o di delitto, bisogna vedere fino a qual somma possa estendersi la pena pecuniaria; chè se questa potrà essere applicata per un massimo superiore a lire 50, il reato, così per gli effetti dell'appellabilità, come per quelli della prescrizione, deve considerarsi quale delitto anche quando il giudice abbia nel caso comminata pena inferiore alle 50 lire.

(Cass. Roma — 29 gennaio 1883).

Nota = Con questa decisione, riportata dal *Foro it.* (1883, II, 145), la corte cassò una sentenza del tribunale di Salerno (2 ottobre 1882, causa Pagano).

Trattandosi di una questione importante ce ne occuperemo nel prossimo numero con un apposito articolo dottrinale.

Denunciante — Interesse personale.

Il patrigno che denunzia il reato commesso a danno della figliastra deve considerarsi come denunziante avente interesse personale nel fatto, e quindi, per l'art. 289 c. p. p., va inteso senza giuramento. (Cass. Firenze, 3 febbraio 1883).

Il pubblico uffiziale che per dovere di ufficio denuncia un reato, ancorchè egli stesso ne sia stato offeso o danneggiato, non è denunciante avente interesse personale nel fatto, e perciò è bene inteso con giuramento. (Id., 10 gennaio 1883).

Nota = Intorno a quest'ultima massima ci piace riferire che la stessa cassazione di Firenze, con sentenza del 19 novembre 1879, stabiliva una razionale e moralissima distinzione. Non perchè il denunciante sia ufficiale pubblico = dicevano quei magistrati = può sempre ed in ogni caso essere inteso con giuramento; ma occorre distinguere caso per caso, ed esaminare se abbia inteso denunciare il fatto per dovere d' ufficio e a tutela del decoro del proprio ministero, o invece se abbia inteso dar querela delle offese da lui riportate in modo che prevalga l' interesse personale.

È il principio più benigno che siasi proclamato nella giurisprudenza delle nostre corti, la quale ci sembra debba su questo punto venire a più larghe concessioni.

Che si dirà, per farne uno fra i tanti esempi che ogni giorno si presentano nella pratica giudiziaria, che si dirà dell'agente di forza pubblica, il quale, per unanime consenso di tutte le corti, può deporre con giuramento contro colui che egli imputa di oltraggio commesso in suo pregiudizio?

È vero che la legge, infliggendo una pena al colpevole di oltraggio intende solo punire la offesa che si fa alla divisa, e non già quella che possa risentirne l' individuo che la indossa. Ma è pur vero che la natura umana non consente queste arbitrarie distinzioni, perchè l' uomo non può mai scomparire

(1) Basta che la volontà del testatore di preferire un legato ad un altro non sia dubbia, comunque possa conoscersi, per avere effetto; nè si esige una dichiarazione espressa con parole, come dicesi, sacramentali. Così il Troplong, *Donazione e testam.* n. 1017; Merlin V. Legatario 556 art. 24; Toullier, tom. V, n. 160.

Tale dottrina deve poi tanto più adottarsi presso di noi, perchè se il cod. civ. franc., art. 927, si vale delle espressioni « ciò nondimeno in tutti i casi nei quali il testatore avrà *espressamente* dichiarato che tale legato sia pagato di preferenza agli altri », il codice italiano con savio consiglio si attenne alla locuzione *ha dichiarato*, e si sa che ciò che sta nei fatti ha eguale forza di ciò che è nelle parole. Esempi nei legati a titolo di restituzione di legittima o supplemento. (*Nota del* Foro It. it.)

perfettamente, per quanto sia ottimo, innanzi all'astrazione che rappresenta. È mai possibile che un agente di forza pubblica, uscito per lo più dalle umili classi sociali, nel deporre contro colui dal quale dichiara essere stato oltraggiato, possa far tacere l'amor proprio offeso e reprimere lo sdegno che ogni anima onesta sente per l'ingiuria patita?

Appello del P. M. — Nullità del primo giudizio — Ricettazione di oggetti provenienti da sottrazione.

In caso di appello del p. m. avverso sentenza assolutoria, l'imputato assoluto in primo grado può proporre in appello la nullità del primo giudizio. (1)

L'art. 639 c. p. è applicabile anche al caso in cui gli oggetti dolosamente ricettati o comprati provengano da sottrazione a danno della pubblica amministrazione.

(Cass. Firenze — 10 gennaio 1883 — V. *Foro it.* II, 154.

Testimoni — Avvocati — Fatti conosciuti per ragione del loro ufficio.

L'art. 288 c. p. p. stabilisce una esenzione e non una incapacità, per gli avvocati e procuratori, in ordine alla testimonianza di fatti conosciuti nell'esercizio del proprio ministero.

Non è quindi fondata la opposizione dell'imputato a che s'interroghino gli avvocati e procuratori della parte civile sopra circostanze conosciute nel loro esercizio professionale, qualora detti avvocati e procuratori non domandino essi stessi di essere esonerati dal deporre.

(Cass. Torino — 15 marzo 1883 — *Mon. dei trib.* 1883, 425.)

Nota — Ben dice la corte, investigando la ragione ispiratrice del succitato articolo 288: « Se a conseguire una retta amministrazione della giustizia fa mestieri della pienezza del diritto della difesa; e se questa si fonda sulla confidenza del cliente, e sulla inviolabilità del segreto professionale, in allora è manifesto che ciò forma parte e condizione della giustizia stessa. »

Da questo principio emana l'art. 288, pel quale « gli avvocati e procuratori *non possono*, sotto pena di nullità, *essere obbligati* a deporre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a *rivelazione* o *confidenza* ad essi fatta dai loro clienti *nell'esercizio del proprio ministero* ». Sicchè non una incapacità stabilisce la legge, ma un diritto di esenzione.

E la corte prosegue: « Se codesto diritto di *esenzione*, e non punto *incapacità* a testimoniare, si basa su codesto principio, è della massima evidenza che se mai ricorre una ragione contraria per respingerlo e non farlo valere, e se anzi all'interesse stesso della difesa preme ed urge che quelle confidenze e rivelazioni vengano fuori, e l'avvocato reputa suo debito prestarvisi, in tal incontro negargli l'ufficio di testimone importerebbe coartare e conculcare la difesa di una delle parti, sovvertire le fondamenta degli odierni giudizii penali, e negare la giustizia così all'offeso ed alla società, come all'accusato quando gli correrà un eguale bisogno. »

Oltraggio al pudore — Immagini oscene.

La semplice ritenzione di immagini oscene non costituisce il reato preveduto dall'art. 420 c. p., il quale si verifica solo quando la offesa al buon costume sia commessa in maniera da eccitare il pubblico scandalo.

(Cass. Torino — 18 gennaio 1883).

Riassunto del presidente — Diritti della difesa.

La chiusura del dibattimento non è di ostacolo a che la difesa possa chiedere atto nel verbale d'udienza di alcune espressioni illegalmente usate dal presidente nel riassunto della discussione ai giurati.

(Cass. Torino — 8 febbraio 1883.)

Nota — Ormai da tutti si riconosce che la legge, affidando al presidente della corte di assise l'obbligo del riassunto, gli ha imposto un fardello molto superiore alle sue forze di uomo; giacchè egli come tale non può sottrarsi agli errori ed alle passioni degli uomini, ed essere, come la legge vorrebbe, espositore fedelissimo, spassionato, imparziale. Onde è che spesso, per non dir sempre, avviene che il presidente ecceda i limiti del suo mandato, enunciando fatti che non sono risultati nel dibattimento o che non sono stati discussi, o falsando i fatti medesimi, o travisando le argomentazioni delle parti, o enunciando erronee teoriche di dritto, o — quel che è peggio — manifestando senza reticenze ed ambagi qual sia la propria opinione sulla causa. In tali casi la giustizia e la morale devono concedere alle parti il diritto di arrestare il presidente sulla colpevole china, e di far constare legalmente che lesi sono stati i loro diritti e conculcate le disposizioni scritte dal legislatore a pena di nullità. Ciò hanno ritenuto quasi tutte le corti di cassazione, sentenziando che, quantunque chiuso il dibattimento, possano le parti chiedere la riapertura del medesimo a causa del resoconto presidenziale, o chiedere per lo meno che nel verbale si prenda nota di qualche affermazione del presidente che si stimi illegale e conducente a nullità.

Testimoni—Parentela—Ammonizione del presidente.

Il presidente non è obbligato, sotto pena di nullità, a richiedere i testimoni del grado di parentela od affinità che per avventura abbiano con l'imputato od accusato; onde se questi non si oppone alla udizione del teste, che per l'art. 286 c. p. p. era incapace a deporre, e se la ragione dell'impedimento non risulti in altro modo nella pubblica discussione, non può il dibattimento essere inficiato di nullità. (Cass. Torino, 17 gennaio 1883).

E nemmeno induce la nullità del dibattimento la omissione di rammentare ai testimoni le pene stabilite pei colpevoli di falsa testimonianza. (Id., 25 gennaio 1883).

Nota — La prima di queste massime non ci sembra esatta. Le incapacità, stabilite nell'art. 286, sono dettate da un sentimento nobilissimo di morale e di giustizia; e perciò la violazione di quel precetto legislativo costituisce motivo di nullità. Or se la violazione di esso è da addebitarsi al testimone, cui l'imputato si associò col silenzio, agevolmente comprendiamo perchè non sia il caso di fulminare la nullità. Ma ciò non comprendiamo quando è proprio il magistrato che, trascurando il dovere impostogli dalla legge (art. 302 c. p. p.), non domanda ai testimoni se sieno parenti od affini dell'imputato e in che grado. Nel primo caso, se si ammettesse la nullità, l'imputato fruirebbe dei vantaggi della sua mala fede; nell'altro, dichiarandosi valida la udizione del testimone, l'imputato è costretto a subire gli effetti della colpa altrui.

(1) La cass. di Torino ha deciso, con sentenza 20 dicembre 1882, che in tal caso le nullità incorse nel giudizio di prima istanza si possono la prima volta proporre in cassazione (*Foro it.* 1883 II, 14.)

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 30 LUGLIO 1883 NUM. 16.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SULL'ART. 24 DELLA LEGGE SUL DAZIO DI CONSUMO

del 3 luglio 1864.

I.

Un recente pronunziato della cassazione romana c'induce a scrivere poche osservazioni sull'art. 24 della legge sul dazio di consumo.

I romani giureconsulti definirono la giurisprudenza: *divinarum atque humanarum rerum notitia*, e, studiandone la sua specifica essenza, aggiunsero: *justi atque injusti scientia.*

Questa filosofia civile, insegna un valoroso giurista, è la sapienza pratica del diritto, *juris prudentia*, o la scienza del giure positivo. « L'opera in cui lavora è quella di venire svolgendo gli elementi intelligibili del bene e del giusto in un'ampia e feconda dottrina civile, la quale in una forma adequata al grado di mentalità e moralità del popolo, e quindi alla sua coscienza giuridica, detti la misura e le norme ai multiformi rapporti della sua vita. »

Ma quest'opera benefica, aggiungiamo noi, per la scienza, per la giustizia e per la civiltà dei popoli, viene assolutamente a mancare quando alla purezza dei principii e alla evidenza degli assiomi si sostituisca o il gretto empirismo o una miserevole casuistica; quando, smarrendosi la diritta via, la lettera e lo spirito vivificante della legge sian messi in oblio, e le analogie, i raffronti, non autorizzati, nè legittimi, prendano il posto della vera e legale interpetrazione legislativa. Eccone un esempio.

L'art. 24 della legge sul dazio di consumo del 3 luglio 1864 num. 1827 è scritto così:

« L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione. »

Pria di studiare il significato giuridico di questa disposizione legislativa, giova riflettere che i decreti, regolamenti e leggi, pubblicati sulla materia daziaria dopo il 3 luglio 1864 mantennero sempre in vigore, e nella sua interezza, l'art. 24, siccome risulta dallo art. 7 del decreto del 29 giugno 1866 e dallo art. 14 della legge 11 agosto 1870, allegato L, numero 5784.

Ciò premesso, osserviamo che il legislatore prevede il caso dell'*azione penale*, la quale nel termine improrogabile di un anno va soggetta a prescrizione.

E l'*azione* sussiste non solo dopo la denunzia, la querela o il verbale, non solo durante la istruzione del processo; ma anco dopo una sentenza di condanna o di assoluzione appellata dallo imputato o dal P. M., o dopo una sentenza contro della quale sia stato interposto ricorso in cassazione.

Di qui la prima ed essenziale illazione: che se alla fine dell'anno l'azione per le contravvenzioni e defraudazioni daziarie non è stata promossa, o non ha dato già luogo ad una sentenza passata in giudicata, dovrà, *ope legis*, esser dichiarata prescritta.

Secondamente notiamo che il legislatore contempla il caso di tutte le contravvenzioni e defraudazioni daziarie, senza assegnare diversi effetti giuridici, in quanto al beneficio della prescrizione, alle contravvenzioni più gravi o meno gravi, e senza introdurre alcuna distinzione. Sia la defraudazione punibile colla multa di lire 1000, sia punibile coll'ammenda di lire 2, il tempo per prescriversi l'azione derivante dall'una o dall'altra defraudazione è sempre il medesimo.

Lo art. 21 della legge 3 luglio 1864 punisce ogni contravvenzione agli obblighi della legge e alle discipline del relativo regolamento colla multa da lire 5 a 150.

Lo art. 20 della legge 3 luglio 1864, modificato dallo art. 11 del decreto del 29 giugno 1866, e lo art. 50 del regolamento 25 agosto 1870, num. 5840, puniscono con *multa* non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda od eserciti la manifattura dei prodotti soggetti alla tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, o notifichi quantità o qualità inferiori alle reali, ed in generale chiunque, in qualsiasi modo, tanto nei comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Il complice del frodatore è punito con pena pecuniaria da lire 5 a 500, e il frodatore, in taluni casi, può essere condannato alla pena del carcere estensibile a tre mesi.

Tali nozioni legislative ci apprendono:

1.° Che la legge speciale sul dazio di consumo, prescrivendo norme speciali, si allontana da quelle generali del dritto penale, e sarebbe gravissimo errore confondere le une colle altre, o adattare le norme generali del diritto penale alla legge daziaria.

2.° Che, in fatti, il legislatore sulla materia daziaria chiama *multa* qualunque pena pecuniaria, sia pure di lire due; mentre la legge penale chiama *ammenda* la pena pecuniaria fino a lire 50, e *multa* la pena pecuniaria da lire 51 in poi.

3.° Che la legge penale chiama *contravvenzione* il fatto dell'uomo punibile coll'ammenda e definisce *delitto* il fatto punibile colla multa; mentre il legislatore in materia daziaria appella contravvenzione un fatto punibile sempre con pena correzionale, e defraudazione un fatto punibile, secondo il valore materiale della medesima, or con pena di polizia or con pena correzionale.

4.° Che mentre la legge penale punisce in maniera diversa chi tenta la consumazione di un reato e chi lo consuma, la legge daziaria stabilisce la stessa pena tanto per la defraudazione tentata quanto per la consumata.

Nessun rapporto analogico può quindi stabilirsi fra il codice penale e la legge daziaria. La contravvenzione alla legge ed ai regolamenti daziarii, che è sempre un delitto innanzi alla legge penale, e la defraudazione daziaria, che può essere o contravvenzione o delitto, secondo i casi, vanno soggette alla prescrizione di un anno.

Finalmente osserviamo che l'art. 24 della legge 3 luglio 1864 stabilisce il termine preciso della prescrizione colle parole « entro un anno DAL GIORNO IN CUI FU COMMESSA LA CONTRAVVENZIONE. »

È chiaro adunque che il punto di partenza dovrà essere il *giorno della commessa contravvenzione.*

Laonde se, durante l'anno, l'*azione* è stata promossa, ma alla fine dell'anno non v'ha giudicati irretrattabili, e perdura nella sua vita giuridica l'*azione*, il tempo della prescrizione va considerato sempre allo stesso modo, e computasi l'anno dal dì della contravvenzione, non dall'ultimo atto del processo. In tal guisa si è chiaramente e nettamente espressa la legge, e noi dobbiamo rispettarla.

Se la legge avesse voluto agli atti di procedura dare una forza interruttiva della prescrizione, lo avrebbe significato, e invece di esprimersi « dal dì della commessa contravvenzione » avrebbe detto « dal dì della commessa contravvenzione, o, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo. »

Chi dà a noi il diritto di aggiungere queste parole all'art. 24?

Chi ci autorizza a stabilire dei rapporti analogici fra il codice penale e la legge daziaria, quando questa assolutamente li respinge?

Quale scuola, filosofia o legge c'invitano a dichiarare che, quando la violazione della legge daziaria mena a pene di polizia, secondo il codice penale, deve ammettersi la prescrizione di un anno dal dì del commesso reato, non ostante la esistenza di atti di procedura posteriori al giorno della contravvenzione, e che quando questa mena a pena correzionale le norme di prescrizione dovranno mutar faccia e gli atti di procedura dovranno reputarsi interruttivi della prescrizione medesima?

Il legislatore non ha voluto attribuire alle violazioni della legge daziaria la medesima importanza che giustamente attribuisce ai delitti previsti dal codice penale. Dopo un anno non è più seria la esistenza giuridica di questa azione penale, le prove per assodare la reità o la innocenza son riuscite difficili, e la necessità dell'esempio è venuta meno; perchè nella coscienza universale il fatto è quasi dimenticato.

Eppoi è ovvio che nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore (art. 3 disp. prel. cod. civ.): ed è pur noto che le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti, o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi (art. 4 id.)

La scuola conforta mirabilmente questi precetti legislativi.

La interpetrazione in materia di penalità deve essere restrittiva, ed è lecito distinguere, ricorrere ad analogie, o risalire ad una interpetrazione razionale quando trattasi di render migliore e non peggiore la condizione di un imputato. *Non placet extendi leges poenales multo minus capitales ad delicta nova* (Bacone da Verulamio, *de font. iur. aph. 13). Interpetratione legum poenae molliendae potius quam exasperandae* (1,42, D. *de poenis*). *In poenis benignior est interpetratio facienda* (Cap. 49 *de reg. juris, VI.)*

Ribattendo nel prossimo numero le opinioni contrarie a questa e il pronunziato della cassazione romana tesi acquisterà una maggiore evidenza.

(cont.) Andrea De Leo

Parte I.

Giurisprudenza Amministrativa

Liste elettorali politiche — Condannati per questua.

Coloro che hanno riportato condanna per questua non possono essere elettori politici. (App. Venezia, 27 magg. 1883).

Elezioni comunali fatte in base alla vecchia lista — Nullità.

È nulla l'elezione amministrativa seguita sulle liste dell'anno precedente, mentre quelle per l'anno in corso erano pervenute al sindaco approvate in tempo utile. (Cons. di stato, 26 genn. 1883, adottato).

Elezioni comunali — Ricorsi — Termini — Applicabilità dell'art. 251 della legge com.

I ricorsi in via gerarchica avverso le operazioni elettorali devono essere prodotti entro il termine di giorni 30. (1) (Cons. di stato, in adunanza generale, 21 aprile 1883, adottato).

Medico condotto — Ineleggibilità — Dimissioni posteriori all'elezione — Inefficacia.

La dimissione da medico condotto posteriore alla elezione non può impedire la decadenza o la ineleggibilità a consigliere comunale. (App. Napoli, 25 aprile 1883 — *Riv. amm.* 1883 p. 425).

Nota — È noto che la cass. di Roma, unica competente, ha fermato la massima dell'ineligibilità a consigliere comunale del medico condotto. V. fra le altre la sentenza 17 marzo 1882 — Testa c. Procuratore gen. di Napoli.

Ciò premesso, occorre vedere se la dimissione data dal medico condotto posteriormente all'elezione possa giovargli per impedire la decadenza o la ineleggibilità.

È su questo punto la giurisprudenza giudiziaria, in ossequio al principio *quod nullum est ab initio non potest tractu temporis convalescere*, ha costantemente ritenuto che la capacità giuridica deve esistere al momento in cui la persona si elegge all'ufficio.

Deliberazioni comunali — Intervento del segretario comunale — Nullità.

È nulla la deliberazione consiliare, che riguarda il riordinamento dei registri catastali affidato, mediante compenso, al segretario comunale, se egli abbia assistito alla seduta; giacchè la costui esclusione dall'adunanza consiliare è di dritto nei casi specificati dall'art. 222 della legge com. (Cons. di stato, 23 febb. 1883, adottato).

Nota — Il consiglio di stato fino ai 3 ott. 1868 (V. Astengo, *Nuove ill.* p. 964) aveva ritenuto che la presenza del segretario nell'adunanza in cui si discutono affari di suo interesse è una inconvenienza ma non rende nulla la votazione.

Poscia dal 10 maggio 1870 (V. *Legge*, II, 1871, p. 52) ha cambiato opinione e la nuova ha costantemente sostenuto e sostiene.

Dal canto nostro non esitiamo un momento a dire che la prima giurisprudenza merita d'essere osservata, perchè conforme alla legge.

Ed in vero l'art. 222 della legge com. tassativamente specifica le incapacità solo pei consiglieri comunali, ai quali è impedito di *prender parte alla deliberazione.*

Il segretario certo non prende parte alle deliberazioni coll'assistere alle sedute e col compilare il processo verbale; quindi se è conveniente che esso si astenga da tali sedute, non si può ciò pretendere a pena di nullità, non essendo questa stabilita dalla legge.

Inoltre se il consigliere interessato, ai termini dell'art. 222, può per giurisprudenza assodata as-

(1) Giuris. costante. V. fra gli altri i par. del cons. di stato in data 26 marzo 1870, a sez. riunite, 11 genn. 1881, adottato e 19 ottobre 1882—*Giurista* p. 43. V. pure il nostro articolo dottrinale sugli art. 39 e 75 della legge com. pubblicato nel n. 13 del *Giurista*.

sistere alla seduta, tanto maggiormente lo può il segretario, che, essendo soggetto fra superiori, non può esercitare quella influenza morale che è possibile al consigliere, eguale fra eguali.

Ma si dice: il segretario, che deve compilare il processo verbale, può redigerlo in suo favore.

Ciò nemmeno è possibile, perchè il verbale va firmato dal sindaco e dal consigliere anziano e va letto all'adunanza successiva.

Di questo parere è anche l'avv. Conti = *Quistioni di dritto amm.* p. 44.

Facciamo perciò voti acciò il consiglio di stato ritorni alla precedente giurisprudenza.

Segretario comunale — Licenziamento intempestivo = Risarcimento del danno — Autorità giudiziaria.

L'impiegato comunale intempestivamente licenziato può ricorrere all'autorità giudiziaria, per ottenere il risarcimento del danno dall'autorità comunale. (App. Napoli, 13 aprile 1883) (1)

Congrua parrocchiale — Comuni delle provincie napoletane e siciliane — Spesa obbligatoria.

I comuni delle provincie napolitane sono tuttora in obbligo di provvedere alla congrua del parroco. (App. Napoli, 31 genn. 1883.) (2).

Istruzione pubblica — Maestri elementari nelle provincie meridionali — Stipendio minimo.

Nelle provincie meridionali, giusta quanto ha stabilito il consiglio di stato con varii pareri, sebbene sia sempre in vigore il decreto 7 gennaio 1861, gli stipendi dei maestri elementari si devono di regola aumentare del decimo. In un solo caso non si applica questa regola: quando gli stipendi medesimi, aumentati di un decimo, superano il *minimum* stabilito dalla legge 13 novembre 1859.

Però agli insegnanti minori degli anni 22, nominati in via d'esperimento, puossi assegnare uno stipendio inferiore al minimo stabilito dalla legge, senza che occorra una convenzione, perchè la legge lascia piena facoltà ai comuni di accordare o negare ai maestri, nominati in via d'esperimento, l'aumento di cui si tratta in qualunque caso.

(Cons. di stato — 20 marzo 1883 = adottato).

Nota = Giurisprudenza assodata dopo la pubblicazione della legge 15 luglio 1877 sull'obbligo della istruzione elementare — V. la circolare ministeriale del 20 marzo 1879, e fra gli altri, i par. del cons. di stato 30 agosto 1879 e 13 luglio 1882.

V'ha chi sostiene il contrario, cioè che dopo la legge del 1876 la tabella annessa alla legge Casati, aumentata di un decimo, dev'essere la base di tutti gli stipendi legali (App. Trani, 24 maggio 1880).

Sostiene la tesi del cons. di stato Vita Levi = *Leggi sulla pubbl. ist.* p. 604.

Tutti gli stipendi portati da qualsiasi legge debbono essere aumentati di un decimo sul minimo, ma di fronte al termine di paragone, ch'è la tabella annessa all'art. 341 della legge Casati. (3)

Per applicare la legge 9 luglio 1876 bisogna riscontrare le diverse tabelle col minimo stabilito dalla legge Casati, e così, se lo stipendio è a questo inferiore, lo si aumenta, se è superiore non dev'essere aumentato che in quella proporzione a cui si eleva il minimo della legge Casati accresciuto di un decimo. (V. Vita Levi = op. cit.)

Crediamo far notare che il terzo comma dell'articolo 341 della legge Casati è tuttora in vigore; epperò per le maestre nelle provincie meridionali l'aumento degli stipendi avrà luogo sui minimi ridotti del terzo, stabiliti dal detto articolo. (4)

Però quando le maestre dirigono scuole miste hanno dritto all'istesso stipendio dei maestri, senza la riduzione del terzo (Cons. di stato, 20 aprile 1877).

= Chiara è la disposizione dell'art. 4 della legge 9 luglio 1876.

Qui però giova ricordare che i maestri nominati in via d'esperimento non hanno dritto nemmeno al *minimo legale*, poichè essi non sono *veramente maestri* se non a 22 anni, e quindi tutto l'insegnamento antecedente da essi impartito deve ritenersi come semplice esperimento e provvisorio. (5)

Maestri comunali — Pene disciplinari = Assolutoria del consiglio provinciale scolastico.

Il consiglio provinciale scolastico è l'unica autorità competente a decidere se e come debbano esser puniti i maestri per aver sospese le lezioni. (6)

Qualora il consiglio scolastico abbia deciso che i maestri non sono punibili, il comune non ha dritto a ritenere una parte dello stipendio di essi (7).

(Cons. di stato—9 marzo 1883).

Scopi della legge 5 giugno 1850 = Diniego ad un corpo morale di autorizzare l'accettazione di un legato.

Fra gli scopi della legge 5 giugno 1850 havvi pur quello d'impedire che, per un malinteso spirito di beneficenza e sotto colore di pubblico interesse, si turbi l'ordine delle famiglie.

Devesi perciò negare ad un corpo morale l'autorizzazione ad accettare un legato, specialmente se gli eredi legittimi versano in misere condizioni economiche.

(Cons. di stato = 30 marzo 1883 = adottato).

Nota = Dando uno sguardo agli atti del parlamento subalp., seconda sessione del 1850 = Cam. dei deputati (Documenti) p. 117-118—si vede a chiare note che due sono gli scopi della legge del 1850: 1.° impedire l'accumulazione della manomorta; 2.° porre un freno nell'interesse delle famiglie a certe inconsiderate disposizioni. (8)

Ciò posto, è superfluo dire che è conforme allo spirito della legge la massima che annotiamo. (9)

V. il dotto *Commento* alla legge del 1850 di G. Saredo ed il Digesto Ital. sotto la voce *Acquisti dei corpi morali.*

Opere pie = Atti d'asta — Competenza del prefetto = Appalti che superano le lire 40 mila.

Per precedenti pareri del cons. di stato è costante la massima che, quando si tratta di nullità di atti d'incanti per vizi di forma, spetta al prefetto, e non alla deput. prov., il giudicare della regolarità o meno degli atti prodotti. (10)

Non v'ha disposizione di legge o regolamento che obblighi il prefetto ad attendere, pria di emettere il decreto di annullamento, le osservazioni dell'istituto, sul decreto di sospensione emanato dal sottoprefetto.

---

(1) V. *Giurista* p. 98 e 99.

(2) Giuris. ormai non più discutibile. Cass. Roma, 3 gennaio e 12 magg. 1880 e 7 marzo 1882; cons. di stato, 4 settembre e 30 ott. 1880; cass. Napoli, 10 giug. 1870.

(3) Atti della Camera, 1876, p. 1480 e 1493; atti del Senato, 1876, p. 556.

(4) Atti della Camera, 1876, p. 1476.

(5) Atti del Senato, 1876, tornata 28 giugno 1876, p. 561.

(6-7) Son tanto chiare le disposizioni degli art. 334 e 335 della legge Casati che non vale la pena spendere una parola per dimostrare l'esattezza delle massime riportate.

Solo facciamo osservare che la giurisprudenza dei tribunali è uniforme e costante. (Cass. Torino, 9 luglio 1878; Roma, 28 aprile 1880 e 8 genn. 1881; app. Torino, 16 aprile 1878 e 3 settembre 1879). = V. pure *Ric. amm.*, 1882, p. 302 e 303.

(8) V. pure. Atti del Parl. subalp. = Senato del Regno (Discussioni), tornata 21 maggio 1850, p. 390 e segg.

(9) La giuris. si è ormai assodata in questo senso: cons. di stato 31 marzo 1875, 5 magg. 1875 e 9 sett. 1882, adottati.

(10) Giuris. costante anche in materia di amministrazione comunale.

Il decreto di sospensione del sotto-prefetto dev'essere comunicato contemporaneamente al prefetto ed al presidente del pio istituto.

Gli avvisi d'asta per la vendita di beni stabili eccedenti le lire 40 mila debbono essere inseriti solo nella gazzetta ufficiale, e non già anche nel foglio di annunzi della provincia, giusta l'art. 82 del regolamento per l'applicazione della legge sulla contabilità dello stato.

(Cons. di stato — 27 aprile 1883 — adottato).

Opera pia — Rifiuto degli amministratori d'iniziare una lite — Nomina di un commissario ad actum.

Se il governo, quando ne concorrono gli estremi, ha la facoltà di sciogliere un'amministrazione deputando temporaneamente un commissario a rappresentarla, può del pari nominare un commissario che, pur conservando l'amministrazione, sia incaricato a promuovere quelle azioni che l'amministrazione stessa non vuole esercitare; dappoichè è proprio il caso previsto dalle leggi 21, 25, 40, 163 e 165 del Digesto al titolo *de regulis juris*, nelle quali è stabilito il principio che chi può il più possa anche il meno che di quello sia parte (Cons. di stato, 30 marzo 1883, adottato).

Opera pia a favore dei carcerati poveri — Riforma.

Essendo incompatibile coi regolamenti carcerarii in vigore il lascito per distribuzione di elemosina ai carcerati poveri, è opportuno riformarlo nel senso di soccorrere invece i liberati del carcere poveri, che nei primi giorni della riacquistata libertà non avessero ancora trovato modo di occuparsi in lavori proficui. (Cons. di stato, 23 febb. 1883—*Man. amm.* 1883 p. 192).

Maniaci poveri — Provincia — Diritto di rimborso verso i parenti — Arretrati.

La provincia che ha provveduto alle spese di mantenimento e cura del maniaco povero nel manicomio provinciale, ha dritto di rivalsa verso i parenti di lui che si trovino in condizione di relativa agiatezza; e tale rimborso può farsi valere anche per gli arretrati. (Cass. Torino, 5 aprile 1883 = *Riv. amm.* 1883 p. 427).

Leva militare — Copie degli atti dello stato civile — Rilascio gratuito da parte dei municipi.

Le operazioni deferite ai municipi per l'esecuzione della legge sulla leva hanno per oggetto il servizio dello stato e non già l'interesse dei municipi stessi; epperò il comune è tenuto a rilasciare gratuitamente e in carta libera i certificati e gli estratti di atti dello stato civile richiesti per le operazioni di leva. (Cons. di stato, 9 marzo 1883).

Dazio consumo — Società cooperative — Vendita al minuto di generi ai soci — Prezzo di costo — Esenzione da tassa.

Le società cooperative che distribuiscono generi alimentari fra i soci al mero prezzo d'acquisto non sono soggette al dazio consumo, giusta l'art. 5 della legge 11 agosto 1870. (Cass. Roma, 23 marzo 1883). (1)

Fabbricati dei conventi soppressi — Cessione ai comuni ed alle provincie — Alienazione.

I comuni e le provincie possono essere autorizzati, nei modi ordinari, ad alienare gli edifici monastici loro concessi a senso dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, allorchè ne sia dimostrata la necessità.

In questo caso il prezzo ricavato dalla vendita deve essere impiegato integralmente negli scopi prefiniti dallo stesso art. 20, e non può quindi essere gravato di canoni, nè distratto anche solo in parte, per altri usi.

(Cons. di stato, sezioni unite, 21 aprile 1883 — 11 maggio 1883, sez. interni).

Nota — I comuni e le provincie non ottengono le concessioni dei monasteri per sola liberalità dell'amministrazione del fondo pel culto, ma per diritto stabilito imperativamente dal cit. art. 20. Vero è che queste concessioni sono subordinate a certe condizioni, che i comuni e le provincie debbono osservare per ottenere tali fabbricati.

È chiaro quindi che, adempiute le condizioni prescritte dal detto art. 20, la concessione deve ritenersi perfetta, definitiva e traslativa nei concessionari, col dominio dello stabile, della piena disponibilità del medesimo.

Questa concessione non può essere caduca nè riversibile al fondo pel culto, poichè la legge (art. 19 secondo alinea e 35 primo alinea) non l'ha detto, come pei mobili e per la rendita iscritta a favore dei comuni. È proprio il caso di applicare la massima: *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.*

Oltre a ciò è da notarsi che il legislatore volle riserbata una parte di questi beni ai comuni per la ragione che molti conventi vennero eretti e dotati dai comuni stessi, i quali ne ritraevano apprezzabili vantaggi, come ne ritraevano anche da quelli fondati da privati cittadini.

Premessi questi principii, pare incontestabile nei comuni il diritto d'alienare, dietro il permesso dell'autorità tutoria ordinaria, gli edificii monastici, purchè però il prezzo ricavato sia impiegato per uno degli usi di cui nel cit. art. 20.

Questa liberale interpetrazione mira principalmente a rendere di pratica attuazione il disposto della legge, potendo non adibirsi gli edifici monastici ad uno degli usi specificati nel detto art. per la situazione topografica degli edificii stessi, mentre col prezzo ricavatone si può facilmente istituire una scuola, un asilo infantile ecc.

Ricchezza mobile — Notificazioni e consegne degli avvisi di accertamento — Congregazioni di carità — Segretari.

Gli avvisi di accertamento di redditi per tassa di ricchezza mobile appartenenti ad una congrega di carità sono validamente consegnati al segretario di detta amministrazione. (Comm. centrale delle imposte, 16 aprile 1883).

Ricchezza mobile — Mutamento di membri della commissione.

I nuovi componenti di una commissione d'imposte non possono emettere decisione relativa ad un contribuente inteso in persona dai vecchi componenti senza prima sentirlo di nuovo sotto pena della nullità della decisione. (Id., 17 giug. 1883).

Tassa sul bestiame

(Cont. V. il n. prec.)

30. Esazione per appalto.

Le tasse comunali, che emergano da ruoli speciali, debbono essere riscosse esclusivamente dall'esattore delle contribuzioni dirette, non potendone essere affidata la riscossione ad un esattore speciale o tesoriere od appaltatore, giusta l'articolo 5 della legge 20 aprile 1871 n. 192 sulla riscossione delle imposte dirette. (Cons. di stato, 28 luglio 1876, 28

(1) Finalmente questa grave ed importante quistione è stata risoluta dalla cass. romana.
I tribunali del regno avevano deciso in vari sensi.

Contr. app. Torino, 18 aprile 1883; app. Milano, 19 luglio 1882 ecc.
Conf. cass. Torino, 10 luglio 1868; app. Torino, 29 marzo 1867 ecc.

agosto 1878, e 24 dicembre 1879, adottati; e nota Min. Int. 31 dicembre 1871). (1)

Nota — È giurisprudenza costante che tutte le tasse comunali, per la cui riscossione è necessario il ruolo, debbano esigersi dall' esattore delle imposte dirette e non possano appaltarsi, perchè non sono suscettive di aumento per opera di privati speculatori.

E qui, per incidente prestandosi l' argomento, ci piace riferire le osservazioni del Maggi (*Legge sulla riscossione delle imposte dirette* p. 28), osservazioni che ci sembrano utili ed opportune:

« L'esattore deve riscuotere *tutte le tasse comunali e provinciali* senza distinzione di *dirette* ed *indirette* Ciò dice espressamente l'art. di legge, il quale, dopo aver detto che l' esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali e sovrimposte, aggiunge *e tasse comunali e provinciali*. Fu subietto di controversia se a questo dovere dell'esattore di riscuotere le tasse comunali e provinciali corrisponda il diritto di pretendere la riscossione: e la controversia fu definita dal Consiglio di Stato nel senso che l'art. 5 della citata legge contiene l'obbligo imprenscindibile di assumere la predetta riscossione, e pei comuni ed i consorzii l'obbligo egualmente imprenscindibile di affidargliela. (2)

« Dicemmo che è dritto e dovere dell'esattore di riscuotere tutte le tasse comunali e provinciali senza distinzione di tasse *dirette* e tasse *indirette*; e crediamo di poter giustificare quest'asserto col silenzio del legislatore: il quale, mentre parlando delle imposte erariali ebbe cura di fare la distinzione col qualificativo *dirette*, tacque quando tenne parola delle tasse comunali e provinciali. Quindi, siccome *quod voluit* il legislatore *dixit*, e *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*, così ci sembra logico ritenere che non si debba dare restrizione di sorta alla parola imperativa del legislatore. Vero è che la prescrizione di legge è compendiata nella modalità *in conformità dei ruoli consegnatigli*, locchè indurrebbe la presunzione che l'esattore comunale non avesse nè dritto nè dovere di riscuotere le tasse comunali e provinciali che non risultassero dai ruoli; ma si è riparato a questa apparente discrepanza se si pensa che anche per le tasse indirette i Comuni sogliono e debbono trascrivere il nome dei debitori e la somma ed il titolo del debito negli appositi dazzaioli o ruoletti, che in ultima analisi formano il ruolo, cui ha referenza l'articolo. Siccome ci occupiamo *de lege condita* e non *de lege condenda*, così è nostro debito di ricordare che specialmente nei Comuni chiusi per gli effetti del dazio di consumo, non si è usato finora di fare versare all'esattore comunale, che non fosse anche tesoriere del Comune, l'introito del dazio di consumo, del quale hanno assunto l' appalto dall' Amministrazione governativa.

« Il capoverso dell'articolo dice che i ruoli esecutivi debbono essere controfirmati dall' agente delle imposte e dal sindaco. *Quid* dei ruoli delle tasse comunali nella redazione dei quali non ha azione di sorta l'agente delle imposte, ma sivvero l'approvazione è devoluta alla Deputazione provinciale ai termini dell'articolo 138 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allig. A ?

« Questa prescrizione non è applicabile che ai ruoli d' imposte dirette erariali, perocchè non è supponibile che il legislatore volesse per capriccio che i ruoli delle imposte o tasse comunali venissero per sola formalità sottoposti alla firma dell'agente delle imposte.

« Ciò riteniamo perchè tale ci sembra lo spirito del legislatore e giacchè *scire leges non est verba earum tenere sed vim ac potestatem.* »

31. Attivazione entro l'anno = Cumolo di due annate.

Secondo l'intendimento della legge il comune che applica una tassa deve provvedere in modo che entro l'anno sia posta in riscossione, onde escludere l' inconveniente che i contribuenti siano chiamati a soddisfare in un solo anno due annate di tassa. (Cons. di stato, 1 giugno 1877).

32. Sospensione degli atti esecutivi = Dilazione ai contribuenti.

L'esazione delle tasse comunali dev' essere fatta nel modo prescritto per le imposte e sovrimposte erariali e provinciali, a meno che non siasi stabilito diversamente nel capitolato coll' esattore.

Quindi, escluso questo caso, non può il consiglio comunale ordinare all'esattore di sospendere gli atti esecutivi contro i contribuenti pel pagamento delle tasse comunali e dare dilazioni ai medesimi; spettando tale facoltà esclusivamente al prefetto.

(Cons. di stato — 19 luglio 1876).

(*cont.*)

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Girante = Avallante — Terzi cessionarii = Compensazione.

Il girante di un effetto commerciale non può eccepire la compensazione a danno dei terzi, ai quali l'accettante e l'avallante avessero ceduto le ragioni di credito che contro di lui rappresentavano, se, dopo la denunzia della cessione, fu giudizialmente obbligato ad estinguere quell' effetto.

(Cass. Napoli — 16 aprile 1883 — V. *Gazz. dei trib.* 1883, 537).

Nota = Il girante di un effetto commerciale cessa, per effetto della gira, di essere creditore dell'accettante e dell'avallante.

Per darsi luogo alla compensazione è necessaria la coesistenza di vicendevoli crediti e debiti. Nello incontro dei medesimi la legge opera di diritto la proporzionale estinzione, nella stessa insaputa del debitore, art. 1285 e 1286 cod. civ.

Questo principio generale soffre modificazione semprechè vi sia cessione o sequestro dell' un dei crediti. Evidente ne è la ragione, la quale tiene precipuamente alla garentia del dritto dei terzi. Con la cessione la proprietà del credito dal cedente passa al cessionario, e la cessione addiviene perfetta, quanto al debitore ceduto, sia con l' accettazione di lui, sia con la notifica dell'atto di cessione, art. 1538 e 1539 cod. civ. Così ancora nel caso di sequestro. Staggito che sia, e messo nelle mani della giustizia, il credito, il sequestrante vi acquista dritto. Cóteste ragioni, una volta legalmente acquisite, si ridurrebbero nella maggior parte dei casi ad una vera irrisione, se potessero venir frustrate dalla generica dottrina della compensazione. Ecco perchè il debitor ceduto, cui venne la cessione denunziata, non può invocare compensazione che per i crediti ante-

(1) Lo stesso consiglio di stato col par. 28 agosto 1872 pel comune di Cuneo, che ha poscia revocato coi citati pareri, ritenne un contrario principio—V. *Man. amm.* a. 1876 p. 78 in nota.

Qui giova anche ricordare che la cass. di Firenze (28 aprile 1881) riconosce la facoltà nei comuni di avvalersi per l'esazione della tassa di agenti speciali, invece che dell' esattore, solo quando si tratti di rate arretrate.

(2) Parere 18 gennaio 1873, adottato.

riori, e nol può neanche il sequestratario se addivenne creditore dopo il sequestro, art. 1291 e 1294 cod. civ. Le quali limitazioni, siccome ognuno ben vede, non mirano che a proteggere il dritto dei terzi.

Appello incidente — Graduazione.

Compete lo appello incidente pur contro le sentenze rendute in sede di graduazione.

Riconosciuto il pagamento integrale di capitale ed interessi, pria di rinviare tra i chirografarii il credito residuale dello spropriante, doveasi indagare se fosse tal credito dipendente dalle spese della procedura esecutiva, nel quale caso non potevasi rifiutare il privilegio segnato nell' art. 1961 cod. civ.

(Cass. Napoli = 15 aprile 1883 — V. *Gazz. dei trib.* 1883, pag. 538).

Testatore = Condizione di mente — Notaio = Dichiarazione.

La dichiarazione del notaro che dice sano di mente il testatore è efficace solo a dimostrare la sua opinione nel momento del testamento per le brevi indagini da lui fatte, ma non può valere come verifica piena dello stato di mente del testatore, da impedire una investigazione più ampia e sicura, senza doversi rinviare al procedimento di falso.

I fatti avvenuti innanzi al notaio e certificati da lui possono essere impugnati solo col mezzo del falso. (1)

(Cass. Napoli = 9 febbraio 1883 — La sent. è pubb. dalla *Gazz. dei trib.* 1883, 541).

Asse ecclesiastico — Seminario — Conversione = Bestiame--Presa di possesso—Interessi loco damnorum

Quando la corte di merito ritiene che il bestiame esistente nel fondo di un seminario non era addetto nè al servizio, nè alla coltivazione del fondo medesimo, ma che vi si trovava per iscopo d'industria e come tale era soggetto a continui mutamenti, donde la ragione di considerare i capi del bestiame suddetto come mobili per loro natura ed esenti perciò dalla conversione; non può la sentenza essere censurata in cassazione, trattandosi di un apprezzamento di fatto.

In omaggio all'art. 16 della legge 7 luglio 1866, la presa di possesso di tale bestiame per parte del demanio non può mai reputarsi lo effetto dell'arbitrio del dolo o dello colpa; epperò non può procedersi riguardo agli interessi *loco dannorum* coi criterii attinti dallo art. 1151 del cod. civ., dovendo il demanio restituire colla somma capitale solo gli interessi dal giorno della mora.

(Cass. Roma — 27 aprile 1883).

Nota = Per l'art. 413 del cod. civ. sono beni immobili per destinazione « le cose che il proprietario di un fondo vi ha posto per il servizio e la coltivazione del medesimo ». Se la corte di merito si persuade in fatto che il bestiame non era messo nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, riesce evidente che questo criterio è incensurabile in cassazione.

Quando poi si considera mobile e non immobile per destinazione il bestiame, questo non va compreso nella conversione, la quale si riferisce esclusivamente ai beni immobili.

L'art. 16 della legge 7 luglio 1866 dispone:

« Sorgendo contestazione nell' applicazione della legge presente o delle precedenti a qualche corpo od ente morale o sulla *devoluzione* o divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al demanio fino a che non sia provveduto altrimenti o dal governo o dai tribunali. »

Risulta perciò inapplicabile l'art. 1151 del codice civile, che vuole il dolo o la colpa, come motori del fatto pel quale si chiede il risarcimento dei danni.

(1) V. *Giurista*, p. 38.

Registro = Donazione — Pagamento con immobili = Tassa.

Il donante che, valendosi della facoltà riservatasi nell' atto di donazione, paga con beni immobili il capitale donato, pone in essere una *datio in solutum*, equiparata alla vendita, e soggetta quindi alla tassa proporzionale di trasferimento d'immobili.

(Cass. Roma = 9 aprile 1883 — V. *Foro it.* 1883, I, 450).

Testamento segreto = Sottoscrizione — Mezzo foglio.

Quando il testamento è scritto in tutto o in parte da altri, la sottoscrizione del testatore, ai termini dello art. 782 del codice civile, è richiesta, sotto pena di nullità, in tutti i mezzi fogli di cui si compone il testamento, siano essi staccati o, come si dice, volanti, siano riuniti assieme mediante cucitura, o siano rimasti attaccati per modo da formare ogni due un foglio intero.

(Cass. Torino — 31 marzo 1883).

Nota = Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa importante quistione, variamente risoluta dagli scrittori e dai magistrati — La interpetrazione severa e restrittiva data all'art. 782 del cod. civile dalla cassazione torinese è conforme ai precetti della scienza, allo spirito della legge e al buon senso.

Sostenevasi che la sottoscrizione del testatore è richiesta soltanto nei mezzi fogli staccati; ma giustamente la corte osservò che con questa teorica verrebbe a mancare qualsiasi analoga prescrizione in ordine ai fogli interi, i quali appunto perchè costituiti di due mezzi fogli riuniti assieme e quindi esenti da sottoscrizione dovrebbero passare impunemente e ritenersi come altrettante parti di un testamento segreto scritto da mano aliena senza neppure una firma del testatore.

Invocanvasi a tal uopo il codice albertino e le spiegazioni date dal ministro guardasigilli al consiglio di stato; ma anche qui giustamente osserva la cassazione che, ammettendosi la teorica opposta, si arriverebbe alla strana ed assurda conclusione che, mentre coll' articolo 750 il codice albertino si sarebbe mostrato molto sollecito di provvedere ai casi rarissimi di un testamento segreto in cui vi siano dei mezzi fogli staccati, avrebbe poi lasciato senza alcuna garanzia tutti gli altri testamenti di consimile natura, che per solito sono scritti sopra fogli interi.

Opponevasi ancora che scopo della legge fu quello di garentire l'identità della carta, e che perciò bastava sopra un foglio intero una sola sottoscrizione, mentre rendevasi questa indispensabile sopra ciascun mezzo foglio quando il testamento componevasi di mezzi fogli — Si rispose dalla corte che la sottoscrizione su ciascun mezzo foglio, anche quando il testamento è scritto su fogli interi, serve ad impedire molte altre frodi che si potrebbero commettere da un amanuense infedele, « fra le quali, per citare un esempio, la clandestina scritturazione di disposizioni su di un mezzo foglio lasciato artatamente in bianco ed attaccato all'altra metà portante la firma del testatore; e se non altro offrirà al disponente un occasione inevitabile di assicurarsi *de visu* e colla lettura se in ogni parte del testamento sia stata esattamente scritta la sua volontà quale venne da lui manifestata, nel che si sostanzia il voto supremo della legge. »

Somministrazione della materia per parte dell' imprenditore — Natura del contratto.

Non si può dire in via assoluta che ci sia una vendita e non una locazione d'opera ogni qualvolta l'imprenditore, oltre a fornir l' opera, somministri anche la materia.

Deve ritenersi locazione d'opera e non vendita il contratto per cui una impresa, somministrando la

materia, ha costruita una strada ferrata per conto dello stato, ma l'ha costruita su terreno a questo appartenente per espropriazione di pubblica utilità.

(Cass. Torino — 2 marzo 1883 — V. *Foro it.* 1883, I, 474).

Nota — Quando l'imprenditore, osserva la corte, non mette ciò che vi ha di principale nella costruzione di una casa o d'una strada, il terreno, il proprietario di questo acquista i materiali a misura che vi sono impiantati, li acquista per accessione, e quindi pel solo fatto del loro impianto sull'immobile e in quanto vi si assimilano e vi si identificano. La vecchia massima *quod solo inaedificatum est solo cedit* diventa un principio di ragione da applicare alla specie.

Campione dubbioso — Solve et repete — *Scrittura privata — Mancanza di registrazione — Effetti giuridici — Amministrazione finanziaria.*

Fino a quando non sia legalmente accertata l'esistenza di un contratto racchiuso in una semplice scrittura privata per la registrazione della quale sia dovuta la tassa, l'articolo il cui accertamento dipenda da ulteriori indagini, o la esigibilità del quale non sia bastantemente stabilita, deve inscriversi sul campione dubbioso; e poichè l'annotazione in questo non costituisce un titolo certo a favore dell'amministrazione finanziaria, ne segue che allorquando contestasi la giuridica esistenza del credito in forza del quale si spinse l'avviso e l'ingiunzione, s'impegna un vero giudizio di cognizione, nel quale non è dato all'amministrazione invocare a suo pro il privilegio del *solve et repete*, concesso solo per quei crediti dello erario, che emergono da titoli certi ed indiscutibili.

Non si può obbligatoriamente costringere le parti a fare la registrazione, contro la loro volontà, di una scritta esclusivamente privata che contiene una convenzione qualsiasi di cui è incerta la legale esistenza; nè la mancata registrazione della scritta suddetta obbliga le parti al pagamento della relativa tassa, una alle penalità nelle quali fossero incorse, per ritardato termine ad eseguirla.

(Trib. Salerno — 20 giugno 1883 — Est. il giudice Napodano).

Nota — La seconda di queste massime ci sembra molto importante: a maggiormente chiarirla, riportiamo dalla sentenza le considerazioni giuridiche sulle quali si fonda.

« Attesochè le disposizioni dell'articolo 14 della legge sulle tasse di registro del 13 settembre 1874, se trovano tutta la loro applicazione allorchè vi siano fatti, atti o scritti che facciano presumere la legale esistenza di un contratto di trasferimento di proprietà immobiliare, non può ritenersi altrettanto, quando, esistendo pur materialmente la scrittura contenente il contratto trascritto di proprietà, l'esistenza di questo non sia legalmente accertata, imperocchè allora si avrà un contratto potenziale ma non in atto, e quindi lo scritto che lo racchiude non è a diffinirsi che un semplice documento improduttivo di qualsiasi effetto. Che siffatta ipotesi verificasi precisamente per le semplici scritture private racchiudenti una convenzione qualunque, giacchè fin quando la scrittura medesima non sia riconosciuta, o legalmente sia ritenuta tale, non ha giuridica esistenza, e quindi è inefficace; a differenza dell'atto pubblico, o della scrittura privata a questo equivalente, poichè, in tal caso, dall'autenticità dell'atto si attinge la prova certa ed indubitata della legale esistenza del contratto.

« Ed è per questa destinazione che la cennata legge con gli articoli 73 e 74 statuisce l'obbligatorietà della registrazione degli atti pubblici nel termine di giorni 20 dalla loro data, mentre per quelli in forma privata dev'essere diligenza delle parti di denunziarli e registrarli nello stesso termine decorribile dal giorno in cui il contratto o la sua rinnovazione, continuazione o prolungamento — son parole del legislatore — ebbero principio di esecuzione. Tale disposizione, dettata alla stregua dei principii della più corretta logica ed imparziale giustizia, rivela palesamente come il legislatore nel volere assicurato il dritto dell'erario a riscuotere la tassa registro, ha guarentito nel contempo quello delle parti, le quali, solamente quando con scrittura legalmente certa danno esistenza ad un contratto, sono obbligatoriamente tenute alla registrazione nei termini stabiliti e non già nel caso, che la scrittura racchiudente la convenzione, per la forma in cui redatta, non rimanga che un semplice documento improduttivo di qualsiasi, effetto, fino a che gli si dia, o voglia darglisi la sua giuridica esistenza, nel qual caso soltanto le parti non diligenti sono sottoposte alle penalità sancite per trascurata registrazione nel termine stabilito per regola generale, sia per gli atti pubblici che per quelli privati. Cosiffatto criterio, che ricavasi dalle menzionate disposizioni, vien confortato dai principii di ragione e di legge; imperciocchè se non può disconoscersi che il pagamento della tassa registro sia il corrispettivo della garentia accordata alle parti nell'assicurazione, fra l'altro, della data certa delle convenzioni da loro formate, riuscirebbe assurdo che, nella non ancora accertata legale esistenza della scrittura che le racchiude, siano i contraenti obbligatoriamente tenuti a registrarla e pagare la corrispondente tassa; ciocchè importerebbe una coercizione all'adempimento di un contratto forse pure effimero, simulato, di cui le parti non volendo o non potendo far uso, lo scritto che lo racchiude non ocstituirebbe che un semplice documento privo di ogni effetto. Or se per una scrittura falsamente foggiata non si da luogo ad azione penale quando la stessa rimane semplicemente in potenza, pare chiaro, *ob eamdem rationem legis*, che per una scritta esclusivamente privata, la quale contiene una convenzione qualsiasi di cui è incerta la legale esistenza, non possa obbligatoriamente costringersi le parti a farne la registrazione contro la loro volontà, e conseguentemente non possano esser tenute al pagamento della relativa tassa una alle penalità nelle quali fussero per avventura incorse per ritardato termine ad eseguirla. »

Parte III.

Giurisprudenza Penale

Appello — Procuratore generale — Inammessibilità ed abbandono.

Quando il procuratore generale non porta a discussione nei trenta giorni dalla sua data un appello del procuratore del re, perchè evidentemente inammessibile, può bene appellare direttamente avverso quella sentenza per la quale v'à l'appello inammessibile del procuratore del re.

(Cass. Napoli — 30 marzo 1883).

Nota — Ravvicinati ed attentamente ponderati, dice la corte, gli articoli 399, 407 e 414 del codice di proc. pen., deriva che al procuratore generale spettano due facoltà, l'una di portare a discussione nel perentorio di trenta giorni dalla sua data l'appello del procuratore del re, se il gravame gli sembrerà fondato; l'altra d'interporre direttamente l'appello nei sessanta giorni dalla sentenza, non ostante il silenzio o l'acquietanza del procuratore del re alla esecuzione della sentenza.

È naturale che, ove mai il procuratore generale

adotti il primo temperamento, la facoltà dell' articolo 414 resti impedita o meglio resti assorbita, perchè non è concepibile la discussione di un duplice appello del p. m., tanto più che pel primo capoverso dell'art. 407 al procuratore generale non è impedito di aggiungere ai motivi della nota informativa del procuratore del re ogni altra ragione, che nelle sue superiori vedute potrà per avventura credere utile a sorreggere il gravame.

Ma se il procuratore generale non crede di avvalersi del diritto di portare a discussione nel termine anzidetto l'appello del procuratore del re, non perchè non sia fondato, ma perchè scorge che tale appello non è mai nato vitale essendo esso fuori termine, in tal caso non è possibile fuorcludergli l'esercizio dell altra facoltà emergente dall'art. 414, perciocchè tanto vale il silenzio effettivo e l'acquiescenza alla sentenza da parte del procuratore del re, quanto un reclamo di costui che resti senza seguito, pel vizio congenito di un fine di non ricevere; e bene è qui il caso di ricordare una di quelle massime, che dureranno finchè vi sarà scienza di dritto; *quod nullum est nullum producit effectum.*

Furto = Mancata denuncia.

È colpevole di furto e non di mancata denuncia di oggetti rinvenuti colui che, guidando un branco di pecore o di capre, vede imbrancarvisi altre capre pascolanti, e le fa sue quantunque sappia che ad altri appartengano.

(Cass. Napoli = 16 marzo 1883 — *Gazz. dei trib.*, 1883. p. 542).

Lesione lieve = Genitori offesi — Azione pubblica.

Le ferite e percosse senz'armi proprie, comunque non abbiano cagionato malattia o incapacità al lavoro maggiore di 5 giorni, quando sono commesse a danno dei genitori sono di azione pubblica.

Applicata in questi casi la pena del carcere fra un mese e due anni a mente degli art. 550 e 543, non potrebbesi ulteriormente aggravare in forza dell' art. 549, perchè questo è applicabile soltanto alle personali lesioni costituenti già per la loro oggettività crimini o delitti, e non anco a quelle costituenti mere contravvenzioni; tanto più che altrimenti non vi sarebbe tra le lesioni gravi e lievi e tra torti diversi un diverso fine.

(Cass. Roma = 17 aprile 1882 e 13 gennaio 1883. *Riv. pen.* 1883. p. 488).

Istituzione di un corpo di guardie notturne.

L' istituzione di un corpo di guardie notturne all' oggetto di tutelare la sicurezza dei cittadini, così personale, come della proprietà, in concorso degli agenti della pubblica forza, non costituisce contravvenzione alla legge di pubblica sicurezza.

(Cass. Firenze — 7 marzo 1883).

Nota = La quistione è nuova negli annali della giurisprudenza. Un privato, certo Lombardi, istituì un corpo di guardie notturne all'oggetto suindicato. Le loro operazioni consistono nel percorrere le strade vigilando sulle case e botteghe, cercando di scoprire furti o tentati o consumati, prevenendo o soccorrendo negl' incendi, se richiesti di urgenza procurando l' intervento di medici, levatrici, sacerdoti; assistono ubbriachi o persone colte da male scortandole alle proprie abitazioni; quando si avvedono di un reato, corrono in cerca di guardie di pubblica sicurezza o carabinieri, e li indirizzano al luogo del reato, o pongono sulle tracce del colpevole. Per tutto ciò sono retti da un regolamento e sono soggetti ad una disciplina: vanno in due ed anche da soli, riunendosi in qualche punto fissato per eseguire un controllo.

Leggasi la dotta e lunga decisione nella *Legge*, 1883, II, 59.

Giurati = Interpellanza per ulteriore spiegazione.

Non è nullo il dibattimento, quando, esaurite le difese, non furono interpellati i giurati se intendevano di fare qualche domanda all' accusato, ai testimoni, ai periti, e chiedere qualche spiegazione.

(Cass. Torino — 28 marzo 1883).

Ribellione — Coercizione.

Il reato di *ribellione*, di cui all' art. 247 c. p., si verifica quando il pubblico uffiziale od agente si rivolge col suo atto al cittadino, e ad esso indirizza l'esercizio del suo ministero, e a sua volta il cittadino, per non sottostare all'imperio della legge, si rivolta contro quello con violenze o vie di fatto.

Per converso il reato di *coercizione*, di cui discorre l'art. 257 c. p., si verifica quando il cittadino si rivolge al pubblico ufficiale, e con violenze o minacce lo costringe a fare o non fare un atto del suo ufficio.

(Cass. Torino — 30 maggio 1883).

Nota = L' elemento comune ai due reati è l' atto illegale del privato che, con minacce o violenze, tende a conculcare l' autorità della legge, rappresentata dai suoi esecutori o mandatarii. La differenza sta in ciò che nel reato di ribellione il pubblico ufficiale va per agire contro il privato, e questi, allo scopo di evitare un male presente, si oppone attaccando o resistendo; e invece nel reato di coercizione è il privato che, allo scopo di procacciarsi un bene o di scongiurare un male futuro, si fa a costringere il pubblico uffiziale a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo uffizio. Onde è che la prima ipotesi di reato è dell'altra men grave, perchè nel primo caso il colpevole fu quasi dominato dalla presenza del male che lo colpiva, e la sua azione fu più improvvisa ed istantanea; e nel secondo caso l'azione fu pensata, voluta e preordinata al fine di far servire, mercè violenza, la pubblica autorità al soddisfacimento di privati interessi.

Minaccie — Estorsione — Differenza.

Se le minaccie di morte o di altro grave danno, con ordine di dare, o di deporre in luogo indicato una somma di danaro, per mezzo di scritto anonimo, si riferiscono ad un male futuro, di modo che turbino solamente la tranquillità personale di taluno, esse costituiscono il reato, di cui all' art. 431; se però agiscano sul presente e trapassino in violenze private diminuendo la personale libertà, e costringano alcuno a fare, ad omettere, o soffrire qualche cosa, allora finiscono di essere un reato speciale e divengono mezzo di esecuzione, o circostanza costitutiva di altro reato più grave, cioè della estorsione violenta (Cass. Palermo — 16 aprile 1883).

Falsità per supposizione di persona = Inesistenza.

Effetto della falsità dev'essere il danno o la possibilità del danno; e il creditore che altera il vero, o assumendosi mandatario, o servendosi di altro mezzo, per riscuotere dal debitore il proprio credito, non commette reato di falso, salvochè la falsità non pregiudichi i terzi. (Camera di consiglio del trib. di Salerno = 13 luglio 1883 — Est. il giudice Arriola).

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** = *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile*

Salerno = Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 15 AGOSTO 1883 NUM. 17.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SULL'ART. 24 DELLA LEGGE SUL DAZIO DI CONSUMO

del 3 luglio 1864.

II.

Asserimmo nel numero precedente di questo periodico che, combattendo le opinioni contrarie, la nostra tesi avrebbe acquistata la forza di un assioma.

Mantenendo la promessa, proviamoci ora pria a prospettarle per intero e poscia a combatterle.

Molte sono le opinioni alla nostra contrarie e sarebbe lavoro erculeo e poco utile venirle tutte svolgendo e confutando.

Ve ne ha talune, pilottate di erudizione snervata e inopportuna, sostenute da coloro cui fu data niente altro che la solita pappina dei compendii, e dei metodini, che sanno qualche volta solo rimpolpettare i pasticci altrui o far vendemmia di racimoli: e di queste opinioni, combattute unicamente dal buon senso, non ci occuperemo.

Per quanto sappiamo, tre sono le opinioni contrarie alla nostra, che meritano di esser disaminate; e tutte e tre, tenendo a base lo art. 24 della legge sul dazio di consumo del 3 luglio 1864, esprimono tre concetti diversi e menano a tre diverse conseguenze giuridiche. I sostenitori di queste tre opinioni sono giuristi valorosi, espertissimi nella scienza e nella pratica del diritto, e lottano senza posa, credendo ognuno di avere afferrato il vero. Da sperimentati campioni trascinano con essi tribunali, corti d'appello, corti di cassazione; e la giureprudenza, come al solito, procede varia, incerta, vacillante. Tutto ciò mostra la grandezza dello ingegno umano; ma non è nè bello, nè edificante. Chi sa quante volte quell'uomo insigne che è Quintino Sella ha dovuto far le meraviglie o ha sentito stringersi fortemente il cuore quando ha visto in quale maniera s'interpetrava quello articolo, di cui fu redattore!

Primo fra gli oppositori è il GIANZANA, uomo competentissimo, versato nelle scienze giuridiche e finanziarie, il migliore comentatore della legge sul dazio di consumo. Egli scrive, dopo di avere semplicemente riprodotto lo art. 24:

« Dunque ci sembra che possano nella materia recarsi le seguenti conclusioni:

1.° Che ove l'appaltatore non abbia esatto una tassa, l'azione per esigerla si prescrive entro un anno.

2.° Che entro un anno dal fatto che diede luogo alla contravvenzione, la stessa sia prescritta, se non si è proceduto a rilevarla e porgerne querela: *che, se ciò si fosse fatto, e così introdotto colla denuncia il giudizio, pare a noi, che la prescrizione dell'azione penale debba dopo ciò misurarsi non dall'art. 24 in disamina, ma dalle norme generali del codice penale.*

3.° Che estinta così per prescrizione l'azione penale, abbia e per necessità connaturale alla tassa in disamina, e per virtù dell'art. 149 capoverso codice penale, a ritenersi estinta anche l'azione civile, che ne discende.

4.° Che invece l'azione per rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione della tariffa, si abbia ad estinguere nel termine di anni due, tanto pel contribuente quanto per l'amministrazione, salvo il caso di frode, nella quale ipotesi vive l'azione, come nella sezione II precedente abbiamo detto.

« Si disputò molto, se gli atti di procedura interrompessero la prescrizione dell'azione penale in materia daziaria. Ormai però la giurisprudenza è concorde nel senso che, applicandosi pure qui le norme generali, gli atti di procedura interrompano la prescrizione, quando per la sua pena la contravvenzione daziaria si eguagli a delitto; invece non producano effetto dopo il decorso di un anno, quando la contravvenzione daziaria sia punibile con semplice pena di polizia, a somiglianza di quanto avviene, pell'art. 140 cod. pen., pei reati con pena di polizia punibili. »

Non la pensa allo stesso modo la cassazione romana, la quale con un suo recente pronunziato, svolto in una dotta sentenza da esimio giureconsulto, interpetra lo art. 24 della legge sul dazio di consumo nella maniera seguente:

« La corte osserva, che la imputazione di cui si parla impropriamente chiamasi *contravvenzione*, poichè il dazio frodato fra governativo e comunale era di lire 14,70 il di cui decuplo, che rappresenta il massimo della multa, si estende a lire 147.

« Nulla osta che siasi applicata la multa del doppio del dazio in lire 30, poichè versandosi nel caso di un'azione, sia per l'appellabilità, sia per la prescrizione, si deve tener conto dell'estremo limite della multa, ed il tribunale ne tenne conto quando non dichiarò inamessibile l'appello ai termini dell'articolo 353 del cod. di p. p.

« Or se la detta multa poteva eccedere le lire 50 è evidente, che per la prescrizione dell'azione penale *dovevasi ricorrere all'art. 24 della legge speciale e metterlo in armonia con l'art. 139 del cod. pen. e non tenere a guida il successivo art. 140, che è inapplicabile, perchè prevede il caso della pura contravvenzione di polizia ipotizzata dal cod. comune.*

« Onde, dovendosi unicamente tener presente nella fattispecie l'art. 24 della legge 3 luglio 1864, occorreva disaminare se per esso gli atti di procedura avessero la virtù d'interrompere la prescrizione. Il citato art. 24 fa silenzio sul riguardo e perciò bisogna supplire con le regole comuni; e poichè la disposizione in esame, *restringendo il termine ordinario della prescrizione da cinque anni ad un solo,* tace intorno agli effetti degli atti di procedura ai fini della prescrizione, così deve farsi ricorso all'art. 139 cod. pen. in cui è sancita la loro virtù interruttiva.

« Non essendo conforme ai principii della legge la teoria del tribunale, cioè: che, non potendosi in appello aumentare la pena e dovendosi stare a quella *applicata*, il reato non potevasi definire in altra guisa che come contravvenzione, e perciò era applicabile l'art. 140 del codice penale, imperocchè versandosi nel caso di un'azione, e la prescrizione dell'azione penale ammettevasi, si doveva tener calcolo nella duplice figura del reato della piena estensione della pena.

« Posto ciò ne consegue che, sebbene per la disposizione della legge speciale, il termine ordinario

della prescrizione dell'azione penale per delitto vedesi accorciato, gli atti di procedura non possono non interromperla. »

E finalmente v' ha scrittori, tribunali e corti, che stabiliscono (come si è potuto notare più su nella confutazione fatta dalla cassazione romana di una sentenza di tribunale) doversi lo art. 24 mettere in relazione cogli art. 139 e 140 del codice penale; che gli atti di procedura interrompono la prescrizione in caso di contravvenzione daziaria costituente delitto per la pena correzionale cui è soggetta. Ma, accogliendo una teorica della cassazione napoletana, pongono che per i fini della prescrizione debba guardarsi la *pena applicata*, non quella *applicabile*. Se la contravvenzione daziaria è punibile con pena correzionale; ma è stata applicata una pena di polizia, in grado di appello o di ricorso per cassazione quella contravvenzione non deve più considerarsi un delitto, ma una contravvenzione di polizia in conformità del codice, e perciò, gli atti di procedura non interrompendo la prescrizione, devesi applicare l'art. 24 in armonia coll'art. 140 del codice penale e non l'art. 24 in correlazione dello art. 139 del citato codice penale — Se poi il magistrato di prima istanza ha inflitto una pena correzionale, *nullum dubium* che gli atti di procedura abbiano la virtù d' interrompere la prescrizione annale.

Come ognun vede, quantunque fosser differenti gli effetti guridici fra l'accettazione della seconda o della terza opinione, pure il punto di partenza fra chi propugna l'uno e chi sostiene l'altro avviso è il medesimo. La sola differenza sta in questo: che per ammettersi la prescrizione, secondo la cassazione romana, deve guardarsi alla pena *applicabile* non a quella *applicata* e, secondo la cassazione napoletana ed altre corti, si deve por mente alla *pena applicata*, non a *quella applicabile*.

Non ci permetteremo uscire di carreggiata e quindi non ci occuperemo della elegante quistione, sulla quale non sono d' accordo la cassazione romana e la napoletana, cioè, se debba, per attuarsi il beneficio della prescrizione dell' azione penale, tenersi presente la pena applicabile, o quella applicata.

Su questa delicata quistione intratterremo i nostri lettori in altri numeri del giornale. Di presente, essendoci proposto d' interpetrare lo articolo 24 della legge sul dazio di consumo, convertiamo, per la identità dei criteri giuridici d' interpetrazione dello art. 24, le due ultime opinioni in una sola = Sicchè, a dir tutto, basterà combattere lo assunto del Gianzana e quello della cassazione romana.

(cont.) Andrea De Leo

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Elezioni comunali — Nomi dei votanti = Firma dello scrutatore o del segretario — Equipollenti = Nullità.

Sono nulle le operazioni elettorali quando non fu osservata la tassativa e sostanziale disposizione dell'art. 62 della legge com. e prov.

L'inosservanza di tale disposizione risulta chiara quando il segretario dell' ufficio o lo scrutatore, invece del proprio nome, apposero una sigla in lapis a riscontro del nome di ciascun votante.

Non si può supplire al nome con un equipollente, massime se non si possa procedere ad ulteriore verificazione perchè le operazioni erano compiute quando l'eccezione fu dedotta.

(Cons. di stato — 20 aprile 1883 — adottato).

Nota = Il consiglio di stato con pareri del 18 marzo 1871, 28 dicembre 1872, 1 aprile 1874, 11 gennaio 1875, opinò che è sostanziale per la validità delle elezioni l'adempimento dell'art. 62 della legge comunale, secondo il quale il segretario od uno scrutatore deve apporre la propria firma di fronte al nome di ciascun votante; e che al modo stabilito dal detto art. non può sostituirsi qualsiasi altro procedimento equipollente, sia scrivendo lo scrutatore di ciò incaricato le iniziali del proprio nome a rincontro del nome di ciascun votante, sia apponendovi un segno di croce, sia servendosi di qualunque altro mezzo per accertare i voti dati (Pintor-Mameli, *Elezioni amm.*, p. 117).

V. pure i conformi pareri 15 gennaio 1882 e 24 giugno 1882, adottati.

La firma del segretario o dello scrutatore non può dirsi postuma da portare la nullità dell' elezione, quando essa è stata apposta durante le operazioni elettorali e prima di dichiararsi chiusa la votazione, in ispecie prima d'incominciarsi il 2.° appello, per autenticare il segno di croce.

Tutte le formalità che riflettono l' accertamento delle operazioni sono sempre a tempo eseguite quando si eseguono nel corso della votazione ed alla presenza dell' assemblea elettorale. (Cons. di stato, 17 aprile 1878, adottato).

Elezioni comunali — Schede di diverso colore.

L'ufficio elettorale non ha facoltà di dispensare le schede e d'imporne l'uso agli elettori intervenuti.

La diversità della carta usata per le schede non è un motivo di nullità; onde la deputazione provinciale decide in conformità delle leggi e della giurisprudenza dichiarando validi i voti detratti dall'ufficio elettorale e dal consiglio comunale perchè scritti su carta di diverso colore (1).

(Cons. di stato — 29 agosto 1882 — adottato).

Elezioni comunali — Presenza di forza armata nelle adiacenze della sala.

Se non può revocarsi in dubbio che la porta che dà ingresso alla sala elettorale sia un' adiacenza della medesima, il divieto di potere essere ivi forza armata, cui si riferisce l' art. 54 alinea della legge com., non ha ragion d'essere se non quando la presenza della forza armata medesima possa influire od abbia influito sulla libertà delle operazioni elettorali. Quindi è che la momentanea presenza ivi del brigadiere dei carabinieri non induce la nullità delle dette operazioni (Cons. di stato, 19 genn. 1883, adottato).

Elezioni comunali — Ingresso di estranei nella sala delle elezioni.

Il semplice ingresso di due estranei nella sala delle elezioni non è causa di nullità delle operazioni elettorali compiute colle forme prescritte e colle necessarie garenzie (Cons. di stato, 19 agosto 1882, adottato).

Elezioni comunali — Proclamazione di un ineleggibile.

L'erronea proclamazione a consigliere di un ineleggibile non dà luogo ad impugnare tutte le ope-

(1) Giuris. costantissima. Par. 1.° dic. 1875, 11 genn. 1878, 29 gennaio 1879, 14 nov. 1879, 2 luglio 1881 ecc. In adunanza poi del 28 nov. 1881 a sezioni unite il cons. di stato ebbe a dichiarare che il colore diverso della scheda non è per sè solo indizio sufficiente per conoscere l'elettore che l' ha deposta, e quindi al caso non trova applicazione l'art 70 della legge com.

Siamo perfettamente d'accordo colla giurisprudenza, perchè nè la legge nè il regolamento impongono obbligo agli elettori di scrivere i voti su apposita carta distribuita dal municipio.

razioni elettorali, ma solo a provocarne la decadenza. (Id.)

Elezioni comunali — Surrogazione.

Spetta al consiglio comunale rettificare la proclamazione fatta dall'ufficio elettorale, surrogando un consigliere eleggibile ad un ineleggibile per ordine di voti. (1)

Qualora la surrogazione non sia fatta nè dall'ufficio elettorale, nè dal consiglio comunale, nè dalla deputazione provinciale, può farla d'ufficio il governo. (2)

(Cons. di stato — 14 dic. 1882 — adottato).

Elezioni comunali — Ricorsi — Termini.

I ricorsi avverso le operazioni elettorali debbono essere prodotti nel termine di giorni 30, giusta l'articolo 251 della legge comunale. (Cons. di stato, 21 aprile 1883, adottato). (3)

Deliberazioni comunali — Nomina d'impiegati = Ballottaggio.

L'art. 47 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale, relativo all'elezione della giunta, contiene un'eccezione al principio generale, stabilito dall'art. 223, che tutte le deliberazioni dei consigli si prendano a maggioranza assoluta di voti; eccezione giustificata dalla necessità che la giunta rimanga eletta nella prima adunanza del consiglio, perchè l'amministrazione del comune possa procedere regolarmente.

Questa necessità però non si può allegare per le altre nomine deferite al consiglio, per le quali sta ferma la norma generale della maggioranza assoluta.

Sebbene la giurisprudenza amministrativa sia stata larghissima nell'ammettere tutte le forme di votazione nelle nomine fatte dal consiglio, pure ha sempre ritenuto che si abbia per nominato chi raccolse la maggioranza assoluta di voti.

Epperò è nulla la deliberazione di nomina ad un impiego comunale, se dopo una o più votazioni, risultate infruttuose, si ricorre alla votazione di ballottaggio, tranne il caso che in questo uno dei candidati riporti la maggioranza assoluta, poichè così verrebbe ad essere soddisfatto il voto dell'art. 223 della cit. legge. I consigli comunali hanno la maggior libertà di ripetere le votazioni finchè non risulti approvata la nomina a maggioranza assoluta di voti.

(Cons. di stato — pareri 8 maggio 1882 — adottati).

Nota = Lo stesso consesso, con pareri 8 luglio 1882, a sezioni unite, e 13 detto, stabilì che si può ricorrere al ballottaggio anche per le altre nomine fatte obbligatorie per legge e che non comportano dilazione.

Il progetto di riforma della legge comunale e provinciale ha messo termine ad ogni quistione, avendo stabilito che tutte le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti (art. 229 del progetto), tranne quelle relative alla nomina della giunta e del sindaco, per le quali è ammesso il ballottaggio dopo due votazioni libere proclamandosi eletti coloro che hanno riportato maggior numero di voti (art. 119 e 125 id).

La relazione ministeriale giustifica queste due deroghe alla prescrizione generale e assoluta dell'articolo 229 colla ragione, anche potente per noi, che la costituzione della giunta e la nomina del sindaco non ammettono dilazione.

Insomma accetta senz'altro la nuova giurisprudenza, che noi anche sotto la vigente legge troviamo giusta ed esatta nell'interesse della regolare amministrazione comunale, a cui prende maggior parte la giunta municipale.

Se dunque è vero che la *giunta municipale rappresenta il consiglio. . . . . veglia al regolare andamento dei servizi municipali mantenendo ferme le deliberazioni del consiglio* (art. 92 della legge), è necessità che non se ne ritardi indefinitamente la nomina.

L'istessa ragione può applicarsi per le altre nomine fatte obbligatorie per legge. Il consiglio di stato con par. 6 aprile 1883, adottato, ha stabilito che il sistema del ballottaggio dopo due votazioni libere è ammesso anche quando la nomina a farsi dipenda da un regolamento prescritto dalla legge sui LL. PP. e non consenta dilazione.

Contratti comunali — Esecuzione senza il visto prefettizio = Annullamento — Trattative private.

Opera bene il prefetto che, venuto a conoscenza di un appalto per la riscossione durante un quinquennio del dazio consumo governativo e comunale, già in corso da due anni senza il suo visto, richiama gli atti e, riscontrato in essi la violazione degli art. 80, 82, 94, 98, e 99 del regolamento, pronunzia l'annullamento degli atti stessi.

Dichiarati nulli gli atti d'asta, il comune può deliberare i pubblici incanti o piuttosto le trattative private.

La relativa deliberazione, cui prese parte un consigliere affine con l'appaltatore, non è nulla, quando sia in 2.ª convocazione e sia stata emessa unanimamente dagli altri consiglieri.

Il prefetto nell'autorizzare la trattativa privata si valse del potere discrezionale conferitogli dall'art. 128 della legge comunale.

(Cons. di stato — 9 febb. 1883 = adottato).

Contratti di locazione — Deliberazione della giunta municipale — Mancanza del visto del prefetto.

Le deliberazioni della giunta municipale, per essere produttive di effetti, debbono rimettersi al prefetto ai sensi dell'art. 130 della legge com.

Epperò il contratto di locazione, stipulato dalla giunta municipale con deliberazione non trasmessa alla prefettura e posteriormente annullata, non può ritenersi valido.

(Cass. Napoli — 3 febb. 1883).

Sindaco = Ufficiale in servizio ausiliario = Compatibilità dell ufficio.

La legge 17 ottobre 1881 colla quale è creata la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali dello esercito permanente, nel determinare i servizi degli ufficiali stessi nulla contiene che stabilisca un'incompatibilità con l'ufficio di sindaco.

Ove poi l'ufficiale sia chiamato a prestare uno dei servizi di cui all'art. 5 della citata legge, che sia incompatibile con le funzioni di sindaco, dovrà rinunciare all'ufficio di sindaco.

(Cons. di stato — 9 marzo 1883 — adottato).

Giunta municipale — Nomina ad assessore del vice-pretore — Ineleggibilità.

I vice-pretori comunali non possono essere nominati assessori, perchè vi ostano gli art. 6 e 14 del r. decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario. (Cons. di stato, 5 genn. 1883, adottato). (4)

---

(1) La giurisprudenza è ormai ferma sul punto che la surrogazione di uno ad altro consigliere, finchè non è chiuso lo stadio amministrativo delle operazioni elettorali, possa farsi dall'ufficio elettorale, dal cons. com. e dalla deputazione provinciale, se la quistione verte sulle operazioni elettorali = V. *Man.* 1877 p. 275, 1879 p. 211.

(2) La competenza del governo a provvedere d'ufficio sulle elezioni è pure assodata. V. i par. 14 febb. 1880, a sezioni unite, e 21 genn. 1880.

(3) Giuris. assodata. V. *Giurista* p. 43 e 97.

(4) V. la giurisprudenza riportata a p. 45 del *Giurista* relativo all'incompatibilità tra la carica di vice-pretore e di priore di confraternita.

Regolamenti edilizi — Limitazione delle proprietà private = Cessioni forzate di terreno — Costruzione di portici — Indennità.

Quando i regolamenti edilizi impongono una cessione parziale o totale di proprietà e di possesso ai privati, come nel caso d'imposta costruzione di portici ad uso del pubblico, ciò non può avvenire se non mediante la corrisponsione di una congrua indennità. (App. Genova, 19 genn. 1883. *Riv. Amm.* 1883, pag. 351).

Incanti comunali = Termine pel miglioramento del ventesimo.

In virtù dell'art. 98 del regolamento sulla contabilità dallo stato, pel miglioramento del ventesimo si richiede anche un termine di 15 giorni interi a decorrere da quello dell'aggiudicazione, ed escluso l'altro nel quale scadono i fatali in un'ora qualunque della giornata (Cons. di stato, 6 aprile 1883, adottato). (1)

Incanti comunali — Abbreviazioni = Incompetenza del sindaco.

Sono viziati di nullità gli atti d'incanto se il sindaco di propria autorità ha ridotto a 5 giorni il termine normale di 15 giorni pel miglioramento delle offerte del prezzo, poichè tale facoltà, giusta l'articolo 98 del regolamento sulla contabilità generale dello stato, spetta all'amministrazione comunale. (Cons. di stato, 30 marzo 1883, adottato). (2)

Ufficio postale — Comune — Assegno = Revoca di deliberazione.

I comuni, che si sono impegnati a corrispondere un assegno per l'ufficio postale, non possono revocarne le deliberazioni. (Cons. di stato, 9 marzo 1883, adottato).

Appalti per le pubbliche amministrazioni = Idoneità dell'appaltatore.

La prova dell'idoneità è richiesta dall'art. 83 del regolamento sulla contabilità dello stato pei concorrenti agli appalti di lavori che devono eseguirsi da artisti speciali, o di costruzioni che vogliono essere affidate a persone esperimentate e pratiche; ma non fu mai intesa come condizione essenziale per ogni sorta di contratti di forniture, stipulati dalle pubbliche amministrazioni secondo i multiformi bisogni delle medesime.

L'applicazione del detto articolo non può essere invocata dai terzi nel loro personale interesse, mentre questa disposizione è dettata unicamente nell'interesse della pubblica amministrazione.

(Cons. di stato — 23 febbraio 1883 = adottato).

Nota = L'obbligo imposto nel capitolato di comprovare l'idoneità ad assumere l'appalto col mezzo di certificato è nell'interesse del comune, che in mancanza di questo può rifiutare e accettare l'offerta quando gli consti altrimenti l'idoneità del concorrente. (Cons. di stato, 15 sett. 1876.)

Infatti, se l'art. 83 del regolamento prescrive la produzione di un attestato di persona dell'arte, non esclude però che l'avviso d'asta si limiti ad esigere come equipollente altre condizioni che raggiungano lo stesso fine qual'è la notorietà. (Cons. di stato, 3 luglio 1880.)

= Qualora l'offerta sia stata accettata dal segretario e la giunta, senza dichiarare se erano sufficienti ed efficaci i certificati prodotti, abbia dichiarato invece sospeso l'appalto in attesa dei superiori provvedimenti, devesi invitare la giunta stessa ad emettere esplicite deliberazioni su tali certificati. (Id., 8 maggio 1882.)

= Ove poi la giunta abbia dichiarato nè efficaci nè sufficienti i certificati d'idoneità l'offerta dell'appaltatore devesi ritenere come non fatta (Id., 19 agosto 1882, adottato.)

Legge sulle opere pubbliche — Acque pubbliche — Consorzi di difesa = Quote di contributo — Riscossione.

La riscossione delle quote di contributo pei consorzi di difesa sulle acque pubbliche è regolata dalla legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

I privilegi fiscali dell'esattore, secondo l'art. 71 della detta legge, durano tre mesi oltre la scadenza del contratto di esattoria.

Nell'art. 31 della stessa legge è destinato il messo per la notificazione dell'avviso a causa di facilitazione all'esattore e per economia di spese al debitore, ma non sono affatto esclusi gli uscieri di pretura, i quali sono sempre competenti a fare esecuzioni a carico dei debitori d'imposte e di tasse.

(Cass. Napoli — 18 aprile 1883).

Nota = L'art. 71 della legge 20 aprile 1871 fu dalla legge 30 dic. 1876 n. 3591 modificato così: « Dopo un « anno dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore; i suoi crediti « residui diventano privati. »

Sicchè è chiaro che la seconda fra le riportate massime merita d'essere ripudiata.

Ecco alcuni precedenti della giurisprudenza sotto l'impero della legge 30 dic. 1876.

= I privilegi fiscali dell'esattore cessano dopo un anno, e *non già dopo tre mesi*, dalla scadenza del contratto di esattoria (Cons. di stato, 5 aprile 1878).

= Il credito d'imposte si prescrive col decorso di cinque anni dalla scadenza, se la prescrizione non è stata interrotta. Il privilegio fiscale o di procedura dura per tutto il quinquennio ed un anno dopo, e più per gli atti cominciati col pignoramento e con la trascrizione dell'avviso di vendita. (Cass. Roma, 5 febb. e 15 giugno 1877).

= Per le quote di arretrati, riassunti dall'amministrazione ed affidati ad esigere all'esattore in corrente, il privilegio fiscale dura per tutto l'anno successivo alla scadenza del contratto esattoriale della persona cui è stata affidata la riscossione (Cons. di stato, 7 dic. 1877); perchè, giusta la giurisprudenza assodata, il privilegio fiscale è personale e non reale, e quindi deve durare per tutta la carica dell'esattore e per l'anno successivo. (V. *Legge sulla riscossione delle imposte dirette* annotata dall'avv. I. Maggi).

= La estensione dei privilegi fiscali degli esattori da tre mesi ed un anno dopo la scadenza dei contratti di esattoria, portata dalla legge 30 dicembre 1876, è pure applicabile ai contratti stipulati sotto l'impero della legge 20 aprile 1871, purchè quando entrò in vigore la detta legge del 1876 non fossero ancora scaduti i tre mesi a cui la legge del 1871 limitava la durata del privilegio. (Cass. Roma, 28 nov. 1879 e 15 giugno 1881 — *Man.* 1882 p. 28).

Tassa di registro — Donazione onerosa.

Non è divisione *inter liberos*, ma donazione onerosa, quella che si faccia di tutti gli immobili ai fi-

---

(1) Lo stesso consesso, con parere 30 agosto 1870, adottato, ha pure ritenuto che il solo giorno della pubblicazione dell'avviso, come quello della notificazione, giusta l'art. 43 cod. di proc. civ., non deve computarsi nel termine.

(2) Giuris. costante del cons. di stato e dell'autorità giudiziaria. V. nota Min. Int. 24 ag. 1867; cons. di stato, 30 agosto 1870 e 15 sett. 1876; app. Catania, 21 aprile 1866.

La facoltà di abbreviare i termini per fare l'aumento o la diminuzione del ventesimo, negli incanti comunali, appartiene esclusivamente al consiglio comunale. E in ogni caso l'abbreviazione non può portarsi a soli tre giorni invece che a 5 come stabilisce l'art. 80 del citato regolamento (Cons. di stato, 14 sett. 1875—*Dei contratti delle pubb. amm.* di Astengo e Pintor-Mameli p. 120).

gli maschi, con l'obbligo di pagare una somma di danaro alle femmine fino alla concorrenza della somma disposta a favore delle stesse. (Cass. Roma, 3 aprile 1883).

Imposta sulla ricchezza mobile = Prescrizione.

Giusta il disposto dell'art. 2133 del cod. civ., per la prescrizione semestrale, di cui all'art. 53 del testo unico della legge sull' imposta di ricc. mobile, il mese si ha da computare di 30 giorni. (Cass. Roma, 24 febbraio 1883).

Imposta fondiaria — Costruzioni rurali = Antiche leggi—Provincie napoletane.

Poichè le leggi 14 luglio 1864 n. 1831 e 26 gennaio 1865 n. 2136 hanno mantenuto in vigore il r. decreto 10 giugno 1817 nelle provincie napolitane, le costruzioni rurali ed i terreni, di cui fanno parte, sono tuttora regolati dal detto decreto. (App. Roma, 7 febb. 1883).

Nota=La corte d'app. di Napoli nella stessa causa con sentenza 26 ag. 1881 ritenne esenti dall'imposta sui fabbricati le case rurali giusta gli art. 2 e 17 della legge 26 gennaio 1865.

Però questa sentenza venne cassata dalla cass. di Roma, e la corte d'app. di Roma, a cui fu rinviata la causa, colla sentenza che pubblichiamo, ritenne l'applicazione del decreto 10 giugno 1817 che sottopone ad imposta nelle provincie napoletane le costruzioni rurali.

Legge 22 luglio 1881 — Interpetrazione di essa = Nuova liquidazione di pensione — Applicazione della legge 7 febbraio 1865.

Con l' art. 1.° della legge 22 luglio 1881 fu estesa l'applicazione della legge 7 febbraio 1865 ai militari ed assimilati già giubilati, che avendo fatte le campagne dell'indipendenza d'Italia, o di Crimea, si trovano provvisti di una pensione inferiore a quella che loro spetterebbe in base alla stessa legge 7 febbraio 1865.

Perciò, ai termini del detto articolo, non si tratta soltanto di applicare alle liquidazioni anteriori la tabella annessa alla legge 7 febbraio 1865; ma, come dice espressamente l'articolo medesimo, deve applicarsi la legge predetta, ossia nell' intiero suo contesto. E ciò allo scopo di attribuire a quei militari una pensione uguale a quella che loro spetterebbe in base alla stessa legge 7 febbraio 1865.

Per dare quindi esecuzione al detto articolo occorre che la carriera militare del richiedente sia posta a confronto colle disposizioni ed i criteri fissati dalla ridetta legge, per dedursene qual sarebbe la pensione che a lui spetterebbe se fosse stato giubilato sotto l'impero e coll'applicazione della legge medesima.

(Corte dei conti, sezioni riunite, decisione 18 maggio 1883, sul reclamo Guillamat).

Impiegati giudiziari — Revocazione dall'impiego = Titoli a pensione — Diritto perfetto.

L'impiegato giudiziario revocato dall'impiego non può considerarsi nelle stesse condizioni di quello dispensato dall'impiego; ma la sua posizione è invece analoga a quella del destituito.

Perciò egli non può aspirare a pensione se non nel caso in cui al momento della revocazione avesse già acquisito diritto perfetto alla pensione: cioè si trovasse nelle condizioni previste dall'art. 1.° alinea *a* della legge 14 aprile 1864, numero 1731.

(Corte dei conti, sezioni riunite, decisione 18 maggio 1883, sul reclamo Mosca).

Nota = Giova ricordare la pratica e la giurisprudenza della corte a riguardo degli impiegati dell'ordine giudiziario.

1. = Non è applicabile l'art. 212 del regolamento giudiziario generale 6 dicembre 1865, e non possono quindi sperimentare diritto a pensione gl' impiegati giudiziari che si sono volontariamente dimessi. (12 febbraio 1875, sul reclamo Parsi).

2. = I revocati hanno diritto all' applicazione dell' art. 212 summentovato, purchè nel decreto di revocazione non vi sia espressa la clausola contraria. Questa decisione del 21 maggio 1870 (causa Stelluti) era stata costantemente rispettata nella pratica amministrativa; = la sentenza da noi riportata viene però a modificarla grandemente se non a distruggerla.

3. = I destituiti non hanno diritto a pensione se non si trovano nelle condizioni previste dall' art. 1.° alinea *a* della legge 14 aprile 1864 (9 giugno 1876, Montagna).

4. = I proventi di cancelleria non sono pensionabili (21 maggio 1875, Pedrozzi) perchè non sottoposti a ritenuta (21 giugno 1867, Cappa, = 2 luglio 1868, Vaccheri).

5. = La dispensa dal servizio, data ad un impiegato dell' ordine giudiziario (e ad un magistrato), nei modi di legge, e salve le ragioni a pensione, può e deve ritenersi equivalente al decreto di collocamento a riposo per il senso ed agli effetti dello art. 14 della legge 14 aprile 1864 (25 maggio 1866, Belsani,—Fiorilli,—D'Amore — 7 luglio 1866, Maza).

6. = Non è applicabile l' art. 212 del regolamento giudiziario ai dispensati dal servizio in seguito a loro domanda (17 dicembre 1875, Biasini = 11 febbraio 1881, Borio).

7. = L' impiegato giudiziario in disponibilità, dichiarato dimissionario per non aver raggiunto il nuovo impiego conferitogli, ha d' uopo del decreto di collocamento a riposo per liquidare la pensione (21 gennaio 1876, Milesi).

8. = Non è applicabile agli uscieri giudiziari il disposto dell' art. 212 del regolamento 6 dicembre 1865 (11 marzo 1881, Luciani).

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Esattoria — Società — Appalto.

L'appalto di una esattoria consorziale non può reputarsi un atto di commercio.

Una società costituita per la gestione di una esattoria non è un'associazione in partecipazione contemplata dall'art. 177 cod. abolito ed art. 223 nuovo cod. di commercio.

(Cass. Napoli = 18 giugno 1883 = V. *Gazz. del proc.*, a. XVIII, 249).

Nota = L'amministrazione pubblica nel riscuotere le imposte non fa punto un'operazione commerciale e colui che o per uffizio o per contratto assume l'obbligo di riscuoterle per essa e versarle nella cassa dello stato, della provincia, o del comune, non opera un atto di commercio; chè nell'una ipotesi l'uffiziale pubblico, nel compiere un dovere di uffizio, e nell'altra l'appaltatore, nel dar la sua opera per virtù del contratto di locazione o di mandato oneroso, rappresentano l'amministrazione pubblica, ed esercitandone i diritti ne compiono le funzioni. Di guisa che, se il contratto di appalto non è un atto di commercio, l'associarvisi altri non costituisce se non una società civile nei sensi dell' art. 1697 cod. civ., e non mica un'associazione commerciale nei sensi dello art. 177 abolito cod. di commercio e 233 e 234 codice novello.

Sentenza = Giudice anziano — Nullità.

È valida la sentenza pronunziata con l'intervento di un giudice meno anziano, quando fosse provato che era pure presente il giudice più anziano, e non si fosse fatto menzione delle ragioni della sua astensione. (Cass. Napoli, 3 aprile 1883).

Nota—Oltre alle ragioni di ricusa e di astensione ve ne possono essere altre che impediscono ad un giudice di prender parte alla votazione della causa. La prova di questo impedimento, sia pure momentaneo, risulta implicitamente dalla sentenza, quando da essa rilevasi che chi firmò il pronunziato fu quello che votò nella causa. La fede dovuta alla sentenza è inattaccabile; nè è poi vietato ad un magistrato, dopo aver preso parte ad una o più votazioni, di esentarsi per una circostanza qualunque, nè per questo si richiede che se ne faccia menzione.

Sentenza = Pretore tramutato — Validità.

Non difetta di giurisdizione il pretore che pronunzia la sentenza dopo essere stato traslocato in altra residenza. (Cass. Napoli, 30 aprile 1883).

Nota = La giurisdizione del pretore non cessa fino a che rimane nella residenza nel termine di legge, giusta l'art. 11 dell'ordinamento giudiziario. Il termine dei trenta giorni è stabilito nel detto articolo per assumere le nuove funzioni, ma sino a che queste non si assumano effettivamente, e non sia provveduto il precedente posto, il pretore non è inabilitato a completare gli affari iniziati nello interesse del pubblico servizio.

Imputato assoluto per insufficienza di prove = Risarcimento di danni.

Per darsi luogo a risarcimento di danni in pro dell'imputato, assoluto per insufficienza di prove, la sentenza di assoluzione è l'un dei requisiti, ma non il solo e decisivo; occorre inoltre disaminare se da parte del querelante e parte civile vi fu temerità, o per lo meno colpa e negligenza. (Cass. Napoli, 16 maggio 1883 — V. *Gazzetta dei trib.* a XXXI, 555.)

Custode = Indennità — Sequestranti.

Ciascuno dei sequestranti è tenuto solidalmente per le spese ed indennità verso il custode degli effetti sequestrati. (Cass. Napoli. 7 marzo 1883 = V. *Gazz. dei tribunali*, a. XXXI, 554).

Nota = Il custode giudiziario presta l'opera sua intera, e sostiene le spese intere nell'interesse di ciascuno dei sequestranti, perchè egli ha ricevuto intero il mandato da ciascuno di essi, e durante la custodia, fino alla vendita, intero è l'interesse di ciascuno, che gli effetti sequestrati sieno nella totalità conservati.

La indivisibilità dell'obbligo che prese il mandatario è la ragione per cui, conferito il mandato da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta in solido verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato. Art. 1856 cod. civ.

Mutuo = Usufrutto legale — Figli = Bisogni.

Pel mutuo contrattato nello interesse dei minori debbonsi esattamente osservare le condizioni stabilite dal tribunale nella deliberazione che lo autorizzava.

Non può il genitore disporre a suo arbitrio dell'usufrutto legale, che gli compete sul patrimonio dei minori suoi figli, semprechè al seguito di tali disposizioni si riduca egli nella impossibilità di compiere i doveri impostigli dall'art. 230 cod. civ.

(Cass. Napoli — 25 maggio 1883 = V. *Gazz. dei trib.*, a XXXI, 544).

Nota = L'usufrutto legale, di cui gode il genitore, è sottoposto a non poche afficienze, tra le quali primeggia quella di mantenere educare ed istruire la prole (art. 230 cod. civ.) Di qui la scuola ha tratto il concetto che la facoltà di disporre nel genitore non rifletta che il supero, dedotti i pesi intrinseci ai quali l'usufrutto è soggetto. E la giurisprudenza è pur essa devenuta a siffatta intelligenza della legge, poichè ha costantemente refrenato le esecuzioni praticate a danno dei genitori, semprechè da esse veniva la impossibilità di adempiersi ai pesi gravanti per legge l'usufrutto.

Asse ecclesiastico — Collegiata — Dotazione = Donazione — Onere aggiunto.

Per lo spirito delle leggi eversive deve, nella istituzione di un ente di natura ecclesiastica, aversi riguardo allo scopo diretto, primario ed obbiettivo, non agli scopi indiretti e remoti o, a meglio dire, conseguenziali, accessori e famulativi allo svolgimento della vita dell'ente stesso, il quale non altrimenti si manifesta che in opere attinenti al culto.

Tutto quello che si dà o concede vuoi a persona privata, vuoi a persona morale, o ente giuridico che sia, acciò possa soddisfare l'una ai proprii bisogni, e adempiere l'altra ai proprii fini, non può assumere altro nome, ed è realmente tanto dalla parte di chi dà che di chi riceve, un atto ed una concessione gratuita.

L'obbligo quindi assunto da un comune di contribuire ad una parte della dotazione di una collegiata onde questa adempia ai proprii fini, riveste il carattere di vera e propria donazione, e non mai di un contratto bilaterale corrispettivo *(do ut facias)*.

Non potendo il modo o l'onere aggiunto alla donazione essere adempito per un fatto indipendente dalla donataria collegiata com'è quello dell'avvenuta soppressione, operatasi *imperio legis*, la donazione non si rescinde, e mantiene sempre i suoi effetti, non potendosi sperimentare all'uopo nè la *condictio causa data*, *causa non secuta*, nè la *condictio sine causa*. (1)

(Cass. Roma = 31 maggio 1883 — V. *Legge* 1882, II, 74).

Atto di adozione — Nullità — Ammessibilità = Matrimonio clandestino — Stato delle persone = Capacità di succedere = Leggi napoletane — Indagini sulla paternità — Ammessibilità.

L'azione di nullità contro l'atto di adozione è ammessibile.

Quando si contende sulla mancanza delle condizioni richieste dalla legge per l'adozione o sulla forma omologante si ha sempre una controversia sulla validità dell'atto che ricade nella giurisdizione dei tribunali ordinarii. A questo modo il giudice inferiore non conosce degli atti del giudice di grado superiore, ove si consideri che i decreti di omologazione non sono sentenze, ma atti di onoraria giurisdizione coi quali il magistrato *non dicit ius* tra i contendenti, ma appone ad un contratto già stabilito quella forma solenne ed autentica che la legge richiede.

Non giudica quindi il tribunale del decreto della corte di appello, non lo rivoca, non l'annulla, ma dichiara che non valga a confermare l'adozione. In altri termini si annulla la convenzione omologata non la omologazione per l'azione dedotta innanzi al magistrato ordinario.

Finchè non sia tolto di mezzo il giudicato emesso dall'autorità legittima e competente per le leggi del tempo, non è dato al magistrato di sconoscerne le conseguenze o di soffermarne la esecuzione. La legge permette solo, pendente la domanda per rivocazione e concorrendo gravi motivi, di sospendere la esecuzione della sentenza impugnata.

---

(1) Confor. consulta Arndts § 74, nota 7.

Per canone del concilio tridentino, nel concorso del libero consenso dei contraenti, il matrimonio clandestino è vero e rato matrimonio in sino a che la chiesa non lo dichiari irrito.

Costituisce nullità relativa, sanabile anche con la tacita accettazione di acquiescenza, il difetto di consenso dei genitori dell' adottante. Il quale precetto riesce evidente ricordando i principii generali del diritto, il fine per cui è richiesto il consenso, il silenzio assoluto del legislatore e le disposizioni legislative sul matrimonio.

Non è a confondere lo stato delle persone colla capacità di succedere; essendo lo stato una conseguenza della nascita, dalle leggi imperanti a quel tempo van regolati i rapporti giuridici di paternità e di filiazione.

E determinati questi rapporti, essi sono fondamento di altri dritti fra cui è precipuo il diritto alla successione; e questo, non potendosi attuare che nel tempo della morte di colui al quale si succede, solo la legge di quest' epoca determina le persone che debbono raccogliere la successione ed i dritti di chiamata ai beni che la compongono.

In omaggio a tale differenza tra lo stato e la capacità di succedere, l' articolo settimo della legge transitoria 30 novembre 1865 dichiara non essere applicabile ai figli nati o concepiti prima dell' attuazione del nuovo codice gli articoli 189, 190 e la prima parte dell'art. 193; imperocchè quegli articoli che parlano delle indagini sulla paternità e maternità si riferiscono allo stato delle persone, che va regolato dalla legge del nascimento, mentre la seconda parte dell'art. 193 è relativa agli alimenti, che si possono attuare così in vita come dopo la morte dei genitori sulla loro eredità.

Il riconoscimento del figlio naturale permesso dall'articolo 257 delle leggi napoletane fu espressamente vietato dall'art. 258 a favore dei figli nati dall'incesto o dall'adulterio, e l'art. 265 non ammise mai il figlio a fare indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui ai termini dell' art. 258 non vi fosse luogo a procedimento.

Proibito perciò il riconoscimento volontario della prole incestuosa ed adulterina, per una regola inviolabile ed assoluta quanto la pubblica morale, esso è sempre nullo in qualsivoglia modo avvenga, sia che si faccia in atto pubblico o privato, sia che si voglia far risultare dal possesso di stato, sia che provenga dai genitori del figlio o da qualunque altro interessato. La severità indeclinabile del principio proclamato dalle leggi civili è maggiormente confermata dalle eccezioni poste dalle leggi medesime nei casi di ratto, di matrimonio nullo e contratto in mala fede, e di reclamo di stato di figlio legittimo.

In ossequio alla regola organica della legislazione, che quello che non può farsi per legge giuridicamente non esiste, deriva che qualunque si fossero le confessioni della paternità e maternità, o scritte o verbali, nella incertezza degli autori del concepimento e nel divieto assoluto delle indagini e del riconoscimento volontario, non possono fare mai stato contro chi le respinge e ne nega l'autenticità, poichè al disopra dell' interesse materiale sta la garentia della pubblica moralità e di coloro che si difendono per iscongiurare l'origine ignominiosa della loro esistenza.

Nè è vero che rotto il mistero della natura ed avvenuto già lo scandalo per le dichiarazioni dei genitori, non se ne potrebbero disconoscere le conseguenze, avvegnachè non vi ha pubblicità legale nelle divulgazioni delittuose e nelle rivelazioni delle proprie turpitudini, fatali al pudore sociale. Non perchè la legge non veda sepolto nel silenzio un fatto vergognoso dovrebbe consentire che fosse per soprassello ventilato nelle discussioni del foro, lacerando l'onore delle famiglie.

(Tribunale di Salerno—1.ª sez.—19 giugno 1883— Est. il giudice signor *Cassese Errico).*

Parte III.

Giurisprudenza penale

Furto — Mancato.

Il furto può dirsi consumato solo quando la cosa furtiva passi dal possesso del proprietario nel possesso del ladro, in modo che costui ne divenga esclusivo possessore e dispositore.

Epperò deve rispondere di furto mancato, e non consumato, colui che, nell'atto di rubare dei limoni in un giardino, sorpreso dal custode, fugge lasciando nel giardino i limoni già staccati dagli alberi.

(Cass. Palermo—16 aprile 1883).

Nota = La prima massima è conforme ai sani principii di diritto. Meglio che un commento riferiamo le parole del Pessina (*Trattato di penalità speciale secondo le leggi delle Due Sicilie*, § 44). « La *contrectatio (a secum trahendo)* è l'atto esteriore in cui il reato di furto si appalesa. . . . Essa consiste in due momenti, il primo dei quali è l' *apprehensio rei*, l'altro è l'*amotio de loco ad locum*, cioè il tramutamento della cosa dal luogo, ove il proprietario o possessore o detentore la conserva, ad altro luogo fuori dell'attività del medesimo. Il primo di questi momenti è istantaneo consistendo appunto nel dar di piglio alla cosa altrui. L'altro suppone due termini, il *terminus a quo* ed il *terminus ad quem* . . . . Quando l' *apprehensio* è compiuta il furto è cominciato nella sua esecuzione; ma l'esecuzione si compie col verificarsi dell' *amotio*. La quale se è compiuta col *terminus ad quem* porge il furto consumato, se non è compiuta porge il *conatus furti*. »

Solo ci pare che nella specie esaminata dalla cassazione di Palermo non possa parlarsi di furto mancato, ma tentato; perchè il ladro non ha compiuto tutti gli atti occorrevoli all' *amotio rei*. E qui ripetiamo col Pessina (loc. cit.): « Il furto è *mancato*, laddove il delinquente viene impedito di consumare il furto quando la cosa è già fuori della sfera d'attività del proprietario o possessore o detentore, ed è *tentato* quando la cosa è stata tolta dal luogo ove era riposta ed il delinquente è sorpreso nell'atto di portarla seco prima che interamente la cosa esca dalla sfera in cui si aggira l'attività del *dominus* di essa. »

Corte d'assise — Reato continuato.

Spetta ai giurati risolvere, come circostanza di fatto, la sussistenza o meno del reato continuato; ed ove tale quistione non sia stata ad essi proposta non può la corte tenerne conto nell'applicazione della pena pei distinti reati affermati dal giury. (Cass. Napoli, 9 aprile 1883; Cass. Firenze, 11 aprile 1883).

Nota = Il Pessina (*Elem. di dritto penale*) definisce il reato continuato « una ripetizione di atti criminosi costitutivi di reato, e distinti fra loro, ma fusi in unica coscienza di reato, perchè dirizzati all' attuazione di un medesimo proponimento criminoso. »

Il Mittermaier (*Note al Feuerbach* § 128) dice così: « La continuazione di un reato presuppone una pluralità di atti che sono commessi in tempo diverso ma, atteso la specie di determinazione del valore che sta in fondo ad essi, formano un tutto giuridico in guisa che solo un reato può essere ammesso. Il riconoscimento di un reato continuato non dipende

nè dall'essere i vari atti commessi verso la medesima persona o in ordine alla medesima cosa, nè da ciò che i vari atti stiano tra loro in una attenenza causale, sia come scopo e mezzo, sia come effetto e cagione, ma nemmeno da ciò che taluno esegua un comune proponimento dirizzato ad un dato scopo, nè infine da ciò che le varie azioni vengano eseguite in virtù di una determinata condizione. Il vero criterio del reato continuato può solo rinvenirsi nell' unità del proponimento e del fatto, in guisa che le varie azioni punibili appariscano come esecuzione di un sol fatto e strette insieme dall' unità del proponimento. »

Il codice toscano nell'art. 80 formula una nozione del reato continuato in questo modo: « Più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione o anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano per un solo delitto continuato. »

Per uno sviluppo più largo della teorica veggasi il Carrara (*Programma*, parte generale, §§ 510—538).

Ricorso in cassazione

Non si ha dritto a discussione di un motivo di ricorso quando esso non precisa le formalità omesse e gli articoli di legge violati, siccome impone l'articolo 659 c. p. p. (Cass. Napoli, 30 marzo 1883).

= Il ricorso del p. m. deve essere, a pena di decadenza, notificato all' imputato detenuto dal cancelliere, nei modi stabiliti dall'art. 654 — 1.° c. p. p. È perciò inevitabile la decadenza quando esso sia stato notificato per mezzo d'usciere. (Cass. Firenze, 25 aprile 1883).

= Non può la parte civile ricorrere in cassazione contro la sentenza della sezione di accusa assolutoria dell' imputato, tanto più se per l'acquiescenza del p. m. siasi estinta l'azione pubblica. (Cass. Torino, 5 aprile 1883). (a)

Nota (a) — La parte civile è ammessa dagli art. 250 e 260 c. p. p. a fare opposizione alle ordinanze della camera di consiglio; ma contro la sentenza della sezione di accusa non può ricorrere in cassazione se non nel caso indicato dall'art. 459, quando cioè l'accusato siasi rinviato pel giudizio ad una corte di assise incompetente. Conf. stessa corte, 30 dicembre 1882; cass. Napoli, 6 agosto 1880. In quanto poi al dritto della parte civile di ricorrere in cassazione contro le sentenze definitive leggansi gli art. 644 e 645.

Cantoniere ferroviario — Sostituzione della moglie = Percosse o violenze contro la medesima.

Sono persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio così i cantonieri ferroviarii come le loro mogli, che siano dalla direzione della ferrovia autorizzate a surrogarle nell' esercizio delle loro funzioni in certe determinate ore del giorno.

Epperò le violenze usate contro la moglie del cantoniere, che sostituisca legalmente il marito nelle sue funzioni, costituiscono il reato preveduto e punito dall'art. 263 cod. pen.

(Cass. Torino — 28 marzo 1883).

Libello famoso per mezzo della stampa = Prescrizione.

La prescrizione dell'azione penale, in reato di libello famoso commesso per mezzo della stampa, si compie col decorso di cinque anni, giusta l'art. 139 c. p., e non già col decorso di tre mesi ai sensi dell'art. 12 legge sulla stampa. (Cass. Napoli, 16 marzo 1883). (1)

Scusa di provocazione.

La scusa della provocazione è incompatibile con la circostanza aggravatrice della premeditazione. (Cass. Torino, 28 marzo 1883). (2)

= Nè è ammissibile nel reato di duello (Cass. Palermo, 16 aprile 1883).

Nota — La provocazione è circostanza attenuatrice, perchè diminuisce la intensità del dolo, quando si perpetra il reato nell'impeto dell' ira, mosso da giusta causa, e per reazione scattato fuori con cieco e tempestoso affetto. *Difficillimum est iustum dolorem obtemperare.* Non versa in questo stato d'animo chi pria di agire deliberi il misfatto, ne preordini il progetto di esecuzione, sicchè abbiansi in lui riflessione, calma e freddezza; nè si potrebbe, senza offendere il senso comune, dir concitato dall' ira l'animo dei duellanti, quando dal momento dell'offesa a quello del combattimento intercedono tanti atti intermedi da ripristinare la serenità della mente. Ma a noi sembra che la materialità delle circostanze non debba uccidere la realtà del fatto, e che il giudice, messa da banda ogni distinzione teoretica, faccia bene il suo dovere esaminando a ogni caso pratico se nell'atto della consumazione del reato l'agente aveva o no l' animo eccitato da un impeto d' ira mosso da provocazione.

Furto — Qualifiche.

Il furto domestico (art. 607 cod. pen.) si distingue dall'appropriazione indebita (art. 631) in quanto il deposito della cosa sottratta nell' uno è necessario, nell'altro è volontario. Laonde la sottrazione commessa da una guardia carceraria, di oggetti collocati nei luoghi sottoposti alla sua sorveglianza, costituisce furto qualificato per la persona, e non semplice appropriazione indebita. (Cass. Roma, 21 febbraio 1883).

= È qualificato per la persona, come domestico (art. 607 — 1°), il furto commesso dal servo di un albergo a danno di un forestiere ivi alloggiato. (Cass. Napoli, 19 febbraio 1883).

= È qualificato per la persona (art. 607 — 4°) il furto di un tavolone di larice, commesso in un arsenale dello stato da chi, come operaio, vi aveva libero accesso. (Cass. Firenze, 25 aprile 1883).

= È qualificato pel tempo pel mezzo e pel luogo il furto di bestiame perpetrato di notte da persona non convivente col derubato, e mediante rottura, in una stalla dipendente da casa abitata o destinata all'abitazione. (Cass. Torino, 11 aprile 1883).

Appropriazione indebita.

Si rende reo di appropriazione indebita chi, ricevuti degli oggetti da impegnarsi, si appropria del danaro ritratto dalla pegnorazione. (Cass. Torino, 25 aprile 1883).

Nota = La remissione del danaro, osserva la corte, è un fatto essenzialmente connesso all' uso che deve farsi delle cose consegnate, e che non può circoscriversi al solo fatto materiale di porle in pegno o di venderle, mentre l'uso stesso comprende necessariamente e implicitamente la consegna al proprietario del danaro ritratto dalla pegnorazione o dalla vendita che costituiscono il mezzo onde conseguire il danaro di cui abbisogna, e che è il principale obiettivo che il proprietario si è proposto con l'uso dei mezzi sovracennati.

(1) Già ci dichiarammo contrari a questa tesi. La sentenza della cass. di Napoli, che è stata pubblicata dalla *Riv. pen.* (XVII, 518), ripete gli stessi argomenti da noi esaminati. V. *Giurista*, p. 62.

(2) V. *Giurista* p. 16.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 31 AGOSTO 1883 NUM. 18.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SULL'ART. 24 DELLA LEGGE SUL DAZIO DI CONSUMO

del 3 luglio 1864.

III.

Noi avremmo desiderato che il GIANZANA non si fosse tenuto pago di dedurre i quattro corollarii più sopra per noi pubblicati dalle sole letterali parole dello articolo 24. Un po' di ragionamento, qualche considerazione sgorgante dal suo alto senno, dalla lettera e, un tantino, anche dallo spirito della legge, avrebbero fatto gran bene e sparsa gran luce. Forse, ci perdonino i lettori lo ardimento e ci reputi sempre il GIANZANA suoi discepoli, seguendo il nostro povero suggerimento, non avrebbe dato fuori certe proposizioni, annunziandole come oro di coppella, come veri giuridici, meglio degli assiomi; mentre sono combattute da quella medesima legge sulla quale crede di adagiarsi.

Valga il vero; per qual ragione ricava egli dallo art. 24 che l'azione pel pagamento di una tassa, statuita dalla legge daziaria, sia soggetta alla prescrizione di un anno?

Non è vero che l'azione giudiziale diretta ad ottenere il pagamento di una tassa o di un dazio si traduca sempre in una azione penale, e che chi ritardi il pagamento di una tassa commetta una contravvenzione. Si può bene esser debitore del comune, del governo o dell'appaltatore, di una tassa, e non essere, nel tempo stesso, contravventore.

Or nell'art. 24 è preveduto solamente il caso della prescrizione per le contravvenzioni e le defraudazioni; nè il legislatore poteva confondere due azioni essenzialmente diverse; chè l'azione per le contravvenzioni e defraudazioni è di indole puramente penale, l'altra per esiger la tassa è di natura civile.

La prima si prescrive in un anno; la seconda va soggetta alle norme del codice civile.

Per quali altre ragioni, dimandiamo, il GIANZANA propugna il concetto che, estinta per prescrizione l'azione penale, abbia « e per necessità connaturale alla tassa in disamina e per virtù dell'art. 149 capoverso codice penale, a ritenersi estinta anche l'azione civile che ne discende?

Questo concetto, se non prendiamo abbaglio, non è significato dall'art. 24 ed è combattuto dalla legge.

È ovvio che le contravvenzioni e le defraudazioni daziarie sono di azione pubblica. Denunziato il fatto all'autorità giudiziaria dagli agenti daziarii, devesi sempre procedere in via penale, anche in mancanza di querela o di costituzione di parte civile.

È ovvio eziandio che la parte lesa per lo indennizzo dei danni nascenti dal reato e per la restituzione di quanto le spetta, ha una duplice azione. O si costituisce parte civile nel giudizio penale e allora soltanto si verifica quanto afferma il GIANZANA Prescritta l'azione penale, prescrivesi anche l'azione civile, istituita unitamente alla prima.

Ma ove il magistrato penale proceda dietro una semplice denunzia, se trattasi di reato di pubblica azione; o al seguito della sola querela se il reato ha vita per la istanza di punizione della parte lesa e questa, nel primo o nel secondo caso, non si costituisca parte civile nel giudizio penale, la estinzione per prescrizione dell'azione penale non mena alla estinzione per prescrizione dell'azione civile. La parte lesa, non ostante la estinzione dell'azione penale, potrà sempre rivolgersi al magistrato civile per reclamare lo indennizzo dei danni derivanti dal reato prescritto.

Queste due adunque che il GIANZANA chiama *conclusioni* e che a noi sembrano *errori* lo menano ad affermarne un terzo, che tocca più davvicino il nostro argomento.

Di vero, il GIANZANA fa dire al legislatore quello che non ha detto, nè poteva dire, siccome lungamente dimostrammo nei numeri precedenti. Egli afferma che, quando l'azione penale non è *istituita* entro l'anno dal dì del fatto contravvenzionale o fraudolento, deve dichiararsi prescritta; quando poi è *istituita* entro l'anno, se la contravvenzione è punibile con pena correzionale si prescrive nel termine e colle norme designate dallo alinea dell'art. 139 cod. pen.; se è punibile con pene di polizia la prescrizione va regolata dallo art. 140 alinea del codice penale. In altri termini, se la contravvenzione o la defraudazione sono punibili con pene correzionali, la prescrizione dell'azione penale è di cinque anni dal giorno del commesso reato e, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo; se poi sono punibili con pene di polizia la prescrizione è di un anno dal dì del commesso reato, ancorchè durante l'anno vi siano stati atti di procedura.

Già l'illustre scrittore, ad essere esatto e per non venir meno alla sua conclusione, avendo supposta la esistenza di alcune parole nello art. 24, avrebbe pur dovuto sopprimerne una, che vi sta certamente, la parola « contravvenzione »; perocchè, iniziato procedimento penale entro l'anno, le sole *defraudazioni* punibili con pena di polizia potrebbero esser soggette alla prescrizione di un anno, nonostante gli atti del processo; le contravvenzioni non mai; perchè punibili sempre con pene correzionali (art. 21 legge 3 luglio 1864).

Non v'ha bisogno poi di durare molta fatica per combattere la opinione del GIANZANA. Basta considerare che il legislatore, in termini generali, senza ambiguità e senza fare distinzioni di sorta dichiara prescritta qualsiasi azione per contravvenzione o defraudazione quando è decorso dal dì del commesso reato il termine di un anno. Istituita o no l'azione entro l'anno, se questa, alla fine dell'anno, è ancora azione, la prescrizione torna inevitabile.

Se il legislatore avesse detto: *l'azione penale, non istituita entro l'anno, rimarrà alla fine del medesimo prescritta*, accetteremmo la opinione del GIANZANA; ma quando la legge non lo ha detto, noi non abbiamo il diritto di farle dire quello che non ha detto mai nè coll'art. 24, nè con altra disposizione.

E giacchè in questa materia disciplinata da legge speciale si vuole ad ogni costo ricorrere alle norme generali del codice penale, osserviamo che la significazione giuridica delle parole, che compongono lo art. 24, potrebbe assai bene esser chiarita cogli articoli 139 e 140 del codice penale.

Dicemmo che lo alinea dell'art. 139 stabilisce che l'azione penale pei reati punibili con pena corre-

zionale si prescrive *in cinque anni* dal giorno del commesso reato e, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo: e l'art. 140 pone che l'azione penale per reati punibili con pene di polizia si prescrive *in un anno dal giorno* del commesso reato; ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Lo art. 24 non contiene la preposizione *in* ma la preposizione *entro*, che esprime la medesima cosa ed ha il medesimo valore grammaticale.

Ebbene niuno al mondo si è mai permesso di affermare che è applicabile lo art. 140 sol quando non è stata durante l'anno istituita l'azione; ma tutti concordano nel concetto che se l'azione istituita entro l' anno, alla fine del medesimo è ancora azione, la prescrizione di un anno è sempre applicabile.

Ma si obbietterà che una esatta analogia d' interpetrazione non può essere fatta; poichè nell'articolo 140 è detto « ancorchè vi siano stati atti di procedura » e nello art. 24 queste parole brillano per assenza. Rispondiamo.

Se quelle parole non fossero state scritte nello articolo 140, noi lo avremmo interpetrato allo stesso modo ed affermato che la prescrizione annale per le contravvenzioni di polizia avviene, anche colla sopravvegnenza, durante l'anno, di atti di procedudura; perchè se il legislatore avesse voluto il contrario lo avrebbe detto, come lo dice, negli articoli precedenti.

Ma v' ha la ragione per cui il legislatore, nello art. 139, ha dettato quelle parole. Egli ha voluto evitar la confusione, riuscir chiaro ed esplicito per troncar le quistioni e dar bando alle dubbiezze. E poichè negli articoli precedenti ha disposta la prescrizione dell' azione penale per crimini e delitti in un tempo determinato e à statuito che gli atti di procedura la interrompono, nello art. 140, ben sapendo che oggi di tutto si disputa e si contende, ha luminosamente chiarita una disposizione contraria che intendeva adottare per le contravvenzioni di polizia.

Nella legge sul dazio di consumo, invece, il legislatore non avea bisogno di fornire questi chiarimenti e spiegazioni; perocchè lo art. 24 non distingue le contravvenzioni più gravi dalle meno gravi, le defraudazioni punibili con pene di polizia da quelle punibili con pena correzionale. Le une e le altre, le più gravi e le meno gravi, vanno, in quanto alla prescrizione, soggette alle medesime norme e tutte si prescrivono col decorso di un anno.

(cont.) ANDREA DE LEO.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Dritto elettorale — Ammoniti.

Non sono indegni e incapaci di esercitare il dritto di elettore e di eleggibile nelle elezioni politiche gli ammoniti per oziosità o vagabondaggio o per sospetto in reati contro le persone e la proprietà. (App. Bologna, 11 maggio 1883).

Nota — Ricorderanno i lettori che fummo tra i primi a censurare la massima contraria sancita dalla cass. di Roma (p. 42). Con quella decisione era annullata una sentenza della corte di appello di Parma, rinviandosi la causa alla corte di appello di Bologna.

Ora siamo lieti di annunziare che questa corte, con indipendenza di giudizio che altamente l'onora, ha reso una sentenza conforme a quella annullata.

Sicchè ora la quistione dovrà essere risoluta dalla cassazione romana e sezioni unite. Ed anche noi col LUCCHINI (*Riv. pen.* XVII, 497), mentre facciamo plauso alla corte di appello di Bologna, confidiamo che la « suprema corte di Roma ponga onorevolmente fine all' inqualificabile controversia con un solenne giudizio delle sue sezioni riunite, il quale suoni omaggio alla legge, alla logica ed alla giustizia ».

Provincia — Facoltà d' imporre centesimi addizionali — Limite.

I consigli provinciali non sono vincolati nella facoltà d'imporre i centesimi addizionali, mentre i comuni non possono eccederne il limite legale senza l'autorizzazione della deputazione provinciale. (Cons. di stato, 27 aprile 1883, adottato).

Nota — Giurisprudenza costante.

Da ciò il principio in linea di diritto costituito che la *somma, che i comuni, entro il limite legale, possono imporre ai tributi diretti, è quella che, tolta la quota deliberata dalla provincia, rimane* disponibile per raggiungere complessivamente *fra la provincia ed il comune il 100 % del tributo erariale.* (Nota Min. Int. 26 ott. 1874; cons. di stato, 4 aprile e 4 luglio 1871).

Veramente questa illimitata libertà accordata alle provincie produce immenso danno ai contribuenti, i quali vengono dall'altro lato gravati dai comuni, che son costretti ad eccedere la sovraimposta.

È provvida quindi la disposizione dell'art. 241 del progetto di riforma della legge comunale e provinciale, che sottopone all'autorizzazione sovrana, previo avviso del consiglio di stato, le deliberazioni delle provincie per eccedere il limite legale della sovraimposta, perchè pone un freno alla libertà delle provincie d' impegnarsi in spese esorbitanti ed elimina la disuguaglianza di trattamento fra comuni e provincie; mentre inconsideratamente — e ne abbiamo già avuto pruova in venti anni — possono agire gli uni e le altre.

Perchè dunque negare al contribuente una guarentigia verso le deliberazioni inconsulte e dannose dei consigli provinciali in tale materia? *Ubi eadem ratio legis ibi et eadem esse debet legis dispositio.*

Dopo ciò non ci resta che far voti acciò la citata disposizione venga sanzionata dalla nuove legge comunale.

Bilanci comunali—Eccedenza della sovraimposta—Aumento di stipendio al medico condotto — Competenza della deputazione provinciale.

È competente la deputazione provinciale a giudicare sul nuovo aggravio che il consiglio comunale vorrebbe apportare al bilancio aumentando lo stipendio al medico condotto, sempre quando il comune ha ecceduto il limite legale della sovraimposta.

Il rifiuto della deputazione provinciale ad autorizzare siffatto aumento non è soggetto a sindacato. (Cons. di stato — 9 marzo 1883 — adottato).

Beni comunali — Alienazioni d' immobili — Revoca dell' approvazione della deputazione provinciale — Nullità.

Diviene nulla l' alienazione di immobile comunale dopo che l'approvazione della deputazione provinciale sia stata revocata per decreto reale. (Cass. Napoli, 14 decembre 1882 — *Legge*, II, 197).

Nota — Il decreto reale (art. 143 l. com. e prov.) perchè toglie ogni efficacia alla deliberazione della deputazione provinciale che abbia rifiutata l'approvazione, è sufficiente autorizzazione per la vendita di immobili comunali: e per egual ragione viene a difettare d' approvazione l'alienazione effettuita, quando per decreto reale sia stata revocata l' approvazione della deputazione.

Il comune medesimo, che ha deliberato la vendita, può efficacemente provocare il decreto di revoca; perchè non può dirsi *ope legis* adempita la condizione che venne a mancare pel fatto del debitore

(art 1169 c. c.), quando nella specie non trattasi di modalità d'una obbligazione esistente; ma d'un requisito essenziale al contratto che dà vita all'obbligazione.

Casa di pena — Bagni penali — Detenuti — Sepoltura — Spesa — Comune — Casse mortuarie.

La spesa di sepoltura dei condannati morti nelle case di pena non è a carico dei comuni, ma bensì del fondo particolare dei condannati, ed in sussidio del fondo di riserva. Ciò anche pei condannati deceduti nei bagni penali.

Nelle spese di sepoltura sono comprese anche le casse mortuarie, poichè, giusta il regolamento sulla legge di pubblica sanità, i cadaveri debbono essere trasportati e sepolti colle casse stesse.

(Cass. Napoli — 16 aprile 1883).

Nuove spese — Spesa per un ballo popolare — Incompetenza della giunta.

Spetta al consiglio e non alla giunta municipale il deliberare la spesa per un ballo popolare, perchè va annoverata fra le spese nuove e non già fra quelle impreviste. (Cons. di stato, 6 aprile 1883, adottato).

Nota — È certamente spesa nuova, e non già imprevista, quella di cui s'è occupato il consiglio di stato, giacchè, non avendo nessun carattere di pubblico interesse, anzi essendo una spesa puramente facoltativa, non può affatto ritenersi che vada compresa fra le spese impreviste di cui può disporre la giunta.

Essendo quindi tassative le disposizioni degli articoli 87 num. 10 e 93 num. 3 della legge com. vigente, eccede la propria competenza la giunta municipale, che delibera la spesa per un ballo popolare, tranne il caso che la deliberi nei sensi dell'articolo 94 di detta legge.

Stato civile — Contravvenzioni — Prescrizione — Annullamento di modulo — Verbale di chiusura dei registri.

Non occorre osservare le formalità dell'art. 258 del cod. civ. per annullare un modulo riempito prima della celebrazione del matrimonio, purchè l'atto non fosse peranco intestato all'ufficiale procedente, non contenesse le firme e non indicasse neppure per nome i testimoni; giacchè nel caso non essendo di poi seguito il matrimonio, si ha da ritenere il modulo come scritto inutilmente; epperò l'annullamento di esso bene si fa col tirarvi due linee diagonali a croce colla notata *annullato*, si che la lettura non ne restasse impedita.

Le raschiature e correzioni dei numeri progressivi sui registri non costituiscono contravvenzione.

Cade in contravvenzione l'ufficiale dello stato civile che omette la chiusura dei registri.

Le contravvenzioni alle disposizioni del titolo XII del libro primo del cod. civ. relativamente agli atti dello stato civile, essendo a reputarsi come contravvenzioni meramente civili, punibili disciplinarmente, a forma del decreto 15 novembre 1865, si prescrivono col decorso di un anno da computarsi dalla data del verbale di verificazione.

(App. Napoli — 14 febbraio 1883).

Professione religiosa — Documenti — Equipollenti.

Per ottenere la pensione monastica è necessario dimostrare la qualità di religioso professo con l'esibizione dell'atto di professione, non essendo ammessi equipollenti dall'art. 16 del decreto commissariale 17 febbraio 1861. (Cass. Roma, 12 luglio 1883).

Porto d'arma — Guardie e commessi daziari — Permesso.

I commessi del dazio consumo non possono, al pari delle guardie, essere dispensati dalla licenza di porto d'arma, non contenendo la legge alcuna speciale dichiarazione a loro favore. (Cass. Roma, 30 aprile 1883).

Contravvenzioni municipali — Giudizio penale — Azione — Bonario componimento — Mancanza — Effetto.

Non riuscendo l'amichevole componimento nelle contravvenzioni ai regolamenti municipali, il sindaco ha l'obbligo, e non già la sola facoltà, di promuovere l'azione penale contro i trasgressori.

Non è assolutamente necessario tentare la preventiva conciliazione in via amministrativa per dar luogo al giudizio penale, in ispecie quando il contravventore non la chiese.

(Cass. Torino—30 dicembre 1882).

Nota — Francamente diciamo che le ragioni addotte dalla cass. torinese, in sostegno della seconda tesi, non ci convincono, poichè l'art. 148 della legge comunale dà obbligo al sindaco di tentare la preventiva conciliazione.

Ed infatti esso art. è così cencepito: « *Si prima* « *che dopo la detta deposizione il sindaco chiamerà* « *i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde* « *tentare la conciliazione.* ecc.

« *Quando non vi esista parte lesa il contravventore* « *sarà* ammesso a fare oblazione per l'interesse pub- « blico. ecc.

È chiaro che nel primo caso il contravventore dovrà essere invitato a fare oblazione a favore della parte lesa, e nel secondo per l'interesse pubblico.

Poichè unico è lo scopo dell'art. in esame e la legge non fa distinzione, così deve ritenersi che il sindaco nell'uno e nell'altro caso, prima di promuovere l'azione penale, deve chiamare avanti di sè i contravventori per tentare la conciliazione, sia colla parte lesa, sia con l'*interesse pubblico.*

Nè la disposizione dell'art. 148, 2.° alinea, può far credere che quando non vi esista parte lesa, il contravventore deve spontaneamente presentarsi per fare oblazione per l'interesse pubblico, giacchè la locuzione « *sarà ammesso* » deve intendersi in correlazione del 1.° alinea; cioè così: *il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione,* mediante oblazione, e *quando non vi esista parte lesa il contravventore* (chiamato dal sindaco) *sarà ammesso a fare oblazione.* ecc.

Il citato art. 2.° alinea, non ha ripetuto « *il sindaco chiamerà* ecc. » ma s'intende facilmente, imperocchè non può presumersi che la legge abbia stabilito diverso procedimento per contravvenzioni di identica natura.

La cass. di Firenze fin dal 17 nov. 1877 ha sanzionato questo principio, che il *Foro italiano* accettò, osservando che le corti supreme del regno vegliarono costantemente all'osservanza scrupolosa degli art. 147 e 148 della vigente legge com.; e che non sono in piccolo numero i procedimenti penali, iniziati contro i contravventori a regolamenti municipali, dichiarati nulli per non avere il sindaco precedentemente tentato quei mezzi conciliativi, che la legge stessa gl'impone.

= Facciamo anche osservare che il sindaco non può, senza l'autorizzazione del consiglio comunale, costituirsi parte civile. (Cons. di stato, 23 genn. 1871. V. Acconcia, *Norme pratiche per l'attuazione dei reg. municipali*, p. 35).

L'autorizzazione, di cui sopra, può anche essere data dalla giunta municipale in caso d'urgenza (Giuris. assodata).

Tassa di bollo — Certificato di morte.

I certificati di morte che si rilasciano dagli uffiziali dello stato civile, sia pure per servire ad uso privato dei notari che devono presentare all'uffizio di registro i testamenti da loro ricevuti nel termine di legge, debbono essere scritti su carta da cente-

simi 50, essendo implicitamente e necessariamente compresi nell'ampia e generica locuzione dell'articolo 19 §. 3 num. 5 della legge 13 sett. 1874 sulle tasse di bollo. (Cass. Roma, 15 novembre 1882).

Bollo — Avviso esposto al pubblico — Marca — Contravvenzione—Multa — Precetto a pagare.

Non è prescritto dalla legge che, prima del procedimento penale, il contravventore alla legge sul bollo, per non aver munito di marca da bollo un avviso esposto al pubblico, debba essere invitato a pagare la multa. (Cass. Roma, 26 febbraio 1883).

Nota — La legge sul bollo 13 settembre 1874 (articoli 46 e 48) dice chiaramente che il contravventore può ottenere la desistenza dal procedimento penale col pagare le pene pecuniarie e le tasse di bollo, senza punto imporre l'obbligo all'ufficio procedente di chiamarlo a pagare la multa. Insomma dev'essere cura del contravventore di pagare la multa per evitare il procedimento penale.

Registro — Ricevute rilasciate dai tesorieri comunali e dai cassieri di altri corpi amministrati.

Le ricevute che vengono rilasciate dai tesorieri o cassieri dei comuni o di altri enti amministrati, per pagamenti eseguiti in conto o saldo di legati in danaro disposti a favore dei detti comuni o enti, ovvero del prezzo di tagli di boschi concessi con precedenti contratti, scritti e simili, sono soggette alla registrazione entro 20 giorni dalla loro data col pagamento della tassa stabilita dall'art. 56 della tariffa annessa alla vigente legge di registro. (Nota della direz. gen. del demanio e delle tasse, 11 maggio 1883, n. 45365-6365).

Nota — Conf. cass. Roma, 8 luglio 1878 — V. *Boll. giuris. amm.* vol. V, p. 499.

Il tesoriere è il solo funzionario che ha dalla legge facoltà di esigere i crediti del comune. *Vero procuratori recte solvitur. Verum autem accipere debemus eum cui mandatum est, vel specialiter, vel cui omnium negotiorum administratio mandata est.* Legge 12 Dig. de solut. et liber.

Esso è da considerarsi come procuratore legale del comune pei pagamenti ed introiti nell'interesse del comune stesso. Quindi il pagamento fatto a lui è legale ed importa liberazione per la somma che al comune è dovuta, e la ricevuta è una vera quietanza. Poichè l'art. 143 n. 4 della cit. legge dichiara esenti da registrazione le quietanze delle imposte comunali, così non si può estendere quest'esenzione anche alle quietanze dei tesorieri comunali per pagamenti eseguiti in conto o saldo di prezzo di beni venduti, come importanti liberazione parziale o totale di una obbligazione.

Registro — Sopratasse per contravvenzione.

Le pene pecuniarie, che dalla legge di registro ed altre leggi affini sono designate come *sopratasse*, venendo a costituire per la loro indole e natura un aumento di tassa, non possono essere suscettibili di condonazione per diritto di grazia. (Nota della direz. gen. del demanio e delle tasse, 9 maggio 1883 num. 96648-9648).

Due Sicilie — Collegio militare — Alunnato — Sovrano rescritto 20 febbraio 1841.

Il sovrano rescritto 20 febbraio 1841 contempla per la valutabilità dell'alunnato i soli allievi a piazza franca dei collegi militari; laonde non può in niun caso estendersi agli allievi od alunni a pagamento (Corte dei conti, sezioni unite, decisione 18 maggio 1883, sul reclamo Guillamat; e così pure sui reclami Resta e Brigante, decisi il 1.° giugno 1883).

Nota — La stessa corte aveva già stabilito, rispetto all'alunnato suddetto, le seguenti massime:

1. — L'alunnato a piazza franca nell'accademia militare di Napoli, non è utile per la pensione militare liquidata colla legge sarda del 27 giugno 1850; e ciò perchè, dovendosi nella liquidazione della pensione valutare tutti i servizi colla legge che si applica, non si può tener conto del rescritto napoletano del 19 giugno 1830, che ammetteva utile per la pensione il tempo dell'alunnato nell'accademia militare di Napoli. Nè a rendere utile questo tempo colla legge del 27 giugno 1850 può valere la disposizione dell'art. 3 del decreto 10 giugno 1861 che pareggiò i servizi prestati nell'esercito napoletano a quelli prestati nell'esercito nazionale (10 aprile 1866, Orsini).

2. — Applicandosi la legge 27 giugno 1850, non è valutabile come servizio utile a pensione l'alunnato a piazza franca negli istituti militari dell'ex regno delle due Sicilie (26 aprile 1870, Guccione).

3. — Il periodo di tempo trascorso come alunno a piazza franca negli istituti militari di Napoli è valutabile in pensione (22 giugno 1869, Gomez). Decisione contraddetta ed annullata da quelle già citate, e da molte altre, tutte in senso contrario.

4. — Il periodo di tempo passato nella scuola politecnica (indi reale accademia militare) di Napoli come alunno a piazza pagata non è da ritenersi valutabile per gli effetti di pensione (21 dicembre 1866, Colapai).

5. — Il servizio militare come alunno a piazza franca del reale collegio militare di Napoli prestato da un individuo divenuto poscia impiegato civile è utile per la pensione (14 gennaio 1868, Rapalo).

6. — Il tempo passato come alunno a piazza franca nella scuola militare di Napoli non è valutabile col brevetto sardo 21 febbraio 1835, giacchè l'articolo primo del regolamento militare 9 giugno 1831, cui si riferisce il detto brevetto, valuta solo il servizio effettivo e non il tempo passato nella scuola militare (16 aprile 1867, De Franco).

7. — L'alunnato a piazza franca non è valutabile per il disposto dall'art. 42 della legge 27 giugno 1850, giacchè detto articolo fu modificato dal 14 di quella 7 febbraio 1865, come risulta dagli atti parlamentari, e come fu giustamente ritenuto dalla corte nelle decisioni Resta e Brigante (18 maggio 1883, Guillamat).

Corte dei conti — Spese del giudizio.

Anche in materia di pensioni, il soccumbente in giudizio deve pagarne lo spese (Corte dei conti, sezioni unite, Verdinois, 18 maggio 1883).

Ufficiali — Vedove — Matrimonio non autorizzato — Inserzione in matricola.

Trovasi nelle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1881, per conseguir pensione, la vedova di quell'ufficiale ammogliatosi nel 1864 senza il voluto permesso, e che non fruì del condono accordato col decreto 3 luglio 1871, perchè il matrimonio era già stato inscritto in matricola per ordine del ministro della guerra. (Corte dei conti, sezioni unite, decisione 6 luglio 1883, sul reclamo Cinelli).

Tassa sul bestiame

(Cont. V. il n. 16)

33. Applicazione della massima « solve et repete ».

In virtù dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865 allegato E. sul contenzioso amministrativo, in ogni controversia di imposte (anche provinciali e comunali), gli atti di opposizione non possono essere ammessi in giudizio se non sono accompagnati dal certificato dell'eseguito pagamento, essendo applicabile la massima « *solve et repete* ».

Per l'istessa ragione il reclamo in via giudiziaria non sospende l'esecuzione dei ruoli.

34. Quali sono gli atti d'ingiunzione.

La *Riv. amm.* (anno 1879, 198), con cui siamo pienamente d'accordo, è d'avviso che gli *atti di opposizione* sono quelli che vanno diretti contro gli *atti d'ingiunzione* od altri eventi *esecuzione parata.*

Epperò non si farebbe luogo all'applicazione della massima « *solve et repete* » trattandosi di istanza, anche giudiziale di un contribuente la quale non fosse preceduta da precetto ingiuntivo a pagare. (1)

L'*avviso di pagamento* non è atto ingiuntivo; epperciò i contribuenti, che promuovessero innanzi ai tribunali l'istanza giudiziale, non sono tenuti al previo pagamento.

35. Privilegi fiscali.

Le tasse comunali, e quindi anche la tassa sul bestiame, vanno esatte dall'esattore fondiario coi privilegi fiscali sanciti dalla legge 20 aprile 1871, cioè colla procedura sommaria e speciale da questa stabilita.

36. Prescrizione — Interruzione — Avvisi = Notificazione.

Per interrompere la prescrizione contro le tasse comunali basta affiggere l'avviso alla porta del palazzo comunale, quando il tassato abbia trasferito altrove il suo domicilio, ai sensi degli articoli 31 della legge 20 aprile 1871 e 33 del relativo regolamento.

Questa forma di notificazione è perfettamente valida, anche quando sia ignoto il nuovo domicilio del contribuente.

(Cass. Firenze — 28 aprile 1881).

37. Decisioni della deputazione provinciale — Ricorso — Effetti.

Esercita l'ufficio di giudice, e non già quello di autorità tutoria, la deputazione provinciale ogni qual volta è chiamata a definire le controversie relative alle tasse locali.

Tali decisioni hanno carattere di vere sentenze e non possono impugnarsi se non avanti all'autorità giudiziaria, quando non cade in quistione l'estimo, ai termini dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. (2)

(Cons. di Stato, 16 novembre 1872, a sezioni unite, 20 maggio 1874, 19 maggio 1875, 17 settembre 1875, 29 settembre 1877, 23 giugno e 5 luglio, adottati; e note Min. Int. e Fin. 5 e 24 agosto 1874=V. *Man.* a. 1877 p. 230 e 315).

Nota. — Il governo del Re ha sempre la facoltà d'annullare d'ufficio gli atti e le deliberazioni nulle per vizii di forma o contrarie alla legge.

38. Ricorsi — Consiglio comunale — Giunta municipale.

Il consiglio comunale, allorquando è chiamsto a decidere sui ricorsi degli interessati, agisce come tribunale amministrativo; e non potrebbe quindi essere supplito dalla giunta come negli altri casi contemplati dalla legge comunale. (Cons. di stato, 1 marzo 1869 — *Man.* 1876 p. 79).

39. Ricorsi in via amministrativa — Termini — Perentorietà.

Il termine fissato nel regolamento provinciale per ricorrere dalla decisione del consiglio comunale è perentorio.

La deputazione provinciale deve quindi astenersi dall'esaminare i ricorsi sporti fuori termine.

(Cons. di stato—20 maggio 1874 e 19 maggio 1875).

40. Ricorsi in via giudiziaria — Termini = Perentorietà.

I regolamenti sulla tassa di famiglia e bestiame deliberati dalle deputazioni provinciali e approvati con decreto reale sono costituzionali e obbligatorii, e quindi non è ammessibile il reclamo in via giudiziaria contro i ruoli dopo decorso il termine stabilito nei detti regolamenti. (Cass. Napoli, 2 giugno 1882, *Riv. amm.* 1882 p. 812).

41. Competenza speciale della cassazione di Roma.

La cognizione del ricorso da una sentenza per tassa di famiglia (anche tassa sul bestiame) pronunciata fra l'esattore comunale ed un contribuente non appartiene alla competenza speciale della corte di cassazione di Roma, ma alla cassazione da cui dipende la corte d'appello che pronunciò la sentenza impugnata. (Cass. Roma, 12 gennaio 1882=*Man.* 1881 p. 192). (3)

F. A. Acconcia

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Regio delegato — Deliberazione — Consiglio comunale = Revoca — Approvazione della deputazione provinciale = Annullamento per regio decreto=Effetti.

Nei contratti con coloro che non hanno piena capacità giuridica, a completare la quale la legge richiede l'intervento di altre persone, si verifica questa condizione che il capace rimane fermamente obbligato senza poter ritirare il suo consenso, e l'incapace fin che l'atto compitore non venga ha il *jus poenitendi.*

L'approvazione della deputazione provinciale su deliberazione del regio delegato, in materia nella quale sia dalla legge richiesta, non convalida la detta deliberazione quando il consiglio comunale, innanzi che venisse impartita, avesse disapprovata la deliberazione medesima.

L'annullamento in via amministrativa per regio decreto dell'approvazione della deputazione provinciale, provocato ed ottenuto dal consiglio comunale durante il giudizio, non può essere ritenuto e dichiarato illegale dall'autorità giudiziaria, nè per lo meno privo di effetto giuridico per violazione di pretesi diritti acquistati dal privato.

(Cass. Napoli — 19 maggio 1883 — V. *Gazz. del proc.*, a. XVIII, 245.)

Nota. = Se l'approvazione della deputazione provinciale venne quando il consiglio comunale ricomposto aveva già riprovato il fatto del regio delegato, contestata la lite davanti il magistrato ordinario, dedotta la illegittimità e nullità della concessione, è indubitata l'inefficacia di tale approvazione impo-

(1) Cass. Roma, 30 aprile 1877.

(2) Chi domanda in giudizio la radiazione del suo nome dall'albo dei contribuenti si considera convenuto e può quindi proporre in appello nuove eccezioni. (Cass. Firenze, 10 febbraio 1879—*Man.* 1879 p. 120).

Anche i tribunali sonosi omai pronunziati in senso conforme.

Però, soggiunge la stessa sentenza, qualunque siano le risoluzioni dell'autorità amministrativa, il ricorso al potere giudiziario è sempre salvo, ad onta che il regolamento stabilisca che sono inappellabili le decisioni della deputazione provinciale sui reclami dalle risoluzioni del consiglio comunale.

(3) Il ricorso contro la sentenza della corte d'appello, osserva la corte suprema, avendo per oggetto la restituzione della tassa indebitamente pagata all'esattore comunale, non si riferisce a quistione in cui sia menomamente interessata l'amministrazione dello stato. Trattasi di tassa esclusivamente comunale, e la sentenza infatti fu pronunziata in confronto del solo esattore comunale....

tente a validare l'atto di una concessione che più non esiste per essere stata legittimamente revocata. Lo scontro delle volontà efficaci a costituire il *vinculum juris* per quanto riguarda l'incapace non si ritiene avvenuto, se non quando sia intervenuto colui che deve compiere giuridicamente la sua capacità. Per siffatta regola di diritto l'approvazione data dalla deputazione provinciale nel 1881 non può ricongiungersi all'autorizzazione data dal regio delegato nel 1876, appunto perchè s'incontra nella revoca del consiglio comunale, nella contestazione della lite, nelle sentenze pronunziate e nel ricorso per cassazione pendente.

L'autorità giudiziaria non ha facoltà di giudicare se sia giusta o meno l'ingerenza del governo in fatto di amministrazione, sia nel riguardo dei comuni, sia di altri enti collettivi ed amministrativi, sui quali esercita vigilanza e speciale tutela; imperocchè ciò includerebbe una pericolosa ed illegale invasione di poteri.

Nelle contestazioni tra privati e le pubbliche amministrazioni, quando la contesa cada su dritti, che si pretendono lesi da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali hanno facoltà solo di conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sopra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso (art. 4 della legge sul contenz. amm.).

Procedimenti sommari — Documenti — Comunicazione.

Nei procedimenti sommarii, quantunque l'istruzione della causa avvenga all'udienza, nondimeno, mancando una speciale disposizione, non deve ritenersi come regola assoluta che i documenti si comunicano all'udienza, essendo ciò impossibile e inopportuno nella varietà dei casi.

Non si deve tener conto dei documenti non menzionati nelle comparse, perchè la legge, rendendo necessaria la comunicazione quando è chiesta, rende necessaria anche l'offerta della comunicazione, e ciò sia ad evitare sorprese e sia per omaggio al diritto di difesa.

(Cass. Napoli — 15 marzo 1883 — *Legge*, II, 231).

Prova per testimoni — Amministrazione di fatto = Inammessibilità — Appropriazione indebita.

È ammessibile la prova per testimoni sul punto che l'amministrazione dei beni ereditarii sia di fatto stata tenuta dalla comune genitrice.

Non è ammissibile la pruova testimoniale sul fatto che il defunto avesse dato a prestito una somma superiore alle lire 500 a persona che la restituì poi al coerede con incarico di passarla alla eredità, e che non avesse questi eseguito l'incarico, appropriandosi invece della somma.

(Cass. Napoli = 25 maggio 1883 — *Gazz. del proc.* a. XVIII, p. 205).

Vendita = Quando si perfeziona.

Non è perfetta la vendita *per literas aut per nuncium* finchè non venga lo scontro delle due volontà; e quella a peso, numero e misura finchè le merci vendute non sian pesate, numerate e misurate. (Cass. Napoli, 22 maggio 1883 — *Gazz. del proc.* a. XVIII, p. 293).

Quadro esecutivo — Prestazioni.

Quando il quadro delle vendite di una corporazione ecclesiastica è divenuto esecutivo, non può nello stadio di esecuzione muoversi dubbio su la indole della prestazione ivi annotata. (Cass. Napoli, 7 maggio 1883 — *Gazz. dei trib.* a. XXXI, p. 561).

Nota = Questa massima è avvalorata dagli art. 61 e 77 decreto 30 gennaio 1817, 3 e 10 decreto 2 maggio 1823.

Dichiarata esecutoria l'ordinanza dell'intendente, per mancanza di opposizione nel termine utile, il quadro si sublima a ruolo esecutivo. Il principio, dice la corte, sta nel permesso dato agli enti ecclesiastici di avvalersi, in difetto di titoli, del possesso in cui era il titolare nel 1806 o della esazione effettuata dopo detta epoca, salva al debitore ogni eccezione diretta a provare l'inesistenza o l'annullamento del titolo. Da tal principio, osserva la corte, promana spontanea e logica la conseguenza che con la ordinanza di esecutorietà rimanga in prò dell'ente ecclesiastico assicurato lo stato possessivo, il quale basta per sè solo alla riscossione delle rendite e che al debitore non restasse se non l'azione petitoriale, con l'obbligo in lui di addimostrare la inesistenza o lo annullamento del titolo. In base della legge e di non pochi sovrani rescritti e ministeriali, si è in questo senso costantemente pronunziata la giurisprudenza.

Opposizioni — Nullità — Termini.

Non induce nullità dell'atto di opposizione, nè decadenza dei termini, l'essersi intimata una sola copia a tre convenuti.(Cass. Napoli, 10 marzo 1883 = *Gazz. dei trib.* a. XXXI, p. 563).

Nota = La corte osserva che la legge distingue tra nullità che cade sul libello da nullità che riguarda la notificazione dell'atto. La prima è opera della parte che non forni all'usciere le indicazioni e gli schiarimenti necessarii intorno alla dimanda, e perciò è giusto imputi se stessa, e ne risenta gli effetti, della nullità; la seconda, essendo prodotta dalla imperizia e negligenza dell'usciere, non può, senza ledere il principio di giustizia, far ricadere a danno della parte gli effetti funesti. Ecco perchè la legge nell'art. 145 c. p. c. dispone che, ove la nullità cada unicamente sulla notificazione dell'atto, essa non induce decadenza di dritti o di termini.

Vero si è che l'articolo soggiunge, *purchè la citazione sia rinnovata in un nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronunzia la nullità.* Però simili espressioni, è troppo evidente, non possono avere uno scopo pratico quando il citato comparisce. Il rinnovamento allora sarebbe un fuor d'opera.

A che citare ad intervenire nel giudizio chi già vi era presente? Scopo principale di ogni citazione è che il citato abbia conoscenza della dimanda contro lui proposta; ma cessa il bisogno di ricorrere a presunzioni dal momento in cui ha luogo la sua comparizione.

Erede o legatario con obbligo di non fare o non dare — Legato a condizione o termine — Cauzione.

L'adizione d'una eredità o legato, devoluti con obbligo di non fare o non dare, non può seguire senza dare cauzione a coloro cui andrebbe l'eredità in caso d'inadempimento.

Devoluta un'eredità col peso di legato sottoposto a condizione o a termine, l'adizione può aver luogo senz'altro, quantunque il legatario possa costringere l'erede a dar cauzione.

(Cass. Roma — 28 giugno 1883).

Nota = Coll'obbligo di non dare o non fare, il diritto del legatario o dell'erede non potrebbe essere esercitato che colla morte di essi, qualora dovesse intendersi come condizione sospensiva. La legge invece, tenuto conto della natura del dritto ereditario ch'è quello di sostituire nel patrimonio del *de cujus*, come viene a mancare, un altro soggetto, e che la natura della liberalità testamentaria è di giovare alla *persona istituita;* ha considerata come risolutiva la condizione o modalità negativa apposta alla successione.

Ma per tal modo la volontà del defunto potrebbe

essere elusa; onde la legge ha dovuto ordinare la garentia, coll' imporre la cauzione: e come la volontà del defunto si esegue obbligatoriamente, così pure la garentia, la cauzione dev essere data obbligatoriamente.

Quando invece l'erede è onerato d'un legato a condizione o termine, egli non prende già l'eredità con quella condizione o termine, ma assume così un'obbligazione. Quindi egli adisce l'eredità senza altro. Ma il legatario, come creditore a termine o a condizione, può assicurare quel che gli è dovuto costringendo l'erede a dargli cauzione.

Con questi criterii diversi, secondo la diversità dello scopo, il legislatore una volta (art. 855 c. c.) ha parlato di cauzione obbligatoria, e un'altra di facultativa (art. 856): la distinzione deve trovarsi nella pratica.

Vendita = Patto di riscatto — Prova per testimoni.

Il patto di riscatto fa risolvere il contratto di vendita, senza costituire nuovo trasferimento di proprietà (art. 1514 c. c.).

In conseguenza anche nelle vendite d'immobili o beni o dritti capaci d'ipoteca, il patto di riscatto non è nullo quando non è stabilito per iscritto (art. 1314 c. c.); e può essere provato in tutti i modi consentiti dalla legge, secondo la varietà dei casi (art. 1341 e segg. c. c.).

(Cass. Roma — 5 giugno 1883 — *Legge*, II, p. 146).

Fondo pel culto — Privilegi fiscali — Enti morali.

Pel disposto dell'art. 21 legge 15 agosto 1867 il fondo pel culto gode i privilegi fiscali dell'esecutività dei ruoli e dell'ingiunzione di pagamento in forza dei medesimi tuttora in vigore nelle provincie meridionali per l'esazione delle imposte, senza distinzione tra debitori persone fisiche e debitori persone morali.

Il privilegio dell'esazione tra enti morali in forza della massima *privilegiatus contra aeque privilegiatum privilegio uti non potest*, cessava allora in rapporti di debito e credito tra persone morali egualmente privilegiate per quelle leggi.

(Cass. Roma — 23 aprile 1883 — *Legge*, II, p. 150).

Rappresentanza di due persone — Beneficiato = Interesse proprio.

L'investito di doppia personalità, come il beneficiato, quale usufruttuario e godente del beneficio, e quale rappresentante l'ente beneficio, non agisce sempre colla doppia rappresentanza, ma con quella assunta nel libello e negli atti del giudizio.

La doppia personalità importa distinzione di due persone; e quindi il beneficiato può agire nel solo interesse proprio quale usufruttuario e godente, obbligando se o per se e non i successori nell'ente.

(Cass. Roma — 18 maggio 1883 — *Legge*, II, 147)

Matrimonio — Separazione — Assegno alla moglie = Alimenti — Modificazione dell'assegno.

Non cessa pel solo fatto della separazione l'obbligo del marito di somministrare alla moglie « tutto ciò che è necessario alla vita in *proporzione delle sue sostanze* ».

Nel solo caso di separazione per colpa della moglie o di tutti e due i coniugi non permane nel marito che il dovere di somministrare gli alimenti, che vanno nell'inversa delle sostanze della moglie.

Sempre e in qualunque modo avvenuta la separazione può essere variato l'assegno in più o in meno, ad istanza d'una delle parti.

(Cass. Roma — 18 maggio 1883).

Nota — I diritti e i doveri nascenti dal matrimonio non vengono risoluti, ma solamente modificati secondo il nuovo stato, per la separazione. È così che non cessa il dovere al marito della somministrazione alla moglie (art. 132 c. c.).

Un tale obbligo è in proporzione diretta delle sostanze del marito, e non nell'inversa delle sostanze della moglie, come è per gli alimenti. Quindi non è punto confondibile con essi (art. 142), nè v'ha identità di rapporto: e in caso di separazione si sostituiscono gli alimenti all'assegno, ma solo quando v'è colpa della moglie o di entrambi i coniugi (art. 156 c. c.).

L'assegno poi dovendo essere proporzionale alle sostanze del marito — o determinato dal giudice, o dalle parti stesse quando avviene per mutuo consenso la separazione — deve variare col variare delle sostanze in più o in meno, a dimanda di una delle parti, e in ogni caso (art. 810 e 811 p. c.).

Appello = Più appellanti aventi interesse distinto = Atto unico — Nuova notificazione = Nullità.

È nullo l'appello prodotto con atto unico da diversi individui aventi interesse distinto.

La nullità non può essere sanata dalla rinnovazione della citazione a norma dell'art. 145 della proc. civ.

(Cass. Roma — 23 dic. 1882 — *Foro ital.* 1883, I, pag. 386).

Nota — Avverso a più sentenze, pronunziate in seguito a più e separate istanze, un solo ed unico atto di appello era stato prodotto da individui diversi aventi distinti interessi.

Osserva la corte che nella fattispecie la complessività dell'atto perturberebbe non solo l'ordine giudiziario generale, ma il procedimento in appello dalle sentenze pronunziate in seguito di separate istanze. La sentenza impugnata, che accordò un nuovo termine per rinnovare l'appello in separati atti, volava la perentorietà dei termini sanciti dalle leggi di procedura a poter impugnare in appello le sentenze di primo grado. A sorreggere la concessione del nuovo termine è inapplicabile la disposizione del capoverso dell'art. 145 proc. civ., la quale è una disposizione di carattere affatto eccezionale per quelle irregolarità che derivano unicamonte dal fatto dell'usciere. Intese infatti il legislatore con quella disposizione di provvedere all'interesse della parte, che senza sua colpa si troverebbe irreparabilmente danneggiata per la imperizia od oscitanza dell'ufficiale esecutore.

Spese — Tassazione — Giudice delegato.

In mancanza del giudice delegato alla tassazione delle spese, la segue con ricorso al collegio, che vi provvede in camera di consiglio o delegando un altro giudice. È inapplicabile la surroga fatta dal presidente secondo l'art. 210 c. p. c., perchè trattasi di esecuzione di condanna. Nè v'ha bisogno di contradittorio, come succede appunto innanzi al giudice delegato, avendo riflesso l'art. 370 c. p. c. al caso di omissione di condanna, e non già quando la condanna è seguita. (Cass. Firenze, 1.° marzo 1883 = *Legge*, II, 225).

Termine per proporre la ricusazione dei periti = Albo dei periti — Nullità.

I motivi di ricusazione dei periti devono essere proposti nel termine di otto giorni dalla notificazione della sentenza di nomina ovvero prima della prestazione del giuramento.

Trascorso il termine stabilito dalla legge per impugnare la nomina dei periti e prestata acquiescenza a siffatta nomina si possono discutere le operazioni e il parere, non le persone e le qualità dei periti.

La formazione dell'albo dei periti fu introdotta per una norma di regolamento interno dei collegi giudiziarii, e la cui violazione non può costituire una nullità non comminata da nessuna legge.

(App. Napoli — 16 maggio 1883 — *Gazz. del proc.* a. XVIII, p. 296).

Stato civile — Maternità — Dritto di reclamarla — Eredi del figlio naturale.

Ai termini degli art. 177, 178, 189 e 190 del codice civile il dritto a potere indagare la maternità è trasmessibile agli eredi; e perciò il padre di un figlio naturale, da lui riconosciuto, può quale erede dello stesso reclamare la maternità. (App. Trani, 22 luglio 1883).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Corte di assise — Potere istruttorio.

Al magistrato giudicante compete il potere istruttorio, ove nel corso del dibattimento l'esercizio di esso si renda necessario per lo scoprimento della verità.

Tale potere spetta anche alla corte di assise, alla quale ben possono le parti chiedere la citazione di testi o periti non dati in lista, quando, essendosi fatto appello al potere discrezionale del presidente, questi abbia respinta la istanza.

(Cass. Napoli — 9 aprile 1883).

Nota = La massima è esattissima in dritto astratto, come corallario del noto principio: *cui iurisdictio data est, ea quoque concessa esse vedentur, sine quibus iurisdictio exsplicari non poterit.* Onde ben dice la corte che vietare al magistrato giudicante il potere di meglio ed ulteriormente indagare, sarebbe obbligarlo assai spesso ad un giudizio fallace ed erroneo, ossia sarebbe sconoscere e rinnegare l'altissima missione ed il supremo scopo dell'amministrazione della giustizia.

Ma, a giudicare sulla legge positiva, dubitiamo molto dell'esattezza della massima. Leggansi gli articoli 477 e segg. del cod. proc. pen. e chiaro apparirà il congetto del legislatore il quale ha voluto affidare al solo presidente l'esercizio del potere istruttorio, sottraendolo al controllo della corte; sicchè mentre per tutt'altro, contro le ordinanze del presidente, è lecito appellarsene alla corte, ciò non è consentito (art. 480) quando si tratti delle « ordinanze emesse dal presidente in virtù del potere discrezionale ».

Valga però la massima riportata come protesta contro la legge; e auguriamoci che presto l'art. 480 sia modificato, stabilendosi per tutti i casi il controllo, anzi facendosi questo controllo veramente serio ed efficace mentre oggi non è.

Reati d'istanza privata — Sentenza contumaciale — Danneggiato.

Nei reati d'istanza privata il danneggiato non può opporsi alla sentenza contumaciale di assoluzione, se non quando abbia direttamente citato l'imputato o siasi già costituito parte civile. (Cass. Napoli, 9 febbraio 1883).

Azione civile — Esercizio.

Chi in sede civile fece istanza per essere reintegrato nel possesso di cui fu violentemente spogliato, chiedendo benanche il risarcimento dei danni, non può costituirsi parte civile nel giudizio penale al quale si proceda per lo stesso fatto. (Cass. Torino, 7 marzo 1883).

Appropriazione indebita — Prova — Novazione — Notaio.

Quando si tratti di stabilire un contratto, come antecedente logico del reato, la giustizia penale deve stare a quelle medesime condizioni di prova, che la legge civile prescrive, e non si può quindi neanche in sede penale provare per testimoni un contratto di deposito, che riguardi valori eccedenti le l. 500, salvo che esista un principio di prova per iscritto.

Le lettere scritte da un imputato di appropriazione indebita di un deposito di valori eccedenti le lire 500, in cui si fa cenno del deposito e dello smarrimento del medesimo, possono costituire quel principio di prova che rende ammissibile, per completarla, la prova testimoniale, e ciò senza violare la inscindibilità della confessione dello eseguito deposito e del preteso smarrimento.

Le proposte d'indennizzo fatte dal depositario al depositante, anche in parte da questo accettate, non costituiscono una novazione di obbligazione che possa togliere di mezzo il reato di appropriazione indebita.

La condanna del notaio pel reato di indebita appropriazione, importa la destituzione di lui, la quale, se non fu pronunciata colla sentenza di condanna, può essere pronunciata posteriormente anche senza il contraddittorio del notaio.

(Cass. Torino — 7 giugno 1883 — *Giur. pen.* 1883, pag. 301).

Sottrazione — Peculato proprio e improprio.

La sanzione dell'art. 210 c. p. comprende la sottrazione non pure del danaro pubblico, sibbene anche del privato depositato nelle mani del funzionario pubblico per ragione delle sue funzioni. Onde il disposto di esso art. 210 trova piena applicaziene nel fatto di un ricevitore del registro che si appropria del danaro dei priviti depositato presso di lui a causa delle sue funzioni e per compiere delle operazioni fiscali. (Cass. Torino, 9 maggio 1883).

Testimoni — Inabilità a deporre sopraggiunta durante l'udienza.

Il disposto dell'art. 311, c. p. p. di potersi leggere le deposizioni scritte dei testimoni « divenuti inabili a deporre in giudizio », si applica tanto al caso di inabilitazione preesistente al dibattimento, quanto di inabilitazione sopravvenuta durante il corso dell'udienza. (Cass. Torino, 17 marzo 1883).

Dibattimento — Testimoni — Età — Giuramento.

Costituisce nullità, non sanabile nemmeno col silenzio delle parti e che può essere rilevata anche nel giudizio straordinario di cassazione, l'avere escusso senza giuramento un testimone, che, in contraddizione di quanto leggevasi in verbale, abbia realmente compiuto gli anni quattordici. (Cass. Firenze, 11 aprile 1883). (1)

Libertà provvisoria — Imputato di falsa testimonianza in assise — Sessione chiusa.

Sulla domanda di libertà provvisoria, avvanzata a sessione chiusa dall'imputato di falsa testimonianza in assise, è competente a provvedere la sezione di accusa e non la camera di consiglio. (Cass. Firenze, 10 febbraio 1883.)

(1) V. la *Riv. pen.* (XVII, 530) che in nota alla sentenza pubblica dotte osservazioni del redattore di essa, il cons. Giorgieri. Ivi si troverà riassunto lo stato della dottrina e della giurisprudenza.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** = *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile*

Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 15 SETTEMBRE 1883 NUM. 19.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SULL'ART. 24 DELLA LEGGE SUL DAZIO DI CONSUMO

del 3 luglio 1864.

IV.

Confessiamo che il pronunziato della cassazione romana ha cagionato nel nostro animo sensi di profonda meraviglia. Più volte, ritornandovi sopra, abbiamo dimandato a noi stessi: È possibile un pronunziato simigliante per opera di magistrati esimii, che giustamente riscuotono il pubblico, l'universale rispetto? La triste realtà ci ha detto che quel pronunziato non è *possibile* ma *certo*, e allora abbiamo esclamato: *quandoque bonus dormitat Homerus*. Curiosa davvero quella teorica!

Prende un po' dalla legge sul dazio di consumo e un po' dal codice penale per fissare le norme direttive della prescrizione in materia daziaria. Il tempo per prescrivere è sempre di un anno e qui bisogna rispettare lo art. 24. Ma poi bisogna distinguere e distinguer così:

Se la contravvenzione o defraudazione è punibile con pene di polizia, gli atti di procedura non interrompono la prescrizione dell'azione penale: alla fine dell'anno, in ogni caso, istituito o no il procedimento, il contravventore legittimamente saluta i verbalizzanti, il magistrato colla prescrizione. Ma se la contravvenzione o la defraudazione è punibile in via correzionale, il termine della prescrizione è sempre di un anno: però gli atti di procedura interrompono la prescrizione. Non ci si raccapezza o c'è da smarrire il senno!

Più logico almeno, quantunque non legale, è il concetto del GIANZANA.

Che cosa, di vero, volete tener presente, potrebbe dimandarsi al supremo collegio, per stabilire le norme di applicabilità della prescrizione in materia penale daziaria?

La legge daziaria? e allora rispettate per intero la disposizione legislativa, e dite che la prescrizione è di un anno, non interrompendola gli atti di procedura — Volete chiudere gli occhi sull'art. 24? e allora fate come GIANZANA. Applicate nella loro interezza gli articoli 139 e 140 del codice penale.

L'art. 24 prevede il caso delle contravvenzioni e defraudazioni. Più volte abbiam detto che le prime son sempre punibili correzionalmente, le seconde potranno qualche fiata esser punite con pene di polizia. Or la distinzione della corte può applicarsi alle defraudazioni, alle contravvenzioni giammai. E allora perchè il legislatore, nello art. 24, si sarebbe occupato anche delle contravvenzioni, se il suo pensiere fosse stato quello che gli attribuisce la cassazione romana?

Lo art. 140 del codice penale non sarebbe mai applicabile per le contravvenzioni, bensì, e qualche volta, solo per le defraudazioni — Per le contravvenzioni renderebbesi sempre applicabile lo art. 139. E se ciò fosse vero, perchè il legislatore avrebbe allo stesso modo considerato, in quanto ai fini della prescrizione, così le contravvenzioni come le defraudazioni?

Nè è lecito distinguere, massime per aggravare la condizione di un incolpato, quando la legge non distingue: nè è lecito aggiungere ad un articolo di legge, massime se speciale, parole che non esistono: nè è lecito ricorrere alle regole generali del diritto penale per interpetrare una legge speciale, la quale, come vedemmo nei passati numeri, si allontana da quelle e ne stabilisce delle altre in perfetta contraddizione colle prime.

Invece; è permesso ricorrere alle norme generali del diritto penale nello interpetrare una legge speciale quando questa, su talune quistioni, o tace o si rimette alle norme generali, Ma quando provvede con precetti determinati, i quali, non pertanto, si pongono in non cale per rendere omaggio alle norme generali, si commette un arbitrio e una illegalità.

Pochi esempi renderanno più evidente il nostro assunto.

Il codice di commercio, cogli articoli 246 e segg. 855 e segg. stabilisce gli elementi che costituiscono i reati in materia commerciale e fissa le relative penalità. Tace sul termine e sulle modalità della prescrizione.

Niun dubbio adunque che per rendersi questa applicabile nei reati previsti dal codice di commercio si dovrà ricorrere alle norme del diritto penale. Eppure vi fu, nella commissione legislativa, costituita per compilare il nuovo codice di commercio, chi ebbe a dubitare financo della esattezza di questo precetto, e propose che si fosse messo un articolo diretto a chiarire che per le norme generali riguardanti applicazione di pena, attenuanti, prescrizione, complicità ed altro, il legislatore commerciale se ne rimetteva al codice penale. Eppure vi fu chi, per allontanare dubbiezze e inconvenienti sull'applicazione delle norme generali del diritto penale pei reati commerciali propose che questi fossero allogati nel codice penale e non nel codice di commercio. Eppure vi fu bisogno di una dichiarazione esplicita del ministro guardasigilli nella sua relazione, colla quale annunziò che nei reati previsti dal codice di commercio bisognava applicare le norme stabilite dal libro 1.° del codice penale.

Nel codice penale militare gli articoli 60 a 70 stabiliscono le norme e le modalità della prescrizione per i reati in esso previsti e per le azioni derivanti dai medesimi. Or non direbbe una eresia chi affermasse che ciò non ostante bisogna applicare le norme generali del diritto penale, ponendo in oblio gli articoli del codice penale militare, che regolano la prescrizione?

Dallo art. 113 allo art. 118 sono stabilite le pene o correzionali o di polizia per le contravvenzioni alla legge di pubblica sicurezza. Niuna parola sul termine della prescrizione. Bisogna adunque applicare il codice penale per questa parte.

La legge sulla stampa enumera i varii reati, che possono essere commessi col mezzo della stampa, e quando trattasi della prescrizione dell'azione penale derivante dai reati suddetti, non tace, nè se ne rimette ai principii generali del diritto penale; ma in forma imperativa, coll'art. 12, dichiara prescritta l'azione penale con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al p. m., e in quanto ai periodici dalla data della loro pubblicazione. È

chiaro adunque che nei reati di stampa v'ha una prescrizione speciale prevista dalla legge speciale, e questa deve aver vita giuridica. Sappiamo che anche qui la giureprudenza ha introdotto strane distinzioni e ha interpetrato a suo modo lo art. 12. Sappiamo che anche qui si è statuito di essere gli atti di procedura interruttivi della prescrizione. Sappiamo che anche qui sono varie le opinioni; e noi anche qui deplorando tutto quello che si sostiene *de lege condita*, tutto quello che sarebbe ben detto *de lege condenda*, ci permettiamo di rimaner fermi nella nostra opinione.

La legge va più rettamente interpetrata colla legge. Ma si dirà: questa disposizione legislativa, applicandola nudamente, produrrà degl'inconvenienti = Noi rispondiamo: Ci pensino i legislatori, ma fin quando la legge è legge, bisogna rispettarla per essere rispettati dai proprii concittadini, dalle nazioni civili.

Ma si vuole anche un'altra pruova che il legislatore, nella compilazione della legge speciale e dello articolo che riguarda la prescrizione, quando servesi di parole conformi a quelle consacrate nello art. 24 non vuole che gli atti di procedura abbiano la virtù d'interrompere la prescrizione, e che quando lo vuole lo dice nettamente e senza sottintesi?

Leggasi la legge sulle tasse di registro del 13 settembre 1874 e si avrà limpida questa prova.

Di vero, l'art. 126 è scritto così:

« La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

« Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di 4 anni dal giorno della commessa contravvenzione. «

Tenendoci alle parole contenute in questa disposizione, gli atti di procedura non avrebbero la virtù d'interrompere la prescrizione. Il legislatore, pria di tutti, ciò vide, e quindi coll'art. 127 dispose:

« Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto da qualsiasi dimanda giudiziale fatta e notificata da una delle parti avanti la spirazione dei termini; ciò sia che venga domandato il pagamento e la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la stima.

« La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello rispettivamente stabilito dalla presente legge, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento ».

Dunque è chiaro che quando la legge speciale vuole agli atti di procedura attribuire una virtù interruttiva della prescrizione, lo dice; quando non lo vuole, non lo dice.

Ma si vogliono altri esempii ancora? Eccoli.

Per l'art. 54 della legge sul bollo del 13 settembre 1874 è stabilito che l'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione. Ebbene chi ha mai dubitato che una tale prescrizione si verifichi nonostante la sopravvegnenza fra i 5 anni di atti di procedura?

E finalmente leggansi gli articoli 260, 261 e 262 del codice per la marina mercantile, ed i nostri concetti acquisteranno sempre maggior credito ed evidenza.

In quegli articoli, per quanto riflette la prescrizione dei reati marittimi, il legislatore se ne rimette al codice penale comune.

Fa eccezione pel punto di partenza del termine prescrivibile e lo precisa, affermando che la prescrizione dell'azione penale non comincerà a decorrere se non dal giorno in cui la nave sarà ammessa a libera pratica in un porto dello stato o in un porto estero in cui risieda un agente consolare nazionale.

È chiaro adunque che quando la legge speciale provvede con norme positive intorno a un determinato obbietto giuridico, non si può ricorrere alle norme generali del diritto comune; epperò le azioni per contravvenzioni e defraudazioni daziarie, qualunque sia la loro importanza, si prescrivono nel termine di un anno dal dì della commessa contravvenzione, e gli atti di procedura non interrompono la prescrizione— Questo è comandato dallo art. 24 della legge 3 luglio 1864 e questo dovrebbe essere eseguito.

Non piace la disposizione legislativa?

Si muti o si faccia mutare, ma si rispetti fin quando ha vita.

Sventuratamente si deplora il contrario; ma ci conforta il pensiero che la offesa, anche nella massima buona fede, alla verità, alla giustizia non è un fatto duraturo ma transitorio.

Auguriamoci che ritornino nel loro pieno imperio in questa delicata quistione di pubblico diritto.

ANDREA DE LEO

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO

pei depositi doganali in caso di controbbando

La cassazione romana, con sentenza dei 17 febbraio 1881, sanzionò la seguente massima:

« Il vigilare da parte degli agenti doganali, onde « sia impedito o scoperto e punito il *controbbando*, « non può annoverarsi fra gli atti di gestione am« ministrativa, ma lo si deve fra gli atti di autorità « politica e d'impero, inerenti a materia d'ordine « pubblico.

« L'esercizio degli atti di vigilanza, di preven« zione, o di scoperta delle frodi o contravvenzioni « doganali, si spiega quindi in una cerchia nella « quale non ricorrono termini possibili di civile re« sponsabilità per lo stato, anche dato che nel « fatto, oggetto della contestazione giudiziaria, con« corrano l'errore, l'imperizia e la negligenza dei « suoi agenti, salvo solo le azioni dirette e perso« nali contro di questi in caso di dolo ».

Con altra sentenza del 25 marzo 1881 la stessa corte ritenne che la dogana, che non risponde del sequestro, risponde per mala custodia delle merci che tiene in deposito, in base agli articoli 40 e 89 del regolamento.

Da queste e da altre decisioni della cassazione di Roma si rileva che quel supremo collegio ammette senza dubbio od incertezza la massima che nel *Principe* havvi *reduplicazione di persona*, cioè di *privato contraente* e di *supremo amministratore e moderatore del principato*, analogamente alla vecchia giurisprudenza toscana (Conf. MANTELLINI, *Lo stato ed il codice civile*, I, 74), ed è a questo principio che sono ora informate le sue decisioni in materia di responsabilità civile dello stato, o meglio di danno dato per fatto dello stato.

Le due sentenze da noi riportate ribadiscono la teorica: = si ammette che il sequestro per controbbando sia *atto di governo*, di cui non è responsabile l'erario: = si definisce *atto di gestione* e di amministrazione privata la custodia delle merci sequestrate, e quindi si chiama lo stato a rispondere del danno che per avventura possa essersi prodotto.

A prescindere dalla questione di merito, se cioè i due atti cennati costituiscano o meno atti di governo o di gestione, le due sentenze vanno lodate perchè ammettono il principio generale sopra enunciato: il solo che nello stato presente della legislazione possa accettarsi, almeno come transazione, finchè non si sia provveduto a regolare la materia.

Rispetto ai giudizi di controbbando, la teoria venne posta colle sentenze 21 luglio 1876 e 15 dicembre 1877 della c. di appello di Ancona la prima, e

della cassazione di Roma l'altra in causa Bassi e Colergi: e confermata da quest'ultima corte nelle cause 11 gennaio 1877 Pantaleo e Milella, 7 maggio 1877 Borella, e 25 febbraio 1878 Scarbace. E colla prima delle citate sentenze si aggiunse che quando anche l'accusa di controbbando fosse riconosciuta insussistente, e si revocasse ed annullasse perciò il fermo eseguito dalle autorità, queste non potrebbero essere molestate per l'art. 512 del codice di procedura penale, compiendo esse col sequestro un mandato che venne loro affidato dalla legge.

In quanto al deposito delle merci sequestrate giova osservare che secondo il MANTELLINI *opera citata*, pag. 186, lo stato non dovrebbe rispondere neppure del danno dato per fatto dei suoi agenti, e non per mala custodia, colpa o negligenza, perchè l'ufficio dei doganieri è ufficio di governo: ed a sostegno della tesi riporta una sentenza del tribunale civile di Firenze in data 3 febbraio 1855 per la quale restò assoluta la dogana, sul riflesso che: o la merce è mancata senza dolo o colpa dei custodi, e resta estinta ogni azione ed obbligazione rispettiva, o è mancata pel dolo e la colpa lata di essi custodi e la dogana non è tenuta a nulla, secondo la massima di ragione che l'erario dello stato o del Principe non è responsabile del fatto illecito dei Ministri.

Malgrado la nostra stima per quell'esimio giureconsulto ch'è il MANTELLINI, non possiamo accettare senza una qualche riserva tale opinione. Crediamo anzi che la sentenza riportata non valga punto a dimostrare che il *deposito* della merce sequestrata costituisca un atto di governo. Da essa invece si ricava esplicitamente che si tratta di un vero deposito, e perciò spetta allo stato risarcire il danno che la merce abbia potuto soffrire, salvo rivalersene contro i custodi colpevoli se ne sia il caso.

Si aggiunga che nella specie non si tratta di questione puramente teorica di diritto, come sembrerebbe dal modo come l'illustre avvocato generale erariale l'espone: ma si tratta invece dell'interpetrazione da darsi agli art. 40 ed 89 del regolamento doganale 11 settembre 1862 approvato colla legge 21 dicembre detto anno. Ora sia pei citati articoli sia per la giurisprudenza costituita pei medesimi, ci sembra eccessiva severità criticare il responso della cassazione di Roma.

Che il deposito abbia origine per adempiere alle formalità doganali, ovvero sia la conseguenza del fermo ci pare che sia sempre deposito, e che perciò lo stato deve risponderne: specialmente poi quando si osserva che il deposito non è conseguenza necessaria ed assoluta del sequestro. A chiarire tale concetto basta ricordare la sentenza della cass. di Torino del 28 luglio 1870 in causa Rengo c. Finanza, dalla quale risulta evidente non esser sempre obbligo dell'amministrazione di tenere in deposito la merce sequestrata. Ivi dicesi infatti che, quando la ritenzione delle merci cadute in contravvenzione, non è *necessaria* per l'istruzione del procedimento penale, l'amministrazione delle finanze può farne immediata restituzione al proprietario. Però non restituendole *è tenuta a custodirle*; e se per l'ommissione delle cautele *necessarie* alla loro conservazione esse siano deperite, deve rispondere del danno. *Gazz. G.* XXII, II, 83; — *Ann.*, IV, I, 202; = *Racc.* XXII, 1, 656; — *Monit. M.* XI, 792; — e C. G. CLAVARINO, *Commento delle leggi sulle dogane*, pag. 454) In conclusione, rispetto ai *depositi doganali* per fatto di controbbando, ci sembra non potersi negare la responsabilità dello stato pel danno da esso dato per mala custodia: però nel più dei casi si tratterà di responsabilità ben lieve, avuto riguardo all'indole del deposito, indole che deve determinarsi a norma degli art. 40 ed 89 del regolamento doganale e secondo le peculiari circostanze della specie.

ANT. ARMELISASSO

Parte I.

Giurisprudenza Amministrativa

Sindaco — Autorizzazione a stare in giudizio = Difetto = Conseguenze — Azione possessoria = Extra petizione — Insussistenza.

Il sindaco di un comune ha bisogno dell'autorizzazione del consiglio, o, in caso di urgenza, della giunta, anche per esperire un'azione di manutenzione in possesso. — La legge comunale ancora vigente ha distinto ben chiaramente le attribuzioni e le facoltà, divise fra il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco, agli art. 87, 93 e 102. Volle che il consiglio comunale deliberasse sulla convenienza ed interesse del comune di sostenere qualunque contesa giudiziale, e che soltanto in caso d'urgenza potesse deliberare in proposito la giunta, informandone frattanto il prefetto, per poi riferirne al consiglio in conformità all'art. 94; ed alla giunta deferì soltanto la facoltà di promuovere le azioni possessorie, le quali sono dirette a mantenere impregiudicato uno stato di fatto e di possesso, che vuol essere difeso, con celerità di atti, pari a quella con cui si arrecò la turbativa e lo spoglio; ed al sindaco, quale capo dell'amministrazione esecutiva del comune, confidò la rappresentanza in giudizio come attore o convenuto, ed il compito *degli atti conservatorii* (come dice l'art. 102, n. 9) *dei diritti del comune.* = Nel sindaco risiede soltanto l'unità del potere esecutivo; e se forma parte precipua del corpo deliberante, come della giunta che lo coadiuva per il regolare andamento dei servigi comunali, non ha di per sè potere deliberante se non per gli atti *conservatorii dei diritti del comune*, come non lo ha la giunta, salvo i casi di eccezione, come al n. 12 dell'art. 93 e dell'art. 94. Ora, se appartiene al consiglio di *promuovere* (art. 87, n. 5) ogni specie di azioni giudiziali, ed alla giunta il *promuovere le azioni possessorie* (art. 87, n. 5), non può il sindaco rappresentare il comune nei relativi giudizii, senza che prima il consiglio nella più parte dei casi, e la giunta nel caso di eccezione, lo abbia regolarmente autorizzato. Fu tante volte disputato ed altrettante deciso, che il sindaco non può stare in giudizio come attore e convenuto senza la debita autorizzazione, perchè una lite può molto pregiudicare moralmente ed economicamente un comune, per cui tutto si riduce a vedere se l'esperimento di un'azione di manutenzione sia un atto *conservatorio*, e se, anche nel caso affermativo, la legge speciale lo abbia subordinato eccezionalmante alla preventiva autorizzazione della giunta. E quest'ultima tesi è risoluta dal testo dell'art. 93, così concepito: *appartiene alla giunta... di promuovere le azioni possessorie*; ed è una ragionevolissima disposizione quella con la quale non si è voluto rilasciare alla sola ed esclusiva volontà del sindaco d'impegnare il comune in una lite possessoria, le cui conseguenze, se non pregiudicano il *diritto*, preservabile anche altrimenti che col mezzo di una lite, possono danneggiare l'*interesse* del comune.

Fra gli *atti conservatorii*, di cui all'art. 102, numero 9, della legge com. e prov., non possono intendersi compresi i giudizi contenziosi, = perchè *atti* è parola *di eliminazione* delle controversie giudiciali, e l'aggettivo *conservatorii*, che succede al sostantivo *atti*, ne spiega meglio il significato, mentre il *promuovere un'azione* val più che conservarla, cioè impedire che ne sia pregiudicato l'esercizio. *Atti*, a modo d'esempio, sono le esazioni di capitali e loro impiego, i sequestri, ed ogni specie d'intimazione, ed altro provvedimento di urgenza,

fra i quali non possono essere annoverate le contese possessorie.

Il difetto di autorizzazione del sindaco rende illegittima la rappresentanza assunta da lui a nome del comune, e nullo quindi il giudizio, nè può venir sanato con una postuma deliberazione. » (1)

Se la parte, opponendo una eccezione fondata in legge, cita però erroneamente gli articoli di questa, il giudice deve riparare l'errore applicando le precise disposizioni: nè così facendo può dirsi che incorra nel vizio di extra petizione.

Nè può parlarsi di extra petizione nel caso che la parte abbia opposto la mancata produzione della autorizzazione del consiglio comunale, ed il giudice abbia pronunciato l'assolutoria dall'osservanza del giudizio per difetto dell'autorizzazione della giunta. (Cass. Torino — 12 febbraio 1883 — *Monitore dei Pretori.)*

Nota — Il solo sindaco ha legittima facoltà di rappresentare il comune in giudizio. Questa facoltà deriva al sindaco in virtù di legge, *ope legis*, e non per volontà del consiglio comunale.

In caso d'assenza od impedimento del sindaco tale facoltà spetta all'assessore anziano.

La giurisprudenza ha raffermato siffatto canone di dritto amministrativo. (App. Potenza, 29 settembre 1866; Torino 24 luglio 1865, e 6 dicembre 1873; Casale, 2 giugno 1882).

Il ricorso in cassazione firmato e presentato d'ordine ed a nome della giunta municipale da un avvocato eletto e munito di mandato dalla stessa giunta, a seguito di deliberazione del consiglio comunale ed autorizzazione della deputazione provinciale, è irricevibile. (Cass. Torino, 14 marzo 1874).

Quindi spetta al sindaco solo, dopo ricevuta la debita autorizzazione, di conferire un mandato ad un avvocato per rappresentare il comune in giudizio.

Questo mandato non cessa per la nomina di altro sindaco (App. Casale, 21 Gennaio 1867) tranne il caso che il nuovo sindaco lo revochi (Cass. Torino, 19 marzo 1874).

Il sindaco però, per stare in giudizio, ha bisogno dell'autorizzazione del consiglio o, in caso d'urgenza, della giunta municipale (Giur. assodata). Non può supplire a tale autorizzazione un decreto della deputazione provinciale (App. Torino, 14 febbraio 1862) salvo che la maggioranza del consiglio non possa o non voglia stare in giudizio (V. *Giurista* p. 44 colla nota ivi).

L'autorizzazione data dal consiglio comunale, o, in caso d'urgenza dalla giunta, al sindaco vale pel primo e secondo grado di giurisdizione (App. Torino, 13 luglio 1867; cass. Torino 25 agosto 1870, 27 febbraio 1878 e 21 giugno 1876, e cass. Napoli, 18 luglio 1879) e non mai pel giudizio straordinario di cassazione, pel quale occorre un'autorizzazione speciale, senza di che il ricorso è irricevibile. (Id. e cass. Roma, 4 giugno 1882 — *Giurista* p. 15).

È anche inammessibile il ricorso, qualora la deliberazione d'urgenza della giunta, con cui si è autorizzato il sindaco a stare in cassazione, non sia stata ratificata dal consiglio prima della discussione della causa. (Cass. Torino 18 dicembre 1881).

Il Sindaco può compiere da sè, senza bisogno di alcuna autorizzazione, i soli *atti conservatorii* — Fra questi sono da annoverarsi altresì:

1.° l'iscrizione ipotecaria sopra i beni stabili dei debitori del comune; 2° l'interruzione di prescrizioni decorrenti a danno del comune; 3° tutti gli atti occorrevoli a non far decadere dai dritti il comune, e via via.

La cassazione di Torino (sent. 17 aprile 1873 — *Legge*, 1873 p. 103) ha stabilito la massima che « *deve considerarsi come un atto conservatorio quello del sindaco, che compare in giudizio per impedire la dichiarazione di contumacia del comune, e perciò non si richiede per tale atto autorizzazione alcuna.* »

L'interposizione dell'appello è considerata come atto conservatorio dei dritti del comune (App. Genova, 4 agosto 1868 — *Riv. amm.* anno XX p. 314; app. Torino, 13 luglio 1867).

Può anche il sindaco senza autorizzazione adire la via giudiziaria in via d'urgenza per quanto occorre alla tutela di un legato pio — in ispecie: lascito di una somma per costituire un patrimonio ad un chierico povero del comune (App. Venezia, 27 maggio 1874 — *Riv. amm.* a XXVI p. 131).

Giunta municipale — Sindaco — Contrattazione di mutui pel comune — Cambiale sottoscritta dalla giunta — Inefficacia contro il comune.

Nè il sindaco nè la giunta hanno facoltà di assumere o contrattare mutui per conto del comune senza previa deliberazione dal consiglio. (2)

La sottoscrizione di una cambiale fatta dagli assessori non vincola il comune, ma solo personalmente gli assessori stessi.

(App. Trani — 19 marzo 1883 — *Riv.* a. c. p. 487).

Nota — La legge ha stabilito le varie attribuzioni del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.

La facoltà di contrarre mutui è deferita al consiglio, corpo deliberante, o meglio *mente* del comune.

Al sindaco spetta il potere esecutivo, ossia la facoltà di eseguire le deliberazioni, alla giunta quella di fare atti di semplice amministrazione.

Ora chi contratta cogli amministratori comunali deve sapere che costoro non vincolano il comune se non quando sono autorizzati dal consiglio pel principio: *qui contrahit vel est vel debet esse non ignarus conditionis eius cum quo contrahit.*

Avverandosi siffatto caso il comune non può rispondere degli atti compiuti dagli assessori, ma ne restano costoro personalmente responsabili verso l'altro contraente, poichè l'atto, essendo sfornito delle formalità di legge, è *ipso iure* nullo rispetto al comune, ma resta inalterata la sostanza dell'obbligazione rispetto ai contraenti.

Liste elettorali ammnistrative — Cittadini del Canton Ticino — Esclusione.

I cittadini del Canton Ticino, non essendo nè potendo essere compresi fra quelli delle altre provincie del regno contemplati dall'art. 17 della legge, non possono essere elettori amministrativi; ancorchè manchino della naturalità. (App. Casale, 30 giugno 1883).

Nota — La corte d'appello di Venezia (3 sett. 1869) dichiarò che « la legge... ha avuto riguardo al criterio certo e definito del confine geografico ed etnografico della nazione e non a quello del confine politico » (*Riv. amm.* 1869, p. 887; *Legge*, IX, II, 355). Analoga sentenza pronunziò la corte d'app. di Casale (18 agosto 1870) nella causa Demattei e soci centro la deputazione provinciale d'Alessandria, in seguito alla quale furono ammessi all'elettorato amministrativo alcuni cittadini del Canton Ticino, sebbene non naturalizzati (*Riv. amm.* 1870, 816; *Legge*, XI, II 18).

In seguito furono però, con varie sentenze, esclusi i cittadini del canton Ticino, e la corte di Torino, in una sentenza del 30 dicembre 1870, così formulò il proprio parere, che a maggior ragione si applicò

(1) Conf. stessa cass. 31 luglio 1882 — *Giurista* p. 15 colla nota ivi.

(2) Confor: Trib. di Milano, 23 ottobre 1866—*La Legge* 1867 p. 99 — corte dei conti, 16 aprile 1878 — *Foro it.* 1878, p. 86.

al diritto elettorale politico: « La predetta disposizione può essere invocata dai cittadini di quelle provincie italiane che, soggette a dominio straniero, affrettarono coi loro voti l'unione alla patria comune, e non dai cittadini che hanno un governo nazionale del quale il governo italiano ha riconosciuto l'esistenza, e col quale si trova in buone relazioni d'amicizia ». La stessa decisione era stata pronunciata per i Corsi (*Riv. amm.*, 1854, p. 258). La corte d'appello di Milano, con sentenza del 13 agosto 1877, dichiarò, che l'ultimo capoverso dell'art. 17 della legge com. e prov. riguarda solo i cittadini di quelle provincie d'Italia, che, soggette ancora in quel tempo al dominio straniero, era nella fede inconcussa della nazione che quanto prima si sarebbero aggregate alla madre patria, e cioè le provincie della Venezia con Mantova e Roma (*Monit. dei trib.* XIVII, 1093; *Riv. amm.*, 1878, 16). E concludeva applicando il principio collo escludere dal diritto elettorale, così amministrativo che politico, gli italiani del Canton Ticino. — Brunialti: *Legge elettorale politica* p. 8.

Elettorato amministrativo — Elettore politico — Tassa di prestazione in natura per le strade obbligatorie.

L'elettore politico non ha dritto per ciò solo d'essere iscritto nella lista elettorale amministrativa.

Colui che paga la tassa di prestazione in natura per le strade obbligatorie non può essere elettore amministrativo, perchè tale tassa non è contribuzione diretta.

(App. Messina, 22 gennaio 1883).

Nota — La prima tesi è conforme alla legge, perchè il dritto elettorale amministrativo è regolato da una legge diversa da quella che regola il diritto elettorale politico.

Ed infatti la legge elettorale politica del 22 gennaio 1882 agli art. 1, 3 e segg. richiede condizioni diverse da quelle che richiede la legge comunale del 20 marzo 1865 (art. 17 e 18) per gli elettori amministrativi.

Rileviamo anche noi gli inconvenienti illogici ed irragionevoli, perchè allargato il dritto elettorale politico — dritto molto più importante — vuol essere allargato altresì quello amministrativo; ma fino a che non saranno corretti dal legislatore non è lecito al magistrato eliminarli. *Non est enim sapientia stultior, quam quae vult lege sapientior videri.*

Dopo ciò non ci resta che far voti affinchè la nuova legge comunale ponga presto termine a questa lamentata anomalia col prescrivere per gli elettori amministrativi le identiche condizioni richieste per gli elettori politici.

— Non possiamo poi acccettare la seconda tesi.

Lista amministrativa — Condanne per contravvenzioni alla legge sui pesi e misure.

Colui che riporta condanna per contravvenzione alla legge sui pesi e misure non perde il diritto elettorale amministrativo. (App. Napoli, 21 maggio 1883).

Nota — Perde però tale dritto colui che fu condannato per vendita di merci con pesi o misure false o alterate. V. *Giurista* p. 13 n. 16.

Liste politiche — Analfabeti.

Ai sensi degli art. 1, num. 4, e 99 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, è analfabeta colui che non sa riempire di proprio pugno la scheda della votazione, e leggere i nomi scritti sulle schede altrui. (App. Messina, 15 marzo 1883). (1)

Maestri comunali — Nomina per esperimento — Licenziamento — Arbitrio del comune — Limiti.

Un maestro, nominato per esperimento, non può essere licenziato dal comune, risolvendosi la convenzione, se non quando l'esperimento abbia dato risultati sfavorevoli al maestro stesso.

(Cass. Roma, 30 aprile 1883).

Tassa di esercizio e rivendita — Sacerdoti — Parroci.

I sacerdoti ed i parroci sono soggetti alla tassa comunale d'esercizio e rivendita per quei proventi che percepiscono nell'esercizio del loro ministero all'infuori dei redditi del beneficio e della congrua parrocchiale. (Cass. Torino, 15 maggio 1883).

Nota — Confor. Corte d'appello di Genova, 23 aprile 1883 — *La giurisprudenza*, XVI, 23 del detto periodo che cita anche le cass. di Firenze e Torino.

Contr. — App. Palermo, 14 agosto 1876; trib. civile di Cuneo, 11 agosto 1878; trib. civile di Genova, 27 dicembre 1879 (2); e r. decreto, 26 nov. 1874. (*Man.*, 1875, p. 221)

Comune — Vendita di boschi — Mutate condizioni — Trattativa privata.

Qualora gli atti di incanto per vendita di boschi comunali siano andati deserti, ed il comune intende modificare le condizioni della vendita stessa, è necessaria una nuova approvazione della deputazione provinciale, senza di che bene a ragione si rifiuta il prefetto ad autorizzare la trattativa privata. (Cons. di stato, 9 marzo 1883).

Nota — Ci par chiaro, poichè altrimenti lo scopo della legge, che assoggetta all'approvazione dell'autorità tutoria il capitolato d'appalto o vendita, resterebbe eluso.

— La facoltà concessa al prefetto di dispensare i comuni dalla formalità degli incanti è per sua natura un potere discrezionale, il cui esercizio non può impugnarsi che col dimostrare che gli interessi del comune sono stati evidentemente pregiudicati (Cons. di stato, 28 gennaio 1874. — *Man. degli amm.* 1874 p. 263).

Confraternite del regno — Carattere.

Le confraternite delle provincie meridionali e quelle della Misericordia nella Toscana sono, quali istituzioni d'indole laicale, considerate come opere pie e quindi soggette alla vigilanza del ministero dell'interno.

Tutte le altre poi del regno sono di natura ecclesiastica e quindi alla dipendenza del ministero di grazia e giustizia e dei culti, salvo bene inteso i lasciti di beneficenza amministrati dalle confraternite medesime, i quali, e con essi le rispettive amministrazioni, sono soggetti alla legge sulle opere pie. (3) (Nota Min. Int., 15 giugno 1883).

Cassa di risparmio amministrata dalla congrega di carità — Effetti cambiari — Riscossione — Tesoriere — Presidente.

La legge sulle opere pie del 3 agosto 1862 quando parla della riscossione delle entrate si riporta alla legge comunale del 20 marzo 1865, secondo cui (art. 123) la riscossione stessa è affidata al tesoriere.

Epperò spetta al tesoriere, e non già al presi-

---

(1) V. *Giurista* p. 12.

La nuova legge elettorale politica ha resi pubblici e comuni a tutti gli atti e documenti che concernono la revisione delle liste.

Però coloro che reclamano la iscrizione di un terzo nella lista, non possono essere tenuti a presentare alla corte d'appello, le scritture originali fatte in osservanza all'articolo 100 della cit. legge. (Cass. Roma, 23 ott. 1882 — *Mon.* 1883 pag. 91).

(2) V. Acconcia — *Statuto fondamentale del regno annotato. Appendice p. 23.*

(3) (Conf. Cons. di stato, 8 ott. 1881.

dente, fare tutti gli atti occorrenti per riscuotere effetti cambiari rilasciati a favore del tesoriere della cassa di risparmio, ai termini della citata legge sulle opere pie, specialmente quando gli statuti organici della cassa stessa e della congrega di carità non contengano alcuna disposizione intorno alle attribuzioni del cassiere, pel principio che le disposizioni generali non derogano alle speciali, sia espresse, sia dedotte dall'applicazione di speciali principii.

(Trib. civ. di Salerno — 21 agosto 1883).

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Espropriazione — Creditore istante—Stima — Spese — Anticipazione — Recupero — Giudice delegato.

Il creditore istante, surrogato da altri nel procedimento di espropria, il quale abbia soddisfatto le spese occorse per la stima dei fondi a subastarsi, volendo chiederne l'anticipazione dal compratore a norma dello art. 684, non deve farlo mercè citazione innanzi al tribunale, ma deve rivolgersi al giudice delegato per ottenerne la tassazione da eseguirsi poi nei modi di legge (Cass. Napoli, sezioni unite, 9 luglio 1883 — V. *Gazz. del Proc.* 1883 p. 328).

Anticipazione di estagli oltre i tre anni — Mancanza di trascrizione — Riduzione.

L'anticipazione di fitti fatta al locatore per tempo eccedente i tre anni, quantunque non fosse trascritta, è obbligatoria verso il compratore dello stabile quando gli estagli anticipati e posteriori allo acquisto non eccedono i tre anni. (Cass. Napoli, sez. unite, 14 luglio 1883 — V. *Gazz. del Proc.* 1883, p. 316).

Girata — Avallante — Compensazione — Cessione

Avvenuta la gira, il girante non è che un creditore eventuale dell'accettante e dell'avallante. Ceduto per ciò un credito contro il girante dall'avallante, prima che quegli avesse pagato al giratario, non si fa luogo a compensazione. (Cass. Napoli, 16 aprile 1883 — *Legge* II p. 267).

Nota — La compensazione non si opera che tra medesime persone, per crediti certi e scaduti (liquidi ed esigibili), art. 1285 e 1287 c. c. Essa è eccezione personale, non riflette i terzi (arg. 1294 c. c.) Quindi avvenuta la cessione e notificata (articoli 1528 e 1529) il debitore da quell'epoca è obbligato verso il cessionario, diversa persona; e le sue eccezioni posteriori contro il cedente non sono più proponibili contro il cessionario (arg. pure articolo 1542 c. c.)

La gira spoglia il girante del suo diritto (articolo 222 c. com. 1865); e la garentia in solido col traente, accettante ed avallante (art. 225 e 227 c. com. 1865) da luogo contro loro a un diritto di credito sotto la condizione di effettuare il pagamento (articolo 1201 e 1253 n. 3.° c. c.) Ammesso quindi che l'avallante abbia ceduto un credito contro un girante; e che poi il girante, seguite le debite notifiche, pagasse la cambiale, la sua eccezione, come nata dopo la cessione, non è più proponibile contro il cessionario.

Danni — Liquidazione — Interessi — Attribuzione.

In tema di rivalsa di danni-interessi, non può il magistrato, dopo avere attribuito il valore del fondo danneggiato e i frutti, conceder pure gli interessi legali dal dì del libello iniziativo della lite. (Cass. Napoli, 11 maggio 1883).

Nota — La corte osserva:

I danni compendiansi in due elementi, cioè nella perdita sofferta e nel lucro mancato, ossia nel *quantum mihi abest quantumque lucrari potui* (art. 1227 cod. civ., frammento 13 dig. *ratam rem hab*). Nel fatto e per quanto si attiene alla specie trattasi di fondo occupato dalle acque fluviali.

Chiaro quindi che la perdita patita risguardi il fondo sommerso dalle onde, e il guadagno mancato riflette i frutti che in conseguenza della sommersione vennero meno.

Or quando al danneggiato si accorda il valore dei fondi e de'frutti, trovasi egli completamente indennizzato e della perdita e del guadagno, nè può ad altro aspirare pel testo della legge poc'anzi ricordato. Il rimborso dell'*id quod interest* importa che il cittadino venga completamente reintegrato nel suo patrimonio, ma non già che abbia a far lucro a spese dell'autore del danno.

Che gli interessi legali sian dovuti dal giorno della condanna, non è affatto a dubitare.

Il principio della mora letteralmente scolpito nell'art. 1223 cod. civ. giustifica pienamente siffatto dovere. Riesce incomprensibile poi l'attribuzione di essi dal giorno della domanda, sia perchè trattasi di somma illiquida, sia perchè sino al momento della liquidazione vennero accordati i frutti, i quali sono, per rapporto al fondo, quello stesso che sono gl'interessi in relazione al capitale.

Pensioni pel perfezionamento negli studii — Revocabilità — Casi.

La stato e le altre amministrazioni, quando conferiscono pensioni o altri assegni temporanei, anche sulla base del maggior merito dei concorrenti, per lo scopo del perfezionamento negli studii, concedono diritti rivocabili non solo pel possibile demerito del pensionista, ma anche per le posteriori variazioni agli statuti, che nuove circostanze o nuovi lumi potessero suggerire, essendo che il governo dello istituto ha il permanente dovere e diritto di adoperare quei mezzi, che fossero più conducenti a raggiungere lo scopo, cui l'istituto medesimo è diretto. Però quelle pensioni debbono subire gli effetti dei mutamenti agli statuti organici, che per pubblico interesse, e nello scopo dello istituto venissero apportati nonchè gli effetti della soppressione stessa delle istituto, che per avventura si potesse conoscere necessaria. (Cas. Napoli, 27 maggio 1883).

Mutuo — Cessione di parte degli stabili ipotecati.

La facoltà consentita nel contratto al mutuatario di cedere stabili in pagamento, se alla scadenza non avesse pronto danaro contante, limita il diritto del mutuante di essere pagato con danaro contante, e non potrebbesi ammettere, senza distruggere il patto, che il creditore avesse il diritto di far procedere alla subastazione degli stessi stabili. (Cass. Napoli, 26 maggio 1883).

Data della notificazione della sentenza nel ricorso — Competenza dell'autorità giudiziaria — Danni per ingiusto licenziamento da direttrice di convitto comunale.

Non è necessaria l'indicazione della data della notificazione della sentenza denunziata nel ricorso, quando essa è unita al ricorso stesso.

Quando l'autorità scolastica ha riconosciuto ingiusto un licenziamento di una direttrice di convitto comunale, è competente l'autorità giudiziaria a statuire sulla domanda dei danni.

(Cass. Roma — sezioni unite, 30 aprile 1883 — *Legge* II p. 292).

Nota — L'indicazione nel ricorso della data della notificazione della sentenza, è richiesta perchè la Corte conoscesse dell'ammessibilità senza estrinseche indagini. Ma unita al ricorso la sentenza e il

verbale di notifica, lo scopo è raggiunto, ed ogni altra formalità è superflua.

L' autorità giudiziaria non può invadere le prerogative dell' autorità amministrativa, giudicando dell' uso che questa fa dei suoi poteri, e refrenarne gli abusi. Ma sono di diritto civile e non di diritto amministrativo i rapporti obbligatorii tra le università e i cittadini; e quindi le questioni relative si agitano avanti l' autorità giudizaria. Dichiarato per ciò ingiusto un atto amministrativo dall' autorità amministrativa (nella specie ministro della pubblica istruzione) deve l' autore risentire dei danni, e l' autorità giudiziaria conoscerne.

Testamento olografo — Sottoscrizione

È valida la sottoscrizione a piedi del testamento olografo in qualunque modo fatta, purchè non resti dubbio sulla persona del disponente. (Cass. Torino, 18 luglio 1883) — *Legge* II p. 300.

Nota — Si sottoscrive ordinariamente col nome di battesimo. Ciò non toglie che molti siano conosciuti con nome diverso, e che basta a distinguerli dagli altri della famiglia e così soliti di sottoscrivere. In tal caso, mancando ogni altra formalità richiesta dal codice (art. 755 c. c.) la sottoscrizione è pienamente valida:—*nomina enim significandorum hominum gratia reperta sunt, qui si alio quolibet modo intelligantur, nihil interest* (§ 29 Ist. *de leg.*).

Successione — Legittima alle figlie — Codice albertino.

Le figlie escluse dalla successione paterna per l' art. 496 c. albertino non possono reclamare la legittima che secondo lo stato e valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, senza potersi tener conto delle diminuzioni nè degli aumenti avvenuti posteriormente.

Non hanno valore di confessione le dichiarazioni del procuratore non munito di mandato speciale, quantunque relative all' obbietto della lite e fatte nella comparsa di risposta.

(Cass. Torino — 17 maggio 1883. *La Giuris.* p. 745).

Servitù — Rinunzia — Spese.

Il proprietario del fondo dominante, colla rinunzia alla servitù, si sgrava dall' obbligo imposto dalla legge di sostenere le spese necessarie per l' uso e conservazione della servitù, specialmente quando le si devon sostenere in parte dal proprietario del fondo serviente.

(Cass. Torino, 25 maggio 1883. *La Giuris.* p. 147).

Esecuzione di sentenza con riserva d'annullamento — Inammessibilità del ricorso.

L'esecuzione volontaria della sentenza denunziata, sia pure con riserva d'annullamento, è acquiescenza, ed il ricorso diviene inammessibile.

(Cass. Torino — 10 aprile 1883. *La Giuris.* p. 551).

Decisione in merito — Conclusione di tutte le parti — Giudice d'appello.

Conchiuso in merito da tutte le parti, anche venuti innanzi al giudice per soluzione d' incidente, si può decidere in merito; e in mancanza del giudice di prima istanza, lo può il giudice d' appello. In mancanza di conchiusione in merito d'una delle parti, il giudice non può decidervi; ma ordinare che si conchiuda in altra udienza, sospendendo i provvedimenti anche sull'incidente. (Cass. Torino — 18 aprile 1883. *La Giuris.* p. 676).

Legittimario — Alienazione con riserva d'usufrutto o di pensione vitalizia — Terzo — Prescrizione — Riduzione — Res inter alios.

Si trasmette nel legittimario la piena proprietà anche dei beni alienati con riserva di usufrutto o di pensione vitalizia, non avendo altro dovere che d' imputare e conferire il valore dei beni così alienati.

Egli quindi trasferisce la proprietà ai terzi, alienando; nè questi, consci della pervenienza, possono dirsi in mala fede; e contro la dimanda di riduzione o rivendicazione si può eccepire la prescrizione decennale.

Simili alienazioni non sono per legge che donazioni; e quindi la riduzione si fa come in tutti gli altri casi. Può perciò il terzo impugnare per frode la divisione, se i beni che erano così alienati non ultimi vennero attribuiti a legittimarii, mentre furono attribuiti all' alienante beni di donazioni posteriori.

È *res inter alios* non opponibile dal terzo il giuramento *in litem* prestato nel giudizio di divisione per accertare il valore dei beni divisi.

(Cass. Torino — 18 aprile 1883. *La Giuris.* p. 678).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Animali smarriti — Furto — Mancata denuncia.

Il menar seco animali altrui rinvenuti in aperta campagna può costituire il reato di furto o quello di mancata denuncia di oggetti smarriti ai sensi dell' art. 634 cod. pen.

Il determinare se si versi nell'un caso o nell'altro dipende dall'esame psicologico che nei malefizi ha sempre obbligo di fare il magistrato; di guisa che, se gli animali smarriti sono tolti con l'intenzione di appropriarsene, si avrà il furto; e per converso si avrà la ipotesi dell'art. 634 quando gli animali vengano menati via col proposito di restituirli non appena sia noto il proprietario, o col proposito di procedere alle pubblicazioni e notificazioni volute dalla legge, e all'uno ed all'altro poi non si adempia.

(Cass. Napoli — 24 luglio 1883)

Nota — Queste idee possono dirsi ormai pacifiche presso la cass. di Napoli (V. *Giurista*, p. 128). Il concetto che l'art. 634 sia applicabile anche ai semoventi, è esattissimo, conforme a logica e rispondente ai bisogni della pratica. In quanto al resto, mentre ci accordiamo con la sentenza della cass. napolitana, non possiamo nascondere che, se essa risponde ai bisogni pratici, non suffraga del pari le esigenze scientifiche. Il reato di cui all'art. 634 cod. pen. è la violazione del dovere imposto dal cod. civ. agli art. 715 e segg. Ora se l' inventore di oggetti smarriti se ne appropria con la intenzione di ritenerli per sè, violando il precitato dovere di morale e di legge civile, è ovvio che non possa dirsi autore di mancata denuncia di oggetti smarriti. Ma sarà questo un caso di furto? Stando alle condizioni ontologiche, agli estremi essenziali di siffatto reato, devesi rispondere di no. Furto giuridicamente non v'è se non v' è *contrectatio*, cioè l' impossessamento dell'altrui cosa mobile mercè l' atto materiale del prenderla e portarla via, togliendola dall'altrui possesso. Chi potrà, ossequente alla scienza, sostenere che vi sia *contrectatio* nel fatto di colui il quale, trovando degli oggetti smarriti, se ne appropria con l' intenzione di appropriarsene? Chi potrà sostenere che un oggetto smarrito, fuori del luogo sul quale si eserciti il *ius possessionis* del suo legittimo proprietario o possessore o detentore, si rattrovi ancora nel possesso di lui? E se il legittimo possessore ha perduto il possesso dell'oggetto smarrito, chi potrà dire che l' inventore l' abbia spossessato?

Dovrebbe dunque stabilirsi nel codice per questa ipotesi una sanzione intermedia tra il furto e la

mancata denuncia. Ma ora che questa sanzione manca, non v'è di meglio che attenersi a quella riguardante il furto, salvo però a mitigar la pena, per esser minore la intensità del dolo e, come dice il Carrara, la quantità politica del reato.

Avvocati — Procedimenti disciplinari.

Sebbene nella legge 8 giugno 1874 e relativo regolamento, non indicandosi norme speciali pei procedimenti disciplinari contro gli avvocati, manchi una disposizione espressa che richieda la presenza dell'imputato alle requisitorie del pubblico ministero e che attribuisca all'imputato stesso il diritto di essere udito per ultimo, tuttavia siffatta facoltà, essendo una garenzia inerente al diritto della libera difesa, deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti disciplinari a carico degli avvocati. (Cass. Roma, 21 marzo 1883).

Notaio — Procedimento disciplinare.

Il giudizio disciplinare contro un pubblico notaro, per inadempimento delle formalità che la legge prescrive negli atti commessi al suo ministero, non ha giuridica possibilità che in due ipotesi: quando l'atto materialmente manchi delle forme richieste; e quando nei modi di legge sia accertato che le dichiarazioni riferentisi al prescritto adempimento non rispondano alla verità dei fatti.

Fino a che l'atto pubblico non sia in tutto o in parte dichiarato falso dal magistrato competente, o nullo per inosservanza di forme, non può procedersi in via disciplinare contro il notaro.

(Cass. Roma — 8 febbraio 1883.)

Bollo — Affissioni.

Il presidente di un circolo cittadino è responsabile in proprio per aver fatto affiggere manifesti del circolo stesso privi della marca di bollo.

I manifesti elettorali che si affiggono al pubblico sono esenti dalla tassa di bollo.

(Cass. Roma — 30 aprile 1883.)

Duello — Ferito — Feritore.

Il ferito in duello non è passibile di pena.

Non vale a dirimere la responsabilità penale del feritore il fatto che egli ha agito per sua esclusiva difesa.

(Cass. Torino — 4 luglio 1883) (1).

Parte civile — Reati d' azione privata.

Nei reati di azione privata può il querelante costituirsi parte civile in qualunque stadio della causa, se la citazione diretta dell'imputato non venga fatta da lui, ma dal pretore o dal pubblico ministero.

(Cass. Torino, 4 aprile 1883).

Nota = La questione è vecchia; anzi omai non merita più il nome di quistione, potendo dirsi che la opinione stabilita nella sentenza succitata prevalga e sovraneggi nella giurisprudenza e presso gli scrittori. Si consultino il Saluto, il Benevolo, il Cocito.

Nondimeno ogni giorno se ne disputa nelle preture, perchè non sa interpetrarsi nel suo vero significato l'ultimo alinea dell'art. 110 cod. proc. pen.

Quella disposizione, come ben dice la cass. romana, contiene una eccezione alla regola generale stabilita precedentemente dall'articolo medesimo, giusta cui la costituzione di parte civile può aver luogo in qualunque stato della causa, purchè prima che sia terminato il pubblico dibattimento; ma appunto perchè racchiudente una eccezione alla regola generale, la disposizione stessa non può essere estesa ad altri casi all'infuori di quelli cui, secondo la sua lettera e lo spirito che la informa, essa deve unicamente essere applicata.

Ora, rettamente interpretando siffatta disposizione, forza è conchiudere che l'obbligo con essa imposto alla parte lesa di dichiarare contemporaneamente alla querela di costituirsi parte civile, è limitato al solo caso in cui la stessa parte lesa, a termini degli art. 331 e 372 cod. proc. pen., promuova essa stessa la citazione dell'imputato. Imperocchè come la citazione è il primo atto del giudizio, così non può aver luogo ad istanza di chi non siasi costituito parte nel giudizio stesso. Ma se la parte lesa si limita a porgere querela onde possa il pubblico ministero mettere in moto l'azione penale, in tal caso, come non reclama i suoi diritti civili nè vi rinuncia, così la legge le lascia libera la scelta, o di far valere questi suoi diritti dappoi in separata sede, ovvero di unire la sua azione civile all'azione penale, purchè ne faccia esplicita dichiarazione prima che sia terminato il pubblico dibattimento; epperò nell'attuale caso deve prevalere la regola generale, giusta la quale la costituzione di parte civile può aver luogo in qualunque stadio della causa.

Corte di assise — Potere discrezionale.

Il potere discrezionale, che la legge affida e commette all'onore ed alla coscienza del presidente d'assise, nella sua natura ed entità giuridica è potere d'istruzione, in quanto mira e si adopera a completare quei mezzi di prova che nello svolgersi del dibattimento appaiano incompleti e manchevoli, a colmare i vuoti e le lacune, e sempre per quanto la necessità o almanco la utilità allo scoprimento del vero lo consigli.

Di qui segue che tal potere deve sorgere da una causa reale, effettiva ed appariscente, dal naturale e necessario svolgimento dei mezzi di prova nel giudizio, dalla logica dei fatti dibattuti, sicchè esso ne sia legittima conseguenza.

Ma se è pur necessario che dell'uso di esso risulti dal verbale l'addentellato, basta che dal contesto del verbale e dall'insieme del fatto, come è ivi delineato, si deduca il concetto che questo potere discrezionale si esercitò al seguito di circostanze venute fuori al dibattimento.

Nè la natura di questo istituto giuridico, nè la lettera, nè lo spirito dell'art. 478 c. p. p. consentono d'introdurre una interpretazione per cui sia vietato alla difesa o al p. m. di promuovere l'esercizio del potere discrezionale.

Per siffatto esercizio non si richiede ordinanza motivata, bastando un semplice ordine del presidente.

Non è imposto a pena di nullità al presidente che avverta i giurati come i testimoni citati in virtù del potere discrezionale sono uditi per semplici schiarimenti.

Emanato un ordine in virtù del potere discrezionale, può essere in seguito dallo stesso presidente revocato o sospeso.

(Cass. Torino — 28 marzo 1883).

(1) V. *Giurista*, p. 48 — *Legge*, 1883, II, p. 353.
La scusa di provocazione non è ammissibile nel reato di duello. (App. Torino, 9 luglio 1881; cass. Palermo, 28 marzo 1883 — *Giurista*, p. 136).

Avv. **Andrea De Leo** — **F. A. Acconcia** = *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile*

Salerno = Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 30 SETTEMBRE 1883 NUM. 20.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SE IN CASO DI UTILE VERSIONE

SIA NULLO IL DEBITO

CONTRATTO DALLA DONNA MARITATA SENZA AUTORIZZAZIONE

1.° Essendo l'attuazione del diritto un fatto della mente umana tradotto in atto, le legislazioni di tutti i tempi e tutt'i luoghi hanno richiesto delle garantie intese non pure ad assicurare l'esplicamento della umana volontà, ma ancora lo scopo che la persona giuridica deve raggiungere. Di qui la necessità di circondare ogni diritto dell'uomo di condizioni e forme che ne assicurino la esistenza e lo scopo. Ma nella infanzia delle legislazioni naturalmente avviene che, non conoscendosi la vera idea del diritto, questo si crede esistere più nella forma che lo circonda, che nel suo vero essere. Le leggi romane offrono un tempo nel quale valeva la massima *uti lingua noncupassit ita jus esto.* Di qui avvenne naturalmente che si disse radicalmente nullo quel diritto acquistato senza le forme prescritte dal diritto civile di Roma, anche nel caso che con l'atto si fosse raggiunto lo scopo che la legge aveva prefisso. Col progresso del tempo, chiarendosi meglio la idea del diritto, si giunse a conoscere che le forme, se stanno a garentia del diritto, non sono poi il diritto stesso; epperò il *Pretore*, che tanto contribuì al progresso della legislazione, si avvide come in parecchi casi era evidente ingiustizia sacrificare alla forma il diritto; ma non avendo egli la potenza di derogare alle formole del diritto civile puro, introdusse la distinzione delle nullità *ipso jure*, e quelle per via di azioni. Dove il diritto civile aveva disposto, la forma potendone più della sostanza, producevasi la nullità della obbligazione sempre che la forma non fosse stata osservata. Ove poi il dritto civile era stato silenzioso, il *Pretore* pretendeva che la nullità fosse esercitata per via di azione, nello sperimento della quale egli conosceva se la forma o condizione mancante aveva o pur no fatto venir meno lo scopo dell'atto, e nel primo caso lo dichiarava nullo, nel secondo respingeva la nullità, la quale in effetti era tornata innocua.

2.° Da questi principii, appena adombrati nel diritto romano, ebbe origine la regola del diritto canonico: *multa fieri prohibentur quae si facta fuerint obtinent firmitatem*, la quale rivela già un progresso perchè subordinò la sostanza alla forma, riducendola al suo vero valore. Le moderne legislazioni, districando questa materia per lo addietro assai confusa, ritenendo sempre il principio che ogni diritto nella sua attuazione debba circondarsi di condizioni e di forme intese ad assicurarne la esistenza e lo scopo, stabiliscono quelle che sono condizioni, le quali, mancando, fanno in ogni caso venir meno lo scopo dell'atto, da quelle che non hanno tal carattere ed importanza. Hanno poi, coerentemente a siffatto principio, fatto *a priori* tal lavoro, e dove hanno trovato che la condizione mancante faccia in ogni caso venir meno lo scopo dell'atto, han dichiarato *a priori* la nullità, e per contrario, dove la condizione o forma imposta all'atto sia di tal natura da non togliere l'essenza dello stesso e produrre l'effetto di farne smarrire lo scopo, in tal caso, non potendo *a priori* dichiarare la nullità, ne han formato una quistione di fatto che han lasciato al giudizio del magistrato, il quale per ogni singolo caso che gli venga sott'occhi, ha il potere di esaminare l'atto e di conoscere se la formalità mancante abbia fatto venir meno sia lo esplicamento della volontà della persona, sia lo scopo che l'atto doveva raggiungere.

3.° Siffatta teorica che la scuola già insegnava, grazie al progresso del codice italiano, si trova ridotta in legge nell'articolo 56 del codice proc. civ., ov'è sancito non potersi in generale pronunziare alcuna nullità se questa non sia dichiarata dalla legge; potersi tuttavia annullare gli atti che manchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza; non potersi da ultimo pronunziare alcuna nullità senza istanza ed azione della parte, meno il caso in cui la legge obbliga il magistrato a pronunziarla di uffizio.

4.° Secondo il sistema del vigente codice segue che, quando al magistrato si presenta un atto mancante di alcune condizioni o formalità prescritte dalla legge, se dalla legge stessa la mancanza sia stata accompagnata dalla nullità dell'atto, vuol dire che la legge abbia fatto essa stessa *a priori* il lavoro, e poichè la nullità da essa si trova fulminata vuol dire che ha già giudicato che la mancanza di tale formalità faccia in ogni caso venir meno lo scopo dell'atto. In questa ipotesi il magistrato è puramente passivo. Egli non può giudicare meglio della legge, epperò a lui non rimane che il debito di applicarne la disposizione, pronunziando quella nullità dalla stessa legge fulminata per ogni caso. Ma quando alla legge medesima è stato impossibile fare alcun lavoro *a priori*, perchè la formalità mancante non fa venir meno in ogni caso lo scopo dell'atto, potendovi essere delle ipotesi, nelle quali l'atto, anche senza la forma o condizione che gli manca, possa raggiungere il suo fine; in tal caso il giudizio sulla nullità o meno dell'atto offre una pura quistione di fatto, che la legge lascia al prudente giudizio del magistrato, com'è detto nel primo capoverso dell'articolo 56 sopracitato.

5.° Applicando le esposte teoriche al caso di che si tratta, riesce chiaro come con l'art. 134 la legge, prescrivendo che la donna maritata non possa contrarre mutui senza l'autorizzazione del marito, abbia voluto creare in lei una incapacità puramente civile fattale per la sola contrazione del matrimonio. Con l'articolo 136 poi, prevedendo il caso che il marito abbia nell'atto egli stesso interesse opposto a quello della moglie, ha chiamato il giudice in sostituzione del marito per autorizzare la donna maritata. Ma la legge stessa, nel dare questi saggi provvedimenti, non ha detto, nè poteva dire *a priori*, che l'atto mancante di questa condizione fosse in ogni caso nullo, perocchè avrebbe dovuto ritenerlo sempre nocivo al benessere della famiglia. Ma non essendo ciò sempre vero, a cagione che possono esservi molti casi in cui la famiglia abbia tratto dall'atto vantaggio evidente e non danno, ha lasciato al magistrato il giudizio di conoscere se la

condizione mancante all'atto abbia fatto venir meno la tutela della famiglia, che era lo scopo che con l'atto si doveva raggiungere. Esclusa la idea di nullità dichiarata *a priori*, innanzi al magistrato si presenta una pura quistione di fatto che egli è obbligato ad esaminare, cioè se con l'atto mancante delle formalità prescritte dalla lagge, si sia fatto danno al benessere della famiglia, ovvero se le sia stato recato vantaggio.

6.° Nè val nulla obiettare che debba il magistrato veder prima dell'atto se esso possa ritornar vantaggioso alla famiglia, perchè, se il vantaggio può verificarsi anche senza il suo preventivo intervento, sarà sempre una quistione di fatto quella che vien sottoposta al suo esame, e ciò può farsi prima e dopo l'atto ancora. È su questo principio che è fondata la regola del diritto canonico sopra cennata: *multa fieri prohibentur quae si facta fuerint obtinent firmitatem*. Imperocchè se la formalità prescritta ha per iscopo di evitare il danno, essa diventa inutile quando il danno non è accaduto, ed invece dall'atto l'interessato abbia ricevuto vantaggio.

7.° Senza inspirarsi agli esposti principii, renderebbesi possibile la infrazione a tutte le leggi morali che stanno di sopra ad ogni ordine sociale, e ciò in grazia di una semplice formalità omessa. Nè si dica che il codice italiano, al pari degli altri codici moderni, non s'inspiri a questo principio generale del diritto, perocchè la disposizione dell'articolo 1307, scritta appunto là dove trattasi la teorica della nullità, mostra apertamente come il nostro legislatore s'inchini riverente innanzi al principio della legge morale, di cui tutte le leggi sociali non sono che semplici emanazioni. Difatti nessuno può essere rimborsato di ciò che ha pagato al minore, all'interdetto ed alla donna maritata in virtù della obbligazione annullata, meno quando provi che quanto fu pagato venne rivolto a vantaggio dei medesimi. Ecco come il principio di ordine morale, assai più elevato dell'ordine sociale, sorvolando su tutte le formalità e condizioni imposte agli atti fatti dagl'incapaci, comanda la restituzione nei casi in cui vi sia stata la *utile versione*, come dicevano le precedenti legislazioni. Difatti se ogni forma sta per tutela dell'incapace, la mancanza di essa non può estendere gli effetti della nullità sino al punto di arricchire il minore col danno altrui. In questi casi non è più quistione di forme mancanti ma di moralità, e la morale prescinde dalla osservanza di ogni forma, qualunque essa sia. Quando, a cagion d'esempio, col danaro prestato la donna maritata e la sua famiglia hanno estinto un debito certo ed imprescindibile che le faceva perdere tutto il patrimonio, invano si oppone la mancanza di formalità, perchè il danaro del terzo si è volto in vantaggio della famiglia, la quale non può nella sua tutela trovare un mezzo per commettere un delitto appropriandosi dell'altrui.

VINCENZO LA FRANCESCA

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Liste elettorali politiche — Alfabetismo — Esperimento — Medaglia commemorativa.

Colui che per giustificati motivi non ha potuto presentarsi all'esperimento di saper leggere e scrivere, dev'essere ammesso ad un nuovo esperimento davanti al pretore, non potendo per ciò solo essere radiato dalle liste. (1)

Colui che è fregiato della medaglia commemorativa dev' essere altresì fornito del requisito di saper leggere e scrivere.

(App. Messina—15 marzo 1883).

Liste elettorali politiche — Condannato per associazione di malfattori contro le persone.

Ai termini dell'art. 86 della legge elettorale politica, colui che fu condannato a semplice pena correzionale per associazione di malfattori contro le persone non perde il dritto dell'elettorato e dell'eleggibilità. (App. Ancona, 25 aprile 1883). (2)

Liste elettorali politiche — Art. 100.

La domanda, di cui parla l'art. 100 della legge elettorale politica, deve essere scritta e sottoscritta dal richiedente alla presenza di tre testimoni e del notaio.

Qualora manchi l'intervento di quest'ultimo la domanda stessa è inattendibile.

(App. Messina — 15 marzo 1883).

Liste elettorali amministrative — Iscrizione — Appello.

Colui che fu iscritto nelle liste elettorali amministrative di un anno non ne acquista per ciò solo il dritto anche per l'anno successivo. (3)

Per gli art. 39, 43 e 60 della legge comunale lo appello ha effetto sospensivo solo per l'elettore che, cancellato dalle liste, impugni il decreto di cancellazione (4), e non per colui che, non essendo stato iscritto nella lista, e non essendosi richiamato avanti il consiglio, pretende far decidere in primo grado dalla corte la sua iscrizione. (5)

(Cass. Roma — 5 giugno 1883).

Liste elettorali amministrative — Aumento di popolazione — Censo.

Qualora dall'ultimo censimento sia risultato l'aumento di popolazione da oltre cinque anni, devesi richiedere il maggior censo degli elettori.

Il pagamento del censo deve risultare dai ruoli delle contribuzioni, essendo esclusi gli equipollenti. (6)

(App. Torino—20 luglio 1883).

Consiglio comunale — Decadenza — Reato d'allontanamento degli oblatori dai pubblici incanti.

Colui che fu condannato pel reato d'avere allontanato dai pubblici incanti, mediante offerta di danaro, i concorrenti, non diventa ineleggibile all'ufficio di consigliere comunale, nè quindi ne decade, qualora vi si trovasse già eletto. (App. Torino, 9 luglio 1883). (7)

Amministrazione comunale — Pratiche amministrative — Ritardo — Pregiudizio dei privati — Responsabilità.

Il comune, che col ritardare oltre il termine sufficiente ad assegnare ai proprietari la linea richiesta per poter fabbricare, produce agli stessi danno, è tenuto al risarcimento. (App. Catania, 24 genn. 1883).

(1) Confor. cass. Roma, 6 luglio 1882 *Rio. amm.* 1883, p. 577.

(2) Confor. Cass. Roma, 13 ottobre 1882 = *Giurista* p. 43.

(3) Giuris. costante: Vedi App. Genova, 8 luglio 1881 = *Rio. Amm.* 1881, p. 657.

(4) Così decise anche il cons. di stato addì 30 marzo 1883.

(5) Confor. cons. di stato, 8 gennaio 1879.

(6) La corte d'app. di Casale (29 luglio 1882) decise uniformemente,

Non è perfettamente d'accordo la cass. di Napoli, 28 ag. 1868. — (*annali*, 1888, I, p. 244).

(7) Contr. stessa corte, 3 sett. 1873, 29 luglio 1883 e 28 dic. 1881; app. Casale, 25 ag. 1870; e cass. Roma, 14 ott. 1880.

Confor. app. Genova, 31 dic. 1877, e cass. Roma, 2 giug. 1882 (*Ric. amm* 1882 p. 524).

Giunta municipale — Deliberazioni d'urgenza — Censura avanti l' autorità giudiziaria — Inammessibilità.

Un atto della giunta municipale (in ispecie deliberazione presa d'urgenza) non è sindacabile dalla autorità giudiziaria, la quale è incompetente a giudicare se ecceda i limiti delle attribuzioni della giunta e sia stato emesso nei casi d'urgenza. (App. Casale, 10 aprile 1883).

Nota — Esatta è la massima, poichè il riconoscere l' urgenza nella deliberazione della giunta spetta all'autorità amministrativa. L'autorità giudiziaria è del tutto estranea in ossequio al principio della divisione dei poteri.

La giurisprudenza della corte di app. di Casale è concorde.

Strade comunali obbligatorie — Deliberazioni consiliari — Ricorso.

Avverso le deliberazioni del consiglio comunale in materia di strade comunali obbligatorie interessanti una frazione od un comune, non si possono produrre ricorsi dai privati. (Cons. di stato, 4 genn. 1883, adottato).

Segretario comunale — Atti esistenti in archivio — Estratti di copie — Efficacia giuridica.

Gli estratti delle copie di atti esistenti negli archivi comunali e rilasciati dal segretario comunale non hanno efficacia giuridica. (App. Catania, 6 aprile 1883).

Nota — La corte ha osservato: « Il Comune è considerato come persona e gode dei dritti civili secondo le leggi, art. 2 cod. civ. Per la legge comunale e provinciale e per l'annesso regolamento il segretario comunale è impiegato di questa *persona giuridica* che è il comune, e in tale qualità tiene in corrente i registri del comune, gli originali delle deliberazioni del consiglio e della giunta comunale, leggi e decreti, liste elettorali, bilanci, conti consuntivi, libri ed atti di censimento, mercuriali, verbali di verificazione di cassa, carte relative alla leva militare, ecc. (art. 21 del reg.) Ma nè nella legge, nè nel regolamento si trova una disposizione che gli attribuisca la qualità di archivista di *atti pubblici* o di *pubblico ufficiale* autorizzato ad estrarre copie di atti notarili. La legge com. e prov. non ha mutato nulla in proposito, e il tribunale bene ordinò la produzione delle copie degli istromenti primordiali di costituzione d'enfiteusi distrutti da incendio ».

Cauzione dell'esattore — Immobili — Subastazione.

Gl' immobili dati in cauzione dall' esattore si debbono esporre all' incanto sul multiplo di 60 volte il tributo erariale, e non in base al prezzo di cauzione stabilito nel contratto di esattoria.

Qualora vadano deserti gl'incanti, il prezzo di devoluzione allo stato è quello dell' asta ridotto alla metà, cioè del multiplo di 30 volte il tributo erariale.

(Cass. Roma 12 — maggio 1883).

Più congregazioni di carità in uno stesso comune.

È contrario alla legge ammettere o tollerare la coesistenza di più congregazioni di carità in uno stesso comune, anche preesistenti alla legge 3 agosto 1862.

A nulla monta che la conservazione di esse congreghe è appoggiata a plausibili motivi.

L'erogazione però delle rispettive rendite dev' essere fatta a norma delle particolari tavole di fondazione.

(Cons. di stato — 6 aprile 1883).

Nota — L'art. 26 della vigente legge non è che la riproduzione dell'art. 30 dell' abolita legge del 1859, sotto il cui regime il consiglio di stato decise che potevano continuare ad esistere in un comune due o più congregazioni.

Venuta in discussione la legge che ci regola, l'ufficio centrale del senato chiese che fosse dichiarato se nei grandi comuni ed in quelli divisi in più sezioni potessero essere più congregazioni di carità.

Il ministro rispose che i termini dell'articolo (26) sono abbastanza chiari e precisi per escludere l' idea che una sola congrega abbia ad esistere in ogni comune.

Scopo della legge è che in ogni comune vi sia almeno una congregazione di carità, ma non già che ve ne debba essere *una sola*.

Il consiglio di stato però, conformemente all'altro parere del 3 dicembre 1867 in adunanza plenaria, non ha voluto riconoscere questi precedenti parlamentari.

Congregazione di carità — Presidente — Nomina — Maggioranza assoluta.

La nomina del presidente della congrega di carità deve seguire a maggioranza assoluta di voti ai termini dell'art. 223 della legge com. e prov. (Cons. di stato, 2 marzo 1883).

Congregazione di carità — Conduttore di un fondo — Ineleggibilità.

Non può essere eletto a membro di una congregazione di carità colui che tiene in fitto un fondo amministrato dalla congrega stessa, ai termini dell' art. 7 della legge 3 aprile 1862 sulle opere pie. (Cons. di stato, 18 magg. 1883).

Nota — L' art. 7 citato dal sullodato consesso pare non faccia al caso. Esso, infatti, proibisce ai membri di una congrega di prender parte alle deliberazioni, nelle quali possono essere interessati, e non già dichiara ineliggibile l' affittatore dei beni amministrati dalla congrega stessa.

Invece le incapacità sono tassativamente stabilite dall'art. 6 della cit. legge, e fra queste non v'è quella di cui è cenno nel parere che pubblichiamo. Vi ha gran differenza fra incapacità ad essere eletto e quella di poter prender parte alle deliberazioni, che possono far venire in collisione l'interesse pubblico col privato.

Ritenghiamo perciò non esatta la massima e ci associamo volentieri alla decisione ministeriale del 6 febbraio 1863.

Però quando la congregazione dovrà deliberare direttamente o indirettamente intorno a tale affitto, il membro affittavolo dovrà allontanarsi dalla sala.

Ciò in omaggio alle disposizioni degli art. 6 e 7 di detta legge, che in caso contrario non avrebbero ragion d'esistere.

Dazio consumo — Somministrazioni di vino ad operai.

Il vino che si dà agli operai per spontanea e graziosa elargizione, e non già in conto e come parte del salario, è esente dal dazio consumo. (Cass. Roma, 9 luglio 1883). (1)

Dazio consumo — Bolletta — Pruova del pagamento — Marca da bollo.

Sono soggette al bollo da cent. 5 le bollette o quietanze di pagamento non inferiori ad una lira dei dazi di consumo erariali e comunali riscossi direttamente od a mezzo di appaltatori. (*a*)

Queste bollette, rilasciate ai contribuenti nei modi prescritti dall'art. 10 della legge sul bollo 13 settembre 1874, sono il solo documento valido a pro-

(1) Confor. Cass. Roma, 9 maggio 1877. (*Foro ital.* 1877, p. 652); Torino 3 ottobre 1872 e app. Roma 21 aprile 1881 — (*Riv. amm.*, 1881, p. 574).

vare l'eseguito pagamento. (*b*) Esse non hanno bisogno di alcuna sottoscrizione.

È sempre responsabile delle infrazioni alle leggi sul bollo l'appaltatore o subappaltatore, e non già il commesso.

(Cass. Roma—9 maggio 1883).

Nota = *a* = Conf: risol. min. 8 marzo 1867 e 30 maggio 1873.

Il carico delle tasse su tali bollette grava il contribuente, ai termini della legge sulla riscossione delle imposte dirette 20 aprile 1871. (Risol. min., 30 magg. 1873).

Sono poi soggette al bollo di un centesimo le quietanze inferiori ad una lira.

Per non incorrere nella multa fissa stabilita contro chi rilascia e chi riceve la bolletta per dazio consumo, sfornita della prescritta marca da bollo, è necesseria che questa sia apposta sulla bolletta figlia. (Cass. Roma, 31 ag. 1877—*Gior. D. C.* 1876, § 1504).

(*b*)= Essendo la sola bolletta il documento valido a provare l'eseguito pagamento del dazio, in difetto di essa, non può essere ammessa nè la prova testimoniale, nè il giuramento, onde dimostrare che il pane somministrato agli operai dei propri fondi, fuori la linea daziaria, fosse il prodotto di quel grano sfarinato, di cui si era pagato il dazio. (Cass. Napoli, 29 marzo e 10 dic. 1870. *Ann.* IV, 1, 381,= Firenze, 8 genn. 1870. *Racc.* XXII, 101 = Torino, 15 febb. 1870. Id. 110).

La presentazione della bolletta per provare l'effettuato pagamento è necessaria, sia quando il contribuente voglia negoziare liberamente le merci daziate, sia nel caso in cui ripeta il dazio indebitamente pagato. (Cass. Roma, 26 luglio 1876. *Man. Amm. XVI, 26*).

La cass. romana con recente sentenza del 23 aprile 1883 ebbe a decidere che non è passibile di contravvenzione colui che vende vino a minuto sfornito di bolletta, ove l'appaltatore abbia rinunciato al pagamento preventivo ed alla bolletta. Su questo fatto è ammessa la pruova.

Però dice la stessa cass.: è ammessa altresì la prova con tutti i mezzi, che la legge fornisce, quando il contribuente promuova l'azione della *condictio indebiti* o voglia ripetere i danni provenutigli dal contegno colposo del commesso daziario, che esigette il diritto, e poi con mala fede allegò non averlo avuto, perchè o il contribuente fidandosi non richiese la bolletta o la smarrì (14 luglio 1876 = *Foro it.* 1876, p. 404 — V. Gianzana, *Dazi di consumo* vol. 1. p. 317).

Fabbricati = Affitti in corso — Perizia = Prova Inammessibilità — Revisione parziale.

In virtù della disposizione tassativa della legge il reddito dei fabbricati affittati deve determinarsi sull'affitto in corso.

È inammessibile quindi qualunque prova ed inutile qualunque perizia per ottenere la diminuzione di esso reddito. (1)

È sempre però salvo al contribuente il diritto di chiedere alla competente autorità amministrativa la revisione parziale, quando concorrono i requisiti determinati dalla legge. (2)

(App. Napoli—4 giugno 1883).

Aumento di pensione — Legge 22 luglio 1881, num. 330 = Famiglie di militari — Sistema di liquidazione.

Pel chiaro e preciso disposto di detta legge, perchè possa farsi luogo a favore delle famiglie dei militari, ivi contemplati, all'applicazione della l. 7 febbraio 1865, si richiede in modo tassativo che esse famiglie si trovino nelle condizioni da questa l. determinate. (C. conti, 15 giugno 1883, Barboni — Nostra sentenza).

Il diritto di chiedere l'applicazione della l. 7 febb. 1865, n. 2143, non contiene la facoltà di cumulare con le disposizioni favorevoli di quella l. le disposizioni favorevoli — di leggi precedenti, unico dovendo essere il sistema di liquidazione (C. conti, 8 giugno 1883, Blanchi — Nostra sentenza).

Pensioni — Mutilati e feriti — Fazioni combattute in Sicilia nel 1860.

L'art. 3 della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, non riguarda se non i soli cittadini rimasti mutilati o feriti nelle guerre per l'indipendenza degli anni 1848 e 1849 e nei fatti d'arme per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, e non contempla le fazioni seguite in Sicilia nel 1860. (C. conti, 22 giugno 1883, Rodrigne — Nostra sentenza). (3)

Veterani = Legge 4 dicembre 1879, n. 5168 = Reliquoti di ferite — Servizio ai Veterani = Prova delle ferite = Attestazioni private — Applicabilità.

È da respingersi la domanda di pensione quando si riconosca dalle autorità sanitarie militari che i reliquati di ferita lamentati dalla parte richiedente non costituiscono un infermità compresa nelle categorie contemplate all'Art. 7 del r. d. 15 agosto 1852, n. 1455 *ter* nè gl'impedirebbero, se fosse militare, di servire nei veterani tanto più quando non fu provato che ferita era stata riportata in fatto di guerra.

Delle circostanze in cui venne riportata la ferita non può fare prova un atto di notorietà in cui i deponenti non attestano se non ciò che fu ad essi asserito dal depotente; e neppure un atto notorio in cui i testi si mostrano informati delle circostanze, ma non depongono di cosa da essi veduta.

Così pure, contro i risultamenti delle visite sanitarie praticate dalle competenti autorità, non sono per legge attendibili — private dichiarazioni.

(C. conti, 6 luglio 1883, Palliani). (4)

Guardie di pubblica sicurezza — Nuova tabella di pensione — Irretroattività — Legge 30 aprile 1883, n. 1299.

Gli aumenti di pensione di cui alla tabella n.° 3 annessa a detta l. non possono essere concessi a chi venne collocato a riposo anteriormente alla sua promulgazione (C. conti, 25 maggio 1883, Helzel, Nostra sentenza). (5)

Pensioni = Campagne di guerra — Impiegati civili = Brevetto della medaglia commemorativa = Minimo di servizio.

Per costante giuris. della corte mentre si ammette ai termini di legge l'aumento di un anno per ogni campagna di guerra, nel valutare poi il servizio utile per la pensione, si calcola soltanto quello effettivamente prestato durante la campagna stessa. (C. conti, 20 aprile 1883; Ceresa—Nostra sentenza). (6)

---

(1) Decise in senso conforme il tribunale di Napoli con sentenza 13 dic. 1880.

(2) V. l'art. 62 del reg. 24 agosto 1877.

Il concorso dei requisiti stabiliti dalla legge per ottenere la revisione parziale, può essere constatato mediante perizia. (Cass. Romana — V. *Imposte dirette*, 1881, p. 169).

(3) Questa sentenza della C. ci meraviglia altamente sembrandoci assolutamente contraria allo spirito ed alla lettera della legge del 1879. Conviene credere che sia incorso qualche equivoco.

(4) Conf. *Sinossi giuridica* fasc. 1.

(5) Vedi a pag. 59 del *Giurista*.

(6) Contr. 18 maggio 1877, Gay.

Ecco altre massime proclamate sulla materia:

Si valutano le campagne di guerra quando l'impiegato civile conti almeno 17 anni 6 mesi ed un giorno di servizio, per la legge 11 luglio 1852. (C. conti, 31 gennaio 1873, Leona).

Non sono valutabili le campagne di guerra fatte nella guardia nazionale mobile — (C. conti, 17 marzo 1871 De Vita, — 20 febbraio 1874, Scanduna). (1)

Le campagne fatte da un militare divenuto poscia impiegato civile, sono valutabili anche quando il servizio militare non abbia raggiunta la durata necessaria per ottenere un assegno vitalizio, semprechè riuniti i primi ai successivi servizi, venga a raggiungersi il periodo richiesto per la pensione civile (C. conti, 12 novembre 1869, Vela — *Racc. di mass. della corte dei conti, pag. 26).*

Devendosi, giusta il disposto dell'art. 24 li 27 giugno 1850, n. 1049, computare le campagne solo in aggiunta del servizio necessario per aver diritto a pensione, cioè 25 anni pei luogotenenti, sottotenenti, bassufficiali e soldati e 30 per gli ufficiali superiori al grado di luogotenente, ne consegue che non può, in applicazione dell'art. 10, l. 14 aprile 1864 aver luogo la valutazione delle campagne per un impiegato civile che non abbia raggiunto i 25 o rispettivamente i 30 anni di servizio, sebbene l'amministrazione in cui serviva aprisse per legge l'adito alla pensione con un servizio meno lungo (C. conti, 18 giugno 1869 Poletti e 9 dicembre 1870, Piccinini — *Racc. di mass., pag. 27)* (2)

Quando l'autorità competente ha dichiarato competere a un individuo il diritto di freggiarsi della medaglia commemorativa per aver fatta una data campagna, implicitamente ritenne e dichiarò aver egli fatta la campagna nelle condizioni richieste per poterla computare nella liquidazione della pensione. (C. conti, 9 luglio 1870, Trombaccia — *Racc. di mass. pag. 28*).

Le campagne non sono valutabili quando manca il minimo del tempo richiesto per la pensione. (C. conti, 10 gennaio 1866, Levin — 9 e 17 marzo, 1866, Rovero e Petrosino, 8 marzo 1867, Macchiorletti, 10 marzo 1868, Malvicini — *Racc. delle Mass. pag. 28).* (3)

Parte II.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Procuratore — Riconoscimento — Scrittura privata.

Nei poteri del procuratore incaricato per la difesa si comprende pur quello d'impugnare e non ammettere una scrittura privata che si produca dalla parte contraria e che pregiudichi la parte da lui rappresentata, quantunque sia a tal'uopo sfornito di mandato speciale. (Cass. Napoli, 30 maggio 1883).

Giurisdizione adita — Civile — Commerciale — Causa.

Se l'autorità giudiziaria adita esercita la giurisdizione civile e la commerciale non induce ad incompetenza l'omissione della indicazione dell'una o dell'altra. (Cass. Napoli, 28 aprile 1883).

Nota. Col nuovo cod. di com. la quistione è risoluta dall'art. 874. Nella dottrina e nei codici preesistenti la quistione risolvevasi allo stesso modo, tenendo presenti lo art. 41 della legge sull'ordinamento giudiziario e l'art. 84 della proc. civile.

Custode — Utile — Spese — Azione.

Quantunque al custode giudiziario non possano attribuirsi le indennità di custodia per non avere esibiti gli effetti pegnorati nel momento della vendita, ove non si dubiti della esattezza del deposito tenuto, per la riconsegna fattane al nuovo custode, gli compete il diritto ad avere le spese per quanto avessero arrecato di utile alle cose custodite. (Cass. Napoli, 1.° agosto 1883. *Gazz. dei tribunali* 1883 p. 581).

Privilegio — Tributo fondiario — Privilegio dello stato Estensione.

Il privilegio immobiliare, stabilito dall'art. 1962 del cod. civ. a favore dello erario, non può estendersi alle annate di tributo fondiario successive a quella che si trova in corso al giorno della trascrizione del precetto. (Cass. Roma, 1.° febbraio 1883. *Foro it.* 1883. p. 718.)

Ricchezza mobile — Interessi moratori — Ritenuta — Prescrizione — Termine.

L'azione per ripetere la tassa di ricchezza mobile ritenuta dallo stato sugl'interessi dal medesimo dovuti si prescrive col decorso di sei mesi.

Le riserve o proteste emesse, al momento della ritenuta, di volere ripetere la somma indebitamente riscossa dalla finanza a simile titolo d'imposta, non valgono a preservare l'azione medesima dalla breve prescrizione.

(Cass. Roma — 12 giugno 1883 — *Foro it.* 1883. p. 722).

Cassazione — Ricorso spedito a mezzo della posta — Legge 8 luglio 1874 — Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso in materia disciplinare spedito alla cancelleria della corte di cassazione col mezzo della posta, ostandovi le regole prescritte dal regolamento per la esecuzione della legge 8 luglio 1874 sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, il quale ordina, colle combinate disposizioni degli art. 44 e 46 che debba essere presentato in cancelleria.

(Cass. Firenze, 22 febbraio 1883. *Legge* 1883 p. 441).

Luogo d'esecuzione del contratto bilaterale.

Il luogo dove il contratto fu accettato e perfezionato, o destinato all'esecuzione dell'obbligazione, si determina con un giudizio di fatto incensurabile in cassazione.

L'elezione del luogo ove uno dei contraenti debba soddisfare alle sue obbligazioni, non importa elezione anche per l'altro contraente quanto alle proprie obbligazioni, derivanti da un medesimo contratto.

Quindi in un contratto di commissione, scelto il luogo dove il commissionario deve eseguire le sue obbligazioni, il committente non è tenuto a prestare le provvigioni nello stesso luogo, ma al suo domicilio.

(Cass. Firenze — 17 maggio 1883 — *Temi veneta* p. 345).

Travisamento d'atti — Collazione della donazione manuale — Cosa giudicata.

Il travisamento degli atti della causa (in ispecie il verbale di prestazione del giuramento) non si può dedurre in cassazione.

(1) Contr. 9 luglio 1870, Trombaccia.

(2) Giuris. ormai abbandonata per seguire quella indicata più su con la seconda massima.

(3) Giuris. costante.

Le donazioni manuali ancora, ove non siano semplici regali d'uso, vanno in collazione.

Passata in giudicato la sentenza con cui fu respinta l'eccezione di compensazione del credito d'uno dei coeredi col debito suo ereditario, perchè rimesso dal defunto con dono manuale della quitanza, non ostacola l'azione di collazione della donazione medesima.

(Cass. Torino — 24 gennaio 1883 — *La Giurisprudenza* p. 167).

Eccezione di nullità — Incapaci — - Contraenti — Terzi.

L' eccezione di nullità dev' essere esplicitamente proposta, e non s' induce mai con argomenti.

I capaci, contraendo cogl'incapaci, restano vincolati dalle condizioni apposte all'autorizzazione, senza che però i terzi estranei ne restassero egualmente vincolati. Se quindi una donna maritata fu autorizzata a riscuotere un capitale per pagare un debito di un terzo col subingresso nell' ipoteca, il contraente non è liberato, se non coll' adempiersi tutto questo. Ma il terzo creditore non intervenuto nell'atto, se riceve il pagamento e consente alla cancellazione dell' ipoteca, in che doveva avere subingresso la donna maritata, non è responsabile.

(Cass. Torino—8 febbraio 1883—*Id.* p. 171).

Sentenza in opposizione — Revoca — Ipoteca — Terzo possessore.

Non ha più valore l' ipoteca iscritta in forza di sentenza contumaciale, quando in opposizione sia stata rivocata.

Caduta l' ipoteca, se ne giova anche il terzo possessore, quantunque non sia stato parte nel giudizio d opposizione.

(Cass. Torino—10 maggio 1883—*Id.* p. 747).

Giudice penale — Rinvio al civile — - Proprietà — Prova.

Il rinvio che fa al civile il giudice penale, ai sensi dell'art. 33 c. p. p., per le ragioni accampate dall'imputato, non può pregiudicare i mezzi di giustificazione consentiti dalla legge.

L'acquisto d'una pianta da atterrare, fatto non per cessione della pianta, ma del terreno, non può essere provato con testimoni.

(Cass. Torino —15 maggio 1883 — *Id.* p. 748).

Appello—Ammessibilità—Esecuzione della condanna a fare — Penale — Precetto.

In giudizio d' opposizione a precetto in forza di condanna a fare, la sentenza è appellabile nel termine ordinario.

La condanna a fare sotto una penale non dà per sè facoltà al creditore di eseguire invece del debitore, ma solo il diritto di esigere la penale.

Quando la condanna è poggiata su fatti transitorii, la penale dovuta non può riferirsi ai fatti posteriori alla sentenza.

(Trib. Salerno—13 dicembre 1882 — Est. Rispoli).

Nota — Questa sentenza è stata recentemente confermata dalla nostra cassazione. La prima massima è ora ammessa senza contrasto. Sulla seconda riportiamo un sunto della sentenza.

A. N. istituì azione di manutenzione contro B. F. che aveva ingombrato il cortile comune.

Il pretore ordinò lo sgombro sotto penale. Seguì precetto per lo sgombro, indi esecuzione per usciere, in ultimo nuovo precetto pel pagamento della penale. Si oppose B. F. contro i precetti e l' esecuzione come arbitrarii, non derivanti dalla sentenza di condanna. Il pretore rigettò l' opposizione, perchè ritenne essere concessa implicitamente colla sentenza facoltà al creditore di eseguire da sè, e che virtualmente la penale era dovuta per la messa in mora.

« Ma per l'esecuzione forzata delle sentenze ed « altri titoli esecutivi il codice di procedura civile « nel libro secondo determinò il modo. Però esso « provvide pei casi più ordinarii che riflettono la « coercizione del debitore ad eseguire la obbliga- « zione di pagamento di somme o di specie non li- « quidata o effetti non stimati; la quale obbliga- « zione naturalmente si può estinguere con la ven- « dita dei beni mobili ed immobili del debitore; — « provvide per la coercizione del debitore di obbli- « gazione di consegna di mobili o rilascio d' immo- « bili; = e provvide sul modo di eseguire l'arresto « personale del debitore — Non provvide affatto per « l'esecuzione forzata delle sentenze di condanna « dell'obbligato a fare o non fare una cosa.

« Per la varietà ed importanza di codesta specie « di obbligazioni, la esecuzione forzata delle sen- « tenze emesse contro l'obbligato non fu nè poteva « andar regolata da un legislativo e conforme mo- « do. E se non è consentito dalla ragione essere « stato lasciato all'arbitrio del creditore, è da rite- « nersi affidato al magistrato emittente la sentenza « pure per arg. art. 1218, 1220 e 1224 c. c.

« Se la sentenza — per la quale si devenne al pre- « cetto — credette garentita l' obbligazione di non « ulteriormente turbare A. N. colla comminatoria « d'una penale, e non fu autorizzato il creditore a « far rimuovere ciò che in contravvenzione della « stessa sentenza vi avesse lasciato il B. F.; A. N. « non poteva permetterselo e non poteva neanche « spiccare il relativo precetto.

« E tanto meno poteva devenirsi al precetto pel « pagamento della penale, sia perchè pretesa dopo « ottenuto coattivamente lo sgombro, per garentia « del quale era stata fissata (art. 1212 c. c.), e sia « perchè i fatti attribuiti a B. F. dopo la sentenza « di condanna dovevano essere dichiarati abusivi; « precise quando, riflettendo la cosa comune, trat- « tasi di valutarli in ragione del dritto d' uso della « cosa posseduta in comune.

Parte III.

Giurisprudenza penale

Usciere giudiziario — Oltraggio.

L' oltraggio fatto all'usciere giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni rientra nella sanzione dell' art. 260 c. p., e non già 258, dovendo l' usciere considerarsi, non come pubblico uffiziale dell'ordine giudiziario, ma come persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio. (Cass. Napoli, 16 maggio 1883). (1)

Nota — Questa massima, proclamata su relazione del Narici, pel conflitto in causa Magnotta, inter-

(1) Conf. cass. Palermo, 12 aprile 1880 (*Foro it.* 1880, II, 270).

Contr. cass. Firenze, 21 gennaio 1880 (*Riv. pen.* XII, 188), 12 aprile 1882) *Ann.* XVI, 126); cass. Torino, gennaio 1880 (*Foro it.* 1880, II, 168), 28 giugno 1882 (*Giur. pen.* 1882, 325).

petra i citati articoli del cod. pen. con la scorta della legge organica giudiziaria (6 dicembre 1865), del cod. francese del 1810 (art. 222 e 224) e del codice napolitano del 1819 (art. 174 e 176). Per la legge francese e per la napolitana l' oltraggio all' usciere era indubbiamente compreso nella sanzione men grave, perchè l' usciere era compreso fra gli « uffiziali ministeriali », locuzione usata per l' appunto da quelle leggi. E tal disposto legislativo era fondato su di un principio di ragione, che non ha disconosciuto il codice nostro, sebbene non abbia adottate le parole « uffiziali ministeriali ». Anche il codice nostro, oltre l' art. 260, ha nell' art. 258 una punizione più grave pei reati di oltraggio che, commessi in danno dei funzionari dell' ordine giudiziario od amministrativo, offendano più seriamente la pubblica autorità. Ma l' usciere non è un funzionario dell' ordine giudiziario; egli di quell' ordine è un' appendice, e la legge organica lo chiama « uffiziale addetto all' ordine giudiziario »; egli è un agente ausiliario nell' amministrazione della giustizia, estraneo ad ogni gerarchia giudiziaria.

Corte di assise — Quistioni ai giurati.

— Il presidente delle assise non ha alcun obbligo di proporre ai giurati questioni subordinate alla questione principale, imposta dalla sentenza di rinvio e dall' atto di accusa, se non le creda egli opportune, per le risultanze del dibattimento, nell' interesse superiore della verità e della giustizia. (Cass. Roma, 30 marzo 1883).

— È in facoltà del presidente, salvo reclamo alla corte, il porre subordinatamente dei quesiti che presentino una figura di reato diversa da quella in accusa. Così in tema di omicidio volontario il prospettare in sottordine la ipotesi della involontarietà. (Cass. Napoli, 29 marzo 1883).

— Non possono dirsi emergenti dal dibattimento, e quindi il presidente non ha obbligo di proporne ai giurati la relativa quistione, quelle circostanze escludenti l' imputabilità le quali siano dedotte, sia pure con insistenza, nei soli interrogatorii dell' accusato. (Cass. Palermo, 20 dicembre 1882).

— Proposte due quistioni, la prima delle quali abbia comuni con la seconda i suoi fattori, ma la seconda, oltre tutti i fattori della prima, ne abbia qualcuno speciale che da quella la differenzi; non può la negativa data alla prima menomamente pregiudicare la soluzione da darsi alla seconda. (Cass. Napoli, 18 aprile 1883).

— A nulla rileva che una quistione sia stata erroneamente formolata, se essa non fu risoluta perchè subordinata alla negativa di altra quistione, alla quale i giurati risposero affermativamente. (Cassazione Roma, 16 maggio 1883).

— In tema di assassinio per premeditazione è complesso e perplesso il quesito con cui si chiede se l' accusato abbia formato prima dell' azione il disegno *di uccidere* o *di ferire*. (Id.)

— In tema di complicità in assassinio per premeditazione è indispensabile proporre pel complice una questione speciale per sapere se, nell' aiutare l' autore principale, premeditò il reato. (Cass. Roma, 5 marzo 1883).

Premeditazione — Vizio di mente.

Potendo coesistere la premeditazione e il vizio parziale di mente, si erra quando l' affermazione di questo si subordina alla negativa di quella. (Cass. Roma, 5 marzo 1883). (1)

Nota — La quistione è assai dibattuta, e vi sono molte sentenze in un senso e nell' altro. Chi abbia vaghezza di riscontrarle troverà le opportune notizie nel *Foro it.* (1883, II, 223, in nota). Giacchè il codice nostro, a simiglianza di altri codici, riconosce coll' art. 95 uno stato di mente in cui l' uomo è imperfettamente, e quasi per metà padrone delle sue facoltà affettive, intellettive e volitive, non sappiamo comprendere perchè questi, potendo imperfettamente meditare, non possa pure imperfettamente premeditare, cioè formare il disegno prima dell' azione. Epperò non sappiamo comprendere perchè la quistione così vivamente si dibatta, quando la tesi adottata dalla cass. romana è di per sè tanto evidente.

Appello della parte civile

La parte civile può appellare da sola per la somma dei danni senza bisogno dell' ausilio di un gravame del p. m.

Non basta all' ammissibilità di detto appello contro sentenza pretoriale il non essersi indicata una somma specifica superiore alle lire 30 per risarcimento di danni sofferti, quando siasi fatta per questo oggetto una domanda indeterminata, la quale, appunto perchè non ha limiti designati, deve essere considerata di valore estesissimo. (*a*)

La parte civile, ancorchè non si presenti, nè prenda le sue conclusioni nel pubblico dibattimento, continua ad essere parte in giudizio, e l' imputato non può chiedere ed ottenere assolutoria dal giudizio per la contumacia della parte civile, se non nei soli casi di reati perseguibili ad istanza privata.

Per conseguenza la parte civile, che fu contumace al giudizio di primo grado relativo a reato di azione pubblica, può appellare dalla relativa sentenza (Cass. Roma — 19 gennaio 1883).

Nota — (*a*) — Il *Foro it.* (1883, II, 227), dal quale abbiamo riprodotto le riportate massime, dice che questa (*a*) è generalmente ricevuta, e cita all' uopo alcune sentenze di cassazioni e della corte di appello di Firenze. A noi pare che la limitazione stabilita dall' art. 353 c. p. p., per ragione di alto interesse sociale, deve essere sempre rispettata. Se si ammettesse in ogni caso il principio che, ove nessuna somma per danni si richieda, il valore di essi si debba reputare estesissimo, e perciò superiore alle lire 30, la disposizione dell' art. 353 potrebbe facilmente essere elusa. Spesso, per non dir sempre, la parte civile o l' imputato non si fanno, nel giudizio penale, a determinare l'ammontare dei danni patiti; ma, perchè l' appello interposto ai sensi dell' art. 370 c. p. p. possa dichiararsi ammessibile, occorre per lo meno che nel processo penale o nel pubblico dibattimento siasi raccolto qualche elemento dal quale possa con certezza inferirsi che il valore dei danni ecceda le trenta lire. Così nella specie giudicata dalla cass. romana trattavasi di contravvenzione al dazio consumo in danno del comune di Palermo, ed era costante in fatto che il solo dazio frodato ascendeva a lire 88 e rotti. Mettiamo invece che la cifra fosse stata inferiore alle 30 lire; e possiamo dire d' esser certi che la cass. non avrebbe avuto a pronunziarsi per l' ammessibilità dell' appello nelle forme civili. Sicchè in conclusione a noi sembra che la massima surriportata, messa così in termini generali, sia inesatta; che la somma pretesa per danni debba esser superiore alle 30 lire per potersi interporre appellazione giusta gli art. 353 e 370 c. p. p.; e che ciò debba risultare o da espressa domanda fatta nel giudizio penale, o in mancanza da equipollenti.

Nè si ricorra, per sostenere la tesi assoluta, all' art. 80 c. p. c.; giacchè, leggendo intero l' articolo, svanisce la obbiezione. Per esso quando, nelle controversie relative a beni mobili, il valore della causa non è dall' attore determinato nel libello introduttivo del giudizio, si presume che sia di competenza dell' autorità giudiziaria adita; ma, se v è impugnativa da parte del convenuto, il giudice, allo stato degli atti, decide sulla propria competenza. Or

si ripeta, pel caso nostro, la ipotesi fatta di sopra. Se il dazio frodato al comune di Palermo fosse ammontato a meno di lire 30, come avrebbesi potuto dire che esso, sol perchè non determinato dalla parte danneggiata con apposita domanda giudiziale, avesse dovuto presumersi superiore alle lire 30?

Le medesime cose, già s'intende, vanno dette anche a interpetrazione dell'art. 399 n. 3 c. p. p.

Ricorso in cassazione — Condanna a più di tre mesi di carcere.

Il ricorrente condannato a più di tre mesi di carcere deve, entro i dieci giorni dalla dichiarazione di ricorso, provare nella cancelleria del tribunale, da cui fu proferita la sentenza impugnata, o di essersi costituito in carcere o di essere in stato di libertà provvisoria.

In difetto di questa prova il tribunale dichiara con ordinanza rinunziato il ricorso ed esecutoria la sentenza.

Contro tali ordinanze è ammessa la opposizione per motivi di fatto, ed è ammissibile il ricorso in cassazione per motivi di dritto.

Contro la ordinanza che pronunzia sulla opposizione non è ammesso ricorso in cassazione.

Affinchè l' imputato possa dirsi in stato di libertà provvisoria in forza di una sentenza assolutoria di prima istanza, occorre che esso sia stato arrestato e che la sentenza ne abbia ordinata la scarcerazione.

(Cass. Firenze—14 marzo 1883—*Annali*, 1883, 50).

Prescrizione — Computazione del termine — Atti interruttivi.

Il giorno in cui fu commesso il reato e quello in cui ebbe luogo l'atto interruttivo della prescrizione non si computano nel termine stabilito per prescrivere.

La citazione dell' imputato, benchè fatta direttamente dalla parte lesa, a norma dell'art. 371 c. p. p. interrompe la prescrizione.

(Cass. Torino — 26 aprile 1883).

Nota — Non accettiamo la massima che nel termine a prescrivere non debba computarsi il giorno del commesso reato, perchè è manifestamente contraria alla parola della legge, la quale (art. 137 e segg. c. p.) dichiara che il termine per la prescrizione decorre *dal giorno* o, più esplicitamente, *a cominciare dal giorno* del commesso reato.

È vero che autorevoli scrittori, quali l'Ortolan in apposito opuscolo e il Carrara (*Prog.* parte gen. § 579 n. 3), che ne adotta le conclusioni, sonosi pronunziati per l'opinione affermata dalla cass. subalpina, cioè per la esclusione del *dies a quo*. Ma il valore di quelle ragioni, se è discutibile in dritto astratto, è assolutamente nullo di fronte alla nostra legge scritta. Il Carrara aggiunge che, ammettendosi il principio da noi propugnato, invece del termine assegnato dalla legge alle varie prescrizioni, si avrebbe quasi sempre un termine di alquante ore minore. Rispondiamo che, tenendo il sistema dall' illustre scrittore patrocinato, s' incorrerebbe nel medesimo inconveniente, cioè si avrebbe un periodo di tempo di alquante ore superiore. Ora perchè, ad evitare che la legge s' infranga a favore dell'imputato, la si vuole infrangere in danno di lui? E risaputo che in materia penale non può alla interpretazione benigna preferirsi la interpretazione severa; massime poi quando la interpretazione grammaticale, come nel caso nostro, è la più benigna.

Niun dubbio poi, secondo noi, che il *dies ad quem* non debba computarsi nel termine. Di ciò ne ammaestra la sapienza romana con la massima di Ulpiano, applicabile così alle prescrizioni civili come alle penali: *In usucapionibus non a momento ad momentum, sed totum postremum diem computamus.* Il medesimo ha insegnato il Nicolini (*Della proc. pen.* I, 876), dimostrando non applicabile alla specie lo apotegma del dritto romano: *Dies incoeptus pro completo habetur*, e che perciò, ad acquistare la prescrizione, si deve aspettare l' ultimo momento dell'ultimo giorno, cioè la mezzanotte.

Distruzione di affissi — Contravvenzione.

Cade in contravvenzione all' art. 54 della legge di p. s. il cittadino che copre, lacera o in qualsiasi modo distrugge gli stampati o manoscritti affissi con la licenza dell' autorità di pubblica sicurezza; anche quando i detti affissi, per essere privi di marca da bollo, siano in contravvenzione alla legge. (Cass. Torino, 5 aprile 1883).

Ricorso in cassazione — Più ricorrenti — Deposito unico.

Nel caso di più ricorrenti in cassazione in unica causa, debbono farsi tanti depositi per quanti sono i ricorrenti; onde è che, fatto un sol deposito nell' interesse di tutti, il ricorso è per tutti inammessibile. (Cass. Torino, 28 febbraio 1883). (1)

Lettura di una lettera ingiuriosa.

Chi, dopo aver redatto uno scritto ingiurioso, lo legge a una terza persona prima di mandarlo, non commette il reato d' ingiuria mediante scritto, ma sibbene quello d' ingiuria verbale. (Cass. Torino, 7 marzo 1883).

Referto medico — Art. 308 cod. pen.

Incorre nella sanzione dell'art. 308 c. p. il medico che, visitato un ferito, consegni al medesimo il rapporto per l'autorità di polizia giudiziaria, con l' incarico di presentarlo entro il termine di cui all'art. 102 c. p. p., ove il rapporto, nonostante l' incarico e la raccomandazione, non pervenne all'autorità entro il termine prescritto (Cass. Torino, 28 febbraio 1883 — V. *Giuris. it.* 1883, I, II, 153).

Oziosi e vagabondi — Sorveglianza speciale.

I vagabondi dichiarati legalmente tali e gli oziosi contravventori ad una precedente ammonizione, oltre alla pena principale del carcere, debbono sempre esser condannati alla pena accessoria della sorveglianza speciale. (Cass. Torino 18 gennaio 1883).

Nota — La sentenza è pubblicata dal *Foro it.* (1883, II, 248), che ne pubblicò altre della stessa corte nei medesimi sensi (1882, II, 304), e quella della corte di appello di Milano cassata dalla decisione di cui abbiamo riportato la massima (1882, II, 305), in nota alla quale fu riassunto lo stato della giurisprudenza sulla quistione.

(1) Giur. ritenuta anche dalla cass. di Napoli. Veggasi in proposito il Saluto, *Comm. del cod. di proc. pen.*, VII, pag. 73 e seg.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 15 OTTOBRE 1883 NUM. 21.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

IN QUAL TERMINE

COMPIA LA PRESCRIZIONE IL COEREDE

POSSESSORE ESCLUSIVO DEI BENI EREDITARI

I.

Fu affermato da taluni scrittori e in parecchi pronunziati di autorità giudiziarie che il possesso del coerede, finchè dura la indivisione, sia un possesso precario, perchè, durante la indivisione, ciascun coerede possiede per sè ed anche a nome degli altri; e che tale precarietà abbia termine con la divisione ovvero quando sia dimostrato l' invertimento del possesso. Nessuno, si aggiunge, può prescrivere contro il proprio titolo, nel senso che non possa mutare la causa del suo possesso.

Tale principio non ci sembra per nulla vero in diritto, sia che voglia guardarsi l' indole del possesso esclusivo del coerede, sia che si ponga mente all' inazione degli altri coeredi, i quali, senza farsi mai vivi, tollerarono che uno di essi avesse goduto per trent' anni continui l' eredità tutta intera.

Ed innanzi tutto crediamo che il primo argomento stia nella parola dell' articolo 985, il quale dispone che si possa domandare la divisione anche quando siasi posseduta separatamente parte dei beni ereditarii, salvo che si provi che la divisione fu fatta, o che vi ha un *possesso sufficiente ad indurre la prescrizione*. Secondo la parola di quest' articolo, il solo godimento separato di taluni beni ereditarii non basta per impedire la domanda di divisione, purchè *non sia sufficiente ad indurre la prescrizione*. Adunque le condizioni richieste dalla legge evidentemente son due: la prima consiste nel possesso di fatto separato dagli altri coeredi, e la seconda sta nella durata di tale possesso, il quale dev' essere soltanto *sufficiente ad indurre la prescrizione*. Or se la legge, senza richiedere espressamente alcuna condizione nel possesso, si è fermata soltanto ad indicarne la durata, ciò vuol dire che essa *a priori* abbia supposto che tale possesso sia *pro suo*. Imperocchè, se avesse potuto temere che il possesso esclusivo di uno de' coeredi, preso senz'alcuna convenzione, ma con il semplice fatto, non fosse stato in tutti i casi possesso *pro suo*, oltre la durata avrebbe accennato le altre condizioni di cui doveva essere fornito.

Per tal ragione invece di dire: *purchè non vi sia un possesso sufficiente ad indurre la prescrizione*, — avrebbe detto: *purchè non vi sia un possesso abile, capace ovvero a titolo di proprietà*. Senza dubbio il possesso per condurre alla prescrizione debbe essere pubblico, non equivoco, ed a titolo non precario, ma appunto perchè tutte le dette condizioni si trovano naturalmente nel possessore esclusivo di tutta una eredità, la legge nell' indagare il possesso si è limitata soltanto a mentovarne la durata. Laonde, fuori i casi in cui la precarietà fosse dimostrata mercè alcuna di quelle convenzioni che la stabiliscono, in generale il possesso esclusivo dell' eredità continuato per oltre trent' anni è sempre possesso a titolo di proprietà che conduce inesorabilmente ad estinguere il diritto degli altri coeredi.

In secondo luogo, guardando la vera condizione giuridica del coerede, possessore esclusivo di tutta l' eredità, l' idea di precarietà diventa apertamente inconcepibile. Allorchè un uomo muore lasciando più eredi, varie ipotesi possono aver luogo. Possono tutt' i coeredi possedere in comune e *pro indiviso*, ed in tal caso, possedendo tutti indistintamente, l' azione per la divisione non resta mai impedita, potendo ciascuno, anche a capo di un secolo, chiedere di passare dallo stato di comunione a quello di proprietà assoluta. Possono gli eredi possedere distintamente i varii cespiti ereditarii, e può ancora un solo di essi, senz' avere alcun riguardo al diritto degli altri, impadronirsi di tutta l' eredità. Certamente tra costui e gli altri coeredi non ha luogo alcuna convenzione, alcun patto, mercè cui il possesso resti a lui affidato. Invece accade che egli, giovandosi della sua qualità di erede, occupa, senza tener conto del diritto degli altri, tutta intera la eredità, se ne impadronisce, ed opera come se egli fosse unico e solo erede del defunto. Or accadendo simile fatto, si vede chiaro come nella mente di tal possessore, anzichè esservi il rispetto del diritto altrui, si generi il pensiero di usurpare quel che egli sa di appartenere ad altri, perocchè l' usurpazione, stando in aperta contraddizione con il diritto degli altri, può indicare soltanto una indebita appropriazione. Ed in realtà, se l' ingiusto possessore invade l' altrui diritto, puossi intendere che egli voglia usurparlo al vero padrone, ma non si può mai immaginare che egli abbia consumata la invasione con l' onesto fine di tenere la cosa per consegnarla quandochessia al vero proprietario. Così vien chiaro come nella mente di un tal possessore si possa leggere qualunque pensiero, meno quello della precarietà ch'è in diretta opposizione ai fatti da lui compiuti.

Basterebbe soltanto questa osservazione per dimostrare che nulla vi sia di precario nella ipotesi da noi contemplata, ma a meglio chiarire le nostre idee giova penetrare un poco più addentro alla vera idea del precario.

Nel dritto romano il precario era una specie di prestito che si faceva sotto la condizione di rivocarsi a volontà del prestatore. *Precarium est quod precibus, petenti, utendum conceditur quamdiu is, qui concessit, patitur*. Nel diritto francese esso acquistò un significato assai più esteso (1) comprendendo tutti coloro che posseggono in forza di una convenzione o di un titolo espresso che li obbliga a riconoscere la cosa come appartenente ad altri. Il conduttore, il depositario, l'enfiteuta e simili, ricevono la cosa nel nome del proprietario, e non muovono difficoltà a riconoscere il diritto di lui. Da ciò deriva che il precario non possa verificarsi senza un contratto o un titolo qualunque, il quale contenga la volontà chiara del possessore di riconoscere il possesso da altri, e, senza muovere quistione intorno a ciò, di tenerlo a

(1) TROPLONG — *Della Prescrizione* — N. 171.

nome altrui. Senza dubbio tale condizione giuridica può pure essere creata dalla sola volontà dello stesso possessore, il quale assuma spontaneamente il possesso della cosa per darla senz' alcuna esitazione a chi spetta; ma anche in tal caso è sempre un fatto volontario quello che crea il possesso precario, ed il possessore spontaneamente riconosce il suo obbligo di consegnare la cosa a colui nel cui nome la detiene. Tale per esempio è il caso del sequestratario o depositario giudiziario, il quale assume per propria volontà il possesso delle cose che gli vengono affidate, senz' alcuna pretensione di possederle per sè. Applicando questi principii al caso del coerede, che senza tener conto del diritto degli altri s' impadronisca di tutta la eredità, nulla si trova che accenni alla volontà del possessore di tenere la eredità nel nome e per conto degli altri coeredi. Imperocchè, per trovare tale volontà, sarebbe mestieri di un contratto, di un patto o di un rapporto giuridico qualunque, mercè cui il coerede, possessore esclusivo, assumesse il possesso per tenerlo nel nome e nell interesse degli altri coeredi. Ma se nessuno di questi rapporti esiste, e se per contrario la occupazione si verifica per tolleranza degli altri interessati, il concetto del precario resta apertamente escluso per la mancanza di ogni elemento necessario a costituirlo. Il possessore esclusivo di tutta l' eredità, se ha la scienza del diritto altrui, non sogna mai di riconoscere tale diritto, e molto meno di aderire a riconoscerlo.

Ma si risponde: — Il coerede che si rende possessore esclusivo di tutta l'eredità conosce che essa in parte si spetti ad altri. Or questa scienza è appunto che l'obbliga a riconoscere il diritto altrui, ed imprime al suo possesso la nota di precarietà, facendo sì che egli possegga come proprietario la parte sua ed a nome altrui la parte degli altri.

Tale ragionamento è apertamente erroneo, perocchè a costituire il precario non basta la semplice scienza dell' altrui diritto, ma è pur mestieri che il possessore riconosca tale diritto, ed affermandolo volontariamente non faccia alcuna difficoltà di tenere la cosa a nome altrui. Il fittaiuolo non solo conosce che il fondo si appartiene al padrone, ma non muove neppur dubbio che egli tenga la cosa a nome di lui. Egli riceve la cosa avendo scienza del diritto altrui e riconoscendo pur questo diritto. Se fosse altrimenti, si dovrebbe dire che l' usurpatore sia anche un possessore precario, sol perchè egli conosce che la cosa si appartiene ad altri. Non pertanto costui si chiama possessore *pro suo* a cagione che egli, pur sapendo il diritto altrui, si è impossessato per tolleranza del vero proprietario, e senza punto consentire a costui alcuna pretensione sulla cosa.

Possedere la cosa altrui non significa possederla in nome altrui, perchè, mentre in questo caso si afferma, nel primo si nega, o almeno non si consente al diritto altrui. E volendo esaminare quali siano gli effetti giuridici della scienza, che il possessore esclusivo di un'eredità ha del dritto degli altri coeredi, diciamo che tale scienza, invece di ingenerare il sentimento della precarietà che si crea sempre mediante un rapporto giuridico tra il coerede possessore e gli altri cointeressati, produce soltanto l' obbligo di dare le porzioni agli altri, costituisce il possessore in mala fede, e crea il possesso che dicesi senza titolo. Di fatti il possessore esclusivo conosce che non tutta l' eredità gli appartiene, e conosce ancora che gli altri coeredi possono presentarsi quando che sia, e far ridurre il suo possesso alle sue giuste proporzioni. Essendo dunque il suo possesso gravato di un onere, egli possiede tutto per sè, salvo il peso e l' obbligo di dare le quote agli altri. Ebbene, quest' obbligo, come ogni altro, si prescrive con la più lunga prescrizione; epperò se, decorsi trent'anni, nessuno de' coeredi si sarà presentato, il possessore, come ogni altro obbligato, si libera dal peso che gravava sul suo possesso, e diventa possessore libero e senz' alcun altro vincolo.

Di qui è che l' art. 2119 dichiara potersi prescrivere contro il proprio titolo, nel senso che ciascuno possa liberarsi delle proprie obbligazioni. Il titolo, per cui il coerede possedeva, portava seco l'obbligo di dare le porzioni agli altri coeredi, e quest'obbligo, a capo del trentennio, rimane estinto. Insomma è il vero caso della prescrizione che chiamasi estintiva, la quale merita tutta la sua applicazione.

Per sostenere la tesi contraria, bisognerebbe dire che scienza del dritto altrui e precarietà siano la stessa cosa, mentre la prima, derivando dal possesso che si assume con la conoscenza del diritto altrui, senza imprimere al possesso la nota di precarietà, genera soltanto la mala fede, la quale non fa altro che dilungare il tempo necessario per prescrivere, mentre la seconda non può aver luogo senza un contratto e senza la volontà espressa del possessore, ed oltre la scienza del dritto altrui racchiude necessariamente nel possessore la volontà di riconoscerlo.

La teorica contraria menerebbe alle più assurde conseguenze, e giungerebbe sino a rendere inutile ogni prescrizione. Di vero, posto il principio che la sola conoscenza dell' altrui diritto nel possessore costituisca il possesso precario, il venditore, che dopo di aver alienato si conservasse nel possesso del fondo venduto, sarebbe impedito di prescrivere il dominio, sol perchè il titolo di vendita l' obbliga a consegnare il fondo all' acquirente. Viceversa; il compratore, che si è obbligato di pagare il prezzo, potrebbe esser costretto a pagarlo anche dopo trenta anni dal dì della vendita, sol perchè egli possiede conoscendo l' obbligo di dover soddisfare il prezzo. Il mutuatario alla sua volta che, senza pagare alcun interesse, non è costretto a restituire il mutuo fra trent' anni, non prescriverebbe mai contro il mutuante, e così via dicendo per tutt' i casi che riguardano la prescrizione estintiva.

Riepilogando dunque quanto finora abbiamo osservato, affermiamo che tanto la parola della legge, quanto il suo spirito, respingono la tesi che il possessore esclusivo di una eredità possegga per sè la sua quota ed a titolo precario le quote degli altri coeredi, perocchè la legge, richiedendo che il possesso debba essere soltanto sufficiente ad indurre la prescrizione, evidentemente ha supposto trattarsi di un possesso *pro suo*. Consigliando le teoriche che riguardano la materia del precario, il concetto di questo contratto rifugge al fatto del possesso di che è esame, il quale interviene senz'alcun contratto, ed a dispetto della volontà degli altri coeredi o per mera tolleranza di essi. Il possesso nel caso contemplato è di mala fede e gravato del peso di dare le quote agli altri, peso che l' articolo 2116 dichiara prescritto con la più lunga prescrizione.

(cont.) VINCENZO LA FRANCESCA

Parte I.

Giurisprudenza Amministrativa

Elezioni politiche — Chiusura della votazione — Incompleta designazione dell'ora — Conseguenza.

Non si può tener conto della votazione di una se-

zione, quando il verbale non determina l'ora della chiusura. (1)

È valida però la proclamazione se il risultato della votazione resta inalterato col non intervento di tutti gli elettori, attribuendo i loro voti ai candidati rimasti soccombenti. (2)

(Cam. dei deput.—Coll. di Foggia, elez. Libella.)

Elezioni politiche — Affissi al pubblico — Licenza dell'autorità di P. S.

Ai termini dell'art. 53 della legge di p. s. gli affissi al pubblico relativi ad elezioni politiche debbono riportare la licenza dell'autorità di p. s. essendone esclusi solamente quelli relativi a cose commerciali od annunzi di vendita o di locazioni.

Sono solidalmente in contravvenzione l'autore materiale dell'affissione e colui che l'ha ordinata.

(Cass. Torino—18 luglio 1883).

Nota — La seconda tesi è in contraddizione dell'altra sostenuta dalla stessa corte con la sent. del 14 genn. 1876, con la quale statuì che devesi considerare come autore, e quindi passibile della contravvenzione prevista dall'art. 53 della legge di p. s. colui che fa affiggere un manifesto al pubblico, e non già colui *(servente comunale)* che, agendo sotto i suoi ordini immediati, esegue l'affissione dello scritto. V. pure *Giurista* p. 28 e 29 in nota.

Analfabeti — Votazione.

Gli elettori analfabeti iscritti in forza dell'abolita legge, e perciò conservati dall'art. 102 della vigente, hanno dritto di votare, e l'elezione non può essere impugnata di nullità (Id., 10 maggio 1883, coll. di Siracusa II.)

Nomina del segretario.

Non viola l'elezione del deputato il fatto che sia stato scelto a segretario dell'ufficio definitivo un elettore compreso nelle categorie dell'art. 60 della legge, ma di un ordine inferiore, mentre era presente all'adunanza un altro di ordine superiore. (Id., 10 febb. 1883). (3)

Schede — Firma di uno scrutatore — Numerazione progressiva.

E' contrario alla legge il numero progressivo apposto alle schede, di che parla l'art. 63 della legge, potendo essere un mezzo per violare il segreto del voto (Id., 20 dic. 1882, coll. di Treviso); perchè la legge ha prescritto solamente che le schede siano, prima di essere depositate nell'urna, numerate, acciò corrispondano esattamente al numero degli elettori iscritti nella sezione. (Id., 22 genn. 1883, coll. di Firenze II).

Pressioni — Riunioni elettorali.

Non è vietato dalla legge tenere una riunione per far l'elogio di uno dei candidati e per insegnare come si debba scrivere il suo nome (Id. id.)

Capacità a testimoniare — Ex deputati provinciali.

Possono venire indotti come testimoni, in una causa per nullità di contratto vertente fra la provincia ed un terzo, persone che rivestivano la qualità di deputati provinciali all'epoca in cui fu conchiuso il contratto in quistione. (Cass. Roma, 23 aprile 1883— *Mon. dei trib.* 1883, n. 31). (4)

Dazio di consumo — Vendita di pesce — Comune aperto.

Il pesce va compreso fra i commestibili soggetti al dazio consumo.

Il dazio sul pesce in un comune aperto si paga sulla vendita che se ne fa sia dentro, sia fuori le mura

La vendita del pesce non può essere equiparata a quella del vino e dell'aceto relativamente alla quantità della vendita stessa.

(Cass. Roma — 21 febbraio 1883).

Mentecatti poveri — Provincia — Rimborso.

La provincia, che ha provveduto alle spese di mantenimento e cura del mentecatto povero nel manicomio, ha dritto di rimborso verso i parenti di lui tenuti alla prestazione degli alimenti e in istato di prestarli, in ispecie verso i fratelli viventi in una relativa agiatezza. (5)

Il rimborso è dovuto anche per gli arretrati.

(Cass. Torino — 5 aprile 1883 — *La Giuris*: 1883, n. 23).

Conti comunali — Appello dai decreti dei consigli di prefettura — Termine.

Il termine dei 30 giorni per appellare alla corte dei conti avverso i decreti dei consigli di prefettura decorre dall'intima dei decreti stessi, e non già da quella eseguita per gli effetti dell'esecuzione coatta. (Corte dei conti, 9 febb. 1883). (6)

Consiglio comunale — Atti di funzionari governativi — Censura.

I consigli comunali non possono giudicare o censurare gli atti del governo del re o dei suoi funzionarii. Quindi le relative deliberazioni sono nulle (Cons. di stato, 27 aprile 1883, adottato). (7)

Opere pie — Impiegati — Concorsi — Decisione della commissione esaminatrice.

Giusta la costante giurisprudenza, le opere pie sono autonome nella scelta dei loro impiegati, e la autorità amministrativa non può avere alcuna ingerenza, salvo se vi fossero violazioni di forma o di legge. (a)

Il giudizio della commissione esaminatrice nella scelta del concorrente è incensurabile, tranne il caso che col ricorso si accennasse ad uno dei motivi che potrebbe legittimare l'intervento dell'autorità amministrativa.

(Nota min. int. 27 agosto 1883, n. 20040-23-11.)

Nota — (a) — Tanto meno la nomina può essere fatta dai consigli comunali (Cons. di stato, 24 giugno 1882).

L'ingerenza in tali nomine, attribuita alla deputazi ne prov. dallo statuto dell'opera pia, è contraria alla legge. e quindi non si può ammettere (Id., 25 marzo 1876).

L'autonomia senza responsabilità degenera facilmente in dispotismo, oppure fa diventare gli amministratori oscillanti.

La legge sulle opere pie vigente, consacrando appunto un tale principio, lascia, fra le altre, la facoltà della nomina degli impiegati alle amministrazioni, senz'alcuna ingerenza della dep. prov.

Tale responsabilità — dice il cons. di stato — scemerebbe con l'intervento della deput. prov. (5 febb.

---

(1) La cam. dei deput. nella tornata del 23 dic. 1882 (Coll. di Udine) decise che tale fatto non produce la nullità della elezione, se non sia stato rilevato prima della sottoscrizione del verbale.

(2) V. *Giurista* p. 74.

(3) V. la precedente massima del 20 dic. 1882 riferita a p. 43 del *Giurista*.

(4) V. la sentenza della cass. di Napoli, 8 marzo 1883, riferita nel *Giurista* p. 117, colla nota ivi.

(5) Conf. App. Torino, 2 agosto 1882.

(6) V. *Giurista* p. 59.

(7) Giur. fermata. V. circ. min. int. 24 aprile 1876 n. 15974—106073 in senso conforme.

1881); perchè, per essere intera, occorre la piena fiducia degli amministrati negli impiegati.

Opera pia — Nomina degli impiegati affidata al consiglio comunale — Nuovo statuto.

La nomina degli impiegati di un'opera pia spetta alla stessa amministrazione, che è direttamente interessata e responsabile del regime dell'istituzione, e non può essere affidata al consiglio comunale.

Tale facoltà conferita al consiglio comunale dall'antico statuto non può riprodursi nel nuovo.

Il nuovo statuto può essere approvato ai sensi degli art. 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, sempre quando la suddetta disposizione venga modificata.

(Cons. di stato — 20 marzo 1883 — adottato).

Nota — È necessario porre mente all'ultima parte del parere, con cui il consiglio di stato riconosce implicitamente nel governo la facoltà di introdurre di propria iniziativa modificazioni allo statuto di una opera pia.

Anche noi giudichiamo legittimo e legale l'intervento dell' autorità superiore in virtù dell' art. 142 della legge com. e prov.

La riforma delle opere pie, quando è del caso, è un'operazione obbligatoria che deve compiere il consiglio comunale.

Or bene, se questo si ostina a non modificare o modifica malamente lo statuto di un'opera pia, quali sarebbero gli effetti? Certamente resterebbero in vigore le continue infrazioni alla legge. Ciò non poteva essere nel pensiero del legislatore.

L'ingerenza deve spettare alla deput. prov. come in tutte le altre operazioni, che il cons. non compie.

Inservienti, messi del comune od uscieri assegnati al conciliatore — Diritti — Incameramento.

Il comune non può incamerare i dritti dovuti a coloro che fanno l'ufficio di usciere presso i conciliatori per le notificazioni degli atti nelle cause avanti i conciliatori stessi. (App. Venezia, 7 giugno 1883).

Nota — La giurisprudenza del consiglio di stato pei dritti del cancelliere del conciliatore è costantissima nell' istesso senso.

Per analogia di materia, giacchè le disposizioni legislative sono identiche, rimandiamo i lettori alla nota apposta al parere del cons. di stato del 4 luglio 1882 — *Giurista* p. 45.

Bilancio comunale — Sovraimposta — Eccedenza — Aumento di stipendio agli impiegati.

La spesa deliberata dal comune un anno dopo riordinati i propri ufficii per aumento degli stipendii agli impiegati deve ritenersi facoltativa, salvo il caso che nell'intervallo le condizioni del servizio possano giustificare siffatto provvedimento.

Opera quindi bene la deputazione provinciale, che si rifiuta d'autorizzare l'aumento degli stipendi e salari, quando il comune ecceda il limite legale della sovraimposta.

(Cons. di stato — 1.° giugno 1883 — adottato). (1)

Comuni — Spese ordinarie — Mutui.

I comuni alle spese ordinarie debbono far fronte con le entrate ordinarie, e non già coi mutui, i quali possono contrarre solo per sopperire alle spese straordinarie. (Cons. di stato, 9 marzo 1883, adottato).

Nota — Crediamo inutile aggiungere una parola per dimostrare l'esattezza della massima.

Egli è evidente che pel migliore andamento delle aziende pubbliche e private devesi provvedere alle spese ordinarie possibilmente con le entrate ordinarie.

I prestiti sono l'ultimo rimedio, cui si può ricorrere, ma in casi eccezionali; cioè quando si avverano spese straordinarie ed eventuali che non si possono sostenere con le entrate ordinarie.

Il consiglio di stato saggiamente ha raffermato questo principio. V. i par. 11 giugno 1880, 25 febbraio 1880 e 19 ott. 1882, adottati.

Maestri comunali — Licenziamento ante tempus — Autorità giudiziaria.

Il licenziamento dei maestri durante il corso del loro contratto coi comuni non può ritenersi valido ed attendibile se non sia stato approvato dal consiglio prov. scolastico coll'osservanza delle formalità all'uopo prescritte.

L'autorità giudiziaria non può surrogarsi all'autorità scolastica per conoscere e decidere della sussistenza o meno di motivi autorizzanti il comune a licenziare un suo maestro.

Il comune non ha dritto di esigere che il maestro, prima di riassumere la scuola, si sottoponga ad una visita medica, quando nel precedente anno scolastico non abbia questi omesso per più di sei mesi di fare la scuola a causa di malattia.

Se il maestro, resistendo alla ingiusta pretesa del comune, venga da questo licenziato, ha dritto di esigere il suo stipendio, come se avesse prestato servizio, per tutto il tempo in cui rimase inattivo per fatto stesso del comune.

Non può invece pretendere quel compenso che negli anni precedenti gli fosse stato dato per le scuole festive.

E così se, anche dopo ultimata a tutto suo favore la pendenza amministrativa, il maestro non si presti al fattogli invito di riassumere la scuola, adducendo la pendenza della controversia giudiziale, non ha dritto allo stipendio anche per questo ulteriore periodo.

Sul credito di stipendio come sopra spettante al maestro devonsi conteggiare anche gli interessi legali di mora dalla scadenza di ciascuna rata mensile.

(App. Milano — 11 giugno 1883) — *Monit. dei trib.* 1883, num. 31.)

Nota — E qui la corte ha soggiunto che « è principio di diritto proclamato dalla dottrina e sancito dalla giurisprudenza più universale che « *qui operas suas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non stetit, quominus operas praestet.* L. 38 Dig. *Locat. cond.* XIX, 11.)

« Il padrone dell'opera è padronissimo di rifiutare i convenuti servigi, perchè siccome nessuno *ad factum compelli potest*, così nessuno può venir costretto ad essere personalmente servito malgrado suo. Ma quando egli non ha legittimo motivo per isciogliere il contratto deve corrispondere all'altro contraente i corrispettivi pattuiti; i quali, appunto perchè sono tali, non possono essere negati o diminuiti sotto pretesto che quest'ultimo abbia potuto altrimenti impiegare il suo tempo a procacciarsi altri guadagni. »

La cass. Roma (19 dicembre 1881), la cass. Napoli (13 aprile 1883), la corte d'appello di Bologna 23 dic. 1882, quella di Brescia (27 sett. 1882), quella di Trani (20 genn. 1883), hanno ammesso l'istesso principio della competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dei dritti dell'impiegato o maestro comunale intempestivamente licenziato.

Anzi la cass. romana soggiunge che il ricorso alle autorità amministrative avverso le deliberazioni consiliari non preclude mai la via ad adire i tribunali ordinari.

V. le massime citate nel *Giurista* p. 75,98, 99 e 115 e nel *Man. degli amm.* a. c. p. 170, 203, 264 e 284.

(1) Il consiglio di stato conferma con questo i suoi precedenti pareri 5 giug. 1879 e 7 ott. 1880 per lo stesso comune di Motta di Livenza.

Dobbiamo però far notare che la stessa cassazione con la sentenza del 1.° maggio 1883 ha receduto dalla sua giurisprudenza — V. la nota alla sentenza 19 genn. 1883, *Giurista* p. 76.

— La corte, d'accordo col cons. di stato, ha ritenuto che i termini prescritti dagli art. 134 e 136 della legge comunale non sono applicabili alle deliberazioni soggette all' approvazione del consiglio prov. scolastico,

V. da ultimo il par. del cons. di stato in data 19 giugno 1880, adottato.

Salariati comunali — Licenziato dal consiglio — Nullità.

Invade la competenza della giunta municipale quel consiglio che licenzia il servente; epperò la relativa deliberazione dev'essere annullata.

Qualora, dopo annullata siffatta deliberazione, il serviente venga licenziato dalla giunta, spetta allo stesso il salario dal giorno del licenziamento irregolare fatto dal consiglio fino a quello in cui venne regolarmente dimesso dalla giunta.

(Cons. di stato — 31 gennaio 1880 e 12 gennaio 1883 — adottati).

Consorzio stradale — Appalto di lavori — Consigliere di un comune consorziato.

I consiglieri dei comuni formanti il consorzio devono astenersi dal prender parte in contratti del consorzio, perchè questi sono fatti nell'interesse del comune da essi amministrato.

Il contratto quindi stipulato con un consigliere del comune consorziato per lavori consortili è nullo.

(Cons. di stato — 13 luglio 1881 — adottato).

Giurati — Sacerdoti cattolici.

Non può escludersi dall'uffizio di giurato il sacerdote cattolico che non eserciti attualmente funzioni religiose. (Cass. Napoli, 11 agosto 1883.)

Nota — Elegante questione che ha dato luogo a una nobile gara d' ingegno e di dottrina. Il *Filangieri*, nel fasc. di settembre 1883, pubblica la elaborata sentenza redatta dal cons. Basile, con una dotta nota del prof. Gabriele Napodano, e le uniformi requisitorie dell' illustre sost. proc. gen. Masucci. Anche l'avv. Semmola, difensore del ricorrente, ha dato alle stampe una memoria in sostegno della tesi che la corte ha ritenuto.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Prova per testimoni.

— L' ammessibilità o meno della prova testimoniale si giudica secondo la legge del tempo nel quale ne sorga la necessità e si domandi. (Cass. Napoli, 12 luglio 1883 — *Gazz. del proc.* XVIII, 364).

— Non è ammessibile la prova per testimoni al fine di stabilire l' accordo delle parti sulla costituzione di una servitù; ma è ammessibile per provare la limitazione o restrizione di una servitù preesistente, come quella di una terrazza ridotta a finestra. (Id. id.).

— Il debitore presso cui trovavasi il titolo originale del suo debito, eccedente le lire 500, può provare per testimoni che gli sia stato sottratto per opera del creditore. (Id., 10 aprile 1883 — *Gazz. dei trib. XXXI*, 587).

— Il termine dei cinque giorni, stabilito dall'articolo 234 c. p. c. per notificare i nomi e le qualità dei testimoni, deve essere intiero e libero, rimanendo esclusi il giorno della notifica e quello in cui cominciano gli esami. (Cass. Firenze, 16 gennaio 1883 — *Temi veneta*, 1883, 214).

— Il giudice delegato all' assunzione della prova testimoniale è competente a risolvere le quistioni che insorgono nell'esaurimento di essa. Erra quindi il giudice se, proponendosi la prova contraria ed opponendosi la controparte all'esame dei testi, per non essere le posizioni di fatto tempestivamente dedotte e per non contenere fatti specifici, ma solo circostanze vaghe e generiche, invece di risolvere l' incidente invia le parti avanti al tribunale. (Id. 28 maggio 1883 — *Foro it.* 1883, I, 744).

Non trattandosi di provare meri fatti capaci di dilucidare la dubbia intenzione dei contraenti, o semplicemente chiarire e spiegare il vero senso di stipulazioni ambigue, allorchè si vuol pruovare coi testimoni che la intenzione dei contraenti fu diversa da quella in modo chiaro espressa nel contratto, che nella vendita, ad esempio, furono compresi fondi non indicati nel contratto stesso: in tal caso la prova testimoniale sarebbe contro ed in aggiunta al contenuto in atti scritti, ed è però inammessibile. (Id., 18 giugno 1883 — *Legge*, 1883, II, 481).

— L' art. 1533 c. c. che, in materia di lesione, ammette la prova testimoniale a stabilire circostanze di fatto che la perizia non ha potuto definire, per nulla deroga all' art. 1341. (Id. id.).

Competenza — Connessità di cause — Regolamento di competenza.

La domanda di remissione di causa per ragione di connessità suppone che i tribunali aditi siano entrambi competenti, nel quale caso la preferenza si determina dalla prevenzione.

Il regolamento di competenza ha invece sfera più larga, abbracciando anche l' indagine della competenza del giudice indipendentemente dal fatto della connessità.

Epperò, ritenuta la competenza di uno dei giudici aditi, ed esclusa la competenza dell' altro, deve la causa rinviarsi al magistrato competente, e non a quello che fu prima adito dalle parti ma incompetentemente.

(Cass. Roma — 28 maggio 1883 — *Legge* 1883, II, 436).

Appello — Opposizioni a precetto mobiliare — Citazione a udienza fissa — Competenza — Decorrenza del termine.

— L' appello interposto con citazione a udienza fissa conserva la sua efficacia anche se non ne venga eseguita l' iscrizione a ruolo ai termini dell'art. 390 c. p. c. per l' udienza fissata nella citazione stessa. (Cass. Napoli, 30 maggio 1883; Firenze 9 luglio — *Legge*, 1883, II. 308 e 369).

— Ben può il magistrato d' appello dichiarare la competenza commerciale quando invece il pretore ha riconosciuta la causa d' indole civile. (Id., 28 luglio 1883, ivi).

— È appellabile nel tempo ordinario indicato dall'art. 485, c. p. c. la sentenza pronunziata sulle opposizioni a precetto mobiliare, massime quando con le stesse s' impugna la esistenza del credito pel quale si agisce. (Cass. Napoli, 24 luglio 1883 — *Gazz. del proc.* XVIII, 365)

— La intimazione della sentenza a istanza di un solo o più contendenti fa decorrere il termine ad appellare nell'interesse di tutti. (Id., 20 giugno 1883, *Foro it.* 1883, I. 729).

— Comunque l' appello non proponga l' eccezione d' inammessibilità dello appello interposto fuori termine, e consenta che sia discusso in merito, il magistrato deve di ufficio elevare la eccezione. (Id. id.).

Sezione feriale — Sentenze pronunziate dopo il termine delle ferie.

Nelle cause introdotte e discusse presso la sezione feriale non sono nulle per difetto di giurisdizione le sentenze pronunziate dai magistrati componenti la detta sezione dopo il termine delle ferie e quando la sezione è legalmente sciolta. (Cass. Napoli, 11 luglio 1883 — *Gazz. del proc.* XVIII. 366).

Nota — Le ragioni addotte nella sentenza per verità non ci sembrano abbastanza forti e resistenti. La sezione feriale è un ente a se, la cui vita giuridica comincia col cominciare del primo periodo feriale e si estingue con l'ultimo giorno del secondo periodo. Onde la conseguenza che, cominciato il periodo ordinario, e funzionando le varie sezioni secondo le disposizioni superiori, non più esiste nè in fatto nè giuridicamente una sezione feriale.

Come possono adunque varii magistrati, addetti a varie sezioni, riunirsi a deliberare in nome di un ente giuridico che non ha più vita giuridica, di un collegio che non esiste nè in dritto nè in fatto?

Noleggio — Consegna della merce.

Quando nella polizza non sia indicato il termine per la consegna della merce, si deve ritenere convenuto quel termine che è necessario pel compimento del viaggio.

Il pattuito esonero del vettore da ogni responsabilità pei danni del ritardo deve limitarsi ai casi di forza maggiore.

L'ammontare dell'indennizzo può essere determinato dal giudice senza bisogno di perizia.

(App. Catania — 15 gennaio 1883 — *Foro catan.* 1883, 37).

Servitù di passaggio — Interclusione.

Tanto nell'ipotesi dell'art. 595 che in quella dell'art. 596 cod. civ., sia che l'interclusione provenga o non da una divisione, sia che fosse pattuita o non una indennità, se viene a cessare l'interclusione del fondo, per la riunione di questo ad altro fondo avente uscita sulla via pubblica, deve cessare il diritto di passaggio senza restituzione alcuna di compensi. (Cass. Torino, 23 luglio 1883 — *Legge*, 1883, II. 442).

Testamento olografo — Sottoscrizione.

Non è necessario che la sottoscrizione del testamento olografo esprima rigorosamente il nome e il cognome del testatore. È rimesso all'apprezzamento del giudice di merito il decidere se il modo di sottoscrizione adoperato designi sufficientemente e senza lasciar luogo a dubbio la persona del testatore. Così non va soggetta a censura in cassazione la sentenza che ritiene sufficiente la sottoscrizione indicante solo il cognome del disponente e la sua qualità, constatando che egli era solito sottoscriversi in tal modo.

(Cass. Torino — 18 luglio 1883 — *Foro it.* 1883, I, 750).

Azione di manutenzione — Escavazione di un fosso — Muro di cinta.

Dà luogo all'azione di manutenzione la escavazione di un fosso da servire per fondamento ad un nuovo muro di cinta sul confine e a contatto dell'esistente muro divisorio, senza chiedere la comunione di questo muro od osservare le distanze stabilite dall'art. 575 c. c. (Cass. Torino, 17 febbraio 1883 — *Id.* p. 746).

Acquiescenza a sentenza.

— Il provocare una interpetrazione sulla maggiore o minore portata di un giudicato vale necessariamente riconoscerlo operativo, ed indica la manifesta volontà di accettarlo. Epperò rende inammessibile il ricorso per cassazione. (Cass. Torino, 30 maggio 1883 — *Legge*, 1883, II, 444).

— Una sentenza, la quale pone una delle parti nell'alternativa o della forzata demolizione di un manufatto o dell'acquisto di un tratto di terreno altrui occupato dal detto manufatto, si ha per accettata quando il costruttore promuove la esecuzione della perizia ordinata per stimare il valore del suolo; a nulla valendo che egli contemporaneamente protesti e si riservi di ricorrere in cassazione. (Id., 20 luglio 1883 — ivi).

Ricorso in cassazione — Sindaco — Autorizzazione.

È inammessibile il ricorso in cassazione interposto dal sindaco senza l'autorizzazione del consiglio comunale. Nè vale l'autorizzazione della giunta se la relativa deliberazione, ai sensi della legge com. e prov., sia nulla, per non essere stata presa d'urgenza sotto la responsabilità della giunta, nè comunicata al prefetto, nè pubblicata all'albo pretorio, nè riferita al consiglio. (Cass. Roma, sez. unite, 4 giugno 1883, — *Legge*, 1883, II, 436).

Titoli nominativi — Girata in bianco — Pegno.

Pel disposto dell'art. 224 cod. di comm. alla girata in bianco vanno attribuiti gli effetti di una procura. Epperò il giratario, come procuratore del girante, può dare in pegno i titoli girati.

La formalità stabilita dall'art. 189 cit. cod. per il pegno dei titoli nominativi è abbandonata ai liberi accordi delle parti contraenti, le quali per tal modo hanno facoltà di scegliere o la forma speciale del dritto commerciale o la forma del dritto comune, applicabile sempre quando non è abrogata per espressa dichiarazione del legislatore, o per incompatibilità della legge commerciale con la civile. (Cass. Torino, 9 giugno 1883 — *Id.* 374).

Matrimonio — Errore nella persona.

Se per massima generale l'apprezzamento dei fatti è riservato ai giudici del merito, può e deve per altro la corte suprema esaminare anche i criterii da essi giudici formolati, quando dai fatti ritenuti costanti, e dai principii giuridici anche esattamente enunciati, anzichè trarre le conseguenze inevitabili secondo ogni ragione naturale e giuridica, siansene invece dedotte altre manifestamente discordanti dal diritto che si volle e che si doveva infatti applicare.

La formola *errore nella persona*, se nel suo significato stretto e rigoroso designa soltanto quell'errore che cade sull'individuo, nella scienza però e nella giurisprudenza è intesa siccome comprendente altresì quell'insieme di attributi che costituiscono la personalità civile.

Conseguentemente anche l'errore sulle qualità vizia il consenso, quando le qualità stesse sono costitutive della personalità civile.

A questa specie di qualità devesi ascrivere anche la nazionalità, considerata non già in astratto, ma come elemento generatore d'uno statuto personale, tale che, se fosse stato conosciuto, avrebbe impedito la formazione del consenso.

In applicazione di tali principii è a ritenersi nullo, per difetto di consenso cagionato da errore nella persona, il matrimonio contratto da donna appartenente a nazione presso la quale il matrimonio sia indissolubile, e vietata la poligamia, con un individuo che si sia fatto credere di nazione retta dagli stessi principii, mentre invece è di nazionalità turca e di religione israelitica, avente quindi il suo statuto personale regolato da leggi che permettono fra l'altro il ripudio e la poligamia.

(Cass. Torino — 31 luglio 1883).

Disboscamento — Interdetto sospensivo — Azione per conferma o rivocazione — Esercizio di usi civici.

L'azione per la conferma o rivocazione dell'interdetto sospensivo del disboscamento, che si fosse intrapreso a danno dell'esercizio di usi civici, siccome la nunciazione della nuova opera e l'azione possessoria pel mantenimento degli stessi usi, è di competenza del potere giudiziario, e non già dell'autorità amministrativa.

L'azione giudiziaria ai singoli cittadini per la difesa dell'esercizio degli usi civici era data dalle leggi napolitane e parimenti spetta secondo il diritto italiano vigente.

(Cass. Napoli — 3 marzo 1883.)

Nota — Il *Filangieri* (a. VIII. II, 390) appone alla sentenza una pregevole nota del nostro egregio amico prof. Gianturco il quale con l'usata dottrina e lucidezza riassume la sorte toccata alle *actiones populares* nel diritto vigente, e la natura dei dritti d'uso spettanti ai cittadini. Intanto, a rilevare la importanza della sentenza, ci piace riportare queste belle parole del Gianturco: « La presente sentenza ha la più grande importanza scientifica e pratica. Essa chiarisce con mano maestra la natura dei diritti d'uso, spettanti alle popolazioni sui demani comunali, e sveglierà una buona volta da un colpevole letargo i rappresentanti dei comuni, cui le piccole gare di partito e le ragioni del tornaconto impediscono talora l'efficace e pronta tutela dei diritti popolari. Oramai la quistione demaniale è divenuta presso di noi la fonte più viva di corruzione elettorale amministrativa e lo stimolo più pungente alle illegali agitazioni della plebe. Fino a quando il Parlamento non prenderà quei provvedimenti, già da gran tempo invocati dagli on. Oliva e Fortunato, questa sentenza ricondurrà quelle agitazioni nei confini del diritto; e i magistrati inferiori, ammaestrati dall'alto insegnamento, vi faranno ragione contro qualsiasi prepotenza o trascuratezza di sindaco o di deputazione provinciale. »

Ruolo esecutivo — Canoni.

Il solo ruolo esecutivo è titolo sufficiente a domandare il pagamento dei canoni arretrati. (Cass. Napoli, 7 maggio e 26 giugno 1883 — *Gazz dei tribunali XXXI, 586*; *Legge*, 1883, II. 308 e 487.)

Finanza — Spese giudiziali.

Per l'art. 134 della legge sul registro 13 settembre 1874, il magistrato giudicante deve assolvere la Finanza dalle spese giudiziali, anche quando sia succumbente, sempre che non siasi premesso lo sperimento delle ragioni in via amministrativa; nè può dichiarar compensate le spese, nè distinguere i giudizi di primo e di secondo grado, e le qualità di attrice e di convenuta nella Finanza. (Cass. Roma, 11 settembre 1883 — *Legge*, 1883, II 469.)

Transazione — Scrittura privata — Calcolo errato.

— La transazione formata con privata scrittura, e col patto di tramutarsi in pubblico istromento, a cura della parte più diligente, è perfetta, quantunque l'atto pubblico non siasi formato. (Cass. Napoli, 28 luglio 1883 — *Gazz. del proc.*, 377.)

— La caratteristica essenziale dell'errore di calcolo a termini dell'art. 1772 c. c. non è già che l'errore risulti dall'atto stesso di transazione, ma bensì che il numero errato, da correggere ove occorra con opportune verificazioni, sia un falso presupposto, ovvero una risultante sbagliata della transazione, non un punto definito per transazione: sia insomma un numero da poter correggere per patto implicito della stessa transazione. (Cass. Roma, 30 maggio 1883 — *Legge* 471.)

Parte III.

Giurisprudenza penale (*)

Dibattimento — Testimoni.

— Non è vietato l'esame dei testimoni che riferiscano le dichiarazioni stragiudiziali di stretti congiunti dell'accusato. (Cass. Napoli, 7 maggio 1883).

— È apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione il ritenere non utile nè necessaria la udizione di un testimone citato e non comparso. (Id., 28 luglio 1882).

— È irreprensibile in cassazione l'ordinanza della corte d'assise, la quale, sulla richiesta del p. m. e con l'annuenza della difesa, dispose che fosse prestato giuramento dall'avola del danneggiato, compresa nella lista dei testimoni del carico. (Id. id.)

— Quando un testimone nel suo esame all'udienza cade in contraddizione, ed è perciò sottoposto ad arresto, ma ricompaia poi nel corso del dibattimento e ritratti la sua prima deposizione, non deve per legge prestare nuovo giuramento, e neppure è prescritto a pena di nullità che gli sia ricordato quello da esso già prestato. (Cass. Roma, 29 dicembre 1882).

— Il giuramento deve esser prestato dai testimoni dopo aver declinato le loro generalità. (Id., 29 novembre 1882).

— Non può l'imputato opporsi a che gli avvocati e procuratori, i quali prestarono la loro opera nel relativo giudizio civile al querelante e parte civile, siano chiamati a deporre su circostanze emerse in conferenze avute col medesimo per preordinare il sistema di difesa nella detta causa civile. (Cass. Torino, 15 marzo 1883).

— La matrigna del querelante deve deporre con giuramento. (Id., 30 dicembre 1882).

— È sanata dal silenzio delle parti la nullità incorsa per non avere avvertito i testimoni parenti od affini dell'accusato od imputato sulla facoltà di astenersi dal deporre, giusta l'art. 287 c. p. p. (Cass. Firenze, 10 marzo 1883).

Danneggiati — Parte civile — Giudizio di rinvio.

— Non occorre che la parte civile, già ritualmente costituita, aggiunga il suo ricorso per cassazione a quello del p. m. contro una sentenza assolutoria dell'imputato, per potersi poi ripresentare nel giudizio in grado di rinvio a chiedere il rifacimento dei danni. (Cass. Napoli, 16 maggio 1883).

— La sentenza del giudice penale assolutoria del civilmente responsabile non ha forza nè autorità di cosa giudicata di fronte ai danneggiati, che, per non essersi costituiti parte civile, furono estranei al giudizio penale. (App. Firenze, 21 marzo 1883).

Quistioni ai giurati.

— Il presidente, nel formolare le quistioni, non ha obbligo di attenersi letteralmente all'atto di accusa, ma può adoperare altre locuzioni, purchè ne sia salva la sostanza. (Cass. Torino, 1° marzo 1883).

— Nè il presidente è tenuto a uniformarsi esclusivamente al dispositivo della sentenza d'accusa, giacchè questa, al pari delle altre sentenze, consta non solo del dispositivo, ma benanche della parte enunciativa dei fatti e della parte espositiva dei motivi. (Cass. Palermo, 28 dicembre 1882).

(*) Le sentenze, dalle quali abbiamo desunte le massime che sotto questa rubrica pubblichiamo, possono leggersi nell'ottima *Rivista penale* del Lucchini (VIII. fasc. 1 e 2), la quale ha nelle note molti importanti richiami alla precedente giurisprudenza.

— Sono quistioni di fatto principale quelle che in tema di assassinio contemplano le circostanze costitutive della premeditazione, della prodizione o dell'aguato. Epperò, anche relativamente ad esse, il presidente deve avvertire il capo dei giurati che, se la risposta affermativa sia data alla semplice maggioranza di sette voti, deve farne particolare menzione. (Cass. Firenze, 9 maggio 1883).

— Non è complessa, in materia di grassazione, la quistione sulla depredazione in danno di due persone, se questa fu prospettata come fatto unico dalla sentenza di rinvio. (Cass. Napoli, 13 luglio 1883; Roma, 23 febbraio 1883).

— Anche rispetto al depredatore, il quale sia riguardato complice nell'omicidio in persona del depredato, deve personalmente porsi la quistione se vi abbia cooperato in uno degli scopi indicati nell'articolo 600 cod. pen. (Cass. Napoli, sent. cit.)

— In tema di grassazione è malamente formulata la quistione sul nesso quando s' interrogano i giurati se scopo dell' omicida fu quello di assicurare l' impunità propria o degli altri autori o complici dell'omicidio. La disposizione dell'art. 600 cod. pen. contempla il caso che si uccida per favorire la fuga od assicurare l' impunità di sè stesso o di altri autori o complici della grassazione, non già dell'omicidio. E non potrebbe essere diversamente, giacchè è inconcepibile che si uccida per favorire la fuga od assicurare l' impunità dell' uccisore o dei complici della uccisione, i quali, prima che questa avvenga, non hanno ragione nè di fuggire nè di temere punizione. (Id., 21 dicembre 1882).

— Nella quistione sul nesso il presidente ha facoltà di includere in modo alternativo tutti i fini accennati nel citato art. 600, traendone l'addentellato dalle risultanze della pubblica discussione, quando pure ne fosse indicato un solo nella sentenza di rinvio (Id., 7 maggio 1883).

— Non è complessa in tesi di grassazione la quistione con la quale si chiede se l'impiego delle armi avvenne per parte dell' accusato da solo o in compagnia con altri (Cass. Roma, 5 marzo 1883).

— In tema di complicità è incompleto il quesito, nel quale, dopo aver domandato se l'accusato siasi reso colpevole di avere aiutato o assistito scientemente l'autore o gli autori del reato, senza specificare se questo aiuto od assistenza abbia avuto luogo nei fatti che prepararono, facilitarono o consumarono il reato. (Id., 26 gennaio 1883).

Corte di assise — Atti anteriori al dibattimento.

— In assenza del presidente delle assisie, l'ordinanza di apertura del dibattimento bene è rilasciata dal presidente del tribunale. (Cass. Napoli, 7 maggio 1883).

— La legge non prescrive che alcun termine debba necessariamente decorrere fra la notificazione della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa e l'interrogatorio dell'accusato. Epperò ben può il giudicabile essere interrogato lo stesso giorno in cui segue la detta notifica. (Cass. Roma, 26 gennaio 1883).

Appello — P. M. — Termine.

— Non è ammessibile l'appello avverso il pronunciato del giudice procedente per ordinanza o sentenza di rinvio, il quale, dichiarata la propria incompetenza per diversa definizione di reato, ordini trasmettersi gli atti alla cassazione per la risoluzione del conflitto. (Cass. Torino, 2 maggio 1883).

— Il diritto che ha il proc. gen. di gravarsi contro le sentenze dei trib. correzionali entro il termine di 60 giorni, può essere esercitato nonostante l'acquiescenza del procuratore del re all'esecuzione della sentenza e dopo che questa fu eseguita. (Cass. Firenze, 19 maggio 1883).

— Per l'imputato, il quale, dietro l'erróneo avvertimento del magistrato giudicante, abbia erroneamente ricorso in cassaziono contro sentenza appellabile, e dalla corte sia stato rimesso in tempo ad appellare, i termini per l' appello decorrono dalla notifica della decisione suprema nella sua testuale integrità. (Cass. Torino 25 maggio 1883). (1)

Giudizio di appello — P. M. — Difensore — Nuove prove.

— A dimostrare che gli agenti del pubblico ministero presso la corte di appello erano tutti impediti in un dato giorno ad intervenire all'udienza per infermità od altro, basta il fatto che in quel giorno le funzioni del p. m. furono assunte da un consigliere della stessa corte, nè fa mestieri spiegarlo nel verbale del dibattimento. (Cass. Roma, 14 febbraio 1883).

— Nulla osta a che l' avvocato funzionante da p. m. nel giudizio innanzi al pretore assuma poi nel giudizio di appello la difesa dell' imputato. (Cass. Firenze, 16 dicembre 1882).

— È in facoltà del magistrato d' appello ammettere o meno le nuove prove domandate dall' appellante. Quindi, reietta la relativa domanda, non è luogo a censura in cassazione. (Id., 26 maggio 1883).

Cassazione — Ricorso — Motivi — Sospensione del giudizio.

— Dell' ammissibilità del ricorso in cassazione ai termini dell' art. 657 c. p. p. è competente a giudicare solo il supremo collegio, mentre la corte di appello può soltanto giudicare se per l' inosservanza dell' art. 8 legge 8 dicembre 1875 abbia avuto luogo la tacita rinunzia a ricorrere in cassazione e si possa procedere all'esecuzione della sentenza. (Cass. Roma, 9 marzo 1883).

— Ove il ricorrente nella sua dichiarazione si riservi di fare esibire i motivi dai suoi difensori del giudizio di merito, senza conferir loro mandato di assisterlo nel giudizio di cassazione, è fatta ai medesimi facoltà di presentare i motivi nel primo termine stabilito dall' art. 659 c. p. p.; ma non pure nel secondo termine indicato dal successivo art. 661; giacchè in questo il ricorrente è rappresentato dall' avvocato destinato di ufficio dal pres. della corte di cass. (Cass. Firenze, 10 marzo 1883).

— È inapplicabile l' art. 722 c. p. p., e in conseguenza non può sospendersi il giudizio di cassazione, quando il ricorrente abbia proposto querela di falso contro l' atto di notifica della sentenza di rinvio o dell' atto di accusa. (Cass. Palermo, 6 novembre 1882).

Circostanze attenuanti.

— Ammesse le circostanze attenuanti della sezione di accusa, la quale, per esse correzionalizzando un crimine, ha pronunziato il rinvio al giudizio correzionale, non si può più invocare dal giudice una diminuzione della pena correzionale pel concorso delle attenuanti. (Cass. Roma, 14 febbraio 1883).

— Volendo discendere di due gradi pel beneficio delle attenuanti giusta l' art. 683 c. p., il magistrato non è tenuto a partire dal minimo della pena prefissa, ma può anche prender le mosse dal massimo o da un grado intermedio. (Cass. Napoli, 16 maggio 1883).

(1) V. *Giurista* p. 23.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 31 OTTOBRE 1883 NUM. 22.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

IN QUAL TERMINE

COMPIA LA PRESCRIZIONE IL COEREDE

POSSESSORE ESCLUSIVO DEI BENI EREDITARI

II.

Ma giova esaminare la quistione da un altro lato, chè in tal guisa si renderà più evidente la nostra tesi.

A chi consideri l'uomo, astrazion fatta da ogni condizione sociale, parrebbe assai chiaro che, troncato il filo della sua esistenza, debba venir meno ancora ogni suo diritto e dovere. Nondimeno, da che si ha memoria di stato sociale, la morte, mentre si è considerata come fatta per estinguere la vita fisica dell'uomo, si è sempre ritenuta come inefficace a distruggere la esistenza così detta giuridica, la quale si compone dell'insieme di quei diritti e doveri che l'uomo esercitava in vita. La ragione di questo fatto, mercè cui la persona giuridica sopravvive alla persona fisica estinta, risiede senza dubbio nella qualità dell'uomo di essere naturalmente sociale, perocchè da tal qualità trae origine una serie di doveri che egli ha verso la società cui appartiene, ed il potere sociale che la rappresenta. Il quale, a fine di non spezzare il filo de' godimenti, all'accadere della morte dell'uomo, sente il bisogno di tosto ripianare il vuoto lasciato dal defunto, e, distinguendo in lui la vita fisica già estinta dalla vita giuridica che deve sopravvivere, procura di trasmetterla a colui che lo stesso potere sociale vede più idoneo nell'interesse generale della società. Per tal ragione la successione può ben definirsi il passaggio della persona giuridica da un uomo in un altro.

Ma questo passaggio, che per noi si spiega facilmente, non è stato sempre conceputo nello stesso modo; esso invece è stato sempre il ritratto della maniera secondo cui si è inteso il concetto della proprietà, ed è stato conforme al grado d'intelligenza delle varie nazioni. Si supponga per poco uno stato composto di più famiglie, legate con deboli vincoli tra loro, e senza un potere sociale forte ed abbastanza rispettato; si troverà la famiglia composta del padre e de' figli, i quali vivendo insieme col padre lavorano con lui e contribuiscono non poco all'acquisto della proprietà. I figli han senza dubbio parte a tale proprietà, ma non avendo alcuna personalità rimpetto al padre, essi, durante la vita di lui, nulla posseggono e di nulla possono disporre. Ma appunto per tale condizione di cose, accadendo la morte del padre, i figli, trovandosi in possesso, non fanno altro che continuare tale possesso aggiungendovi il diritto di disporne, che la presenza del padre ad essi impediva. E così nel diritto romano i figli dicevansi *sui haeredes*, cioè eredi di sè stessi, perchè, trovandosi già in possesso, essi continuavano a possedere siccome si trovavano durante la vita del padre. Inoltre, essendo il concetto della proprietà confuso col fatto visibile del possesso, la successione consisteva nella continuazione del possesso, e l'erede, dovendo per necessità continuarlo, chiamavasi anche *erede necessario*. Cosicchè senz'aver bisogno di adire la eredità non poteva ripudiarla, ed era obbligato a pagare tutti i debiti di che poteva esser gravata pur quando questi superassero i beni; perocchè, essendo il figlio una sola persona con il padre, nessun mutamento poteva avvenire, fuori quello che il figlio poteva disporre de' beni.

Altrimenti accadeva per gli eredi estranei, pei quali, non avendo essi condominio, nè abitando col defunto, la successione doveva spiegarsi mercè la occupazione di quel possesso visibile, che racchiudeva in sè tutta l'idea del dominio. Così avvenne che, non potendosi concepire i veri rapporti delle cose, si finse un essere fantastico che si appellò *haereditas* ed una formola detta *aggregatio*, mercè cui la *haereditas* si occupava, la quale formula valeva quanto la *mancipatio* per le altre cose. Più tardi si trovò la *gestio pro haerede* del dritto delle genti, che, meno in una formola, consisteva nel possesso di fatto, mercè cui l'erede si poneva col fatto in possesso della eredità, e senza dubbio tale formola era più umana e razionale. Per queste ragioni valse la massima *haereditas non adita non trasmittitur*, per la quale avveniva che, essendo Tizio erede di Caio, Sempronio acquistava la eredità di Caio, purchè Tizio durante la sua vita avesse adito la eredità di Caio, perchè Sempronio in tal caso nella eredità di Tizio avrebbe trovato la eredità di Caio; ma se Tizio fosse morto senza adire la eredità di Caio, in tal caso, non trovandosi nella eredità di lui quella di Caio, mancava l'occupazione che era il mezzo per diventare erede.

Passando dal diritto romano alle consuetudini francesi di diritto germanico, il passaggio e la trasmissione de' beni non si concepiva mercè l'occupazione della eredità, ma dal defunto stesso, il quale morendo impossessava il vivo. Ma anche questo modo contiene una finzione che le moderne legislazioni han respinta come troppo materiale; epperò esse, descrivendo i fatti come sono, dispongono che la trasmissione si operi per disposizione del potere sociale, ossia della legge, la quale considera l'uomo sotto due rapporti, cioè della sua esistenza naturale che finisce con la morte, e della sua esistenza giuridica, che rimane vuota e si trasmette a colui che essa destina ad occupare il posto del defunto. Di qui sorge l'art. 925 del codice italiano, il quale consacra appunto tale principio allorchè dispone che il *possesso* de' beni del defunto passa di diritto all'erede senza bisogno di materiale apprensione. Da questa regola di diritto, che, come si vede, spiritualizza il passaggio de' beni, puossi dire senza tema di cadere in errore che il diritto delle successioni si confonde con tutti gli altri contratti, con la sola differenza che mentre in tutti gli atti tra vivi l'incrociamento delle volontà debbe accadere durante la vita dei contraenti, qui lo scontro accade dopo la morte di uno di essi. Ma ciò non deve recare alcuna maraviglia, quando nella persona dell'uomo si distingua la vita fisica dalla vita giuridica, e quando si ritenga che se la prima si estingue, la seconda sopravvive, e per necessità sociale si trasmette a chi meglio fa il bene della famiglia del defunto e della società cui appartiene. Ma trattandosi di un contratto come tutti gli

altri, è necessità che colui il quale è chiamato dal potere sociale a ripianare il vuoto lasciato dal defunto, accetti la offerta che gli vien fatta sia dalla volontà del defunto, sia dalla legge che ne fa le veci, allorchè il defunto non abbia parlato. Di qui segue la conseguenza che il chiamato debba accettare o ripudiare il retaggio sia espressamente sia tacitamente, impossessandosi di tutt'i beni che lo compongono. E tale accettazione può essere fatta confondendo il patrimonio e le persone, ovvero distinguendo l'una dall'altra. Inoltre, potendo il primo modo essere dannoso ai minori, è stabilito per essi di non potersi fare qualunque accettazione senza il benefizio dell'inventario; ma sia che si tratti di maggiori, sia che si tratti di minori, l'accettazione espressa o tacita è sempre necessaria. Tale facoltà nell'erede si estingue come ogni altro diritto dopo trent'anni a far tempo dall'apertura della successione (art. 943), in guisa che durante questo termine non possono gli altri coeredi costringerlo a scegliere tra l'accettazione ed il rifiuto. Ma decorso il trentennio da che la successione fu aperta, l'erede che espressamente o tacitamente non abbia accettato l'eredità, perde la qualità d'erede, e non può assumere la veste di successore del defunto. Egli rimane affatto estraneo alla eredità, e non può in alcuna guisa molestare gli altri successibili che per avventura, profittando della sua completa astensione, avessero preso possesso della eredità esercitandovi ogni diritto come assoluti padroni. Dopo trent'anni nessun'azione può essere più intentata, essendo ogni diritto ereditario colpito dalla prescrizione.

VINCENZO LA FRANCESCA

Parte I.

Giurisprudenza Amministrativa

Elezioni comunali — Membri o canonici di capitoli o collegiate soppresse — Eleggibilità.

I componenti o canonici delle collegiate soppresse sono eleggibili a consiglieri comunali. (Cass. Roma, 9 maggio 1883 e App. Napoli, 27 agosto 1883).

Nota — La giurisprudenza è ormai assodata in questo senso. (App. Catanzaro, 23 dic. 1872, app. Napoli, 1.° ott. 1873, e cass. Roma, 5 aprile 1880 e 6 aprile 1881.)

La soppressione delle chiese ricettizie ha avuto l'effetto che la cura delle anime, prima divisa fra tutt'i partecipanti, si concretasse tutta nel parroco, salvo poi a questo di fare delegazione, divenendo intanto i partecipanti semplici cittadini. V. la legge com. e prov. annotata da SERPIERI E SAREDO p. 148.

Inoltre la causa d'ineleggibilità non è stabilita dall'art. 25 della legge comunale pei membri dei capitoli e delle collegiate per la ragione che essi hanno giurisdizione o cura d'anime, ma solo perchè appartengono all'ente morale.

Soppresse quindi le collegiate per effetto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, i suoi membri son ritornati nella condizione di semplici sacerdoti; i quali non sono ineleggibili se non quando hanno giurisdizione o cura d'anime.

La legge di soppressione delle corporazioni religiose del 7 luglio 1866 ha proclamata la *capacità civile* di tutti i membri di esse ed ha conferito loro i dritti civili.

Non è ammessibile il principio che i detti canonici non debbano considerarsi eguali innanzi alla legge, una volta che hanno perduto i dritti derivanti da tali enti ed acquistato quelli di cittadino.

Un principio contrario sa di illiberale e di odioso.

Se i semplici sacerdoti hanno la capacità d'essere eletti a consiglieri comunali, debbono del pari averla i canonici delle collegiate soppresse, che sono equiparati ai semplici sacerdoti.

Non sono però di quest'avviso le Corti d'app. di Napoli, 15 nov. 1868, 31 dic. 1870 e 22 maggio 1874; Bologna, 14 ott. 1873, e Firenze, 7 aprile 1870.

Contratti comunali — Copie pel registro.

I contratti comunali stipulati con l'intervento del sindaco e del segretario sono atti pubblici, e quindi la copia pel registro dev'essere scritta su carta bollata da cent. 50, e non da cent. 25 (Cass. Roma, 23 luglio 1883.)

Nota — Il cons. di stato è d'accordo con la cass. romana (Par. 8 aprile 1879 — CLEMENTINI — *Leggi sulle tasse di bollo*, p. 233.)

Il tribunale civile e correzionale di S. Maria Capua Vetere (7 maggio 1883) ha deciso che i contratti comunali eseguiti a trattativa o licitazione privata coll'intervento del segretario e dei testimoni, al pari di quelli eseguiti a pubblici incanti, sono atti pubblici.

Per noi non v'è dubbio sul valore autentico dei contratti a trattativa o licitazione privata per due ragioni:

1. Il segretario comunale, dopo lungo discutere, è stato dalla giurisprudenza equiparato ad un pubblico notaio per gli atti che riceve nell'interesse del comune, giusta il n. 3 della tabella annessa al regolamento 8 giugno 1865, per gli effetti ipotecarii, (V. i pareri del cons. di stato 8 aprile e 3 maggio 1879. *Boll. dem.*, 1880, p. 103 — *Div. Amm.* 1880, p. 424).

2. La legge sulla contabilità dello stato del 22 aprile 1869 (art. 11) ed il relativo regolamento (art. 110) non fanno alcuna distinzione fra i contratti eseguiti a trattativa o licitazione privata o a pubblici incanti, ma tutti sono considerati atti pubblici.

Or dunque, dovendo i comuni, in virtù dell'art. 123 della legge comunale, attenersi pei propri contratti alla legge sulle contabilità dello stato, è chiaro che tutti i contratti degli stessi eseguiti con le formalità di questa legge sono da considerarsi atti pubblici, e quindi la copia pel registro devesi scrivere su carta da bollo da cent. 50.

Bilancio comunale — Dote al teatro.

La spesa per dote al teatro è spesa facoltativa, che non potrà essere ammessa qualora il comune abbia ecceduto il limite della sovrimposta (Cons. di stato, 27 aprile 1883, adottato.) (1)

Liste elettorali amministrative — Delegazione di censo — Diritto di abitazione — Azione giudiziaria — Società commerciale.

Non è prescritto che l'atto col quale la madre designa quale dei figli possa avvantaggiarsi della contribuzione da essa pagata, agli effetti della iscrizione nella lista elettorale amministrativa, debb'essere fatta sei mesi prima della revisione della lista medesima; imperocchè gli è il censo ch'è richiesto a siffatta data, e non mica la stipulazione dell'atto col quale lo si delega (2).

Non può essere contrastata la iscrizione del figlio, che abbia il dritto di abitazione in una casa donatagli dal padre. Nè monta a nulla il certificato ne-

(1) Giur. assodata, V. intanto il parere del cons. di stato 5 genn. 1883 a p. 107 del *Giurista* con nota.

(2) Generalmente è ammesso dalla pratica che gli atti di delegazione sono validi in ogni tempo, prima però della definitiva approvazione della lista.

La *Riv. Amm.* (a. 1869, p. 345) è d'avviso che tali atti devono essere fatti prima, o, quanto meno, durante il periodo della revisione della lista amministrativa.

gativo di essere il cespite donato tuttavia intestato al padre, giacchè se il ruolo è mezzo di prova come un altro, il difetto di voltura catastale non importa che non si abbia il censo, da chi ha l'obbligo di pagare il contributo.

Fatto ricorso alla deputazione provinciale, e questo rigettato, perchè proposto fuori termine, non per ciò il reclamante non ha più dritto di riprodurre un tale ricorso.

L' azione giuridica in materia di liste elettorali prescinde del tutto dal reclamo amministrativo, giacchè la deputazione provinciale, oltre a doversi occupare dei reclami, dovendo procedere anche d'ufficio, così all'iscrizione degli omessi o degli indebitamente cancellati, come alla cancellazione di quelli stati indebitamente inscritti, gli è tutto uno che il reclamo amministrativo sia stato dichiarato inaccettabile, o che non se ne sia prodotto alcuno nella conferma della lista, senza ciò che di ufficio sarebbe stato a farsi, si ha sempre una decisione contro cui si può promuovere l'azione giuridica. (1)

L' essere i figli in società commerciale col padre non può valere come titolo per la inscrizione nella lista; nè il censo del padre può regolarmente ripartirsi tra i figli.

Parlando la legge di società commerciali in nome collettivo, occorre la prova di farvi parte. (2)

Non sono ammessi come elettori per censo indiretto, quando le relative scritture non hanno una data certa, da cui si possa ritenere per provato il censo almeno da sei mesi, prima della revisione della lista, e quando manca pure la prova del tributo ch' è a carico dei locatari. (3)

(App. Napoli — 25 luglio 1883 — *N. giuris amm.* a. c., 213).

Provvedimenti antifilosserici — Indennità non dovute— Frutti pendenti

In forza della legge speciale sulla filossera nessuna indennità è dovuta dallo stato per divieto fatto a taluno di asportare dal proprio terreno, trasportandole in zone reputate immuni, viti ed altre piante o parti di esse, e per l' applicazione al terreno infetto dei modi curativi suggeriti dalla scienza.

Nel silenzio della legge speciale non è in detta ipotesi invocabile l'art. 438 cod. civ.

In tema di filossera è interdetto all' autorità giudiziaria il sindacare l'opportunità e la conseguente leggittimità dei provvedimenti ordinati dall'autorità amministrativa. (4)

Non è censurabile il giudizio del magistrato di merito col quale fu ritenuto, che gli incomodi derivanti dall' applicazione dei provvedimenti filosserici non fossero tali da rendere affatto inabitabile una casa di villeggiatura, e dare cos iadito ad una domanda d'indennità pel fitto perduto ecc.

Le parole *frutti pendenti*, usate nell' art. 4 della legge 3 aprile 1879, non vanno intese nel senso materiale di *grappoli pendenti*, bensì in quello di *raccolto e prodotto* presumibile dell'annata, ma sempre limitatamente all'annata in corso.

Per conseguenza nessuna indennità compete al proprietario se, al momento della distruzione del vigneto, egli aveva avuto già in natura il raccolto dell'uva per l'anno in corso.

(Cass. Torino — 10 luglio 1883 — *Mon. dei trib.*, 1883, n. 30).

Dazio consumo — Commissione di vigilanza.

Il consiglio comunale, con la nomina di una commissione incaricata di vigilare continuamente la gestione e riscossione dei dazi comunali, invade le attribuzioni della giunta (art. 92 della legge com.) e del sindaco (art. 1 e 2 n. 10 detta legge), contrariamente al disposto dell'ultimo alinea dell'art. 87. (Cons. di stato, 27 aprile 1883, adottato).

Legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette — Vendita di mobili.

La legge 20 aprile 1871 non dice dove ha da farsi la vendita degli oggetti pignorati al debitore dell' imposta. Essa anzi lascia amplissima facoltà di eseguirla dove si creda meglio, non imponendo altre condizioni tassative, tranne quelle indicate agli articoli 38 e 39, e più specialmente che l' avviso d' asta indichi il luogo, il giorno, l' ora ecc., e che il segretario comunale o un suo delegato assista all' incanto.

Da tutto ciò si deduce chiaramente che, mentre il segretario comunale non può esimersi dall' obbligo di accedere sul luogo ove l' incanto si esegue, non potrebbesi d' altra parte imporre all' esattore o al messo, per comodo del segretario medesimo, di far si che l' incanto si esegua nella casa comunale, ivi portando gli oggetti pignorati.

Il miglior partito sarebbe quello che l' esattore e il segretario procedessero d' accordo per quanto è possibile, per evitare disturbi reciproci troppo gravi (5). (Declarat. min. fin. — 19 ag. 1883).

Deliberazioni comunali — Votazione segreta — Abbruciamento delle schede

Il fatto di non essersi abbruciate le schede non produce la nullità della deliberazione presa a voti segreti. (Cons. di stato, 6 luglio 1883 adottato).

Nota — È proprio così. *Ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.* Il legislatore non ha voluto quest'operazione come rilevasi dall' art. 212 della legge, perchè altrimenti l' avrebbe detto, come nell' art. 66 per le schede dell' elezioni.

È superflua quindi siffatta formalità, quantunque pare che sia nell' indole della votazione segreta.

Elezioni comunali — Consigliere comunale — Decadenza — Reclamo alla Corte d' appello — Termine.

Il reclamo alla corte d' appello avverso la deliberazione del consiglio comunale, che dichiara la decadenza di un consigliere, dev' essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione che s' impugna; altrimenti è inammessibile. (App. Napoli, 7 ag. 1883).

Nota — Anche in materia di decadenza di consiglieri comunali è applicabile l'art. 75 della vigente legge com. e prov. E su questo punto non ha più bisogno di dire altro la giurisprudenza.

Quest' articolo per le decisioni del consiglio comunale riguardanti la capacità elettorale si riporta all' art. 39, che, assegnando pei ricorsi il termine

---

(1) Non si perde il dritto del reclamo all' autorità giudiziaria, che deve giudicarlo quando il ricorso stesso in materia di liste elettorali fu dalla deputazione prov. respinto per vizio di forme e senza entrare nel merito (Cass. Roma, 12 aprile 1882).

(2) Per l'esercizio dell' elettorato amm. occorre che il contribuente paghi da sei mesi il relativo tributo (art. 19 legge com.) e conseguentemente non basta giustificare in massima di far parte di una società commerciale in nome collettivo (art. 23), ma torna necessario che sia precisata l' epoca, in cui l' iscrivendo ebbe ad acquistare la qualità di socio, essendo da quest'epoca soltanto che può decorrere in suo favore il suddetto termine di sei mesi (app. Milano, 1,° dic. 1881 *N. Giuris. Amm.* 1882, p. 195).

(3) Giuris. assodata.

(4) Conf. App. Genova, 20 giugno 1882 — *Giurista*, p. 3 e 4.

(5) Spetta all' esattore scegliere il luogo della vendita (Min. 15 magg. 1873) — Sul luogo della vendita devono trovarsi gli oggetti pignorati per la totalità, e non già semplici campioni. (Id,; 21 luglio 1874).

= Le spesa del trasporto di questi mobili grava il prezzo ricavato dalla vendita. (Cons. di stato, 15 nov. 1873).

Il segretario non ha dritto ad alcuna retribuzione nè dall' esattore, nè dal contribuente, nè dal compratore. (V. art. 55 reg. 14 magg. 1882).

di giorni 10, non dà luogo ad alcun dubbio sulla perentorietà del termine stesso.

Le corti d'app. di Messina (12 marzo 1869), Venezia (14 gennaio 1874), Palermo (23 gennaio 1874), Casale (28 ottobre 1874 e 26 ottobre 1881), Firenze (4 dic. 1875), Milano (18 sett. e 16 ott. 1876), Napoli (26 ott. 1877), Aquila (2 magg. 1879), Genova (11 luglio 1881), e le cass. di Firenze (12 aprile 1875) e di Roma (26 marzo 1876) hanno assodata la giurisprudenza in tal senso.

In quanto poi al computo del termine dei 10 giorni si hanno questi precedenti:

La corte d'app. di Casale (19 febb. 1881) ha deciso che il ricorso è inoltrato nei termini voluti dalla legge, quando non siano spirati i 10 giorni fra la data in cui si presenta la domanda alla corte.

Fra il termine di 10 giorni dalla notificazione della deliberazione del consiglio comunale debbonsi altresì presentare i documenti in appoggio al reclamo, senza di che devesi senza esame far decadere il reclamo stesso.

La decadenza non può restar sanata con la comparizione del citato, che si presenta appunto per opporre la decadenza. (Cass. Roma, 9 febb. 1881).

Sostiene però la non perentorietà del termine la sola corte d'app. di Torino con le sentenze del 4 ott. e 7 dic. 1874, 13 genn. 1873, 11 luglio 1874, 16 sett. 1875 e 16 nov. 1877.

Surrogazione di fratello al volontariato di un anno — Tassa unica.

Anche i volontari di un anno possono, a senso dell'art. 118 della legge sul reclutamento, farsi surrogare nella medesima qualità di volontario di un anno dal fratello senza pagamento di altra tassa, purchè costui abbia i requisiti voluti dalla legge. (Nota min. guerra, 11 sett. 1883, n. 45574).

Consiglio comunale — Sedute straordinarie — Autorità prefettizia.

L'autorità governativa, a senso dell'art. 78 della legge comunale, può non solo d'ufficio ordinare la convocazione straordinaria del consiglio comunale, ma anche stabilire il giorno della riunione per non rendere illusoria la decretata convocazione. (Cons. di stato, 5 maggio 1883, adottato).

Nota — Il consiglio di stato ha confermato il suo precedente parere del 21 luglio 1877.

Potendo il prefetto stabilire la durata della sessione straordinaria, farà bene a fissarla sempre, affinchè la sessione non divenga eterna.

Ove tutte le materie non possano venir discusse nei giorni stabiliti dal prefetto, il consiglio può domandare una proroga della sessione straordinaria, proroga che spetta soltanto al prefetto di accordare, avendo egli di sua autorità concesso ed ordinato la riunione del consiglio in via straordinaria, e quindi in condizione diversa della proroga alle sessioni ordinarie, che viene accordata dalla deputazione prov. (Legge *com. e prov.* annotata da Serpieri e Soredo, p. 276).

Liste elettorali politiche — Ammissioni — Reclami — Appelli.

Chi non ha reclamato al consiglio comunale non può fare appello alla commissione provinciale (1).

Non v'è dritto a reclamo alla corte d'appello per le omissioni, in cui avesse potuto incorrere il consiglio comunale, col non iscrivere individui forniti dei requisiti di legge.

Non incorre in omissione quel consiglio comunale che non provvede *ex se* e senza reclamo all'iscrizione di coloro che non ha creduto comprendere nella lista, o respingendo domande d'iscrizione, o cancellando individui iscritti nelle liste precedenti.

La commissione provinciale non può ordinare d'iscriversi nella lista gl'individui, che non han prodotto reclamo al consiglio comunale.

(App. Napoli — 10 settembre 1883).

Elezioni politiche — Errato computo di voti — Schede omonime — Influenza sul risultato finale.

Anche quando sia incontestabile lo sbaglio occorso nel computo dei voti, per aver sottratto ad un candidato un considerevole numero di voti, per la ragione che esistesse altro elettore avente lo stesso nome, il quale però non poteva essere confuso col primo che era candidato generalmente noto, e che aveva per molti anni rappresentato una parte del collegio, tuttavia ciò resta senza influenza se l'attribuzione dei voti non computati non può togliere efficacia alla fatta proclamazione. (Camera dei dep., coll. di Siracusa — *Riv. amm.*, 1883, p. 564)

Riscossione delle imposte dirette — Tasse di bollo — Art. 82 e 84 reg. 14 maggio 1882.

Le bollette, che l'esattore è tenuto produrre a termine dell'art. 82 del regolamento 14 maggio 1882 allo scopo di ottenere il rimborso delle quote indebite non pagate dai contribuenti, e le dichiarazioni che debbono rilasciare i ricevitori provinciali a favore degli esattori per gli effetti di cui all'art. 84, ult. comma detto regolamento, sono esenti dalla tassa di bollo, ai termini dell'art. 21 n. 16 e 17 della legge 13 sett. 1874 n. 2177 sulle tasse di bollo, purchè sulle bollette e sulle dichiarazioni venga fatta menzione, prima che siano firmate, dell'uso al quale sono destinate.

Tali dichiarazioni possono anche essere estese appiedi della distinta mod. 169 D, osservata però la condizione di cui sopra.

(Normale min. finanze — 24 luglio 1883 n. 4845).

Ricchezza mobile — Decisioni delle Commissioni — Modificazione — Rivocazione.

Le commissioni delle imposte dirette possono modificare e correggere le proprie decisioni, ma prima che siano spedite all'agenzia, giacchè con siffatta spedizione deve dirsi avvenuta la pubblicazione.

Gli interessati possono proporre in linea di revocazione davanti la stessa commissione la correzione di errori materiali occorsi nelle decisioni.

(Comm. cent. — 3 marzo 1883, n 71311).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Vendite — Art. 1440 num. 2, ll. civ. nap. — Dichiarazioni dei coniugi contraenti.

Anche nelle vendite contemplate dall'art. 1440 num. 2 delle leggi civili napoletane le semplici dichiarazioni dei coniugi contraenti intorno all'esistenza degli estremi richiesti dal detto num. 2 dovevano far fede, salvo che se ne potesse dimostrare la simulazione ne' modi consentiti dalla legge.

(Cass. Napoli — 19 giugno 1883 — V. *Filangieri*, 1883, 377).

---

(1) Ci par chiaro. Il giudizio del consiglio comunale è un giudizio di primo grado, senza il cui esperimento non si può al certo intraprendere quello di secondo grado innanzi alla commissione provinciale.

Havvi intanto una decisione contraria, che non crediamo attendibile — V. *Giurista* a. c. p. 20.

La stessa corte d'app. di Napoli (27 ott. 1882) nega il diritto del reclamo alla corte d'appello anche a coloro che furono omessi nelle liste per dimenticanza nella copiatura, se prima non hanno esperimentato lo stadio amm.

Nota — Sotto l'impero delle abolite leggi civili, non esistendo la disposizione contenuta nell'art. 136 del codice italiano, il quale richiede l'intervento del magistrato in tutti quei contratti nei quali esiste opposizione d'interessi tra il marito e la moglie, era per regola proibito il contratto di vendita tra i coniugi, e si riteneva come presunzione di diritto che tra persone sì intimamente unite e sì altamente dominate da scambievoli influenze, la vendita contenesse una donazione irrevocabile o una frode in danno dei terzi. Però contro una siffatta presunzione l'art. 1440 delle leggi civili napoletane e l'articolo 1595 del codice francese facevano eccezione nei tre casi seguenti;

1. « Quando uno dei coniugi giudizialmente separato cede all'altro dei beni in pagamento dei di lui diritti ».

2. Quando la cessione che il marito fa alla moglie, anche non separata, è fondata sopra una causa legittima, che sarebbe il rivestimento o reimpiego dei di lei beni immobili alienati, o del danaro a lei spettante, se questi immobili o danaro non cadono in comunione ».

3. « Quando la moglie ceda al marito dei beni in pagamento di una somma da lei promessagli in dote, se non siasi convenuta la comunione: salvo in questi casi le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto ».

Pegnoramento — Subaffitto.

Il locatore, procedendo contro il conduttore, può fare pignorare le cose del sub-inquilino, esistenti nella casa locata, in seguito di precetto intimato al solo conduttore, e non ostante che abbia la scienza del subaffiitto.

(Cass. Napoli — 14 luglio 1883 — V. *Gazz. del Proc.*, XVIII, 390).

Dazio consumo — Vino — Distribuzione agli operai agricoli — Parte di mercede.

Non sono esenti dalla tassa di dazio di consumo le distribuzioni di vino fatte agli operai agricoli, quando non sieno gratuite e liberali, ma costituiscono parte della mercede (1).

(Cass. Roma — 9 luglio 1883 — V. *Legge*, 1883, II, 541.

Nota — La corte, così decidendo, ha giustamente ritenuto non essere il caso di applicare la eccezione dettata nell'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, per la quale non è soggetta a dazio consumo « la distribuzione di vino somministrato per soprapiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli ».

Patrimonio sacro — Insequestrabilità.

Costituito sotto l'impero delle antiche leggi in patrimonio sacro l'usufrutto di determinato fondo, è insequestrabile la rendita di esso sotto l'attuale legislazione, e sino al limite della tassa diocesana. Anche oggi può legalmente, a titolo gratuito, costituirsi il sacro patrimonio sopra annua rendita vitalizia col patto della insequestrabilità, nè i creditori potrebbero addentare quel provento a danno del prete.

(Cass. Napoli — 11 giugno 1883 — V. *Gazz. del proc.*, XVIII, 388).

Nota — In materia contrattuale primeggia il principio di doversi applicare la legge imperante nel tempo in cui si perfezionò il contratto. La legge posteriore può derogare l'anteriore, ma non ha potere per manomettere o distruggere dritti contrattuali legalmente acquisiti, meno i casi specificamente designati dalla legge novella.

(1) Conf. stessa cass. 9 gennaio 1876 — V. *Legge*, 1877, II, 307.

Scopo eminente del sacro patrimonio era quello di assicurare al sacerdote un mezzo di sostentamento, colla sicurezza di un provento atto a far fronte al bisogno alimentario in mezzo ai fortunosi eventi della vita. Perchè questo scopo non venisse a mancare, ed ogni adito si precludesse ad assegnamenti illusori e fuggevoli, le antiche leggi vollero da un lato l'intervento del magistrato, perchè conoscesse della pertinenza, libertà e capienza dei beni, e dall'altro la inalienabilità del sacro patrimonio, senza punto distinguere se sopra proprietà immobiliare o su la semplice rendita si trovasse il medesimo costituito.

Beni assegnati alla moglie in rinvestimento della dote — Inalienabilità.

È nulla l'alienazione fatta dal marito di beni stabili da lui e da suo padre assegnati alla moglie in rinvestimento di dote a loro pagata in contanti, quando nei fogli nuziali siasi convenuto dovere essi stabili rimaner dotali ed inalienabili. (Cass. Napoli, 21 luglio 1883 — *Gazz. del proc.* XVIII, 377).

Citazione — Termine a comparire — Nullità.

La nullità della citazione, per l'illegalità del termine a comparire, è sanata dalla comparizione del procuratore dell'appellato, nell'interesse del quale si domandi il rinvio della causa ad altra udienza. (Id., 17 febbraio 1883 — *Id.* 378).

Azione possessoria — Conduttore.

Il conduttore che ha sofferto molestia con vie di fatto, da uno che pretende aver diritto sulla cosa locata, può istituire contro di lui azione di turbativa, chiamando in causa il locatore. (Id., 8 giugno 1883).

Nota — Il *Gravina*, giornale giuridico calabrese che, sebbene si trovi ancora nel primo anno di vita, merita già le più larghe lodi, aggiunge alla interessante e nuova sentenza un'acconcia nota del professore Foschini. Ivi (pag. 343) rimandiamo i lettori, chè davvero ne vale la pena.

Vendita per espropriazione forzata — Evizione.

Nelle vendite per espropriazione forzata venditore è il debitore, e deve esso rispondere della evizione verso il compratore. Epperò l'aggiudicatario che agisce per evizione parziale non è tenuto a chiamare in causa tutti i creditori iscritti, ma basta che citi il creditore istante e il debitore espropriato. (Cass. Roma, 11 luglio 1883 — *Legge*, 1883, II, 505).

Nota — Invece, che l'azione di garenzia per evizione debba il compratore esperirla contro il creditore espropriante, opinarono la cass. Firenze, 9 febbraio 1882 e l'app. Genova, 2 dicembre 1882, (*Legge*, 1882, I, 403; II, 712).

Tassa di registro — Stime.

L'art. 26 della legge 13 settembre 1874, il quale vieta disporre nuove stime dopo le eseguite a norma della legge stessa per fissare il valore imponibile di tassa di registro, deroga al disposto dell'articolo 270 c. p. c., che abbandona l'avviso del perito al prudente giudizio del magistrato per pronunciare secondo la propria convinzione. (Id., 28 giugno 1883 — *Id.*, 362 e 507).

Interdetto e inabilitato — Suoi atti.

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione, od anche dopo la nomina dell'amministrazione provvisionale, sono nulli, anche se la sentenza non sia stata ancora resa pubblica nei modi voluti dall'art. 844 c. p. c.

Lo stesso deve dirsi degli atti compiuti dall'inabilitato dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la

nomina del curatore temporaneo fatta dal tribunale.

Gli atti eseguiti dopo questa nomina e senza l'assistenza del curatore, per parte di chi fu poi inabilitato, sono nulli di dritto.

Non basta a costituirlo in dolo l'essersi egli dichiarato capace di contrattare.

(Id. — 22 giugno 1883 — *Foro it.*, 1883, I, 770).

Separazione personale — Alimenti.

L'art. 132 c. c., pel quale il marito è tenuto a somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze, è applicabile anche quando tra i coniugi sia avvenuta separazione.

L'assegno fissato nell'atto di separazione in somma determinata dal marito, con che la moglie possa provvedere ai suoi bisogni sì morali come materiali, può essere sempre modificato dall'autorità giudiziaria, sia in più sia in meno, sull'istanza di una delle parti a seconda delle circostanze.

(Id. — 18 maggio 1883 — *Id.*, 778).

Vendita — Pesi gravanti sulla cosa venduta — Garanzia.

Il disposto dell'art. 1482 del codice civile, per cui il venditore non è tenuto a garentire il compratore dai pesi gravanti sulla cosa venduta, e non espressamente dichiarati nel contratto quando il compratore li conosceva, non può estendersi fino al punto di ammettere come capace di tale effetto una notizia che non sia certa, positiva ed incontestabile (1).

(Cass. Roma — 11 luglio 1883 — V. *Legge* 1883, II, 541).

Assicurazioni sulla vita.

È valida l'assicurazione in proprio favore sulla vita di un terzo, sebbene l'assicurato non abbia interesse alla salute di lui.

Alle assicurazioni sulla vita non sono applicabili i principii riguardanti le assicurazioni marittime, ma per analogia quelli che riflettono i contratti vitalizii.

L'indicazione di una qualità erronea della persona, sulla cui vita si conviene l'assicurazione, non vizia la detta assicurazione quando non abbia potuto influire sull'opinione del rischio.

(Cass. Firenze — 9 aprile 1883 — *Id.* 387).

Nota — Affatto conforme è la presente sentenza all'altra della stessa corte del 28 dicem. 1882, cui il *Foro it.* (a. c. pag. 93), pubblicandola, apponeva una nota in senso contrario del prof. Bolaffio. Oggi però la quistione è assai più piana ed agevole. Il *Filangieri* nel suo ultimo numero (II, 396) ha una decisione della corte di appello di Firenze, quella confermata poscia dalla cassazione; e il professor Aiello la fa seguire da osservazioni molto dotte ed opportune.

Beni comunali — Fondi rustici patrimoniali — Godimento dei comunisti — Diritto d'uso.

Il diritto che i singoli di un comune esercitano sui di costui fondi patrimoniali quando sono destinati al godimento in natura, non è servitù, nè può altrimenti definirsi che come un diritto d'uso.

Non locati dal comune i suoi fondi rustici patrimoniali, gli abitanti vi acquistano il diritto d'uso, il quale non è punto subordinato alla condizione che dal consiglio comunale sia stato deliberato il regolamento dell'uso e il pagamento del corrispettivo.

(Cass. Torino — 19 giugno 1883 — V. Legge, 1883, II, 550.

Nota — Dall'art. 531 si rileva che una servitù prediale sussiste a condizione che coesistano due fondi, di cui l'uno possa rendere alcun utile all'altro. Ove i due fondi non coesistano, la servitù non è possibile. E, alla stessa guisa della proprietà, il carattere proprio delle servitù è quello di essere perpetue nella intenzione di coloro che le stabiliscono, o che almeno la perpetuità sia possibile.

Da queste si dissomiglia affatto il diritto che i singoli di un comune esercitano sui di costui fondi patrimoniali qnando sono destinati al godimento in natura, perchè tali beni non si possono considerare come appartenenti *uti singuli*, o individualmente, agli abitanti del comune, nè possono questi considerarsi come proprietarii e possessori *pro indiviso*. Il patrimonio comunale preso nell'insieme, sia quanto all'attivo, sia quanto al passivo, è tutto intero nell'unico dominio dell'ente, in cui il comune si personifica; per il che fu detto nella legge 7, paragrafo 1, libro 3, titolo IV: *si quid debetur universitati, singulis non debetur; nec quod debet universitas, singuli debent.*

Giudizi pretoriali — Termini — Esami testimoniali.

Di regola i termini fissati dal pretore nei procedimenti avanti lui vertenti sono perentori, salvo una sola proroga, la quale è rimessa interamente al pretore.

Ciò è applicabile anche nella materia della prova per testimoni.

Così è perentorio il termine fissato dal pretore per gli esami testimoniali, e il suo decorso importa decadenza, a meno che il pretore nel suo apprezzamento incensurabile non creda di accordare una proroga con rinvio ad altra udienza.

E ciò quand'anche il termine fissato sia minore dei trenta giorni di cui all'art. 232 c. p. c.

(Cass. Torino — 27 giugno 1883 — *La Giurisprudenza*, 1883, 815).

Fideiussore — Liberazione — Giudizio incensurabile.

Il fideiussore non può pretendere di essere liberato per ciò che il creditore non lo abbia avvisato della inadempienza da parte del debitore principale prima che fosse scaduto il termine a questo concesso, quantunque esso fideiussore si sia obbligato a condizione che ne fosse avvisato dal creditore qualche giorno prima.

In ogni caso il giudice del merito, ritenendo che con questo patto si è inteso soltanto che il fideiussore non potesse inopinatamente e da un momento all'altro essere costretto a pagare, e non già che lo si dovesse avvertire prima che il debito fosse scaduto, emette un giudizio d'interpetrazione incensurabile in cassazione.

(Cass. Torino — 7 luglio 1883 — *Id.*, 821).

Falso civile — Incidente in appello.

Elevato nel giudizio di appello avanti il tribunale civile l'incidente di falso, la pronunzia del magistrato è di primo grado e quindi appellabile alla corte di appello (Cass. Torino, 7 aprile 1883). (2)

Prova testimoniale — Azione pauliana — Convenzione esaurita.

— Il consenso delle parti non vale a rendere ammessibile la prova per testimoni che sia inammessibile ai sensi dell'art. 1341 c. c. (Cass. Torino, 2 marzo 1883 — *Foro it.* 1883, I, 794).

(1) V. Cass. Palermo, 12 giugno 1866, Santi Mocciaro c. Ausilia (*Gazz. dei trib.* di Napoli, XX, p. 290) = Consulta Br ari nel *Commento all' art. 1482*, vol. IV, parte I, p. 373.

(2) Sullo stato della quistione nella giurisprudenza e presso gli scrittori si consulti il *Foro it.* (1883, I, 55 e 796).

— Ad escludere l'azione pauliana riesce pertinente la prova che il compratore pagò il giusto prezzo dei fondi comprati e che il medesimo fu per intero impiegato a soddisfare i debiti del venditore. (Cass. Napoli, 7 marzo 1883 — *Id.*, 783).

— Poichè il terzo deve essere ammesso a dimostrare la simulazione di un contratto scritto, con presunzioni e prova orale, devono del pari essere ammessi i contraenti a provare con testimoni l'esistenza vera della convenzione impugnata, nonostante che questa ecceda il valore stabilito per l'ammissione della prova testimoniale. (Id. id.).

— Non è ammessibile la prova testimoniale tendente a far rivivere i patti di una convenzione esaurita, chiamandoli ad integrare la nuova convenzione. Questa sarebbe prova in aggiunta all'atto scritto, e però divietata dal cit. art. 1341. (App. Venezia, 28 giugno 1883 — *Id.*, 824).

Parte III.

Giurisprudenza penale (*)

Dibattimento — Letture.

— Non è violato l'art. 311 c. p. p. per essersi data lettura, in seguito ad ordinanza emessa sulla istanza del p. m. e con l'annuenza della difesa, di deposizioni di testimoni, dati in lista dal p. m., ma non citati nè comparsi. (Cass. Torino, 9 maggio 1883). (1)

— È apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che i documenti, dei quali si chiede lettura, contengano prova specifica, e che però non possa consentirsene la lettura in omaggio al detto art. 311. (Cass. Firenze, 11 novembre 1882).

— E parimenti il ritenere che le lettere, di cui si domandò lettura al dibattimento, non abbiano rilevanza ed influenza nella causa, tanto da essere inutile il leggerle. (Cass. Torino, 15 marzo 1883).

— Bene è respinta la domanda di darsi lettura di una dichiarazione emessa innanzi al notaio da persona defunta non compresa nella lista dei testimoni. (Id. id.).

Furto domestico — Appropriazione indebita.

Commette furto qualificato per la persona, e non semplice appropriazione indebita, il domestico che converte in proprio uso il denaro ed il recipiente consegnatigli dal padrone per la compra dei commestibili. (Cass. Palermo, 23 aprile 1883).

Dibattimento — P. M. — Verbale.

— Se dopo le requisitorie date dal p. m. sulla causa siano uditi altri testimoni o periti, non è prescritto a pena di nullità che egli debba nuovamente concludere. (Cass. Napoli, 29 gennaio 1883).

— Soddisfa ai precetti della legge la sola dichiarazione nel verbale di udienza che l'imputato ebbe per ultimo la parola. (Cass. Roma, 14 febbr. 1883).

— Basta del pari la menzione del giuramento dei testimoni fatta in modo sincrono e complessivo e non successivo e singolare. (Id., 30 marzo 1883; Torino, 30 maggio 1883; Palermo, 6 novembre 1882).

— Nè il cancelliere è obbligato a indicare uno per uno tutti gli atti dei quali si dà lettura ed i relativi fogli del processo. (Cass. Palermo, sent. citata).

— Nel ripigliare *ex novo* il giudizio penale sospeso per dar luogo al giudizio civile, non è a tenersi conto delle risultanze del primo dibattimento. (Cass. Torino, 30 dicembre 1882).

Adulterio — Azione penale — Quistione pregiudiziale.

La domanda di separazione, intentata dal marito per l'adulterio della moglie, non preclude l'adito, ai termini dell'art. 7 c. p. p., al successivo esercizio dell'azione penale. Ed è dato querelarsi per adulterio anche quando i fatti costituenti il reato siano avvenuti dopo la domanda e la sentenza di separazione. (Cass. Firenze, 2 maggio 1883).

Ordinanza della camera di consiglio — Opposizione del proc. gen.

È nulla l'opposizione del proc. gen. all'ordinanza della camera di consiglio, quando l'atto di opposizione non sia a qualcuno dei coimputati notificato nella sua testuale integrità, ma nella sola parte che lo riguarda. (Cass. Torino, 30 maggio 1883).

Sezione di accusa — Memorie difensive.

La sezione di accusa non è tenuta a vagliare le deduzioni delle memorie difensive. (Cass. Palermo, 18 gennaio 1883) (2).

Amozione di termini — Unico proprietario.

Locato un fondo da uno stesso proprietario a due coloni in distinte porzioni, e posti a meglio riconoscerle dei segni convenzionali nella linea di confine, a quello che pretenda di aver l'altro tolto i segni ed usurpato parte della sua quota, compete bensì l'azione civile, ma non il diritto a querelarsi per dolosa amozione di termini. (Cass. Napoli, 11 luglio 1883).

Animali malefici — Difetto di custodia.

Non incorre nella sanzione degli art. 685 num. 6 c. p. e 91 legge di p. s. chi lascia libero ed errante un cane che, non essendo nocivo alle persone, ha solo il vizio di uccidere le galline. I danneggiati però hanno il diritto di istituire l'azione civile per danni-interessi contro il proprietario del cane. (Cass. Roma, 7 marzo 1883).

Grassazione — Complice — Mancato omicidio.

In tema di depredazione con violenza, la circostanza del mancato omicidio è estremo essenziale del reato e perciò comunicabile ai complici per l'applicazione della pena, ancorchè sia dichiarato dai giurati che questi non conoscevano la intenzione di uccidere manifestata dai depredatori. (Cass. Roma, 12 marzo 1883).

Peculato — Usciere.

— A integrare il reato di peculato, non basta la materiale distrazione del pubblico danaro dalle casse ove si custodisce (App. Catanzaro, 26 gennaio 1883); ma occorre che la rimozione sia avvenuta dolosamente, non essendo il dolo insito *in re ipsa*, cioè nel fatto materiale della semplice distrazione. (Cass. Roma, 24 luglio 1882).

— Commette il reato di peculato (art. 210 e 213 c. p.) l'usciere: 1°) che converte in proprio la somma pagatagli dal debitore, mentre stava per procedere agli atti esecutivi; 2°) che, dopo di avere esatto i

(*) Le massime, che qui pubblichiamo, per deficienza di spazio non poterono essere inserite nel numero precedente. Epperò all'avvertenza che ivi facemmo ci riportiamo.

(1) A siffatta massima repugna l'art. invocato, il quale stabilisce una nullità di ordine pubblico, cui l'accordo delle parti non vale a sanare.

(2) E allora perchè è concesso all'imputato il diritto delle memorie defensionali, che pure è assai misera cosa, se i magistrati ben possono gettarle nel cestino senza leggerne neppure il frontespizio? Della sentenza è estensore il SALUTO!

diritti e spese di un atto di precetto, se li trattiene una seconda volta sulla somma pagata dal debitore (Cass. Torino, 2 maggio 1883).

Corte d'assise — Scusa per provocazione.

Dedotta la scusa per provocazione innanzi alle assise, spetta ai giurati l'affermazione dei fatti provocatori, salvo alla corte valutare, con giudizio incensurabile in cassazione, se essa sia grave o lieve. (Cass. Palermo, 26 marzo 1883). (1)

Oltraggio a pubblici ufficiali — Segretario comunale.

Il segretario comunale è un pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo. Epperò il reato di oltraggio in danno di lui deve esser punito ai sensi dell'articolo 258, e non già 260 c. p.

La disposizione dell'articolo 579 c. p. non è applicabile al caso di oltraggio.

(Cass. Roma — 29 gennaio 1883).

Bancarotta — Nuovo codice di commercio.

= Non può dichiararsi estinta, a norma dell'articolo 861 cod. comm., l'azione penale per bancarotta semplice, se la sentenza di omologazione del concordato fu pronunziata e passò in cosa giudicata prima che il nuovo codice entrasse in vigore. (Cass. Firenze, 31 maggio 1883).

= Costituisce bancarotta semplice l'avere, benchè con frode, tenuti i libri di commercio incompletamente ed irregolarmente, ed ommesso di fare entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti la dichiarazione voluta dall'art. 686 cod. comm. Che se, ritenuti questi fatti, il commerciante fallito fosse stato condannato per bancarotta fraudolenta giusta il codice abolito, cassata la sentenza per cattiva applicazione di pena, ben può nel nuovo giudizio invocare il disposto del nuovo codice e domandare di esser ritenuto colpevole di bancarotta semplice e non fraudolenta. (Id., 28 aprile 1883).

Eccezione d' incompetenza — Cassazione.

Non è proponibile in cassazione l'eccezione d'incompetenza che non fu proposta ai giudici di merito (Cass. Roma, 29 gennaio 1883).

Ingiurie e diffamazione — Pubblicità — Competenza.

= Agli effetti dell'art. 570 c. p. sono a reputarsi pubblici quei luoghi dove tutti possono liberamente accedere e intrattenersi per proprie faccende o bisogni. Quindi sono a ritenersi tali anche le farmacie. (Cass. Napoli, 16 maggio 1883).

= Ad indurre l'estremo della pubblicità basta che il discorso sia tenuto in luogo pubblico ed alla presenza di due o più persone, sicchè abbiano potuto udire; e non è del pari necessario che tutte queste persone siano conosciute, che tutte abbiano in realtà prestato attenzione ed abbiano perciò uditi i discorsi, e che tutte siano chiamate a farne testimonianza. (Cass. Torino, 14 febbraio 1883).

= Delle ingiurie contenute in una lettera impostata in un luogo e ricevuta in un altro è competente a conoscere il giudice del luogo di destinazione. (Cass. Firenze, 16 dicembre 1882).

Falso in atto privato — Concorso di truffa = Abuso di foglio in bianco.

= Sussiste il reato di falso strumentale anche quando siasi usata la calligrafia propria, e non imitata quella del danneggiato. (Cass. Roma, 14 febbraio 1883).

= Nel concorso del reato di truffa con quello di falso, essendo questo servito alla consumazione di quello, è giustamente applicata la pena più grave, comminata pel falso. (Id. id.)

= Non si ha semplicemente abuso di foglio in bianco, ma falso istrumentale, ogni qual volta il foglio bianco firmato, su cui fu scritta una falsa obbligazione o liberazione, non fu spontaneamente affidato al falsario dal firmatario o sottoscrittore. (Cass. Torino, 15 marzo 1883).

Corte d'assise = Due accusati — Nuova istruzione.

Rinviati alle assise due accusati, l'uno come responsabile di ferimento seguito da morte, e l'altro a piè libero per rispondere di ferita semplice in persona dello stesso offeso; se la corte, per le risultanze del dibattimento, stima di essersi il crimine commesso dal secondo e non dal primo accusato, e però, sospeso il giudizio a carico di questo, ordini procedersi a nuova istruzione contro l'altro e ne ordini lo immediato arresto, è inammessibile la sua domanda di cassazione. (Cass. Napoli, 29 settembre 1883 — Il Gravina, 1883, 433).

Nota = La sentenza resa dalla corte contro il secondo accusato è sentenza d'istruzione, di quelle, cioè, che non possono essere gravate di ricorso in cassazione se non dopo la definitiva (art. 647 c. p. p.). Nè l'indole di quel pronunziato può dirsi mutato mercè l'ordine della immediata escarcerazione, essendo lo stesso compreso nei poteri istruttori, e consentito alla corte di assise, per argomento dell'articolo 521.

Ben fece poi la corte sospendendo il giudizio a carico del primo accusato fino all'esito della nuova istruzione a carico dell'altro; giacchè evitava per tal modo gravi ed irreparabili inconvenienti. Avrebbe infatti potuto esser condannato il primo accusato, e intanto dalla nuova istruzione risultar colpevole il secondo; e avrebbe potuto quello esser prosciolto, e l'altro di poi aver la stessa sorte. Invece ora, o le giurisdizioni istruttorie dichiareranno non farsi luogo a procedimento anche pel crimine a carico dell'imputato di delitto, e in tal caso il giudizio sarà ripreso come dalla sentenza di rinvio; o lo terranno responsabile del crimine, e si procederà innanzi ai giurati contro entrambi gli accusati, in base a due sentenze di rinvio, così come avviene pei giudizi di revisione.

Lotto — Tombola — Importanza lieve.

La lieve importanza di una tombola, per cui non possa farsi concorrenza alla privativa dello stato, non ne esclude il carattere di contravvenzione alla legge sul lotto (Cass. Roma, 23 maggio 1883 = *Corte suprema*, Roma, 1883, 503).

Nota = Coll'art. 1 del r. decreto 21 novembre 1880 sul riordinamento dell'amministrazione del lotto, in eccezione alla generale proibizione delle pubbliche lotterie, furono solo permesse quelle promosse e dirette da corpi morali legalmente costituiti, a scopo di beneficenza o incoraggiamento; o i cui premi consistano in oggetti mobili, esclusi il danaro e le carte equivalenti moneta. E con l'art. 3 fu assimilata alle lotterie pubbliche qualsiasi operazione, sotto qualunque nome conosciuta, nella quale si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro, o in beni mobili o immobili da una estrazione a sorte, la quale si faccia appositamente o con riferimento ad altra designazione che dipende dalla sorte.

(1) È un errore, il quale peraltro è stato affermato anche da altre corti, massime nei primi anni della giuria in Italia. La nostra cassazione (lo diciamo con piacere) non ne fu mai sedotta.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** = *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile*

Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 15 NOVEMBRE 1883 NUM. 23.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SOSTITUZIONE

DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI

Secondo il nostro sistema elettorale le operazioni per la nomina dei consiglieri comunali, compresi anche i reclami e gravami contro le medesime, si dividono, o, per meglio dire, si compiono in due periodi. Il primo si apre con la formazione dell'ufficio provvisorio e si chiude con la proclamazione del risultato dell'elezione che, a mente degli art. 65 e segg. della vigente legge com., dovrà esser fatta dal presidente dell' ufficio definitivo. Il secondo incomincia innanzi al consiglio comunale e finisce definitivamente innanzi alla deputazione provinciale (1) od alla corte d' appello, secondochè si tratti d' impugnare le operazioni elettorali, ovvero la capacità legale degli eletti (art. 75 cit. legge) (2).

Nel primo stadio si compiono le operazioni materiali delle elezioni e si risolvono dall' ufficio elettorale in linea provvisoria tutte le quistioni che si sollevano dagli elettori (art. 73); nel secondo poi si decidono definitivamente, dietro ricorso, le quistioni stesse.

I ricorsi al consiglio comunale possono versare su diversi punti, ma noi ci fermiamo ad esaminare quello riguardante la *sostituzione o surrogazione dei consiglieri comunali eletti.*

Prima d'andare oltre è mestieri osservare che la surrogazione dei consiglieri eletti è un atto di pura amministrazione, che sfugge alla competenza dell' autorità giudiziaria.

La corte d' appello è chiamata, in virtù dell' articolo 75, a risolvere quistioni di *capacità elettorale*, e quindi *quistioni di stato* delle persone. Quando ha emesso la sua *declaratoria juris sulla qualità giuridica del cittadino*, deve arrestarsi là senza conoscerne gli effetti.

E l'autorità amministrativa dovrà senz' altro uniformarvisi, dandovi esecuzione, in ossequio al disposto dell' art. 4 della legge 20 marzo 1865 all. E.

Su questo punto la giurisprudenza giudiziaria è pacifica (3), e noi l' accettiamo, perchè conforme allo spirito ed alla letterale disposizione della legge.

La corte d' appello quindi è, come abbiamo visto avanti, incompetente non solo a surrogare i consiglieri riconosciuti ineleggibili con i candidati che loro susseguivano immediatamente nel maggior numero dei voti, ma anche a proclamare consigliere il candidato indebitamente ritenuto ineleggibile dall' ufficio elettorale. (4)

Esclusa la competenza della corte d' app. a fare surrogazione dei consiglieri eletti, occorre vedere i casi in cui possa procedersi alla proclamazione stessa e quale n' è l' autorità competente.

La vigente legge comunale (art. 72) prescrive la immediata surrogazione dei consiglieri eletti, dandone la facoltà all' ufficio elettorale, nei casi d' opzione, quando alcuno sia eletto consigliere in più frazioni, e d' incompatibilità per ragione di parentela. In nessun altro articolo fa motto di surrogazione; quindi è da supporsi che fuori di questi casi non si può parlare di *surrogazione o sostituzione.*

Fu sollevato il dubbio: se l' ufficio elettorale proclama consigliere un individuo suocero di altro consigliere in carica, a quale autorità devesi ricorrere?

Il consiglio di stato (5) ha stabilito che avverso la decisione dell' ufficio havvi ricorso al consiglio comunale, e da questo alla deputazione provinciale, che han facoltà di supplire alla mancanza dell'ufficio stesso, sostituendo all' eletto incapace colui che riportò successivamente maggior numero di voti. Qualora il consiglio comunale e la deputazione provinciale trascurino di provvedervi, spetta al governo del Re di procedere d' ufficio alla detta surrogazione

È accettabile questa massima?

Pare di no, e le stesse ragioni addotte dall' illustre consesso servono a sostenere la nostra contraria tesi.

Il consiglio di stato chiama *incapace* il nuovo consigliere eletto ad esercitare la carica.

Or dunque l'incapacità ad essere eletto è una *quistione di stato della persona*, che dev' essere risoluta dall' autorità giudiziaria.

E la legge non fa distinzione fra *incapacità* ed *incapacità* previste dagli art. 25, 26 e 27, poichè le ha poste tutte sotto il medesimo titolo dell'elezione; epperò tutte debbono essere giudicate dall'istessa autorità, che è la giudiziaria, giusta l'art. 75, non potendo ammettersi diverso trattamento per quistioni che per la disposizione materiale della legge stessa debbonsi ritenere dell' identica natura.

Gli individui contemplati dagli articoli 25 e 26 sono incapaci ad essere eletti consiglieri comunali egualmente a quelli contemplati dall' art. 27, e fra gli uni e gli altri non v' è altra differenza se non quella del *titolo dell' incapacità.*

Se la legge avesse avuto intenzione di stabilire

---

(1) Le decisioni della deputazione provinciale in ordine alle operazioni elettorali sono definitive ed inappellabili. Però potranno essere annullate dal governo del Re d' ufficio o dietro denunzie, ai termini dell' art. 227 della legge comunale. (Giuris. costantissima).

(2) È buono osservare che tanto i consigli comunali, quanto la deputazione provinciale, non possono prendere alcuna decisione in materia di elezioni comunali senza l' analogo reclamo, notificato a mezzo d' usciere giudiziario agli interessati. (Giuris. costantissima — V. *Man. degli amm.* 1879, pag. 8).

(3) V. le sentenze delle corti d' app. Modena, 25 ag 1873; Napoli, 13 nov. 1869 e 12 dic. 1879; Torino, 17 dic. 1868 e 13 genn. 1873; Roma, 24 nov. 1871; Ancona, 21 nov. 1871; Casale, 21 maggio 1877; e cass. Torino, 17 dic. 1868.

(4) App. Torino, 13 genn. 1871 — *Man. degli amm.*, 1873, p. 255.

(5) V. par. 14 dic. 1882 — *Man.*, 1883 p. 100.

La corte d' app. di Genova (3 sett. 1877) ha deciso che il ricorso alla corte d'appello contro la decisione dell' ufficio elettorale, che a parità di voti fra due candidati proclamò eletto il minore, è inammessibile, non essendo questa una quistione di capacità elettorale, materia sulla quale esclusivamente si estende la sua giurisdizione, ma una quistione di preferibilità d' uno ad altro candidato — (*Man.* 1878, pagina 181).

l'*incompatibilità* con l'art. 27, l'avrebbe chiaramente detto non solo, ma quanto non avrebbe con l'articolo 208 comminato la perdita della qualità di consigliere nei sopravvenuti casi d'impedimenti previsti da tutti e tre gli art. 25, 26 e 27.

Quindi siamo d'avviso che contro siffatta decisione dell'ufficio elettorale è aperto il ricorso al consiglio comunale e da questo alla corte d'appello. Dopo la decisione della corte dovrà aver luogo la sostituzione per parte dell'autorità amministrativa.

Quando il consiglio comunale o la deputazione provinciale, dietro ricorso, ha riconosciuto che l'ufficio elettorale malamente ha sottratto delle schede ad un candidato, ovvero lo ha ritenuto ineleggibile, proclamando eletto l'altro che successivamente riportò maggior numero di voti, può procedere alla rettifica dell'operato dell'ufficio elettorale, o, come si dice impropriamente, alla surrogazione dei consiglieri eletti?

Lo stadio delle operazioni è tuttora aperto quando le questioni si portano avanti al consiglio comunale ed alla deputazione provinciale, e fino alle loro decisioni; e quindi chiara emerge la facoltà di queste autorità di rettificare l'operato dell'ufficio elettorale col proclamare eletto colui che ottenne maggior numero di suffragi (1).

Inoltre la giurisdizione del consiglio comunale in materia di operazioni elettorali (e per queste s'intende il fatto *materiale* dell'*operato dell'elezione*, o di *capacità legale dell'eletto*, per effetto dell'art. 75 della legge com. e prov.) importa che il consiglio deve prendere una decisione al riguardo e darvi esecuzione; altrimenti sarebbe sterile. Un principio contrario non è consentito nè dalla legge, nè dalla nota regola di dritto che *cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potest*. (L. 2. D. de jurisdictione §. 1).

La ragione di ciò trovasi anche nell'art. 73 della cit. legge com., che prescrive: « L'ufficio *pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà.,...* » ecc. *In via provvisoria* importa che le decisioni dell'ufficio possono essere modificate, e poichè queste fan parte dell'operato dell'elezione, così anche le *operazioni materiali* sono passibili di modificazioni, quando risultino erronee dai fatti stessi.

Questo controllo è una importante e seria garanzia della volontà dei votanti, che potrebbe soggiacere agli intrighi od errori, anche involontarii, degli ufficii elettorali.

La facoltà del consiglio e della deputazione provinciale deve limitarsi ad un semplice e vero apprezzamento di *fatto*, cioè a vedere se effettivamente furono sottratte a qualche candidato delle schede valide, per quindi computarle a suo favore e proclamarlo eletto consigliere invece dell'altro malamente proclamato dall'ufficio. Nel far ciò i consigli comunali o le deputazioni provinciali non si arrogano il dritto del corpo elettorale, ma rettificano l'*errore* commesso dall'ufficio definitivo.

In questo caso non si opera una vera *surrogazione*, sibbene si sanziona il risultato delle operazioni nel senso voluto dalle elezioni.

Può avvenire anche il caso che l'ufficio elettorale, riconoscendo ineleggibile colui che riportò maggior numero di voti, proclama eletto il secondo per ragione di suffragi.

Il consiglio comunale può invece, giudicando sulla capacità legale, proclamare eletto colui che fu ritenuto ineleggibile dall'ufficio?

Pensiamo di sì. Qui il consiglio com. fa due cose; cioè giudica sulla *capacità legale* del candidato e, facendo un *apprezzamento di fatto, rettifica l'errore* materiale commesso dall'ufficio. Colui che viene proclamato dal consiglio comunale ottenne maggiori voti, e solo per un giudizio erroneo dell'ufficio fu escluso dall'elenco degli eletti. Qui nemmeno si fa la surrogazione, ma la rettifica dell'operato dell'ufficio elettorale.

Quid juris, se il consiglio com. approva l'operato dell'ufficio, e la corte d'appello, a cui si produce ricorso, dichiara ineleggibile il candidato proclamato eletto dall'ufficio stesso?

Il consiglio di stato costantemente ritiene che l'ineleggibilità dichiarata successivamente dalla corte d'appello, cioè nello stadio giudiziario, non può dar luogo a sostituzione (2).

Veramente la massima è corretta, poichè dopo il giudizio delle autorità amministrative le operazioni elettorali s'intendono definitivamente chiuse, ma applicata al caso non sembra così.

Ed invero è risaputo che la capacità elettorale delle persone viene stabilita con maggiore serietà e garanzia dall'autorità giudiziaria. La decisione di questa deve avere un effetto. Il far restar vuoto il posto non è effetto serio e soddisfacente. Il candidato dichiarato ineleggibile dall'ufficio elettorale dev'essere reintegrato di *diritto* e di *fatto*, giacchè aveva la capacità elettorale ed ottenne maggiori voti.

È nostra opinione quindi che il candidato in parola, dopo la decisione della corte d'appello, che lo ritiene eleggibile, dev'essere dall'autorità amministrativa dichiarato eletto a consigliere comunale invece di quello malamente proclamato dall'ufficio elettorale.

Vedremo in seguito quando le decisioni della corte d'appello non debbono dar facoltà all'autorità amm. di procedere alla proclamazione degli eletti.

Al contrario il consiglio comunale può sostituire agli ineleggibili, dal consiglio stesso dichiarati, quelli che ottennero il maggior numero di voti?

Il consiglio di stato risponde di sì. (3)

Le ragioni addotte dell'illustre consesso non ci convincono, giacchè, proclamandosi consiglieri coloro che ottennero maggiori voti dopo gli ineleggibili, si fa prevalere il voto della *minoranza* su quello della *maggioranza* in contraddizione alla giustizia, alla logica ed al sistema rappresentativo.

In un governo retto a libero regime, il numero dei voti esprime la volontà popolare.

E questa una volta espressa non può essere corretta se non dallo stesso corpo elettorale nelle ordinarie elezioni, qualora il prescelto non abbia la capacità elettorale.

Il consiglio comunale, corpo giudicante, non può convertirsi in corpo elettorale, perchè la legge non gli dà tale facoltà.

Esso deve vedere se i consiglieri eletti hanno i requisiti dell'eleggibilità, e qualora ne li trovino sforniti, debbono in omaggio alla legge dichiarare la loro ineleggibilità, senza poter provvedere alla surrogazione, perchè si sostituirebbe al corpo elettorale, ciò che non è affatto ammessibile.

Secondo noi l'unica conseguenza legale è di far restar vuoti i posti fino alla novella elezione.

È superfluo dire che in questo caso le decisioni della corte d'appello nemmeno autorizzano l'auto-

(1) Giuris. assodata.

(2) V. i par. 29 marzo 1876, 1 giug. 1877, 22 marzo 1879, 28 genn. 1880 — *Man.* 1880, p. 121)

(3) Vedi i pareri 4 novembre 1882 (*Man.* 1883, p. 5 e 6) e 18 maggio 1879 (*Riv. amministrativa*, 179 p. 697) in contraddizione coi precedenti 8 maggio 1867, 29 febbraio 1868, 20 febbraio 1869 e 11 e 22 dic. 1874. Ci piace intanto riportare il sunto del parere 11 dicembre 1874 (*Riv.* 1875, p. 138). « I consigli comunali chiamati dietro ricorso a giudicare in materia di elezioni possono pronunciare la eleggibilità o la ineleggibilità di un cittadino, ma non possono mai, dopo dichiarata l'ineleggibilità del cittadino stesso, proclamare eletto il candidato che ottenne in seguito il maggior numero di voti. »

rità amministrativa a surrogazioni per le ragioni avanti esposte.

Riepilogando conchiudiamo che:

1. L'autorità giudiziaria è incompetente a procedere alla surrogazione dei consiglieri eletti. (Giuris. costante).

2. La vera surrogazione ha luogo solo nei casi previsti dall' art. 72 della legge com.

Negli altri casi poi ha luogo la rettifica dell' operato dell' ufficio.

3. Il consiglio comunale e la deputazione provinciale han facoltà di correggere gli errori commessi dall' ufficio e proclamare eletti coloro che ottennero maggiori voti validi.

4. Il consiglio comunale non può, dopo riconosciuta l'ineliggibilità del consigliere eletto, procedere alla proclamazione dell'altro che ebbe successivamente maggiori suffragi, perchè si verrebbe a sostituire al corpo elettorale, e quindi non sono attendibili i pareri del 18 magg. 1879 e 4 nov. 1882 del consiglio di stato.

5. Può al contrario proclamare eletto colui che, avendo riportato maggiori voti, venne dall' ufficio dichiarato ineleggibile.

6. Tale proclamazione può essere fatta dall'autorità amministrativa, anche dopo la decisione della corte d' appello.

7. Avverso l'operato dell' ufficio elettorale, che proclama consigliere un individuo suocero di altro consigliere in carica, devesi ricorrere al consiglio comunale e da questo alla corte d' appello, e non già alla deputazione provinciale, come vuole il consiglio di stato.

8. Dopo la decisione della corte d'appello l'autorità amministrativa deve procedere alla surrogazione ai termini del cit. art. 72.

F. A. Acconcia

Parte I.

Giurisprudenza Amministrativa

Elezioni politiche — Assessore faciente funzioni di sindaco.

L' assessore, faciente funzioni di sindaco, non è compreso nella disposizione dell'art. 2 della legge 5 luglio 1882, dove è stabilita la incompatibilità dell'ufficio di sindaco con quello di deputato al parlamento nazionale. (Cons. di stato, 4 agosto 1883.)

Nota —Questa quistione è del tutto nuova, epperò crediamo utile riportare le considerazioni del consiglio di stato.

« Che l'articolo 2 della legge 5 luglio 1882 è così concepito:

« I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati al parlamento, cessano dalle loro funzioni, « se non dichiarano di rinunziare al mandato legislativo, trasmettendo la loro dimissione pel tramite della prefettura negli otto giorni che seguono « la convalidazione della loro elezione; »

« Che dalle parole di questo articolo appare perciò manifesto il proposito del legislatore, di stabilire la incompatibilità dell'ufficio di sindaco effettivo con quello di deputato al parlamento;

« Che, parlando del sindaco, l'art. 2 precitato designa quel consiglier comunale che per reale decreto è stato investito individualmente per un triennio delle funzioni di capo dell' amministrazione comunale e di ufficiale del governo;

« Che fare le veci di sindaco non è essere sindaco: perchè l' assessore anziano adempie sempre queste funzioni e provvisoriamente: e gli altri assessori quando manchi l'assessore anziano ne fanno le veci in ordine di anzianità: e, in mancanza di assessori, le fa il consigliere anziano: senza che alcun di loro abbia bisogno per assumere tali funzioni di alcun atto del governo del re e di prestare giuramento;

« Che dalle relazioni governative e parlamentari, nonchè dalle discussioni e dai voti, risulta in modo evidente essersi voluto circoscrivere l'incompatibilità tra il solo ufficio di sindaco effettivo e quello di deputato al parlamento.

« Che, senza dubbio, può presentarsi l'abuso accennato, di eludere la legge, col mantenere a capo del comune come ff. di sindaco un deputato al parlamento, differendo indeterminatamente la nomina del sindaco effettivo; ma la eventualità di abuso (non facile del resto a verificarsi) non autorizza a dare a una legge, con interpretazione estensiva, un senso diverso da quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore;

« Che tale interpretazione sarebbe anche contraria al principio generale di diritto secondo il quale le leggi che limitano la capacità, o fanno eccezione a una regola generale, non si estendono oltre i casi in esse espressi. »

Perchè i lettori possano avere un concetto ancora più chiaro della quistione, riportiamo le ragioni messe innanzi dai contraddittori di questa massima, secondo le riassume il *Foro it.*

« I contraddittori della massima accolta dal consiglio di stato osservano che, escludendosi dal parlamento nazionale il facente funzioni di sindaco, non si estende una incompatibilità da caso a caso per ragione di analogia, ma si applica in modo eguale la legge a due casi identici; che in riguardo ai motivi sui quali si fonda la legge sulle incompatibilità amministrative non esiste differenza tra l'esercizio delle funzioni di sindaco sostenute dal titolare, e quello tenuto dall'assessore anziano, poichè per l' un caso e per l'altro non può esistere la stessa incompatibilità; che l' unica differenza che passa tra il sindaco titolare e l'assessore funzionante da sindaco consiste in ciò, che quest'ultimo non presta giuramento, ma in tutte le altre attribuzioni sono equiparati, compreso, per espressa disposizione di legge, il principio della garanzia legale di cui agli art. 8 e 110 della legge com.; e che, adottandosi la massima che il deputato al parlamento possa in qualità di assessore anziano funzionare da sindaco, la legge sulle incompatibilità potrebbe essere agevolmente elusa dal governo col non nominare un sindaco titolare nei comuni ove fosse assessore anziano un deputato al parlamento. »

Liste elettorali politiche — Condannato per associazione di malfattori — Pena correzionale.

Il condannato alla semplice pena correzionale per associazione di malfattori contro le persone non perde il dritto elett. politico (1) (App. Ancona, 28 aprile 1883).

Liste elettorali amministrative — Grado accademico.

La licenza liceale ed il certificato dell' esame di passaggio sostenuto con successo ad una facoltà della R. Università costituiscono gradi accademici, ed in forza d'uno di essi si ha dritto ad essere iscritto nelle liste elettorali amministrative. (App. Napoli, 25 agosto 1883).

Nota — La legge riconosce varii gradi accademici, che possono distinguersi in minori e maggiori.

(1) Conf. cass. Roma, 13 ott. 1882 — Giurista, p. 43.

I primi sono i certificati, i brevetti e le patenti, che rendono abili all'esercizio di alcune particolari arti, professioni o ufficii nello stato (art. 141 legge 14 nov. 1859 sulla P. I.); gli altri, cioè i maggiori, sono le lauree dottorali (art. 126 cit. legge).

Questi sono i gradi accademici che dànno dritto all'elettorato.

La semplice licenza poi sugli studii particolari in qualche facoltà non è qualificata come grado accademico dallo stesso art. 126, poichè l'art. 18 della legge com. conferisce il dritto elettorale a coloro che hanno già ottenuto la promozione, e non a quelli che sono nella via d'ottenerla. Così han deciso la stessa corte d'app. di Napoli, 12 luglio 1871, quella di Venezia, 19 ag. 1870, quella di Catania, 22 nov. 1871 e sezione 3.ª istanza, Venezia, 29 dic. 1868.

Liste elettorali amministrative — Delegazione del padre = Insufficienza del censo — Inammessibilità della delegazione = Comuni divisi in frazioni — Iscrizione degli elettori nelle diverse frazioni — Norme.

Il padre godente del diritto elettorale è facultato delegarne l'esercizio al figlio; ma non ha dritto di completare l'insufficiente censo del figlio, delegandogli all'uopo il proprio censo anche insufficiente.

Nei comuni divisi in frazioni, fra le quali, ai termini dell'art. 47 della legge com., sono ripartiti i consiglieri, i cittadini vanno iscritti sulla lista della frazione ove domiciliano, e, non domiciliando nel comune, in quella frazione ove posseggono, e quindi pagano il tributo che loro serve di censo (App. Napoli, 14 sett. 1883 (*Amm.*, 1883 p. 180).

Nota = Nel caso di un elettore che ha censo in due o più frazioni del comune in cui esiste il riparto dei consiglieri, e che non ha dimora, nè domicilio in alcuna di esse, è a ritenersi che l'interessato possa optare per l'iscrizione nell'una o nell'altra frazione. (Nota min. 23 aprile 1871, *Riv.* XXII, 726),

La riv. amm. è d'avviso che in difetto di scelta, o quando il censo debba venire accumulato, l'elettore dev'essere iscritto nella frazione dove paga la quota maggiore (anno XXII; 106).

Deliberazioni e bilanci comunali — Spedizione alla prefettura o sotto-prefettura.

L'art. 130 della legge com. fa obbligo ai comuni di trasmettere al prefetto o rispettivamente al sotto prefetto i processi verbali dei consigli e delle giunte municipali, escluse quelle relative a mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati.

Tale spedizione, ai termini dell'art. 60 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, dovrà essere fatta in duplice estratto, uno dei quali è destinato a *rimanere presso l'autorità incaricata di apporre* il visto.

L'essere un comune compreso in un circondario non direttamente amministrato dal prefetto non vale certo a creare per lui un obbligo maggiore di quello imposto per legge agli altri comuni.

Epperò quando la copia del bilancio comunale è negli archivi della sotto-prefettura, il prefetto può sempre disporre, od ordinare che glie ne sia trasmesso un esemplare; nè quindi si ha ragione di pubblico servizio (salvo speciali eccezioni determinate da eventuali contingenze) che giustifichi una domanda, la quale si risolve in un onere che nè la legge, nè il regolamento impone al comune stesso. (Cons. di Stato, 9 marzo 1883, adottato).

Deliberazioni comunali — Inosservanza dell'art. 224 della legge provinciale e comunale.

Per principio generale di dritto quando si tratti dell'osservanza delle forme, e la legge non le prescriva espressamente sotto pena di nullità, è da distinguersi tra le forme sostanziali alla validità dell'atto, e quelle che non sono sostanziali: quanto a queste non può mai presumersi che la legge le abbia prescritte sotto pena di nullità se essa non lo abbia espressamente dichiarato.

Contenendo quindi il verbale la dichiarazione che la deliberazione fu presa a maggioranza, la quale è la sola condizione posta dall'art. 223 della legge provinciale e comunale per la validità della deliberazione medesima, l'avere omesso d'indicare specificamente il numero dei voti che composero la maggioranza non è omissione di forma sostanziale portante la nullità.

Cons. di stato: sez. unite — 17 marzo 1883 = *Legge* 1883, II, 424).

Deliberazioni comunali — Lite — Intervento degli assessori che presero parte ad una deliberazione d'urgenza della giunta — Indebita influenza esercitata da un consigliere = Intervento del prefetto e della deputazione provinciale.

La legge comunale, fatta riserva delle deliberazioni che riguardano il conto consuntivo, non vieta alla giunta di prendere parte alle deliberazioni del consiglio che si riferiscono a quelle prese da essa in via d'urgenza; e non è poi il caso di occuparsi di questa questione quando, anche detratti i voti dei membri della giunta e di un consigliere interessato, la deliberazione resterebbe sempre valida, avendo la proposta ottenuta la maggioranza assoluta dei voti.

Se però il consiglio comunale senza esporre alcun motivo revoca la deliberazione della giunta con cui stabilivasi di adire l'autorità giudiziaria per falso in una ricevuta rilasciata dall'ex esattore, si può giustamente supporre che la deliberazione stessa sia l'effetto delle mene del consigliere interessato, e della dipendenza verso di lui dei consiglieri che presero parte alla deliberazione.

Quindi è opportuno di sottoporre la deliberazione stessa alla deputazione provinciale, la quale, trattandosi di affare che interessa il patrimonio del comune, potrebbe sostituirsi al comune stesso in conformità al disposto dell'art. 142 della legge succitata, e della costante giurisprudenza.

(Cons. di stato = 2 marzo 1883 — *Man. degli amm.* 1883, 234).

Consigliere comunale — Dimissioni — Presa d'atto = Deliberazione — Irrevocabilità.

Il consiglio comunale, prendendo atto della dimissione di un consigliere, ha esaurito le facoltà che la legge gli conferisce in materia di rinuncia, di dimissioni o di decadenza di consiglieri; ed è perciò irrevocabile la relativa deliberazione. (Cons. di stato: sezioni unite — 2 giugno 1883 = *Legge*, 1883, II, 501).

Impiegati comunali — Pensioni — Ritenuta sullo stipendio.

La deliberazione consiliare con cui si ammette lo impiegato a rilasciare la ritenuta sul proprio stipendio per tutti gli anni passati di servizio, per fargli conseguire la pensione, va soggetta all'approvazione della deputazione prov. ai termini dell'art. 138 della legge com.

Il prefetto non può entrare nel merito di tale deliberazione, ma deve solo vedere se la deliberazione stessa ha qualche vizio di forma (1) (Cons. stato 5 luglio 1883, adottato).

Comuni = Impiegati comunali — Mutazione d'ufficio = Incompetenza giudiziaria.

I comuni costituiscono pubbliche amministrazioni, regolate con norme e ordini loro propri, a cui si devono conformare nei loro atti per ragioni di pubblico interesse. Essi hanno per iscopo di provvede=

(1) Conf. ai pareri del 27 febb. 1874, 26 marzo e 13 giugno 1879.

re alla tutela delle persone ed all' economia degli interessi delle associazioni municipali, e in relazione a questo speciale scopo adempiono pubbliche funzioni, ondechè partecipando in certo modo alla funzione più alta e generale dello stato, di cui sono il primo elemento costitutivo, è mestieri riconoscere che in certi limiti (in quanto cioè sia necessario all' adempimento delle loro attribuzioni) loro compete anche il *jus imperii*.

E però i Comuni sono primi e principali fra quelle pubbliche amministrazioni, che, secondo l'art. 2, cod. civ., godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. È ben naturale che coloro, i quali nello svolgimento della duplice azione di questi enti (privata se trattasi di atti di pura gestione politica o pubblica se di cose attinenti all'ordine ed all' interesse pubblico) entrano in relazioni con essi, siano sommessi alle norme del gius privato, od a quelle del gius pubblico, o ad amendue insieme comtemperate, secondo il vario oggetto di tali relazioni, e può anche affermarsi la simultanea applicazione dei principii di gius pubblico od amministrativo e del privato diritto contrattuale.

Non potrà poi mettersi in dubbio che gli impiegati, organi e strumenti necessari per cui la funzione pubblica si esercita, siano in tutte quelle cose che hanno riguardo al procedere del pubblico servizio, in una relazione di pubblico diritto coi comuni, i quali perciò possano sospenderli, licenziarli o distribuirli come meglio credano nei vari uffici, od anche mutarli di uno in altro ufficio, senza che nei casi di sospensione, distribuzione o mutazione nei vari uffici, possa alcun di essi muovere richiami in appoggio del puro e semplice diritto civile, che regola tra i privati il contratto di locazione di opere. Imperocchè oltre le relazioni meramente contrattuali, vi hanno le gerarchiche ed amministrative che su quelle influiscono ed imperano, onde se il rifiuto dell' impiegato a prestare un nuovo uffizio, cui sia stato destinato, dà luogo ad una deliberazione del consiglio che lo dichiari dimissionario, la dimissione è in generale, secondo le norme amministrative, da reputarsi volontaria. In un solo caso la potrebbesi reputare necessaria e forzata si da equivalere ad una dispensa dall' ufficio o ad altro simile caso; quando cioè l' ufficio novello sia assolutamente diverso dal primo e per niente consentaneo alle condizioni personali dell' impiegato.

(Cass. Firenze — 22 febbraio 1883 — *Legge*, 1883, II, 547).

Municipio — Maestro — Licenziamento — Stipendio.

Il comune che per invito del consiglio provinciale scolastico licenzia un insegnante è tenuto a risarcirlo del danno se il licenziamento non siasi dato in conformità dello art. 3, legge 9 luglio 1876.

(Cass. Napoli — 13 luglio 1883).

Nota — Quando l' insegnante non è stato licenziato sei mesi pria che spiri la convenzione, s' intende rinnovata per un sessennio (art. 3 legge 9 luglio 1876). Contravvenendosi a questa disposizione da un consiglio comunale, anche sulla istanza del consiglio provinciale scolastico, il maestro licenziato ha diritto di reclamare il risarcimento dei danni = Strana è poi la teorica che il comune non è responsabile per avere eseguito la deliberazione di un consiglio superiore, non essendovi colpa dove non è libera elezione dei proprii atti. I Comuni in rapporto ai loro stipendiati debbono considerarsi come ogni altro contraente, spettando esclusivamente ad essi deliberare intorno al licenziamento dei maestri (articolo 87 legge com. e prov.)

Esattore comunale — Mandato di pagamento verso lo stato e a favore del comune — Quietanza.

Per la riscossione delle entrate comunali anche straordinarie il comune è rappresentato dall' esattore-tesoriere.

Epperò il mandato verso lo stato intestato a favore del comune è bene quietanzato dallo esattore-tesoriere quando porti il visto del sindaco, rapporto al quale non può trovare applicazione l' articolo 431 del regolamento sulla contabilità generale dello stato.

(Cass. Roma — 15 giugno 1883 = *La Legge* p. 543 a. 1883).

Opera pia — Distribuzione di granone = Inversione in sussidii in denaro — Passaggio dell'amministrazione alla congrega di carità.

Oggidì il modo migliore e più provvido di soccorrere i poveri è l' erogazione dei sussidi in denaro, a misura che se ne presenti il bisogno, anzichè in granone in una sola epoca dell' anno. (1)

Tale amministrazione è meglio affidata alla congrega di carità (Cons. stato, 17 genn. 1883, adottato).

Opere pie — Antiche istituzioni = Erezione corpo morale.

Le antiche istituzioni, anche quando non siano mai state considerate opere pie, si presumono fornite di personalità giuridica; e quindi non occorre un decreto reale per la loro erezione in corpo morale (Cons. stato, 11 ag. 1883, adottato).

Fondazioni pie — Enti ecclesiastici — Opere pie = Scuola — Usurpazione.

Da ciò che una scuola pei fanciulli poveri di un dato borgo sia stata fondata con bolla pontificia nella quale è detto: che tale istituto si erige *in perpetuum ufficium ecclesiasticum*, che il maestro dev essere *in sacris ordinibus constitutus*, deve insegnare agli scolari il canto fermo e condurli in chiesa a cantare le divine lodi; che è riservato ad una data famiglia il dritto di presentare questo maestro chierico e che questi deve poi venire canonicamente istituito dall'arciprete: — non si può dedurre a senso delle leggi 3 ag. 1862 e 15 agosto 1867, che si tratti di una fondazione ecclesiastica, e neppure di un'opera pia di culto e di beneficenza; ma devesi ritenere trattarsi di fondazione prettamente ed esclusivamente laicale. (App. Milano, 9 febb. 1883 = *Man. amm.* a. 1883, p. 287).

Pensioni = Impiegati ed agenti daziari passati dal servizio dei comuni al servizio del governo.

Per la legge sul dazio consumo e relativi regolamenti, agli impiegati ed agenti daziari che passano dal servizio dei comuni al servizio del governo è garentito il dritto di avere la pensione come impiegati e colle norme per questi stabilite.

Il suddetto dritto non può essere menomato dai regolamenti emanati dai comuni, i quali regolamenti non sono più applicabili a coloro che dal servizio comunale sono passati al servizio governativo ed in questo servizio sono collocati a riposo.

Ove pertanto un comune, provvedendo con apposito regolamento alle pensioni delle guardie daziasie, abbia disposto che nel computo del servizio non sia a tenersi conto dei servizi militari o civili anteriormente prestati; questa limitazione non è applicabile a coloro che dal servizio comunale passarono poscia al servizio governativo, i quali con tale passaggio acquistano il dritto di riunire i precedenti servizi sia civili che militari.

La pensione spettante alle guardie daziarie passate dal servizio comunale al servizio governativo deve sempre essere divisa fra lo stato ed il comune in proporzione del complesso degli stipendi dall'uno

(1) È ammessa generalmente l' utilità dell' inversione dei monti frumentarii in cassa di prestanze agrarie. Il governo in varii rincontri ha consigliata siffatta trasformazione.

e dall'altro corrisposti, quando anche per tale riparto la quota a carico del comune risulti maggiore o minore di quanto egli avrebbe dovuto corrispondere in base al suo regolamento.

(Corte dei conti: sez. unite — 6 luglio 1883 —*Legge*, 1883, II, 502).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Testamento segreto — Scheda testamentaria — Querela di falso.

È ammessibile la querela di falso contro la sola scheda testamentaria di un testamento segreto.

(Cass. Napoli, 12 luglio 1883 — *Gazz. del proc.*, XVIII, 400).

Nota — Il testamento segreto è per fermo, sotto certi rapporti, assimilato al testamento pubblico, ma il decidere se e fino a qual punto l'autenticità dell'atto notarile si comunichi anche alla scheda testamentaria potrebbe esser necessario, allorquando si trattasse di definire se la verità di essa possa, come di una privata scrittura, impugnarsi colla sola dichiarazione di non riconoscerne la sottoscrizione (art. 1321 cod. civ.). La quistione però riesce oziosa quando si voglia proporre querela di falso, essendo questa autorizzata contro qual si voglia scrittura anche rivestita delle forme di atto pubblico (art. 1317 cod. civ.). E poichè si può impugnare di falso così un atto intero, come una parte soltanto (art. 309 e 314 cod. proc. civ.), niente vieta che la querela si proponga contro la sola scheda testamentaria.

Congrua parrocchiale — Obbligo dei comuni.

La congrua non è dovuta solo ai parrochi; ma a qualunque ministro investito di cura delle anime.

L'obbligo nei municipii di pagar le congrue continua a sussistere anche dopo la pubblicazione della legge comunale e provinciale in vigore. (1)

(Cass. Napoli, 23 aprile 1883—*Foro it.*, 1883, I. 843).

Appello — Spropriazione — Termine — Nullità.

È nullo l'appello nei giudizi di spropriazione ove il termine per comparire siasi assegnato minore di dieci giorni.

Non può aversi per sanata cotesta nullità quando lo appellato compare dopo che è trascorso il termine per lo appello e lo deduce invocando il giudicato.

(Cass. Napoli, 23 novembre 1882 — *Gazz. dei trib.* XXXI, 620).

Donazione — Disponibile — Aumento — A chi spetta.

Spetta ai donatari del disponibile l'aumento di valore e di rendita prodotto dall'avere essi disboscato e dissodato i fondi donati. (Cass. Napoli, 22 maggio 1883 — *Gazz. del proc.*, XVIII, 413).

Nota — Unica distinzione a farsi nella materia è tra l'effetto del tempo e l'opera dell'uomo per concludere se vi sia oppur no cangiamento di effetti giuridici. Or quando non si può dubitare dell'opera e del dispendio dei donatarii nell'aver disboscato e dissodato i fondi, a nulla monta la proporzione tra lo speso ed il migliorato, rimanendo sempre vero che senza l'opera loro gli eredi non avrebbero trovato che boschi invece di giardini e vigne. Mal a proposito s'invocherebbe il disposto dell'art. 705 cod. civ., il quale riflette il rapporto giuridico del possessore verso il proprietario, e però non è certo applicabile al donatario, la cui qualità è definita dall'art. 1050 in modo ben diverso da quella del possessore.

Testamento — Infermità di mente allegata — Principii direttivi.

La sanità di mente voluta dal legislatore per gli atti di ultima volontà è quella che si ritrova nella generalità degli uomini.

La infermità di mente non può invocarsi come causa della incapacità di testare, se non quando sia stata completa, ossia tale da privar l'individuo della cognizione, della coscienza di ciò che fa e delle conseguenze delle sue disposizioni.

Essendo la capacità presunta e la incapacità, per contrario, da dimostrarsi, la pruova del preteso vizio di mente non può nè deve essere ammessa se non quando si siano articolati fatti gravi, precisi e concordanti, riferibili al tempo in cui il testamento fu dettato e scritto, e non smentiti da atti e da dichiarazioni o confessioni di epoca non sospetta.

Quando si versi nel caso d'impugnazione di un testamento per asserita infermità di mente del testatore, è opportuno consiglio tener presente innanzi tutto lo stesso testamento impugnato. Se esso è del tutto normale e conforme alle condizioni morali del testatore, deve fornire grave argomento per la sanità di mente di lui, mentre nella ipotesi opposta, ossia quando la disposizione testamentaria racchiuda enunciazioni strane e discordanti dalle naturali tendenze dell'individuo, che la detta o scrive, è lecito trarne argomentazioni contrarie. (2)

(App. Napoli — 15 giugno 1883 — *Gazz. del proc.*, XVIII, 402).

Rivocazione — Dolo.

Non è ammessibile la domanda di rivocazione per dolo, per ciò solo che siasi scientemente sostenuta in giudizio una pretesa sul fondamento di un titolo che si affermava simulato. Cass. Napoli, 5 marzo 1883 — *Gazz. dei trib.* a. XXXI, 618).

Nota — L'art. 494 della proc. civ. al n. 1 accorda la revocazione della sentenza, quando questa sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra. Ma il dolo non può consistere nell'avere proposta e sostenuta un'ingiusta pretesa, pur sapendola ingiusta, bensì nei mezzi adoperati nella istruzione della causa per fuorviare la giustizia, sia impedendo le difese della parte avversa, sia corrompendo il procuratore, i testimoni, o adoperandosi in guisa da impedire al giudice di conoscere le difese proposte.

In diritto procedurale ognuno ha facoltà di sollevare in giudizio le pretese che stima, sia sotto forma di azione, sia sotto forma di eccezione; spetta al giudice di accoglierle o respingerle.

Non si potrebbe affermare che si commetta dolo in giudizio per ciò solo che non si confessi il proprio torto, e non si accettino le difese della parte contraria. Il dolo insomma deve essere non nella dimanda che si fa valere, bensì nella istruzione.

Dazio consumo — Azione penale — Estinzione — Azione civile.

In tema di contravvenzione al dazio di consumo, la estinzione dell'azione penale per prescrizione o per amnistia, non perime l'azione civile pei danni provenienti dal reato, e di questo è sempre ammissibile la prova all'unico scopo di respingere, od almeno limitare le pretese di indennità avanzate da

(1) La quistione, più volte portata innanzi i tribunali, fu sempre risoluta uniformemente alla pubblicata massima.

(2) V. *Giurista* p. 38 e 126.

chi fu sciolto dalla imputazione. Cass. Roma, 5 giugno 1883 — *Legge*, 1883, II, 613)

Tassa di successione — Quietanza non registrata.

La quietanza del debito non registrata prima della morte dell' autore della successione non può, agli effetti della tassa di successione, portare la deduzione del credito dall'attivo della eredità. (Cass Roma, 25 maggio 1883 — *Legge* 1883, II, 614)

Vendite giudiziali — Sentenza di aggiudicazione = Cosa giudicata — Atti del procedimento anteriore = Impugnativa.

Le vendite giudiziali per esecuzione forzata non sono che contratti che si compiono sotto l' egida e mercè l'autorità del magistrato, rispetto ai quali il consenso del debitore deve aversi per libero dallo inizio, dall'epoca cioè della costituzione del vincolo; e mentre valgono rispetto ad esse i principii del consenso e del contratto giudiziale, esse partecipano ancora dell'autorità della cosa giudicata.

Dopo la sentenza d' aggiudicazione solennemente pronunziata, accettata ed eseguita, non è più dato d' impugnare per difetto di forma alcuno degli atti del procedimento anteriore per far dichiarare nulla l'aggiudicazione stessa (Cass. Firenze, 5 luglio 1883 = *Legge* 1883, II, 618).

Testamento — Cancellazione — Rivocazione — Cassazione.

È regola di ragione, non mai posta in dubbio, che la cancellazione di un testamento olografo o di una disposizione in esso contenuta importa la sua rivocazione, ossia il suo annullamento, semprechè la cancellazione siasi fatta *consulto*, vale a dire seriamente dallo stesso testatore.

Tale regola si applica tanto al caso in cui la cancellazione sia fatta in modo da rendere illegibile la disposizione cancellata, quanto a quello in cui, non ostante la cancellatura, la disposizione si possa leggere.

È censurabile, perchè contraria al detto principio e perfino a quelli che governano l'onere della prova, la massima che la cancellazione, anche deliberatamente fatta, della disposizione testamentaria, non basti ad indurre la revoca o l' annientamento della medesima, se non quando il testatore abbia completamente distrutto e reso illegibile lo scritto che lo contiene, ovvero abbia manifestata la sua volontà di annullarlo.

L' apprezzamento morale e la estimazione di volontà del testatore cessano di essere giudizii di fatto quando muovono da erronei criteri di giure e di ragione.

(Cass. Firenze, 26 aprile 1883 — *Foro Italiano*, 1883, I, 850).

Servitù di passaggio necessario — Modo — Prescrizione trentennale.

Nella servitù di passaggio per interclusione di fondo, il cui titolo sta nella legge, può il modo acquistarsi colla prescrizione trentennale, la quale comincia a correre dal giorno in cui il passaggio è stato praticato, e non altrimenti da quello in cui risulti essere stata regolata fra gl' interessati la modalità della servitù ed accertata la indennità a corrispondersi dal proprietario del fondo dominante. (Cass. Torino, 10 aprile 1883 — *Legge*, 1883, II, 621)

Nota = Che sia così si ricava dai termini in cui è concepito l'art. 597 cod. civ. posto a raffronto colla disposizione scritta nell'art. 2135 dello stesso codice, la quale stabilisce per regola generale che tutte le azioni si prescrivono col decorso di trenta anni, poichè, se così non fosse, la disposizione speciale del suddetto articolo 597, la quale da una parte dichiara con generica locuzione soggetta a prescrizione l' azione per indennità, e dall' altra riconosce essere sussistente il diritto di continuare il passaggio, quantunque l'azione per indennità non sia più ammissibile, si risolverebbe in una ripetizione inutile del principio generale proclamato nel secondo dei ridetti articoli. D'altronde, l'azione a chiedere il risarcimento dei danni e l'accertamento dell'ammontare di essi, è sorta nel danneggiato dal giorno in cui il passaggio fu effettivamente praticato; e per conseguenza fino da quel momento la sua inazione implicava rinunzia al conseguimento di quella indennità.

Asse ecclesiastico — Pensione ai religiosi = Professione di voti — Età — Concordato del 1818.

Per potersi dire regolare la professione religiosa nei sensi che prescrive l'art. 3 della legge 7 luglio 1866, doveva essere assunta non prima della età maggiore stabilita dalle leggi civili dei diversi stati d' Italia.

Peraltro nelle provincie napolitane in virtù del concordato 16 febbraio 1818 tra i reali di Napoli e la santa sede, reso obbligatorio nell' ex reame con decreto 21 marzo dello stesso anno, venne derogato al diritto comune e le norme in osservanza per la età richiesta nelle professioni religiose non altre rimasero a far tempo dal 21 marzo 1818, se non quelle fissate dal concilio di Trento nella sessione 25, cap. 25, *de regolaribus et monialibus.*

(App. Messina, 14 marzo 1883 — *Legge*, 1883, II, 639).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Oltraggi — Incaricati di un pubblico servizio — Depositari della forza pubblica: competenza = Pubblici ufficiali: provocazione.

Sono incaricati di un pubblico servizio gl' infermieri e gli altri addetti all'ospedale di un comune; e quindi gli oltraggi fatti ai medesimi nell'esercizio delle loro funzioni, o a causa di esse, cadono sotto il disposto dell'art. 260 c. p. (Cass. Roma, 20 luglio 1883 — *Legge*, 1883, II, 500).

= Gli oltraggi ai depositari dell'autorità e della forza pubblica sfuggono alla competenza diretta del pretore, il quale può quindi giudicarne solo per ordinanza o sentenza di rinvio. (Cass. Firenze, 23 maggio 1883 — *Id.*, 498). (*a*)

= I rappresentanti del p. m. son sempre funzionari dell'ordine giudiziario, quando anche attendano a funzioni di polizia giudiziaria. Quindi anche gli oltraggi ad essi recati in occasione di funzioni di polizia giudiziaria cadono sotto il disposto dell' art. 258 c. p. (Id., 16 giugno 1883—*Riv. pen.* XVIII, 289).

= Sfugge al sindacato del supremo collegio il convincimento del giudice di merito, che l' uffiziale dell' ordine giudiziario, contro cui siansi profferite parole oltraggiose, vi abbia egli stesso dato causa per trasmodanze da lui commesse — Ritenute le trasmodanze, cessa l' applicabilità delle speciali sanzioni dell'art. 258 c. p., e l' oltraggio va riguardato come arrecato ad un privato — Mutata la definizione del malefizio per quella dell'art. 572 c. p., diviene applicabile la regola del susseguente articolo 586, che esige pel procedimento la istanza della parte offesa. (Cass. Napoli, 18 giugno 1883—*Gazz. dei trib.*, a. XXXI, 590).

Nota = (*a*) = La stessa cass. romana altra volta affermò il principio opposto. (Sent. 26 gennaio 1881 =

Corte suprema, 1881, 1220). La quistione sta nella interpetrazione dell'art. 266 c. p., pel quale alla pena stabilita dall'art. 260, che rientra nella competenza del pretore, « si potrà aggiungere il confino » nei limiti legali, cioè da tre mesi a cinque anni. Questa pena del confino è pena accessoria o no? Se accessoria, il reato di oltraggio, di cui all' art. 260, rientra nella competenza pretoriale; se no, no (art. 11 c. p. p.). La cass. romana sostiene ora non esser pena accessoria perchè l'art. 38 c. p. non l'annovera fra tali pene, e l'art. 26 dello stesso codice l'include fra quelle correzionali principali con la multa ed il carcere. Nè la parola « aggiungere » usata nell'art. 266 snatura il carattere di pena principale che ha il confino, giacchè la stessa parola è adoperata negli art. 420 e 591 in rapporto alla multa, e nell'art. 374 relativamente al carcere, e nessuno potrà certamente concludere da ciò che la multa e il carcere diventino in questi casi pene accessorie. Per conto nostro, se il nostro modesto parere si vuole, crediamo che la cass. romana questa volta, e non l'altra, sia veramente nel vero.

Furto qualificato per la persona — Danno di un terzo.

Per la qualifica del furto ai sensi dell'art. 607 n. 4 c. p. non si richiede che l'autore sia dipendente dal derubato, o il furto sia commesso a danno di chi ebbe direttamente ad ammetterlo nella casa, bottega, officina ecc.

Quindi, se il furto è stato commesso bensì nel luogo ove un operaio era ammesso liberamente per ragioni del suo mestiere, ma non di spettanza del suo padrone e neppure a danno di costui, ma del proprietario del luogo stesso, esso è qualificato ai sensi della disposizione succitata.

(Cass. Firenze, 25 aprile 1883 — *Mon. trib.*, Milano, 1883, 749).

Furto di cose esposte alla pubblica fede — Ghirlande nei cimiteri.

La sottrazione di ghirlande ed altri oggetti destinati ad onorare la memoria dei defunti, fatta in un cimitero aperto al pubblico, deve riguardarsi come furto di cose esposte alla pubblica fede. (Cass. Torino, 14 maggio 1883 — *Legge*, 1883, II, 461).

Nota — La cass. di Palermo, con sentenza del 9 nov. 1882, riportata dal *Foro it.* (1883, II, 286), stabilì la massima che, per potersi ritenere il furto essere stato commesso su cose esposte alla pubblica fede, non basta il solo fatto di essere state queste lasciate in luogo pubblico per semplice elezione del proprietario, ma bisogna il concorso della circostanza che la esposizione alla pubblica fede era necessaria.

Vendita di biglietti del lotto — Contravvenzione.

Incorre in contravvenzione chi vende biglietti del lotto fuori dei luoghi destinati all'esercizio del medesimo, ancorchè la vendita non sia abituale e non fatta in sito stabile. (Cass. Roma, 23 febbraio 1883 — *Legge*, 1883, II, 497).

Falsificazione di cedole — Alterazione.

La falsificazione è il genere, la contraffazione e l'alterazione ne sono le specie. Epperò, quantunque l' art. 329 c. p. accenni soltanto a falsificazione e contraffazione di cedole ed altre carte di pubblico credito, pure l'alterazione si deve ritenere virtualmente compresa nella indicazione della falsificazione e può dar luogo all' applicazione della pena nello stesso articolo comminata, sempre quando può ingannare il pubblico ed esser produttiva di danno. (Cass. Torino, 13 giugno 1883 — *Foro it.* 1883, II, 301).

Eccesso di difesa — Complice — Comunicabilità.

La circostanza dell'eccesso di difesa nei reati contro le persone è intrinseca al fatto, e non meramente personale all' imputato. Ammesso quindi dai giurati l' eccesso di difesa per l' autor principale, quantunque essi lo abbiano negato pel complice, la corte deve estendere anche a questo il beneficio di tale scusante. (Cass. Torino, 27 giugno 1883 — *Mon. trib.*, Milano, 1883, 804).

Interrogatorio anteriore al dibattimento — Presidente della corte d' assise ordinaria — Giudizio innanzi alla straordinaria.

Non v'è nullità se l' interrogatorio dell'accusato prima del dibattimento (art. 456 c. p. p.) sia stato fatto dal presidente della corte ordinaria di assise ed il giudizio sia seguito innanzi alla corte straordinaria. (Cass. Torino, 6 giugno 1883 — *Foro it.* 1883. II, 306.)

Titolo del reato — Mutazione in altro più grave — Fattispecie.

La facoltà spettante al giudice del merito di mutare la qualificazione giuridica del fatto su cui verte il giudizio, è sempre vincolata alla regola che non si aggravi oltre l'imputazione e la citazione la condizione dell'imputato.

Epperò, data l' imputazione di oltraggio, se questa venne meno per essere l' oltraggio seguito fuori la presenza dell'oltraggiato, non può il giudicante condannare l'imputato pel titolo più grave di minacce scritte. (Cass. Torino, 4 luglio 1883 — *Foro it.* 1883, II, 304).

Dibattimento a porte chiuse — Chi deve ordinarlo — Ricorso.

Spetta al collegio giudicante e non al solo presidente ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

È ammesso il ricorso contro le ordinanze o provvedimenti del presidente, e quindi anche contro quella ordinanza che abbia dichiarato di procedersi al dibattimento a porte chiuse, sebbene le parti non abbiano protestato giusta l'art. 284 c. p. p.

(Cass. Torino—19 aprile 1883—*Legge*, 1883, II, 391.)

Pena — Applicazione — Punto di partenza errato.

La pena non può dirsi esattamente applicata quando sia stato errato il punto di partenza nella determinazione di essa, ed ancorchè il magistrato avesse potuto nella sua latitudine infliggerla. (Cass. Napoli, 10 giugno 1883 — *Legge*, 1883, II, 463.)

Parte civile — Reati d'azione privata — Costituzione.

Nei reati d'azione privata, pei quali ha luogo la citazione diretta dell' imputato, la costituzione di parte civile deve farsi a norma del secondo alinea dell' art. 110 c. p. p. nel solo caso in cui la citazione medesima sia fatta dalla parte lesa. (Cass. Roma, 30 marzo 1883 — *Legge*, 1883, II, 530). (1)

(1) Conf. V. *Giurista* p. 152.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 30 NOVEMBRE 1883 NUM. 24.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Parte I.

Giurisprudenza Amministrativa

Giudizî elettorali — Danni interessi — Indennizzo.

Dal principio ormai concordemente abbracciato dalla giurisprudenza delle corti italiane, che in materia di giudizii elettorali non si dà luogo a condanna alle spese, non consegue, ove ben si guardi, che nè tampoco si possa in tali cause condannare il soccumbente al ristoro del danno arrecato all'avversa parte.

Il ricordato principio riposa nel concetto che le cause elettorali non riflettono punto il privato interesse dei singoli cittadini, il quale forma obietto, e vien tutelato dal dritto civile.

Vi si agitano bensì quistioni attinenti ai dritti politici o civici; quei dritti i quali fanno più o meno immediatamente partecipare all'esercizio del potere e delle pubbliche funzioni. Impertanto in esse controversie è fatta astrazione dall'interesse collettivo dei cittadini che tali diritti son chiamati ad esercitare; epperò a guisa dell'azione popolare dei Romani, anche i terzi sono ammessi a reclamare contro l'ammissione o la esclusione dalle liste elettorali.

Da ciò segue, che non fa d'uopo in tali giudizii del ministero di procuratori legali e avvocati, nè occorrono spese erariali. Sicchè, se colui che resta vincente nel giudizio, ha voluto erogare delle spese non necessarie, non ha diritto ad esserne rimborsato dall'avversario. Ma ben diverso è il caso in cui taluno, col pretesto di esercitare un diritto elettorale, ha con una lite temeraria ingiustamente vessata l'avversa parte.

La su esposta ragione della legge non soccorre punto costui. Perocchè, data in fatto la temerità della lite, manca lo scopo di esercitare un diritto in nome della civil comunanza, ed in sostanza si mira a turbare la pace di un cittadino. Ed allora non è dubbio, che, dichiarato l'attore soccumbente nell'ingiusto litigio, riesca a lui applicabile il disposto dell'articolo 370 codice civile, la contraparte ha irrecusabilmente il diritto di ripetere da lui le spese necessarie per respingere l'ingiusto attacco, il risarcimento del danno che quel vessatorio giudizio gli ha prodotto.

(App. Catania — 31 ottobre 1883 — *Foro catanese*, 1883, p. 224).

Liste elettorali politiche — Fallito concordatario sotto l'abolito codice di commercio — Capacità.

Non possono essere privati della capacità elettorale i falliti che ottennero il concordato sotto l'impero dell'abolito codice di commercio. (App. Venezia, 21 agosto 1883). (1)

Liste elettorali politiche — Reclamo alla corte d'appello — Notificazione del reclamo al prefetto — Termine.

Il reclamo prodotto dall'interessato alla corte d'appello avverso la decisione della commissione provinciale, che gli negò l'iscrizione nella lista, deve essere notificato al prefetto entro 10 giorni dall'intimazione della detta decisione. (App. Venezia, 31 agosto 1883). (2)

Liste elettorali politiche — Copie per gli archivi delle prefetture.

Basta conservarsi negli archivi delle prefetture uno degli esemplari della lista compilata dai comuni debitamente autenticata colle modificazioni decretate dalla commissione provinciale, non ossendo, in virtù dell'art. 33, obbligatoria la formazione di una terza copia. (Cons. di stato, 28 giugno 1883). (3)

Liste elettorali amministrative — Comune diviso in sezioni — Reclami di elettori.

In un comune, ove le elezioni si eseguono per frazioni o sezioni, l'elettore di una sezione non può reclamare alla corte d'appello per l'iscrizione d'individui nella lista di altra sezione. (App. Napoli, 10 agosto 1883).

Liste elettorali amministrative — Reclami fatti da un terzo per iscrizioni o cancellazioni di elettori — Depositi di l. 10.

Occorrono tanti depositi di l. 10 quanti sono i ricorsi ed i richiami, che nell'istesso tempo produce il terzo per la iscrizione o cancellazione di più cittadini dalle liste elettorali. (App. Casale, 30 giugno e 7 luglio 1883).

Nota — Intorno all'applicazione dell'art. 34, circa la singolarità o pluralità del deposito che accompagnar deve il reclamo promosso da terzi, la giurisprudenza si è formata in questo senso.

1.° Quando il reclamo muove da più reclamanti, qualunque sia il numero dei terzi nel cui interesse si reclama, si esigono tanti depositi di lire 10 quanti sono i reclamanti autori del ricorso.

2.° Quando il reclamo muove da *un solo* reclamante nell'interesse di varie terze persone e per cause differenti fra le dette diverse persone, occorrono tanti depositi di l. 10 quanti sono i *motivi*, *cause* o *quistioni* che si sollevano nel ricorso stesso, e ciò per regolare secondo le varie ed eventualmente differenti decisioni dell'autorità la trattenuta o restituzione dei depositi, secondo che il reclamante avrà avuto ragione o torto nelle differenti quistioni che avrà sollevato.

3.° Quando un reclamo è prodotto da un solo reclamante nell'interesse di varie terze persone, ma per una causa unica, o quistione identica comune a tutte le dette persone, allora basterà un solo deposito,

(1) V. il par. del cons. di stato, 6 aprile 1883, riferito a p. 83 del *Giurista*.

(2) Conf. Cass. Roma, 23 ottobre 1882.

Al prefetto dev'essere notificato a pena di nullità il reclamo con l'analogo decreto presidenziale. (App. Ancona, 21 giugno 1882 — *Giurista* p. 20).

(3) Uniforme: Circ. Min. Int. 30 giugno 1883. (*Riv.*, 1883, p. 554).

perchè in tal caso unica sarà per riuscire la decisione del ricorso e conforme per tutti i terzi interessati, e secondo la ragione o il torto che avrà avuto il ricorrente nell'unica quistione da esso sollevata si saprà che cosa debba farsi del suo singolo deposito. (*Legge sull'amm. com. e prov.*, annotata da Serpieri, Saredo e Bergoèn, p. 182).

Liste elettorali amministrative — Reclami alla corte d' appello — Come debbono essere fatti.

I reclami alla corte d'appello debbono essere fatti a nome proprio dall' interessato, o a mezzo di un procuratore; altrimenti sono inattendibili. (App. Napoli, 27 luglio 1883).

Nota=Han pronunziato in senso uniforme la corte d' appello di Genova (18 agosto 1881) e la cass. di Napoli (30 giugno 1868). I cittadini omessi nelle liste elettorali, i quali chiedessero d' esservi iscritti per mezzo di procuratore, si ritiene, secondo le regole del dritto comune, che possano farlo per mandato o scritto o verbale, purchè *ad hoc*, giacchè un mandato generale ed in termini generali, che non contenesse la facoltà di domandare l'iscrizione nelle liste, non sarebbe valido, salvo che in tale mandato si dicesse avere il mandatario la facoltà di fare tutto ciò che interessa all'integrità dei dritti del mandante. Il mandato verbale può essere sufficientemente giustificato dai titoli di cui il mandatario fosse latore. (Cons. di stato franc., 20 febbraio 1835—Comenin voce *elections municipales*, tom. 2, p. 120).

Liste elettorali amministrative — Ricorso alla corte d' appello — Notificazione.

Anche il ricorso alla corte d' appello avverso la decisione della deputazione provinciale dev' essere, a' termini dell'art. 35, notificato agli interessati nella iscrizione (App. Bologna, 24 luglio 1883). (1)

Liste elettorali amministrative— R. delegato straordinario — Ricorso alla corte.

Il regio delegato straordinario ha facoltà di ricorrere alla corte d'appello avverso il decreto della deputazione provinciale che ha operato delle cancellazioni e delle iscrizioni nelle liste. (App. Napoli, 13 agosto 1883).

Nota — Troviamo esattissima la massima, giacchè è risaputo che il regio delegato straordinario è il legale rappresentante del comune, essendo investito delle facoltà della giunta non solo, ma anche di quelle del consiglio nei casi previsti dell'art. 94 della legge.

Liste elettorali amministrative — Impiegati militari— Censo per ritenuta di ricchezza mobile.

Gli impiegati militari e civili che pagano per ritenuta sullo stipendio il censo prescritto dalla legge, e risiedono nel comune da oltre sei mesi, hanno dritto di essere iscritti in quella lista. (App. Napoli, 13 agosto 1883). (2)

Liste elettorali amministrative — Iscrizione valida per un anno — Appello — Richiamo amministrativo — Mancanza — Effetto.

Il fatto che un cittadino trovasi inscritto nella lista di un anno non gli dà dritto a rimanervi anche per l' anno vegnente. (3)

L'appello alla corte produce effetto sospensivo solo per colui che, cancellato dalle liste, ne chiede la reiscrizione, e non già anche per colui che chiede far decidere in primo grado avanti alla corte d' appello la sua iscrizione, mentre non era stato iscritto e non se n'era richiamato avanti al consiglio comunale (4) (Cass. Roma — 5 giugno 1883).

Deputazione provinciale — Autorità tutoria — Deliberazioni — Revoca del governo — Ricorso — Inammessibilità.

Quando la deputazione provinciale provvede come autorità tutoria e nei casi previsti dagli art. 137 e 138 della legge com., pronunzia come giudice, e quindi non ha dritto di ricorrere avverso il decreto reale, che rovocò le sue decisioni. (Cons. di stato, 10 luglio 1883, adottato).

Comune — Locazione di beni ai consiglieri comunali— Licitazione privata.

Quantunque per lo spirito della legge anche le locazioni possono dirsi comprese fra gli atti e contratti relativi a beni e servizi comunali, ai quali i consiglieri comunali non debbono prender parte, tuttavia in base al parere emesso dal consiglio di stato a sezioni unite ai 12 aprile 1872, è da stabilirsi la massima che il divieto dell'art. 222 della legge comunale non deve estendersi ai contratti di locazione di beni comunali (5).

Quando risulta che il prezzo stabilito per la licitazione privata fu inferiore a quello che era stato fissato pel secondo esperimento d'asta andato deserto, senza che tale ribasso fosse stato autorizzato dal prefetto, il contratto è irregolare e merita d'essere annullato (6).

(Cons. di stato—Adunanza generale —9 giug. 1883).

Deliberazioni comunali — Trasferimento di proprietà— Pubblico istrumento — Omessa stipulazione.

Una deliberazione comunale, relativa a trasferimento di proprietà, non costituisce *ex se* un atto agli effetti dell'art. 1411 del cod. civ., quando siasi omesso di stipulare il conseguente istrumento davanti notaio.

Non basta la presenza di un pubblico ufficiale qualunque per far valido un atto, e dargli l' impronta della pubblicità, ma è necessario ch' egli sia dalla legge autorizzato ad attribuire la pubblica fede a quell' atto speciale che intende di compiere, secondo la sua natura e nei limiti della legittima potestà.

Le deliberazioni dei consigli comunali redatte dal segretario comunale, e rivestite delle forme volute dalla legge, sono anche esse atti pubblici, perchè ricevute da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ad attribuire pubblica fede agli atti amministrativi, ai quali si riferiscono; ma tutto ciò è circoscritto nei limiti delle funzioni che ai consigli comunali ed ai rispettivi segretari si appartengono, val quanto dire per gli effetti amministrativi, essendo in questa sola sfera ristretta la qualifica di pubblico ufficiale che la legge attribuisce ai segretari comunali.

Non v' è quindi contratto nelle obbligazioni assunte dai comuni, ove manchi l' istrumento, nè è da parlare di volontaria esecuzione e di altro per ritenere perfezionate e valide consimili obbligazioni. (Cass. Roma — 6 lug. 1883).

Nota — Ecco lo stato della giurisprudenza riassunta dal *Filangieri* (a. 1880, p. 69):

---

(1) Conf. App. Napoli, 19 luglio 1870 e 26 agosto 1880; Torino, 17 settembre 1878 e Venezia 28 luglio 1880, e cons. di stato, 19 settembre 1878—*Riv. amm.*, 1880 p. 690.

Contr. App. Palermo e Genova, 31 luglio 1880—*Riv.* 1881 p. 124.

(2) Conf. stessa corte, 26 agosto 1880; app. Genova, 2 ottobre 1877 e cons. di stato, 7 luglio 1877.

(3) Ci meraviglia come se ne sia fatta quistione, giacchè le liste conservano virtù per un solo anno, prescrivendo la legge che ogni anno debbono rivedersi. La revisione importa di necessità che debbonsi, quando del caso, operare le cancellazioni. La giurisprudenza può dirsi assodata. V. App. Genova, 8 luglio 1881 (*Man.* 1881, p. 358); Messina, 22 genn. 1883 (*Giurista*, p. 149 con la nota) e cass. Torino, 9 luglio 1883 (*Id.* p. 154).

(4) Giuris. non più dubbia. V. fra gli altri i pareri conformi del cons. di stato in data 30 marzo e 6 aprile 1883.

(5) Il consiglio di stato, revocando il suo parere del 25 luglio 1882, è ritornato ai precedenti pareri.

(6) Giuris. costantissima.

« . . . . Adunque un terzo non può dirsi vincolato ad un municipio, nè questo ad un terzo, se non quando fra esso ed il sindaco, qual rappresentante del municipio, si è verificata la stipula del relativo contratto. La cass. di Torino, con decisione del 15 giugno 1871 (*N. Giuris. amm.*, 1871 p. 345; e *Man. degli amm.* d.° a. p. 335), dichiarò che « la deliberazione del consiglio comunale è necessaria per autorizzare la giunta a conchiudere i contratti ed il sindaco a stipularli, ma fino a che la giunta non si mette in relazione coll' altra parte contraente, ed il sindaco non ha stipulato la convenzione, la deliberazione del consiglio si riduce ad un puro atto di amministrazione interna ». La stessa corte di cass., con decisione del 4 aprile 1877, disse: « i monti di pietà e le annesse casse di risparmio, ed in generale le opere pie ed i corpi morali, non possono esplicare la loro sfera d'azione, se non nei limiti dei loro statuti organici, e nei modi e forme determinati dai relativi regolamenti. Così, a rendere obbligatorio pel corpo morale un contratto che si pretende con esso stipulato, non basta il concorso dei requisiti voluti dal cod. civ., ma si richiede ancora che la stipulazione sia eseguita coll'osservanza delle formalità prescritte dal regolamento dell' istituto stesso ». (*N. Giuris. amm.*, 1877, p. 172). La corte di cass. di Napoli con decisione del 26 sett. 1875 (*N. Giuris. amm.*, 1876, p. 371) dichiarò pure che la giunta conchiude i contratti deliberati in massima dal consiglio. — La corte d'app. di Napoli con sent. del 16 ott. 1874 (*N. Giuris. amm.*, 1874, p. 398; *Racc.* XXVI, I, 840; *Riv. amm.* XXIV, 243; *Gazz. del procur.*, IX, 502), esaminando l'azione di un medico condotto comunale, il quale era stato nominato dal consiglio, commettendosi alla giunta la capitolazione, ed al sindaco, come per legge, la stipula della convenzione quinquennale, ebbe a dichiarare di non esservi stato contratto per la detta durata, appunto perchè nè la giunta aveva formulato i patti, nè il sindaco aveva partecipato al professore eletto la deliberazione del consiglio. La cass. di Torino, in data 15 giugno 1871 (*Racc.* XXIII, I, 425; Astengo, *Guida amm.* p. 644), proclamò la massima che: — sarebbe egualmente inesistente un contratto, approvato dal consiglio e conchiuso dalla giunta, senza l'intervento del sindaco, poichè l'assistenza personale del sindaco è necessaria nella stipulazione dei contratti d'ogni genere. — Il cons. di stato in data 31 marzo 1870 decise che la stipulazione dei contratti deliberati nell' interesse del comune dal consiglio comunale, è attribuzione del sindaco. Basta adunque il solo intervento di lui, o di un assessore che lo rappresenti, e non è necessario quello dell'intera giunta, perchè il contratto sia validamente stipulato. (*Legge*, X, II, 196; *Il Comune*, p. 236 e 237).

Una nota ministeriale del 21 sett. 1869 al prefetto di Catanzaro, ed un parere del cons. di stato del 31 marzo 1868 proclamarono la massima che la stipulazione degli atti deliberati dal consiglio comunale spetta esclusivamente al sindaco. In conseguenza gli atti stipulati dai consiglieri comunali, senza intervento del sindaco, non hanno esistenza legale. (*Riv. amm.*, XX, 824). Al solo sindaco, o a chi ne fa le veci, spetta stipulare i contratti comunali. (Cons. di stato, 31 marzo 1868 — *Riv.* 1870, p. 974).

Ed è tanto vero che nella materia dei contratti amministrativi la parte integrale degli stessi sta nella stipula, senza la quale contratto non esiste, in quanto che con altre decisioni si è ritenuto che, quando un sindaco, qual rappresentante di un comune, ha stipulato un contratto con un terzo, senza che vi fosse stata la relativa deliberazione del consiglio ed il capitolato della giunta, il sindaco potrà essere tenuto a dar conto del suo operato all'amm. municipale, ma il terzo ha tutto il diritto di far rispettare al municipio il contratto conchiuso col suo legittimo rappresentante, perchè essendo le deliberazioni del consiglio e della giunta atti di amministrazione interna, il terzo non conosce, nè ha il dovere di conoscere, se l'atto che egli stipula con il legittimo rappresentante del municipio, sia o no stato preceduto dalle relative deliberazioni del consiglio e della giunta.

La corte d'app. di Firenze, in data 31 marzo 1872, decise che « tutt' i contratti interessanti lo stato, come pure la rescissione o variazione di contratti precedenti per causa non preveduta nei contratti stessi, debbono essere redatti per iscritto. (*Riv. amm.* 1872, p. 159). È vero che oggi i comuni presso di noi non rappresentano degli stati sovrani, come nel medio evo; ma è pur verissimo che amministrativamente possonsi raffigurare come tanti piccoli stati tributarii, sotto la duplice ingerenza, governativa ed amministrativa. Il municipio è un ente morale come lo stato. A questo mondo non esistono che persone fisiche e persone morali, ossia individui ed associazioni d'individui. È vero, dice Pellegrino Rossi, che la persona morale per eccellenza è la società civile; ma le altre persone morali, soggiunge lo stesso scrittore, i corpi collettivi secondari, non sono di natura diversa dalla prima. In guisa che la massima proclamata dalla corte d'app. di Firenze deve applicarsi, e non può non applicarsi, ai municipii, e ciò tra per la loro natura e tra per lo espresso precetto dell'art. 102, n. 5 della legge com.....».

Noi poi ricordiamo pure la sentenza in data 8 luglio 1880 della corte d'app. di Torino (*Gazz. amm.*, 1880, p. 30) con cui fu proclamata la massima che « è legale la nomina di un impiegato fatta per un determinato tempo e corrispettivo dal consiglio, sempre quando la deliberazione consiliare fu accettata ed eseguita dall' impiegato, sebbene la giunta non abbia poi effettivamente redatta e firmata la capitolazione, ai termini della detta deliberazione di nomina.

Il consiglio, nella pienezza dei suoi poteri che assorbono quelli della giunta, può direttamente stipulare le convenzioni, ed allora la deliberazione assume i caratteri di un vero contratto.

Questa seconda tesi era stata altresì sostenuta dalla stessa corte d'app. di Torino (9 lug. 1875 e 22 ott. 1878) e da quella di Casale (1 ag. 1868), ritenendosi che il consiglio com. può direttamente intervenire a formare con una sua deliberazione firmata dalla maggioranza dei consiglieri e dal segretario quale contraente un vero e proprio contratto.

Dazio di consumo — Birra — Gazosa — Sovrimposta comunale.

I comuni hanno dritto di sovraimporre il 50 °/o sulla tassa governativa di fabbricazione delle acque gazose e birra (Cass. Palermo, 19 giugno 1883). (1)

Dazio di consumo — Comuni chiusi — Ufficii di riscossione — Luogo di stabilimento — Obbligo di tassa — Bollettino d' accompagnamento.

Sebbene nei comuni chiusi il dazio di consumo si riscuota alla introduzione dei prodotti nel recinto daziario, per garentire siffatto pagamento gli uffici di riscossione possono stabilirsi tanto all' ingresso quanto all' interno di detti comuni.

Finchè il genere soggetto a dazio non giunge al luogo di sua destinazione ed anche dopo l' ingresso nell'ambito daziario, sottostà sempre all'obbligo della tassa corrispondente, laddove non se ne giustifichi colla bolletta relativa l' eseguito pagamento.

(App. Messina — 30 agosto 1883 — *Riv. amm.* 1883, p. 707).

---

(1) I comuni hanno facoltà di stabilire sovrimposte per tutti i generi soggetti a dazi di consumo governativo. (Cons. di stato, 15 ottobre 1872 — *Legge*, XII, II, 374).

Dazio di consumo — Quistioni dell'appaltatore coi contribuenti — Competenza.

La corte suprema di Roma è l'unica competente a conoscere le controversie fra un contribuente e l'appaltatore in un comune abbonato circa la modificazione della cinta daziaria. (Cass. Roma, 8 luglio 1883).

Nota = Non vi può esser dubbio, giacchè, in virtù dell'articolo 14 della legge 3 luglio 1864 n. 1827, le disposizioni per le tasse in pro dello stato debbono osservarsi altresì per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei comuni e quindi per la decisione delle relative controversie.

La giurisprudenza è assodata in questo senso. (Cass. Roma, 25 giugno e 27 luglio 1877, 5 giugno 1879 e 21 giugno 1880).

Il ricorso da una sentenza pronunziata in causa tra un comune ed il ministero dei LL. PP., pel conseguimento del dazio di consumo sui materiali da costruzione nei lavori della stazione e strada ferrata eseguiti d'ufficio nella cinta daziaria, rientra nella competenza della cass. di Roma. (Cass. Roma, 17 novembre 1879).

Spetta del pari alla speciale competenza della cass. di Roma la cognizione della causa in cui si quistioni tra l'appaltatore del dazio consumo ed il privato sull'applicazione delle leggi daziarie (Id., 21 giugno 1880); oppure tra un contribuente ed il comune che ha assunto la riscossione del dazio governativo (Id., 3 luglio 1883).

Officine incomode.

È giurisprudenza assodata che per dichiararsi una officina incomoda è necessario giustificare che la molestia, tanto per *intensità* quanto per *estensione*, si addimostra talmente grave da produrre danno a tutti o ad una gran parte degli abitanti di un comune, e non già solo incomodo ad *alcuni*.

Solo in questo caso l'utile privato deve cedere di fronte ad un danno pubblico (1)

(Cons. di stato—27 settembre 1883 — adottato).

Ricchezza mobile — Credito fruttifero — Impugnativa di falso.

Il credito fruttifero, il cui titolo è impugnato di falso, durante il giudizio è soggetto alla tassa di ricchezza mobile. (Cass. Roma, 8 maggio 1883).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Frutti dotali — Sequestrabilità

I frutti della dote amministrata dal marito sono sequestrabili. (2)

(Cass. Napoli, 28 giugno 1883 — *Gazz. del proc.* XVIII, 447).

Nota Osserva la corte: Il marito, come capo della società coniugale amministra senza dipendenza, percepisce e dispone dei frutti, senza controllo, ed in tal fatto non è soggetto a render conto a chicchessia. Nel che ha un godimento più esteso dell'usufruttuario, tosto che tiene facoltà di esigere anche la restituzione dei capitali.

Gli è vero però che cotesto dritto ampio ed assoluto di amministrare vien vincolato dall'obbligo di sostenere i pesi del matrimonio; ma finchè il deviamento da tal dovere non va dedotto; finchè una inversione riprovevole non vien dimostrata; e sinchè non sia constatato che, per insufficienza assoluta di altri mezzi economici, non sia al caso di sopperire diversamente al mantenimento dalla famiglia; cotal dritto non può essere menomato o ridotto senza accusar di contraddizione il precetto legislativo che di tal facoltà lo riveste.

Precetto immobiliare — Trascrizione — Ipoteca.

— Il divieto di alienare fatto dall'art. 2085 del cod. civ al debitore soggetto ad espropiazione immobiliare comprende pur quello di ipotecare, posteriormente alla trascrizione del precetto, il fondo pignorato. (Cass. Roma, 17 aprile 1883 — *Legge*, 1883, II, 650).

— Nel divieto di alienare fatto dallo articolo 2085 cod. civ. al debitore soggetto ad espropriazione immobiliare, non è compreso quello di ipotecare il fondo pignorato, posteriormente alla trascrizione del precetto. (Cass. Torino, 28 febbraio 1882 — *Id.*, 662).

Nota. — Colla prima delle riportate massime fu confermata una decisione della corte d'appello di Bologna del 2 settembre 1882, che noi pubblicammo a pag. 38 di questo giornale. A maggiormente avvalorare la giurisprudenza seguita dalla cassazione romana, crediamo far cosa grata al lettore, riferendo un brano di un dotto articolo dell'egregio consigliere Salucci, già pubblicato nella *Cassazione di Torino* e riprodotto nella *Giurisprudenza* e nella *Legge:*

« Apprendendo da questo articolo (2085) che il debitore espropriando non è altrimenti considerato come libero dispositore dei suoi beni, sia come proprietario che amministratore, pare che non si possa disputare seriamente se conservi il diritto di ipoteca, perchè quando la legge lo trasforma in un sequestratario giudiziale, gli toglie i frutti e la facoltà peranco di dare in affitto i beni indicati nel precetto già trascritto senza ordine del giudice, non può ammettersi che, interdettegli le maggiori e le minori facoltà, gli possa appartenere il diritto d'ipoteca. Non è un libero, assoluto proprietario ai termini dell'art. 436, perchè non può *alienare*. Non è amministratore, perchè gli è vietato di disporre dei frutti e fino di affittare i terreni, ma è soltanto un possessore in qualità di sequestratario giudiziale; e da questa qualità può essere rimosso da uno o da tutti i creditori *iscritti* con la forma di una sola domanda. Come adunque si sostiene che questo fantasma di proprietario ha il diritto emanante dal dominio assoluto, cioè di ipotecare i beni? Che se la di lui condizione giudiziaria è delineata e definita come quella di un semplice possessore, che non ha diritti ma obblighi, non sappiamo come possa attribuirglisi il diritto di sottoporre ad ipoteca i beni. Anche il debitore pignorante mantiene la proprietà delle cose mobili pignorate, ma dopo la dazione in pegno (che il diritto antico assimilava all'ipoteca) non ne gode più la disponibilità. Dunque il debitore, a cui l'art. 2085 non accorda che la preferenza dell'*onus* di sequestratario giudiziario, ingiungendogli di conservare nella loro integrità i beni ed i frutti affidati alla sua custodia, non può avere altri diritti che quelli del possessore. La proprietà redimibile, la sua capacità di obbligarsi, costituiranno le ipoteche in uno stato di eventuale validità, perchè la convenzione inefficace di fronte ai terzi, non cessa di essere un contratto valido fra i contraenti ».

(1) Ove l'esercizio di una industria sia causa di insalubrità, di rumori intollerabili, i proprietari vicini possono chiederne la soppressione. A ciò non osta l'accordata autorizzazione amministrativa (App. Genova, 24 maggio 1879).

(2) Contr: Cass. Roma, 29 marzo 1883 — V. *Giurista*, p. 101, con nota ivi.

Perenzione — Rinuncia tacita — Perenzione d'appello — Interlocutoria.

— La disposizione di legge che per presunzione *juris et de iure* fa ritenere rimessa la perenzione da colui che potrebbe opporla, quante volte prima di opporla faccia uso di altre difese, non può applicarsi al caso in cui il convenuto nel suo primo atto abbia associato l'eccezione di perenzione a quella di nullità della citazione, malgrado che dall' atto medesimo apparisca essersi data la precedenza alla eccezione di nullità. (Cass. Roma, 19 febbraio 1883— *Legge*, 1883, II, 295).

— La perenzione d'istanza d'appello, quantunque formi una quistione incidentale, non può sperimentarsi, citando avanti al giudice mensilmente delegato dal presidente per la istruzione delle cause formali.

Il legislatore moderno ha innovato essenzialmente lo statuto della perenzione d'istanza.

Questa si opera di diritto, e può profittarne tanto l'attore che il convenuto e farsi valere per via di azione o di eccezione.

La costituzione di procuratore, fatta dall'appellato dopo scorso il triennio dall'appello, non vale ad interrompere la perenzione già compiuta.

Costituisce rinunzia tacita all'operata perenzione appigliarsi ad altro mezzo principale, qual'è il recesso dello appello, incompatibile questo essendo infatti con la perenzione.

Portata la causa alla cognizione del collegio giudiziario sulla sola quistione incidentale della perenzione, tutte le altre quistioni subordinate di merito vanno rinviate al giudizio di propria sede. (App. Palermo, 29 dicembre 1882 — *Circolo giuridico* di Palermo, 1883, 100).

— La sentenza che ordina la prova, e lascia integre le ragioni in merito, non è di ostacolo alla perenzione dell'appello. (App. Catanzaro, 11 dicembre 1882 — *Il Gravina*, 1883, 30). *(a)*

—È contrario alla lettera ed allo spirito dell'art. 341 c. p. c. ritenere che nei giudizii di appello le sentenze che abbiano ordinato mezzi di prova contradetta, siano di ostacolo alla perenzione. (Cass. Palermo, 11 settembre 1883 — *Foro catanese*, 1883 p. 210). *(b)*

Nota — (*a*, *b*) — Il nostro giornale si è più volte occupato di questa importante quistione sia con articoli dottrinali, sia col riportare le sentenze delle altre corti del regno. Pubblichiamo ora un brano della sentenza della cass. di Palermo che ha stabilita la massima riportata.

« L' art. 341 procedura civ. pei giudizi di prima istanza stabilisce che la perenzione rende nulla soltanto la procedura, lasciando salvi, oltre all'azione, gli effetti delle sentenze pronunciate e le prove che risultano dagli atti; ma pei giudizi di appello dà alla perenzione l' effetto di far passare in giudicato la sentenza appellata, quando con altra sentenza non ne siano stati modificati gli effetti. Il che vuol dire che, non ostante le sentenze pronunciate nel corso del giudizio, la perenzione può aver luogo quando sull'istanza non sia stato diffinitivamente giudicato, o non siano stati con esse modificati gli effetti della sentenza appellata, e ciò perchè le modifiche apportate impediscono che la medesima passi in cosa giudicata. La corte comprese la difficoltà, e volle evitarla, dicendo che quando in appello si ordina un altro mezzo di prova contradetto, non reputandosi ben fondato il convincimento dei primi giudici che pronunciarono *sine plena inquisitione*, implicitamente restano modificati gli effetti della prima sentenza. Ma questo concetto dell' implicita modifica degli effetti della sentenza, per una semplice istruzione che si è ordinata, ripugna alla lettera ed allo spirito della legge; avvegnachè non può dirsi modificato l' effetto di una sentenza quando nulla si è deciso sul merito e quando in esito della disposta istruzione può la medesima esser confermata; e se l'effetto non è in atto modificato, e potrà forse in avvenire modificarsi, nulla impedisce che essa passi in giudicato, quando la procedura resti abbandonata per tre anni o più.

« Se è così, la corte di merito malamente vide nell' interlocutoria dell' 11 giugno 1866, che nulla statuì sul merito dell' appello, un ostacolo alla perenzione, e giustamente si duole la ricorrente che sia stata rigettata la sua domanda in ordine al preciso e chiaro disposto degli invocati articoli 338 e 441. E però il ricorso debb' essere accolto. »

Affrancazione — Rendita equivalente — Ricchezza mobile. — (Legge 24 gennaio 1864).

L' affrancante per la legge 24 gennaio 1864 non è tenuto, nonostante qualunque patto in contrario portato dal titolo, a corrispondere al direttario la rendita sullo stato netta dell' imposta di ricchezza mobile. (Cass. Torino, 31 luglio 1783 — *Foro it.* 1883, I, 856).

Nota L' abolizione di tutte le manimorte ecclesiastiche o laiche, e lo svincolo della proprietà fondiaria, il suo ritorno al libero commercio ed alla privata industria, il rialzamento del credito pubblico col far aumentare la domanda delle obbligazioni dello stato, questo fu l' importantissimo scopo che colla legge del 24 gennaio 1864, il potere legislativo si prefisse. Innanzi a questo scopo non si trascuravano certamente, ma venivano in secondo ordine, i principii di eguaglianza e giustizia; che anzi, il diritto di proprietà assoluta, la facoltà cioè di liberamente disporre delle cose sue, che ad ogni cittadino ed ente morale è della legge comune riconosciuto, veniva alla pubblica necessità posposto.

Chiara è la disposizione di quella legge; stabilita la affrancabilità, essa ne determina i modi e le condizioni, e traccia una regola invariabile, una regola che non ammette modificazioni, e tanto meno interpretazioni equitative.

Per fissare il correspettivo di quel dominio diretto che doveva scomparire, del quale, le mani morte erano espropriate, la legge in quistione, non altrimenti che quella sarda del 1857, prende a base il canone capitalizzato, e non dimentica il laudemio e le altre prestazioni dominicali. Ma per il pagamento di quel corrispettivo, e qui sta la parte essenziale e caretteristica della legge, essa obbliga l' affrancante di inscrivere a favore della manomorta espropriata una rendita sul gran libro dello stato 5 per cento uguale al canone sino allora percepito.

Evidentemente la legge con quei termini si limita a disporre che il canone capitalizzato si paghi con obbligazioni dello stato 5 per cento al valor nominale. A nessuno verrebbe in mente che dovendosi pagare il canone capitalizzato con obbligazioni dello stato 5 per cento al valore nominale, dovesse l' affrancante per un capitale di canone di lire 10,000 dare maggior somma che cartelle del debito pubblico al valore nominale di lire 10,000 fruttanti il 5 per cento, cioè lire 500.

Se, in previsione della imminente imposta sulla ricchezza mobile, la quale fu infatti promulgata nel luglio dello stesso anno 1864, il legislatore avesse voluto provvedere nel senso di farla sopportare dall' utilista affrancante, nell' art. 6 della legge avrebbe qualche cosa soggiunto in ordine alla rendita da inscriversi in corrispettivo del canone, invece di prendere per sola base il canone al momento della affrancazione; nè gli era difficile lo esprimere che la rendita 5 per cento dovesse essere netta da ogni peso o tributo, e, come netta, uguale al canone posseduto al momento della affrancazione.

Capitano—Polizza di carico—Clausola ignota qualità e quantità—*Responsabilità del capitano—Prova—Apprezzamento.*

La polizza di carico è un contratto bilaterale che si compie tra il caricatore e il capitano, e può contenere la prova del seguito caricamento, della natura, quantità e qualità della merce caricata e dell' obligo assunto di consegnarla in un determinato luogo.

Avendo il capitano preposto alla sua firma nella polizza di carico la clausola *ignoro qualità e quantità*, il caricatore che l'ha accettata deve provare con altri mezzi quale fosse effettivamente la quantità e qualità della merce caricata; a meno che non risulti che per un particolare della piazza si dà a quella clausola una diversa interpetrazione.

La corte di merito è incensurabile nell'apprezzamento delle prove, in base alle quali intende stabilire la responsabilità del capitano relativamente alla somministrazione della merce. (Cass. Torino, 20 luglio 1883 — *Legge*, 1883, II, 729).

Nota. La clausola *ignoro qualità e quantità* e l'altra *che dice essere*, fequentemente apposte anche nelle lettere di vettura dei trasporti terrestri, non sono già dirette ad esonerare il capitano o il vettore da ogni responsabilità riguardo allo stato della merce. Il capitano non può in alcun modo spogliarsi della parte di responsabilità che a lui solo incombe per il caricamento della merce e per la sua conservazione una volta che è imbarcata. Però con quella clausola egli dichiara validamente di non rispondere sia per i vizii inerenti alla merce, che egli non ha nè tempo, nè modo di constatare, sia per la deficienza, il consumo di peso o il guasto che naturalmente sogliono avvenire in certi generi durante il viaggio e che non possono dipendere dalla sua negligenza. Ciò posto, bisogna convenire che, volendo il caricatore sostenere che la merce imbarcata non era inferiore all'indicata qualità e quantità, tocca a lui dedurre i mezzi di prova di questa sua asserzione. (Nota della *Legge*).

Sentenza penale — Influenza nel giudizio civile.

= La sentenza penale, che dichiara non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato, sull'imputazione d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mercè abbattimento di muretto a secco e di passaggio abusivo per un fondo, e respinge la rivalsa dei danni chiesta dalla parte civile; non esercita influenza nel giudizio civile che il querelante indi promuove per far dichiarare che quel fondo suo è immune della servitù di passaggio pretesa dall'avversario. Come l'oggetto della prima domanda (danni derivati dal reato) è ben diverso da quello della seconda (dichiarazione di libertà del fondo da servitù di passaggio), così la causa petendi della prima domanda (azione derivata dall' esercizio di un diritto violentemente ed abusivamente esercitato da altri) è pur diversa da quella della seconda (ricognizione della proprietà di un fondo, esente da servitù).

Non può formare cosa giudicata la sentenza penale, che soltanto nelle considerazioni, *incidenter*, e unicamente per escludere il reato, collo indennizzo dei danni, parla della ridetta servitù di passaggio, e ritiene l'esistenza d'una via, che afferma pubblica, quando nel dispositivo non è anche fatta una esplicita dichiarazione di tutto ciò. (App. Catanzaro, 18 maggio 1883 — *Il Gravina*, 1883, 251).

= L'influenza pregiudiziale del giudicato penale nel giudizio civile è ristretta a quanto siasi pronunziato sull'esistenza e natura del fatto delittuoso e sulla imputabilità di esso; ditalchè ogni controversia civile incidentalmente decisa dal magistrato penale, anche quando involge la premessa di un fatto da cui dipende l'esistenza del reato, può essere riproposta per diversa risoluzione nel giudizio civile in via principale.

Conseguentemente l'azione del danneggiato, che istituisce giudizio civile *ex integro*, per essere indennizzato dal condannato, non incontra veruno ostacolo nel giudicato penale, che ha determinato in una somma minore l' ammontare dei danni nello stabilire la specie e la quantità della pena. (Id., 15 luglio — *Id.* id., 28).

Albo degli avvocati — Iscrizione — Donna.

Su questa importante quistione, intorno alla quale si è tanto discusso in questi ultimi mesi su pei giornali, stimiamo opportuno riportare le considerazioni della corte di appello di Torino contenute nella sua deliberazione del 16 novembre. I lettori sanno di che si tratta. La signorina Lidia Poët chiese ed ottenne la iscrizione nell' albo degli avvocati di Torino. La deliberazione di quel consiglio d' ordine fu gravata di opposizione dal p. m., e su di questo gravame ha deliberato la corte d'appello in camera di consiglio.

« L'esercizio dell'avvocheria non potrebbesi paragonare a quello di un'altra professione qualunque a cui diano diritto un corso di studi lodevolmente compiuti o un diploma ottenuto, esigendosi per quello il concorso di molte altre condizioni, e discendendone doveri e diritti regolati pur dalla legge, in grazia dei quali piuttosto che una professione, l'avvocatura potrebbe qualificarsi un ufficio pubblico e necessario.

« Che in fatti, mentre è in libertà di qualsiasi cittadino di ricorrere o non ricorrere all' opera degli esercenti qualunque altra professione, è obbligatorio e necessario per essi di ricorrere in certe contingenze all'opera degli avvocati, e mentre tutti gli altri professionisti son liberi di prestare o non prestare l'opera della quale sono richiesti, non è lecito agli avvocati di ricusarla, segnatamente a certuni in pro dei quali il magistrato può imporre che da essi venga prestata.

« Considerato che, essendo l'avvocheria un ufficio o almeno una *specie* d'ufficio pubblico o civile, per ammettervi le donne non basta dire che nella nostra attuale legislazione non si trova disposizione alcuna che ne pronunzii la esclusione; ma converrebbe recare innanzi una disposizione di legge la quale espressamente le ammetta, o converrebbe almeno invocare una legge la quale dichiarasse capaci le donne di tutti in genere gli uffici pubblici o civili. Imperocchè, fintanto che si dice che il nostro codice civile ha sottratto le donne a quella specie di diminuzione di capo a cui erano sottoposte in passato, e le ha ammesse al godimento di quasi tutti i diritti civili egualmente che gli uomini, e fintanto che si richiamano leggi le quali, provvedendo sopra materie speciali, hanno espressamente abilitato la donna a certi uffici determinati, lungi dal giovare si pregiudica alla causa che si difende, e si ammette implicitamente che vi sono diritti ed uffici a cui non potrebbero partecipare le donne senza il soccorso di quelle speciali facoltà che non erano per conseguenza importate dalla liberalità usata loro nel codice civile.

« Che non solamente nelle nostre leggi non trovasi alcuna disposizione la quale in modo espresso ed esplicito consenta alla donna l'esercizio dell'avvocheria, ma ponderando attentamente la lettera e lo spirito di tutte quelle che possono avere rapporto con la questione in esame, ne risulta evidente essere stato sempre nel concetto del legislatore che l'avvocheria fosse un ufficio esercibile soltanto dai *maschi* e nel quale non dovessero punto immischiarsi le femmine.

« Al quale proposito basta ricordare gli articoli 39 N. 2, 50 N. 3, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, in cui è detto che possono essere nomi-

nati pretori e giudici e consiglieri d'appello e di cassazione coloro che abbiano esercitato per certi periodi di tempo l'avvocatura, per vedere se il legislatore può mai aver inteso che ad esercitarla venissero ammesse anche le donne.

« Considerato che dopo il sin qui detto non occorre nemmeno di accennare al rischio a cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi, se, per non dir altro, si vedessero talvolta la toga ed il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri che non di rado la moda impone alle donne e ad acconciature non meno bizzarre, come non occorre neppur far cenno del pericolo gravissimo, a cui rimarrebbe esposta la magistratura, di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorato una *avvocatessa leggiadra*.

« Non è questo nè il momento nè il luogo d'impegnarsi in discussioni accademiche e di esaminare se e quanto il progresso dei tempi possa reclamare che la donna sia in tutto agguagliata all'uomo, sicchè a lei si dischiuda l'adito a tutte le carriere, a tutti gli uffici che finora sono stati proprii soltanto dell'uomo. Di ciò potranno occuparsi i legislatori, di ciò potranno occuparsi le donne, le quali avranno pure a riflettere se sarebbe veramente un progresso, una conquista per loro, quella di poter mettersi in concorrenza con gli uomini, di andarsene confuse fra essi, di divenirne le uguali *anzichè* le compagne, siccome la *Provvidenza* le ha destinate.

« Qui importava soltanto di vedere se sotto l'impero delle leggi in vigore fra noi potesse essere ammessa ad esercitare l'avvocatura, e per le ragioni svolte di sopra era imprescindibile di concludere che non lo potrebbe.

« Per questi motivi:

« Dichiara non essere luogo alla iscrizione della signorina Lidia Poët nell'Albo degli avvocati.»

Parte III.

Giurisprudenza penale (*)

Somministrazione dolosa di sostanze nocive.

Chi versa veleno nell'acqua, di che suole servirsi colui al quale l'imputato intende recar nocumento, ancorchè poco se ne possa bere per l'amarezza, ed il poco ingerito abbia solo prodotto sofferenze allo stomaco ed incitamento al vomito, risponde del reato preveduto dall'art. 553 c. p. (Cass. Napoli, 1.° giugno 1883).

Nota — La sezione di accusa riteneva che, a costituire il reato di cui all'art. 553, fosse indispensabile la somministrazione delle sostanze nocive, materialmente eseguita dall'imputato al soggetto passivo del reato.

La cass., estensore il Narici, ha osservato che, guardando alla ragione informante della sanzione, e ponendola a raffronto di quanto è statuito pel veneficio nell'art. 524, è intuitivo che il mischiare veleno o altra materia dannosa all'acqua od altra bevanda, di che suole valersi la persona, cui s'intende recar nocumento, equivalga a vera somministrazione.

Abuso d'autorità — Art. 220 c. p.

A costituire il reato di che all'art. 220 c. p. fa mestieri che l'abuso dell'ufficio sia derivato esclusivamente dalla passione o da altro fine secondario; sicchè la passione o il fine secondario siano, in modo affatto soggettivo, i soli moventi dell'abuso dell'ufficio. (Cass. Palermo, 26 febbraio 1883).

Calunnia — Elemento morale.

Il *disegno di nuocere*, che si richiede perchè siavi il reato di calunnia, consiste in quella mala fede per cui si accusa o si denuncia taluno come autore di un reato di cui sappiasi essere innocente, e non già nella intenzione specifica di nuocere, distinta da ogni altra generica intenzione criminosa. (1)

Quindi si hanno sempre gli estremi del reato in parola, comechè l'imputato abbia sporto la falsa denuncia o la falsa querela nell'intento di ritorcere da sè un male o risparmiarsi un processo.

(Cass. Torino — 30 maggio 1883).

Nota. — Invitiamo i lettori a leggere la lunga ed elaborata sentenza di cui è estensore il cons. Pomodoro. (2) Un mondo di belle ragioni sorreggono la tesi, la quale però è combattuta dalla parola della vigente legge.

L'art. 375 c. p. distingue due ipotesi di calunnia. Per l'una, calunnia *propria* o *verbale*, è richiesto come estremo costitutivo del reato il « disegno di nuocere ad alcuno »; e per l'altra, calunnia *impropria* o *reale*, l'intento di « far comparire taluno colpevole di reato ».

Su di questa differenza fondasi il principale argomento della cass. subalpina.

« Non sarebbe — essa osserva — punto concepibile, come che ripugnante a ragione ed a giustizia, che, nella medesima disposizione, per la calunnia propria, manifestata col verbo parlato o scritto, faccia mestieri di un dolo tutto speciale, singolare, *sui generis*, diretto unicamente a nuocere; e per quella poi lanciata di straforo, *cum re*, con la cosa denotante a reato, basti il dolo specifico; mentre sì nell'uno che nell'altro caso la calunnia è eguale nel suo concetto ontologico, nella sua entità giuridica ed in tutti i suoi effetti. »

Ma questo è ragionare in dritto astratto; e noi non vogliamo disputare *de lege condenda*. Nel nostro dritto scritto (cit. art. 375) esiste la differenza notata; ed è inutile investigare se sia logica o irrazionale. Essa sta, e bisogna rispettarla; tanto più che seguendo l'argomentazione della cass. torinese, dovremmo dar di frego al successivo art. 380. Quando si tratti di calunnia reale basterà al magistrato accertare la esistenza dell'intendimento nel reo « di far comparire taluno colpevole di reato ». È indifferente in tal caso che quegli, nel compiere il reato, abbia avuto di mira il danno altrui, o il proprio utile, od altro scopo qualsivoglia. Quando invece si tratti di calunnia verbale, quando cioè siasi fatta contro di alcuno querela o denuncia di un reato di cui sappiasi essere egli innocente, a definire qual genere di delitto siasi con ciò perpetrato, occorre por mente alla intenzione del delinquente. Se egli fu mosso dal disegno di nuocere è reo di calunnia; se da qualsiasi altro intendimento è colpevole, giusta l'art. 380, di falsa denunzia o querela, secondochè sia stato denunziante o querelante alla pubblica autorità.

(*) Le sentenze, di cui ci siamo giovati per questa rubrica, sono pubblicate dalla *Ric. pen.* Vol. XVIII, fasc. III e IV.

(1) V. *Giurista*, p. 119.

(2) E riportata pure dalla *Giur. pen.*, 1883, 266.

Testimonianza falsa — Giudizio pretoriale.

Trattandosi di falsa testimonianza o di reticenza in giudizio pretoriale, al difetto del verbale prescritto dall'art. 315 c. p. p. non supplisce la trasmissione al procuratore del re del verbale di dibattimento e della sentenza diffinitiva. (Cass. Firenze, 9 giug. 1883)

Caccia — Permesso — Contravvenzione.

Va soggetto a contravvenzione colui che esercita la caccia con lacciuoli munito di permesso ove non è indicata questa specie di cacciare, per la ragione che l'errore o l'ignoranza intorno alle leggi non vale ad escludere l'imputabilità penale, come non vale ad escludere l'imputabilità della contravvenzione la mancanza di dolo, bastando a costituirlo il solo fatto volontario in opposizione alla legge (1). (Cass. Roma, 4 maggio 1883).

Polvere pirica — Fabbricante — Carica massima.

Non è passibile di contravvenzione il fabbricante di polvere pirica, che ha pagato la tassa mensile in ragione della carica massima per la composizione, oltre la misura indicata.

La finanza quindi non ha dritto ad ispezionare questo maggior prodotto. (Cass. Roma, 11 aprile 1883).

Contravvenzioni — Verbale.

L'omessa sottoscrizione del verbale per parte delle persone intervenute all'atto di contravvenzione non ne induce la nullità. (Cass. Torino, 5 luglio 1883).

Dibattimento — Art. 78 ord. giud.

= Può far parte della sezione correzionale presso la corte di appello il consigliere, che votò nella sezione d'accusa pel rinvio della causa al tribunale. (Cass. Napoli, 11 giugno 1883) (2).

= Il giudice assessore della corte di assise nel giudizio contumaciale può far parte del collegio giudicante nel giudizio in contradditorio. (Cass. Firenze, 7 aprile 1883).

Dibattimento — Testimoni.

= Quando non vi fu opposizione all' assunzione con giuramento di persona, che si asserisce denunciante con interesse in causa, non può muoversene poi doglianza in cassazione. (Cass. Firenze 16 giugno 1883).

= Una persona, che sia nella istruzione scritta intervenuta come perito, prestando con siffatta qualità l'analogo giuramento, può essere chiamata nel dibattimento da testimone, prestando giuramento nelle forme stabilite pei testimoni. (Cass. Napoli, 27 giugno 1883).

=I testimoni dati in lista da taluna delle parti non danno all'altra parte un diritto quesito al loro esame, a segno che quella non possa rinunciarne alcuno.

Quindi se il P. M. rinuncia qualche testimone fra quelli dati in lista, l'opposizione della difesa non è d'ostacolo a che si pronunci non essere utile nè necessaria la udizione del teste rinunciato. (Cass. Palermo, 22 gennaio 1883). (a)

Nota=(a)=La cass. di Palermo ha, secondo noi, derivato una conseguenza vera da un principio falso. Quando il testimone, dato in lista da una delle parti, regolarmente citato, non sia comparso, il magistrato giudicante può rimandare la causa ad altra udienza, ordinando di ripetersi la citazione al testimone contumace, e può dichiarare non utile nè necessaria la udizione di lui. Ciò pel chiaro disposto dell'articolo 291 c. p. p. e non già pel principio stabilito dalla cass. siciliana, il quale, ripetiamo, non è esatto, perchè, fatte le liste da ciascuna delle parti a tenore degli articoli 384 e 468 c. p. p., le parti medesime acquistano dritto alla udizione di tutt' i testimoni in esse indicati. È quistione di buon senso che agevolmente si comprende. La parte che ha visto compreso nella sua lista un testimone cui stima giovevole al proprio assunto, si risparmia di farlo citare anche per suo conto. Se la rinuncia della controparte, fatta all'udienza per quel testimone, bastasse ad escluderlo dal pubblico dibattimento, la difesa o l'accusa sarebbe strozzata, non essendovi più tempo a colmare la improvvisa lacuna.

Appello — Termine — Effetti.

= Il termine ad appellare dalla sentenza di tribunale, che abbia rigettato i motivi di ricusa dei propri giudici, è necessariamente prorogato in ragione della distanza tra il domicilio o residenza dell' appellante e la cancelleria ove deve interporsi il gravame. (Cass. Napoli, 27 giugno 1883).

= L' appello interposto dall' autore di un articolo incriminato, pel quale segui condanna, sospende l'esecuzione anche rispetto al gerente del giornale, comunque estraneo al gravame. (Cass. Torino, 11 luglio 1883.)

Giudizio di appello — Nullità di ordine pubblico incorse nel primo giudizio — Nuovo dibattimento.

Opera secondo ragione e secondo legge il giudice di appello che annulla il dibattimento e la sentenza di prima sede, quando nel giudizio di prima istanza si trascorse a qualche nullità di ordine pubblico, non sanata perciò col silenzio delle parti, e questa è rilevata solo all' udienza e non già nei motivi di appello. (3)

Nel rinnovamento del giudizio *ex integro* in grado di appello, il p. m. non è tenuto a dare in nota tutti i testimoni escussi in prima sede.

Ricorso in cassazione — Avvocato.

Contro una sentenza della sezione di accusa che statuisca sulla libertà provvisoria e sulla cauzione a prestarsi, è irricevibile il ricorso presentato dall' avvocato incaricato di tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria, ma non provvisto di speciale mandato per ricorrere. (Cass. Torino, 18 luglio 1883). (4)

(1) Giuris. fermata dalla cass. romana — Contr. Cass. Palermo, 14 aprile 1882 (*Giurista*, p. 24).

(2) V. la nota della *Riv. pen.* a pag. 295, vol. XVIII.

(3) Richiamiamo tutta l'attenzione dei lettori su questa massima, perchè di frequente sa ne fa quistione.

(4) La cass. Palermo, con sentenza 12 marzo 1883, ha stabilito bastare per la ricevibilità del ricorso il mandato a mezzo di telegramma, confermato successivamente avanti notaio.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO I. SALERNO, 15 DICEMBRE 1883 NUM. 25.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Elezioni comunali — Suocero e genero — Incompatibilità — Maggiori voti; età.

Nei casi previsti dall' art. 27 della legge comunale la esclusione rispettivamente del suocero e del genero si determina, giusta il successivo art. 72, in prima linea, in caso di elezione contemporanea, in base al maggior numero di voti, ed in ultimo in ragione d' età.

L' art. 72 si applica sia alle elezioni parziali, sia alle elezioni generali.

(App. Milano, 13 ag. 1883).

Nota — Pare che la corte milanese ritenga la competenza dell' autorità giudiziaria a statuire sulle *incompatibilità o incapacità* previste dagli art. 27 e 72 della legge com., in consonanza al nostro modesto avviso. (V. l' articolo dottrinale nel n. 23 del *Giurista*).

Elezioni comunali — Capacità elettorale — Regolatore dell' orologio — Pesatore pubblico.

Il regolatore del pubblico orologio è ineleggibile a consigliere comunale, egualmente al pesatore pubblico, quantunque costui non abbia uno stipendio fisso, ma solo una percentuale, sugli introiti del peso pubblico (App. Milano, 13 ott. 1883).

Elezioni provinciali — Ricorso contro la decisione del consiglio — Deputati provinciali che prendono parte alle deliberazioni del consiglio — Manifesto elettorale.

Il consiglio provinciale pronuncia definitivamente a termini dell' art. 161 della legge comunale sui ricorsi interposti contro le decisioni della deputazione provinciale, onde non è ammessibile il nuovo ricorso promosso in via amministrativa. Su tale ricorso può solo farsi luogo all' esame delle irregolarità per violazione della legge e per l' annullamento d' ufficio, in conformità dell' art. 227 della stessa legge e della costante giurisprudenza.

Non è vietato nè dalla legge, nè dalla giurisprudenza, alle deputazioni provinciali di prendere parte a siffatte deliberazioni dei consigli provinciali.

Quando la deputazione provinciale sospende d' ufficio e senz' alcun reclamo la proclamazione del consigliere provinciale, non si può parlare di un' elezione proclamata e di reclami interposti contro di essa da doversi notificare agl'interessati legalmente riconosciuti, ma bensì è il caso di trattarsi di un'elezione rimasta sospesa d' ufficio, senza bisogno di reclamo e quindi di notificazione ad interessati più o meno presunti.

È regolare il decreto della deputazione provinciale, con cui annulla l' elezione del consigliere provinciale in quel comune ove questa non fu annunziata con manifesto agli elettori, e ne ordina la ripetizione (1) (Cons. stato, 28 giugno 1883, adottato).

Liste elettorali politiche — Certificato scolastico — Censo.

Colui che è munito del certificato scolastico, a mente dell' art. 100 della legge elettorale politica, non ha bisogno del requisito del censo per essere iscritto nella lista politica. (App. Trani, 21 agosto 1883).

Liste elettorali amministrative — Patrigno — Censo della figliastra.

Il patrigno non ha dritto di avvalersi per l'elettorato del censo della figliastra minore. (App. Napoli, 23 luglio 1883).

Nota — La legge comunale (art. 21) dà il dritto al padre d'imputarsi la contribuzione che paga sui beni dei figli minori per la ragione che n' è legale usufruttuario.

Ora poichè il patrigno non è per legge usufruttuario dei beni della figliastra minore, così non può giovarsi dell'istesso dritto (art. 232 cod. civ).

Consigliere comunale — Decadenza — Azione del p. m. — Deliberazione consiliare che respinse l'istanza di decadenza — Mancanza di dichiarazione prefettizia di annullamento — Decorso dei 30 giorni — Inammessibilità.

Se la deliberazione consiliare che respinse l'istanza di decadenza di un consigliere comunale non fu dal prefetto nei 20 giorni dichiarata annullabile, non può il pubblico ministero presso la corte d'appello, su eccitamento del prefetto, dopo i decorsi 30 giorni, promuovere la decadenza.

(App. Torino, 10 ottobre 1883 — *Rivista amministrativa*, 1883, p. 693).

Delegazione — Padre analfabeta.

Colui che è analfabeta non può delegare l'esercizio del dritto elettorale al figlio (2). (App. Napoli, 27 luglio 1883).

Impiegati comunali — Nomina, conferma e licenziamento — Deliberazioni comunali — Revoca implicita.

I consigli comunali possono in qualunque tempo licenziare i proprii impiegati, rimanendo per costoro riservato il diritto di far valere le loro ragioni pei danni indebitamente sofferti (a); come gli

(1) Il manifesto dell' elezione dev' essere, sotto pena di nullità, pubblicato 15 giorni prima (Cons. stato, ott. 1873).

Avvenuto l' annullamento dell' elezione di un comune del mandamento per irregolarità di forma, la deputazione provinciale non può proclamare senz' altro il consigliere provinciale in base alle elezioni regolari degli altri comuni; ma deve invece attendere l' esito di una nuova votazione dell' anzidetto comune (Cons. stato, 22 ott. 1873; 22 genn. 1875; 28 dic. 1872; 11 giug. 1873 e 24 maggio 1876).

Tutte le altre prime quistioni sono state costantemente ammesse dalla giurisprudenza.

(2) Conf. app. Catania, 5 agosto 1881 e Cass. Roma, 5 dicembre 1882.

Contr. App. Torino, 20 agosto 1880 v. *Giurista*, p. 12.

stessi consigli possono nominarli per un tempo anche maggiore del quinquennio (b).

Un preteso vizio di forma in una antica deliberazione, riconosciuta senza richiami cogli atti degli anni successivi e riconfermata con altre deliberazioni, non può invalidare questi successivi atti.

Quando il consiglio dimostrò di non conoscere l'esistenza di una deliberazione, non si può ritenere l'implicita revoca di questa (c) (Cons. stato, 11 agosto 1883).

Nota (a) Con vero piacere constatiamo che il consiglio di stato uniformemente al precedente parere del 26 genn. 1883 (*Giurista*, p. 99) riconosce la competenza dell'autorità giudiziaria sui reclami degli impiegati comunali ingiustamente licenziati per la rivalsa dei danni sofferti.

Anche l'autorità giudiziaria ha proclamato questo principio, che il *Giurista* ha sempre sostenuto in contraddizione dei precedenti giudicati della cassazione romana (p. 76 e 95).

V. in ultimo la recente giurisprudenza della cass. di Roma a sezioni unite (sent. 1 maggio 1883—*Giurista*, p. 115) che, recedendo dalla precedente, accetta quella che pubblichiamo e che era già stata ammessa da parecchie corti d'app. (V. *Giurista*, p. 76 in nota alla sentenza in senso contrario della cass. di Roma, 19 genn. 1883).

I comuni sono enti morali, capaci di acquistar dritti ed obblighi, come ogni altro cittadino, ai termini del cod. civ.

Or dunque quando il comune colle debite forme si è obbligato verso un suo impiegato (V. la nota apposta alla sentenza della cass. romana del 4 luglio 1883 nella dispensa precedente), non puo violare gli obblighi del contratto impunemente, altrimenti si creerebbe un'eccezione pel comune, che il nostro diritto pubblico non consente. Queste sono state sempre le ragioni da cui ci siam fatti guidare, che vediamo con piacere accettate dall'autorità amministrativa e giudiziaria.

(b). Il cons. di stato conferma il suo precedente parere del 10 giug. 1881.

E qui nemmeno troviamo ad osservare in contrario, giacchè la legge dà facoltà ai comuni di vincolare il bilancio per più di cinque anni con l'approvazione della deputazione provinciale; e quindi la massima è esatta.

(c) La giurisprudenza è costante nel ritenere che nel verbale non occorre l'espressa dichiarazione di revoca di una deliberazione precedente; ma basta che dall'assieme appaia manifesta l'intenzione del corpo deliberante di revocarla (Cons. stato, 17 febb. 1882 — *Man.*, 1882, p. 184).

Deliberazioni comunali — Nomina del segretario — Competenza del prefetto.

I motivi di convenienza sulla nomina di un segretario comunale debbono essere apprezzati dal consiglio comunale. Il prefetto quindi non può, senza eccedere la sua competenza, annullare la deliberazione consiliare, con cui si nomina il segretario, per soli motivi di convenienza e non per violazione di legge; ed un suo decreto d'annullamento merita d'essere revocato (Cons. stato 11 agosto 1883, adottato).

Nota — I municipi godono piena libertà nella scelta dei loro impiegati, sotto l'osservanza delle disposizioni legislative al riguardo.

Gli apprezzamenti di convenienza sono personali, e quindi il comune non può essere affatto vincolato dalla volontà di qualsiasi autorità in tale nomina, essendo l'unico interessato ad avere un laborioso, onesto ed intelligente impiegato.

Solo allora deve dare il suo giudizio l'autorità governativa, cioè quando nel nominato concorra qualche motivo d'incapacità, poichè la legge viene lesa.

In questo caso il prefetto, senza entrare in merito, deve annullare la deliberazione per violazione di legge.

Nel caso deciso il prefetto aveva annullata la nomina, perchè colui che fu nominato segretario era stato recentemente licenziato da un altro comune per ragioni di servizio, ed era sotto processo per imputatagli sottrazione di documenti di quel comune.

Tutti questi addebiti però furono trovati insussistenti ed il processo erasi chiuso per inesistenza di reato.

Bilanci comunali; spese obbligatorie — Apprezzamento della deputazione provinciale.

La deputazione provinciale può vedere se le spese obbligatorie siano o meno consigliate dalle necessità ordinarie e prevedibili; ed il suo giudizio è incensurabile, tranne il caso di manifesta esorbitanza o di errore di fatto. (1) (Cons. stato, 6 luglio 1883, adottato.)

Spese di culto — Eccedenza della sovraimposta

Le spese di culto sono inammessibili in caso di eccedenza della sovraimposta, quando non dipendono da impegni precedenti alla legge 14 giugno 1874 e non hanno carattere continuativo (2) (Cons. stato. 20 aprile 1883, adottato.)

Giunta municipale — Deliberazioni — Ricorso di assessori — Inammessibilità

Un assessore comunale non può ricorrere avverso il decreto prefettizio, che annulla una deliberazione della giunta, mancandovi il proprio interesse come individuo. Tale facoltà invece spetta alla giunta collettivamente interessata (3) (Cons. stato, 28 lug. 1883, adottato.)

Sanità pubblica — Società per la cremazione dei cadaveri — Permesso — Erezione in corpo morale.

La vigente legislazione sottopone al permesso dell'autorità politica ogni cremazione di cadaveri umani, sempre quando — s'intende — la famiglia consenta.

La società per le cremazioni dei cadaveri possono essere costituite in corpo morale. (Cons. stato, 13 ott. 1883, adottato.)

Sanità pubblica — Permessi per cremazioni di cadaveri — Esenzione da tassa.

I decreti prefettizii con cui si autorizza la cremazione di cadaveri per depositarne le ceneri nel cinerario del cimitero comunale sono esenti da ogni tassa sulle concessioni governative. (Min. int., 28 sett. 1883.)

Opere pie — Contratti interessanti la provincia — Approvazione.

Quando la provincia sia interessata in un contratto stipulato da un'opera pia, l'autorizzazione per tale contratto dev'essere impartita dal prefetto, es-

(1) Giurisp. non più discutibile.

(2) V. il par. del 5 genn. stesso anno colla nota, riferito nel *Giurista*, p. 107.

(3) Anche i consiglieri comunali, quando non sono personalmente e direttamente interessati, non hanno veste per ricorrere contro il decreto prefettizio che annulla una deliberazione del consiglio.
(Cons. stato, 28 lug. 1877.)
Chi ha interesse in una deliberazione comunale può ricorrere al re contro il decreto del prefetto, che l'ha annullata (Id. 27 marzo 1878.)

sendo incompetente la deputazione provinciale (Cons. stato, 6 ott. 1882, adottato).

Nota — La giurisprudenza non è affatto pacifica. Il consiglio di stato è conforme al solo par. del 24 sett. 1870 (*Man.* 1871, p. 78) e contraddice gli altri precedenti e susseguenti del 28 dicembre 1865; 30 genn. 1866; 9 ag. 1870; a sezioni unite, 21 gennaio 1871; 8 aprile 1874 e 17 giug. 1882 adottati dal ministero, con cui proclamò la massima che nel caso in esame era necessario un decreto reale.

Noi accettiamo la massima che pubblichiamo, perchè conforme alla legge ed ai sani principii di discentramento, cui è informata la vigente legge sulle opere pie.

Spedalità dei maniaci — Rimborso di spese — Prescrizione.

L'azione di uno spedale per il rimborso delle spese di cure e di mantenimento di un maniaco povero contro la provincia va soggetta alla prescrizione comunale, giusta l'art. 2135 del cod. civ. (Cass. Firenze, 14 giug. 1883.)

Cause avanti i pretori — Pubblico ministero — Segretario comunale.

La giunta comunale può in via d'urgenza, ai termini dell'art. 94 della legge comunale, nominare un vice-segretario comunale nelle funzioni di p. m. presso le preture.

Per l'esercizio di siffatte funzioni non è richiesta dall'art. 132 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 speciale abilitazione o patente, epperò la nomina di tale sostituto, dovendo cadere su uno degli impiegati della segreteria comunale, può legalmente esser fatta in persona di un impiegato sfornito di patente. (Cass. Roma, 7 novembre 1883).

Nota — Non siamo di questo avviso, e le ragioni le abbiamo già addotte nella nota al par. del cons. di stato, 4 aprile 1882 — *Giurista*, p. 84, e nel quesito riportato nella covertina del num. 19.

La giunta ha facoltà di prendere deliberazioni di spettanza del consiglio nel solo caso d'urgenza; ma in questo caso non sappiamo vedere l'*urgenza*, giacchè la divisione del servizio di segretario è un fatto prevedibile, anzi è il primo atto che una buona amministrazione deve compiere.

Ed il consiglio come la giunta, in caso d'urgenza, non può attribuire ad un impiegato facoltà che la legge non gli conferisce, se non dietro certe garanzie.

La giurisprudenza del consiglio di stato ha assodato il principio che non può essere nominato vice-segretario con l'incarico di supplire il segretario colui che è sfornito della patente d'idoneità prescritta dall'art. 18 del reg. per l'esecuzione della legge comunale.

Nè vale il dire che, avendo l'art. 132 della legge sull'ordinamento giudiziario conferita la facoltà di funzionare da p. m. ai consiglieri comunali, si deve ritenere che tale carica possa essere esercitata altresì da un impiegato qualunque di segreteria, poichè quando si parla del segretario comunale o suo sostituto, si deve intendere l'impiegato nominato con le formalità e con le garanzie stabilite dalla legge comunale.

Comuni — Spese per le ferrovie — Legge 14 giugno 1874

A priori non si possono dire facoltative le spese di concorsi, di sussidi, di opere, le quali i comuni s'impongono per avere nel loro territorio o in prossimità, o in determinate condizioni di esercizio, le strade ferrate, le loro stazioni, le tramvie, e tutti quegli altri modi di rapida e sicura comunicazione, i quali, più che un desiderio di comodo, sono nello stadio attuale una necessità della convivenza sociale, una condizione essenziale per i traffici industriali ed agricoli. Se un consiglio si astiene dal prender parte in tempo alle discussioni ed alle spese per una ferrovia affidata alla industria privata, la quale interessi il suo territorio, e non sappia adattarsi ai sacrifici necessarî, può bene avvenire che altri interessati più vigili sappiano attirare a sè i vantaggi derivanti dai tracciati e dalle soste dei treni.

Ciò vale a dimostrare come le spese per le ferrovie siano talvolta imprescindibili necessità per i comuni, i quali nella gara delle comunicazioni ferroviarie non vogliono essere vinti, e perdere una causa efficiente della loro prosperità economica.

Questa intromissione dei comuni non fu prevista e non poteva prevedersi nella legislazione unificata nel 1865; perchè allora lo stato quasi esclusivamente, o da sè, o per mezzo dell'industria privata, intendeva allo sviluppo delle strade ferrate, quantunque e prima d'allora e poi i comuni abbiano contribuito per ferrovie anche estese coll'annuenza del potere esecutivo e legislativo. Se la legge del 14 giugno 1874 ha voluto restringere le facoltà ai comuni gravati d'imposte di gettarsi a spese inconsulte e non necessarie, non ha neppure escluse quelle che tali divengono per necessità del momento o per leggi successive;

Infatti la legge del 29 luglio 1879, N. 5002, e del 5 giugno 1881, N. 240, impongono in alcuni casi ai comuni l'obbligo di concorrere nella costruzione delle ferrovie (art. 10 della stessa legge), ed estendendo alle ferrovie il procedimento per i consorzi delle strade comunali, le hanno per le spese che ne derivano in certa guisa pareggiate amministrativamente, come lo sono per gli interessi collettivi della viabilità.

Competenza — Autorità giudiziaria — Gestione patrimoniale — Comune — Atto amministrativo.

L'autorità giudiziaria è competente ad esaminare l'atto di gestione patrimoniale di un comune, ma è incompetente a dichiarare nullo un atto amministrativo competentemente e legalmente dato, nè ad ammettere dichiarazioni contrarie alle esigenze del pubblico bisogno, salva la facoltà di ricorrere in via gerarchica per far rivocare l'atto amministrativo, o di spiegare azione giudiziaria nel caso che fosse dovuto indennizzo.

Non può dirsi atto di gestione patrimoniale di un comune, ma è atto amministrativo, che sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria, il provvedimento della giunta comunale per regolare, in tempo di siccità, la provvisoria distribuzione dell'acqua del pubblico canale in modo soddisfacente all'urgente bisogno della popolazione, sia sotto il rapporto dell'abbeveraggio, sia sotto quello della polizia e dell'igiene pubblica.

La giunta comunale, cui prese parte il sindaco, non mancava di attribuzione a dare quel provvedimento speciale, che poi fu approvato dal consiglio, specialmente se in quel comune erano ancor vigenti i bandi campestri, per i quali, in ogni caso, i provvedimenti intorno alla distribuzione dell'acqua dei pubblici canali sono presi dall'amministrazione comunale.

Sono discrezionali all'autorità amministrativa i criteri relativi alla dazione e alla esecuzione del provvedimento, o alla urgenza o alla necessità pubblica.

(Cass. Roma — 31 maggio 1883 — *Municipio it.* 1883, p. 344).

Congregazione di carità — Spese di culto — Iscrizione ab immemorabile — Obbligatorietà.

L'iscrizione *ab immemorabile* nel bilancio passivo di un'opera pia di un annuo assegno per spese di

culto, costituisce, per costante giurisprudenza, un titolo legale per mantenere fermo l'assegno stesso.

Deve quindi essere revocata la decisione della deputazione provinciale che ricusa la propria approvazione alla deliberazione dell'amministrazione dell'opera pia, avente per oggetto il pagamento dell'assegno preindicato.

(Cons. di stato, 5 gennaio 1883 —*Man. degli amm.* 1883, 256.)

Congregazione di carità — Una sola in ogni comune — Nomina di comitati e delegati nelle frazioni per rappresentare la congregazione.

Una pratica più o meno antica non potrebbe, fuori dell'eccezione prevista nelle disposizioni transitorie dell'art. 31 della legge 3 agosto 1862, giustificare l'esistenza di più congregazioni di carità nello stesso comune, non potendosi per le istanze più o meno apparentemente plausibili di un comune, autorizzare o comportare un sistema contrario alla legge.

Il concentramento delle diverse congregazioni in una sola, ai termini dell'art. 26, qualora non sia il caso di preferire un'amministrazione speciale per qualche lascito a norma dell'art. 29, non pone ostacolo alle garanzie e cautele richieste nell'interesse dei poveri e per rispetto alle tavole di fondazione, e lascia luogo alla scelta di comitati e delegati per cooperare nelle frazioni o nelle parrocchie al servizio della carità e beneficenza locale.

(Cons. di stato, 6 aprile 1883 — *Man. degli amm.*, 1883, 256.)

Ricchezza mobile — Reddito agrario — Industria manufattrice.

Pel combinato disposto degli art. 8 e 9 del testo unico, è soggetto alla imposta di ricchezza mobile il reddito dipendente da industria manufattrice, ancorchè questa venga esercitata in fondo proprio dell'esercente sui prodotti del fondo stesso.

Non agrario, ma dipendente da industria manifattrice, e perciò tassabile, è il reddito che risulta da nuovo capitale o da nuovo lavoro, spesi intorno al prodotto agricolo già finito, ed in condizioni di esser messo nel comune commercio.

Di tal natura in specie deve considerarsi quello che il proprietario ottiene mercè nuovi e grossi capitali e nuovi lavori sul vino ritratto già dai suoi vigneti nel modo che ogni altro esperto e savio agricoltore suol fare.

(Cass. Roma, 26 luglio 1882—*Legge*, 1883, II, 796.)

Nota — Osserva la corte:

Non vi ha chi possa sconoscere che il legislatore abbia voluti soggetti a tassa di ricchezza mobile i redditi derivanti dallo esercizio di qualunque professione, industria od occupazione manufattrice o mercantile, ed esenti i redditi dell'industria agraria, i quali non siano profitti di persone estranee alla proprietà del fondo e restino entro i limiti delle forze produttive del fondo stesso . . . . . .

La corte di appello intanto dichiara che qualsiasi lavoro o capitale speso dal proprietario agricoltore in macchine o stabilimenti per conservare, perfezionare e rendere di lusso i suoi prodotti, non snaturino giammai la industria, la quale resta illimitatamente agraria. Sicchè mentre dalla legge la prima radice della tassabilità e della esenzione è riposta nella diversa specie dell'industria produttrice, e la persona dell'esercente e la fonte della materia manipolata vi entrano soltanto come limiti alla esenzione applicabile alla industria agraria; la sentenza impugnata inverte, ed ammette che la esenzione abbia intero il suo fondamento senza che sia mestieri attendere all'indole dell'industria produttrice del reddito, tosto che lo esercente sia proprietario e coltivatore della terra in cui raccoglievasi la materia prima.

Ora a parte la verità oggettiva di questa teoria, che fa dipendere la definizione di una industria non dalle operazioni che la costituiscono, ma dallo esercente di essa, egli è certo che da teorica siffatta deriverebbero conseguenze che alla legge apertamente contraddicono.

Imperocchè la prima naturale conseguenza sarebbe che i prodotti dell'industra manufattrice che il legislatore vuole generalmente tassati senza alcun riguardo alla persona dell'esercente, effettivamente non lo sarebbero se non nelle mani di colui che non sia proprietario del fondo che abbia dato i prodotti i quali servirono come materia prima. E la seconda conseguenza dovrebbe essere che la esenzione concessa dalla legge limitatamente ai redditi dell'industria agraria esercitata dal proprietario del fondo, dovrebbe estendersi a qualunque reddito che costui sappia procacciarsi al di là del valore ottenuto nel prodotto agricolo già compiuto e commerciabile. Ed a questo modo, come ognun vede, mentre alla tassabilità s'imporrebbero limiti e distinzioni che la legge non fa, nella esenzione si scancellerebbero quei limiti e quelle distinzioni che la legge espressamente sanziona. Quanto ciò sia contrario alle buone regole della interpetrazione delle leggi, non è mestieri dimostrare.

Tassa di registro — Diritto transitorio — Acquisti e trasferimento dipendenti da condizione sospensiva.

Per l'art. 151 della legge sul registro 13 settembre 1874 gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima della sua attuazione, pei quali fossero state pagate le imposte stabilite dalle leggi anteriori, o ne fossero esenti, purchè avessero acquistata data certa prima del decreto del 14 luglio 1866, furono equiparati agli atti e contratti sottoposti alla registrazione ed al pagamento della tassa a norma delle sue disposizioni.

A tale regola venne fatta eccezione per gli acquisti e trasferimenti dipendenti da condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero delle leggi precedenti; nel quale caso si vollero applicate le disposizioni vigenti al giorno dello avveramento della condizione, eccetto il caso in cui si provasse pagata la tassa proporzionale.

(Cass. Roma — 11 luglio — *Legge*, 1883, II, 800).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Creditore — Surroga — Spese — Tribunale — Delegato.

Il creditore istante, surrogato da altri nel procedimento di espropria, il quale abbia soddisfatte le spese occorse per la stima dei fondi a subastarsi, volendo chiederne l'anticipazione dal compratore a norma dello art. 684 cod. di proc. civ., non deve farla mercè citazione innanzi al tribunale, ma deve rivolgersi al giudice delegato per ottenerne la tassazione, da eseguirsi poi nei modi di legge.

(Cass. Napoli, 9 luglio 1883—*Gazz. dei trib.*, XXXI, 642).

Nota — L'articolo 684 cod. di proc. civ. stabilisce che le *spese ordinarie* del giudizio di espropriazione *sono anticipate dal compratore*, salvo il prelevarle sul prezzo della vendita: questo articolo non indica, è vero, qual sia il il modo a tenersi per ottener l'anticipazione, ma non aveva bisogno d'indicarlo.

Il modo con cui si tassano le spese in ogni ma-

niera di giudizio e la procedura a tenersi per ottenerne il pagamento è additato dagli art. 375 e segg., e si applica in tutti i casi nei quali non ne sia indicato dalla legge uno diverso: è regola generale che quando le spese giudiziarie non sono tassate colla sentenza di condanna, la tassazione vien delegata ad un giudice. La parte interessata può reclamare da codesta tassazione, ed in tal caso il reclamo è discusso nelle forme degl' incidenti: se non vi sia reclamo la tassazione sottoscritta dal giudice delegato *ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva*, art. 377, ed allora è logico che non rimanga a far altro se non agire esecutivamente. A questa regola vi ha delle eccezioni, e fra le altre quella contenuta negli art. 103 e 379 nei rapporti dei procuratori, periti, cancellieri ecc. coi proprii clienti o mandanti, e quella espressa nello art. 267 in quanto all' onorario dei periti. Nessuna eccezione si riscontra nella legge in ordine al metodo a seguirsi per ottenere dal compratore l' anticipazione delle spese ordinarie del giudizio di espropriazione; dunque sono applicabili le regole generali.

Questa interpetrazione è confortata dallo art. 133 della tariffa giudiziaria civile, nel quale si parla della verificazione della nota delle spese ordinarie del giudizio di subastazione, nel caso preveduto dallo articolo 684, e di liquidazione a termini di legge, cioè in conformità di quanto è stabilito per la liquidazione di tutte le altre spese. Oltre a ciò, per l'art. 666, nei giudizii di graduazione il giudice delegato è nominato fin dallo inizio, e prima ancora che sia compiuto quello di espropria, appunto perchè per suo mezzo debbono provocarsi tutti i provvedimenti occorrevoli.

Cambio marittimo — All' estero — Formalità — Condizioni locali — Responsabilità dell' armatore.

Nella legislazione italiana è sancita la norma di giure internazionale privato: *locus regit actum*, non solo per quanto concerne la forma, sibbene anche per la sostanza e gli effetti delle obbligazioni contratte fra nazionali e stranieri all' estero.

In applicazione di tale norma il cambio marittimo contratto all' estero con uno straniero da capitano italiano di nave nazionale resta valido ed efficace ad obbligare il proprietario e l'armatore della nave, quando siansi adempiute le condizioni richieste dalla legge del luogo del contratto (ancorchè non si fossero osservate le disposizioni tutte della legge italiana).

(Cass. Napoli — 1 marzo 1883).

Nota — Oramai questa giurisprudenza è quasi universalmente accettata. Le disposizioni preliminari del nostro cod. civ. regolano appunto questa materia di diritto internazionale privato. L' art. 9 del cod. civ. indica la legge da applicare per i contratti tra nazionali ed esteri in paese straniero, allorchè dalle parti contraenti non sia stato espressamente dichiarato a quale legge abbiano voluto sottoporsi per l' efficacia dei medesimi. Ed in verità nell' interesse generale non poteva trovarsi conveniente obbligare gli stranieri a conoscere le leggi di altre nazioni relative a contratti, nè pretendere che questi, i quali si fondano su norme di diritto universale comuni a tutte le nazioni, intorno ai rapporti giuridici derivanti dalla volontà di persone aventi capacità giuridica, e dappertutto governate dalla buona fede, s' avessero dovuto sottoporre alle leggi speciali di ciascuna nazione, cui i contraenti appartenessero. Una legge generale doveva governarli, e questa non poteva essere se non quella del luogo ove si compivano, presumendola nota ai contraenti.

Sottrarre da questa regola i contratti fatti dal capitano di una nave, e volere che essi fossero regolati dalla legge nazionale del proprietario od armatore di essa, varrebbe innanzi tutto ritenere nelle disposizioni dei nostri codici un' antinomia che non può compatirsi in un ordinato sistema di legislazione.

Inoltre gli stranieri che contrattano con un capitano italiano di nave nazionale, e che secondo le leggi del luogo adempiono le condizioni necessarie perchè le obbligazioni assunte da questo rappresentante o mandatario siano efficaci contro i mandanti, non sarebbe giusto che rispondessero delle inosservanze del capitano alle forme e condizioni, che la legge propria gli inponga nell' interesse dei suoi mandanti. Tali inosservanze da negligenza o da dolo potrebbere derivare, e perciò gli effetti non potrebbero verificarsi a danno del terzo, il quale contratti in buona fede, supponendo che il mandatario adempia i suoi doveri verso il mandante.

Azione pauliana.

Nel concetto dell' azione pauliana, la frode, o la intenzione di frodare, va intesa non già come diretta alla persona (*fraus in personam*), ma veramente come diretta alla cosa (*fraus in rem*); nel senso appunto che il debitore non debba, prima d' alienare, usare raggiri e macchinazioni per raggiungere il suo scopo, ma basta che egli, alienando, sappia di togliere o comunque diminuire quelle garanzie che le attività patrimoniali di lui fornivano al creditore. (1)

È insita la intenzione di frodare le ragioni del creditore nel fatto del debitore che aliena i suoi beni nella piena scienza vera e reale, anche da parte dello acquirente, chè per tal modo viene sottratto al creditore il mezzo che prima aveva di soddisfarsi su quelli del suo avere, nulla rimanendo nel patrimonio dell' uno, o non tanto da assicurare all' altro lo intero ammontare di quanto gli è dovuto. (2)

(Cass. Roma, 26 settembre 1883 — *Legge*, 1883, II, 757).

= Potendo riuscire prematuro e, spesso, frustraneo l' esame del *consilium fraudis*, torna indispensabile muovere dal ricercare quali erano tutti i beni che il debitore aveva al tempo della disposizione che vuolsi rivocare come fraudolenta e pregiudizievole ai creditori; e, man mano, liquidare se, colle successive alienazioni fatte, egli si sia costituito nella insolvibilità di estinguere i suoi debiti, se abbia avuto il disegno di defraudare altrui, se il terzo acquirente fosse compartecipe di codesto disegno, e via via. (App. Catanzaro, 8 giugno 1883—*Il Gravina*, 1883, 293).

Nota = La ragione dell' azione revocatoria onde la legge è venuta in soccorso del creditore, sta unicamente nella perdita delle garanzie, val quanto dire nel danno che il creditore verrebbe a risentire dal fatto del suo debitore. Certo che vi vuole la intenzione di arrecare cotesto danno (*consilium fraudis*); ma ciò egli è, perchè la legge in simili querele ha voluto, e con ragione, che si tenesse anche conto dell' elemento soggettivo, ossia dell' intento di nuocere.

Il giureconsulto Giuliano sentenziò: *Qui creditores habere se scit, et universa bona sua alienavit, intel-*

(1—2) Consulta Maierini, *Della revoca degli atti fraudolenti*, n. 97, pag. 214 — Vedi pure la decisione della stessa cassazione, 12 marzo 1881, Pironi C. Articoli (*Legge*, 1882, vol. II, 220).

Colla decisione 18 aprile 1883, Bossi — Ruggieri C. Pampani (*Legge*, 1883, vol. II, p. 408) la cassazione di Torino ha ritenuto non impugnabile coll' azione pauliana la cessione dei beni fatta dal debitore ad uno dei suoi creditori, anche quando per essa siasi reso impotente a soddisfare gli altri. (Nota della *Legge*).

ligendus est fraudandorum creditorum consilium habuisse (legge 17, § 1, ff. *quae in fraud. cred.)*

Società — Azionisti — Vendita delle azioni — Dividendi posteriori alla vendita.

Nelle società per azioni il diritto a conseguire i dividendi è insito nell' azione e forma con questa un sol tutto, epperciò l'alienazione volontaria o forzata dell' azione trasferisce nel nuovo possessore il diritto ai dividendi, ed il cessato azionista manca di titolo e di veste legittima per concorrere alla loro distribuzione, senza distinzione tra i dividendi posteriori alla vendita od espropriazione, e gli utili già anteriormente percetti dalla società e non ancora distribuiti. (Cass. Torino, 4 giugno 1883 —*Foro It.*, 1883, I, 854).

Compre = Vendite di merci — Tassa di registro.

In base alla legge sulla tassa di registro del 13 settembre 1874 nelle compre-vendite di merci fra *commercianti* è dovuta la tassa proporzionale di 0,50 per cento sul valore denunziato delle merci che formano oggetto del contratto.

Il fabbricante o fornitore di meccanismi ed il mugnaio che esercita un molino a vapore sono commercianti. Fra costoro pertanto ridonda in operazione mercantile la vendita e compera, che fra loro si stipuli, per la provvista di una macchina a vapore da molino.

(Cass. Roma — 23 febbraio 1883 — *Rassegna di dritto comm.* 1883, II, 194).

Inalienabilità del suolo delle strade pubbliche — Uso pubblico = Esercizio di tramvia — Concessione legittima = Uso esclusivo delle rotaie — Illegalità dell' abuso — Risarcimento del danno.

Il principio d' inalienabilità del suolo stradale e l' uso pubblico e generale delle strade pubbliche non ostano alla concessione legittima di esercizio di tramvia, col conseguente diritto di fissare sul suolo pubblico le rotaie necessarie per tale esercizio, ad uso esclusivo del concessionario esercente nell' esclusiva destinazione delle rotaie.

L' uso pubblico delle strade richiede che tali rotaie siano disposte e posate in modo che la pubblica viabilità non sia alterata nè altrimenti impedita, ed implica eziandio che le rotaie debbano subire tutte le conseguenze del transito coll' attraversamento e calpestio inerente.

Ma l' uso generale della pubblica viabilità e la materiale condizione delle rotaie fisse al suolo pubblico non vi incorporano queste per modo, che ne assumano imprescindibilmente la natura e che altri possa impunemente usare ed abusare delle rotaie nello identico servizio di loro destinazione, in concorrenza ed a precipuo maggior danno del loro proprietario.

Epperò sul dritto della concessione l'esercente del tramvia è assistito in ragione ad impedire l' abuso delle proprie rotaie ed a rivendicarne il servizio esclusivo, ottenendo congruo risarcimento del danno avutone da chi ne abbia usato ed abusato.

(Cass. Roma — 17 febbraio 1883 — *Rassegna di dritto comm.* 1883, II, 186).

Nota — La facoltà concessa dai municipii alle compagnie dei tramways di collocare sulle pubbliche strade le rotaie fu benissimo definita dal consiglio di stato « una servitù di usufrutto sulle pubbliche strade, dalle autorità che ne hanno la proprietà ed amministrazione concessa a privati nell' esercizio esclusivo della nuova industria ».

Ora questa servitù, mentre non deve essere rivolta a danno del pubblico, deve essere tale da attribuire ai concessionarii il diritto di servirsi esclusivamente delle rotaie per l' uso a cui sono destinate. Epperò mentre da un lato il pubblico può continuare il transito sulle vie attraversando e calpestando le rotaie; resta sempre dall' altro salvo il diritto delle compagnie di tramways sul libero ed esclusivo esercizio della propria industria, diritto garentito dalla legge e dal contratto di concessione, per modo che altri non possa usare delle rotaie sulla medesima linea dei binari, come ne usa il proprietario, alla stessa maniera ed allo stesso scopo.

Le rotaie infisse sul suolo pubblico non si immedesimano per questo solo fatto col lastrico della strada tanto indistintamente da perdere ogni carattere di proprietà privata, la quale dev' essere garentita; che se questa proprietà soffre una limitazione, o, meglio, una modificazione, ciò si deve unicamente al fatto che dev' esser sempre conservato il carattere pubblico d' una strada e che la pubblica utilità e l' uso generale e comune non dev' essere menomato o impedito da particolari convenzioni.

A noi pare per conseguenza che la corte di cassazione di Torino abbia decisa una tale quistione in modo inappuntabile. V. sul proposito la pregevole monografia del Ferraris — (*Archivio giuridico*, vol. XXII), e quella del Vaghi—(*Annali*—vol. XVII, p. I, pag. 107).

Assicurazioni mutue — Marittime — Tassa di registro.

In applicazione della legge 12 dicembre 1875 sulle assicurazioni mutue marittime a premio non dichiarato, la tassa di registro si applica in ragione di 0,75 per mille delle somme assicurate e per ciascun anno di durata dell' assicurazione.

Per l' indole stessa dell' associazione nelle assicurazioni mutue la tassa ricade sugli assicurati, che sono tenuti al pagamento solidariamente con tutti i partecipanti dell' associazione, quando per queste manchi un vero rappresentante esclusivamente responsabile.

(Cass. Roma — 26 febbraio 1883 — *Rassegna di dritto comm.* 1883, II, 196).

Protesto all' estero — In lingua straniera — Autenticazione — Notificazione senza traduzione.

Il possessore di effetto cambiario caduto in protesto all' estero non è obbligato a far eseguire preliminarmente la traduzione legale in lingua italiana dell'atto di protesto eseguito in lingua straniera prima di farne eseguire l' intimazione; tanto meno poi quando nella stessa lingua straniera l' intimato abbia fatta la girata del titolo in controversia.

La garenzia è sempre virtualmente sostanziale e di rigore in ogni girata, quando non ne sia precisamente ed esplicitamente esclusa o riservata.

Nè ad escluderla senza patto scritto vale prova alcuna, tanto meno il giuramento.

In virtù della norma comune di diritto internazionale privato riconosciuto in Italia: *locus regit actum*, la girata di effetto cambiario seguita in Italia deve essere governata dalla legge italiana.

(Cass. Torino — 7 marzo 1883 — *Rassegna di dritto comm.* 1883, II, 202).

Nota — Questa sentenza risolve due quistioni distinte. Quanto alla prima, finora ogni legge commerciale, mentre ha prescritto l' obbligo della notificazione del protesto a qualunque possessore di effetto cambiario che intendesse esercitare l' azione di regresso, non ebbe mai a determinare con precisione la forma in cui seguir dovesse la notificazione regolare dell' atto di protesto. Epperò era necessario ricorrere all' art. 9 delle disposizioni preliminari del nostro cod. civ., che sancisce il principio: *locus regit actum.*

Oggi questo principio di diritto internazionale privato è stato tradotto anche in ordine alle obbligazioni commerciali in genere ed alla forma degli atti

relativi con l' art. 58 del nuovo cod. di comm., articolo che ha riscosso il plauso dei migliori giuristi stranieri.

Quanto alla seconda quistione, essa è di poca importanza, poichè l' art, 259 cod. com. richiede espressamente l' aggiunta della clausola *senza garentia*, od altra equivalente, per escludere efficacemente l' obbligazione cambiaria del girante; e però risulta chiarissimo che l' obbligo della garanzia nel girante è sostanziale nell' atto stesso della girata.

Sentenze straniere — Rogatorie di esecuzione per via diplomatica — Traduzioni autentiche — Legalizzazioni — Litispendenza — Prevenzione all' estero.

La rogatoria per via diplomatica dell' esecuzione in Italia di sentenze straniere è solennità sufficiente a supplire ed anzi sopravanzare ogni formalità di visti e legalizzazioni prescritte soltanto per la forma esteriore dell'atto, ma per nulla attinenti alla pubblica fede dovuta all' organismo e sostanza dell' atto in sè.

L' istituto del giudicio di delibazione non può trovare impedimento nella litispendenza provocata ad arte per sfuggire la temuta esecutorietà regolarmente accordata, massime quando la litispendenza in Italia è preceduta e prevenuta dalla prevenzione all'estero.

(Cass. Firenze — 10 marzo 1883 — *Rassegna di dritto comm.* 1883, II, 205).

Nota — Giustissima è questa sentenza. I visti e le legalizzazioni si riferiscono non all' organismo dell' atto, ma ad una funzione esteriore. L' atto nasce prima di essi e sta come autentico, se è fatto colle richieste formalità da un pubblico ufficiale, da un collegio o da un' autorità pubblica, autorizzati ad attribuirgli pubblica fede. Solamente questo atto, laddove debba eseguirsi all' estero, richiede quelle forme esteriori dei visti e delle legalizzazioni, non perchè alcuna cosa in esso faccia difetto, ma per sicurare gli stranieri che a formarlo sono concorsi quelli che ne avevano l' autorità.

Il visto adunque è una accidentalità dell' atto; e difatti i legislatori non ne fanno materia di codice, ma di regolamento. Ora la esecuzione richiesta nelle vie diplomatiche porta scolpita in sè una solennità tale da supplire ed anzi da sopravanzare i visti e le legalizzazioni; e deve per ciò ritenersi come efficace garanzia degli stranieri.

Scrittura privata — Data — Cessionario — Terzo — Trascrizione — Deposito dell'ufficio di registro — Prova equipollente — Prova testimoniale — Dolo — Formazione del contratto — Esecuzione.

Il cessionario va considerato come un terzo nel significato dello art. 1327 del cod. civ., da non essere computabile riguardo a lui la data delle scritture private che dal giorno in cui esse sono state trascritte.

Il giudicare se una prova possa dirsi equipollente a quelle designate dallo art. 1327 del cod. civ. per stabilire la data certa di un atto privato non costituisce un puro e semplice apprezzamento di fatto ma involge una definizione, in quanto la legge stessa determina quali sono le condizioni essenziali per stabilire una prova equipollente.

Le prove equipollenti di cui parla l'art. 1327 del cod. civ. debbono essere della stessa natura di quelle specificatamente indicate nell'articolo stesso, vale a dire debbono essere di tale certezza da escludere la possibilità contraria.

La prova testimoniale non è compresa fra i mezzi di prova che l'art. 1327 del cod. civ. indica come equipollente della registrazione.

Il dolo che riguarda la formazione del contratto e che vizia per ciò il consenso è distinto da quello che si riferisce alla esecuzione ossia all'uso da farsi del contratto stesso.

In questo secondo caso, quando cioè fra due siasi consentito spontaneamente di simulare un contratto scritto coll'intesa di non doversene fare uso che a danno di un terzo, cotesta segreta intelligenza fra i due contraenti, essendo in opposizione al contenuto dello scritto, non può essere provata, nei rapporti dei contraenti stessi, col mezzo dei testimoni.

Quando invece si vuol provare che il diritto del terzo, cui intendevasi recare pregiudizio colla simulazione del contratto, era del tutto immaginario, che esso fu inventato da uno dei contraenti per trarre l'altro con inganno a sottoscrivere un contratto, col proposito sin dal principio di rivolgere il contratto stesso a tutto suo profitto e a danno dell'altro contraente, allora l'oggetto della prima non è il dolo, ossia la simulazione dei due contraenti a danno d'un terzo, ma il dolo e la frode di un contraente a pregiudizio dell'altro, quali, cadendo appunto nella formazione del contratto, ne fanno mancare l'elemento essenziale, e il libero consenso.

(Cass. Roma — 6 luglio 1883 — *Legge*, 1883, II, 801)

Graduazione — Creditore deliberatario — Suoi creditori — Loro diritti — Rivendita — Differenza — Sua distribuzione

Il credito del creditore che rimase deliberatario dei beni esecutati non si estingue nè per compensazione nè per confusione col suo debito del prezzo d' asta; perciò i di lui creditori particolari possono essere collocati utilmente in sottordine.

Ne consegue che la somma per la quale fu graduato utilmente il creditore deliberatario del fondo deve distribuirsi in fin di giudizio ai di lui creditori particolari, con preferenza pel ceto creditorio concorrente, qualora questi creditori particolari abbiano un titolo speciale nel senso dell'art. 1994 c.c., e che dovrà distribuirsi per contributo fra i detti creditori particolari e quelli fra i creditori diretti che risentono un pregiudizio dell' eventuale rivendita in proporzione dei rispettivi averi, qualora i suddetti creditori particolari siano della classe dei semplici chirografari come lo sono i creditori diretti per il pagamento della differenza.

Per la surrogazione ottenuta in base all' art. 715 c. p. c. non compete al creditore surrogato la prelazione di fronte agli altri creditori concorrenti.

I creditori già utilmente collocati, i quali per la rivendita promossa contro il deliberatario siano rimasti perdenti, non hanno il diritto per l'ammontare di tale perdita a veruna prelazione rimpetto agli altri creditori del deliberatario medesimo.

Non osta il patto contrario che si fosse inserito nel bando.

(App. Genova, 12 febbraio 1883. *Foro It.* 1883, I, 884)

Parte III.

Giurisprudenza penale

Biglietti del lotto — Falsità — Attitudine a nuocere — Dolo.

Escluso dai giurati l'elemento del danno, comunque vi sia sempre virtualmente compreso, dal reato di falso in atto pubblico (nella specie biglietti del lotto), non può la corte non tener conto di questa esclusione.

L'alterazione delle bollette del lotto da parte del giocatore costituisce il reato di che all'art. 334 n. 1 c. p. e non quello previsto dal successivo art. 343. E però occorre interrogare i giurati anche sull'elemento morale del reato, cioè se l'accusato abbia dolosamente o meno compiuto il fatto imputatogli.

(Cass. Firenze — 30 giugno 1883).

Nota = Non possiamo accordarci colla cassazione fiorentina in ordine alla non necessità nella falsità in atto pubblico della attitudine a nuocere; perocchè è risaputo che se la falsificazione non può menare a niun effetto, essendo di per sè assolutamente disadatta a recar danno, essa non può ricadere sotto la sanzione penale. Epperò, esclusa dai giurati l'attitudine a nuocere, dovea senza più la corte d'assise dichiarare che il fatto imputato non costituiva reato.

La seconda massima poi è di per sè chiarissima; e pare che su di essa sia pacifica la nostra giurisprudenza, essendosi più volte ritenuto che la falsificazione delle bollette figlie vada punita con l'articolo 334, mentre alla figura di reato degli art. 342 e 343 devonsi riportare le alterazioni o falsificazioni dei registri delle giocate. (Cass. Napoli, 26 gennaio 1881; cass. Torino, 22 gennaio 1883).

Falso in atto pubblico.

Commette il reato di falso in atto pubblico, e non la contravvenzione di che all'art, 685 n. 10 c. p., colui che, arrestato, assume con dolo il nome di persona esistente e da lui conosciuta, e se ne vale in giustizia e per la firma degli atti processuali (Assise Torino, 30 maggio 1883).

Nota — La cass. di Napoli tenne opposta opinione nella sentenza del 25 agosto 1876, sulla precipua considerazione che non può darsi reato di falso se non quando l'alterazione dolosa del vero cada su di un documento o atto qualunque destinato a far fede di quanto in esso è contenuto (1).

La cass. di Roma, con sentenza 28 novembre 1879, dichiarò che non commette il reato di falso in atto pubblico, nè quello di falso in scrittura privata, colui che in luogo e per mandato di un altro si presenta a sostenere un esame di pubblico concorso ad un impiego e che glie lo fa per tal modo ottenere; ma commette invece il reato di falso innominato preveduto dall'art. 363.

La cass. di Torino (30 dicembre 1879) ritenne commettersi il reato di falso in documento pubblico da chi ottiene di essere iscritto nel registro carcerario sotto un nome falso denunciato al capo guardiano nel costituirsi in carcere.

Esercizio abusivo di medicina e di farmacia.

A costituire esercizio abusivo di medicina si richiede la cura personale degli ammalati per parte di non matricolati, col visitarli direttamente e ordinare farmachi mediante ricette (2).

A costituire esercizio abusivo di farmacia si richiede la somministrazione di medicinali, per parte di non matricolati, a dose e in forma di medicamento (3).

Quindi nè l'uno nè l'altro di siffatti reati è a ravvisarsi nel fatto di colui che, per mezzo d'interposte persone, somministri ad un ammalato vasi e boccette di sostanze medicinali.

(Cass. Firenze — 4 luglio 1883).

Ferimento volontario — Pericolo di vita — Ascendenti.

= Nel reato di ferimento volontario non vale, agli effetti di legge, ad escludere il pericolo di vita la possibilità nell'arte chirurgica di scongiurarlo. (Cass. Napoli, 4 luglio 1883).

= La ferita o percossa per sè stessa costituente contravvenzione, commessa in persona dell'ascendente, è punibile come delitto e non come crimine, dovendosi applicare l'art. 543 c. p. senza il concorso del successivo art. 549; e pel delinquente minorenne devesi anche far luogo alla diminuzione di pena prescritta dall'art. 91. (Id., 27 giugno 1883) (4).

Registri penali — Radiazione di rubrica.

La disposizione dell'art. 604 c. p. p., relativa alla cancellazione dai registri penali, è tassativa e non dimostrativa. Quindi la dichiarazione di non luogo per insufficienza d'indizi non dà diritto alla radiazione. (Cas. Firenze, 7 luglio 1883).

Nota = Di tal quistione il Lucchini si è occupato di proposito nel giornale *La Legge* (XXII-II, 386).

Ormai sembra che la giurisprudenza siasi assodata nei sensi della massima surriferita. La cass. di Napoli, con sentenza 3 marzo 1874, rel. Narici, stabilì che « la facoltà di chiedere la cancellazione della imputazione dai registri penali compete, sempre che in forza di ordinanza o di sentenza irrevocabile non possa più lo imputato subir molestia pel medesimo fatto ». E così ha anche di recente (18 luglio 1883) deciso la cass. torinese, considerando che la disposizione dell'art. 604 non può invocarsi dall'imputato se non quando siavi un giudicato divenuto irrevocabile, e tale che importi la prova certa di sua innocenza; e quindi non esserne il caso se l'imputato fu rimandato per insufficienza d'indizi, perchè siffatta dichiarazione non importa assolutoria di lui per non essere avvenuto il fatto, o per non essere stato l'imputato nè autore nè complice, per cui, finchè non sia prescritta l'azione penale, può l'imputato essere sottoposto nuovamente a processo, quando sopravvengano altre prove a suo carico.

Senonchè la formola usata dalla cass. toscana e da noi riportata non ci sembra troppo esatta. E infatti, dicendo cha la disposizione dell'art. 604 è tassativa e non dimostrativa, a stretto rigore il verdetto assolutivo dei giurati non dovrebbe dar diritto alla cancellazione, mentre di ciò ormai non si dubita da alcuno. (Cass. Napoli, 13 dicembre 1875). E già ci sembra la cass. toscana abbia subito gli effetti di quel suo principio, disponendo (sent. 18 feb. 1882 — *Giuris. it.* 1882, I, 2, 178) che l'amnistiato non può ottenere la radiazione; il che quanto sia illogico non è chi non vegga, perchè, se l'amnistia abolisce l'azione penale, e fa come essa non abbia avuto mai vita, non si comprende perchè dovrebbe rimanerne la memoria nei registri penali.

Sentenza — Lettura — Dispositivo.

Non induce nullità la pronunzia all'udienza del solo dispositivo della sentenza se posteriormente furono redatti i motivi, quand'anche la sottoscrizione dei giudici fosse stata apposta oltre le 24 ore dalla pronuncia. (Cass. Napoli, 4 luglio 1883).

Nota = Costantemente in senso contrario si son pronunziate le cassazioni di Firenze e di Torino, e questa anche con sentenza del 31 maggio ultimo. Stando alla parola della legge queste due corti han ragione (art. 318 e 323 c. p. p.). Ma la giurisprudenza dalla cassazione napolitana, seguita anche dalla cassazione sicula e dalla romana, risponde più alla logica del dritto ed alle esigenze della pratica. La quistione è vecchia, e non merita altro esame: merita solo di essere risoluta legislativamente in un codice nuovo, essendo il codice presente molto imperfetto.

(1) V. la nota del Lucchini a pag. 51 del vol. 6. *Riv. Pen.*
(2 3) V. art. 94 e 99 reg. san. settembre 1874.

(4) Gli stessi principii furono ritenuti dalla cass. di Roma con sentenze del 22 sett. 1881 e del 17 aprile 1882.

Avv. **Andrea De Leo** — **F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile*

Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

ANNO 1. SALERNO, 31 DICEMBRE 1883 NUM. 26.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

DELIBERAZIONI D'URGENZA

PRESE DALLA GIUNTA MUNICIPALE

Dispone l' art. 94 della vigente legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 « in caso d' urgenza « la giunta prende sotto la sua responsabilità le de= « liberazioni che altrimenti spetterebbero al consi= « glio, dandone immediata comunicazione al pre= « fetto, e riferendone al consiglio medesimo nella « prima adunanza. A queste deliberazioni d' urgen= « za è applicabile il disposto dell art. 90 ».

Quest' articolo ha dato luogo a varie quistioni, che, stante la loro importanza, crediamo utile esaminare.

I.

È obbligata la giunta ad esprimere nelle deliberazioni da essa prese i motivi d' urgenza?

Presso i comuni il potere amministrativo è affidato al consiglio comunale ed alla giunta con distinte attribuzioni (art. 87 e 93 della legge).

Ben vero alla giunta spetta propriamente il potere esecutivo, con facoltà di rappresentare il consiglio comunale nell' intervallo delle sue riunioni.

È regola generale di dritto che ogni autorità o corpo costituito, nell' esercitare le sue funzioni, deve tenersi nella sfera delle proprie attribuzioni, altrimenti l' atto compiuto è di niuno effetto, per la ragione che l' incompetenza di un' attribuzione reca con sè un' usurpazione di potere. (1)

E la giurisprudenza ha costantemente affermato questo principio, dichiarando nulle le deliberazioni prese dal consiglio comunale in materia di competenza della giunta. (2)

Però la legge stessa ha voluto creare un' eccezione a siffatto principio nel conferire con l' art. 94 alla giunta la facoltà di prendere deliberazioni di spettanza del consiglio, ma in determinati ed eccezionali casi, cioè d' urgenza.

Qui la giunta agisce *ope legis* come mandataria del consiglio, e con l' obbligo perciò di riferirne al consiglio stesso. Ed a questo proposito il chiarissimo prof. Saredo (3) dice che « quando la giunta de= « libera in via d'urgenza, essa tiene le veci del con= « siglio; che con la presa deliberazione la giunta « ha fatto ufficio temporaneo di consiglio, e che « l' atto così compiuto dalla giunta deve considerar= « si come preso dal consiglio ».

Frattanto è da notarsi che la legge non conferisce incondizionatamente alla giunta la facoltà di prendere siffatte deliberazioni, ma bensì sotto la condizione di riferirne al consiglio, acciò questo sappia quanto in sua vece s' è fatto in via d' urgenza. È l' applicazione dell' art. 1747 del Cod. civ. « *ogni mandatario deve render conto del suo operato* ecc.

Il mandato che ha ricevuto la giunta è imperativo, poichè la legge ha determinato il *caso d'urgenza*; e quindi vuol essere compiuto ad *unguem*, cioè nè più, nè meno, e per meglio dire solo quando v'è l' *urgenza*. Ciò vuol dire che, mancando l' urgenza, manca il sostrato legale a tali deliberazioni.

A chi dunque spetta giudicare l' urgenza?

Il D'Emorese (4) dice « la giunta municipale è ne= « cessariamente costituita giudice dell' urgenza. Vi « possono essere casi non previsti dalla legge che « necessitano l' opera pronta ed efficace dell' ammi= « nistrazione. Ma l' urgenza deve provarsi ».

Ed è proprio così; la giunta è quella che, ritenuta l' urgenza di un affare, lo delibera in luogo del consiglio comunale, ma questo poi ha il dritto di vedere se realmente esisteva l' urgenza. Come vedesi, l' unica autorità competente a giudicare l' urgenza addotta dalla giunta è il consiglio, cui spettava la trattazione dell' affare stesso. (5)

L' urgenza, come ben dice il D' Emorese, deve provarsi innanzi al consiglio comunale, che, quale mandante, ha dritto di ricever conto dell'operato della sua mandataria (giunta). (6)

Dunque il consiglio può riconoscere i motivi d'urgenza o quando questi siano indicati dalla giunta, o quando risultino dalla natura stessa della deliberazione.

Se per poco si potesse ammettere che il consiglio comunale non ha facoltà di esaminare e discutere i motivi d' urgenza, la giunta potrebbe impunemente sostituirsi al consiglio, ciò che la legge non vuole, nè poteva volere.

Che sia così ci par chiaro, poichè l' art. 94 non solo vuole l' urgenza, ma sanziona altresì la responsabilità della giunta. E la responsabilità del fatto proprio si avvera appunto quando il consiglio contesta l' urgenza.

Il Drago dice (7) « se i motivi esistono, la giunta « ha agito legalmente e la sua deliberazione ha la « forza stessa che se fosse stata presa dal consiglio, « esso è in obbligo di rispettare l' operato del suo « mandatario quando ha agito nei limiti del proprio « mandato; se invece non esistono, la giunta allo= « ra non ha usato, ma abusato del suo potere, o « per meglio dire ha agito senza potere, e può es= « sere, per ciò solo, chiamata responsabile dal con= « siglio ».

È vero che questa interpetrazione non è suffragata da una disposizione letterale della legge, ma è conforme allo spirito della legge stessa; e quindi

(1) TROLLEY — *Hierarchie administ.*, n. 499.

(2) P. es. Il consiglio comunale, che nomina o licenzia un salariato, invade le attribuzioni della giunta, e quindi la sua deliberazione merita d' essere annullata (Cons. Stato, 25 giug. 1883, adottato. *Man.*, 1883, p. 350).

Nè viceversa la giunta può invadere le attribuzioni del consiglio (Giurisp. assodata).

(3) V. la *Legge*, a. 1873.

(4) p. 52.

(5) Il prefetto non può ingerirsi dei motivi d'urgenza della deliberazione, ma ha solo competenza di vedere se la deliberazione stessa è regolare di forma e non contraria alla legge (Giurisp. assodata).

Il concorso degli estremi dell' urgenza è anche insindacabile dalla cassazione (Cass. Firenze 7 luglio 1869 = *Riv.* XIX, p. 250).

(6) Giuris. costante. V. *Man.* 1879, p. 278.

(7) Questioni amm.

per dileguare ogni dubbio basta ricordare la nota massima « *lo spirito vivifica e la lettera uccide* ».

E lo spirito dell' art. 94, come abbiamo visto avanti, richiede appunto che la giunta indichi nella deliberazione i motivi d' urgenza, dovendo il consiglio esaminarli.

Oltre ciò, ogni consigliere ha sempre diritto di chiedere alla giunta, quando ne sarà fatta relazione in consiglio, i motivi che la indussero a prendere deliberazioni d' urgenza.

Come vedesi, o nell' uno o nell' altro caso la giunta non può esimersi dall' obbligo di esprimere nelle deliberazioni prese, ai termini dell' art. 94, i motivi d' urgenza.

II.

Effetto della deliberazione d'urgenza non comunicata al consiglio. — Deliberazione soggetta all' approvazione della deputazione provinciale.

Avanti abbiamo visto lo scopo per cui la deliberazione d' urgenza dev' essere sottoposta all' esame del consiglio comunale.

Da tali premesse risulta chiaro che la deliberazione non comunicata al consiglio comunale nella sua prima adunanza deve considerarsi come non avvenuta. (1)

Il consiglio di stato con altro precedente parere del 28 giugno 1876 (*Man.* 1877 p. 249) opinò invece che l' art. 94 della legge com. non prescrive a *pena di nullità* che le deliberazioni d'urgenza della giunta siano comunicate al consiglio comunale nella prima sua adunanza; e soggiunse che se vi fu irregolarità nel ritardo a comunicare al consiglio le deliberazioni d' urgenza, tale irregolarità si doveva intendere sanata se poi il consiglio stesso prese una deliberazione d' approvazione. (2)

Però la deputazione provinciale non può in modo assoluto e generico riserbarsi di approvare le deliberazioni d' urgenza dopo l' approvazione del consiglio comunale, poichè un tal fatto farebbe perdere ogni valore all'art. 94. L'urgenza non ammette indugio. Ove la legge avesse voluto la preventiva approvazione del consiglio comunale, non avrebbe sanzionato l' art. 94, ovvero se l' affare deliberato d'urgenza dalla giunta potesse essere rimandato alle riunioni ordinarie o straordinarie del consiglio per l' approvazione, perchè non rimetterlo interamente alla trattazione del consiglio stesso?

A che la responsabilità della giunta?

Siamo quindi d'avviso che la deputazione provinciale possa emettere il suo giudizio sulle deliberazioni d' urgenza prima dell' approvazione del consiglio, poichè, qualora venga disconosciuta l' urgenza dal consiglio stesso, resta sempre la responsabilità della giunta per tutti gli effetti di legge.

(Continua)

F. A. Acconcia

Parte I.

Giurisprudenza e pratica finanziaria

Competenza della corte dei conti in materia di appelli dai decreti dei consigli di prefettura.

1. La competenza della corte è limitata ai giudizii sui conti. — 2. In linea di appello. — 3. Indole di tale competenza. — 4. Sua estensione. — 5. Effetti della riforma amministrativa del 1865. — 6. Procedimento speciale per partite controverse e dubbie. — 7 e 8. Litispedenza. — 9. Aggi. — 10. Interlocutoria del consiglio di prefettura. — 11. Conti antecedenti alla legge del 1859. — 12. Conti definiti dai consigli d'intendenza. — 13. Appelli da decreti non efficaci. — 14. Incompetenza: nel caso di responsabilità morale degli amministratori comunali. — 15. Di convenzioni particolari. — 16. Di contabili di pubbliche amministrazioni. — 17. Di risarcimento di danni. — 18 Di danni ed interessi. — 19. Di abuso di potere.

1.° La giurisdizione della corte dei conti, in materia di appello dalle decisioni dei consigli di prefettura, è limitata a quelle decisioni che emanano nei giudizi sui conti di loro competenza (C. conti, 13 febb. 1863, com. di Barcellona c. Marcella — Serpieri, *La giuris. della c. dei c.*, 1, 2, 5). Giuris. costante.

2.° Non ha competenza se non quando, essendosi già provvisto dalla autorità provinciale, si venga dagli interessati dinanzi ad essa in via di appello, o con ricorso contro il provvedimento dell' anzidetta autorità provinciale. Mancherebbe di giurisdizione la corte, laddove si ricorresse direttamente ad essa contro la deliberazione del cons. com., per ottenere la rinnovazione, la riforma, od in altri termini, la revisione del conto (C. conti, 15 mag. 1869, Bertolini c. com. di Montjoret, — e 7 giugno 1879, Baldelli c. com. di Chiusi — Serpieri, op. cit., 1, 2, 10 e 314.) Conf. Pasini, *Lagge sull' istituzione della c. dei c.*, § 456 a 458.

3.° L'ingerenza governativa, esercitata per mezzo del consiglio di prefettura sulle deliberazioni dei cons. com. relative al conto consuntivo, è data per motivi di ordine pubblico, e per garanzia della esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonchè per decidere intorno alle divergenze ed alle contestazioni fra l'esattore ed il consiglio, e dopo quell' intervento la legge non sottopone il conto ad altra formalità, ed il ricorso alla c. dei c. non può riguardare se non i casi nei quali o l' esattore o il comune reputano leso il proprio interesse dalla deliberazione del cons. di pref. (C. conti, 17 dic. 1878, com. di Cerreto Sannita c. De Nicola — Serpieri, *op. cit.*, 1, 2, 251.) Conf. c. conti, 8 maggio 1880, Passalacqua c. dep. prov., *Foro it.* 1880, III, 67 e Pasini, op. cit. § 459.

Il cons. di pref., approvando il conto, esercita anche un sindacato amministrativo, come fa la c. dei conti nei giudizi contabili fra lo stato ed i suoi agenti; quindi non basta, altrimenti di quello che accade nei giudizi avanti il giudice ordinario, che vi sia concordia tra le parti, cioè fra l' esattore ed il comune, fra l' agente contabile e l' amministratore dello stato, affinchè il cons. di pref. e la c. dei c. ammettano una partita di debito o di credito — (C. conti, 17 dicembre 1880, Mercadante c. com. di Prizzi — *Legge*, I, 1881, 339 e in Pasini, op. cit., § 460).

4.° È senza fondamento il sostenere che l'approvazione dei resoconti com., demandata dalla l. com. e prov. ai cons. di pref., debba restringersi alla sola e materiale revisione della contabilità; sicchè non possano essi vagliarne gli elementi costitutivi, ed aggiungere o togliere dai conti quelle partite che non sieno conformi a ragione, perocchè a ciò solo ristretto, un simile esame sarebbe, come ognuno vede, imperfetto, nè potrebbe costituire un vero giudizio, che sebbene trattato in prima sede in via amministrativa, riveste poi avanti il magistrato superiore il vero suo carattere contenzioso in ogni e singola parte della controversia (C. conti, 16 genn. 1879, Bindi c. com. di Corropoli — Serpieri, op. cit., I, 2, 268 e Pasini, op. cit. § 484).

5.° Le riforme introdotte il 1865 nell'ordinamento del contenzioso amministrativo mantennero le attri-

(1) Cons. Stato, 27 marzo 1878, adottato. Man. 1878 p. 152.

(2) V. il seguente § III.

buzioni date dalla legge com. e prov. ai cons. di pref. per l'approvazione dei conti com., salvo differenze nel modo di procedimento, e mantennero la giurisdizione della c. dei c., in via di appello dalle deliberazioni dei cons. di pref. su questa materia; ondechè quelle deliberazioni continuano da una parte ed essere appellabili davanti la c., e dall' altra diventano inappellabili dopo trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta per atto d'un usciere giudiziario, che fa acquistare al provvedimento dell' autorita amm. virtù ed efficacia di sentenza. (C. conti 23 mag. 1879, Perlasco c. com. di Monte Olimpino, Serpieri, op. cit., 1, 2, 304).

6. Quando dopo i provvedimenti del cons. di pref. siano intervenute discussioni ed atti delle parti, per i quali la condizione delle cose è rimasta alterata nel senso che talune partite non figurano nei conti che furono materia dei giudizi del consiglio di pref.; che non sono ben chiarite in fatto le ragioni delle rispettive domande ed impugnazioni; che con un nuovo esame dei conti e delle scambievoli deduzioni, potrebbero dall'un canto indursi le parti, o a rinunziare ad alcuna delle sporte dimande, o a convenire di doverle sperimentare in altro giudizio, o ad ammettere alcune delle partite contestate, e dall'altro canto, e principalmente, potrebbe meglio esser chiarita la condizione di fatto dei punti controversi' che debbono essere decisi nel giudizio; può ordinarsi dalla c. che dentro un termine, p. e. di 2 mesi, si proceda all'esame delle partite controverse in rapporto coi conti giudicati dal cons. di pref., dichiarandosi dalle parti quelle di dette partite che ammettono, quelle alle quali rinunziano, quelle per le quali si riservano l'esperimento di altro giudizio, e quelle infine sulle quali conviene che si pronunzi la corte, indicando in ordine a queste partite le ragioni tutte delle domande ed eccezioni. Quest'esame può aver luogo innanzi il consigliere che viene all' uopo delegato, sull' istanza della parte più diligente (C. conti, 1.° luglio 1879, Boggi c. com. di Allumiere, — Serpieri, op. cit., 1, 2, 328).

7.° Essendo indubbia la competenza della corte a provvedere sui ricorsi degli esattori comunali contro i decreti dei cons. di pref. in materia di conti com., non occorre occuparsi della circostanza che una causa sulla stessa questione sia stata instituita avanti il trib. civ., e si trovi al momento del ricorso alla corte pendente avanti la c. d'app., seppure non era già stata definita, giacchè non è il caso di litipendenza, nè di prevenzione, nè di regolamento di competenza (C. conti, 11 febb. 1879, Montanaro c. com. d'Ischitella — Serpieri, op. cit. 1, 2, 272).

8.° Non cessa di essere unica competente la c. dei c. per provvedere sopra il ricorso contro un decreto del cons. di pref. in materia di conto, sebbene si pretenda esservi prevenzione, per litispendenza innanzi al trib. civ., iniziata appunto il giorno prima della citazione avanti la corte, giacchè in applicazione del l'art. 104 proc. civ. allora soltanto può essere luogo a prevenzione, quando una stessa causa fu promossa avanti due autorità giudiziarie ugualmente competenti. Ove si chieda il rinvio al trib. civ. per causa dell'incompetenza del cons. di pref., è manifesto che ciò non potrà aver luogo se non quando l' incompetenza dell'autorità amm. sia riconosciuta e dichiarata (C. conti, 1.° mar. 1879, Sorrentino c. com. di Carbonara Nola, — Serpieri, op. cit., I., 2).

9.° Le questioni sugli aggi dovuti agli esatt. com. sono di competenza dei cons. di pref., ed in secondo grado, della corte dei conti (C. conti, 4 marzo 1879— Conf. Pasini, op. cit. § 504 e seg).

10. Quando l' appuramento di certi fatti e ragioni sia stato rinviato ad ulteriore giudizio, da un interlocutoria del cons. di pref., non può giudicarne la corte, ma deve piuttosto rinviare la questione al primo grado per il corso ulteriore, seguendo per tal modo le norme stabilite all' art. 492 proc. civ. (C. conti, 18 dic. 1877, Pieri c. com. di Bagni di Lucca — Serpieri, op. cit. I., 2, 184.)

11. I conti dei comuni del napoletano compilati anteriormente alla pubblicazione della l. com. e prov. 23 ott. 1859, e non approvati definitivamente a norma delle precedenti leggi, sono da esaminarsi ed approvarsi in conformità dell'art. 34 l. c. c. ove è detto che essa pronunzierà in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei cons. di pref. intorno ai giudizi dei conti di loro competenza (C. conti, 31 agosto 1867, Gioseffi c. com. di Barile — Serpieri, op. cit. I., 2, 13.)

12. È competente la c. dei c. a giudicare di conti già discussi e definiti dal cons. d'intendenza pei quali poteva per le precedenti leggi interporsi appello alla c. dei c., non essendovi alcuna disposizione di legge che richieda nuova discussione o provvedimento dello stesso cons. (C. conti, 31 agos. 1867, De Cicco c. com. di Luogosano — Serpieri, op. cit., pag. 14)

13. Non offre materia alla giurisdizione della corte un appello che si riferisce ad un decreto del cons. di prefettura che a nulla provvedeva, e che ciò dichiarava espressamente (C. conti, 15 giug. 1875, Gagliardi c. com. di Casal di Principe — Serpieri, op. cit., I., 2, 72).

14. Quando le deliberazioni contro cui venne interposto appello, lungi dal riferirsi ad un conto, riguarderebbero, o la responsabilità morale contratta dai membri della giunta municipale per loro fatti amministrativi, o la responsabilità civile dai medesimi contratta verso la massa dei contribuenti diretti per il peso dell' imposta addizionale, cui dovettero soggiacere, la corte dei conti non sarebbe competente a pronunciare il domandato giudizio di seconda istanza, perchè non si tratterebbe di giudicare sopra un conto. Nè potrebbe essere tenuta a pronunciare tale giudizio per il fatto che il cons. di pref. si fosse ritenuto competente a pronunciare in materia di responsabilità morale e civile (C. conti, 13 nov. 1873, giunta com. di Stalletti — Serpieri, op. cit, I., 2, 41 — e Pasini, op. cit. § 470 e seg).

I cons. di pref. nell' approvazione dei conti consuntivi non possono sindacare le deliberazioni dei consigli e delle giunte municipali legalmente prese e divenute esecutorie, nè spetta ad essi indagare se una spesa, legalmente ordinata ed eseguita, dovesse o non dovesse ordinarsi ed eseguirsi, per addossarne o non addossarne quindi il carico agli ordinatori, poichè altrimenti essi invaderebbero il campo delle deputazioni prov., dei prefetti e dei sottoprefetti, cui spetta approvare e rendere esecutorie le deliberazioni preindicate (C. conti, 24 gennaio. 1881, Forati c. com. di Megliadino S. Fidenzio — *Legge*, I., 1881, 282).

La competenza della corte in grado di appello è correlativa ad una prima sentenza competentemente pronunciata, e da questa dipende, sicchè, a parte l'incompetenza dei primi giudici (cons. di pref.), non le sarebbe mai dato in grado di appello di conoscere il merito del giudizio, pel principio generale stabilito all' art. 493 cod. proc. civ. (C. conti, 12 febb. 1878, Triolo c. com. Alcamo — *Legge* XVIII, II, 234 — Pasini, op. cit. § 468).

15. Sfugge alla giurisdizione della c. dei c. la controversia che riguarda l' esecuzione e le conseguenze di una convenzione stipulatasi tra un comune ed un privato (C. conti, 11 mar. 1865, Ajma c. com. Villanova di Casale — Serpieri, op. cit. pag. 8).

È di competenza del foro ordinario conoscere se il contabile comunale, accettando d' investire una somma superante l' introito in rendita pubblica, abbia o no adempito gli obblighi del suo mandato. Quindi ove il cons. di pref. avesse incompetentemente giudicato su tale questione, cioè sull'indole dell'obbligazione e sui danni ed interessi nascenti dal suo

inadempimento, la corte può dichiarare di niun effetto il relativo decreto (C. conti, 7 lug. 1874, Camparelli c. com. Marzano Appio — Serpieri, I., 2, 58; e Pasini, op. cit. § 486).

Sono affatto estranee ai conti del cons. com. e quindi nè il cons. di pref. nè la corte possono tener calcolo delle pretese dell'esattore, per un compenso o premio per certe prestazioni da non potersi ritenere comprese nel servizio di tesoreria, nè in quello di esattoria (C. conti, 16 genn. 1879, Diena c. com. Fanano = Serpieri, op. cit. 1, 2, 260; e Pasini, op. cit., § 486).

Cont. cass. Roma, 14 giug. 1880, e c. conti 18 genn. 1881 = Vedi in Pasini, op. cit. § 487 e 488.

16. La corte non ha giurisdizione sui conti dei tesorieri contabili di altre pubbliche amministrazioni diverse da quelle dello stato, dei comuni e delle provincie (5 dic. 1860, Barbatelli e. Deput. prov. di Avellino = Serpieri, op. cit, 1, 2, 24 — Pasini, op. cit., § 493.) Conf. 18 mag. 1875, 17 apr. 1877, e 18 giug. 1878) Serpieri, op. cit. 70, 128 e 226 — e 23 mar, 1880, *Legge* II, 1880, 233 e Pasini op. cit., § 495).

17. La domanda per risarcimento di danni, che si allegano sofferti da provvedimenti dell'autorità amministrativa, non è di competenza della c. (C. conti = 18 giug. 1878, Scarrone c. com. di Montemagno ed altri, = *Serpieri*, op. cit. 228).

18. L'azione pei danni ed interessi sfugge alla competenza della c. (C. conti, 23 genn. 1883, Caccavale = *Giurista*, 1883, pag. 99).

Conf. 7 giug. 1881, — Pasini, op. cit. § 475.

19. Il decreto prefettizio, quando costituisce eccessivo, illegittimo ed erroneo esercizio di potere amministrativo, dovrebbe essere impugnato dinanzi alle superiori autorità amm., non già dinanzi la c. (C. conti, 2 luglio 1878, Camiola c. com. di Castel Mola = Serpieri, op. cit., 233 — Conf. n. 13).

A. Armelisasso

Tassa di registro = Vendita o trasferimento di mobili a titolo oneroso — Valore tassabile.

Trattandosi di vendita o di altro trasferimento di mobili a titolo oneroso, deve a preferenza applicarsi la speciale disposizione dell'art. 31 della legge di registro, e quindi imporsi la tassa in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti.

L'art. 23, che dispone doversi applicare la tassa sul valore dichiarato, oppure su quello risultante dallo inventario con stima, o da contrattazione dei mobili, anteriori di non più di sei mesi, non lascia libera la scelta alla finanza di attenersi all'uno piuttostochè all'altro valore.

Solamente quando il valore non sia dichiarato, o sia dichiarato in somma minore del prezzo venale, in frode dei diritti della pubblica amministrazione, questa può desumere il valore tassabile da inventarii con stima, o da contrattazioni dei mobili, anteriori di non più di sei mesi, che abbiano avuto luogo nelle debite forme legali.

(Cass. Roma = 10 agosto 1883 — *Legge*, 1883, II, 794.)

Nota = La corte osservava che l'art. 23 della legge sul registro, 13 settembre 1874, dopo avere stabilito che le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore dei beni in comune commercio, dettate le regole per determinare il valore degli immobili, prescrive le norme per la liquidazione di quelle tasse, dichiarando doversi percepire la tassa sul prezzo, o corrispettivo indicato nell'atto, o contratto, salvo il disposto dell'art. 24, stabilisce le forme per la determinazione del valore non dichiarato nell'atto, nel quale manchino gli elementi a poterlo desumere, e soggiunge al n. 3 che se trattasi di mobili la tassa si applicherà al valore dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione dei mobili stessi anteriori di non più di sei mesi; e nell'art. 31 del titolo secondo delle disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse degli atti e contratti civili, ordina che nei trasferimenti di beni mobili o immobili a titolo oneroso, la tassa proporzionale sia applicata in ragione dei prezzi, e dei corrispettivi convenuti fra le parti, e degli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

E però la corte deduceva che, trattandosi di vendita o di altro trasferimento a titolo oneroso, deve applicarsi la disposizione speciale dell'art. 31 a preferenza della disposizione generale dell'art. 23, a cui si può ricorrere solo quando non sia dichiarato il valore dei mobili caduti in contratto, od il loro valore siasi dichiarato in somma minore del prezzo venale in frode dei diritti della pubblica amministrazione; e per conseguenza deve applicarsi la tassa in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Vendita d'immobili — Atto pubblico — Scrittura privata = Atto invalido rispetto all'autore = Erede = Legato della cosa altrui — Diritto antico e vigente.

Di fronte ad un titolo nullo in modo assoluto per difetto di formalità, quale è la vendita d'uno stabile senza la solennità dell'atto pubblico, o la forma della scrittura privata, non valgono nè equipollenti, nè atti di ricognizione per renderlo valido.

Un atto invalido, incapace di produrre vincolo obbligatorio rispetto all'autore, mantiene la stessa incapacità rispetto allo erede.

Di fronte allo antico dritto per la validità del legato della cosa altrui richiedevasi la scienza nel disponente dell'essere tale, ossia d'altri, la cosa medesima; e pel diritto sancito dal codice vigente il legato della cosa altrui è valido solo nel caso che sia espresso nel testamento che il testatore sapeva essere cosa altrui.

(Cass. Roma = 26 sett. 1883 — *Legge*, 1883, II, 793.)

Servitù negatoria — Pretore — Competenza.

Nell'azione negatoria di servitù, anche quando il valore del fondo servente sia superiore alle lire 1500, non viene meno la competenza del pretore quando la lite non si contesta sull'esistenza o inesistenza della servitù, ma resti invece, per le concordi ammissioni delle parti, limitato il compito del giudice a prefiggere un termine per la esecuzione di un fatto ammesso dal convenuto, la riduzione delle cose *in pristinum*, e per l'emenda dei danni.

(Cass. Roma — 28 giugno 1883 — *Legge*, 1883, II, 803.)

Ipoteca = Creditore perdente — Subingresso legale = Beni non più in dominio del debitore al momento in cui l'ipoteca si è iscritta.

Il creditore perdente può esercitare il subingresso di cui è cenno nell'art. 2011 cod. civ. anche a riguardo di quei beni che, al tempo a cui rimonta l'ipoteca di esso creditore, non erano più nel dominio del debitore.

(Cass. Roma, 10 maggio 1883 — *Giurisp. It.*, 1883, I, 1, 513)

Nota — La cassazione di Torino con decisione del 25 agosto 1882 (*Racc.* XXXIV, 1, 665) ritenne la massima opposta a quella seguita dalla suprema corte romana. Quest'ultima desume il suo principale

argomento della *lettera della legge*, la quale nell'art. 2011 parla di surrogazione nell'ipoteca iscritta sopra altri beni, senza far distinzione tra beni che formavano parte del patrimonio del debitore allorchè veniva iscritta l'ipoteca del creditore perdente, e beni che al momento di tale iscrizione più non gli appartenevano. Ma, secondo giustamente osserva l'illustre prof. Ricci, bisogna pria d'ogni altro indagare quale è stata la intenzione del legislatore, quando nell'articolo in esame ha parlato di ipoteca che si estende ad altri beni, se cioè ha inteso parlare solo dei beni propri del debitore, o anche di quelli che hanno cessato di appartenergli. Tale ricerca è indispensabile, perocchè invocare la lettera della legge significa ritenere come dimostrato quello appunto che ha bisogno di dimostrazione.

L'ipoteca è un diritto reale che produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione (articolo 2007); ora è possibile che il creditore acquisti un diritto reale sopra beni che al momento della iscrizione non sono più nel dominio del debitore?

Non vale fare appello a ragioni di equità ed al bisogno di prevenire collusioni e frodi in danno di altro creditore posteriore, come fa la cassazione romana allorchè osserva che non sarebbe giusto lasciar senza compenso il creditore posteriore, la cui ipoteca restò inefficace solamente perchè il creditore anteriore, limitando l'espropriazione al fondo ipotecato ad amendue, venne ad assorbirne il prezzo che altrimenti sarebbe servito a pagare in tutto od in parte il credito posteriore. Le ragioni di equità per le quali si deroga allo stretto dritto possono invocarsi solo nei rapporti tra più creditori ed uno stesso debitore, non già nei rapporti tra i creditori ed un terzo, ai cui diritti non è lecito ad alcuno di arrecare offesa; e gravissima sarebbe l'offesa se quel creditore che non potè acquistare nessun diritto di guarentigia sui beni che cessarono di appartenere al debitore, in quanto che tale guarentigia è appunto costituita dai beni del debitore e non da quelli dei terzi, potesse ciò nondimeno colpire i detti beni che il terzo acquistò prima d'iscriversi la ipoteca di esso creditore.

« Suppongasi, infatti (così conchiude il Ricci nella sua dotta nota apposta alla sentenza della cassazione di Roma), che una sola ipoteca per lire 10,000 gravi sui beni del debitore; orbene, il terzo, il quale acquista dal debitore uno dei suoi stabili, quantunque gravato da ipoteca, fa assegnamento nella stessa ipoteca che grava gli altri beni rimasti presso il debitore alienante, perchè, ove esso sia costretto a pagare, gli compete la surrogazione legale, ed ove i beni rimasti presso il debitore siano sufficienti ad assicurare il pagamento di lire 10,000, il terzo acquirente è perfettamente guarentito. Ma se ammettiamo che un creditore, la cui ipoteca è posteriore alla vendita fatta dal debitore, possa farsi surrogare nell'ipoteca gravante il fondo alienato, la guarentigia, sulla quale il terzo acquirente faceva a ragione assegnamento, si dilegua, e si dilegua per fatto del debitore, al quale per conseguenza si permetterebbe di offendere impunemente i diritti del terzo. Suppongasi, infatti, che il terzo sia costretto a pagare, e che esso si rivolga, mercè la surrogazione, sui beni rimasti presso il debitore alienante; orbene, se il secondo creditore, la cui ipoteca è iscritta posteriormente all'atto di vendita, rimasto perdente, potesse subingredire nella ipoteca gravante il fondo alienato, il possessore di questo dovrebbe riversare con una mano ciò che ha preso coll'altra, e così addiverrebbe illusoria la sua surrogazione, quantunque efficace al momento in cui esso acquistava, e diverrebbe tale per fatto del debitore alienante. È ciò ammissibile? Può supporsi che il legislatore abbia voluto coll'art. 2011 del codice recare così grave offesa ai diritti dei terzi? »

Non pare che si possa esitare, e noi non esitiamo a rispondere negativamente.

Imposta fondiaria — Dominio utile — Espropriazione — Demanio — Devoluzione.

Il tributo fondiario è un onere reale che colpisce la intiera proprietà dell'immobile sul quale è imposto, senza distinzione di dominio utile e diretto, comunque il debito della imposta per la più facile riscossione sia inscritto a carico dell'enfiteuta.

Espropriato quindi dallo esattore il solo dominio utile, e tornati deserti gl'incanti per la vendita, non può la pubblica amministrazione esser costretta ad accettarne la devoluzione, nè di pagare i canoni al direttario, che deve al pari dell'utilista rispondere del tributo al quale è soggetto l'immobile enfiteutico.

(Cass. Roma, 6 febbraio 1883 — *Gazz. dei trib.* XXXI, 645).

Nota—Nella specie trattavasi di uno stabile urbano. Dalle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1865, 1962 cod. civ., e dall'art. 4 della legge 24 agosto 1877, che esime i redditi dipendenti da dominio diretto dalla imposta di ricchezza mobile, perchè di natura immobiliare, e soggetti alla contribuzione fondiaria, discende legittima la conseguenza che di fronte allo stato tutta la proprietà è gravata dall'onere del tributo fondiario, indipendentemente dalle convenzioni colle quali siasi separato il dominio utile dal diretto, e che il concedente e l'enfiteuta sono contributari, e che il possessore del fondo, sebbene sia il solo iscritto nei ruoli ed obbligato dalla legge al pagamento di tutta la imposta, salvi i diritti di ritenuta e di rivalsa, la paga nel comune interesse anche del direttario.

Per la legge 20 aprile 1871 la pubblica amministrazione riceve dall'esattore il pagamento delle imposte dovute dai contribuenti morosi, avendo l'esattore l'obbligo di rispondere del non riscosso come riscosso. Egli è libero di colpire colla esecuzione quei beni dai quali ritenga di conseguire più facilmente quanto gli è dovuto, restando responsabile verso chiunque si stima ingiustamente gravato dai suoi atti esecutivi.

Nella vendita degli immobili, quando non siansi presentati oblatori nei tre esperimenti d'incanto, l'immobile è devoluto di diritto al demanio, il quale deve all'esattore il rimborso delle imposte che non ha conseguito quando faccia constare che la esecuzione « regolarmente compiuta » è tornata inutile o insufficiente.

Da siffatte disposizioni legislative consegue che è in facoltà dell'esattore di procedere a suo rischio e pericolo alla esecuzione anche del solo dominio utile di un immobile posseduto dal debitore dell'imposta; che, tornati inutili i tre esperimenti d'incanto, quell'utile dominio è devoluto al demanio se voglia accettarlo, ma non può esservi costretto nè dal direttario nè dall'enfiteuta, perchè niuno può costringere il creditore di una somma a ricevere in pagamento contro il suo volere un immobile del quale non gli è trasferita la proprietà (art. 1240 cod. civ.), che è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta (art. 436), e non può disporsi in modo assoluto di un immobile enfiteutico (articolo 1562).

Al demanio adunque non possono essere opposte obbligazioni inerenti ad un contratto enfiteutico. Non può opporle l'esattore, il quale ha diritto al rimborso della imposta pagata pel contribuente moroso solo dopo d'aver dimostrato d'essersi regolarmente compiuta la esecuzione, la quale certo non può dirsi compiuta quando non siasi estesa anche al dominio diretto, essendo più facile anche nell'interesse del livellario e del direttario l'avere offerenti all'acquisto dell'intero dominio di un immobile, an-

zichè di una sola parte gravata del vincolo di una enfiteusi.

E nemmeno il direttario e l'utilista, debitori della imposta in denaro, possono costringere il demanio a ricevere in pagamento una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque di un valore uguale od anche maggiore (art. 1345 cod. civ.), ed a sobbarcarsi agli oneri del loro contratto enfiteutico.

Prova per testimoni — Principio di prova per iscritto.

Può considerarsi quale principio di prova per iscritto, per gli effetti dell'articolo 1347 del codice civile, il solo documento contenente lo scritto proveniente da colui contro il quale richiedesi la prova per testimoni. (Cass. Roma, 26 luglio 1883 — *Legge* 1883, II, 799).

Uscieri — Giurisdizione — Limiti.

Gli uscieri delle corti, dei tribunali e delle preture hanno tutte le medesime attribuzioni, e tutti indistintamente ed in concorrenza fra loro hanno facoltà di fare nel perimetro giurisdizionale dell'autorità da cui rispettivamente dipendono, gli atti propri del loro ministero, eccettuati soltanto quelli relativi ad affari di competenza di una data corte, di un dato tribunale, o di una data pretura, che debbono farsi nel comune di residenza della stessa corte o tribunale, ovvero nello stesso mandamento o comune dove risiede la pretura competente a conoscere dell'affare; i quali ultimi atti, e soltanto questi, sono di attribuzione esclusiva e devono farsi dagli uscieri rispettivamente addetti a quella data corte o tribunale o pretura. (Cass. Firenze, 26 luglio 1883).

Cassazione — Ricorso — Rinunzia tacita — Esecuzione coatta della sentenza — Citazione — Nullità — Atti posteriori — Rinnovazione.

La rinuncia tacita ad impugnare col ricorso le sentenze emanate in secondo grado di giurisdizione si può solo indurre dalla esecuzione volontaria, non dalla esecuzione coattiva, dipendente da richiesta giudiziale o da citazione della parte avversa, sebbene non siasi fatta protesta o riserva di ricorrere in cassazione. (1)

La nullità della citazione trae seco la nullità di tutti gli atti seguiti dopo essa, i quali non possono restare convalidati dalla rinnovazione della citazione colla notificazione degli atti stessi. (2)

La comparsa della parte a seguito della nuova citazione non può sanare gli atti compiuti in conseguenza della prima citazione nulla ed annullata. (3) (Cass. Torino — 30 aprile 1883 — *Legge*, 1883, II. 807).

Prova testimoniale — Divieto della legge — Attendibilità — Consenso delle parti.

La prova testimoniale, nei casi in cui non è permessa dalla legge, è inattendibile anche quando sia stata raccolta col consenso delle parti. (Cass. Torino, *Giuris. ital.*, 1883, XXXV, 480).

Nota = Questa massima è confortata da altra sentenza della cass. di Torino del 16 giugno 1869, di quella di Firenze del 17 novembre 1873 e di quella di Napoli del 3 aprile 1875. Crediamo opportuno riportare alcune considerazioni contenute nella sentenza.

« È principio consacrato dall'art. 12, titolo preliminare del codice civile, che le private disposizioni e convenzioni non possono mai derogare alle leggi risguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume. È una solenne conferma della massima dell'antico diritto: « privatorum conventio juri publico non derogat » (L. 45, § 1, Dig. De reg jur).

« E che siffatto carattere di legge attinente all'ordine pubblico ed al buon costume si riscontri nel divieto contenuto nell'articolo 1341 cod. civ. di far luogo alla prova per testimoni nei casi da esso contemplati, lo dimostra apertamente l'origine sua storica e la lettera stessa della legge.

« La storia, che risale alla nota ordinanza di Moulins del 1566, ci apprende, che il divieto fu provocato dalla necessità di porre un argine alla subornazione dei testimoni, alla mala fede, al conseguente moltiplicarsi delle liti. È dunque una disposizione che in alto grado interessa i buoni costumi e la pubblica fede, perchè le false testimonianze turbano la coscienza pubblica e gettano il discredito sull'amministrazione della giustizia.

« E a tale concetto rispondono mirabilmente i termini assoluti della legge. *Non è ammessa*, dice l'articolo 1341 cod. civ., *la prova per mezzo di testimoni di una convenzione ecc.*

« *Non può essere ammessa*, prosegue l'art. 1344, *la prova testimoniale*, ecc. Si tratta pertanto di un divieto che s'impone tanto alle parti quanto al giudice; il quale per conseguenza, anche nel silenzio delle parti, e quando pur esse siano d'accordo nell'assentire all'esperimento della prova, deve rilevarne d'ufficio l'inammissibilità. E quest'obbligo è al giudice ricordato anche da altre disposizioni della legge; così dall'art. 251 del cod. di p. civ., ove, trattandosi di esami a futura memoria, si dice, che il presidente o l'autorità giudiziaria, riconosciuta, previa citazione della parte contraria, l'urgenza, li ammette, « se la prova testimoniale non sia vietata assolutamente dalla legge »; così dall'art. 848 del cod. proc. pen., che in termini consimili ripete la medesima riserva, pel caso che per l'accertamento dei reati debba provarsi l'esistenza dei contratti da cui dipendono; disposizioni codeste, che mentre col letterale loro tenore confermano il carattere assoluto del divieto, mancherebbero di scopo, se il rilevare l'inammissibilità della prova fosse lasciato in balia della parte interessata ».

Ordinanze = Camera di consiglio — Sezione d'accusa = Reato di falso — Insufficienza d'indizii — Giudizio di falso civile.

Le ordinanze della camera di consiglio e della sezione d'accusa con cui sul reato di falso siasi dichiarato di non farsi luogo a procedimento penale per difetto d'indizii, non essendo sentenze irrevocabili per fini penali, non possono avere alcuna influenza nel giudizio di falso civile. Molto meno possono avervela gli atti istruttorii raccolti nel procedimento penale. (4) (App. Napoli — *Filangieri*, 1883, X, 465).

Nota = Questa grave quistione della influenza del giudicato penale sull'azione civile, trattata estesamente dai più insigni giuristi, come Zachariae, Dalloz, Haus, Hèlie, Hoffman, Le Sellyer, Mangin, Bertauld, e, fra i nostri, Borsari, Casorati, Pescatore ed altri; è stata assodata dalla giurisprudenza francese, ma sussiste ancora in Italia.

Crediamo di far cosa utile riportando qualche tratto della dotta ed elaborata sentenza della corte d'appello.

« Tale quistione offriva animata disputa sotto la precedente legislazione, costituendo essa nella scuola e nella giurisprudenza un tema di dritto controverso, ricordando le due opposte teoriche, sostenute da due profondi giureconsulti, dei quali l'uno affermava che il penale sempre s'impone al civile, e l'altro esclu-

(1) Conf. v. stessa cass. 10 aprile 1883 (*Legge*, 1883, II, 316).

(2 - 3) Conf. v. cass. Napoli, 8 giugno 1877 (*Gazz. del proc.* XII, 593).

(4) V. *Giurista* p. 5.

deva qualsiasi influenza. Senonchè l'ultimo portato all'antica giurisprudenza informato al principio razionale *non potest idem simul esse et non esse*, ritenne, che il giudicato penale s'impone sul civile, e specialmente in materia di falso. Oggi però una tale disputa è cessata per essere mancata la causa che la sosteneva, qual'era il silenzio della legge; il novello legislatore, ispirandosi ai principii del dritto e traendo profitto dalla esperienza del passato, ha voluto mettere termine a tanta incertezza di opinioni, essendo di pubblico interesse tutto ciò che tiene alla fermezza dei dritti ed alla sociale e domestica tranquillità. Difatti nell'art. 296 del cod. di p. c. è affermato il concetto giuridico direttivo in simili indagini, fondandosi su di esso tutto il procedimento di falso civile, e dallo stesso risulta che tal procedimento è libero, meno quando il medesimo documento impugnato sia stato dichiarato vero con sentenza irrevocabile in un giudizio sì civile che penale. Quale disposizione di legge recisamente risolve la disputa, trovandovisi fermato un principio assoluto ed indeclinabile, cioè che, quando vi ha un giudicato irrevocabile penale, l'azione civile è esaurita ed insostenibile ulteriormente.

« L'articolo 309 delle abolite leggi di procedura civile era redatto in termini diversi, ciocchè dava luogo al dubbio ed alla contrarietà delle opinioni, nè l'art. quinto del rito penale di quel tempo trovavasi sufficiente a risolvere la controversia suddetta, poichè la sospensione del giudizio civile, sino all'esito del penale, di che è ivi parola, non tiene ad un fine di prevalenza del penale sul civile, sibbene è essa coordinata ad una necessaria ragione di preferenza d'un procedimento all'altro, e come l'interesse pubblico vince il privato, così fu disposto che, nella concomitanza delle due azioni penale e civile, questa rimaner deve sospesa sino all'esito dell'altra: *maius judicium minori praeferre*. Ed è a considerare che detto nuovo dettato del cod. di p. c. è meglio completato e chiarito nell'art. 6 del codice di p. p., determinandosi ivi le formole terminative dei giudicati penali, le quali giuridicamente vietano ogni ulteriore procedimento dell'azione civile dopo un giudicato penale, che ha deciso lo stesso fatto controverso. Di tal che presentemente la proposta quistione è di più facile risoluzione, trovandosi essa, oggi ridotta a vedere se vi esiste ovver no un giudicato penale irrevocabile, non potendo applicarsi un concetto unico decidente, dovendo invece riguardarsi alla indole e valore del giudicato penale, se cioè esso sia irrevocabile ovver no, onde vederne la portata giuridica nel giudizio civile; conseguentemente in tema di dritto è a ritenersi, che il giudicato penale in quanto al civile *praejudicium quandoque adfert.* »

Fondi ex feudali aperti — Promiscuità esistente — Condizioni per sperimentare l'azione relativa.

L'azione tendente a far dichiarare la sussistente promiscuità di fondi ex feudali è esercibile solamente quando i medesimi siano stati del tutto omessi nella eseguita divisione della promiscuità; non così se vi sia stato semplicemente errore sulla divisione stessa, perchè in tal caso l'azione si traduce in quella di rescissione, la quale viene colpita dalla prescrizione di breve tempo stabilita dallo articolo 187 leg. del 12 dic. 1817, non che dalla decennale dello art. 1258 leg civ. corrispondente allo art. 1300 del cod. civ. che l'ha ridotta a cinque.

I demanii dichiarati *feudali aperti* dalle commissioni feudali importano la promiscuità, e quindi lo scioglimento a favore degli ex feudatarii e dei comuni.

(Trib. Lucera, 14 settembre 1883 — *Gazz. del proc.* XVIII, 428.)

Parte III.

Giurisprudenza penale

Questioni ai giurati.

— In tema di grassazione per depredazione accompagnata da omicidio premeditato, dopo il quesito sulla depredazione seguita con violenza e sul volontario omicidio, bene fu messo come terzo quesito quello riguardante la premeditazione, col domandare i giurati se prima dell'omicidio l'accusato avesse formato il disegno di uccidere; giacchè, se la premeditazione, secondo la legge e la sentenza di rinvio, riguardava solamente il reato di sangue, era inutile riferirla benanche alla depredazione.

Nella medesima ipotesi, domandando con la quarta quistione se l'accusato avesse commesso l'omicidio immediatamente prima o dopo la depradazione allo scopo di agevolarne la consumazione, male il presidente satisfece al proprio compito col ridurre i fini indicati nell'art. 600 c. p. a quello unicamente di agevolare la consumazione della depredazione; perchè i giurati, affermando perpetrato l'omicidio dopo la stessa, avrebbero reso un verdetto incompleto ed illogico, essendo assurdo che l'omicidio si commetta allo scopo di agevolare la depredazione già seguita prima di esso. Ma, se la quistione è censurabile, non può dar luogo ad annullamento. (Cass. Napoli, 28 maggio 1883).

— In tema di ferimento volontario non è lecito dedurre per la prima volta in cassazione che male fu messa la quistione sulla provocazione, che la vittima fu colpita per errore, e che quindi il fatto provocativo non dovea attribuirsi ad essa ma a chi l'imputato aveva diretta l'offesa, quando, sebbene l'interrogatorio ed il discarico accennassero a ferita commessa per errore, la difesa nulla rilevò in seguito alla lettura in udienza della quistione, avendo anzi concluso uniformemente alla medesima. (Id., 6 agosto 1883).

— Integrati nella quistione principale gli elementi della grassazione, non è vietato interrogare i giurati con ulteriore quesito, se concorse altra circostanza più grave di quella espressa nel primo quesito, appunto come circostanza aggravante e non semplicemente costitutiva della grassazione. (Cass. Firenze, 10 giugno 1883).

— Non vi ha complessità quando le diverse ipotesi riunite in una sola quistione in termini alternativi abbiano tutte lo stesso valore e la stessa importanza giuridica. (Cass. Torino, 18 luglio 1883).

— La questione sul ferimento di un terzo per errore deve essere subordinata alla negativa della questione sul mancato omicidio in persona della vittima designata. (Cass. Palermo, 12 marzo 1883).

— Il fatto costituente il reato e l'altro della cooperazione al medesimo, che costituisce la complicità, possono insieme esprimersi nell'unica quistione principale ai giurati. (Id., 14 giugno 1883).

Stampa—Pubblicazione della sentenza condannatoria— Ingiurie e diffamazione.

— Quando nei reati di stampa il magistrato di prima istanza condanni l'imputato anche alla pubblicazione della sentenza condannatoria, prefiggendo alla medesima un termine, questo, ove siasi interposta appellazione, decorre dalla notifica della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado. E la prescrizione trimestrale dell'azione penale per la omessa pubblicazione decorre dallo spirare del termine ad essa prefisso.

La pubblicazione della sentenza di condanna è a ritenersi come una riparazione parziale dell'offesa, come un parziale risarcimento del patito danno morale e non già come una pena accessoria d'ordine

pubblico. Epperò la parte civile ha il diritto di far procedere essa stessa alla notificazione della sentenza di appello di cui sopra, allo scopo di mettere in mora il gerente circa l'adempimento della sua obbligazione. (Cass. Torino 11 luglio 1883).

— Il reato d'ingiuria si consuma nel momento in cui la contumelia si estrinseca e si comunica ad altri. Quindi, se l'ingiuria è contenuta in uno stampato, allora soltanto avviene la consumazione del reato quando lo stampato si divulghi o in qualsiasi modo si renda noto ad altri. (1)

È apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che nella istanza del p. m. o nella querela della parte lesa, giusta l'art. 57 della legge sulla stampa, siano sufficientemente specificate le parole o frasi ingiuriose, e che il querelante siasi lagnato d'ingiurie qualificate anzichè semplici. (Cass. Firenze, 17 febbraio 1883).

— Non è nulla la querela di libello famoso, se, pur mancando della enunciazione delle frasi ingiuriose, questa enunciazione è fatta entro i tre mesi dinanzi al giudice istruttore, benchè da costui provocata. (App. Venezia, 10 maggio 1883 — *Temi ven.* VIII, 303).

Truffa — Simulata estinzione di credito.

Commette truffa, e non falso in privata scrittura, quel creditore che di concerto coi suoi debitori, simula quitanze di estinzione del credito, allo scopo di esonerarsi dalla tassa di ricchezza mobile. (Cass. Torino, 11 luglio 1833.)

Nota. — In senso uniforme decise la stessa corte il 7 aprile 1881 (*Riv. pen.* XIV, 580.) La creazione di false quitanze costituisce reato di falso quando sia intesa a recare direttamente un danno altrui; ma quando invece è fatta nello intento di procurare l'esonero del pagamento alle finanze dello stato, è un vero maneggio o artificio doloso atto a sorprendere e ingannare l'altrui buona fede, e però deve rientrare nella ipotesi dell'art. 626 c. p.

La stessa cass. subalpina ha nella soggetta materia proclamato le massime seguenti:

— Dato un mandato ad acquistare, se il mandatario faccia notare nella fattura un prezzo superiore al vero, onde lucrare indebitamente a danno del mandante, commette un dolo che può dar luogo ad azione civile, ma che non può mai presentare gli estremi di una truffa. (24 marzo 1881).

— Commette reato di truffa e non di falso in atto privato chi scrive, a nome di persona immaginaria, una lettera ad un terzo allo scopo di carpirgli denaro od altri oggetti (16 novembre 1882).

— E per contrario commette falso in atto privato e non truffa chi scriva a nome di un terzo, falsificandone la firma, sia pure senza imitarne il carattere, e riesca così a carpir danaro. (14 febbraio 1883).

Ecco le altre massime della cass. di Napoli:

— Chi simula il proprio nome, segnandone uno ideale, non suppone l'altrui persona nel fine di recarle pregiudizio; epperò l'uso della scritta contenente tal simulazione può riguardarsi come doloso artifizio diretto a frodare, non come falso scritturale (5 febbraio 1875).

— Il detentore di un titolo di credito sottratto all'ultimo giratario, quando lo aveva già sottoscritto, se lo trasmette a un terzo e ne riscuote la valuta, apponendovi una sottoscrizione immaginaria, non rendesi colpevole di falso, ma di frode. (Id.)

(1) V. *Giurista* p. 96. La massima è conforme alla dottrina insegnata dal Carrara (*Programma*, p. spec., § 1723).

Istruttoria — Chiusura — Nuove prove a discarico.

Chi fu prosciolto dalla imputazione con ordinanza o sentenza istruttoria di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi, non è ammesso a chiedere la riapertura del processo per attestare con nuove prove la sua innocenza. (Cass. Firenze, 7 luglio 1883).

Nota — Le magistrature istruttorie possono proclamare solo in dritto l'assoluta inesistenza del reato imputato, e non pure in linea di fatto, perchè il nostro legislatore ha ritenuto che non possa giudicarsi con piena coscienza, sì da essere autorizzati a una formola assoluta, se non quando i fatti processuali siansi esaminati con le garentie solenni del pubblico dibattimento. Il concetto, come si vede, è logico, ma nella pratica può menare, come di frequente mena, ad assurdi ed ingiustizie. Meriterebbe di essere moderato, sciegliendosi tra gli opposti principii una via di mezzo.

Uccisioni d'animali — Animali mansuefatti.

Nella denominazione di animali domestici, di cui all'art. 677 cod. pen., vanno compresi anche gli animali mansuefatti.

Si rende colpevole del reato previsto da tale articolo colui che uccide dei fagiani mansuefatti all'uscita o al ritorno nel parco in cui trovansi custoditi.

(Cass. Torino — 18 luglio 1883 — *Legge*, 1883, II, 817).

Appello — Motivi — Firma di avvocato o procuratore — Ammessibilità.

Sebbene non sia stato rimesso nei dieci giorni dalla interposizione di appello il ricorso contenente i motivi e firmato da un'avvocato o procuratore, oppure uno di essi non abbia apposta la firma alla dichiarazione; l'appello del condannato è sempre ammissibile, purchè nell'atto d'interposizione si siano dedotti i motivi del gravame. (App. Catanzaro, 6 ottobre 1883 — *Gravina*, 1883, XI, 463.)

Nota — La precedente sentenza non è in opposizione con l'art. 404 cod. pr. pen., poichè questo articolo è applicabile nel solo caso che i motivi del gravame non siano stati proposti nella dichiarazione di appello, fatta giusta l'art. 401 pr. pen. Di fatti in questo articolo non si trova il divieto d'inserire nello appello i motivi, nè si prescrive formalità alcuna, come quella dell'assistenza di avvocato o procuratore. Sarebbe arbitraria ed ingiusta ogni aggiunzione o restrizione ad un testo di legge, massime quando vengono a discapitarne i dritti della difesa.

E che non sia vietato allo appellante d'includere i motivi del gravame nella dichiarazione, di cui al citato art. 401, è dimostrato ancora dagli art. 356 e 659 cod. pr. pen., con i quali è detto che nell'appello da sentenza di pretore o nella domanda per cassazione i motivi saranno indicati nella dichiarazione medesima o successivamente. Tale facoltà non potrebbe per conseguenza essere negata nello appello da sentenza di tribunale senza riconoscere una grave contraddizione nelle disposizioni legislative.

Non può essere inibito alla parte di addurre le ragioni che crede opportune per impugnare una sentenza, poichè con atto di parte va fatto il reclamo all'autorità superiore; epperò la legge accorda facoltà alla parte medesima di lasciare il compito all'avvocato o procuratore di addurre i motivi del gravame. È in questa sola ipotesi che deve applicarsi l'art. 404, di cui sopra.

Avv. **Andrea De Leo — F. A. Acconcia** — *Direttori*

Luigi Pace *gerente responsabile* Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

INDICE ANALITICO ALFABETICO PER MATERIE

ARTICOLI DOTTRINALI

Sull'art. 858 del nuovo codice di commercio (A. de Leo). pag. 9
Sulle ammonizioni (id.). « 17
Giurisprudenza e proposta sulle ammonizioni (id.). « 25
La perenzione nei giudizi d'appello (F. de Vito). « 33 e 41
La penalità nel nuovo codice di commercio (A. de Leo). « 49 e segg.
Sugli art. 39 e 75 della legge com. e prov. (F. A. Acconcia). « 97
Sull'art. 550 del cod. penale (A. de Leo). « 105
Sull'articolo 24 della legge sul dazio di consumo (id.). « 121 e segg.
Responsabilità dello stato per depositi doganali in caso di controbbando (A. Armeliasso). « 146
Se in caso di utile versione sia nullo il debito contratto dalla donna maritata senza autorizzazione (V. La Francesca) « 153
In qual termine compia la prescrizione il coerede possessore esclusivo dei beni ereditari (id.) « 161 e 169
Sostituzione dei consiglieri comunali eletti (F. A. Acconcia). « 177
Deliberaz. d'urgenza prese dalla Giunta (id.). « 201

Parte I.

GIURISPRUDENZA E PRATICA AMMINISTRATIVA

A

Acque pubbliche — Consorzi di difesa; quote di contributo; riscossione. pag. 132
Vedi *Consorzi.*
Acquisti — V. *Comune — Corpo morale — Opere pie.*
Adunanze comunali — Sedute straordinarie; autorizzazione prefettizia. « 172
Vedi *Deliberazioni Comunali — Consiglio Comunale.*
Affissi al pubblico — V. *Tassa di bollo.*
Allattamento — V. *Spese di baliatico.*
Alunnato — Collegio militare — Due Sicilie — Sovrano rescritto. « 140
Amministrazioni comunali — V. *Lite.*
Ammoniti — V. *Liste elettorali politiche.*
Amnistia — Condono della pena pecuniaria al contribuente — Effetto rispetto al contabile. « 85
Appalto — Idoneità dell'appaltatore. « 132
Vedi *Delegato R. Straordinario — Contratti — Incanti.*
Assessori — V. *Giunta — Consiglio — Incompatibilità.*
Atti amministrativi — V. *Competenza — Sindaco.*
Autenticazioni d'estratti conformi — Di quali atti possono gli uffici comunali rilasciar copia ed accertarne la conformità. « 58
Il Segretario comunale può rilasciare copia delle decisioni contabili dei consigli di Prefettura. « 59
Autorità amministrativa — V. *Competenza.*
Autorità giudiziaria. — V. *Competenza.*

B

Beni comunali — Affitto ad un consigliere com. « 44
Divisione fra gli abitanti. « 58
Alienazione, revoca dell'approvazione della deputazione provinciale « 138
Locazione ai consiglieri comunali; licitazione privata « 186
Vedi *Contratti.*
Bilanci comunali — Eccedenza delle sovraimposte; applicazione delle tasse comunali « 44
Storno di fondi « 28
Eccedenza della sovraimposta; tasse obbligatorie; spese facoltative. « 84
Opera rettamente la Deputazione provinciale che stanzia d'ufficio nel bilancio comunale una somma pel servizio sanitario dei poveri « 90
Sovrimposta — eccedenza « 107
Eccedenza della sovraimposta; aumento di stipendio al medico condotto; incompetenza della deputazione provinciale « 138
Id. Aumento di stipendio agl'impiegati comunali. « 164
Dote al teatro. « 170
Numero delle copie da spedirsi alla prefettura o sottoprefettura. « 194
Vedi *Deputazione provinciale — Spese — Sovraimposte.*
Bollo e registro — V. *Tassa di bollo e registro.*

C

Canoni — V. *Tassa di Ricchezza mobile*
Capacità elettorale — V. *Consiglieri Comunali — Elezioni.*
Carabinieri reali — Spese d'accasermamento. « 115
Caserme — V. *Carabinieri reali.*
Censi — V. *Tassa di Ricchezza mobile.*
Cimiteri — Cadaveri appartenenti a frazioni di altro comune « 45
Collegio militare — V. *Alunnato.*
Commessi postali — Resa di conto; contumacia; riconoscimento tacito « 100
Commissioni delle imposte dirette — Reclami; carta da bollo « 99
Decisioni; modificazione; rivocazione « 172
Mutamento dei membri « 124
Prescrizione « 133
Vedi — *Tassa di Ricchezza mobile.*
Comuni — Rappresentanza in giudizio. « 44
Acquisti; autorizzazione posteriore « 44
Mutamento della rappresentanza; modo di giustificare l'aumento. « 58
Aumento del numero dei consiglieri; metodo di votazione « 98
Accettazione di lascito; diniego di autorizzazione. « 123
Pratiche amministrative; ritardo: pregiudizio dei privati: responsabilità. « 154
Impiegati comunali; mutazione d'ufficio; incompetenza giudiziaria. « 181
Vedi *Elezioni comunali — Consiglio comunale — Deliberazioni.*
Competenza — L'autorità giudiziaria non può sindacare gli atti commessi dal Sindaco in materia di opere pubbliche. « 74
Licenziamento intempestivo dell'impiegato comunale; incompetenza dell'autorità giudiziaria. « 75
Massima contraria. pag. 98-99-115 e 123
Per le cause di dazio consumo è unica competente la Cassazione di Roma. « 76
Lavori stradali; competenza. « 115
Autorità giudiziaria; gestione patrimoniale; comune; atto amministrativo « 195
Competenza della Corte dei conti in materia d'appello dai decreti dei Consigli di Prefettura. pag. 202 e seg.
Vedi — *Opere pubbliche — Impiegati comunali — Leva.*
Condotta medica. V. *Bilanci — Elezioni.*
Condannati nei bagni penali — V. *Spese*
Confraternite — Priore — Vice-pretore — Incompatibilità « 45
Carattere « 149
Vedi *Opere pie.*
Congregazioni di carità — Cassa di risparmio, riscossione di effetti cambiari — Tesoriere «
Se possono esistere più congregazioni in uno stesso comune pag. 155 e 196
Presidente; nomina; maggioranza assoluta. « 155
Conduttore di fondi; ineliggibilità « 155
Spese di culto; iscrizione *ab immemorabili*; obbligatorietà. « 195
Nomina di comitati e delegati nelle frazioni per rappresentare la Congrega. « 196
Congrue parrocchiali — Comuni del napoletano; spesa obbligatoria. « 123
Consiglieri comunali — Affitto di beni comunali; nullità « 44
Interesse nelle deliberazioni; effetto. « 44
Affinità fra due consiglieri. « 58
Lite vertente; consiglio; corte. « 98
Id. « 75
Decadenza; mancanza di ricorso; azione del Pubblico Ministero. « 98

Reato dell'allontanamento degli oblatori dai pubblici incanti. « 154
Decadenza; reclamo alla corte d'appello; termine « 171
Dimissioni. « 181
Decadenza; azione del P. M.; deliberazione consiliare che respinge l'istanza di decadenza; mancanza di dichiarazione prefettizia di annullamento; decorso dei 30 giorni; inammessibilità. « 193
Atti d'asta; consigliere affine con l'appaltatore « 131
Sostituzione di consiglieri eletti. « 176

Consigli comunali — Prima convocazione; numero dei consiglieri; computazione. « 27
Facoltà di transigere coi contabili. « 34
Nomina della giunta; votazione complessiva. « 90
Seconda convocazione; estremi. « 90
Sessioni ordinarie; fissazione dell'apertura. « 97
Presidenza; assessori supplenti. « 97
Censura degli atti dei funzionari governativi. « 163
Sedute straordinarie; autorizzazione prefettizia. « 172
Dimissioni di un consigliere; presa d'atto. « 181
Vedi — *Contratti.*

Consigli di Prefettura — Decisioni contabili; efficacia. « 58
Vedi — *Conti comunali,*

Consorzi — Nomina degli esattori; norme. « 98
Riscossione delle quote di contributo. « 132
Appalto di lavori stradali; consigliere di un comune consorziato. « 165

Contabili — Negligenza; furto; insufficiente sicurezza dei locali e mobili. « 36
Giudizi speciali di responsabilità; colpa o negligenza « 100
Vedi *Amn'stia.*

Conti comunali — Transazione e compromesso « 34
Interessi legali. « 35
Compilazione d'ufficio; Pubblico M.; multa. « 35
Giudizio di revocazione e di opposizione; riunione dei due giudizi. « 35
Errore di fatto; rivocazione d'ufficio; termini. « 35
Intimazione giudiziaria; riconoscimento. « 36
Giudizio; rivocazione d'ufficio; errore ed omissione. « 36
Rendiconto; eredi del contabile; non presentazione; multa; compilazione d'ufficio. « 36
Consiglio di Prefettura; corte dei conti « 58
Notifica delle decisioni del consiglio di prefettura: termine perentorio; copie autentiche rilasciate dai segretarii comunali « 59
Liquidazione di aggi; quote indebite; inesistenza di fabbricati colpiti da tassa; avviso della giunta sugli atti esecutivi contro i contribuenti; efficacia. « 113
Appello dai decreti del consiglio di prefettura. « 163
V. *Opere pie.*

Contratti — Opere pubbliche; giunta; deliberazioni consiliari di massima; contratti; competenza. « 106
Esecuzione senza il visto prefettizio; annullamento; trattativa privata. « 131
Deliberazione della giunta; mancanza del visto prefettizio. « 131
Copie del registro. « 170
Consiglieri comunali; licitazione privata. « 186
V. *Incanti — Deliberazioni.*

Contravvenzioni — Art. 131 n. 7 del regolamento sui pesi e misure pag. 90
Tassa di bollo; diversità di atti « 108
Stato civile; prescrizione « 139
Regolamenti municipali; giudizio penale; bonario componimento « 139
Avviso affisso al pubblico; marca; « 140
Sopratasse « 140

Conventi soppressi — Cessione ai comuni ed alle provincie; alienazione; impiego del prezzo della vendita « 124

Copie — V. *Autenticazione.*

Corpi morali — V. *Comuni — Opere pie.*

Corte dei conti — Giurisdizione; ragioni contro l'erario « 25
Competenza sui conti comunali « 59
Convenzione per conteggio di carico e scarico; azioni per danni ed interessi; spese del giudizio « 99
Attribuzioni; contabili secondari; giudizi speciali; procedura « 113
Spese del giudizio « 140
Competenza in materia d'appello dai decreti dei consigli di prefettura « 202

Cremazione dei cadaveri — V. *Sanità pubblica.*

D

Dazio di consumo — interiora degli animali; uso « 1 e 29
Verbali di contravvenzione « 29
Procedimento sommario « 75
Per le cause del dazio consumo è solo competente la Cassazione di Roma « 76
Società cooperativa; macellazione di suini; riparto fra i soci; tassa di favore « 76
Società cooperativa; vendita al minuto ai soci; prezzo di costo; esenzione « 124
Somministrazione di vino agli operai « 155
Bolletta; pruova del pagamento; marca da bollo « 155
Commissione di vigilanza « 171
Birra; gazosa; sovraimposta comunale « 187
Comuni chiusi; ufficio di riscossione; luogo di ristabilimento; obbligo di tassa; bollettino d'accompagnamento « 187
Quistione dell'appaltatore coi contribuenti; competenza « 188

Decadenza — V. *Consiglieri comunali — Elezioni comunali.*

Delegato straordinario — Appalto d'urgenza; facoltà del nuovo consiglio « 91

Deliberazioni comunali — Seduta di 2ª convocazione; quando si possono ritener tali « 2
Consiglieri interessati « 2, 44 e 57
Prima convocazione; numero dei consiglieri per la validità; computazione « 27
Nomina d'impiegati; maggioranza assoluta « 28
Ballottaggio « 131
Storno di fondi; spesa obbligatoria « 28
Nomine « 58
Affinità fra due consiglieri « 58
Interesse proprio di un consigliere nelle quistioni di eleggibilità o decadenza « 75
Elezione d'impiegati; schede bianche « 90
Ordine del giorno; medico condottato; votazione « 107
Revoca « 107
Intervento del Segretario; nullità « 122
Assegno per l'ufficio postale; revoca « 132
Votazione segreta; abbruciamento di schede « 171
Inosservanza dell'art. 221 della legge comunale « 180
Lite; intervento degli assessori che presero parte ad una deliberazione d'urgenza della giunta « 181
Indebita influenza esercitata da un consigliere; intervento del prefetto e della deputazione provinciale « 181
Consigliere comunale; dimissioni; presa d'atto; irrevocabilità « 181
Deputazione provinciale; revoca del governo; ricorso; inammessibilità « 186
Trasferimento di proprietà; pubblico istrumento; omessa stipulazione « 186
Impiegati comunali; nomina; conferma e licenziamento; revoca implicita « 193
Nomina del Segretario comunale; competenza del prefetto « 194

Deputazione provinciale — Deve approvare le deliberazioni comunali che vincolano il bilancio per più di cinque anni « 91
Ingerenza ad interpetrare le tavole testamentarie di un lascito « 91
Decisioni; revoca del governo; ricorso; inammessibilità « 186
Vedi — *Bilanci — Deliberazioni — Sovrimposte — Ricorsi — Elezioni comunali.*

Diritti della cancelleria del Conciliatore — Incameramento deliberato dal comune « 45
Inservienti; diritti; incameramento « 164

Diritti di Segreteria — Contratti d'appalto per l'esazione delle imposte dirette « 107

Domicilio politico — Nuova residenza; omessa dichiarazione « 74
Comune diviso in più frazioni « 89

E

Elezioni comunali — Chi ha lite vertente col comune non può essere eletto a consigliere « 2
Ricorsi; notificazione giudiziaria « 4
Ricorsi; effetto sospensivo « 27
Schede in più dei votanti; influenza « 57 e 43
Consiglio comunale; annullamento; ricorso alla deputazione provinciale; nullità « 43
Riparto dei consiglieri; votazione complessiva; nullità « 44
Deputazione provinciale; decisioni intempestive « 57
Incapacità, surrogazione « 84 e 139
Schede contestate « 90
Aumento del numero dei consiglieri; elezioni complementari; metodo da osservarsi « 98
Nomi dei votanti; firma dello scrutatore o del segretario; equipollenti; nullità « 130
Schede di diverso colore « 130
Adiacenze della sala; forza armata « 130
Sala dell'elezione; ingresso di estranei « 130
Ineleggibile; proclamazione « 130
Ricorsi; termini « 131 e 122
Lista vecchia; votazione; nullità « 122
Medico condotto; ineleggibilità « 122

Membri e canonici di capitoli o collegiate soppresse; eleggibilità « 170
Suocero e genero; incompatibilità; maggiori voti; età « 193
Capacità elettorale; regolatore dell'orologio; pesatore pubblico « 193
Sugli art. 39 e 75 della legge comunale « 95
Vedi = *Consiglieri Comunali—Deliberazioni—Liste amministrative.*

Elezioni politiche—Onorario al segretario dell'ufficio definitivo e della sezione principale « 27
Presidenti di sezioni secondarie; rimborso di spese; competenza « 27
Militari di seconda categoria; congedo illimitato; votazione « 27
Segretario dell'ufficio « 43
Id. p. 74 e 163
Verbali; copie « 57
Chiusura della votazione; violazione dell'art. 67; conseguenze « 162
Id. « 74
Verbali; firma del presidente e degli scrutatori « 74
Astensione volontaria di elettori; forza maggiore « 74
Violazione degli art. 43, 57 e 75 « 74
Verbale; trasmissione per posta « 89
Schede; candidato avente due cognomi; designazione con un solo di essi « 90
Affissi al pubblico; licenza dell'autorità di P. S. « 163
Analfabeti; votazione « 163
Schede; firma di uno scrutatore; numerazione progressiva « 163
Pressioni; riunioni elettorali « 163
Errato computo di voti; schede anonime; influenza sul risultato finale « 172

Elezioni provinciali—Ricorso contro la deputazione del consiglio; deputazioni prov. che prendono parte alle deliberazioni del consiglio; manifesto elettorale « 193

Entrate comunali—Per la riscossione sono tuttora in vigore le leggi speciali « 2
Applicabilità della legge 2 aprile 1871 « 107
V. *Esattore o Tesoriere comunale*

Esattore comunale—Mandato di pagamento verso lo stato ed a favore del comune; quietanza « 187

Esattore fondiario—Nomina d'ufficio; rinunzia; responsabilità « 58
Dritti di segreteria; contratto d'appalto delle esattorie fondiarie « 107
Cauzione; immobili; subasta « 155
Vendita di mobili « 171
Riscossione delle imposte dirette; tassa di bollo « 172
Cauzione; rendita vincolata; mutamento di proprietà « 100
V. *Contabile.*

F

Ferrovie—Spese; legge 14 giugno 1874 « 195

Feste pubbliche—Intervento del municipio « 115

Filossera—Provvedimenti amministrativi; nessuna indennità spetta ai danneggiati « 3
Frutta; introduzione nello stato; divieto « 45
Provvedimenti; indennità non dovute; frutti pendenti « 171

G

Giunta Municipale—Facoltà di transigere coi contabili « 34
Contratti dietro deliberazioni di massima del consiglio; competenza « 106
Vice-Pretore; ineleggibilità « 131
Nuova spesa; incompetenza « 139
Contrattazione di mutui; cambiale « 148
Deliberazioni d'urgenza « 200
Deliberazioni; ricorsi di assessori; inammessibilità « 194

Giurati—Dispensa; iscrizione nelle liste « 58
Giunta distrettuale; giudizio di convincimento; inammessibilità di reclamo « 58
Segretario comunale « 99
Sacerdoti cattolici « 165

I

Impiegati comunali—Per la nomina occorre la maggioranza assoluta « 26
Schede bianche « 90
Punizioni « 28
Licenziamento; autorità giudiziaria; incompetenza « 75
Massima contraria « 98
Id. « 99
Nomina; ballottaggio « 131
Licenziamento; lesione di diritto « 115
Risarcimento del danno « 123
Aumento di stipendio « 164
Pensioni; ritenute sullo stipendio « 181
Mutazione d'ufficio; incompetenza giudiziaria « 181
Nomina; conferma; licenziamento « 193
Revoca di deliberazione implicita « 193
Vedi — *Ufficio di Conciliazione — Deliberazioni Comunali*

Impiegati dei cessati consigli degli ospizi—Richiamo in servizio dello stato; stipendio « 76

Incanti—Annullamento; danni « 91
Termini pel miglioramento del ventesimo « 132
Abbreviazioni di termini; incompetenza del sindaco « 132
Vendita di boschi; mutate condizioni; trattativa privata « 149
V. *Contratti — Giunta Municipale.*

Incompatibilità amministrative—Il funzionante da sindaco può essere deputato al parlamento nazionale « 179
Consigliere comunale — Suocero e genero « 193
Il Vice pretore non può essere assessore « 131

Istruzione pubblica—V. *Maestri Elementari.*

L

Leva militare—Renitenza; autorità giudiziaria « 76
Passaggio alla 3.ª categoria; fratello ritardatario « 76
Copie degli atti dello Stato Civile; rilascio gratuito « 124
Surrogazione di fratello al volontariato; tassa unica « 172

Liste dei Giurati—V. *Giurati.*

Liste elettorali amministrative—Decisioni della Deputazione Prov.; reclami alla Corte d'appello; termine; decorrenza della notificazione « 90
Cittadini del canton Ticino; esclusione « 148
L'elettore politico non può essere perciò solo elettore amministrativo « 148
Tassa di prestazione in natura per le strade obbligatorie « 148
Condannati per contravvenzione alla legge sui pesi e misure « 148
Iscrizioni; appello « 148
Aumento di popolazione; censo « 154
Delegazione di censo; diritto di abitazione; azione giudiziaria; società commerciale « 170
Grado accademico « 179
Delegazione del padre; insufficienza del censo; inammessibilità « 180
Comuni divisi in frazioni; iscrizione degli elettori nelle diverse frazioni; norme « 180
Comune diviso in sezioni; reclami di elettori « 185
Reclami di terzo per iscrizioni o cancellazioni; depositi di lire 10 « 185
Reclami alla corte d'appello; come debbono esser fatti « 186
Ricorso alla Corte d'appello; notificazione « 186
R. Delegato straordinario; ricorso alla corte « 186
Impiegati militari, censo per ritenuta « 186
Iscrizioni valide per un anno; appello; richiamo amministrativo; mancanza; effetto « 186
Delegazione; padre analfabeta « 193
Patrigno; censo della figliastra « 193

Liste elettorali politiche—(Rassegna di giurisprudenza) pag. 11 e seguenti
Colui ch'è iscritto illegalmente nelle liste non può per la prima volta e direttamente presentare ricorsi od altri titoli innanzi alla Corte d'appello « 27
Ammoniti; diritti elettorali « 42
Id. « 138
Condannati per associazione di malfattori contro le persone « 43
Id. « 54
Id. « 179
Compilazione; lista nuova « 57
Militari « 57
Colonia parziaria « 57
Decisioni; giunta e consiglio comunale; commissione provinciale per gli appelli « 57
Nomina della commissione provinciale; maggioranza assoluta; durata « 57
Fallito; concordatario « 83
Id. « 185
Ricorso alla Corte d'appello; persone non interessate; termine; rivocazione « 106
Idem; elenco dei cittadini non iscritti; ammissione « 106
Condannati per questua « 122
Analfabeti « 148
Esperimento; medaglia commemorativa « 154
Articolo 100 ivi
Ammissioni; reclami; appelli « 172
Reclamo alla Corte d'appello; notificazione del reclamo al Prefetto; termine « 185
Copie per gli archivii delle prefetture « 185
Certificato scolastico; censo « 193
Vedi *Domicilio politico.*

Liti dei Comuni—Sindaco e consiglieri interessati; rappresentanza in giudizio; deliberazione consiliare « 44

Procedimento sommario, cause di dazio consumo « 75
Rifiuto degli amministratori di una opera pia; nomina di un Commissario *ad actum* « 124
Azione possessessoria; *extra petita* « 147
V. anche *Opere pie.*
Liti delle provincie — Ex deputati provinciali; testimoni « 163

M

Maestri comunali — Licenziamento; riconferma posteriore; durata in carica « 28
Stipendio minimo; provincie meridionali « 123
Pene disciplinari; assolutoria del consiglio provinciale scolastico « 123
Nomina per esperimento; licenziamento arbitrario del comune; limite « 149
Licenziamento *ante-tempus*; autorità giudiziaria « 164 e 181
Stipendio « 181
Mandato di pagamento — Regolarità « 35
Mentecatti — Provincia; diritto di rimborso verso i parenti; arretrati. « 124
Provincia; rimborso. « 163
Spedalità; rimborso di spese; prescrizione. « 195
Mutui — Giunta; Sindaco; contrattazione. « 148
Spese ordinarie. « 164
Militari — V. *Tassa di fuocatico — Liste elettorali politiche — Pensioni*

O

Officine incomode — V. *Professioni incomode o pericolose*
Opere Pie — Carcerati; riforme. « 124
Impiegati; concorsi; decisioni della commissione esaminatrice. « 163
Contratto; approvazione della Deputazione provinciale; effetti. « 3
Fondazioni pie per testamento. « 28
Lasciti di beneficenza; istituzione eventuale a prò dei poveri del Comune. « 28
Autorizzazione a stare in giudizio; cassazione. « 45
Atti d'asta; irregolarità; annullamento pronunziato dal prefetto; ricorso. « 75
Lascito; autorizzazione ad accettare; ordine delle famiglie; scopo della legge 5 giugno 1850. « 85
Lascito per conferimento di doti. « 91
Statuto organico. « 91
Istanza al presidente della Congrega di Carità. « 107
Atti d'asta; competenza del Prefetto; appalti superanti lire 40mila. « 123
Lite; rifiuto; commissario *ad actum.* « 124
Nomina degl' impiegati affidata al Consiglio Comunale; nuovo statuto. « 164
Distribuzione di granone; inversione dei sussidii in danaro; passaggio all'amministrazione della Congrega di Carità. « 181
Opere pie — Antiche istituzioni; erezione in corpo morale. « 181
Fondazioni pie; enti ecclesiastici; scuola; usurpazione. « 181
Contratti interessanti la provincia; approvazioni. « 194
Opere pubbliche — Esecuzione; ritardo; responsabilità del Comune; decreto del prefetto; competenza giudiziaria. « 90
V. *Contratti.*

P

Pensioni — Militari; grado. « 35
Aumento; decorrenza. « 59
Guardie doganali; massimo; campagna di guerra. « 59
Guardia di P. S. a piedi; legge; decreto. « 59
Ufficiali promossi dal grado e dall'impiego; campagna; casi di favore. « 59
Reclamo; termine. « 59
Ritenute; tardivo versamento; decorrenza. « 59
Domanda tardiva, decorrenza « 59
Legge 22 luglio 1882; liquidazione. « 133
Impiegati giudiziari; revocazione dell'impiego; titoli a pensione; diritto perfetto. « 133
Ufficiali; vedove; matrimonio non autorizzato; inscrizione in matricola. « 140
Aumento; famiglie di militari; sistema di liquidazione « 156
Militari e feriti; fazioni combattenti in Sicilia. « 156
Veterani; ferite; prove; attestazioni private. « 156
Guardie di P. S.; nuova tabella. « 156
Campagna di guerra; impiegati civili; brevetto della medaglia commemorativa; minimo di servizio. « 156
Impiegati comunali; ritenuta sullo stipendio. « 180
Impiegati ed agenti daziarii passati dal servizio dei comuni al servizio del governo. « 181
Pesi e misure — V. *Contravvenzioni.*
Porto d'armi — Guardie e commessi daziari; permesso. « 139
Pratica finanziaria — Competenza della corte dei conti in materia d'appello dai decreti dei consigli di prefettura. « 202
=amministrativa — Liste elettorali politiche. p. 11 e segg.
Tassa sul bestiame. p. 85 e segg.
Professioni incomode o pericolose — Prova della molestia ai privati; intensità; estensione. « 188
Professioni religiose — Documenti; equipollenti. « 139

Q

Quietanze — Registrazione. « 140

R

Regolamenti municipali — Edilità; limitazione della proprietà; cessioni forzate di terreno; costruzione di portici; indennità. « 132
V. *Contravvenzioni.*
Rappresentanza comunale — Mutamento — *in giudizio* — V. *Comune — Lite — Sindaco.* « 58
Ricorsi — V. *Elezioni — Liste.*
Ricevitori provinciali — Decreto di discarico; malversazioni delle esattorie consorziali; responsabilità; multa. « 36
V. *Contabile.*
Riscossioni — V. *Entrate comunali — Acque pubbliche — Consorzi — Congrega di Carità — Opere pie.*
Ruoli esecutivi — Provincie napoletane. « 3

S

Sacerdoti — V. *Tassa di esercizio e rivendita.*
Salariati comunali — Licenziamento; competenza. « 165
Sanità pubblica — Vendita di medicinali. « 76
Società per la cremazione dei cadaveri; erezione in corpo morale. « 194
Permessi per cremazione di cadaveri; esenzione da tassa. « 194
Segretario comunale — Deve autenticare la copia delle decisioni dei consigli di prefettura. « 59
Nomina a vita; illegalità. « 84
Patente; cattive informazioni dopo l'esame. « 115
Atti esistenti in archivio; estratti di copie; efficacia giuridica « 115
Nomina; competenza del prefetto. « 193
Funzioni di P. M. presso le preture. « 105
Licenziamento intempestivo. « 123
V. *Impiegati comunali.*
Sindaco — Delegazione di funzioni; consigliere anziano. « 44
Ricorso. « 44
Atti commessi fuori del suo comune; responsabilità « 74
Ordinanze in materia di opere pubbliche; autorità giudiziaria; incompetenza. « 74
Decadenza; assessore anziano. « 98
Provvedimenti d'urgenza; circolazione di veicoli. « 98
Ufficiale in servizio ausiliario; compatibilità. « 131
Incanti comunali; abbreviazione di termine, incompetenza. « 132
Autorizzazione a stare in giudizio; difetto; conseguenze; azione possessoria; *extra petita*; insussistenza. « 147
Contrattazione di mutui; cambio. « 148
V. *Liti.*
Sovrimposte ai tributi diretti. Provincia; facoltà; limite. « 138
V. *Bilanci comunali — Spese Comunali — Deputazione provinciale.*
Spese Comunali — Per le elezioni politiche « 27
Acquisto di premii agli alunni delle scuole « 84
Associazioni diverse « ivi
Assegno al Sindaco « ivi
Servizio sanitario pei poveri « 90
Culto; consuetudine p. 107 e 194
Sepoltura di detenuti in bagni o case penali pag. 139
Ballo popolare « 199
Congrue parrocchiali « 123
Dote al teatro « 170
Spese comunali — *Baliatico*; provincie lombardo-venete; ultimo domicilio del padre « 91
Spedalità; comune di nascita del ricoverato « 91
Spese giudiziarie — Giudizi elettorali; danni-interessi; indennizzo « 85
Spese obbligatorie — Apprezzamento della deputazione provinciale « 193

Stato civile — Copie degli atti dello stato civile; leva militare pag. 124
Contravvenzioni; prescrizione; annullamento di modulo » 139
Verbale di chiusura dei registri » *ivi*
Certificato di morte; tassa di bollo » *ivi*
Strade comunali — Lavori; autorità amministrativa; incompetenza giudiziaria » 115
Obbligatorie — Comunicazioni doppie; classificazioni 107
Deliberazioni consiliari; ricorso » 155

T

Tassa sul bestiame — (Rassegna di giurisprudenza) pag. 85 e seg.
Tassa di bollo — Arruolamento nel corpo di guardie di P. S. a piedi; documenti pag. 2
Affissione di stampati in un' osteria » 28
Affissione di stampati o manoscritti qualsiasi; tassa di cent. 5; contravvenzione » 29
Reclami alla Commissione delle imposte dirette » 99
Istanza al Presidente della Congrega di Carità » 107
Trasgressione; diversità di atti » 108
Certificato di morte » 139
Avviso affisso al pubblico; marca da bollo » 140
Riscossione delle imposte dirette » 172
V. *Leva militare.*
Tassa di esercizio e rivendita — Sacerdoti; parroci » 149
Tassa di fabbricati — Ponti; pedagio; esenzione » 45
Concordato; giudizio di falso; incompetenza delle commissioni delle imposte; annullamento di concordato; effetti » 108
Revisione parziale; errore nella revisione generale *ivi*
Costruzioni rurali; antiche leggi; provincie napoletane » 133
Affitti in corso; perizia; pruova; inammessibilità; revisione parziale » 156
Tassa di fuocatico — Vi sono soggetti anche i militari » 1
Ruoli suppletivi » 84
Tassa di registro — Donazione onerosa » 132
Ricevute rilasciate dai Tesorieri comunali » 140
Sopratasse per contravvenzione » 140
Diritto transitorio; acquisti e trasferimento dipendenti da condominio sospensivo » 196
Vendita o trasferimento di mobili a titolo oneroso; valore tassabile » 204
Obbligazioni fra lo stato ed i privati; spese di registro; fideiussori di commessi postali » 100
Tassa di ricchezza mobile — Vi sono soggetti i censi che si corrispondono dai quotisti dei terreni demaniali » 1
Società; accertamento del reddito; annualità passive; perdite » 115
Notificazione e consegna degli atti di accertamento; congrega di carità; segretari » 124
Credito fruttifero; impugnativa di falso » 188
Reddito agrario; industria manifattrice » 196
Tesoriere Comunale — Consegna di cassa » 58
Rendiconto; non scosso per scosso; discarico; multa; confusione fra l'ordinatore delle spese ed il funzionario delegato » 35
V. *Contabile — Esattore comunale.*
Tesoriere provinciale — Pagamento di cedole di rendita al portatore; formalità; responsabilità » 36
V. *Contabile.*
Trattativa privata — V. *Incanti — Contratti — Giunta.*

U

Ufficio di conciliazione — Dritti del cancelliere; inservienti; incameramento; comune pag. 45 e 164
Ufficio postale — Assegno; revoca di deliberazione » 132

V

Vice-Segretario comunale — Età inferiore agli anni 21 » 84
V. *Impiegati comunali.*

Parte II.

GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

A

Accettante — Vedi *Girante.*
Acqua — Vedi *Presa d'acqua.*
Acquiescenza — Esecuzione di sentenza con riserva di annullamento — Ricorso inammissibili pag. 151
Ricorso — Inammissibilità pag. 166
Acquisto di mobili — Vedi *Compra di mobili.*
Adozione — Azione di nullità — Ammissibilità — Difetto di consenso nei genitori — Matrimonio clandestino — Stato delle persone — Capacità di succedere — Leggi napolitane — Indagini sulla paternità — Prole incestuosa » 134
Affrancazione — Affrancante — Direttario — Rendita netta — Ricchezza mobile — Legge 24 gennaio 1864 » 189
Vedi *Enfiteusi.*
Agenti comunali — Vedi *Comune chiuso*
Aggiudicatario — Vedi *Locazione ultranovennale.*
Alberi cedui — V. *Frutti pendenti.*
Albo degli avvocati — Iscrizione — Donna » 190
Alienazione di fondo dotale — Vedi *Fondo dotale.*
di terreni demaniali — Vedi *Terreni demaniali.*
Riserva di usufrutto o pensione vitalizia — Legittimario — Terzo — Prescrizione » 151
Alimenti — Minorenne — Terzo — Azione — Prescrizione » 47
Separazione — Assegno alla moglie — Modificazioni dell' assegno » 143
Amministrazione di fatto dei beni ereditari — Prova per testimoni « 142
Annullamento per regio decreto — Approvazione della Deputazione provinciale — Deliberazione del Delegato Regio — Consiglio comunale » 141
Appaltatore — Opere pubbliche — Domanda di pagamento prima del collaudo finale » 22
Appalto di esattoria consorziale — Non è atto di commercio » 133
Vedi *Subappalto.*
Appello — Termine pendente per appellare — Competenza del presidente a rilasciare il decreto di sequestro » 4
Incompetenza del primo giudice che ha pronunziato sulla competenza e sul merito » 23
In giudizio di espropriazione — Termine a comparire » 30
» 182
Termine per appellare da sentenza relativa a validità o meno di sequestro conservativo » 60
Principale — Incidente — Dimanda di perenzione contro l' appello principale » 78
Attore — Condanna chiesta contro uno o contro l' altro di due convenuti — Appello prodotto dal convenuto condannato — Mancanza d' obbligo nell' attore di appellare per riprodurre la primitiva domanda » 86
Rito sommario — Deserzione — Appellante non comparso — Atti e documenti non prodotti in giudizio » 87
Errori delle parti nel primo giudizio — Riparazioni — Nuove eccezioni perentorie » 87
Magistrato di rinvio — Magistrato competente per territorio » 101
Da sentenza del pretore non notificata — Decorrenza dei trenta giorni » 110
Più appellanti aventi interesse distinto — Atto unico — Nuova notificazione — Nullità « 143
In giudizio d' opposizione a precetto — Termine ordinario pag. 158, 165
Non iscritto a ruolo per l' udienza fissata nella citazione — Efficacia » 165
Competenza commerciale — Causa riconosciuta d' indole civile dal pretore » 165
Termine — intimazione della sentenza ad istanza di un solo » 165
Interposto fuori termine — Inammissibilità — Eccezione elevata di ufficio » 166
Apprezzamento dei fatti — Cassazione — Criterii — Errori nella persona » 165
Armatore — Vedi *Cambio marittimo.*
Asilo di mendicità — Sussidio — Elemosina — Ricchezza mobile » 94
Asse ecclesiastico — Corporazioni religiose — Decreto 17 febbraio 1861 — Assegno ai monaci — Condizioni » 37
Seminario — Conversione — Bestiame — Presa di possesso — Interessi *loco damnorum* » 126
Leggi eversive — Scopo diretto — Comune — Collegiata — Dotazione — Vera donazione — Onere aggiunto » 134
Pensione ai religiosi — Professione di voti — Età — Concordato del 1818 » 183
Liquidazione — Vedi *Fondo del Culto.*
Rivendicazione — Vedi *Fondo del Culto.*
Assegno — Beneficio semplice — Investito — Vedi *Fondo del Culto.*
Conferito dallo stato — Vedi *Pensione.*
Assicurazione mutua marittima — Tassa — Unica — Annuale pag. 93, 198
Sulla vita — Terzo — Interesse — Qualità erronea della persona » 174
Associazione in partecipazione — Non costituita da società per gestione di esattoria » 133
Assoluzione in giudizio penale — Danni — Vedi *Azione civile dell'imputato.*

Atto pubblico — Obbligazione senza causa — Vedi *Simulazione.*
Attribuzioni — Vedi *Conflitto di*
Autorità amministrativa — Suoi atti — Competenza dell'autorità giudiziaria — Sindaco — Provvedimenti d'urgenza pag. 30
Giudiziaria — Giurisdizione civile e commerciale — Vedi *Incompetenza*
Autorizzazione maritale — Remissione di debito » 87
Avallante — Vedi *Vaglia Cambiario* — V. *Girante.*
Avaria comune — Arrenamento deliberato » 109
Particolare — Sequestro della nave dopo il caricamento — Spese » 110
Avvocati — Procedimento disciplinare — Appello — Tassa — Rifiuto » 38
Azione civile dell'imputato — Danni — Giudizio penale — Giudizio civile » 102
Imputato assoluto per insufficienza di prove — Risarcimento di danni » 134
Azione di garentia — Cessione di credito — Insolvenza del debitore verificatosi entro l'anno della scadenza del credito ceduto » 13
Azione di rescissione — Divisione *inter liberos* — Lesione della legittima — Ammessibile nonostante l'accettazione e l'esecuzione del testamento « 100
Azione negatoria — Revindica — Differenza — Possesso presso l'attore — Presso il convenuto » 92
Azione pauliana — Prova d'aver pagato il giusto prezzo — Debiti del venditore — Prova d'averli soddisfatti » 175
Fraus in personam—Fraus in rem—Consilium fraudis 197
Azioni possessorie — Spoglio — Possessore legittimo — Reintegrazione — Manutenzione » 4
Costruzione sopra suolo altrui — Anno utile » 31
Spoglie — Competenza — Ammessibilità — Violenza — Clandestinità » 31
Turbativa — Prova di possesso » 37
Rilascio d'immobili in forza di sentenza — Manutenzione — Possessore legittimo — Reintegrazione inammissibile » 61
Rimozione di termini — Manutenzione — Petitorio — Limiti » 78
Manutenzione — Fondo intercluso — Passaggio arbitrario » 86
Possessorio — Eccezioni del convenuto — Titolo — Liberalità — Incapaci — Disamina in merito — Compra di un fondo — Riserva di usufrutto — Azione di manutenzione — Eredi del venditore » 87
Possesso del prospetto sul giardino vicino — Alzamento di muro a contatto del muro divisorio — Turbativa — Art. 694 cod. civ. » 94
Giudizio possessorio — Sospensione — Provvedimenti riservati — Rinvio al petitorio » 117
Escavazione di fosso — Muro di cinta a contatto del muro divisorio — Manutenzione » 166
Molestie — Vie di fatto — Conduttore — Turbativa » 173
Azionista — Vedi *Società per azioni*

B

Beneficiato — Investito di doppia personalità — Interesse proprio » 143
Beneficio semplice — Assegno all'investito — Vedi *Fondo pel culto.*
Beni comunali — Vedi *Comune.*
Mobili — Vedi *Compra di mobili.*
Bestiame — Vedi *Contratti di bestiame.*
Vedi *Asse ecclesiastico.*
Binubo — Successione — Vedi *Testamento.*

C

Cambiali smarrite — Vedi *Oggetto smarrito.*
Cambio marittimo all'estero — Formalità — Condizioni locali — Responsabilità dell'armatore » 197
Campione dubbioso — Solve et repete — Scrittura privata — Mancanza di registrazione — Effetti » 127
Capitano — Polizza di carico — Clausola *ignota qualità e quantità* — Responsabilità del capitano — Prova — Apprezzamenti » 190
Cartella di pegno — Vedi *Pegno.*
Cassazione — Ricorso — Mandato in bianco all'avvocato » 110
Ricorso spedito a mezzo della posta — Legge 8 luglio 1874 — Inammissibilità » 157
Travisamento d'atti della causa — Indeducibile in cassazione » 157
Apprezzamento dei fatti — Criterii — Errore nella persona » 166
Ricorso — Rinuncia tacita — Esecuzione coatta della sentenza » 206
di Roma — Competenza — Giurisdizioni speciali — Eccesso di potere » 93
Certificato del Sindaco — Vedi *Principio di prova scritta.*
Cessione di credito — Vedi *Azione di garentia.*
Vedi Girante.
Citazione — Notificazione a persona familiare — Vedi *Notificazione.*
Termine a comparire — Computo — Giorno della comparizione » 77
Termine — Nullità — Comparizione del procuratore dell'appellato » 173
Nullità — Atti posteriori — Rinnovazione — Comparsa della parte » 206
Coazione (atto di) — Fondo pel culto — Opposizione — Ricevitore del Registro — Notificazione » 118
Collazione della donazione manuale » 157
Collegiata soppressa — Dotazione — V. *Asse ecclestastico.*
Coloni inamovibili — Enfiteuti — Tributo fondiario — Prescrizione » 62
Commercianti — Compra-vendita di merci fra commercianti — Tassa di registro 0,50 per cento » 198
Comparsa conclusionale — Ragioni addotte — Capi conclusivi — Enfiteusi » 78
Dichiarazioni del Procuratore — V. *Confessione.*
Compensazione — Debitore — Credito *ex alia causa* — Prova tesmoniale — Ammessibilità » 101
eccepita da girante di effetto commerciale a danno di terzi cessionarii » 125
Compenso d'avvocato — V. *Onorario.*
Competenza — Connessità di cause — Regolamento di competenza » 165
Commerciale — Appello — Causa riconosciuta dal pretore d'indole civile » 165
Omissione dell'indicazione della qualità civile o commerciale colla quale si adisce il magistrato che riveste la doppia giurisdizione — Non induce incompetenza » 157
Vedi *Suolo pubblico.*
Vedi *Autorità amministrativa.*
Vedi *Espropriazione per pubblica utilità*
Vedi *Dogana.*
Vedi *Giurisdizione.*
Compra di mobili — Vendita commerciale — Pretese del terzo — Diritto a rifiutare la merce offerta » 76
Compromeso tra maggiori — Obbliga i loro eredi » 5
Comune — Dotazione ad una collegiata soppressa — Vedi *Asse ecclesiastico.*
Chiuso — Introduzione di merci estere — Autorizzazione Doganale — Danni-interessi pel fatto ingiusto degli agenti » 22
Beni comunali — Fondi rustici patrimoniali. Godimento dei comunisti — Non è servitù — È diritto d'uso » 174
Comunicazione — Documenti — Procedimenti sommarii » 142
Condanna a fare — Facoltà del creditore — Penale » 158
Condizione risolutiva — Vedi *Donazione.*
Conduttore — Molestie — Turbativa — Chiamata in causa del locatore » 173
Confessione giudiziale — V. *Fatto non impugnato.*
Dichiarazione — Comparsa — Procuratore non munito di mandato speciale » 151
Conflitti di attribuzioni — Decreto prefettizio — Decreto del magistrato — Notificazione « 37
Congrua parrocchiale — Obbligo dei Comuni » 182
Coniuge superstite — Che succede insieme ai figli — Non è erede — Debiti ereditarii » 117
Nuovo — Disposizioni in suo favore — Testamento del binubo — Vedi *Successione.*
Consiglieri e deputati provinciali — Causa della provincia — Incapacità a far testimonianza » 117
Consiglio comunale — Sindaco — Autorizzazione a stare in giudizio e produrre ricorso — V. *Giudizio.*
Vedi *Ricorso.*
Consoli italiani all'estero — Servizio dei vaglia postali — Contabilità dello stato — Corte dei Conti — Incompetenza — Eccesso di potere — Interpetrazione giudiziaria della legge » 78
Contratto vitalizio — Patto risolutivo » 31
enfiteutico — Sopra fondo dotale — Nullità — Opposizione di terzo — V. *Enfiteusi.*
di bestiame — Fiere e mercati — Usi e consuetudini — Prova testimoniale — Valore superiore a 500 lire — Impossibilità di procurarsi la prova scritta » 118
Mancanza di piena capacità giuridica — *Ius poenitendi dell'incapace* » 141
bilaterale — Luogo d'esecuzione » 157
Vedi *Simulazione.*
Contribuente — V. *Esattore.*
Convenzione esaurita — Prova testimoniale tendente a farne rivivere i patti — Inammissibilità » 175
Corporazioni religiose — Vedi *Asse ecclesiastico.*
Soppressione — Esistenza giuridica all'estero — Procuratore nel regno » 110
ecclesiastiche — Quadro delle vendite divenuto esecutivo — Presentazioni ivi annotate — Indole » 142
Corte dei conti — Competenza — Contabili — Consoli italiani all'estero — Vaglia postali » 78

Cosa furtiva = Monte di pegni — Pegno = Rivendicazione..... smarrita — Vedi *Oggetto smarrito* » 94
Costruzioni all'ultimo piano — Vedi *Superedificazione* sopra suolo altrui — V. *Azioni possessorie.*
Creditore ipotecario — Dritto di stare in giudizio contro la pubblica amministrazione espropriante per pubblica utilità.
istante — Vedi *Espropriazione.*
deliberato — V. *Graduazione.*
Cumolo = Possessorio e Petitorio = Vedi *Azioni possessorie.*
Custode di cose pignorate — Salario » 46
Indennità di custodia — Sequestranti » 134
Riconsegna al nuovo custode — Indennità = Spese = Azione » 158

D

Danni = Azione esperibile contro società cessionaria di ferrovia » 21
Debitore espropriato — Esattore — Vedi *Imposta.*
Imputato = Assoluzione — Vedi *Azione civile dell'imputato.*
Fondo danneggiato — Frutti — Attribuzione del valore = Interessi » 150
Direttrice di convitto comunale — Ingiusto licenziamento Competenza dell'autorità giudiziaria » 150
Data certa — Vedi *Scrittura privata.*
Dazio consumo — Vedi *Ingiunzione.*
Vino = Distribuzione agli operai agricoli = Parte di mercede » 173
Azione penale = Estinzione per prescrizione od amnistia Azione civile » 182
Debito — Ricognizione = Vedi *Interessi.*
del contribuente — Esecuzione — Vedi *Esattore.*
Decisione in merito — Conclusioni di tutte le parti = Giudice d'appello » 150
Decreto del prefetto — Conflitto — Vedi *Conflitti d'attribuzione.*
di sequestro — Vedi *Sequestro.*
Delegato regio — Deliberazione approvata dalla deputazione provinciale — Disapprovata dal consiglio comunale = Annullamento per regio decreto = Effetti » 141
Delegazione — Vedi *Interessi.*
Delibazione (giudizio di) — Vedi *Sentenze straniere.*
Deliberazione — *Delegato regio.*
Demanialità — *Terreni demaniali.*
Demanii feudali aperti — Vedi *Promiscuità.*
Demanio — Devoluzione — Vedi *Tassa fondiaria.*
Denuncia di successione — Procedimento di stima = Obbligo dei coeredi — Tassa
Devoluzione — Vedi *Enfiteusi.*
Dichiarazione del procuratore — Comparsa — Vedi *Confessione.*
di paternità — Vedi *Figli naturali.*
Direttario — Vedi *Enfiteusi.* » 5
Disboscamento — Interdetto sospensivo = Azione per conferma o rivocazione — Esercizio di usi civici » 167
Divisione = Frode = Terzo — Legittimario = Alienazione — Giuramento in litem — *Res inter alios* » 151
inter liberos = Rescissione = Lesione della legittima » 100
Documenti = Comunicazione — Procedimento sommario » 142
Dogana — Qualificazione erronea della merce = Ripetizione della tassa = Autorità giudiziaria = Incompetenza » 118
Domicilio ignoto — Vedi *Notificazione.*
Donazione — Condizione risolutiva — Frutti dal dì della verificata condizione » 77
Pagamento con immobili = *Datio in solutum* = Registro » 126
Manuale — Collazione » 157
Disboscamento e dissodamento dei fondi donati = Aumento di valore = Spetta ai donatarii del disponibile » 182
Vedi *simulazione.*
Donna maritata — Remissione in debito = Vedi *Autorizzazione maritale.*
Obbligazione solidale col marito — Nullità del vincolo solidale — Obbligazione valida per la metà del debito » 92
Vendita di fondo dotale — Vedi *Fondo dotale.*
Autorizzazione a riscuotere capitali — Debito di un terzo — Subingresso nella ipoteca — Liberazione del contraente — Terzo creditore » 158
Dono manuale = Terzo = Incarico di consegnare la cosa donata dopo la morte — Nullità » 22
Dotazione — Collegiata soppressa — Comune = Vedi *Asse ecclesiastico.*
Dote — Enfiteusi sopra fondo dotale — Vedi *Enfiteusi.*
Vedi *Frutti dotali.*
Vedi *Fondo dotale.*
Beni assegnati alla moglie in rinvestimento della dote = Inalienabilità. » 172

E

Eccesso di potere — Interpetrazione giudiziaria della legge = Consoli all'estero — Corte dei conti » 78
Cassazione di Roma — Giurisdizioni speciali — Nullità — Incompetenza — Impugnativa per errori di diritto nell'applicazione della legge — ricorso inammessibile » 93
Eccezione di nullità — Non s'induce con argomenti » 158
Enfiteusi — Fondo enfiteutico venduto per franco e libero — Terzo possessore — Mala fede — Iscrizione preesistente » 30
Domanda di affrancazione — Utilista — Direttario — Devoluzione » 45
Contratto enfiteutico — Fondo dotale = Nullità = Opposizione di terzo » 78
Prelazione = Affrancazione — Art. 29 disposizioni transitorie » 93
Enfiteuti — Vedi *Coloni inamovibili*
Erede — Vedi *Instituzione di Erede*
Vedi *Successione*
Vedi *Coniuge superstite.*
Errore nella persona — Vedi *Matrimonio.*
di calcolo — Vedi *Transazione.*
Esattore = Non riscosso come scosso = Prescrizione — Contribuente = Confessione di non eseguito pagamento » 14
Debitore espropriato — Rivalsa di danni = Vedi *Imposta.*
Esecuzione contro il debitore del contribuente = Privilegi fiscali » 46
Esattoria consorziale — Appalto = Società costituita per la gestione — Non è associazione in partecipazione » 133
Esecuzione = Debitore del contribuente = Vedi *Esattore.*
di contratto — Luogo » 157
mobiliare — Pagamento all' usciere = Efficacia » 118
Vedi *sub-inquilino*
Espropriazione — Appello in giudizio di espropriazione — Vedi *Appello.*
per pubblica utilità — Autorità amministrativa = Autorità giudiziaria = Violazione di forme estrinseche » 37
Compensamento di danni — Rifiuto — Accettazione = Perito giudiziario — Verbale — Transazione = Nullità assoluta = creditore ipotecario » 78
Decreto Prefettizio — Atto amministrativo = Procedura = Illegalità = Competenza giudiziaria » 93
Creditore istante = Stima — Spese — Anticipazione = Recupero = Giudice delegato pag. 150, 196
Vendita = Evizione — Aggiudicatario » 173
Vedi *Vendita giudiziale.*
Estagli = Anticipazione — Vedi *Locazione.*

F

Falsità — Vedi *Testamento.*
Falso civile incidente — Sezione di accusa = Dichiarazione d'inesistenza di reato — Falsità in iscrittura = Ammessibilità » 5
incidente in appello » 174
giudizio di = Camera di Consiglio = Sezione d'accusa = Ordinanze — Non farsi luogo per insufficienza d'indizii = Influenza » 206
Fatto non impugnato — Non equivale a confessione giudiziale » 22
Ferrovia = Vedi *Locazione d'opera.*
Fideiussore = Inadempienza del debitore = Termine = Liberazione = Giudizio del magistrato = Incensurabile » 174
Fiere e mercati — V. *Contratti di bestiame.*
Figli = del precedente matrimonio = Testamento del binubo — V. *Successione.*
incestuosi e adulterini = Indagini sulla paternità = Leggi napoletane » 134
naturali = Riconoscimento — Dichiarazione di paternità = Dispensa dal presentare il neonato » 4
riconoscimento per testamento olografo — Validità » 6
Finanza = Spese giudiziali — Legge sul registro = Art. 134 » 167
Firma marginale = Inefficacia = Principio di prova scritta » 36
Fondiaria = Vedi *Tassa Fondiaria.*
Fondi ex feudali aperti — Promiscuità esistente — Condizione per sperimentare l'azione relativa » 207
Fondo dotale = Contratto enfiteutico = Vedi *Enfiteusi*
Fondo intercluso — Passaggio arbitrario = Azione in manutenzione. » 86
Riunione ad altro fondo avente uscita sulla via pubblica » 166
Vedi *Servitù di passaggio.*
Fondo pel culto — Beneficio semplice = Assegno = Investito = Soppressione » 38

Fondo appartenente ad ente soppresso — Asse ecclesiastico — Rivendicazione — Carenza d'azione » 110
atto di coazione — Opposizione — Ricevitore d. Registro — Notificazione 118
Privilegi fiscali — Enti morali » 143
Fosso — Escavazione — Muri di cinta — Manutenzione » 166
Frutti — dotali — Creditori del marito — Insequestrabilità » 101
Sequestrabilità » 188
pendenti — Alberi cedui — Vendita — Percezione dei frutti » 62
Funzione politica di sanità marittima — Stato — Responsabilità » 110

G

Garenzia — Vedi *Azione di garenzia.*
Vedi *Vendita.*
Girante — Effetto commerciale — Cessione di credito — Avallante — Accettante — Terzi — Compensazione » 125 » 150
Girata in bianco — Vedi *Titoli nominativi.*
Giudice delegato — Prova — Quistioni — Competenza a risolverle » 165
Vedi *Spese.*
Vedi *Espropriazione.*
Giudizio di espropriazione — Vedi *Espropriazione.*
Vedi *Appello.*
di simulazione — Donazione — Vedi *Simulazione.*
penale — Fatti ed autori di essi — Reità — Innocenza — Influenza nel giudizio civile » 21
Vedi *Sentenza penale.*
Vedi *Ordinanza.*
Vedi *Falso civile.*
possessorio — Sospensione — Rinvio al petitorio » 117
pretoriale — Termini — Esami testimoniali » 174
Vedi *Prova testimoniale.*
promosso dal Sindaco — Consiglio comunale — Autorizzazione » 15
Giuramento *in litem* — Valore dei beni divisi » 451
Giurisdizione — Civile — Commerciale — Indicazione della qualità — Omissione — Incompetenza » 157
Giurisdizioni speciali — Competenza — Eccesso di potere — Cassazione di Roma » 93
Graduazione — Appello incidente — Chirografari — Spese » 126
Creditore deliberatario — Suoi creditori — Diritti — Rivendita — Differenza — Distribuzione » 199

I

Imposta — Debitore espropriato — Rivalsa di danni — Esattore — Deliberatario » 21
Vedi *Ingiunzione.*
Imprenditore — Vedi *Locazione d'opera.*
Impugnativa — Vedi *Scrittura privata.*
Imputato — Vedi *Azione civile dell'imputato.*
Inabilitato — Sentenza d'inabilitazione — Atti compiuti dopo » 173
Incapace — Vedi *Contratto.*
Vedi *Donna maritata.*
Vedi *Inabilitato.*
Vedi *Interdetto.*
Incompetenza — Violazione di confini di giurisdizioni — Eccesso di potere — Violazione di confini d'attribuzioni — Corte dei Conti » 78
Autorità giudiziaria — Funzioni civili e commerciali — Qualità omessa » 157
Indagini sulla paternità — Figli incestuosi e adulterini — Leggi napolitane » 134
sulla maternità — Eredi del figlio naturale » 144
Indennità di custodia — Vedi *Custode.*
Influenza del giudicato penale nel giudizio civile » 190
Vedi *Falso civile.*
Vedi *Giudizio penale.*
Vedi *Ordinanze.*
Ingiunzione (atto di) — Imposta — Nullità — Opposizione — Dazio consumo — Distinta della liquidazione » 5
Precetto — Notificazione — Consegna a persona familiare — Nullità » 14
Institore — Mandatario — Facoltà deferite dal proponente — Obbligo del contraente » 23
Instituzione di erede — Legati — Interposta persona — Prova » 14
Integrazione del giudizio — V. *Ricorso per cassazione.*
Interclusione — Vedi *Fondo intercluso.*
Interdetto — Sentenza d'interdizione — Atti compiuti dopo » 173
sospensivo — Vedi *Disboscamento.*
Interessi — Pagamento fatto dal debitore o dal mandatario — Ricognizione — Prescrizione » 37
moratorii — Vedi *Tassa di ricchezza mobile.*
Interposta persona — Vedi *Instituzioni di erede.*
Interpretazione giudiziaria della legge — Eccesso di potere — Corte dei conti » 78
Investito di beneficio semplice — Vedi *Fondo pel culto.*
Ipoteca — Posteriore alla trascrizione del precetto » 38 » 188
Trascrizione — Leggi civili — Scopo — Titolo traslativo di proprietà — Prescrizione » 86
giudiziale — Sentenza appellabile od opponibile — Articolo 1970 cod. civ. — Collocazione eventuale » 119
subingresso — Vedi *Donna maritata.*
per virtù di sentenza contumaciale revocata in opposizione — Terzo possessore » 158
Creditore pendente — Subingresso legale » 204
Iscrizione ipotecaria — Vedi *Ipoteca.*

L

Legato — Vedi *Successione.*
della cosa altrui — Dritto antico e vigente » 204
Leggi civili — Vedi *Ipoteca.*
Legittima alle figlie — Successione — Codice albertino » 151
Legittimario — Alienazione con riserva d'usufrutto — Terzo — Prescrizione — Riduzione — *Res inter alios* » 151
Licenziamento — Vedi *Maestri comunali*
Vedi *Danni.*
Locazione — Ultranovennale — Anteriore al precetto — Non trascritta — Aggiudicatario » 6
di cose fungibili — Validità » 23
d'opera — Consegna — Interessi — Art. 1509 c. c. » 103
Somministrazione della materia — Imprenditore — Strada ferrata — Natura del contratto » 126
Anticipazione di fitti oltre i tre anni — Compratori — Estagli posteriori allo acquisto — Obbligatorietà » 150
Luogo d'esecuzione — Contratto bilaterale » 150

M

Maestri comunali — Licenziamento — Competenza — Incompatibilità di ufficio — Ricorso in via amministrativa » 46
Magistrato di rinvio — Conferma d'interlocutoria — Rimando ai primi giudici » 101
Vedi *Competenza.*
Mandatario — Vedi *Institore.*
Mandato in bianco — Avvocato — Cassazione — Ricorso » 110
Speciale impugnativa — Vedi *Scrittura privata.*
Mani Morte — Abolizione — Scopo — Affrancazione — Rendita equivalente — Ricchezza mobile » 189
Manutenzione — Vedi *Azioni possessorie.*
Maternità — Indagini » 144
Matrimonio — Errore nella persona — Sulle qualità — Nazionalità « 166
Mercati — Vedi *Contratti di bestiame.*
Merci estere — Vedi *Comune chiuso.*
Minore — Vedi *Alimenti.*
Vedi *Mutuo.*
Vedi *Usufrutto legale.*
Mobili — Vedi *Compra di mobili.*
Moglie — Vedi *Autorizzazione maritale.*
Vedi *Donna maritata.*
Monaci — Vedi *Asse ecclesiastico.*
Muro — a contatto del divisorio — Alzamento — Prospetto sul giardino vicino — Turbativa » 94
di cinta — Elevazione — Oltre i tre metri » 101
Mutuo — Coniugi — Obbligazione solidale — Vedi *Donna maritata.*
Nell'interesse di minori » 134
Cessione di parte degli stabili ipotecati » 150

N

Nave — Nolo anticipato — Privilegio » 110
Vedi *Sequestro della nave.*
Noleggio — Consegna della merce — Ritardo — Vettore — Responsabilità — Forza maggiore » 166
Nolo anticipato — Vedi *Nave.*
Notificazione — Ricorso — Domicilio ignoto » 37
Citazione — Avviso — Persona familiare » 61
Sindaco — Consegna di copia al segretario » 92
Ricevitore del Registro — Opposizione — Fondo pel culto » 118
Sentenza — Data della notificazione nel ricorso » 150
Vedi *Ingiunzione.*
Nullità (eccezione di) — Proposizione esplicita » 158
Vedi *Testamento.*

O

Obbligazione solidale — Coniugi — V. *Donna maritata.*
Oggetto smarrito — Cambiali — Premio » 22
Onorario d'avvocato — Determinazione » 5

Opera nuova – Convenzione fra le parti — Azione di nunciazione — Mancanza di danno – Distruzione pag. 86
Opere pubbliche – Collaudo finale — Vedi *Appaltatore.*
Vedi *Locazione d'opere.*
Opposizione – Tasse — *Solve et repete* — Termine per produrre la quietanza di pagamento » 62
Atto di coazione — Fondo pel culto — Notificazione al Ricevitore – Validità » 118
Precetto — Giudizio — Appello — Termine ordinario 158 » 159
Vedi *Ingiunzione.*
Vedi *Patrocinio gratuito.*
Ordinanza — Camera di consiglio — Sezione d'accusa = Falso — Insufficienza d'indizii — Giudizii di falso civile. » 206

P

Pagherò cambiario — Vedi *Vaglia cambiario.*
Passaggio — Vedi *Fondo intercluso.*
Vedi *Servitù di p.*
Paternità — Vedi *Figli naturali.*
Patrimonio sacro — Beni — Vendita — Validità » 62
Insequestrabilità » 173
Patrocinio gratuito — Ammissione — Opposizione della parte avversa » 5
Ricorso in cassazione » 22
Patto di riscatto — Prova per testimoni » 143
Pegno — Monte di pegni — Cosa furtiva — Rivendicazione » 94
Cartella = Deposito — Vendita — Mancato riscatto alla scadenza — Responsabilità » 101
Vedi *Titoli nominativi.*
Pegnoramento — Vedi *Esecuzione mobiliare.*
Vedi *Custode.*
Vedi *Subinquilino.*
Penale = Condanna a fare poggiata su fatti transitorii — Creditore » 158
Pensione = Perfezionamento negli studi = Revocabilità — Casi » 150
ai monaci — Vedi *Asse ecclesiastico.*
Perenzione — Sentenza interlocutoria in appello — Nuovo mezzo di prova » 31
Interlocutoria di primo grado = Appello — Modo di far valere la perenzione » 103
Interlocutoria in appello — Nuovo mezzo istruttorio = Effetti pag. 117 e 189
Eccezione di perenzione associata all'altra di nullità della citazione » 189
Ricorso ad altro mezzo principale — Rinunzia tacita » 189
Vedi *Ricorso in cassazione.*
Periti — Ricusazione — Termine — Albo dei periti = Nullità » 143
Perizia = Presentazione tardiva — Surrogazione di altri periti » 37
Presentazione al cancelliere di pretura = Nullità » 78
di stima = Tassa suppletiva — Perizia del terzo derimente — Deposito — Nullità » 102
Persona interposta — Vedi *Instituzione di erede.*
familiare — Vedi *Notificazione.*
Vedi *Ingiunzione.*
Pianta = da atterrare — acquisto = Prova testimoniale » 158
Polizza = di carico — Vettore — Consegna della merce Ritardo — Indennizzo — termine » 166
Vedi *Capitano.*
Possesso — Vedi *Azioni possessorie.*
Possessorio — Vedi *Azioni possessorie.*
Precetto — Vedi *Ingiunzione.*
Vedi *Ipoteca.*
Prelegato — Vedi *Successione.*
Premio — Vedi *Oggetto smarrito.*
Presa d'acqua — Acquirente — Prescrizione » 23
Prescrizione — annale — Art. 2139 — Debitore — Diniego dell'esistenze del debito » 15
Titolo traslativo di proprietà — Leggi civili napoletane = Trascrizione » 86
di credito — Vedi *Interessi.*
Vedi *Esattore.*
Vedi *Presa d'acqua.*
Vedi *Alimenti.*
Prestazioni — Vedi *Quadro esecutivo.*
Pretore — Vedi *Giudizi pretoriali.*
tramutato — Giurisdizione — Sentenze » 134
Prezzo — Sequestro — Vedi *Subappalto.*
Principio di prova scritta — Certificato del Sindaco = iscrizione nei ruoli — Tassa di bestiame e fuocatico » 15
Documento proveniente dal mandatario speciale p. 30, 61
Scritto proveniente da colui contro il quale si chiede la prova testimoniale » 206
Vedi *Firma marginale.*
Vedi *Progetto di scrittura.*
Privilegi fiscali — Fondo pel culto — Enti morali » 143
Vedi *Esattore.*
Privilegio immobiliare — Tributo fondiario — Privilegio dello stato — Estensione pag. 157
Su nave — Nolo » 110
Procedimento di stima — Coerede denunciante la successione » 5
disciplinare — Vedi *Avvocati.*
sommario — Documenti — Comunicazione » 142
Procuratore — Scrittura privata — Impugnativa — Mandato speciale non necessario » 157
Progetto di scrittura — Indizio di prova scritta » 62
Promiscuità — Vedi *Fondi ex feudali.*
Prospetto sul giardino vicino — Turbativa » 94
Protesto all'estero — In lingua straniera — Autenticazione — Notificazione senza traduzione » 198
Prova testimoniale — Giudizii pretorioli — Inapplicabilità dell'art. 234 p. c. pag. 30, 34
Termini perentori » 174
Somma maggiore di 500 lire — Residuo o parte — Verbali di prova — Sentenze » 46
contro l'atto scritto — Terzi estranei all'atto » 61
Proroga del termine — Volontaria esecuzione » 61
Debitore — Esistenza di credito *ex alia causa* — Prova = Compensazione » 101
Consigliere e deputati prrvinciali — Causa della provincia — Incapacità a far testimonianza » 117
Amministrazione di fatto dei beni ereditarii — Ammessibilità — Somma data a prestito dal defunto — Restituzione al coerede — Appropriazione indebita — Inammissibilità » 142
Legge del tempo in cui ne sorge la necessità » 165
Costituzione di servitù — Accordo delle parti — Prova inammissibile — Limitazione o restituzione — Ammissibile » 165
Debitore — Sottrazione del titolo per opera del creditore » 166
Art. 234 — Termine intiero e libero » 165
Giudice delegato — Quistione — Competenza » 165
Contro il titolo » 165
Art. 1583 — Lesione — Circostanze non definite dalla perizia » 165
Consenso delle parti — Inefficace » 174
» 206
Convenzione esaurita — Prova tendente a farne rivivere i patti — Innammissibile » 175
Contratto simulato pag. 78, 175
Vedi *Contratto di bestiame.*
Vedi *Pianta* (acquisto di).
Vedi *Progetto di scrittura.*
Vedi *Testamento.*

Q

Quadro esecutivo — Corporazioni ecclesiastiche — Prestazioni — Indole — Decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 » 142
Querela per rimozione di termini — Vedi *Azioni possessorie.*

R

Registrazione — Vedi *Campione dubbioso.*
Registri di cancelleria — Atti di usciere — Repertorii — Controllo » 119
Registro — Vedi *Tassa di registro.*
Registro (legge) — art. 134 — Finanza — Spese giudiziali » 167
Regolamento di competenza — Vedi *Competenza.*
Reintegrazione — Vedi *Azioni possessorie.*
Vedi *Terreni demaniali*
Remissione di debito — Donna maritata — Vedi *Autorizzazione maritale.*
Rescissione — Vedi *Azione di r.*
Responsabilità dello stato — Funzione politica di sanità marittima — Provvedimenti *jure imperii* — *Iure gestionis* » 110
Revindica — Azione negatoria — Differenza » 92
Ricevitore del registro — Atto di opposizione a coazione — Notificazione — Fondo pel culto » 118
Ricchezza mobile — Vedi *Tassa di r. m.*
Ricognizione di debito — Vedi *interessi.*
Ricorso in cassazione — Sindaco — Autorizzazione del Consiglio Comunale — Mancanza pag. 15, 166
Integrazione del giudizio — Appello principale — Incidente — Inammissibilità — Perenzione » 77
Mandato in bianco all'avvocato = Ammessibilità » 110
Sentenza denunziata — Data della notificazione » 150
Esecuzione di sentenza con riserva di annullamento — Ricorso — inammissibile » 151
Spedito per la posta — Legge 8 luglio 1874 = Inammissibilità » 157
Rinuncia tacita — Esecuzione coatta della sentenza » 206
Vedi *Notificazione.*
Ricusazione — Vedi *Periti.*

Rinvio della causa – Prudente arbitrio del magistrato pag. 31
(magistrato di) – Rimando ai primi giudici —Appello – Competenza per territorio » 101
Dal giudice penale al civile » 158
Riscatto convenzionale – Vedi *Patto di riscatto.*
Risoluzione – Vedi *Donazione.*
Rivendicazione – Vedi *Cosa furtiva*
Vedi *Fondo pel culto.*
Rivocazione – Dolo » 182
Rotaie di tramvia –Uso Esclusivo – Illegalità dell'abuso — danni » 198
Ruolo esecutivo – Canoni arretrati » 167
Vedi *Quadro esecutivo.*

S

Salario – Vedi *Custode.*
Scrittura privata – Impugnativa – Poteri del procuratore – Mandato speciale non necessario » 157
Data certa – Terzo – Trascrizione – Registrazione – Prova equipollente » 199
Vedi *Firma marginale.*
Seminario —V. *Asse ecclesiastico.*
Sentenza —Giudice meno anziano – Intervento – Validità » 134
Sezione – Feriale —sentenze pronunziate dopo il periodo feriale » 166
straniera – Rogatorie di esecuzione per via diplomatica – Traduzioni autentiche – Legalizzazioni – Litispendenza – Prevenzione all'estero » 199
interlocutoria – V. *Perenzione.*
appellabile od opponibile – V. *Ipoteca giudiziale.*
penale – V. *Influenza.*
V. *Falso civile.*
V. *Ordinanza.*
V. *Pretore tramutato.*
V. *Ricorso.*
Separazione personale – Alimenti – Moglie – Assegno Modificazione pag. 143 e 174
Sequestro conservativo – Ripartizione del prezzo – Creditori posteriori al sequestro » 37
Appello – Termine » 60
del prezzo – V. *Subappalto.*
della nave – Dopo il caricamento della nave – Spese – Avarie particolari » 110
V. *Appello.*
Servitù —Proprietario del fondo dominante —Rinunzia — spese » 151
Azione negatoria – Fondo servente – Valore – Competenza – Pretore – Fatto ammesso – Termine – Riduzione *ad pristinum* – Danni » 204
di passaggio – Interclusione – Fondo intercluso – Riunione ad altro fondo avente uscita sulla via pubblica » 166
Modo – Prescrizione » 183
pubblica – V. *strade vicinali.*
V. *Prova testimoniale.*
Simulazione – Donazione – Giudizio – Prova – Precedente giudizio possessorio » 15
Frode – Atto pubblico —Controdichiarazione —Obbligazione senza causa » 47
di contratto – Da parte del debitore – Azione del creditore – Prova » 78
Prova della esistenza vera » 175
Dolo – Danno del terzo – Prova » 199
Sindaco – V. *Autorità amministrativa.*
V. *Giudizio.*
V. *Ricorso.*
V. *Notificazione.*
Smarrimento – V. *Oggetto smarrito..*
Società di mutuo soccorso —Rappresentanza in giudizio » 23
per azioni – Azionisti – Vendita dell'azione – Nuovo possessore – Diritti ai dividendi » 198
per gestione di esattoria » 133
Solve et repete – Quietanza —Termine » 62
Tasse suppletive – Perizia di stima – Nullità » 102
V. *Campione dubbioso.*
V. *Tassa di registro.*
Sottoscrizione – V. *Firma marginale.*
V. *Testamento olografo.*
Spese – Tassazione – Giudice delegato » 143
Creditore istante – Stima » 150
a credito – V. *Patrocinio gratuito.*
V. *Finanza*
Spoglio —V. *Azioni possessorie.*
Stato delle persone – Adozione – Nullità – Indagini sulla paternità – Figli incestuosi e adulterini » 134
Stato – Provvedimenti *jure imperii* – *Iure gestionis* – Responsabilità » 110
Strada ferrata – V. *Danni.*
V. *Ferrovia.*
Strade pubbliche – Inalienabilità del suolo – Uso pubblico – Esercizio di tramvia – Rotaie – Abuso – Danni » 198
vicinali – Servitù pubblica – Proprietà privata – Prova della convenzione – Legge vigente al tempo della convenzione pag. 62
Subappalto – Capo-squadra – Appalto – Prezzo – Sequestro – Nullità » 92
Subingresso legale – Art. 2011 – Credito perdente – Ipoteca – Beni non più in dominio del debitore al momento in cui l'ipoteca si è iscritta » 204
Subinquilino – Pegnoramento – Precetto intimato al conduttore » 173
Successione — aperta all'estero —Tribunale competente » 14
Coniuge superstite con figli – Non è erede – Debiti ereditarii » 117
Testamento del binubo – Prelegato – Eccesso – Riduzione – Preferenza per alcune liberalità – Mancanza di dichiazione espressa —Figli del precedente matrimonio » 118
Legittima alle figlie – Codice albertino » 151
V. *Denuncia di s.*
Suolo pubblico – Autorità amministrativa e giudiziaria – Competenza » 21
Superedificazione – Valore – Elementi che lo formano » 117
Sussidio – V. *Pensione.*

T

Tassa —di assicurazione mutua marittima —Tassa unica —Tassa annuale » 93
doganale – Percetta indebitamente – Qualificazione erronea della merce – Ripetizione » 118
Fondiaria — Coloni inamovibili — Enfiteuti — Prescrizione » 62
Privilegio dello stato – Estensione » 157
Dominio utile e diretto – Espropriazione – Incanti deserti Demanio —Devoluzione » 205
di Registro – Ripetizione – Prescrizione biennale – Decorrenza contro i minori » 6
Diversa misura – Cessioni e rinunzie di quote alla Comunione od eredità indivisa » 15
Solve et repete – Atti non registrati – Inventarii » 47
Donazione – Pagamento con immobili – Tassa proporzionale » 126
Stime » 173
Compra —vendita —Commercianti — Tassa proporzionale » 198
di ricchezza Mobile – Vescovi sforniti del regio placet – Sussidii » 19
Asilo di mendicità – Elemosina » 94
interessi moratori – ritenuta – riserve e proteste – Breve prescrizione » 157
V. *Affrancazione.*
di successione – Quetanza non registrata – Eredità —Attivo – Deduzione » 183
V. *Denuncia di s.*
suppletiva —Solve et repete —Perizia di stima —Nullità » 102
Tassazione di spese – Giudice delegato » 143
Termine a comparire – V. *Appello.*
V. *Citazione.*
per appellare —V. *Appello.*
V. *Sequestro conservativo.*
Termini – Rimozione – V. *Azioni possessorie.*
Terreni demaniali – Alienazioni – Reintegra – Legittimità delle alienazioni » 30
Usurpazioni – Competenza giudiziaria e prefettizia » 30
Testamento —Cancellazione —Rivocazione —Cassazione » 183
Infermità di mente allegata – Principii direttivi » 182
Nullità – Falsità – Prova testimoniale » 38
pubblico – Formalità – Ordine della enunciazione » 93
olografo – sottoscrizione » 151
Sottoscrizione – Nome e cognome del testatore – Giudice di merito – Apprezzamento – Indicazioni sufficienti » 166
segreto – Sottoscrizione – Mezzo foglio » 126
Scheda testamentaria —Querela di falso » 182
V. *Successione.*
Testatore – Condizione di mente – Notaio – Dichiarazione » 126
Titolo – originale di debito – Sottoscrizione per opera del creditore – Prova » 165
nominativo – Girata in bianco – Effetti di procura – Pegno » 166
V. *Prova testimoniale.*
V. *Trascrizione.*
Tramvia – Rotaie – V. *Strade pubbliche.*
Transazione – Scrittura Privata – Patto di tramutarsi in pubblico istrumento » 167
Errore di calcolo – Falso presupposto » 167
Trascrizione – Titolo traslativo di proprietà – Leggi civili – Ipoteca – Prescrizione » 86
Travisamento d'atti – Cassazione » 157
Tributo fondiario – V. *Tassa fondiaria.*
Turbativa – V. *Azioni possessorie.*
Tutore – Gravami nell'interesse dei minori » 5

U

Ultimo piano -- V. *Superedificazione.*
Usciere - Pegnoramento - Pagamento pag. 118
Usi civici -- Terre demaniali -- Servitù » 92
Disboscamento -- Interdetto sospensivo » 167
Usufrutto legale -- Minori -- Limitazioni -- Art. 230 cod. civ. » 134
Usurpazioni —V. *Terreni demaniali.*
Utilista - V. *Enfiteusi.*

V

Vaglia cambiario -- Posseduto dall'avallante -- Estinzione di debito » 14
postale -- V. *Consoli all'estero.*
Vendita -- Riserva di usufrutto -- Manutenzione -- Eredi del venditore » 87
per literas aut per nuncium -- a peso, numero e misura — Quando si perfeziona » 142
Patto di riscatto -- Prova » 143
tra coniugi - Art. 1440 leggi civili » 173
per espropriazione forzata--Evizione--aggiudicatario 173
giudiziale -- sentenza di aggiudicazione -- Cosa giudicata -- Procedimento anteriore -- Impugnativa » 183
Pesi gravanti sulla cosa venduta -- Garenzia » 174
d'immobili -- Mancanza d'atto pubblico-- Scrittura privata —Nullità — Equipollenti — Atto invalido — Autore — Erede » 204
V. *Compra di mobili.*
V. *Fondo dotale.*
V. *Società per azioni.*
Vescovi -- Sforniti di regio placet -- Sussidii -- Ricchezza mobile » 93
Vettore — Responsabilità — Ritardo — Forza maggiore » 166
Vincolo solidale -- V. *Obbligazione solidale.*

Parte III.

GIURISPRUDENZA PENALE

A

Abuso — nei mezzi di correzione — Estremi pag. 39
di foglio in bianco — Condizione » 176
di autorità — Art. 220 cod. pen. » 191
Accusato — Vedi *Corte di assise — Dibattimento.*
Adulterio—Azione penale--Quistione pregiudiziale 175
Affissi —Vedi *Contravvenzione — Bollo.*
Agente — daziario — Sua qualità — Esercizio delle sue funzioni » 48
di forza pubblica — Vedi *Appaltatore.*
incaricato d'un pubblico servizio — Moglie di cantoniere ferroviario — Violenze contro la medesima » 136
Agenzia di emigrazione — Sicurezza pubblica » 111
Aggravanti — V. *Ricettazione — Giurati (Questioni)*
Ammonizione—Durata—Cessazione di effetti » 40
Sorveglianza della Pubblica Sicurezza — Pretore » 48
Animali —smarriti — Furto — Mancata denuncia » 151
malefici — Difetto di custodia » 175
mansuefatti — Uccisione » 208
Appaltatore—Agente di forza pubblica'—Patente 48
Vedi *Concussione.*
Appello — Procuratore del Re — Sentenza di Pretore — Cancelleria » 7
Termine di tre giorni — Sentenza di Pretore — Pronunciazione della sentenza » 7
Sentenza del Pretore — Procuratore del Re » 23
Id. » 39
Parte civile — Mandante — Carcere preventivo » 24
Sentenza di Pretore — Termine — Decorrenza » 64
Ripetizione di pubblico dibattimento » 80
Giudizio — Testimoni » *ivi*
Procuratore del Re — Nota informativa » 103
Coimputati » 104
P. M. — Nullità del primo giudizio — Ricettazione di oggetti sottratti » 120
Procuratore Generale—Inammessibilità—Abbandono 127
Parte civile » 159
Giudice di rinvio—Procurator Generale —Termine » 168
P. M. » *ivi*
Difensore » *ivi*
Nuove prove » *ivi*
Termine — Effetti » 192
Giudizio —Nullità di ordine pubblico incorse nel primo giudizio » 192
Nuovo dibattimento « *ivi*
Motivi — Firma di avvocato o procuratore — Ammessibilità » 208
V. *Assoluzione.*
Appropriazione indebita pag. 96
Oggetti pegnorati » 136
Prova — Novazione — Notaio » 144
V. *Furto.*
Armi — insidiose — Porto — Recidiva — Minimo della pena » 39
V. *Contravvenzione — Ferita.*
Ascendenti — V. *Ferita volontaria.*
Assasinio — V. *Giurati (questioni).*
Assoluzone — Non provata reità — Appello dell'imputato » 88
Attenuanti — Sezione di Accusa — Diminuzione di pena » 168
Discesa di due gradi » *ivi*
V. *Armi — Furto — Ferita.*
Avvocato — V. *Giudizio Disciplinare — Testimone — Ricorso.*
Azione civile — Esercizio V. *Truffa.* » 144
penale — Prescrizione — Pena applicabile non applicata » 7
Prescrizione — Leggi speciali » 119
Reati di istanza privata — Sentenza contumaciale — Danneggiato » 144
Reati ad istanza privata — Parte civile » 152
V. *Genitori — Adulterio — Bancarotta.*

B

Bancarotta — Azione penale — Concordato — Codice nuovo » 176
semplice — Concordato » 104
Bestiame—Ferrovie — Regolamento ferroviario » 96
Biglietti di lotto — Falso — Crimine » 88
Falsità — Attitudine a nuocere — Dolo » 199
Bollo — Contravvenzione — Notaio — Copia di istrumento — Voltura catastale — Buona fede » 39
Contravvenzione — Art. 238 cod. pen. » 47
Affissi « 152

C

Caccia — Permesso — Contravvenzione » 192
Calunnia — Rapporti dei funzionarii pubblici — Sindaco » 6
Falsa denuncia » 119
Elemento morale » 191
Camera di Consiglio —Ordinanza —Opposizione del Procuratore Generale » 175
Carcere — Art. 95 cod. pen. » 104
preventivo — V. *Appello* — V. *Ricorso.*
Cassazione — Vedi *Ricorso.*
Coercizione — Vedi *Ribellione.*
Competenza — Lettera ingiuriosa » 176
Complicita —Vedi *Giurati* (quistioni) — *Grassazione* — *Eccesso di difesa.*
Concordato — Vedi *Bancarotta semplice.*
Concussione—Appaltatore di tasse governative» 112
Vedi *Usciere.*
Contravvenzione — al bollo — Ufficiale di stato civile — Marche usate — Atto di matrimonio » 8
a leggi di P. S. — Porto d'armi — Permesso — Domanda di rinnovazione » 15
Elemento morale — Imputabilità » 24
Dazio consumo » 103
Imputabilità — Età ed altre cause minoranti » 103
Distruzione d'affissi » 150
Legge sul lotto — Tombola » 176
Vendita di biglietti di lotto » 184
Verbale » 192
Vedi *Iscrizione di strade.*
Contumacia — Vedi *Azione penale.*
Corte d'assise—Art. 674 cod. pr. pen—Accusato» 48
Potere istruttorio » 144
Potere discrezionale » 152
Apertura del dibattimento—Presidente del Tribunale 168
Due accusati — Nuova istruzione » 176
Vedi *Interrogatorio.*

D

Danno — Volontario — Vedi *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni — Furto.*
Dazio consumo — Vedi *Contravvenzione.*
Denuncia — Vedi *Calunnia — Furto — animali smarriti.*
Denunciante — Patrigno — Ufficiale pubblico — Interesse personale » 119
Depredazione — Vedi *Ricorso.*
Dibattimento — Verbale — Firma » 111
Accusato — Ultima parola pag. 111 e 175
Letture — Art. 311 cod. pr. pen. — Lettere — Dichiarazione innanzi a Notaio » 175
Requisitorie — Altri testimoni » 175
Giuramento dei testimoni » 175
Atti di cui si dà lettura » 175
Giudizio penale sospeso » 175
Porte chiuse — Chi deve ordinarlo — Ricorso » 184

Art. 78 ordin. giudiz. pag. 192
Vedi *Testimoni — Corte di Assise — Appello — Interrogatorio.*
Difensore — Vedi *Appello.*
Difesa — Eccesso di — Complice — Comunicabilità » 184
Vedi *Dibattimento — Riassunto.*
Discarico — Insufficienza d'indizi — Assoluzione » 208
Dispositivo — Sentenza — Lettura » 200
Distanze — Vedi *Esperimento di fatto.*
Donna maritata — Parte civile contro il marito — Ingiuria — Autorizzazione giudiziale » 7
Duello — Militare — Ferito e feritore » 48
Ferito e feritore » 152

E

Eccesso di difesa — Vedi *Difesa.*
Emigrazione — Agenzia — Pubblica Sicurezza » 111
Esercizio — arbitrario delle proprie ragioni — Danno volontario — Nuovo conduttore di fondi » 87
abusivo di medicina e farmacia » 200
pubblico — Permesso — Persona interposta » 64
Esperimento — di fatto — Indicatori di luoghi — Misurazione di distanze » 80
Estorsione — Differenza dalla minaccia di morte » 128
Età minore — Testimoni — Giuramento » 144
Vedi *Contravvenzione — Ferita.*

F

Falso giudiziale — Supposizione di persona — Inesistenza » 128
Istrumento — Calligrafia propria » 176
Falsificazione, contraffazione ed alterazione di cedole 184
Atto pubblico — Nome altrui
Atto privato — Falsificazione pi firma — Lettera » 208
Falsa testimonianza — Nessuna importanza — Art. 364 cod. pen. » 16
Causa principale — Riunione di cause — Potere discrezionale » 80
Giudizio pretoriale » 192
Vedi *Calunnia — Truffa — Libertà provvisoria — Biglietti di Lotto.*
Ferita — *in rissa* — Provocazione » 63
Pericolo di vita — Incapacità al lavoro oltre 30 giorni 63
con arma insidiosa o da fuoco — Attenuanti e minore età — Pena » 112
Volontaria — Pericolo di vita » 200
Ascendente » ivi
V. *Appello Giurati (quistioni)*
Ferrovie — *Bestiame.*
Fideiussore — V. *Libertà provvisoria.*
Firma — Verbale di dibattimento » 111
V. *Appello.*
Furto — Mancato — Consumato pag. 40 e 135
Ospite — Comunicazione » 39
Mancata denuncia pag. 128 e 151
Qualifiche » 136
Danno — Circostanze attenuanti » 104
Persona — Trovatello » 40
Domestico — Approvazione indebita » 175
Danno di terzo » 184
Mezzo — chiave » 24
Chiave vera — Spazzaturaio » 88
Cose esposte alla pubblica fede — Ghirlande nei cimiteri » 184

G

Genitori — Lesione lieve — Azione pubblica » 128
Gerente — V. *Stampa.*
Ghirlande nei cimiteri — V. *Furto.*
Giudice — di assise — Giudice istruttore — Incompatibilità » 80
V. *Stupro.*
Giudizio — *disciplinare* — Avv. e proc. pag. 88 e 152
V. *Parte civile — Dibattimento.*
Giuramento — V. *Testimone.*
Giurati — Sollecitazioni » 112
Interpellanza per ulteriore spiegazione » 128
Presidente — Verdetto rettificato — Nullità » 8
Rettifica del verdetto » 95
quistioni » 117
erronee » 152
Crassazione » 112
Depredazione » 169
Nesso — Art. 600 cod. pen. » 168
Armi » ivi
Premeditazione » 208
Aggravante » 207
Ribellione » 112
Complessità » 40
Reato continuato » 135
Subordinate » 159
Omicidio volontario » ivi
Assassinio per premeditazione pag. 150
Assassinio — 7 voti » 168
Interrogatorio dell'imputato » 159
Complicità » 168
in omicidio » ivi
in assassinio » 159
Unica quistione » 207
Sentenza d' accusa » 167
Dispositivo » ivi
Scusa per provocazione » 176
Ferimento volontario — Provocazione non rilevata dalla difesa » 207
Ferimento di un terzo per errore — Mancato omicidio 207
Complessità » 207
Vedi *Biglietti del Lotto.*
Grassazione — Complice — Mancato omicidio » 175
Vedi *Giurati (Quistioni).*
Guardia notturna — Istituzione » 128

I

Incendio — Vedi *Leggi forestali.*
Incompatibilità — Giudice di assise — Giudice di Camera di Consiglio » 80
Vedi *Stupro.*
Imcompetenza — Eccezione — Cassazione » 176
Infermiere — Vedi *Oltraggio.*
Ingiuria — *reale* — Verbale — Sentenza » 88
con scritto — Lettera » 96
Consumazione del reato — Stampato » 208
Interrogatorio — *dell'imputato* — Notificazione della sentenza di rinvio — Termini » 168
anteriore al dibattimento — Presidente della corte d'assise ordinaria — Giudizio innanzi alla straordinaria 184
Vedi *Giurati* (Questioni).
Iscrizioni di strade — Contravvenzione » 64
Istanza privata — V. *Parte civile — Azione penale.*
Istruttoria — Chiusura — Nuove prove a discarico » 208
Istruzione — Mandato di comparizione — Pretore » 80

L

Legge — notarile — Art. 41 — Abrogazione dell'art. 348 cod. pen. » 88
forestale — Incendio di bosco » 111
sul lotto — V. *Contravvenzione.*
Lettere — Incaricato di bollarle — Furto » 40
oltraggiose — Lettura » 160
V. *Minacce — Ingiuria.*
Letture — V. *Dibattimento.*
Libello famoso — Stampa — Prescrizione pag. 62 e 136
Mancanza di frasi ingiuriose » 208
Libertà provvisoria — Cauzione — Fideiussore — Atto di sottomissione » 48
Imputato di falsa testimonianza in corte d'assise » 144
Lotto — V. *Contravvenzione — Biglietti.*

M

Mancato omicidio — V. *Giurati (Questioni).*
Mandato di comparizione — Pretore » 80
Matrimonio — Promessa — Seduzione » 47
Memorie difensive — V. *Sezione d'accusa.*
Mezzi di correzione — V. *Abuso.*
Militari — V. *Duello.*
Minacce di morte — Lettera anonima — Persona minacciata » 111
Estorsione — Differenza » 128

N

Nome altrui — Falsità — Atto pubblico » 200
Nota informativa — V. *Appello.*
Notaio — Copia d'istrumento — Voltura catastale — Buona fede » 39
Procedimento disciplinare » 152
Vedi *Appropriazione indebita.*
Notificazione — Vedi *Ricorso.*
Novazione — Vedi *Appropiazione indebita.*
Nullità — incorsa nel giudizio di rinvio » 111
Vedi *Appello.*

O

Oltraggio — Pubblici ufficiali — Rappresentante il P. M. » 183
Seg. Comunale » 176
Vice-Concil. » 95
Usciere giud. » 158
Depositarii di forza pubblica » 183
Incaricati di pubblico servizio — Infermiere » 183
Impiegati della Regia » 39
Pubblico uffiziale provocatore » 183
al pudore — Scandalo pubblico » 63
Immagini oscene » 120

Omicidio — *per mandato* — Impeto d'ira in seguito di provocazione — Incompatibilità pag. 16
— *volontario* — V. *Testimoni* — *Giurati (questioni)*.
Ordinanza — Vedi *Camera di Consiglio*.
Ospite — Vedi *Furto*.
Oziosi — Sorveglianza speciale » 160

P

Parenti — Vedi *Testimoni*.
Parte civile — Reati ad istanza privata — Azione penale » 152
Ricorso in Cassazione — Giudizio di rinvio » 167
Giudizio penale — Danneggiato » ivi
Costituzione — Azione privata » 184
Vedi *Appello* — *Ricorso* — *Donna maritata*.
Pascolo abusivo — Colpa » 103
Patrigno — Vedi *Denunciante*.
Peculato — Estremi » 175
Usciere » ivi
Proprio e improprio » 144
Pegni — Vedi *Appropriazione indebita*.
Pena — Applicazione — Punto di Partenza errato » 184
Diminuzione — Discesa di due gradi » 168
Vedi *Azione penale* — *Ferita* — *Tentativo*.
Pericolo di vita — Vedi *Ferita*.
Perito — Vedi *Testimone*.
Polvere pirica — Fabbricazione clandestina » 80
Fabbricante — Carica massima » 192
Porto d'armi — Vedi *Armi*.
Potere — *istruttorio* — Corte d'assise » 144
discrezione — Causa principale — Falsa testimonianza; Riunione di cause. » 80
Premeditazione — Vizio di mente » 159
V. *Provocazione* — *Giurati (questioni)*.
Prescrizione — Pena applicabile non applicata » 7
Leggi speciali — Azione penale » 119
Computazione del termine — Atti interruttivi » 160
V. *Libello famoso*
Presidente di assise — V. *Giurati* — *Riassunto* — *Testimoni* — *Potere discrezionale*.
Preterintenzionalità — Ferite e percosse » 112
Pretore — V. *Appello* — *Istruzione*
Procedimento disciplinare — V. *Notaio*.
Procuratore del Re — *Appello* — *Ricorso*.
Prova — V. *Appropriazione indebita*.
Provocazione — Bisca — Ferimento » 63
Incompatibilità colla premiditazione » 136
V. *Giurati (questioni)*.
Pubblico Ufficiale — V. Oltraggio.
Pubblico Ministero — Requisitorie — Altri testimoni » 175
Pubblico dibattimento — Ripetizione » 80

Q

Querelante — Deposizione » 103
V. *Testimone*.
Questioni ai giurati — V. *Giurati*.

R

Radiazione di rubrica — Registri penali » 200
Rapporto medico — Consegnato al ferito — Art. 308 cod. pen. » 160
Reato — V. *Ricorso* — *Giurati (quistoni)* — *Titolo*.
Regia — Impiegati — V. *Oltraggio*.
Regolamento Ferroviario — V. *Bestiame*.
Riassunto del Presidente — Diritti della difesa » 120
Ribellione — Coercizione » 128
V. *Giurati (quistioni)*.
Ricettazione di oggetti furtivi — Reato principale — Circostanze materiali » 79
V. Appello.
Ricorso — Interesse della legge — Depredazione — Reato complesso — Suoi elementi » 40
Imputato assoluto — Diritto di far testimonianza — Minore Pena » 40
Parte civile — Termine » 95
Interesse della legge e Procurator Generale » 112
Formalità omesse » 136
Notificazione » ivi
Parte civile » ivi
Condanna a più di tre mesi di carcere » 160
Più ricorrenti — Deposito unico » ivi
Ammissibilità — Rinunzia » 168
Motivi — Termine pag. 168
Sospensione del giudizio » ivi
Avvocati » 192
Rinvio di giudizio — Nullità incorsa » 111
Rissa — V. *Ferita*.
Riunione di cause — V. *Potere discrezionale*.
Rivocazione — V. *Sentenza*.

S

Scusa — V. *Omicidio*.
Seduzione — Sotto promessa di matrimonio » 47
Segretario Comunale — V. *Oltraggio*
Sentenza — Rivocazione » 64
Enunciazione di fatti » 95
Lettura — Dispositivo » 200
V. *Appello* — *Verbale* — *Azione penale* — *Giurati (quistioni)*
Sezione d'accusa — Copia della sentenza — Insufficienza d'indizi » 7
Memorie difensive » 175
V. *Libertà provvisoria* — *Attenuanti*.
Sorveglianza di P. S. — Oziosi e vagabondi » 160
V. *Ammonizione*
Sostanze nocive — Somministrazione dolosa » 191
Sottrazione — V. *Peculato*.
Spazzaturaio — V. *Furto*.
Stampa periodica — Autore — Gerente » 80
Pubblicazione della sentenza condannatoria — Termine » 207
Prescrizione » ivi
V. *Ingiurie* — *Libello famoso*.
Stupro — Quistioni complesse — Giudice che prese parte all'ordinanza definitiva della Camera di consiglio » 40
Supposizione di persona — V *Falso*.

T

Tentativo — Art. 682 cod. pen. — Reato consumato 7
Termine — Notificazione della sentenza di rinvio — Interrogatorio dell'imputato » 168
Vedi *Appello* — *Ricorso* — *Prescrizione*.
Termini — Amozione — Unico proprietario » 175
Testimone — Avvocato — Fatti conosciuti pel suo ufficio » 120
Parentela — Ammonizione del Presidente » ivi
Inabilità a deporre sopraggiunta durante l'udienza » 144
Età — Giuramento » ivi
Dichiarazione stragiudiziale » 167
Citato e non comparso » 167
Avola del danneggiato — Giuramento » 167
Matrigna del querelante » 167
Avvocato e Procuratore — Giudizio civile » 167
Parenti e affini — Nullità » 167
Giuramento » 192
Perito nella istruzione scritta » 192
Lista — Diritto quesito » 192
Vedi *Ricorso* — *Appello* — *Dibattimento*.
Falso — *Falso giudiziale*.
Titolo del reato — Mutato in altro più grave — Fattispecie » 184
Tombola — Vedi *Contravvenzione*.
Trovatello — Vedi *Furto*.
Truffa — Falso — Pena applicabile » 176
Quietanze di estinzione di credito » 208
Mandato ad acquistare — Alterazione di prezzo — Azione civile » 208
Lettera — Persona immaginaria » 208
Titolo di credito sottratto all'ultimo giratario » 208
Vedi *Falso in atto pricato*.

U

Usciere — Concussione — Estremi del reato » 63
Peculato » 175
Vedi *Oltraggio*.

V

Vagabondi — Vedi *Sorveglianza di P. S.*
Verbale di pubblica discussione — Sentenza — Dissonanza » 80
Vedi *Dibattimento*.
Verdetto — Rettifica — Vedi *Giurati*.
Vice Conciliatore — Vedi *Oltraggio*.
Violenze — Agente incaricato di pubblico servizio — Moglie di cantoniere ferroviario » 136
Vizio di mente — Vedi *Premeditazione*.